

---

## Aggiornamenti di inizio anno per SUAP e SUE

1 messaggio

---

Ufficio SUAP - Fascicolo d'Impresa <suap@mn.camcom.it>

13 gennaio 2021 09:44

Buon giorno a tutti e Buon Anno!

Ecco in breve alcuni aggiornamenti su vari argomenti utili ai SUAP e ai SUE :

### AGENZIE VIAGGIO

La modulistica unificata regionale per le Agenzie di viaggio e turismo è stata aggiornata a seguito del Decreto allegato, pubblicato nel BURL del 7 gennaio (in allegato).

I nuovi template documentali entreranno in vigore dal 6 febbraio prossimo. Le novità principali riguardano:

- L'inserimento tra gli allegati obbligatori, a seguito della modifica all'art. 63 della L.r. 27/2015, della documentazione comprovante la stipula di ulteriori polizze a garanzia del consumatore, in conformità al Codice del Turismo.

- L'eliminazione dell'inoltro della Scia, per conoscenza, alla Provincia/Città Metropolitana.

La modulistica digitale attualmente presente su Impresainungiorno verrà adeguata di conseguenza nei tempi previsti.

### ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, CICLOMOTORI E BICICLETTE

#### - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA D'IMPATTO ACUSTICO -

Nel BURL Serie Ordinaria n. 51 del 17/12/2020 (in allegato) è stata pubblicata la DGR XI/4025 del 14/12/2020, recante l'aggiornamento della DGR VII/8313 dell'08/03/2002 in tema di modalità di redazione della relazione previsionale d'impatto acustico.

Il provvedimento, nello specifico, introduce alcune ipotesi di semplificazione a favore delle attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette che,

al ricorrere di peculiari condizioni di esercizio, possono avvalersi della facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dei valori limite di emissione acustica fissati dal DPCM 14/11/1997, o dal Piano comunale di zonizzazione, in luogo dell'obbligo di produrre la relazione previsionale a firma di tecnico abilitato in acustica ambientale.

L'onere di allegare la predetta relazione permane, nei riguardi delle medesime tipologie di attività, qualora le modalità di esercizio non rispettino tutte le casistiche poste dalla DGR a fondamento delle ipotesi derogatorie.

## DECRETO SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI PER DIGITALIZZAZIONE PA

In base a quanto previsto dal Decreto Semplificazioni e dalla relativa Legge di conversione, tutte le Amministrazioni Pubbliche hanno l'obbligo, entro il 28/02/2021, di adottare soluzioni tecnologiche atte a perseguire i seguenti obiettivi di digitalizzazione:

- Utilizzo di SPID o della Carta d'Identità Elettronica quali unici sistemi di identificazione per l'accesso ai servizi digitali.
- Adozione di PagoPA per l'incasso delle proprie entrate.

## TRACCIATI XML PER MODULISTICA UNIFICATA REGIONALE EDILIZIA

Da dicembre tutti i Comuni che utilizzano Impresainungiorno (anche quelli che avevano preferito mantenere i tracciati nazionali) sono automaticamente migrati alla modulistica unificata regionale per le pratiche edilizie che è corredata dai relativi tracciati XML, nell'ottica di favorire l'interoperabilità con i propri programmi di back-office.

La modulistica interessata è la seguente:

- Modulo Unico
- Relazione Tecnica Asseverata Unica relativamente
- Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
- Comunicazione fine lavori – CFL
- Segnalazione certificata agibilità e relativa Relazione Tecnica Asseverata.

Il passaggio alla modulistica regionale permetterà, a breve, l'alimentazione automatica delle piattaforme regionali.

## COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA

E' stato implementato su Impresainungiorno, in aderenza a quanto previsto dall'art. 264 comma 1 lettera f) del DL 34/2020, convertito con Legge 77/2020, il procedimento semplificato relativo alla Comunicazione di Inizio Lavori asseverata, per interventi finalizzati ad ottemperare alle misure di sicurezza necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, - prorogato al 31/12/2021 con [Decreto-Legge](#).

## NUOVA VERSIONE ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

In linea sul portale Impresainungiorno una nuova versione dell'istanza di accesso agli atti, che è stata integrata con le seguenti informazioni:

- indicazione dei dati catastali
- introduzione di ulteriori voci nella dichiarazione relativa alla qualificazione del richiedente
- eliminazione della possibilità, da parte del/la richiedente, di ottenere l'invio della documentazione attraverso il servizio postale.

---

**Inoltre riportiamo questo estratto, particolarmente interessante, preparato dalla Camera di Commercio di MiLoMB, relativamente la [Legge Regionale 22/2020](#):**

La Legge regionale 22/2020 (seconda legge di revisione ordinamentale 2020) ha introdotto una serie di modifiche normative che possono assumere rilevanza ai fini dello svolgimento, da parte dei Comuni, delle proprie funzioni in materia di attività produttive ed edilizia produttiva.

## **AMBITO ECONOMICO**

### **Attività di vendita da parte di imprenditore ittico (Art. 9)**

L'imprenditore ittico in possesso di licenza decennale di pesca professionale (Tipo A) è legittimato alla vendita diretta al pari degli imprenditori agricoli, ai sensi del D. lgs. 228/2001 (Norma modificata: art. 144 L.r. 31/2008).

### **Attività di vendita da parte di aziende agrituristiche (Art. 10)**

Le aziende agrituristiche, nella gamma dei prodotti somministrati, sono autorizzate ad utilizzare anche prodotti lombardi a Denominazione comunale (De.co), nonché acque minerali di fonti situate in Lombardia (Norma modificata: art. 156 L.r. 31/2008).

### **Distributori carburanti (art. 13)**

E' rinviato al 01/01/2022 l'obbligo di presentare progetti per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica, congiuntamente a punti di erogazione del gas metano, previsto a carico degli impianti per la distribuzione di carburanti stradali, ove esistenti sulla rete ordinaria alla data del 31/12/2015, qualora gli stessi ricadano in entrambe le casistiche di seguito riportate:

- Avvenuta erogazione, nel corso del 2015, di un quantitativo complessivo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri;
- Ubicazione nel territorio di una delle Province i cui capoluoghi hanno superato il limite di concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei nel periodo 2009- 2014.

## **AMBITO TERRITORIALE**

### **Variante urbanistica a seguito di bonifica di sito contaminato (art. 17)**

In caso di variante urbanistica conseguente ad intervento di bonifica di sito contaminato, debitamente autorizzato ai sensi della Legge regionale 26/2003, è previsto che il Comune, anche ai fini del recepimento di eventuali limiti imposti dalle Autorità di verifica, proceda all'adeguamento del proprio strumento urbanistico mediante la Deliberazione consiliare prevista dall'art. 13 comma 14-bis della Legge regionale 12/2005. Tale procedura consente di disporre rettifiche e interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi (Norma modificata: art. 21 L.r. 26/2003).

### **Proroga in validità dei titoli abilitativi edilizi e delle convenzioni di lottizzazione (art. 18)**

E' prorogata la validità, per tre anni dalla data di relativa scadenza, di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 30 aprile 2021 (non più sino al 31/12/2021, come previsto dal testo originario dell'art. 28 comma 1 lettera a) della L.r. 18/2020).

E' abrogata la proroga di ulteriori tre anni della durata delle convenzioni di lottizzazione, nonché delle eventuali scadenze intermedie in essa contenute, inizialmente disposta con l'art. 28 comma 1 lettera b) della Legge regionale 18/2020.

### **Mancata proroga in validità del DURC e delle autorizzazioni paesaggistiche (art. 20)**

Sono escluse dalla proroga dei titoli abilitativi edilizi i periodi di validità del DURC e delle autorizzazioni richieste ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. lgs. 42/2004).

### **Conferenza di servizi (art. 20)**

- Nel caso di Conferenza di servizi semplificata asincrona, condotta secondo il modello procedurale tracciato dalla Legge regionale 20/2020, il termine entro cui le Amministrazioni coinvolte devono rendere le determinazioni di propria competenza è fissato in trenta giorni. E' fatto salvo diverso termine, ove previsto dalla normativa statale, nell'ipotesi in cui debbano

intervenire Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini.

- Nel caso di ulteriore valutazione della decisione, da assumere mediante ricorso a Conferenza di servizi sincrona al fine dell'eventuale superamento di motivato dissenso da parte di almeno una della PA convocate, il termine per la conclusione dei lavori, fermo restando il rispetto della scadenza ultima prevista per il procedimento, è fissato in trenta giorni. E' fatto salvo diverso termine, ove previsto dalla normativa statale, in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini.

- Nel caso di ricorso diretto alla Conferenza di servizi sincrona, sempre condotta secondo il modello procedurale tracciato dalla Legge regionale 20/2020, il termine per la conclusione dei lavori, calcolato a partire dalla data della prima riunione e comunque nel rispetto della scadenza ultima del procedimento, è stabilito in trenta giorni. E' fatto salvo diverso termine, ove previsto dalla normativa statale, nell'ipotesi in cui debbano intervenire Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini.

Ricordiamo infine, ai Comuni che ancora non l'avessero fatto, di provvedere al rinnovo della convenzione con I1G scaduta il 31/12/2020; la procedura è disponibile sulla scrivania del Responsabile SUAP (si veda la lettera inviata il 9 dicembre tramite PEC).

Il testo della Convenzione è stato adeguato alle previsioni dell'articolo 29 del Regolamento Comunitario n. 2016/679, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (GPDR).

Con i migliori saluti.

Chiara Sella

Cristina Bombarda

Elena Spagna



Ufficio SUAP - Fascicolo d'impresa  
Servizio Registro Imprese  
Area Anagrafica e di Regolazione del Mercato  
Camera di commercio di Mantova  
Largo Pradella, 1 - 46100 Mantova  
Telefono n. 0376234305  
Sito web [www.mn.camcom.gov.it](http://www.mn.camcom.gov.it)



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### **Delibera Giunta regionale 21 dicembre 2020 - n. XI/4072**

Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 a seguito dell'approvazione della l.c.r.n. 72 del 16 dicembre 2020 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)» - Collegato 2021 - . . . . . 3

#### **Delibera Giunta regionale 21 dicembre 2020 - n. XI/4113**

Determinazioni in ordine alla colonna mobile regionale di protezione civile: aggiornamento dello «Schema di convenzione con gli enti e le organizzazioni di volontariato partecipanti alla colonna mobile regionale» . . . . . 6

#### **Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2020 - n. XI/4167**

Approvazione della partecipazione di Regione Lombardia al progetto europeo SELF – «Social Ecosystem Leads the Future», finanziato a valere sul programma Cosme – «Competitiveness of enterprises and Small and Medium-sized Enterprises», autorizzazione della direzione generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi in rappresentanza di Regione Lombardia alla fase di attuazione . . . . . 15

#### **Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2020 - n. XI/4169**

Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia . . . . . 25

#### **Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2020 - n. XI/4170**

Criteri e modalità di attuazione del trasferimento di malghe e alpeggi facenti parte del patrimonio indisponibile di Regione Lombardia al patrimonio indisponibile degli enti locali sul cui territorio insistono gli immobili, anche con riferimento ai rapporti concessori in essere, alla presentazione dei progetti di valorizzazione e agli oneri di gestione e manutenzione degli immobili ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 7 agosto 2020 n. 18 . . . . . 54

#### **Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2020 - n. XI/4173**

Progetto Move-In: aggiornamento della disciplina del servizio e del trattamento dei dati personali - estensione del servizio alle altre regioni del bacino padano e alle zone a traffico limitato (ZTL) dei comuni e in particolare alla ZTL del comune di Milano «Area B» - addendum alla convenzione trilaterale fra Regione Lombardia, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA s.p.a.) e le società fornitrici dei servizi telematici (TSP). . . . . 60

#### **Delibera Giunta regionale 30 dicembre 2020 - n. XI/4174**

Approvazione della modulistica obbligatoria a corredo delle istanze per l'autorizzazione unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 e modalità di utilizzo del servizio dedicato per il deposito delle istanze digitali . . . . . 115

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### Presidenza

##### **Decreto dirigente unità organizzativa 29 dicembre 2020 - n. 16625**

Criteri e modalità per la rateizzazione delle entrate non tributarie relative al recupero delle spese di giudizio a seguito di atti giudiziari a favore di Regione Lombardia . . . . . 223

##### **Decreto dirigente struttura 28 dicembre 2020 - n. 16522**

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le operazioni 4.4.01 «Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità» e 4.4.02 «Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche» . . . . . 231

#### D.G. Welfare

##### **Decreto direttore generale 31 dicembre 2020 - n. 16669**

Approvazione atto di indirizzo sulla gestione degli ospiti/pazienti COVID-19 e sulla sicurezza e capacità di protezione epidemiologica delle unità d'offerta sociosanitarie e sanitarie della rete territoriale extraospedaliera. . . . . 269

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

### D.G. Sviluppo economico

#### Decreto direttore generale 31 dicembre 2020 - n. 16656

Determinazioni sulle misure regionali che concedono aiuti nel quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e s.m.i. conseguentemente alla proroga del regime temporaneo . . . . . 320

### D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

#### Decreto dirigente unità organizzativa 22 dicembre 2020 - n. 16334

Aggiornamento degli schemi di segnalazione certificata di inizio attività per agenzie di viaggio e turismo . . . . . 325

### D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

#### Decreto dirigente struttura 29 dicembre 2020 - n. 16618

Determinazioni in merito ai finanziamenti alle comunità montane, di cui alla dgr n. 3962 del 30 novembre 2020, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica» . . . . . 338

#### Decreto dirigente struttura 30 dicembre 2020 - n. 16648

R.d. 11 dicembre 1933 - regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2. concessione alla società Enel Green Power Italia s.r.l. (C.F. 15416251005) della variante per aumento della portata massima derivabile dal fiume Ticino, a mezzo del canale industriale, da 120 m<sup>3</sup>/s a 140 m<sup>3</sup>/s e conseguente rideterminazione della potenza nominale di concessione degli impianti idroelettrici «Vizzola Ticino», «Tornavento» e «Turbigo Superiore». Utenze idriche ID «MI02000242020», «MI02000252020», «MI02000262020».. . . . 341

### D.G. Territorio e protezione civile

#### Decreto dirigente struttura 24 dicembre 2020 - n. 16472

Attivazione dei moduli specialistici della colonna mobile regionale di protezione civile (ai sensi della dgr X/1123/2013) - Primo provvedimento. . . . . 356

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 21 dicembre 2020 - n. XI/4072**

**Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 72 del 16 dicembre 2020 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)» - Collegato 2021 -**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009»;

Visto l'articolo 57, comma 4 dello Statuto;

Visti l'art. 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge Finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori dei conti e l'art. 3 comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n. 1;

Visto il «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura» - presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018 (con la d.g.r. XI/154) e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 (con la d.c.r. XI/64);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con d.g.r. XI/2731 del 23 dicembre 2019;

Visto il decreto n. 19178 del 31 dicembre 2019 «Bilancio finanziario gestionale 2020-2022» a firma del Segretario Generale che provvede alla assegnazione dei capitoli di bilancio, individuati nell'ambito di ciascun macroaggregato di spesa e categoria di entrata, alle Direzioni generali e centrali di riferimento e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale del 7 agosto 2020 n. 18 «Assesamento al bilancio 2020/2022 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d.g.r. n. 3468 del 5 agosto 2020 che ha approvato l'integrazione al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio 2020-2022 a seguito delle disposizioni della l.r. n. 18/2020 «Assesamento al bilancio 2020/2022 con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 9604 del 6 agosto 2020 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2020-2022 a seguito dell'approvazione della l.r. n. 18 del 7 agosto 2020 «Assesamento al bilancio di previsione 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la l.c.r. 72 del 16.12/2020 n. «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 -ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)» - Collegato 2021» e in particolare l'articolo 2 e l'articolo 5 che autorizza la «Ricontrattazione contratti di finanziamento ex ASAM s.p.a.»;

Vista la d.g.r. XI/4060 del 16 dicembre 2020 «Autorizzazione all'estinzione anticipata del finanziamento «EX ASAM» con la quale tra l'altro si autorizza:

1. per il 31 dicembre 2020 l'estinzione anticipata del finanziamento «ex ASAM» contratto con BNL (capofila) avente debito residuo pari a € 68.895.371,59 (al lordo della quota in scadenza di € 3.368.916,07);
2. il rifinanziamento del debito residuo con un mutuo quinquennale di € 65.526.455,52 (con ammortamento a decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2025) a tasso variabile con CDP alle condizioni che verranno determinate al momento della sottoscrizione del contratto;

Considerato che il prossimo 31 dicembre si procederà, oltre alla liquidazione della rata capitale in scadenza e della relativa quota interessi alla liquidazione del capitale residuo che sarà introitata da CDP;

Considerato che ai sensi dell'ordinamento contabile regionale è necessario indicare i capitoli e i macroaggregati di spesa appartenenti alle missioni/programmi di cui alle norme finanziarie degli artt. 2 e 5 della sopracitata legge regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con d.g.r. XI/2731 del 23 dicembre 2019 e mo-

dificato con d.g.r. XI/3468 del 5 agosto 2020, conseguente alle disposizioni finanziarie degli articoli 2 e 5 della l.c.r. 72 del 16 dicembre 2020 ed il relativo allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto);

Visto l'allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto) recante i capitoli di bilancio appartenenti alle missioni/programmi di cui alle norme finanziarie degli artt. 2 e 5 della sopracitata legge regionale;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della U.O. Bilancio e Autorità di certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di approvare l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, conseguente alle disposizioni finanziarie della l.c.r. 72 del 16 dicembre 2020 ed il relativo allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto);

2. di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati al Consiglio Regionale per opportuna conoscenza;

3. di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n. 1;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO A (ENTRATE TRIENNIO)</b>  <b>DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO NORME FINANZIARIE</b>  <b>LCR 72/2020 "Collegato 2021"</b>  <b>RIFERIMENTI NORMA FINANZIARIA : Art. 4BIS comma 2</b></p>						
			<b>ESERCIZIO FINANZIARIO</b>			
			<b>2020</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>TITOLO/TIPOLOGIA</b>	<b>CATEGORIA/CAPITOLI</b>	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
art.5	TITOLO 6 "Accensione prestiti" TIPOLOGIA 6.0300 "Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine"	CATEGORIA: 6.0300.01 "Finanziamenti a medio lungo termine" <b>capitolo 6.0300.01.14674 nuovo capitolo "MUTUO CON LA CASSA DD. PP. DA DESTINARE AL RIFINANZIAMENTO DEL MUTUO EX ASAM A SEGUITO DI ESTINZIONE ANTICIPATA"</b> P.d.C. [6.03.01.04] Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE ASSEGNATO ALLA D.C. AM BILANCIO E FINANZA	€ 65.526.455,52	€ 65.526.455,52		
	<b>TOTALE TITOLO 6</b> <b>Accensione prestiti</b>		<b>65.526.455,52</b>	<b>65.526.455,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ALLEGATO A (SPESE TRIENNIO)						
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO NORME FINANZIARIE						
LCR 72/2020 "Collegato 2021"						
RIFERIMENTI NORME FINANZIARIE : art. 4bis comma 2, Art. 2 commi 2 e 2ter						
			ESERCIZIO FINANZIARIO			
			2020		2021	2022
	MISSIONE/PROGRAMMA	MACROAGGREGATI/CAPITOLI	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
art. 4BIS	Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1.03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Macroaggregato: 403 <b>capitolo 14675 "ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO EX ASAM "</b> P.d.C. [4.03.01.04] Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE ASSEGNATO ALLA D.C. AM BILANCIO E FINANZA	€ 65.526.455,52	€ 65.526.455,52	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 4 Rimborso Prestiti</b>		<b>€ 65.526.455,52</b>	<b>€ 65.526.455,52</b>	0,00	0,00
art. 2 COMMA 2		macroaggregato103 <b>capitolo 7908 SORVEGLIANZA SANITARIA RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE</b> P.d.C. 1.03.02.18 Servizi sanitari CAPITOLO ASSEGNATO ALLA D.C AM BILANCIO E FINANZA	63.631,50	63.631,50		
art. 2 COMMA 2TER		macroaggregato 103 <b>capitolo 7726 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO E PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE</b> P.d.C 1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi CAPITOLO ASSEGNATO ALLA D.G Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	185.312,52	185.312,52		
	<b>TOTALE TITOLO 1 Spese correnti</b>		<b>248.944,02</b>	<b>248.944,02</b>	0,00	0,00

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

**D.g.r. 21 dicembre 2020 - n. XI/4113****Deferminazioni in ordine alla colonna mobile regionale di protezione civile: aggiornamento dello «Schema di convenzione con gli enti e le organizzazioni di volontariato partecipanti alla colonna mobile regionale»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 «Codice del terzo settore»;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della protezione civile», il quale prevede che le componenti del Servizio nazionale della protezione civile possano stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti, elencati all'art. 13, del decreto medesimo, tra cui, al comma 1, punto e), è considerato il volontariato organizzato di protezione civile iscritto all'elenco nazionale del volontariato di protezione civile;

Vista la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 e ss.mm.ii. «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile» e, in particolare, l'art. 4 (Funzioni della Regione), che:

- al comma 1, affida alla Regione il coordinamento e l'organizzazione, nonché la cura dell'attuazione degli interventi di protezione civile, mediante lo svolgimento di specifiche attività;
- ai commi 3 e 5, stabilisce che la Regione instauri un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, gli Enti locali e gli enti ed organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito del territorio regionale in materia di protezione civile, anche attraverso convenzioni, per garantire la disponibilità di uomini, mezzi ed attrezzature in caso di necessità;
- ai commi 6 e 8, dispone che la Regione possa partecipare ad iniziative di protezione civile anche al di fuori del territorio regionale e concorrere alle iniziative degli enti locali per la tutela del territorio e delle popolazioni;
- al comma 14, prevede che la Regione possa usufruire dei centri polifunzionali presenti sul territorio, stipulando convenzioni con enti, istituzioni o organizzazioni di volontariato, per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi;

Visto il regolamento regionale 22 ottobre 2010, n. 9 «Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile», come modificato dal regolamento regionale 15 febbraio 2018, n. 6;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, recante «Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;

Visti la d.g.r. X/581 del 2 agosto 2013 ed il decreto 12 luglio 2018, n. 10099, con i quali Regione Lombardia ha dato attuazione agli indirizzi contenuti nella d.p.c.m. del 9 novembre 2012;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. VI/47579 del 29 dicembre 1999 «Approvazione delle linee guida sui criteri per l'individuazione e la costituzione dei Centri Polifunzionali di Emergenza, in attuazione dell'art. 21, commi 1, 2 e 3, l.r. 54/1990 e ss.mm. (Attuazione attività di progetto P.R.S. 5.3.3. «Sinergie» - WPC)», in attuazione della quale, con decreto dirigenziale n. 23497 del 30 dicembre 2004, è stata costituita la Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile, quale forza di pronto impiego, in grado di mobilitare rapidamente mezzi ed uomini e fornire adeguata risposta in caso di emergenze, anche di livello internazionale;
- n. X/1123 del 20 dicembre 2013, che ha disposto la ristrutturazione della composizione della Colonna Mobile Regionale, prevedendone, in particolare, la suddivisione in moduli autonomi, attivabili a seconda delle specifiche esigenze di intervento;
- n. X/6032 del 19 dicembre 2016 e n. XI/1220 del 4 febbraio 2019, contenenti l'aggiornamento dello schema di convenzione da utilizzare per le organizzazioni facenti parte della Colonna Mobile Regionale;

Rilevata, come riferisce il Dirigente proponente, la necessità di provvedere alla revisione dello schema di convenzione approvato dalla d.g.r. n. XI/1220/2019, con specifico riferimento alla parte finanziaria, per ottimizzare l'uso delle risorse disponibili;

Ritenuto quindi di approvare il nuovo «Schema di convenzione con gli enti e le organizzazioni di volontariato partecipanti alla Colonna Mobile Regionale», Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l'importo di € 2.161.600,00 (duemilionesessantunomilaseicento), per le obbligazioni derivanti dalle convenzioni che saranno stipulate nel triennio 2021-2023, come previsto nello schema di convenzione di cui all'Allegato 1 al presente atto, trova copertura sui capitoli del Bilancio 2021-2023 con la ripartizione di seguito specificata:

- per l'anno 2021: € 411.600,00, a valere sul capitolo 7893, ed € 150.000,00 a valere sul capitolo 10629;
- per l'anno 2022: € 600.000,00, a valere sul capitolo 7893, ed € 200.000,00 a valere sul capitolo 10629;
- per l'anno 2023: € 600.000,00, a valere sul capitolo 7893, ed € 200.000,00 a valere sul capitolo 10629, per l'erogazione delle somme a saldo;

Ritenuto, altresì, di demandare al dirigente della competente struttura della UO Protezione Civile regionale l'individuazione delle organizzazioni da inserire nella struttura della Colonna Mobile Regionale, l'approvazione del riparto dei fondi assegnati, la sottoscrizione delle convenzioni e l'adozione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione;

Ritenuto, inoltre, di demandare allo stesso dirigente la sottoscrizione dei contratti di comodato di mezzi ed attrezzature di proprietà regionale, assegnati o da assegnare ad enti e strutture operative appartenenti al sistema regionale di protezione civile, di cui all'Allegato 2 al presente atto;

Visto, il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione dello stesso nella Missione 11 «Soccorso Civile», Programma 1, Risultato Atteso 176 «Sviluppo e potenziamento del sistema di volontariato di Protezione Civile e sostegno ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari»;

Visto il d.lgs. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Vagliate e assunte come proprie le suddette considerazioni e proposte;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante il nuovo «Schema di convenzione con gli enti e le organizzazioni di volontariato partecipanti alla Colonna Mobile Regionale», con validità dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022;

2. di dare atto che l'importo di € 2.161.600,00 (duemilionesessantunomilaseicento), per le obbligazioni derivanti dalle convenzioni che saranno stipulate nel triennio 2021-2023, come previsto nello schema di convenzione di cui all'Allegato 1 al presente atto, trova copertura sui capitoli del Bilancio 2021-2023 con la ripartizione di seguito specificata:

- per l'anno 2021: € 411.600,00, a valere sul capitolo 7893, ed € 150.000,00 a valere sul capitolo 10629;
- per l'anno 2022: € 600.000,00, a valere sul capitolo 7893, ed € 200.000,00 a valere sul capitolo 10629;
- per l'anno 2023: € 600.000,00, a valere sul capitolo 7893, ed € 200.000,00 a valere sul capitolo 10629, per l'erogazione delle somme a saldo;

3. di demandare al dirigente della competente struttura della UO Protezione Civile regionale la sottoscrizione delle convenzioni di cui al punto 1. e l'adozione di ogni atto conseguente, nell'osservanza degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

5. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato 1

**SCHEMA DI:****CONVENZIONE COLONNA MOBILE REGIONALE****TRA**

La Regione Lombardia, nella persona del dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione Civile, \_\_\_\_\_, domiciliato, per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1

**E**

\_\_\_\_\_, partita IVA/codice fiscale n. \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_.

**PREMESSA**

- Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile", il quale prevede che le componenti del Servizio nazionale della protezione civile possano stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti, elencati all'art. 13, del decreto medesimo, tra cui, al comma 1, punto e), è considerato il volontariato organizzato di protezione civile iscritto all'elenco nazionale del volontariato di protezione civile;
- Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore";
- Vista la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile" e, in particolare, l'art. 4 (Funzioni della Regione), che:
  - al comma 1, affida alla Regione il coordinamento e l'organizzazione, nonché la cura dell'attuazione degli interventi di protezione civile, mediante lo svolgimento di specifiche attività;
  - ai commi 3 e 5, stabilisce che la Regione instauri un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, gli Enti locali e gli enti ed organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito del territorio regionale in materia di protezione civile, anche attraverso convenzioni, per garantire la disponibilità di uomini, mezzi ed attrezzature in caso di necessità;
  - ai commi 6 e 8, dispone che la Regione possa partecipare ad iniziative di protezione civile anche al di fuori del territorio regionale e concorrere alle iniziative degli enti locali per la tutela del territorio e delle popolazioni;
  - al comma 14, prevede che la Regione possa usufruire dei centri polifunzionali presenti sul territorio, stipulando convenzioni con enti, istituzioni

o organizzazioni di volontariato, per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi;

- Visto il regolamento regionale 22 ottobre 2010, n. 9 "Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile", come modificato dal regolamento regionale 15 febbraio 2018, n. 6;
- Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, recante "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";
- Visti la D.G.R. X/581 del 2 agosto 2013 ed il decreto 12 luglio 2018, n. 10099, con i quali Regione Lombardia ha dato attuazione degli indirizzi contenuti nella Dir. PCM del 9 novembre 2012;
- Vista la d.g.r. 29 dicembre 1999, n. 47579, con cui sono state approvate le linee guida per l'individuazione e la costituzione dei Centri Polifunzionali di Emergenza (CPE) e per la realizzazione della Colonna Mobile Regionale (CMR);
- Viste:
  - la D.G.R. X/1123 del 20 dicembre 2013, con cui è stata approvata la revisione della struttura della Colonna Mobile Regionale, con una nuova organizzazione, fondata su moduli specialistici;
  - la D.G.R. XI/... del \_\_\_\_\_ con cui è stato approvato lo schema di convenzione tipo da utilizzare per le organizzazioni che compongono la colonna mobile regionale, per il biennio 2021-2022;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione regola i rapporti tra Regione Lombardia e l'organizzazione di volontariato \_\_\_\_\_, relativamente all'adesione ai seguenti moduli specialistici:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### **2 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE IN CONVENZIONE**

#### **2.1 - Parte generale**

\_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione), nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni generali:

- assicura, in caso di necessità, la partecipazione alle attività emergenziali, di addestramento e formazione su richiesta specifica da parte di Regione Lombardia;
- provvede a dotare ogni volontario dedicato alla Colonna Mobile Regionale (di seguito detta "Colonna Mobile") di appositi DPI (dispositivi di protezione individuale), sia per le attività generiche, che per quelle specifiche descritte di seguito;
- cura il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei propri volontari dedicati alla Colonna Mobile, sia in caso di emergenza, che in situazioni di addestramento e formazione, ai sensi della vigente normativa di livello nazionale;
- provvede a mantenere aggiornato il DataBase del volontariato di protezione civile, nelle sezioni attualmente disponibili ed in quelle che verranno realizzate in futuro;
- mantiene un costante scambio di esperienze, dati e informazioni con le altre organizzazioni di volontariato che compongono la Colonna Mobile Regionale e con le OO.VV. che supportano Regione Lombardia per le attività della sala operativa;
- interagisce con le Colonne Mobili di livello provinciale, appartenenti ad altre regioni o soggetti concorrenti al Servizio nazionale della protezione civile, presenti in caso di emergenza, addestramento e formazione;
- provvede a mantenere in efficienza mezzi e attrezzature assegnati in comodato d'uso dalla Regione Lombardia e di quelli di proprietà dell'associazione compresi negli elenchi allegati, nonché delle attrezzature utili all'attività oggetto di questa convenzione, segnalando tempestivamente eventuali variazioni ed indisponibilità;
- garantisce la formazione costante dei propri volontari dedicati alla Colonna Mobile, anche attraverso la partecipazione a corsi proposti da Regione Lombardia;
- garantisce la disponibilità, nel limite delle sue specifiche capacità, di volontari specializzati nelle funzioni oggetto della presente convenzione, da impiegare come docenti per corsi di formazione rivolti ad operatori del sistema di protezione civile regionale;
- Regione Lombardia si riserva la possibilità di verificare le modalità di attivazione in qualsiasi momento, ovvero di organizzare esercitazioni senza preavviso per testare l'operatività della Colonna Mobile Regionale.

## **2.2 - Parti specifiche**

*(INSERIRE IL DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' SVOLTE, COME INDICATE ALL'ART. 1)*

## **3 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha validità dal \_\_\_\_\_ (indicare la data di sottoscrizione) al 31 dicembre 2022.

Non è previsto rinnovo automatico.

## **4 - RISORSE DELL'ORGANIZZAZIONE**

### **4.1 - Risorse umane**

Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti artt. 1 e 2, in occasione di emergenze, esercitazioni o altri interventi di livello regionale, nazionale o internazionale, \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) mette a disposizione di Regione Lombardia n. \_\_\_ volontari.

\_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione), all'atto della sottoscrizione, comunicherà il nominativo di un referente e di un suo sostituto, che rappresenteranno il riferimento unico di Regione Lombardia per qualsiasi attività relativa alla presente convenzione.

In caso di attivazione, Regione Lombardia garantisce, ai sensi della normativa vigente, il riconoscimento dei benefici di legge per l'impiego dei volontari impiegati.

### **4.2 – Mezzi e Materiali**

\_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione), per l'espletamento delle attività di cui al punto 1, mette a disposizione mezzi e materiali di proprietà, ad eventuale integrazione di quelli assegnati in comodato d'uso alla stessa da Regione Lombardia.

L'elenco dei mezzi e materiali è riportato nell'allegato **Allegato a)**, parte integrante e sostanziale della convenzione; l'elenco potrà essere modificato con nota sottoscritta da entrambe le parti, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Al fine di garantire adeguata operatività ai mezzi e materiali assegnati e di proprietà, \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) si impegna a mettere a disposizione personale in possesso delle necessarie patenti di guida, abilitazioni o certificazioni.

### **4.3 - Centri Logistici**

\_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) mette a disposizione di Regione Lombardia superfici, coperte o scoperte, di proprietà, o nella propria disponibilità, per:

- finalità logistiche, per il deposito e la gestione di mezzi e materiali
- attività di altro genere, nell'ambito della protezione civile, facenti capo a Regione Lombardia.

Gli spazi resi disponibili, come da planimetria/e riportata/e nell'**Allegato b)**, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, dovranno essere recintati e

dovranno essere indicate le caratteristiche della protezione dei beni stoccati (es. impianti antifurto, videosorveglianza, guardiania, presidio fisso, ...).

L'accesso alla struttura dovrà essere consentito H24 al personale di Regione Lombardia – U.O. Protezione Civile, o ad altro personale da essa espressamente incaricato, secondo modalità concordate con \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione).

## **5 - RISORSE REGIONALI**

Per lo svolgimento delle attività previste agli artt. 1 e 2 della presente convenzione, Regione Lombardia mette a disposizione di \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) beni di proprietà regionale, mediante la stipula di appositi contratti di comodato d'uso, nei quali saranno riportate le modalità di impiego degli stessi.

L'elenco dei beni, riportato nell'**Allegato c**), è parte integrante e sostanziale della convenzione; l'elenco potrà essere modificato d'intesa tra le parti per:

- nuove assegnazioni da parte di Regione Lombardia,
- revoca dell'assegnazione da parte di Regione Lombardia,
- indisponibilità dei mezzi e materiali assegnati per cause di servizio, usura, obsolescenza, o dismissione degli stessi.

\_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione), sia su iniziativa propria, che su richiesta di altri enti, istituzioni o strutture appartenenti al sistema di protezione civile, potrà utilizzare i beni concessi in comodato, qualora non impiegati per conto di Regione Lombardia, esclusivamente per attività riconducibili alla protezione civile.

La richiesta di impiego dovrà essere inviata a Regione Lombardia, prima dell'utilizzo del bene, per iscritto, anche a mezzo e-mail semplice, e dovrà essere espressamente autorizzata.

## **6 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO**

Regione Lombardia, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, come elencate agli artt. 1 e 2, assegna a \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione), per ciascuna delle seguenti voci, un contributo annuale, così determinato (eliminare le voci non interessate):

- |  |                |
|--|----------------|
| a. Contributo per ogni volontario messo a disposizione                             | euro 50 x mese |
| b. Contributo per la gestione di veicoli pesanti (> 35 q.li)                       | euro 4.000 cad |
| c. Contributo per la gestione di veicoli leggeri (< 35 q.li)                       | euro 3.000 cad |
| d. Contributo per la gestione di macchine operatrici                               | euro 2.000 cad |
| e. Contributo per la gestione di rimorchi  | euro 1.000 cad |
| f. Contributo a forfait per disponibilità materiali di proprietà fino a euro 5.000 |                |

- g. Contributo per la messa a disposizione di centri logistici euro 10 x m<sup>2</sup> per le superfici chiuse o coperte, con un massimo di 50.000 €
- h. Cassa di emergenza, fino a:
- o 1.000 (mille) euro, sotto i 50.000 € di contributo,
  - o 2.000 (duemila) euro tra 50.000 e 100.000 € di contributo e
  - o 5.000 (cinquemila) euro, oltre i 100.000 € di contributo,
- che \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) si impegna a mantenere disponibile, per consentire la mobilitazione immediata dei volontari e dei mezzi attivati in caso di emergenza, o esercitazione, per assicurare il pagamento delle seguenti spese:
- Spese autostradali,
  - Spese di parcheggio,
  - Spese per il carburante di mezzi ed attrezzature,
  - Spese per il vitto dei volontari, per attività superiori alle 6 ore di servizio, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente,
  - Spese per l'alloggio dei volontari, eventualmente comprensivi della prima colazione, in caso di assenza di sistemazioni rese disponibili dal sistema di protezione civile, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente,
  - Spese per l'acquisto di biglietti ferroviari, navali o aerei per il trasporto di volontari, mezzi o attrezzature,
  - Spese per la messa a disposizione di attrezzature specifiche di proprietà dell'organizzazione, necessarie allo svolgimento delle attività richieste e non inserite nell'Allegato a) alla presente convenzione,
  - Spese riconducibili ad attività di protezione civile (emergenza, previsione, prevenzione, esercitazione e formazione), richieste da Regione Lombardia e non previste dalla presente convenzione,
  - Altre spese, nell'ambito delle attività di protezione civile, richieste da \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) ed autorizzate da Regione Lombardia.
  - Al termine di ogni annualità, la somma della cassa di emergenza potrà essere impegnata, e quindi rendicontata, per gli scopi previsti dalla presente convenzione.

Il contributo regionale potrà essere utilizzato anche per assicurare l'impiego di personale dedicato alla gestione amministrativa ed organizzativa delle attività previste dalla convenzione, nonché per il conseguimento, da parte dei volontari dell'organizzazione, di patenti, abilitazioni e brevetti, finalizzati all'impiego di mezzi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

## **7 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

### **7.1 - Contributo di Regione Lombardia**

Regione Lombardia, a riconoscimento delle attività descritte nella presente convenzione e secondo le modalità specificate al precedente art.6, assegna a



\_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) un contributo complessivo pari ad euro \_\_\_\_\_.

## **7.2 - Modalità di liquidazione del contributo**

I fondi assegnati, determinati come al precedente punto 7.1, verranno erogati con le seguenti modalità:

- Fino ad un massimo del 60% del contributo annuale assegnato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, e, successivamente, entro il 31 marzo del secondo anno di validità della convenzione stessa;
- La quota restante del contributo assegnato, a seguito della presentazione della documentazione contabile attestante le spese sostenute, come descritto al successivo punto 7.3, entro il successivo 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della documentazione di spesa.

La somma complessiva del contributo erogato potrà essere inferiore a quanto inizialmente assegnato, sulla base della documentazione di spesa presentata.

## **7.3 – Rendicontazione delle spese sostenute**

L'organizzazione provvederà a rendicontare, a mezzo PEC, a Regione Lombardia, **entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello relativo alla documentazione contabile**, l'impiego del contributo assegnato.

Per la rendicontazione, dovrà essere inviato un prospetto analitico delle spese sostenute a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fatture, ricevute e scontrini fiscali in originale cartaceo, o copia conforme,
- fatture elettroniche, inviate a mezzo PEC
- attestazioni di pagamento (bonifici, estratti conto, ...).

## **8 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento della presente convenzione, il Foro competente è quello di Milano.

## **9 - SPESE DI REGISTRAZIONE**

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente con marca temporale; le parti detengono copia dei *file* con le relative attestazioni di firma digitale; le spese per eventuali formalità di registrazione, nei casi d'uso, saranno a carico della parte che ne faccia richiesta.

**ALLEGATI**

- Allegato a) – Elenco di mezzi e di materiali di proprietà di \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) dedicati in via prioritaria alla colonna mobile regionale;
- Allegato b) – Planimetria e quantificazione della superficie delle aree logistiche, di proprietà o in disponibilità, messe a disposizione di Regione Lombardia;
- Allegato c) – Elenco beni di proprietà regionale assegnati in comodato d'uso a \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione);

Per Regione Lombardia

Il Dirigente  
dell'Unità Organizzativa Protezione Civile

\_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione)

Il Legale Rappresentante pro-tempore

\_\_\_\_\_

*Firma autografa sostituita da sottoscrizione digitale, ai sensi della normativa vigente*

**D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4167**

**Approvazione della partecipazione di Regione Lombardia al progetto europeo SELF - «Social Ecosystem Leads the Future», finanziato a valere sul programma Cosme - «Competitiveness of enterprises and Small and Medium-sized Enterprises». autorizzazione della direzione generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi in rappresentanza di Regione Lombardia alla fase di attuazione**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Programma europeo «COSME - Competitiveness of enterprises and Small and Medium-sized Enterprises», istituito con il Regolamento (UE) 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013;
- il bando del Programma COS-SEM-2020-4-01 - Social Economy con scadenza per la presentazione delle domande in data 9 giugno 2020;
- la d.g.r. n. X/6323 del 13 marzo 2017 «Strategia regionale per i Programmi a Gestione Diretta dell'Unione europea e linee di indirizzo per la partecipazione regionale ai Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 (aggiornamento della d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013)» che, tra le altre cose, ha confermato l'istituzione del Gruppo per la Progettazione Europea (GPE), deputato ad esprimere un parere sulle proposte progettuali da candidare all'Unione europea, anche ai fini dell'eventuale accesso al Fondo regionale di cofinanziamento;
- il decreto n. 15189 del 22 ottobre 2018, «XI Legislatura - Costituzione del Gruppo per la Progettazione Europea (GPE) in attuazione della d.g.r. n. X/6323 del 13 marzo 2017»;
- il decreto n. 18019 del 3 dicembre 2018, «Aggiornamento del decreto n. 15189 del 22 ottobre 2018 «XI Legislatura - Costituzione del Gruppo per la Progettazione Europea (GPE) in attuazione della d.g.r. n. X/6323 del 13 marzo 2017» limitatamente alla collocazione organizzativa della Struttura incaricata del ruolo di coordinamento e segreteria tecnica in materia di Cooperazione Territoriale Europea (CTE);

Preso atto che la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha ritenuto di aderire al partenariato proponente il progetto «SELF - Social Ecosystem Leads the Future» nell'ambito del Programma «COSME», che vede Regione Lombardia in qualità di *partner* unitamente ai seguenti partner:

- Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria (Spagna) - Capofila
- Wojewodztwo Pomorskie (Polonia)
- Vidzemes Planosanas Regions (Lettonia)

e che la proposta di progetto presentata mira a dimostrare il ruolo dell'impresa sociale come uno dei mezzi per affrontare la sfida per i territori rurali a disegnare uno sviluppo economico sostenibile, affrontare la contrazione dei servizi pubblici e promuovere la coesione della comunità;

Dato atto che:

- il GPE ha espresso in data 18 dicembre 2020 parere favorevole rispetto alla candidatura della proposta progettuale;
- il Capofila del progetto ha provveduto ad inoltrare la candidatura del progetto alla Commissione europea in data 9 giugno 2020;

Rilevato che il budget complessivo del progetto candidato ammontava a € 111.101,00, così determinato:

- € 99.988,00 quale finanziamento a carico della Commissione Europea;
- € 11.113,00, quale cofinanziamento complessivo a carico dei soggetti proponenti;
- € 19.875,00 quale budget a carico di Regione Lombardia, di cui € 18.575,00 a valere sulle risorse europee del Programma «COSME» e € 1.300,00 quale cofinanziamento di Regione Lombardia, per spese di personale;

Dato atto che la Commissione europea, in data 4 dicembre 2020, ha ammesso il progetto «SELF - Social Ecosystem Leads the Future» alla fase di negoziazione e successiva contrattualizzazione nell'ambito del Programma europeo «COSME - Competitiveness of enterprises and Small and Medium-sized Enterprises»;

Dato atto altresì che, secondo quanto disposto dal paragrafo 4 della Sezione E della già citata d.g.r. 6323/2017, a seguito della fase di negoziazione con la Commissione europea, l'importo complessivo del contributo europeo rimane invariato a fronte di una diminuzione del valore dell'intero progetto e di un riequili-

brio nella suddivisione di costi tra i partner e non necessitando in questo caso un ulteriore passaggio di approvazione da parte del GPE;

Considerato che a seguito della fase di negoziazione il costo complessivo del progetto sopra citato è pari a € 108.062,24 e un cofinanziamento europeo confermato in Euro 99.988, con un valore complessivo di progetto per attività gestite da Regione Lombardia pari a € 22.731,25, di cui:

- € 21.193,00, quale finanziamento a carico della Commissione Europea;
- € 1.538,25, quale cofinanziamento a carico di Regione Lombardia, per costi di personale;

Tenuto conto che la scheda di cui all'Allegato 1 individua sinteticamente i contenuti del progetto, così come approvati dal GPE nella già citata seduta del «18 dicembre 2020» e risultanti dall'esito della negoziazione con la Commissione europea;

Dato atto che è stato individuato quale responsabile legale del progetto il Direttore Generale della DG Agricoltura, Alimentazione e sistemi verdi e quale responsabile amministrativo dello stesso il Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione comunitaria e Sviluppo rurale;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla già citata d.g.r. 6323/2017, la Direzione Generale potrà recepire, durante l'attuazione del progetto, eventuali modifiche e/o integrazioni proposte dalla Commissione europea che non comportino modifiche sostanziali agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento che qui s'intendono integralmente recepite:

1. di approvare la partecipazione di Regione Lombardia al progetto europeo «SELF - Social Ecosystem Leads the Future», finanziato a valere sul Programma COSME - Competitiveness of enterprises and Small and Medium-sized Enterprises» così come descritto sinteticamente nella scheda allegata (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che individua sinteticamente i contenuti del progetto, così come approvati dal Gruppo per la Progettazione Europea (GPE) nella seduta del 18 dicembre 2020 e risultanti dall'esito della negoziazione con la Commissione europea;

2. di autorizzare la Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, in rappresentanza di Regione Lombardia, alla fase di attuazione, dando mandato al Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione comunitaria e Sviluppo rurale della medesima Direzione di mettere in atto gli adempimenti procedurali necessari all'avvio del progetto «SELF - Social Ecosystem Leads the Future»;

3. di prevedere che la DG competente proceda all'istituzione dei capitoli di bilancio dedicati all'attuazione del progetto «SELF - Social Ecosystem Leads the Future»;

4. di individuare quale responsabile legale del progetto il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e quale responsabile amministrativo dello stesso il Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione comunitaria e Sviluppo rurale;

5. di autorizzare il sopra citato Dirigente a recepire, durante l'attuazione del progetto, eventuali modifiche e/o integrazioni proposte dalla Commissione europea che non comportino modifiche sostanziali agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto;

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul BURL.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

***Gruppo Progettazione Europea***

***GUIDA ALLA PROGETTAZIONE EUROPEA 2014 – 2020***

***ALLEGATO A***  
***Modulistica GPE***

***Scheda per la presentazione delle proposte progettuali  
a valere sui Programmi a Gestione Diretta della Commissione Europea***

## SCHEDA 1

## ANAGRAFICA PROGETTO

GPE

TITOLO_PROGETTO	ACRONIMO_PROGETTO	PROGRAMMA	SOTTO_PROGRAMMA	RIFERIMENTI_CALL	SCADENZA	DURATA_PROGETTO (MESI)
Social Ecosystem Leads the Future	SELF	COSME		COS-SEM-2020-04-01	09/06/2020	12

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

## SCHEDA 2

## ANAGRAFICA RESPONSABILI

GPE

ACR_PROGETTO	DG/SIREG	RESPONSABILE_LEGALE	DIRIGENTE_RESPONSABILE	REFERENTE_OPERATIVO
SELF	AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI	ANNA BONOMO	ANDREA MASSARI	MARIA GLORIA SAINAGHI
SELF				
SELF				



**SCHEDA 3**
**DESCRIZIONE DEL PROGETTO**
**GPE**

RUOLO DI REGIONE LOMBARDIA E MODALITÀ DI COSTRUZIONE DEL PARTENARIATO	
<b>1) REGIONE LOMBARDIA CAPOFILA</b>	
Nel caso Regione proponga la propria candidatura come Capofila del progetto, scegliere una delle quattro modalità proposte per descrivere il processo di costruzione del partenariato:	
	precedenti rapporti di collaborazione in ambiti attinenti ai temi di progetto (per esempio, attraverso la presenza di protocolli, intese o convenzioni già esistenti oppure l'esistenza di reti ed organismi che a diverso titolo sono stati riconosciuti da Regione Lombardia con appositi atti o procedure pubbliche aperte) oppure il nuovo progetto è la prosecuzione di una precedente esperienza di collaborazione
	ricerca partner tramite banche dati istituite e riconosciute a livello nazionale ed europeo (anche per il tramite dell'European Enterprise Network e della rete di Europe Direct)
	pubblicazione di specifico avviso (su BURL e sito) per la raccolta di eventuali manifestazioni di interesse oppure mediante la pubblicizzazione sul sito Internet di Direzione dell'idea progettuale
	partecipazione ai brokerage event organizzati per il tramite della Delegazione di Bruxelles o da altri soggetti istituzionali a livello nazionale ed europeo
<b>2) REGIONE LOMBARDIA PARTNER</b>	
	Regione presenta la propria candidatura come partner di progetto. La proposta pervenuta è coerente con il PRS e le priorità regionali. Il partenariato risulta adeguato al raggiungimento degli obiettivi di progetto.
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>BUDGET COMPLESSIVO REGIONE LOMBARDIA</b>
<b>RISULTATI ATTESI COMPLESSIVI DEL PROGETTO</b>	



**SCHEDA 3**

**DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**GPE**

**ATTIVITÀ E RISULTATI ATTESI DI REGIONE LOMBARDA**

**ORGANIZZAZIONE GESTIONALE E TEAM DI LAVORO REGIONALE**

**SCHEDA 4****PROGRAMMAZIONE REGIONALE****GPE**

ACR_PROGETTO	RISULTATO_PRS	TIPO_POLICY
SELF	79.Promozione di politiche territoriali di coesione e crescita delle aree rurali, di diversificazione, nonché di mitigazione e compensazione degli impatti sul sistema rurale e di tutela del suolo agricolo per la riduzione del suo consumo	Azioni pilota e/o sperimentali



Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

SCHEDA 6

PIANO FINANZIARIO PER VOCE DI SPESA

GPE

ACR_PROGETTO	VOCE_SPESA	RESPONSABILE (DG/DC/SIREG)	QUOTA_UE	QUOTA_REG	TOTALE	RICHIESTA_COF_FONDO	2016	2017	2018	2019
SELF					€ 0,00					
SELF					€ 0,00					
SELF					€ 0,00					
SELF	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI	€ 10.410,00	€ 0,00	€ 10.410,00					
SELF	MISSIONI E TRASFERTE	AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI	€ 4.350,00	€ 0,00	€ 4.350,00					
SELF	COSTI DI PERSONALE (DG/DC)	AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI	€ 5.426,75	€ 1.538,25	€ 6.965,00					
SELF	SPESE GENERALI (DG/DC)		€ 1.006,25	€ 0,00	€ 1.006,25					
SELF	COSTI DI PERSONALE (SIREG)				€ 0,00					
SELF	SPESE GENERALI (SIREG)				€ 0,00					
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 21.193,00</b>	<b>€ 1.538,25</b>	<b>€ 22.731,25</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4169**  
**Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate la legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria;

Visto in particolare l'art. 27 della l.r. 26/93, relativo alla cosiddetta Zona Alpi, individuata quale zona faunistica a sé stante in base alla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina;

Vista la Direttiva 2009/147/CE, definita Direttiva Uccelli;

Richiamata la disciplina in materia di valutazione di incidenza e, in particolare, la delibera della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 14106, avente ad oggetto «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 93/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza» e s.m.i.;

Vista la procedura EUPILLOT 6955/14/ENVI «*Calendari venatori rispetto degli art. 2,5,7 della direttiva 2009/147 ce concernente la conservazione degli uccelli selvatici*» del 06.10.14 con la quale la Commissione Europea ha individuato 18 specie in stato di conservazione sfavorevole in Lombardia, tra cui Fagiano di monte e Coturnice;

Verificato lo stato di conservazione sfavorevole a livello europeo e nazionale delle specie Pernice bianca (*Lagopus muta*), Fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*) e Coturnice delle Alpi (*Alectoris graeca*) come individuato nel documento *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities*. Cambridge, UK: BirdLife International - 2017»;

Considerato il Piano di gestione Nazionale della Coturnice (*Alectoris graeca*) sancito nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 15 febbraio 2018;

Tenuto conto che i Galliformi alpini di interesse venatorio presenti sul territorio regionale (Pernice bianca, Coturnice delle Alpi, Fagiano di monte) costituiscono elementi faunistici di particolare interesse ecologico, conservazionistico e venatorio, per la cui tutela e corretta gestione risulta indispensabile disporre di informazioni aggiornate sulla distribuzione e sulla dinamica delle rispettive popolazioni, finalizzata al mantenimento di livelli di consistenza e densità sufficienti a garantire la conservazione delle popolazioni esistenti nel medio-lungo termine;

Rilevato che, per il valore e lo stato delle popolazioni, è necessaria una gestione faunistico-venatoria adattativa, che tenga conto di adeguate ed aggiornate conoscenze sullo stato delle popolazioni di Galliformi, oggetto di interesse venatorio, oltre alla necessità di definire misure tecniche per l'organizzazione di una gestione conservativa e adattativa dei Galliformi alpini di interesse venatorio sul territorio di Regione Lombardia;

Considerato altresì, per un più efficace perseguimento dell'obiettivo sopra riportato, di prevedere azioni coordinate tra i diversi soggetti responsabili, a vario titolo, della gestione faunistico-venatoria delle tre specie di galliformi alpini sul territorio regionale;

Dato atto che Regione Lombardia, attraverso ERSAF, ha promosso la realizzazione di servizi inerenti la gestione faunistico-venatoria dei Galliformi alpini (Pernice bianca, Coturnice, Fagiano di monte) attraverso il coinvolgimento del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate - Unità di Analisi e Gestione delle Risorse Ambientali dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese;

Verificato che tra i servizi forniti vi è la redazione di linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia comprensive di:

- Allegato 1 Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia,
- Allegato 2 Formazione,
- Allegato 3 Criteri per la definizione a scala regionale dei distretti per la gestione della Coturnice e dalla cartografia dell'area di distribuzione potenziale e di densità potenziale dei Galliformi alpini di interesse faunistico venatorio,
- Allegato 4 Cartografia della distribuzione potenziale dei Galliformi alpini di interesse venatorio
- Allegato 5 Cartografia delle unità territoriali di riferimento per la Pernice bianca;

Considerato che le suddette Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia contengono idonee modalità di gestione faunistico-venatoria delle specie Pernice bianca, Coturnice, Fagiano di monte, secondo pratiche gestionali finalizzate al mantenimento di livelli di consistenza e densità sufficienti a garantire la conservazione delle popolazioni esistenti sul territorio regionale nel medio-lungo termine;

Dato atto che:

- le Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, sono state condivise con gli uffici agricoltura, foreste, caccia e pesca territoriali interessati dalla presenza delle specie, con la Provincia di Sondrio nonché con i Comprensori Alpini di Caccia della Lombardia, dai quali sono successivamente pervenute osservazioni agli atti della U.O. Sviluppo dei sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie;
- le linee guida sono state elaborate tenuto conto del parere di ISPRA, espresso in data 11 agosto 2020 prot. n. 37494, protocollo regionale M1.2020.0186098 dell'11 agosto 2020 e in data 30 settembre 2020 prot. n. 44106 del 30.09.20, protocollo regionale M1.2020.0207589 del 30 settembre 2020;

Dato atto altresì:

- del decreto della Struttura Natura e biodiversità del 30 novembre 2020 n. 14829, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/1997 e s.m.i., valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 e sulla Rete Ecologica Regionale, delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, ferme restando le prescrizioni in esso contenute;
- che le prescrizioni sono state recepite nelle allegate Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia;

Tenuto conto che, per dare completa attuazione alle presenti Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, è necessario procedere, successivamente alla loro approvazione, alla:

- definizione dei distretti di gestione della Coturnice;
- verifica della coerenza delle aree campione individuate dai CAC e predisposizione del documento di sintesi di pianificazione dei censimenti primaverili ed estivi con relativa approvazione;
- formazione specifica dei tecnici faunistici, relativa all'applicazione delle Linee Guida, come previsto dal decreto della Struttura Natura e biodiversità del 30 novembre 2020 n. 14829 su citato;
- nomina della Commissione Regionale per gli esami di specializzazione alla caccia ai Galliformi alpini;
- attivazione di corsi per neo-cacciatori di galliformi alpini e aggiornamenti per cacciatori già praticanti questo tipo di caccia;

Considerato che, per l'attuazione degli adempimenti suddetti, si rendono necessari atti dirigenziali e azioni concertate tra i vari uffici della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Provincia di Sondrio e Comprensori Alpini di Caccia;

Ritenuto pertanto di approvare le Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia comprensive di n. 5 documenti:

- Allegato 1 Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia,
- Allegato 2 Formazione,
- Allegato 3 Criteri per la definizione a scala regionale dei distretti per la gestione della Coturnice e dalla cartografia dell'area di distribuzione potenziale e di densità potenziale dei Galliformi alpini di interesse faunistico venatorio, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- Allegato 4 Cartografia della distribuzione potenziale dei Galliformi alpini di interesse venatorio;
- Allegato 5 Cartografia delle unità territoriali di riferimento per la Pernice bianca, i quali, a causa delle dimensioni informati- che, sono disponibili presso gli uffici competenti della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di approvare le Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia comprensive di n. 5 documenti:

- Allegato 1 Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Allegato 2 Formazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Allegato 3 Criteri per la definizione a scala regionale dei distretti per la gestione della Coturnice e dalla cartografia dell'area di distribuzione potenziale e di densità potenziale dei Galliformi alpini di interesse faunistico venatorio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Allegato 4 Cartografia della distribuzione potenziale dei Galliformi alpini di interesse venatorio che, a causa delle dimensioni informatiche, è disponibile presso gli uffici competenti della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;
- Allegato 5 Cartografia delle unità territoriali di riferimento per la Pernice bianca che, a causa delle dimensioni informatiche, è disponibile presso gli uffici competenti della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

2. di rinviare a successivi azioni e provvedimenti dirigenziali, per quanto di competenza, la piena attuazione dei contenuti delle presenti Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia;

3. di disporre che la disciplina di cui agli allegati si applica all'intero territorio alpino regionale, ivi incluso il territorio della provincia di Sondrio;

4. di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali competenti ed alla Provincia di Sondrio nonché ai Comprensori Alpini di Caccia;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ad esclusione degli allegati cartografici n. 4 e n. 5, da pubblicarsi all'indirizzo: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia>.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato 1

**LINEE GUIDA PER LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI GALLIFORMI ALPINI  
DI INTERESSE VENATORIO IN REGIONE LOMBARDIA**

**NOVEMBRE 2020**

## Sommario

### 1 PREMESSA

### 2 RUOLI E FASI DI APPLICAZIONE

- 2.1 Riferimenti normativi
- 2.2 Ruoli
- 2.3 Fasi

### 3 DEFINIZIONE DELLE AREE DI DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE

### 4 MONITORAGGIO DELLE SPECIE

- 4.1 Individuazione ed estensione delle aree campione
- 4.2 Modalità di esecuzione dei censimenti
  - 4.2.1 Censimenti primaverili
  - 4.2.2 Censimenti estivi

### 5 FORMULAZIONE DEI PIANI DI PRELIEVO

- 5.1 Premessa
- 5.2 Requisiti minimi di accesso al prelievo
- 5.3 Parametri di riferimento
  - 5.3.1 Pernice bianca e Coturnice delle Alpi
  - 5.3.2 Fagiano di monte
- 5.4 Calcolo del prelievo ammissibile
  - 5.4.1 Stima della densità primaverile
  - 5.4.2 Stima della consistenza
  - 5.4.3 Calcolo del prelievo ammissibile
  - 5.4.4 Definizione del piano di prelievo effettivo

### 6 APPLICAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO

- 6.1 Accesso al prelievo
- 6.2 Tracciabilità del prelievo
- 6.3 Controllo dei capi prelevati

### 7 ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI CENSIMENTI E DEI CENTRI DI CONTROLLO

### 8 BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO



## 1 PREMESSA

1. I Galliformi alpini cacciabili presenti sul territorio regionale (Pernice bianca, Coturnice delle Alpi, Fagiano di monte) costituiscono elementi faunistici di particolare interesse ecologico, conservazionistico e venatorio, per la cui tutela e corretta gestione risulta indispensabile disporre di informazioni aggiornate sulla distribuzione e sulla dinamica delle rispettive popolazioni, finalizzata al mantenimento di livelli di consistenza e densità sufficienti a garantire la conservazione delle popolazioni esistenti nel medio-lungo termine.
2. Obiettivo del presente documento è la definizione di misure tecniche per l'organizzazione di una gestione conservativa e adattativa dei Galliformi alpini di interesse venatorio.
3. Il perseguimento di una gestione venatoria conservativa deve tener conto della distribuzione delle popolazioni delle diverse specie, a prescindere dai confini amministrativi.
4. La gestione faunistica conservativa dei Galliformi alpini cacciabili in Lombardia deve prevedere l'individuazione di ruoli, responsabilità e l'attuazione di modalità operative uniformi a scala regionale che, in base alla realizzazione di attività di monitoraggio standardizzate annuali dello *status* delle popolazioni, consentano di operare programmi di prelievo sostenibili, compatibili con la conservazione delle specie.

## 2 RUOLI E FASI DI APPLICAZIONE

1. L'applicazione del presente documento è subordinata ai seguenti elementi:
  - formazione di alcune figure di riferimento al fine di garantire una standardizzazione delle modalità operative per rilevatore, conduttore e ausiliario (per approfondimenti sul tema della formazione fare riferimento all'Allegato 1 – Formazione);
  - messa a disposizione da parte di Direzione Generale Agricoltura (di seguito DGA) agli Uffici territoriali Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca (di seguito UAFCP) della Direzione Generale Agricoltura e alla Provincia di Sondrio dei necessari strumenti per la pianificazione dei monitoraggi, l'organizzazione dei dati raccolti e la predisposizione dei piani di prelievo (modelli di distribuzione potenziale delle specie; tracciati standard di riferimento per l'inserimento dati) e il loro periodico aggiornamento.
2. Il presente documento individua le diverse fasi in cui si articola la gestione dei Galliformi alpini, che coinvolgono enti e soggetti di cui vengono di seguito definiti ruoli e responsabilità.
3. Le presenti Linee Guida in un'ottica di gestione faunistica adattativa, potranno essere aggiornate a seguito di verifiche tecniche sulla loro attuazione.

### 2.1 Riferimenti normativi

I capisaldi normativi cui fa riferimento il presente documento sono rappresentati da:

- art. 8 c. 2, c. 3, L.r. 26/93;
- art. 24 c. 2, art. 31 c. 2, L.r. 26/93;
- art. 19 R.r. n.16, 4 agosto 2003;
- art. 6 c.1 lett. o) D.g.r. n. 5/54912, 19 luglio 1994;
- art. 3 L.r. 7/2016.

Si fa riferimento inoltre a quanto contenuto nei documenti:

- Piano d'azione nazionale per la Coturnice, *Alectoris graeca* (a cura di Trocchi V., Riga F., Sorace A., 2016; pubblicato in Quad. Cons. Natura, 40 MATTM – ISPRA, Roma)
- Piano di gestione Nazionale della Coturnice (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo sancito 15 febbraio 2018).

### 2.2 Ruoli

#### 1. Enti

- **Direzione Generale Agricoltura (DGA)**
  - o garante della corretta applicazione delle linee guida per la gestione dei Galliformi alpini in Regione Lombardia;
  - o garante della collaborazione degli enti territoriali (UAFCP, Provincia di Sondrio, aree protette, CAC) e Polizie provinciali;

- collettore finale dei dati di censimento e prelievo, della loro gestione in una banca dati regionale e della periodica elaborazione, collettore finale di dati censuari e di prelievo;
- soggetto che definisce e aggiorna periodicamente la cartografia dell'area di distribuzione potenziale (annuali e stagionali) delle specie sulla base dei dati relativi ai censimenti primaverili, estivi e al prelievo;
- soggetto che mette a disposizione alle UAFCP e alla Provincia di Sondrio la cartografia elaborata e i tracciati standard per l'inserimento dati.
- **Ufficio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (UAFCP) e Provincia di Sondrio**
  - coordinamento delle attività di censimento delle popolazioni di Galliformi alpini ai fini del prelievo, in collaborazione con i comitati di gestione dei CAC e con i servizi di vigilanza venatoria, dipendenti dalle Province (polizie provinciali). Questa azione si declina nelle seguenti attività:
    - definizione, di concerto con i CAC, ed in collaborazione con ERSAF, dei Distretti di gestione della Coturnice;
    - verifica della coerenza delle aree campione individuate dai CAC e relativa approvazione;
    - verifica del documento di sintesi di pianificazione dei censimenti primaverili ed estivi e relativa approvazione;
    - raccolta dei dati dei censimenti primaverili ed estivi, trasmessi dai CAC e validati dagli agenti di vigilanza venatoria della Polizia Provinciale, e loro trasmissione sui relativi tracciati standard, a DGA;
  - verifica della coerenza del piano di prelievo trasmesso dai CAC con i contenuti del presente documento, in eventuale coordinamento con altri enti territoriali e concertazione con i Comitati di Gestione;
  - approvazione del piano e trasmissione all'ISPRA quando previsto;
  - verifica dell'andamento della realizzazione del prelievo della stagione venatoria ed eventuale sospensione;
  - raccolta ed elaborazione dei dati dei centri di controllo e loro trasmissione a DGA.
- **CAC**
  - individuazione e incarico a un tecnico faunistico;
  - approvazione da parte del comitato di gestione dei seguenti elementi e documenti prodotti dal tecnico faunistico:
    - individuazione delle aree campione e dei Distretti (come descritto in Allegato 2);
    - documento di sintesi sulla pianificazione dei censimenti;
    - piano di prelievo;
  - trasmissione dei documenti di cui sopra a UAFCP o alla Provincia di Sondrio.
- **Aree protette**
  - collaborazione con UAFCP, Provincia di Sondrio e CAC per l'organizzazione ed esecuzione dei censimenti.
- **ISPRA**
  - espressione di parere sul piano di prelievo quando previsto.

- **Polizia Provinciale**

- o coadiuvare l'attività di censimento in collaborazione con i tecnici faunistici dell'unità di gestione e il personale volontario qualificato;
- o validazione dei censimenti, al fine di garantire la correttezza degli stessi nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida.

2. **Soggetti**

- **Tecnico faunistico**

- o soggetto provvisto di laurea nelle discipline inerenti le scienze della natura e la gestione delle risorse naturali (scienze naturali, scienze biologiche, scienze veterinarie ed equipollenti) e di *curriculum vitae* che dimostri una specifica competenza nella gestione dei galliformi alpini. Il tecnico faunistico di ciascun Comprensorio Alpino dovrà seguire una specifica formazione relativa all'applicazione delle Linee guida per la conservazione e gestione dei Galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia.
- o sulla base della cartografia fornita dalla Direzione Generale Agricoltura e sui criteri di rappresentatività indicati nelle Linee Guida, definizione delle aree campione da sottoporre a censimento e dei Distretti di gestione della Coturnice;
- o organizzazione dei censimenti, in coordinamento con UAFCP, Provincia di Sondrio, e ove necessario, con i tecnici di altre unità di gestione (CAC) ed enti deputati alla gestione del territorio (Parchi, AFV);
- o condivisione dei calendari dei censimenti con i servizi di vigilanza venatoria;
- o predisposizione di un documento di sintesi (uno per i censimenti primaverili e uno per quelli estivi) che contenga le informazioni relative alle aree campione da censire e alle modalità di esecuzione dei censimenti, da definire in accordo con il CAC (se le aree insistono su più unità di gestione è previsto il coordinamento con gli analoghi referenti delle altre unità di gestione) e trasmissione all' UAFCP di competenza o alla Provincia di Sondrio per l'approvazione;
- o individuazione dei rilevatori per l'esecuzione dei censimenti sulla base delle caratteristiche dei censimenti;
- o distribuzione ai rilevatori di schede di campo e mappe delle parcelle di censimento;
- o raccolta ed analisi critica delle schede al termine dei censimenti e validazione, qualora non effettuata dalla Polizia Provinciale;
- o elaborazione della proposta del piano di prelievo;
- o raccolta ed elaborazione dei dati di prelievo;
- o trasmissione all'UAFCP di competenza o alla Provincia di Sondrio dei dati raccolti al centro di controllo.

- **Rilevatore biometrico**

- o responsabile delle attività del centro di controllo;
- o raccolta dei dati relativi ai capi abbattuti e loro trasmissione al tecnico faunistico.

- **Rilevatore qualificato, conduttore e ausiliario qualificato**
  - o esecuzione dei censimenti primaverili ed estivi.

## 2.3 Fasi

1. **Pianificazione a scala regionale della gestione venatoria.** Gli enti di riferimento sono rappresentati dalla DGA e dalla Provincia di Sondrio.
2. **Pianificazione ed organizzazione dei censimenti.** La figura di riferimento è rappresentata dal tecnico faunistico del Comprensorio Alpino di Caccia (CAC).
3. **Coordinamento dei censimenti.** Le attività di censimento sono coordinate dagli UAFCP e dalla Provincia di Sondrio, in collaborazione con i comitati di gestione dei CAC e coadiuvati dagli agenti di vigilanza dipendenti dalla Provincia. Le figure di riferimento operativamente coinvolte sono: il funzionario tecnico dell'UAFCP e della Provincia di Sondrio, il tecnico faunistico del CAC, i servizi di vigilanza come sopra descritto.
4. **Esecuzione dei censimenti.** Le figure di riferimento per la realizzazione dei censimenti primaverili ed estivi sono i rilevatori e conduttori formati (come descritto in Allegato 1) e individuati dai comitati di gestione in accordo con il tecnico faunistico, che si avvalgono di ausiliari qualificati per i censimenti estivi.
5. **Elaborazione dati e predisposizione piani di prelievo.** La figura di riferimento è il tecnico faunistico, che attenendosi alle indicazioni del presente documento, elabora la proposta di piano di prelievo e lo trasmette al CAC per il successivo inoltro all'UAFCP competente o alla Provincia di Sondrio per la fase di concertazione.
6. **Approvazione del piano di prelievo** da parte degli UAFCP o della Provincia di Sondrio.
7. **Trasmissione dei piani di prelievo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)** da parte degli UAFCP e della Provincia di Sondrio per espressione di specifico parere quando previsto.
8. **Raccolta dei dati di prelievo**, nel corso della stagione venatoria, da parte del rilevatore biometrico del centro di controllo e trasmissione di questi al tecnico faunistico.
9. **Rendicontazione dei dati del prelievo**, nel corso e al termine della stagione venatoria, da parte del tecnico faunistico all'UAFCP o alla Provincia di Sondrio.
10. **Analisi critica dei risultati ottenuti al termine della stagione venatoria.** DGA e Provincia di Sondrio verificano la coerenza dei risultati ottenuti con gli obiettivi gestionali prefissati e, nel caso di necessità, prevedono adeguate misure correttive nell'ottica del principio di una efficace gestione adattativa della fauna.

### **3 DEFINIZIONE DELLE AREE DI DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE**

1. Al fine di adeguare la gestione delle tre specie di Galliformi alpini alle esigenze di conservazione, la DGA predispone periodicamente, per ciascuna specie, una cartografia dell'area di distribuzione potenziale e di densità potenziale. Tale cartografia deve essere aggiornata, almeno ogni quinquennio, in relazione all'acquisizione di localizzazioni puntiformi relative a:
  - dati dei censimenti primaverili;
  - dati dei censimenti estivi;
  - dati di prelievo;
  - dati di osservazioni puntiformi.
2. Le cartografie dell'area di distribuzione potenziale (Allegato 3 al presente documento) vengono utilizzate come strumento di supporto per l'individuazione, per ciascuna delle tre specie di Galliformi alpini, delle aree da sottoporre a censimento. Le cartografie di distribuzione potenziale su base stagionale vengono utilizzate come strumento per la definizione delle consistenze degli individui.
3. In una fase transitoria iniziale di applicazione delle Linee Guida, in cui le cartografie su base stagionale non sono ancora disponibili, vengono utilizzate le cartografie di distribuzione potenziale su base annuale.
4. Per la Pernice bianca sono individuate da DGA nell'area di distribuzione potenziale unità territoriali di riferimento (Allegato 4), assimilabili a sub-popolazioni, che esulano da una suddivisione del territorio legata ai confini amministrativi e gestionali, sulla base delle quali viene organizzata la gestione venatoria della specie (monitoraggio e prelievo).
5. Per la Coturnice sono individuate da DGA nell'area di distribuzione potenziale unità territoriali di riferimento e sub-unità territoriali di riferimento che consentano una operatività gestionale della specie. All'interno di ciascuna sub-unità territoriale e all'interno delle Zone a maggior tutela, UAFCP e CAC individuano i Distretti di gestione, come previsto dal Piano di gestione Nazionale della Coturnice. I criteri per l'individuazione dei distretti di gestione sono riportati nell'Allegato 2.
6. Per il Fagiano di monte la gestione è attuata a livello di singola unità di gestione (CAC).

## 4 MONITORAGGIO DELLE SPECIE

### 4.1 Individuazione ed estensione delle aree campione

1. I censimenti primaverili ed estivi vengono realizzati operando su aree campione. Le aree selezionate devono essere rappresentative, per ogni unità di gestione o unità di riferimento, dell'intero territorio utilizzato dalla specie, al fine di rendere possibile l'estrapolazione dei dati acquisiti a livello di aree campione a tutto il territorio.
2. I criteri che devono essere tenuti in considerazione nella selezione delle aree campione sono di seguito elencati:
  - **rappresentatività ambientale del territorio:** le aree campione devono garantire la rappresentatività delle diverse realtà ambientali del territorio a livello regionale;
  - **idoneità del territorio per le specie:** le aree campione devono possedere i requisiti di idoneità per ciascuna specie nelle stagioni in cui viene realizzato il rilievo (primaverile e tardo-estivo);
  - **diverso grado di vocazionalità:** la selezione delle aree campione all'interno delle porzioni di territorio indicate come idonee alla presenza della specie dalle cartografie predisposte deve evitare di scegliere unicamente le aree maggiormente vocate per le specie.
3. Per garantire un'efficace gestione si dovrà inoltre tenere conto dei seguenti elementi:
  - **mantenimento delle aree campione nel tempo**, al fine di ottenere serie storiche di dati;
  - **rappresentatività delle aree campione rispetto alle dimensioni complessive dell'unità di gestione o rispetto alle unità territoriali di riferimento.**
4. Per tutte le specie di Galliformi alpini l'estensione complessiva delle aree sottoposte a censimenti per ciascuna unità territoriale di riferimento/sub-unità territoriale (per Pernice bianca e Coturnice delle Alpi) o unità di gestione (per Fagiano di monte) non deve essere inferiore al 10% della superficie potenziale di distribuzione individuata dai modelli elaborati, allegati al presente documento.
5. L'estensione di ciascuna area campione non dovrà essere indicativamente inferiore a 500 ha sia per i censimenti primaverili che per i censimenti estivi. Sarà compito degli UAFCP e della Provincia di Sondrio verificare la coerenza alle linee guida delle aree campione individuate dai CAC, e procedere alla loro approvazione.
6. Nel caso della Pernice bianca e Coturnice delle Alpi le aree campione dovranno essere individuate all'interno delle unità territoriali di riferimento/sub-unità territoriali o nei Distretti di gestione, individuati nelle aree di distribuzione potenziale.
7. Con il supporto delle cartografie di distribuzione potenziale, elaborate periodicamente dalla DGA, e sulla base dei criteri sopra descritti, i CAC propongono le aree campione da sottoporre a censimento. UAFCP e la Provincia di Sondrio verificano la coerenza delle scelte e le approvano.
8. Ogni area campione dovrà essere suddivisa in parcelle di rilevamento di estensione tale da poter essere censite esaustivamente con le modalità riportate di seguito.

## 4.2 Modalità di esecuzione dei censimenti

### 4.2.1 Censimenti primaverili

1. Gli obiettivi del censimento primaverile sono:
  - l'aggiornamento della banca dati delle localizzazioni puntiformi dei singoli contatti (tutte le specie);
  - l'aggiornamento della banca dati delle localizzazioni di arene/punti di canto occupati (solo Fagiano di monte);
  - il calcolo della densità di maschi cantori/coppie territoriali (tutte le specie);
  - il numero di maschi per arena o gruppo di parata (solo Fagiano di monte);
  - il calcolo della consistenza degli adulti (tutte le specie);
  - il monitoraggio della tendenza demografica della popolazione, mediante confronto con la serie storica (tutte le specie).
2. Di seguito si riportano le tempistiche e la frequenza proposte per l'attuazione del protocollo di monitoraggio primaverile.

<b>Pernice bianca</b>	<b>Periodo</b>	1 maggio - 30 giugno di preferenza (compatibilmente con la possibilità di raggiungimento delle aree) entro 15 giugno
	<b>Orario</b>	Da 2 ore prima a 3 ore dopo la levata del sole
	<b>Frequenza</b>	2 censimenti nel periodo per ogni area campione (*)
<b>Coturnice delle Alpi</b>	<b>Periodo</b>	1 aprile - 31 maggio, a seconda delle quote
	<b>Orario</b>	Da un'ora prima della levata del sole sino al massimo alle 9.30 (per un periodo di 3-4 ore complessive)
	<b>Frequenza</b>	2 censimenti nel periodo per ogni area campione (*)
<b>Fagiano di monte</b>	<b>Periodo</b>	15 aprile - 31 maggio
	<b>Orario</b>	Raggiungimento delle postazioni almeno un'ora prima della levata del sole. Osservazioni fino a circa 2 ore dopo l'inizio dell'attività dei maschi.
	<b>Frequenza</b>	2 censimenti nel periodo per ogni area campione

(\*) Solo in caso di eccezionali condizioni meteo climatiche, di inaccessibilità delle aree o di altri fattori che pregiudichino la sicurezza del personale coinvolto nei rilievi è ammissibile realizzare un solo censimento.

#### 4.2.1.1 PERNICE BIANCA: CENSIMENTO IN AREE CAMPIONE

1. **Fase pre-operativa.** Il tecnico faunistico, o suo delegato, si occupa delle seguenti attività:
  - verifica dell'accessibilità delle zone campione e delle parcelle di rilevamento;
  - verifica del numero di rilevatori necessari e disponibili ad effettuare i censimenti;
  - scelta del metodo di censimento (punti fissi di ascolto o transetto, con o senza playback);



- individuazione dei punti di ascolto e/o dei percorsi all'interno delle parcelle di rilevamento. In funzione della distanza di contattabilità (circa 350 m), i punti di ascolto non dovranno essere distanti più di 700 m. ;
  - assegnazione delle parcelle da sottoporre a censimento ai rilevatori;
  - preparazione del documento di sintesi sulla pianificazione dei censimenti, che contenga le informazioni relative alle aree campione da censire e alle date dei censimenti, da decidere in accordo con il referente delle unità di gestione (se le aree insistono su più unità di gestione è previsto il coordinamento con gli analoghi referenti delle altre unità di gestione), e sua trasmissione alle UAFCP o alla Provincia di Sondrio almeno 30 giorni prima della data del primo censimento.
2. **Dettagli operativi.** In caso di percorrenza di transetti senza *playback*, la sosta in corrispondenza di ogni punto di ascolto deve essere di almeno 15 minuti. Qualora si utilizzi il *playback*, ad ogni punto di emissione/ascolto si riprodurrà una strofa per circa 20 secondi, seguita da 30 secondi di ascolto, da ripetere nelle quattro direzioni cardinali. Lungo tutto il percorso e in corrispondenza di punti di ascolto l'operatore contatta i maschi mediante l'ascolto delle manifestazioni vocali e l'osservazione dei voli di parata, perlustra l'area circostante con il binocolo non appena le condizioni di luce lo consentano, in modo da rilevare l'eventuale presenza di femmine e individui indeterminati. Ogni individuo viene indicato nella scheda di rilevamento (segnando con precisione l'ora del contatto) ed annotato su mappa. Le classi di determinazione dei soggetti avvistati sono:
- maschi cantori;
  - maschi visti in coppia;
  - maschi solo visti (non in canto);
  - indeterminati;
  - femmine isolate.
3. **Dettagli organizzativi.** Prima dell'inizio delle operazioni di rilievo, il tecnico faunistico (o suo delegato) ne dà anticipata comunicazione alla Polizia provinciale e si incontra con i rilevatori per la distribuzione delle schede e delle mappe. Al termine delle operazioni di censimento, gli stessi soggetti si incontrano per raccogliere le schede e le mappe di tutti i rilevatori; per compiere un confronto tra i dati di osservatori di parcelle contigue, al fine di evitare doppi conteggi e definire nel dettaglio, riportando la perimetrazione dell'area sulla mappa, le aree complessivamente monitorate. La Polizia provinciale provvede alla validazione dei conteggi dopo un confronto con il tecnico faunistico.
4. **Tempistica.** I censimenti vengono eseguiti nel periodo di massima territorialità della specie, individuato nella finestra temporale 1 maggio - 30 giugno (di preferenza entro il 15 giugno), da 2 ore prima della levata del sole a 2 ore dopo. Vanno eseguiti 2 censimenti per area campione, con condizioni meteo ottimali.
5. **Mezzi e strumenti.** Binocolo, GPS, mappa 1:10.000, scheda. In caso di utilizzo del *playback*, riproduttore con canto preregistrato con cassa amplificata (min 10 W). Si ritiene necessario, per una maggior precisione di raccolta del dato, utilizzare la scala 1:10.000. La cartografia 1:25.000 può essere utilizzata in associazione, ma la localizzazione dei contatti dovrà essere fatta a scala 1:10.000.

#### 4.2.1.2 COTURNICE DELLE ALPI: CENSIMENTO LUNGO TRANSETTI CON RICHIAMO ACUSTICO

1. **Fase pre-operativa.** Il tecnico faunistico, o suo delegato, si occupa delle seguenti attività:
  - verifica dell'accessibilità delle parcelle di rilevamento;
  - verifica del numero di rilevatori necessari e disponibili ad effettuare i censimenti;
  - individuazione dei percorsi all'interno delle parcelle di rilevamento;
  - assegnazione delle parcelle da sottoporre a censimento ai rilevatori;
  - preparazione del documento di sintesi sulla pianificazione dei censimenti, che contenga le informazioni relative alle aree campione da censire e alle date dei censimenti, da decidere in accordo con il referente per l'unità di gestione (se le aree insistono su più unità di gestione è previsto il coordinamento con gli analoghi referenti delle altre unità di gestione) , e sua trasmissione alle UAFCP o alla Provincia di Sondrio almeno 30 giorni prima della data del primo censimento [oppure entro il 15 marzo di ogni anno].
  
2. **Dettagli operativi.** La squadra di 1-2 operatori si muove lungo il transetto assegnato. In corrispondenza di ogni punto vengono effettuate 2 serie di emissioni dei richiami, secondo il seguente schema:
  - 1 minuto di ascolto, per verificare la presenza di soggetti in canto spontaneo;
  - emissione della prima serie di richiami (circa 30 secondi), assicurando una corretta propagazione del suono nelle 4 direzioni cardinali;
  - 1 minuto di ascolto;
  - in assenza di risposta, emissione della seconda serie di richiami (circa 30 secondi).L'operatore perlustra l'area circostante con il binocolo, e compila la scheda di rilevamento, segnando con precisione l'ora del contatto e indicando la localizzazione dell'eventuale contatto sulla mappa, prima di spostarsi al punto successivo. Le classi di determinazione dei soggetti avvistati sono:
  - maschio cantore;
  - coppia territoriale;
  - individuo indeterminato.
  
3. **Dettagli organizzativi.** Prima dell'inizio delle operazioni di censimento a un orario prefissato, il tecnico faunistico (o suo delegato) ne dà anticipata comunicazione alla Polizia provinciale e si incontra con i rilevatori per la distribuzione delle schede e delle mappe. Al termine delle operazioni di censimento, gli stessi soggetti si incontrano per raccogliere le schede e le mappe di tutti i rilevatori; per fare un confronto tra i dati di osservatori di parcelle contigue, al fine di evitare doppi conteggi e definire nel dettaglio, riportando la perimetrazione dell'area sulla mappa, le aree complessivamente monitorate. La Polizia provinciale provvede alla validazione dei conteggi dopo un confronto con il tecnico faunistico.
  
4. **Tempistica.** I rilievi vengono eseguiti nel periodo di massima territorialità della specie, individuato nella finestra temporale 1 aprile - 31 maggio (i censimenti nel mese di maggio saranno limitati alle aree a quote più elevate), dalla levata del sole a 3-4 ore dopo. Vengono eseguiti 2 censimenti nel periodo indicato per area campione.

5. **Mezzi e strumenti.** Riproduttore del canto preregistrato con cassa amplificata (min 10 W), binocolo, GPS, mappa 1:10.000, scheda.

#### 4.2.1.3 FAGIANO DI MONTE: CENSIMENTI A VISTA SU ARENE E PUNTI DI CANTO

1. **Fase pre-operativa.** Il tecnico faunistico, o suo delegato, si occupa delle seguenti attività:
  - raccolta esaustiva di informazioni sulla localizzazione di arene e punti di canto noti nell'area campione;
  - individuazione e digitalizzazione dei punti di osservazione;
  - assegnazione dei punti di osservazione ai rilevatori, tenendo in considerazione la necessità di coprire in maniera esaustiva l'area campione con almeno un osservatore per arena e punto di canto noto, più altri rilevatori disposti nella fascia altitudinale di presenza in cui non sono noti punti di canto, a distanza non superiore a 1 km tra loro;
  - preparazione del documento di sintesi sulla pianificazione dei censimenti, che contenga le informazioni relative alle aree campione da censire e alle date dei censimenti, da decidere in accordo con il referente per l'unità di gestione (se le aree insistono su più unità di gestione è previsto il coordinamento con gli analoghi referenti delle altre unità di gestione), e sua trasmissione alle UAFCP o alla Provincia di Sondrio almeno 30 giorni prima della data del primo censimento.
2. **Dettagli operativi.** Il censimento viene effettuato operando contemporaneamente su tutto il territorio dell'area campione per ovviare, per quanto possibile, all'effetto di eventuali spostamenti dei maschi nei diversi punti di canto. I punti di osservazione devono essere raggiunti dagli operatori al buio, prima dell'inizio delle attività di canto. Per questo motivo è necessario che i rilevatori conoscano bene le proprie postazioni, effettuando se necessario un sopralluogo preliminare al censimento. Le postazioni dei rilevatori non si devono trovare a ridosso dell'arena, per non interferire con le attività degli individui. Il rilevatore osserva l'area circostante con binocolo/cannocchiale, compila la scheda di rilevamento in corrispondenza di ogni contatto acustico o visivo (segnando con precisione l'ora del contatto) e riporta la localizzazione dei contatti sulla mappa. Le classi di determinazione dei soggetti avvistati sono:
  - maschio;
  - femmina;
  - individuo indeterminato.Per gruppo di parata si intende un gruppo di due o più maschi presenti in corrispondenza di un punto di canto a una distanza inferiore a 100m uno dall'altro, quando l'attività di parata stimola l'attività degli altri. In popolazioni non strutturate in maniera ottimale (bassa densità di popolazione o elevata presenza di giovani) il numero di maschi isolati può superare il numero di maschi in arena. L'irregolarità nel tempo della localizzazione dei maschi solitari, a differenza della regolarità che caratterizza i siti di arena, rende necessaria una copertura esaustiva dell'area campione da parte dei rilevatori.
3. **Dettagli organizzativi.** Prima dell'inizio dei censimenti, a un orario prefissato, il tecnico faunistico (o suo delegato) ne dà anticipata comunicazione alla Polizia provinciale e si incontra con i rilevatori per la distribuzione delle schede e delle mappe. Al termine del censimento, gli stessi soggetti si incontrano per raccogliere le schede e le mappe di tutti

i rilevatori e fare un confronto dei dati raccolti, al fine di evitare doppi conteggi. La Polizia provinciale provvede alla validazione dei conteggi dopo un confronto con il tecnico faunistico.

4. **Tempistica.** I rilievi vengono eseguiti nel periodo di massima territorialità della specie, individuato nella finestra temporale 15 aprile-31 maggio. I dati considerati validi ai fini del censimento sono raccolti a partire dall'inizio dell'attività dei maschi (in assenza di luce) fino alle 2 ore successive. Successivamente, l'attività dei fagiani di monte è caratterizzata da una grossa mobilità e aumenta notevolmente il rischio di doppi censimenti. Vengono eseguiti 2 censimenti, nel periodo indicato, per area campione.
5. **Mezzi e strumenti.** binocolo/cannocchiale, GPS, mappa 1:10.000 o 1: 25.000, scheda.

#### 4.2.2 Censimenti estivi

1. Gli **obiettivi** del censimento estivo sono (per tutte le specie):
  - l'aggiornamento della banca dati delle localizzazioni puntiformi dei singoli contatti;
  - la verifica del successo riproduttivo;
  - il calcolo della consistenza dei giovani.
2. Di seguito si riportano le **tempistiche** e la **frequenza** proposte per l'attuazione del protocollo di monitoraggio estivo.

<b>Pernice bianca</b>	<b>Periodo</b>	1 agosto – 31 agosto
	<b>Orario</b>	A partire da circa 2 ore dopo la levata del sole, per 3-4 ore per aumentare la possibilità che gli individui lascino sul terreno segnali olfattivi in seguito alla attività di alimentazione delle prime ore dopo l'alba
	<b>Frequenza</b>	1 censimento, con eventuale possibilità di ripetizione nel caso di necessità
<b>Coturnice delle Alpi</b>	<b>Periodo</b>	10 agosto - 31 agosto
	<b>Orario</b>	A partire dalle prime luci dopo l'alba per 3-4 ore
	<b>Frequenza</b>	1 censimento, con eventuale possibilità di ripetizione nel caso di necessità
<b>Fagiano di monte</b>	<b>Periodo</b>	15 agosto - 10 settembre
	<b>Orario</b>	A partire da 2 ore circa dopo la levata del sole per 3-4 ore, per aumentare la possibilità che gli individui lascino sul terreno segnali olfattivi in seguito alla attività di alimentazione delle prime ore dopo l'alba
	<b>Frequenza</b>	1 censimento, con eventuale possibilità di ripetizione nel caso di necessità

##### 4.2.2.1 CENSIMENTI CON CANI DA FERMA

1. **Fase pre-operativa.** Il tecnico faunistico, o suo delegato, si occupa delle seguenti attività:
  - verifica dell'accessibilità delle parcelle di rilevamento;
  - verifica del numero di rilevatori, conduttori e ausiliari abilitati disponibili ad effettuare i censimenti;

- assegnazione delle parcelle da sottoporre a censimento ai rilevatori;
- preparazione del documento di sintesi sulla pianificazione dei censimenti, che contenga le informazioni relative alle aree campione da censire e alle date dei censimenti, da decidere in accordo con il responsabile del coordinamento per l'unità di gestione (se le aree insistono su più unità di gestione è previsto il coordinamento con gli analoghi referenti delle altre unità di gestione), e sua trasmissione all' UAFCP o alla Provincia di Sondrio almeno 30 giorni prima della data del primo censimento [oppure entro il 15 marzo di ogni anno].

2. **Dettagli operativi.** Il censimento viene condotto con l'ausilio di cani da ferma qualificati. Ogni parcella viene percorsa nella sua totalità, in genere dal basso verso l'alto, lungo linee orizzontali distanziate ogni 50-100 m di dislivello. Per ogni soggetto avvistato è necessaria la compilazione immediata della scheda e la localizzazione dell'osservazione sulla mappa allegata alla scheda. Per le diverse specie, le classi di determinazione dei soggetti avvistati sono le seguenti:

- Pernice bianca e Coturnice delle Alpi (\*):
  - o adulti senza nidiate;
  - o adulti con nidiate;
  - o giovani di sesso indeterminato (e relativo grado di sviluppo);
  - o individui indeterminati.
- Fagiano di monte:
  - o femmine con nidiate;
  - o femmine senza nidiate;
  - o maschi adulti;
  - o giovani (divisi tra maschi, femmine e individui di sesso indeterminato e relativo grado di sviluppo);
  - o individui indeterminati.

*(\*) Durante la realizzazione dei censimenti è necessario porre particolare attenzione alla possibilità di presenza di gruppi di adulti, in genere femmine senza giovani o maschi, che non devono essere confusi con nidiate (gruppi di giovani accompagnati da un adulto). La non corretta attribuzione degli individui a categorie di età, nel caso di nidiate con giovani già ben sviluppati (in genere oltre i 2/3 delle dimensioni degli adulti), può portare a un calcolo pesantemente falsato del successo riproduttivo. Nel caso di difficoltà di attribuzione è preferibile lasciare i soggetti avvistati come indeterminati. La difficoltà di corretta attribuzione della classe di età a questo tipo di soggetti dovrebbe giustificare la scelta di non protrarre i censimenti estivi oltre la fine di agosto, salvo nei casi di ritrovamento di nidiate immature nella prima decade di agosto.*

3. **Dettagli organizzativi.** Prima dell'inizio delle operazioni di censimenti, a un orario prefissato, il tecnico faunistico (o suo delegato) ne dà anticipata comunicazione alla Polizia provinciale e si incontra con i rilevatori per la distribuzione delle schede e delle mappe. Al termine delle operazioni di rilievo, gli stessi soggetti si incontrano per raccogliere le schede e le mappe di tutti i rilevatori; per fare un confronto tra i dati di osservatori di parcelle contigue, al fine di evitare doppi conteggi e definire nel dettaglio, riportando la

perimetrazione dell'area sulla mappa, le aree complessivamente monitorate. La Polizia provinciale provvede alla validazione dei conteggi dopo un confronto con il tecnico faunistico.

4. **Tempistica.** I censimenti vengono eseguiti in periodo tardo estivo, quando i pulcini risultano atti al volo, e prima del periodo di dispersione delle nidiate.
5. **Mezzi e strumenti.** Binocolo, GPS (per l'osservatore, per cartografare il percorso realizzato; per i cani coinvolti nei censimenti, per una verifica della superficie effettivamente censita), mappa 1:10.000, scheda. Preferibilmente i cani devono essere dotati di GPS per una precisa stima della superficie monitorata.

#### 4.2.2.3 UTILIZZO DEI CANI DA FERMA

In base alle specifiche Misure di conservazione l'utilizzo dei cani, è vietato prima del 20 agosto nelle seguenti aree di Rete Natura 2000, fatte salve le attività finalizzate all'esecuzione dei censimenti estivi di Galliformi svolti così come previsto dalle presenti Linee Guida:

- IT2040003 Val Federia;
- IT2040005 Valle della Forcola;
- IT2040006 La Vallaccia – Pizzo Filone;
- IT2040007 Passo e Monte di Foscagno;
- IT2040011 Monte Vago – Val di Campo – Val Nera;
- IT2040012 Val Viola Bormina – Ghiacciaio di Cima dei Piazzi;
- IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciaia di Scerscen – Monte Motta;
- IT2040017 Disgrazia - Sissone;
- IT2040018 Val Codera;
- IT2040021 Val di Togno – Pizzo Scalino;
- IT2040023 Valle dei Ratti;
- IT2040024 Da Monte Belvedere a Vallorda;
- IT2040026 Val Lesina;
- IT2040027 Valle del Bitto di Gerola;
- IT2040028 Valle del Bitto di Albaredo;
- IT2040029 Val Tartano;
- IT2040030 Val Madre;
- IT2040031 Val Cervia;
- IT2040032 Valle del Livrio;
- IT2040033 Val Venina;
- IT2040034 Valle d'Arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca;
- IT2040037 Rifugio Falk;
- IT2040038 Val Fontana;
- IT2040039 Val Zerta;
- IT2040040 Val Bodengo;
- IT2040602 Valle dei Ratti - Cime di Gaiazio;
- IT2070003 Val Rabbia e Val Galinera;
- IT2070004 Monte Marser – Corni di Bos;
- IT2070005 Pizzo Badile – Alta Val Zumella;
- IT2070006 Pascoli di Crocedomini – Alta Val Caffaro;
- IT2070007 Vallone del Forcel Rosso;

- IT2070008 Cresta Monte Colobè e Cima Barbignana;
- IT2070009 Versanti dell'Avio;
- IT2070010 Piz Oida – Val Maga;
- IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- IT2070013 Ghiacciaio dell'Adamello;
- IT2070015 Monte Cas – Cima di Corlor;
- IT2070016 Cima Comer;
- IT2070017 Valli di Santantonio;

## 5 FORMULAZIONE DEI PIANI DI PRELIEVO

### 5.1 Premessa

1. Per la Pernice bianca il piano di prelievo viene formulato sulla base dei dati raccolti nelle unità territoriali di riferimento. Questo implica un coordinamento tra unità di gestione che condividono la stessa unità territoriale. Il prelievo ammissibile all'interno dell'unità territoriale di riferimento viene formulato congiuntamente dalle stesse e ripartito nelle diverse unità di gestione sulla base della superficie territoriale vocata. Ogni CAC elabora in seguito un proprio piano di prelievo ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui un CAC insista su più unità territoriali di riferimento, il piano di prelievo dovrà essere elaborato per settori corrispondenti alle diverse unità territoriali di riferimento.
2. Per la Coturnice delle Alpi il piano di prelievo viene formulato sulla base dei dati raccolti all'interno dei Distretti inclusi in ogni sub-unità territoriale di riferimento. Questo implica un coordinamento tra unità di gestione che condividono la stessa sub-unità territoriale. Il prelievo ammissibile viene formulato congiuntamente dalle stesse e ripartito all'interno dei diversi distretti e nelle diverse unità di gestione sulla base della superficie territoriale vocata. Ogni CAC elabora in seguito un proprio piano di prelievo ai sensi della normativa vigente, che sarà suddiviso per distretto. Nel caso in cui un CAC insista su più sub-unità territoriali di riferimento, il piano di prelievo dovrà essere elaborato per settori corrispondenti alle diverse sub-unità territoriali di riferimento.
3. Per il Fagiano di monte il piano di prelievo viene formulato ed applicato a scala di singola unità di gestione (CAC). Potrà analogamente essere elaborato per settori all'interno dell'unità di gestione.

### 5.2 Requisiti minimi di accesso al prelievo

1. I requisiti minimi necessari per l'accesso al prelievo per ogni stagione:
  - per tutte le specie: densità primaverile di maschi territoriali non inferiore a 1 maschio territoriale/100 ha effettivamente censiti;
  - ai fini del calcolo degli indici, campione minimo di femmine adulte censite nel censimento estivo pari a 20 per il Fagiano di monte, e di 5 covate per Pernice bianca e Coturnice delle Alpi, rispetto all'unità di gestione per Fagiano di monte o al Distretto per la Coturnice delle Alpi o all'unità territoriale di riferimento per la Pernice bianca;
  - per la Pernice bianca: densità di nidiate  $> 0,3 / 100$  ha e numerosità media delle nidiate  $> 3$ ;

- per la Coturnice delle Alpi:  $IR > 1$ ;
- per il Fagiano di monte:  $SR > 1,2$ .

### 5.3 Parametri di riferimento

#### 5.3.1 Pernice bianca e Coturnice delle Alpi

1. Le variabili e i parametri di riferimento, di seguito elencati, derivanti dai dati raccolti nel corso dei censimenti primaverili sono i seguenti:
  - N. maschi territoriali (in coppia o isolati cantori), successivamente identificati come  $N_m$ ;
  - N. indeterminati ( $N_{ind}$ );
  - Superficie effettivamente indagata ( $S_{Prim_{ind}}$ );
  - Densità maschi territoriali = N maschi territoriali/100 ha.
2. I parametri di riferimento derivanti dai dati raccolti nel corso dei censimenti estivi sono i seguenti:
  - N. adulti con nidiata;
  - N. adulti senza nidiata;
  - N. giovani ( $N_{juv}$ );
  - Superficie effettivamente indagata ( $S_{Est_{ind}}$ );
  - N. totali adulti = N. adulti con nidiata + N. adulti senza nidiata;
  - Densità nidiate = N. nidiate/100 ha;
  - N. medio di giovani per nidiata = N. giovani / N. nidiate;
  - Indice riproduttivo (IR) = N. giovani / N. totale adulti.
3. A questi parametri e variabili si aggiungono quelli derivanti dall'analisi dei dati di prelievo della stagione venatoria precedente:
  - % di completamento del piano;
  - IR di carniere.

#### 5.3.2 Fagiano di monte

1. I parametri di riferimento, di seguito elencati derivanti dai dati raccolti nel corso dei censimenti primaverili sono i seguenti:
  - N. maschi ( $N_{m_{prim}}$ );
  - Dimensioni del gruppo di parata ;
  - N. femmine adulte;
  - N. indeterminati;
  - Superficie indagata;
  - N. totale di individui contattati;
  - Densità maschi = N. maschi/100 ha.
2. I parametri di riferimento derivanti dai dati raccolti nel corso dei censimenti estivi sono i seguenti:
  - N. di femmine con nidiata;
  - N. femmine senza nidiata;
  - N. giovani maschi ( $N_{m_{juv}}$ );
  - Superficie indagata;
  - N. giovani indeterminati ( $N_{ind_{juv}}$ );



- N. giovani maschi stimati =  $\frac{1}{2}$  giovani indeterminati;
  - N. femmine adulte = N. femmine con nidiata + N. femmine senza nidiata;
  - Densità nidiate = N. nidiate / 100 ha;
  - % femmine con nidiata = N. femmine con nidiata / N. femmine adulte;
  - N. medio di giovani per nidiata = N. giovani totali / N. nidiate;
  - Successo riproduttivo (SR) = N. giovani totali / N. femmine adulte con e senza nidiata.
3. A questi parametri e variabili si aggiungono quelli derivanti dall'analisi dei dati di prelievo della stagione venatoria precedente:
- % di completamento del piano ;
  - IR di carniere.

## 5.4 Calcolo del prelievo ammissibile

### 5.4.1 Stima della densità primaverile

#### 5.4.1.1 PERNICE BIANCA E COTURNICE DELLE ALPI

La densità primaverile di maschi territoriali si stima partendo dai dati raccolti durante il censimento primaverile:

$$\text{Densità primaverile maschi territoriali} = \text{N. maschi territoriali} / \text{Superficie indagata}$$

#### 5.4.1.2 FAGIANO DI MONTE

La densità primaverile di maschi si stima partendo dai dati raccolti durante il censimento primaverile:

$$\text{Densità maschi} = \text{N. maschi} / \text{Superficie indagata}$$

### 5.4.2 Stima della consistenza

A partire dai dati acquisiti nel corso dei censimenti primaverili ed estivi si stimano le consistenze su cui viene definito il prelievo, calcolato come percentuale delle stesse.

#### 5.4.2.1 PERNICE BIANCA

La stima della popolazione totale all'apertura dell'attività venatoria (che si utilizza per calcolare la % di prelievo ammissibile) si calcola come somma della consistenza degli adulti in primavera stimata sull'area di distribuzione potenziale (corretta per la mortalità nel periodo estivo) e della consistenza dei giovani stimata sull'area di distribuzione potenziale (corretta per la mortalità nel periodo che intercorre tra il censimento estivo e l'apertura della caccia), secondo la seguente relazione:

$$Pop_{tot} = N_{ad} * \frac{SPrim_{pot}}{SPrim_{ind}} * 0.75 + N_{juv} * \frac{SEst_{pot}}{SEst_{ind}} * 0.42$$

$Pop_{tot}$  = consistenza popolazione totale stimata all'apertura della stagione venatoria

$N_{ad}$  = consistenza popolazione primaverile stimata nelle aree campione

$N_{juv}$  = consistenza giovani effettivamente conteggiati in estate (N. giovani)

$SPrim_{pot}$  = superficie potenziale di distribuzione primaverile

$SPrim_{ind}$  = superficie totale indagata in primavera

$SEst_{pot}$  = superficie potenziale di distribuzione estiva

$SEst_{ind}$  = superficie totale indagata in estate

Iaddove 0,75 e 0,42 sono fattori correttivi introdotti per tenere in considerazione la sopravvivenza degli adulti e dei giovani nel periodo che intercorre, rispettivamente, tra i censimenti primaverili o quelli estivi e l'apertura della stagione venatoria ad ottobre (Braun et al., 1993; Park et al., 2002; Scherini e Tosi, 2003; Novoa et al., 2011).

$N_{ad}$  è calcolato come

$$N_{ad} = N_m + N_m * 0.67 + N_{ind}$$

$N_m$  = N. maschi territoriali

$N_{ind}$  = N. indeterminati

Nel calcolo della consistenza della popolazione primaverile stimata nelle aree campione si tiene in considerazione la *sex ratio* sbilanciata a favore dei maschi: N. femmine = N. maschi territoriali \* 0,67 (Bossert, 1980; Bossert, 1995; Scherini e Tosi, 2003).

#### 5.4.2.2 COTURNICE DELLE ALPI

La stima della popolazione totale all'apertura dell'attività venatoria (che si utilizza per calcolare la % di soggetti prelevabili) si calcola come somma della consistenza degli adulti in primavera stimata sull'area di distribuzione potenziale (al netto della mortalità degli adulti nel periodo estivo) e della consistenza dei giovani stimata sull'area di distribuzione potenziale (al netto della mortalità nel periodo che intercorre tra il censimento estivo e l'apertura della caccia), secondo la seguente relazione:

$$Pop_{tot} = N_{ad} * \frac{SPrim_{pot}}{SPrim_{ind}} * 0.66 + N_{juv} * \frac{SEst_{pot}}{SEst_{ind}} * 0.5$$

$Pop_{tot}$  = consistenza popolazione totale stimata all'apertura della stagione venatoria  
 $N_{ad}$  = consistenza popolazione primaverile stimata nelle aree campione  
 $N_{juv}$  = consistenza giovani effettivamente conteggiati in estate (N. giovani)  
 $SPrim_{pot}$  = superficie potenziale di distribuzione primaverile  
 $SPrim_{ind}$  = superficie totale indagata in primavera  
 $SEst_{pot}$  = superficie potenziale di distribuzione estiva  
 $SEst_{ind}$  = superficie totale indagata in estate

laddove 0,66 è 0,5 sono fattori correttivi introdotti per tenere in considerazione la sopravvivenza degli adulti e dei giovani nel periodo che intercorre, rispettivamente, tra i censimenti primaverili o quelli estivi e l'apertura della stagione venatoria ad ottobre (Bernard Laurent, 1989; Meriggi et al., 1998).  $N_{ad}$  è calcolato come

$$N_{ad} = N_m * 2 + N_{ind}$$

$N_m$  = N. maschi territoriali

$N_{ind}$  = N. indeterminati

#### 5.4.2.3 FAGIANO DI MONTE

Per il calcolo della consistenza post-riproduttiva dei maschi, su cui si basa il piano di prelievo, si deve considerare il numero di maschi adulti stimati nel corso dei censimenti primaverili sommato al numero dei maschi giovani, secondo la seguente formula:

$$Nm_{tot} = Nm_{prim} * \frac{SPrim_{pot}}{SPrim_{ind}} * 0.8 + \frac{1}{2} N_{juv} * \frac{SEst_{pot}}{SEst_{ind}} * 0.9$$

N. adulti stimati all'apertura della stagione venatoria
N. giovani stimati all'apertura della stagione venatoria

$Nm_{tot}$  = consistenza maschi stimata all'apertura della stagione venatoria

$Nm_{prim}$  = consistenza maschi riproduttori stimata nelle aree campione

$N_{juv}$  = consistenza giovani effettivamente conteggiati in estate (N. giovani)

$SPrim_{pot}$  = superficie potenziale di distribuzione primaverile

$SPrim_{ind}$  = superficie totale indagata in primavera

$SEst_{pot}$  = superficie potenziale di distribuzione estiva

$SEst_{ind}$  = superficie totale indagata in estate

laddove 0,8 è 0,9 sono fattori correttivi introdotti per tenere in considerazione la sopravvivenza degli adulti e dei giovani nel periodo che intercorre, rispettivamente, tra i censimenti primaverili o quelli estivi e l'apertura della stagione venatoria ad ottobre.

La sex ratio viene supposta pari a 1.

### 5.4.3 Calcolo del prelievo ammissibile

Per la predisposizione dei piani di prelievo si indicano di seguito i parametri e le relative soglie di prelievo ammissibile. Per la Pernice bianca, nel caso i parametri corrispondano a classi di prelievo differenti, si applica la percentuale di prelievo della classe più conservativa.

Per il calcolo delle consistenze e del prelievo, dovranno essere utilizzati solo i dati raccolti esternamente alle aree interdette al prelievo venatorio.

Nel caso non venissero effettuati censimenti (primaverili e/o estivi) delle singole specie o gli stessi non venissero eseguiti conformemente a quanto definito nelle Linee guida, per il principio di precauzione, si dovrà prevedere la sospensione del prelievo per i rispettivi territori di riferimento.

#### 5.4.3.1 PERNICE BIANCA

Densità primaverile < 1 M /100 ha	No prelievo			
Densità primaverile > 1 M /100 ha	Densità nidiate = N nidiate/100 ha	< 0,3	0,3 – 0,7	> 0,7
	Numerosità media nidiate = media giovani per femmina con covata	< 3	3 – 5	> 5
	Piano di prelievo ammissibile (% sulla popolazione autunnale stimata)	No prelievo	Fino al 5%	Fino al 10 %

#### 5.4.3.2 COTURNICE DELLE ALPI

Densità primaverile < 1 M /100 ha	No prelievo				
Densità primaverile > 1 M /100 ha	IR (N. giovani/N. totale adulti)	< 1	1 - 1,2	1,2 - 2	> 2
	Piano di prelievo ammissibile (% sulla popolazione autunnale stimata)	No caccia	Fino al 5%	Fino al 10%	Fino al 15%

#### 5.4.3.3 FAGIANO DI MONTE

Densità primaverile < 1 M /100 ha	No prelievo				
Densità primaverile > 1 M /100 ha	SR (N. giovani totali/N. femmine adulte)	< 1,2	1,2-1,5	1,5-2,5	> 2,5
	Piano di prelievo ammissibile (% sulla popolazione maschile autunnale stimata)	No caccia	Fino al 5%	Fino al 10%	Fino al 15%

#### 5.4.4 Definizione del piano di prelievo effettivo

La formulazione finale della proposta del piano di prelievo, che può contemplare anche la sospensione temporanea, deve tener conto anche dei seguenti fattori:

- trend delle densità di maschi territoriali, calcolato sul censimento primaverile (sospensione del prelievo in caso di decremento annuo pari o superiore al 20% per 3 anni consecutivi);
- trend del valore di IR (Pernice bianca e Coturnice delle Alpi) o SR (Fagiano di monte);
- analisi critica dei carnieri delle stagioni venatorie precedenti (proporzione di realizzazione del piano; IR di carniera);
- fattori climatico-ambientali stagionali.

## **6 APPLICAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO**

### **6.1 Accesso al prelievo**

A garanzia di una corretta applicazione del piano di prelievo le unità di gestione dovranno individuare idonee modalità di accesso al prelievo. Qui di seguito si elencano alcune possibili misure:

- definizione dei carneri personali giornalieri e stagionali;
- definizione di criteri di accesso al prelievo tra i cacciatori ammessi, secondo un principio di proporzionalità, con il numero di capi previsti dal piano di prelievo (nominativa a sorteggio, secondo punteggi di merito, turnazione o secondo altri criteri);
- suddivisione del piano di prelievo in due quote da realizzare in due periodi consecutivi, con possibilità di sospensione del secondo periodo nel caso di non raggiungimento della prima quota e/o di parametri di carniere inadeguati (rapporto giovani/adulti sbilanciato);
- previsione di una adeguata tipologia di assegnazione dei capi (nominativa a sorteggio, secondo punteggi di merito, turnazione, limitazione delle giornate di caccia o secondo altri criteri) quando il piano di prelievo sia stato raggiunto in una percentuale prossima al completamento, o nell'ipotesi di realizzazione della quota del secondo periodo, quando i risultati misura atta a evitare di oltrepassare il piano previsto;
- preclusione di determinate porzioni di territorio al prelievo di una o più specie, qualora vengano individuate aree di particolare criticità per le singole specie.

### **6.2 Tracciabilità del prelievo**

Al fine di facilitare la vigilanza su una corretta realizzazione del prelievo vengono indicate alcune misure:

- predisposizione da parte dei CAC di specifici tagliandi di uscita da consegnare ai cacciatori ammessi a esercitare il prelievo, da imbucare in apposite cassette all'inizio della giornata, riportanti le seguenti informazioni: data, nome e cognome del cacciatore, località di inizio caccia o, in alternativa, comunicazione di uscita tramite SMS o similare alla Polizia Provinciale;
- immediata apposizione sul capo abbattuto del contrassegno inamovibile (fascetta con codice alfanumerico) fornito ai cacciatori ammessi all'esercizio del prelievo da parte del CAC (obbligatoria);
- adozione di sistemi per la comunicazione immediata di avvenuto abbattimento (invio sms o similare) e compilazione di una scheda aggiuntiva, con il dettaglio della località di abbattimento ed eventuali coordinate GPS (obbligatoria);
- consegna secondo le modalità e i tempi definiti del capo abbattuto al centro di controllo di riferimento (obbligatoria) e della scheda aggiuntiva compilata entro la giornata del prelievo, salvo necessità organizzative dei CAC che gestiscono i punti di controllo .

### 6.3 Controllo dei capi prelevati

1. Al fine di raccogliere informazioni relative alla struttura delle popolazioni, alle condizioni fisiche dei capi e alla realizzazione del prelievo (inclusa la localizzazione dell'abbattimento), tutti i capi abbattuti devono pervenire a un centro di controllo.
2. Al centro di controllo, il rilevatore biometrico incaricato provvede a compilare, per ogni soggetto, una scheda di rilevamento con le seguenti informazioni:
  - localizzazione dell'abbattimento (comune, località, quota, coordinate). Nel caso in cui il cacciatore non avesse rilevato la localizzazione con il GPS, la georeferenziazione viene eseguita al centro di controllo, da parte del tecnico incaricato;
  - esame morfometrico per la determinazione di sesso ed età e rilievo standardizzato di biometrie.
3. Nel corso della stagione venatoria, al fine di monitorare l'andamento del prelievo, in funzione della verifica dell'IR/SR di carniere, il rilevatore biometrico responsabile deve periodicamente trasmettere le informazioni relative ai capi abbattuti al tecnico faunistico che, a sua volta, deve informare la UAFCP o la Provincia di Sondrio. La trasmissione tempestiva delle informazioni sull'andamento del prelievo è un importante strumento di gestione attiva, che può consentire l'eventuale sospensione dell'attività venatoria nel caso in cui vengano registrati parametri inadeguati.

## 7 ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI CENSIMENTI E DEI CENTRI DI CONTROLLO

1. La standardizzazione della raccolta dei dati e la definizione dei criteri di formulazione dei piani di prelievo è legata in maniera imprescindibile alla definizione di una procedura che garantisca un efficace flusso di informazioni, che parte da chi opera direttamente sul campo, e che raggiunga i vari referenti istituzionali locali, fino alla DGA o alla Provincia di Sondrio.
2. Il tecnico faunistico si occupa di tenere un archivio aggiornato georeferenziato delle aree campione (in formato *shapefile*, con sistema di riferimento EPSG:32632) e di trasmetterlo alla UAFCP o alla Provincia di Sondrio.
3. Il tecnico faunistico si occupa di archiviare i dati contenuti nelle schede di osservazione (fornite da Regione Lombardia) e nelle mappe (predisposte dal tecnico faunistico stesso), utilizzando gli appositi tracciati standard (forniti da Regione Lombardia). Tali strumenti (fogli di calcolo suddivisi per specie e per stagione di censimento) consentono l'archiviazione dei dati standardizzata a livello regionale includendo la loro georeferenziazione (coordinate spaziali in EPSG:32632).
4. Il tecnico faunistico si occupa di archiviare i dati raccolti nei centri di controllo (inclusa la georeferenziazione del capo abbattuto in coordinate EPSG:32632) utilizzando gli appositi tracciati standard (forniti da Regione Lombardia).
5. Il tecnico faunistico si occupa di trasmettere alla UAFCP o alla Provincia di Sondrio tutti i dati acquisiti nella sua attività.

6. La UAFCP e la Provincia di Sondrio verificano la coerenza dei dati ricevuti, li archiviano e li trasmettono alla DGA per l'inserimento nella banca dati regionale.
7. Dovrà essere garantito agli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 il trasferimento delle informazioni relative alle diverse fasi di pianificazione del prelievo venatorio delle tre specie (individuazione distretti di gestione, individuazione aree di censimento, risultati dei censimenti, stima delle densità, piani di prelievo, risultati delle analisi dei dati di prelievo e dei dati biometrici, ecc) per i siti della Rete Natura 2000 di loro competenza.



## 8 BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Bernard-Laurent, A. (1989) Importance de la prédation sur une population de perdix rochassières (*Alectoris graeca saxatilis* × *Alectoris rufa rufa*) des Alpes Méridionales. *Gibier Faune Sauvage*, 6, 361–382.

Bossert A., 1995. Bestandsentwicklung und Habitatnutzung des Alpenschneehuhns *Lagopus mutus* im Aletschgebiet (Schweizer Alpen). *Ornithol Beob* 92(3):307–314.

Bossert, A., 1980. Winterökologie des Alpenschneehuhns (*Lagopus mutus* Montin) im Aletschgebiet, Schweizer Alpen. *Der Ornithologische Beobachter*, 77.

Braun, C., K. Martin, L. Robb., 1993. White-tailed ptarmigan (*Lagopus leucurus*). *Birds of North America*, 68: 1-22.

Meriggi, A., Pandini, V., Sacchi, O., Ziliani, U. & Ferloni, M., 1998. Fattori influenzanti la presenza e la dinamica di popolazione della coturnice (*Alectoris graeca saxatilis*) in Trentino. *Report Centro Ecologia Alpina*, 15, 5–36.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 2017. Piano di Gestione Nazionale della Coturnice (*Alectoris graeca*). 35 pp.

Novoa, C., Desmet, J.-F., Brenot, J.-F., Muffat-Joly, B., Arvin-Bérod, M., Resseguier, J. & Tran, B., 2011 Demographic Traits of Two Alpine Populations of Rock Ptarmigan. *Ecology, Conservation, and Management of Grouse: Published for the Cooper Ornithological Society*, 267.

Park, K.J. Booth, F. Newborn, D. Hudson, P.J., 2002. Breeding losses of red grouse in Glen Esk (NE Scotland ): comparative studies , 30 years on. *Ann. Zool. Fennici*, 39(March), pp.21–28.

Scherini, G., Tosi, G., 2003. La pernice bianca in Lombardia – Biologia e gestione faunistico-venatoria. Regione Lombardia, DG Agricoltura. 272 pp.

Trocchi V., Riga F., Sorace A., 2016 (a cura di). Piano d'azione nazionale per la Coturnice (*Alectoris graeca*). *Quad. Cons. Natura*, 40 MATTM – ISPRA, Roma.

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

**D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4170****Criteri e modalità di attuazione del trasferimento di malghe e alpeggi facenti parte del patrimonio indisponibile di Regione Lombardia al patrimonio indisponibile degli enti locali sul cui territorio insistono gli immobili, anche con riferimento ai rapporti concessori in essere, alla presentazione dei progetti di valorizzazione e agli oneri di gestione e manutenzione degli immobili ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 7 agosto 2020 n. 18**

## LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- la l.r. 18/2020 «Assessment al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali» - art. 21 che così recita:

«Al fine di sostenere nuovi modelli di gestione territoriale, la Regione promuove la valorizzazione delle malghe e degli alpeggi facenti parte del proprio patrimonio indisponibile, anche mediante il loro trasferimento, con vincolo di inalienabilità e a titolo gratuito, al patrimonio indisponibile degli enti locali sul cui territorio insistono gli immobili, a seguito di manifestazioni d'interesse da espletarsi a cura di ERSAF. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo anche con riferimento ai rapporti concessori in essere, alla presentazione dei progetti di valorizzazione e agli oneri di gestione e manutenzione degli immobili, nonché ai fini dell'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).»;

Dato atto che si rende quindi necessario procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del trasferimento previsto dalla legge soprarichiamata;

Rilevato che il sistema degli alpeggi lombardi costituisce una componente fortemente identitaria e qualificante del sistema foraggero-zootecnico di montagna, che esprime molteplici funzioni utili al mantenimento ed al miglioramento del territorio;

Rilevato inoltre che alla finalità propriamente produttiva dell'alpeggio in senso agronomico e zootecnico si affiancano le seguenti funzioni di interesse generale:

- mantenimento e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale costituito dalle strutture malghive, prevalentemente di proprietà pubblica;
- tutela e valorizzazione delle produzioni di alpeggio;
- salvaguardia e valorizzazione dai caratteri ambientali propri del territorio malghivo;
- funzioni di servizio alla fruizione del territorio montano in senso escursionistico e turistico;

Preso atto che il sistema degli alpeggi, per sua natura produttiva e multifunzionale, coinvolge una pluralità di soggetti istituzionali e non istituzionali, che sono al tempo stesso attori e portatori di interessi;

Dato atto che:

- l'ente locale, a seguito del trasferimento, disporrà del bene nell'interesse della collettività lombarda e delle generazioni future e sarà tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito;
- sulle aree e sugli immobili oggetto di trasferimento permangono i vincoli derivanti dal passaggio del patrimonio dallo Stato a Regione - art. 1 d.p.r. 11/72, le previsioni, le finalità ed i vincoli previsti all'art. 54 della l.r. 31/2008, nonché eventuali altri vincoli relativi alla specifica malga o alpeggio;
- I beni verranno trasferiti al patrimonio degli Enti Locali a titolo gratuito con vincolo di inalienabilità, con obbligo di mantenimento della destinazione d'uso e non potranno in alcun modo generare reddito a favore degli Enti locali, i quali dovranno reinvestire i canoni delle eventuali concessioni nella conservazione e valorizzazione degli stessi;

Ritenuto necessario prevedere un elenco di punti essenziali, per consentire la più ampia partecipazione degli enti locali potenzialmente interessati ad acquisire nel proprio patrimonio indisponibile le malghe e gli alpeggi ricadenti nel proprio territorio attraverso l'adesione ad una manifestazione di interesse curata da ERSAF, come previsto dalla legge richiamata;

Evidenziato che tale elenco di punti viene declinato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente della Struttura Valorizzazione e Sviluppo della Montagna, uso e tutela del suolo agricolo della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e del dirigente della Struttura Patrimonio e Demanio Regionale della Direzione Centrale Bilancio e Finanza, ciascuno per quanto di competenza, l'attuazione di quanto previsto nell'Allegato A;

Visto l'art. 12 l. 241/90 «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di approvare l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i criteri e modalità di attuazione del trasferimento di malghe e alpeggi facenti parte del patrimonio indisponibile di Regione Lombardia al patrimonio indisponibile degli enti locali sul cui territorio insistono gli immobili, anche con riferimento ai rapporti concessori in essere, alla presentazione dei progetti di valorizzazione e agli oneri di gestione e manutenzione degli immobili ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 7 agosto 2020 n. 18;

2. di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente della Struttura Valorizzazione e Sviluppo della Montagna, uso e tutela del suolo agricolo della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e del dirigente della Struttura Patrimonio e Demanio Regionale della Direzione Centrale Bilancio e Finanza ciascuno per quanto di competenza, l'attuazione di quanto previsto nell'Allegato A;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);

4. dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

**CRITERI E MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 21 L.R. 18/2020****I. Beni oggetto di trasferimento**

Sono oggetto del presente documento le malghe e gli alpeggi facenti parte del patrimonio indisponibile di Regione Lombardia, affidati in gestione ad ERSAF per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54, l.r. 31/2008. Le malghe e gli alpeggi oggetto del presente atto sono elencati e descritti nell'allegato 1 (le cui informazioni sono periodicamente aggiornate nella sezione Amministrazione trasparente del sito ERSAF - [www.ersaf.lombardia.it](http://www.ersaf.lombardia.it)).

**II. Parametri per l'attribuzione del patrimonio indisponibile costituito da malghe e alpeggi**

1. Regione Lombardia, trasferisce agli enti locali i beni di cui al punto I, allo scopo di perseguire al meglio le finalità dell'art. 54 comma 2 della l.r. 31/2008, sulla base di progetti di valorizzazione dei beni nonché secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni.
2. Ai fini del presente testo si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane e le unioni di comuni, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 267/00 TUEELL;
3. Il trasferimento è subordinato alla verifica ed alla valutazione di un progetto di valorizzazione, da redigere secondo i criteri definiti nei successivi punti, nonché ad una fase preventiva di collaborazione con ERSAF nella gestione del bene.
4. L'ente locale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse della collettività lombarda e delle generazioni future ed è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito.

**III. Assegnazione e trasferimento dei beni**

1. La procedura di assegnazione dei beni di cui al punto I prevede due fasi:
  - Attribuzione in concessione
  - Trasferimento in proprietà
2. L'avvio della procedura da parte di ERSAF avviene a seguito di istanza di trasferimento da parte degli Enti individuati dall'art. 21 l.r. 18/2020, ovvero sia gli enti locali sul cui territorio amministrativo insiste il bene oggetto di trasferimento. La manifestazione d'interesse potrà essere avviata solo alla naturale scadenza dei contratti e delle concessioni in essere tra ERSAF e soggetti terzi. ERSAF pubblica un avviso per un'indagine volta ad acquisire manifestazioni d'interesse da parte di tutti i potenziali aventi diritto.
3. La scelta tra i diversi enti interessati avviene sulla base dei criteri predeterminati nell'avviso pubblico, con idoneo provvedimento dell'Oro di indirizzo di ERSAF. L'esito della manifestazione d'interesse comporta per l'Ente locale prescelto il diritto di acquisire in concessione il bene oggetto di interesse (Prima fase).
4. La concessione potrà essere perfezionata solo alla naturale scadenza dei contratti già in essere tra ERSAF e i terzi. Tali contratti restano validi, ma non potranno essere rinnovati nel caso in cui un Ente locale abbia chiesto l'attivazione della procedura di assegnazione.
5. La concessione ha durata quinquennale e comporta per l'ente locale concessionario l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso del bene e di attuare il progetto di valorizzazione proposto. Nella fase di attribuzione in concessione l'ente locale dovrà attuare la valorizzazione del bene ed il

mantenimento della destinazione d'uso anche attraverso sub-concessioni, secondo le indicazioni fornite dalle "Linee guida per la gestione delle malghe e l'esercizio d'attività d'alpeggio" approvate con D.g.r. del 04/02/2019 n. XI/1209.

6. Decorso il periodo di concessione un'apposita Commissione valuterà i risultati della conduzione e gestione del bene e lo stato di attuazione del progetto di valorizzazione.
7. In caso di esito positivo della valutazione una delibera della giunta regionale approverà il trasferimento del bene a titolo gratuito al patrimonio indisponibile dell'Ente locale. (Seconda fase)
8. I beni vengono trasferiti al patrimonio degli Enti Locali a titolo gratuito con vincolo di inalienabilità, con obbligo di mantenimento della destinazione d'uso. Tali beni non possono in alcun modo generare reddito a favore dell'ente locale ed i canoni delle eventuali concessioni devono essere totalmente reinvestiti nella conservazione e valorizzazione degli stessi.

#### **IV. Valorizzazione dei beni attraverso un progetto multifunzionale**

1. Il progetto di valorizzazione dell'alpeggio deve evidenziare, in primo luogo, l'assolvimento della funzione pubblica (generale e/o locale) e la valorizzazione della specifica malga. I contenuti devono essere coerenti con le "Linee guida per la gestione delle malghe per l'esercizio dell'attività d'alpeggio" approvate con D.g.r. 4 febbraio 2019 - n. XI/1209
2. Il progetto è presentato dall'ente locale in sede di selezione a seguito della Manifestazione di interesse ed è soggetto valutazione tecnica a cura di un'apposita Commissione (vedi successivo punto V). Il progetto deve prevedere uno sviluppo temporale almeno decennale, tenendo conto che i primi cinque anni di gestione saranno in regime di concessione mediante apposito contratto sottoscritto con ERSAF e saranno oggetto di valutazione finale.

I contenuti minimi di progetto sono i seguenti:

- Progetto di dettaglio per l'assolvimento della funzione pubblica e la valorizzazione della malga, con definizione delle azioni a livello di specifico edificio, dei pascoli, dei boschi, della viabilità interna alla malga;
  - Impegno ad effettuare la selezione del sub-concessionario, per i primi cinque anni e del concessionario secondo le citate Linee Guida regionali;
  - Impegno al mantenimento, al miglioramento ed all'utilizzo attivo delle superfici a pascolo, secondo la pianificazione vigente e secondo un piano pascolo appositamente redatto per la malga in questione, al mantenimento della trasformazione dei prodotti in malga e alla valorizzazione delle produzioni e del territorio su cui la malga insiste;
  - Definizione di un piano di investimenti dettagliato e di un cronoprogramma per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture (strade d'accesso e viabilità interna, acquedotti, scarico reflui, connessione tecnologica, ...);
  - Impegno alla partecipazione alle spese di gestione condivisa (es. consorzi strade);
  - Impegno al rispetto dei vincoli di ogni ordine e grado che gravano sulla malga;
  - Disponibilità alla partecipazione ad azioni di sistema eventualmente proposte da Regione Lombardia;
  - L'impegno al rispetto delle condizioni previste dai seguenti criteri e modalità di attuazione, alla collaborazione durante i controlli che saranno effettuati, alla accettazione delle sanzioni previste al successivo punto VI.
3. Il progetto dovrà contenere una relazione tecnica sottoscritta da professionisti abilitati per le diverse competenze necessarie.
  4. Il progetto dovrà prevedere, per la fase in cui l'Ente Locale agisce quale concessionario, l'impegno al costante confronto con ERSAF e con Regione Lombardia in merito alle scelte strategiche e gestionali dell'alpeggio.

5. I canoni di affitto, subconcessione, concessione ed ogni altra forma di introito relativo all'alpeggio dovranno essere totalmente reinvestiti nell'alpeggio stesso.

#### **V. Commissione tecnica di valutazione**

1. Con specifico atto il dirigente competente nomina la Commissione tecnica di Valutazione, che deve prevedere la presenza di almeno un rappresentante di DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, DC Bilancio e finanza ed ERSAF.  
Tale atto definisce puntualmente anche i criteri di valutazione delle proposte, sulla base dei seguenti parametri:
  - Miglioramento nell'utilizzo dei pascoli con ottimizzazione del carico di bestiame;
  - Collegamenti attivi con il partenariato locale finalizzati alla fruizione e all'uso sostenibile del territorio;
  - Valorizzazione di razze locali come da elenco delle razze animali locali minacciate di estinzione indicate dal PSR vigente;
  - Valorizzazione delle produzioni anche attraverso la partecipazione a progetti di livello regionale
  - Coinvolgimento delle imprese agricole locali;
  - Multifunzionalità dell'alpeggio sotto il profilo delle produzioni, della trasformazione, dell'accoglienza di visitatori;
  - Adozione di pratiche o modelli di gestione innovativi e sperimentali;
  - Piano degli investimenti;
  - Programma delle attività e degli eventi di promozione;
  - Ricadute a livello locale;
  - Progetti presentati dai giovani agricoltori locali.
2. I criteri che saranno definiti in modo puntuale sulla base di tali parametri dovranno prevedere delle soglie minime da raggiungere nella valutazione dei progetti di valorizzazione, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata del progetto. In caso di parità di valutazione del progetto, saranno applicati criteri di sussidiarietà e prevalenza di superficie.
3. La Commissione di Valutazione è altresì chiamata a valutare complessivamente, alla scadenza dei cinque anni di concessione, l'operato dell'Ente Locale nella gestione della malga e il rispetto degli impegni contenuti nel progetto di valorizzazione e nell'atto di concessione.  
In caso di esito positivo della valutazione, la Giunta Regionale autorizzerà il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente locale e si avvierà l'iter amministrativo conseguente.

#### **VI. Controlli e sanzioni**

1. I controlli sul rispetto del progetto approvato dalla Commissione e sui conseguenti interventi gestionali saranno a cura di ERSAF, a seguito di specifiche intese con Regione Lombardia. I controlli proseguiranno per tutta la durata del progetto.
2. ERSAF a seguito delle attività di controllo, in caso di danni al bene, quantificherà gli importi dovuti per il risarcimento.
3. L'atto di trasferimento dei beni dovrà prevedere un patto di riscatto da esercitarsi entro i 5 anni dallo stesso a favore di Regione Lombardia laddove, dai controlli di ERSAF dovesse emergere una mancata o inadeguata gestione dei patrimoni in oggetto. In tal caso il dirigente competente sollecita l'Ente Locale ad attuare direttamente i necessari interventi, assegnando un congruo termine per adempiere, decorso il quale la Giunta regionale eserciterà il diritto di riscatto, con propria deliberazione.
4. In caso le negligenze avessero provocato dei danni, l'Ente Locale è tenuto al risarcimento.

**VII. Disposizioni conclusive**

1. Il trasferimento avviene a titolo gratuito ed è effettuato mediante atto notarile ovvero mediante altro tipo di procedura ammessa dalle norme vigenti. Tutte le spese connesse al trasferimento sono a carico dell'Ente locale.
2. Sulle aree e sugli immobili oggetto di trasferimento permangono i vincoli derivanti dal passaggio del patrimonio dallo Stato a Regione - art. 1 DPR 11/72, le previsioni, le finalità ed i vincoli previsti all'art. 54 della l.r. 31/2008, nonché eventuali altri vincoli relativi alla specifica malga o alpeggio.
3. I contributi assegnati per lo svolgimento di un'attività economica, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto assegnatario, sono da valutare secondo la normativa sugli aiuti di stato. Pertanto, gli aiuti assegnati per il miglioramento delle malghe destinate ad attività economica, dovranno essere preventivamente inquadrati dal soggetto concedente conformemente a quanto disposto dai pertinenti regolamenti e comunicazioni europee di settore adempiendo al contempo agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 234/2012, e dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

**ALLEGATO 1 - Malghe e gli alpeggi di Regione Lombardia**

<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE MALGA</b>	<b>COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>SCADENZA</b>
1	Azzaredo	Mezzoldo	BG	2022
2	Bedolo	Schignano	CO	2025
3	Boron	Valdidentro	SO	2020
4	Campei de sima	Toscolano M.	BS	2021
5	Campiglio di fondo	Toscolano M.	BS	2041
6	Campolungo	Bienno	BS	2022
7	Capello	Delebio	SO	2023
8	Casinetto - Poffe	Bovegno	BS	2021
9	Cigoletto -Stabil solato	Bovegno	BS	2022
10	Costa del Palio	Morterone Brumano	LC/BG	2023
11	Covalo	Ono S. Pietro	BS	2023
12	Culino	Rasura	SO	2022
13	Dos Boscà	Valvestino	BS	2022
14	Dosso Cavallo	Bema	SO	2023
15	Faisecco	Bienno	BS	2020
16	Foppabona	Introbio/Valtorta	LC/BG	2023
17	Glisuner	Angolo T.	BS	2022
18	Gotta	Peglio Intelvi	CO	2027
19	Legnone	Delebio	SO	2024
20	Luserna	Delebio	SO	2023
21	Monte Rai	Canzo	CO	2021
22	Nava-Comana	Schignano	CO	2022
23	Padone	Angolo T.	BS	2023
24	Pioda Remoluzza Cameraccio	Val Masino	SO	2022
25	Piotti Terz'Alpe	Canzo	CO	2022
26	Prato della noce	Vobarno	BS	2021
27	Rosellino Val di Frà	Esine	BS	2020
28	Rosello	Esine	BS	2023
29	Scandolaro	Esine	BS	2021
30	Stabil Fiorito	Bovegno	BS	2021
31	Vaia	Bagolino	BS	2020
32	Val Gabbia	Berzo inf.	BS	2021
33	Valle delle Cerese	Tremosine	BS	2021
34	Valle dell'Orso	Gianico	BS	2023
35	Vesta di Cima	Gargnano	BS	2023
36	Zocca	Val Masino	SO	2021

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

**D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4173**
**Progetto Move-In: aggiornamento della disciplina del servizio e del trattamento dei dati personali - estensione del servizio alle altre regioni del bacino padano e alle zone a traffico limitato (ZTL) dei comuni e in particolare alla ZTL del comune di Milano «Area B» - addendum alla convenzione trilaterale fra Regione Lombardia, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA s.p.a.) e le società fornitrici dei servizi telematici (TSP)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;

Viste:

- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;
- le dd.g.r. n. 593 del 11 settembre 2013 e n. 449 del 2 agosto 2018 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la deliberazione di Consiglio Regionale n. 157 del 18 settembre 2018 che ha impegnato la Giunta Regionale a predisporre proposte operative finalizzate ad agevolare i veicoli a bassa percorrenza chilometrica nell'ambito delle misure di limitazione della circolazione;

Richiamate le azioni TP-1n e TP -3n dell'Allegato 1 dell'aggiornamento del PRIA (d.g.r. 449/2018) che prevedono la facoltà di introdurre modalità per consentire la circolazione dei veicoli correlandola al loro effettivo potenziale inquinante attraverso l'utilizzo di tecnologie per la verifica dell'effettiva percorrenza e delle conseguenti emissioni e di fornire ai cittadini un sistema di riferimento per monitorare, modificare e migliorare l'uso del proprio veicolo e lo stile di guida a favore dell'ambiente;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 1318 del 25 febbraio 2019 che ha avviato il progetto sperimentale MoVe-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) stabilendo modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato, tramite l'installazione sul veicolo di una scatola nera (black-box) fornita da operatori privati (c.d. «Telematic Service Provider», TSP) con un atto convenzionale con gli utenti il cui schema è stato approvato con d.g.r. 18 marzo 2019 n. 1396;
- la d.g.r. n. 1396 del 18 marzo 2019 che ha approvato lo schema di convezione fra Regione Lombardia, ARIA s.p.a. e i TSP, per la disciplina delle caratteristiche tecniche dei dispositivi da installare sui veicoli, dei dati oggetto di rilevamento, delle modalità di trasmissione dei dati ad ARIA s.p.a., dell'interoperabilità dei flussi informativi, degli impegni di Regione Lombardia per consentire l'individuazione delle aree territoriali interessate e degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- la d.g.r. n. 2055 del 31 luglio 2019 che ha disposto nuove limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, il compendio delle disposizioni amministrative vigenti in materia e l'avvio del servizio MoVe-In;
- la d.g.r. n. 2057 del 31 luglio 2019 che ha approvato lo schema di trattamento dei dati discendenti dall'adesione al progetto MoVe-In;
- la d.g.r. n. 2191 del 30 settembre 2019 che ha approvato la disciplina di trattamento dei dati personali relativamente ai dati raccolti e utilizzati a seguito dell'adesione al progetto MoVe-In;

Visti gli esiti positivi dell'avanzamento del progetto MoVe-In in termini di adesioni e di gradimento del servizio che hanno portato ad avere richieste di estensione anche alla gestione delle limitazioni su ambiti territoriali comunali e anche da parte di altre Regioni;

Considerato che Regione Lombardia ha avviato una interlocuzione con l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (Garante) in merito all'avvio del progetto MoVe-In e alla possibile estensione del servizio alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) dei Comuni;

Visti gli esiti delle determinazioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (Garante) in merito al progetto MoVe-In, approvate con provvedimento n. 259 del 10 dicembre 2020, con il quale esprime parere favorevole sulla presente proposta di delibera regionale e con cui autorizza i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del progetto Move-In dalla Regione Lombardia, dal Comune di Milano e dalla Regione Piemonte, nonché dalle altre Regioni del Bacino padano e dagli altri Comuni situati nelle predette Regioni (in relazione a ZTL istituite per motivi ambientali), che riterranno di aderire al predetto progetto, previa stipula di un accordo con Regione Lombardia;

Considerato che dalla sperimentazione in corso e dalla volontà di estendere il progetto MoVe-In ad ulteriori ambiti territoriali, è emersa la necessità di aggiornare la disciplina del servizio al fine di adeguare ulteriormente il progetto coerentemente alla disciplina in materia di protezione dei dati;

Ritenuto di intervenire disciplinando in particolare:

- la base giuridica del trattamento per il trasferimento dei dati ai Comuni lombardi che volessero aderire al progetto specificando quali dati vengono raccolti e comunicati;
- il ruolo dei TSP nella fase di raccolta dei dati in caso di impiego di black box dedicate al servizio e in caso di impiego di black box non esclusivamente dedicate;
- l'utilizzo dei dati per le attività di controllo da parte delle Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- la raccolta e il trattamento dei dati personali successivo al raggiungimento della soglia chilometrica concessa in deroga alle restrizioni sulla circolazione dei veicoli;
- la raccolta e il trattamento del dato relativo alla velocità del veicolo;
- l'implementazione di alcune misure di sicurezza tecniche relative al trattamento dei dati personali da parte dei TSP, con particolare riferimento alla separazione dei database in loro uso relativamente ai trattamenti dei dati di titolarità esclusiva di Regione Lombardia;
- i tempi di conservazione dei dati raccolti al di fuori delle aree geografiche a circolazione veicolare limitata;
- il livello di trasparenza nei confronti degli utenti in caso di uso del veicolo da parte di più soggetti o di veicoli aziendali;

Ritenuto di disciplinare quanto sopra individuato all'interno degli specifici documenti allegati al presente provvedimento e di procedere con l'aggiornamento dei documenti attuativi conseguenti, in particolare con l'integrazione degli accordi di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali dei TSP;

Richiamati della legge regionale n. 24/2006:

- il comma 6 bis dell'art. 13 che costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali e che attribuisce alla Giunta regionale la definizione delle modalità di trattamento dei dati personali coinvolti nell'esecuzione del servizio MoVe-In e raccolti mediante gli impianti e i dispositivi telematici, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, e per il tempo strettamente necessario alle finalità previste dalla legge;
- il comma 5 dell'art. 15 che prevede, in particolare, che la Regione, di concerto con gli enti locali, promuove piani e progetti definiti per ambiti territoriali contenenti misure volte a regolamentare l'accesso ai centri urbani privilegiando i veicoli a basso impatto ambientale e a realizzare progetti pilota e sistemi innovativi per la razionalizzazione della distribuzione delle merci;

Richiamato l'Allegato alla d.g.r. n. 2191 del 30 settembre 2019 che ha approvato la disciplina di trattamento dei dati personali relativamente ai dati raccolti e utilizzati a seguito dell'adesione al progetto MoVe-In;

Ritenuto necessario procedere al suo aggiornamento prevedendo l'estensione del servizio anche ai Comuni che ne facciano richiesta per la gestione delle deroghe chilometriche sui propri ambiti territoriali e in particolare al Comune di Milano, definendo le finalità dello scambio dati, la tipologia dei dati scambiati, le modalità e i tempi di conservazione dei dati e i soggetti che possono accedere;

Ritenuto che:



- l'estensione del servizio ai Comuni e, in particolare al Comune di Milano, persegua un rilevante interesse pubblico consistente nella riduzione delle emissioni derivanti dall'adozione di misure di limitazione della circolazione dei veicoli inquinanti nell'ambito delle rispettive porzioni di territorio nonché il bilanciamento di tali divieti di circolazione mediante apposite deroghe;
- la condivisione della medesima deroga chilometrica MoVe-In a scala regionale e comunale agevola il cittadino nell'applicazione del sistema di limitazioni e di deroghe perseguendo la finalità ambientale comune;

Visto l'Allegato 1 «*Trattamento dei dati personali*» al presente provvedimento che sostituisce integralmente l'Allegato alla d.g.r.n. 2191 del 30 settembre 2019 e che introduce in particolare la disciplina del trattamento dati relativo all'estensione del servizio MoVe-In ai Comuni e a nuove categorie di veicoli;

Richiamata l'azione TP-1n del PRIA che prevede, a partire dal 1° ottobre 2020, in particolare:

- l'estensione delle limitazioni per ulteriori categorie di veicoli inquinanti individuate nei veicoli di classe emissiva Euro 4 diesel ed Euro 1 benzina;
- l'ampliamento alla Fascia 2 delle limitazioni vigenti per i veicoli di classe emissiva Euro 3 diesel;

Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale n. 34 concernente le misure di sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori colpiti dalla crisi per l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da COVID-19, approvata con d.c.r. n. 1022 del 21 aprile 2020, che ha previsto, in particolare, di sospendere e rinviare le limitazioni per i diesel euro 4 previste a partire dal 1° ottobre 2020, al fine di non gravare ulteriormente sui cittadini, sui lavoratori, nonché sul tessuto economico;

Vista la d.g.r.n. 3606 del 28 settembre 2020 che ha disposto:

- in Allegato 1, ulteriori nuove limitazioni per i veicoli più inquinanti prevedendo, in particolare, a partire dal 11 gennaio 2021, la limitazione per:
  - i veicoli Euro 4 diesel in Fascia 1 e nei 5 Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2;
  - i veicoli Euro 1 benzina in Fascia 1 e 2;
  - i veicoli Euro 3 diesel estesi anche alla Fascia 2;
- in Allegato 2, le soglie chilometriche per i veicoli limitati Euro 4 diesel e Euro 1 benzina aderenti al servizio MoVe-In;

Considerato che l'introduzione delle nuove limitazioni ha reso necessario estendere il servizio di monitoraggio delle percorrenze fornito dal servizio MoVe-In anche ai veicoli di classe emissiva Euro 4 diesel e Euro 1 benzina attraverso l'implementazione della piattaforma telematica dedicata, sviluppata e gestita dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA s.p.a.;

Richiamati:

- l'Accordo di Programma siglato nel 2017 tra le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Emilia-Romagna e il Ministero dell'Ambiente per l'applicazione coordinata e congiunta nel territorio del Bacino Padano di misure per il risanamento della qualità dell'aria;
- l'art. 3 della l.r.n. 24/2006 che prevede che la Regione, considerata la dimensione interregionale dell'inquinamento dell'aria, possa promuovere con le altre regioni del bacino padano accordi e intese per la programmazione di misure di intervento alla scala del bacino del Po e per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni da sorgenti mobili e stazionarie;

Considerato che il progetto MoVe-In si può collocare tra le misure afferenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli inquinanti da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del bacino padano ai sensi dell'Accordo 2017 e che ricade nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui al citato art. 3 della l.r. 24/06;

Ritenuto di prevedere l'estensione del servizio MoVe-In alle altre Regioni del bacino padano che ne facciano richiesta tramite la messa a disposizione della specifica piattaforma telematica e previa sottoscrizione di specifico Accordo;

Richiamato l'Allegato 2 della d.g.r. n. 2055 del 31 luglio 2019 che ha descritto il servizio MoVe-in, le modalità di adesione ed i relativi effetti;

Ritenuto di adeguare le previsioni ivi contenute disciplinando in particolare l'estensione del servizio MoVe-In alle altre regioni del bacino padano oltre ai Comuni che ne facciano richiesta e a nuove categorie di veicoli coerentemente all'aggiornamento della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'Allegato 2 «*Descrizione del servizio MoVe-In, modalità di adesione ed effetti*» al presente provvedimento che modifica e sostituisce l'Allegato 2 della d.g.r. n. 2055/2019 e che prevede in particolare l'obbligo di conservare a bordo del veicolo, in luogo visibile, il contrassegno specifico del servizio e l'informativa relativa all'adesione al servizio per garantire la trasparenza nei confronti dei soggetti utilizzatori del veicolo nonché l'accesso ai dati per le attività di controllo da parte delle Forze dell'Ordine operanti sul territorio esclusivamente al fine di verificare lo stato di validità della deroga chilometrica;

Considerato che:

- con nota del 2 ottobre 2019 il Comune di Milano ha chiesto a Regione Lombardia di avviare le procedure amministrative finalizzate alla sottoscrizione di un accordo che disciplini gli scopi, le regole e le procedure per la comunicazione dei dati rilevati dalla piattaforma «MoVe-In» e di voler condividere ogni elemento tecnico utile allo sviluppo dei servizi necessari all'estensione anche all'interno di Area B del sistema MoVe-In fondato sull'assegnazione di una soglia massima di chilometri concessi agli utenti con specifico riferimento all'accesso e alla circolazione nella ZTL;
- l'infrastruttura tecnologica MoVe-In sviluppata da Regione Lombardia può consentire di rilevare i chilometri percorsi anche nella ZTL Area B dai veicoli sui quali sono installate le black box;
- Regione Lombardia ha interesse a sviluppare la piattaforma MoVe-In anche per la gestione delle deroghe chilometriche applicate nelle ZTL dei Comuni per conseguire una maggiore omogeneità di applicazione delle limitazioni e del sistema di deroghe, agevolando così il cittadino nella loro attuazione;

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Ritenuto che i Comuni possono aderire all'estensione dei servizi MoVe-In alle ZTL del proprio territorio tramite la sottoscrizione di uno specifico Accordo con Regione Lombardia che disciplini le modalità di comunicazione dei dati e la loro gestione, con particolare riferimento alle norme in materia di trattamento dei dati personali, nonché gli eventuali costi;

Richiamata la d.g.r.n. 5637 del 3 ottobre 2016 che ha approvato lo schema tipo di accordo per l'accesso in consultazione alle banche dati della giunta regionale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 82/2005 e del provvedimento del Garante del 2 luglio 2015 in materia di trattamento dei dati personali;

Considerato che sussistono i presupposti perché Regione Lombardia e Comune di Milano collaborino al fine di concretizzare, nell'ambito delle proprie competenze, attività congiunte finalizzate alla comunicazione dei dati rilevati dalla piattaforma «MoVe-In» per il raggiungimento degli obiettivi comuni rispettivamente prefissati e consistenti nella gestione di una deroga chilometrica dalle limitazioni per i veicoli più inquinanti tramite una modalità informatica condivisa;

Visti:

- l'Allegato 3 «*Schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 l. 241/90 tra Regione Lombardia e Comune di Milano per la disciplina di attività di interesse comune per il miglioramento della qualità dell'aria mediante il progetto integrato MoVe-In /Area B*» al presente provvedimento riportante lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comune di Milano avente come finalità la condivisione di un sistema integrato per la gestione della deroga chilometrica dalle limitazioni per i veicoli più inquinanti attraverso la messa a disposizione dei dati relativi al servizio MoVe-In tramite la piattaforma telematica regionale, con la finalità di conseguire interessi comuni per il miglioramento della qualità dell'aria, che definisce in particolare:
  - le attività svolte da Regione Lombardia e quelle svolte dal Comune di Milano;
  - la durata dell'Accordo fino al 31 dicembre 2022;
  - i costi delle attività che determinano un rimborso da parte del Comune di Milano a Regione Lombardia per spese correnti pari a € 55.500 su base annua, a copertura parziale dei costi regionali sostenuti per le attività di Help Desk per la gestione degli utenti che si rivolgono ai servizi «MoVe-In/Area B»;
  - le modalità di accesso alla banca dati MoVe-In da parte del Comune di Milano secondo lo schema di ac-

## Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

cordo approvato con la sopra citata d.g.r. n. 5637 del 3 ottobre 2016;

- le modalità di flusso di scambio dati tramite protocollo FTPS per i trasferimenti giornalieri di file contenenti le informazioni relative a tutti i veicoli aderenti servizio MoVe-In esteso all'Area B;

- l'Allegato 4 «Descrizione del servizio MoVe-In applicato alla zona a traffico limitato (ZTL) del comune di Milano denominata Area B» al presente provvedimento che descrive per il cittadino il servizio MoVe-In applicato alle ZTL dei Comuni e in particolare alla ZTL del Comune di Milano denominata «Area B», definendo in particolare le modalità di adesione, le tempistiche e gli effetti;

Ritenuto che la possibilità di adesione sulla piattaforma telematica regionale del servizio MoVe-In esteso alla ZTL Area B del Comune di Milano sia subordinata all'avvio del servizio medesimo disciplinato da specifico provvedimento comunale e che tale data di avvio delle adesioni sia pubblicata sul sito [www.mo-vein.regione.lombardia.it](http://www.mo-vein.regione.lombardia.it);

Considerato che per l'estensione del servizio MoVe-In alle ZTL dei Comuni è necessario integrare la Convenzione, di cui alla d.g.r. n. 1396 del 18 marzo 2019, sottoscritta da Regione Lombardia, da ARIA s.p.a. e dalle singole società fornitrici dei servizi telematici (TSP), prevedendo la possibilità di comunicare anche i dati rilevati dalle black box all'interno dei confini delle ZTL dei Comuni aderenti;

Visto l'Allegato 5 «Addendum alla convenzione trilaterale fra Regione Lombardia, l'azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti e la società \_\_\_\_\_ per l'attuazione del progetto MoVe-In per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione previste dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria, mediante installazione di dispositivi telematici - Estensione del servizio applicato alle zone a traffico limitato (ZTL) dei comuni e in particolare alla ZTL del comune di Milano «area B» tramite la piattaforma regionale dedicata» al presente provvedimento che individua l'Addendum alla convenzione trilaterale tra Regione Lombardia, ARIA s.p.a. e la società fornitrice dei servizi telematici prevedendo in particolare che i dati oggetto di comunicazione da parte del TSP sono assicurati anche relativamente agli ambiti territoriali ricadenti all'interno delle ZTL dei Comuni che abbiano aderito al servizio MoVe-In e in particolare all'interno della ZTL Area B del Comune di Milano, al fine di garantire una gestione coordinata delle deroghe chilometriche assegnate;

Richiamata la d.g.r. n. 2731 del 23 dicembre 2019 che ha approvato il «documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2020 - piano di studi e ricerche 2020-2022 - programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;

Dato atto che dal presente atto, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo con il Comune di Milano, discende un introito a favore di Regione Lombardia di € 55.500 su base annua, per due anni, a copertura parziale dei costi sostenuti per le attività svolte per l'estensione del servizio MoVe-In alle ZTL comunali, la cui restante parte trova copertura a valere sugli importi già destinati all'attività di sviluppo e di gestione del servizio inserita nel Prospetto di raccordo attività 2020-2022 di ARIA s.p.a allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 approvato con la d.g.r. n. 2731/2019;

Richiamata infine la d.g.r. n. 3581 del 21 settembre 2020 che ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione con la Regione Piemonte per la messa a disposizione della piattaforma telematica regionale MoVe-In;

Ritenuto di precisare la base giuridica per la messa a disposizione della piattaforma telematica MoVe-In prevedendo di inserire all'interno dello schema di Accordo con la Regione Piemonte, alla fine del quarto paragrafo delle premesse, le seguenti parole «e all'art. 3 che la Regione, considerata la dimensione interregionale dell'inquinamento dell'aria, possa promuovere con le altre regioni del bacino padano accordi e intese per la programmazione di misure di intervento alla scala del bacino del Po e per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni da sorgenti mobili e stazionarie»;

Considerato inoltre che lo slittamento dei tempi di avvio del progetto in regione Piemonte ha comportato l'impossibilità di sottoscrizione dell'Accordo nel 2020 e che ciò si riflette sulle previsioni economiche riportate all'interno dell'Accordo stesso;

Ritenuto necessario adeguare il prospetto economico dell'Accordo prevedendo la ripartizione delle quote annuali sulla compartecipazione dei costi del servizio MoVe-In esteso al territorio piemontese per gli anni 2021 e 2022;

Ritenuto altresì di integrare gli impegni delle parti, mediante la previsione che gli esiti della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi telematici per il servizio MoVe-In che verrà avviata da Regione Piemonte siano utilizzati da Regione Lombardia per integrare l'elenco dei Telematic Service Provider accreditati alla fornitura del servizio sul territorio lombardo;

Visto l'allegato 6 «Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Regione Lombardia per il risanamento della qualità dell'aria attraverso l'estensione del progetto integrato «MoVe-In» al territorio piemontese» riportante lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Regione Piemonte avente come finalità la condivisione di un sistema integrato per la gestione della deroga chilometrica dalle limitazioni per i veicoli più inquinanti attraverso la messa a disposizione della piattaforma telematica regionale MoVe-In, con l'obiettivo di conseguire interessi comuni per il miglioramento della qualità dell'aria, che modifica e sostituisce l'allegato alla d.g.r. n. 3581/2020;

Visto il PRS della XI Legislatura e in particolare il risultato atteso Ter.09.08.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del piano regionale degli interventi»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1 «Trattamento dei dati personali», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce integralmente l'Allegato alla d.g.r. n. 2191 del 30 settembre 2019 e che introduce la disciplina del trattamento dati relativo all'estensione del servizio MoVe-In ai Comuni e a nuove categorie di veicoli;

2. di approvare l'Allegato 2 «Descrizione del servizio MoVe-In, modalità di adesione ed effetti», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che modifica e sostituisce l'Allegato 2 della d.g.r. n. 2055/2019 e che prevede in particolare l'estensione del servizio MoVe-In alle altre regioni del bacino padano oltre ai Comuni che ne facciano richiesta e a nuove categorie di veicoli coerentemente all'aggiornamento della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

3. di approvare l'Allegato 3 «Schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 l. 241/90 tra Regione Lombardia e Comune di Milano per la disciplina di attività di interesse comune per il miglioramento della qualità dell'aria mediante il progetto integrato MoVe-In/Area B», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante lo schema di Accordo di collaborazione, con i relativi allegati, tra Regione Lombardia e Comune di Milano avente come finalità la condivisione di un sistema integrato per la gestione della deroga chilometrica dalle limitazioni per i veicoli più inquinanti attraverso la messa a disposizione dei dati relativi al servizio MoVe-In tramite la piattaforma telematica regionale, con la finalità di conseguire interessi comuni per il miglioramento della qualità dell'aria;

4. di approvare l'Allegato 4 «Descrizione del servizio MoVe-In applicato alla zona a traffico limitato (ZTL) del comune di Milano denominata Area B», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che descrive il servizio MoVe-In applicato alle ZTL dei Comuni e in particolare alla ZTL del Comune di Milano denominata «Area B», definendo in particolare le modalità di adesione, le tempistiche e gli effetti;

5. di approvare l'Allegato 5 «Addendum alla convenzione trilaterale fra Regione Lombardia, l'azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti e la società \_\_\_\_\_ per l'attuazione del progetto MoVe-In per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione previste dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria, mediante installazione di dispositivi telematici - Estensione del servizio applicato alle zone a traffico limitato (ZTL) dei comuni e in particolare alla ZTL del comune di Milano «area B» tramite la piattaforma regionale dedicata», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che individua l'Addendum alla convenzione trilaterale tra Regione Lombardia, ARIA s.p.a. e la società fornitrice dei servizi telematici prevedendo in particolare che i dati oggetto di comunicazione da parte del TSP sono assicurati anche relativamente agli ambiti territoriali ricadenti all'interno delle ZTL dei Comuni che abbiano aderito al servizio MoVe-In e in particolare all'interno della ZTL Area B del Comune

di Milano, al fine di garantire una gestione coordinata delle deroghe chilometriche assegnate;

6. di approvare l'Allegato 6 «*Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Regione Lombardia per il risanamento della qualità dell'aria attraverso l'estensione del progetto integrato «MoVe-In» al territorio piemontese*», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per la messa a disposizione della piattaforma telematica regionale Move-In, che modifica e sostituisce l'allegato alla d.g.r.n. 3581/2020;

7. di disporre che la possibilità di adesione sulla piattaforma telematica regionale del servizio MoVe-In esteso alla ZTL Area B del Comune di Milano sia subordinata all'avvio del servizio medesimo disciplinato da specifico provvedimento comunale e che tale data di avvio delle adesioni sia pubblicata sul sito [www.movein.regione.lombardia.it](http://www.movein.regione.lombardia.it);

8. di individuare il Direttore della Direzione Generale Ambiente e Clima per la sottoscrizione dell'Accordo con il Comune di Milano di cui all'Allegato 3, dell'Addendum alla convenzione trilaterale di cui all'Allegato 5 e dell'integrazione degli accordi di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali dei TSP;

9. di stabilire che si provvederà all'istituzione di idonei capitoli vincolati di entrata e di spesa per la gestione delle risorse derivanti dall'Accordo di collaborazione con il Comune di Milano tramite successivo provvedimento di variazione di bilancio;

10. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale anche ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

## Allegato 1

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### 1. PREMESSA E FINALITA'

Nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, il presente allegato, così come disposto dall'art. 13, comma 6 bis della L.R. 24/2006, definisce le modalità di trattamento dei dati personali coinvolti nell'esecuzione del servizio MOVE-IN (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), che approvato con delibera di giunta regionale n. 1318 del 25.02.2019, ha dato seguito all'aggiornamento del "Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria" (PRIA).

Il servizio Move-In prevede l'installazione a bordo dei veicoli contemplati dalla misura di un dispositivo (c.d. "black box") in grado di fornire a Regione Lombardia i dati di percorrenza chilometrica reale, in modo da consentire a Regione Lombardia nuove modalità di controllo delle emissioni inquinanti.

Move-In mira, infatti, a limitare le emissioni inquinanti introducendo modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, che tiene conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato. Il progetto, predisposto con il supporto di ARIA S.p.A., avvia un servizio certificato, con l'ausilio di una infrastruttura tecnologica atta ad offrire eque condizioni di mobilità ai cittadini, applicando limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti e graduandola in base all'uso effettivo del veicolo e al suo effettivo contributo all'inquinamento atmosferico.

I dispositivi telematici installati sui veicoli ed il servizio di trasmissione e raccolta dei dati prodotti verranno forniti da operatori privati (c.d. "Telematic Service Provider", TSP) nell'ambito di una convenzione il cui schema è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 1396 del 18.03.2019, alla quale potranno aderire solo gli operatori ritenuti idonei a conclusione della procedura istruttoria. Tale convenzione prevede misure di sicurezza a garanzia di un corretto e sicuro trattamento dei dati personali, limitando alle finalità istituzionali perseguite dal servizio.

#### 2. RUOLO DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Regione Lombardia: Titolare del Trattamento dei dati
- ARIA S.p.A.: Responsabile del Trattamento
- Telematic Service Provider (TSP):
  - Nel caso di **black box esclusivamente dedicate** a Move-In: Titolare del Trattamento dei dati per la contrattualizzazione degli aderenti al servizio; **Responsabile** del Trattamento per tutti gli altri trattamenti previsti dal servizio Move-In (in particolare

per la raccolta, l'elaborazione e la comunicazione dei dati relativi alle percorrenze e alle velocità tenute dal veicolo)

- Nel caso di **black box non esclusivamente dedicate** a Move-In: **Titolare** del Trattamento dei dati per la contrattualizzazione degli aderenti al servizio e per la raccolta, l'elaborazione e la comunicazione dei dati relativi alle percorrenze e alle velocità tenute dal veicolo;
- Soggetti preposti ai controlli su strada ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 285/1992: Titolari autonomi per la finalità di sola verifica della validità della deroga ed eventuale sanzionamento delle violazioni ai divieti di circolazione previsti nelle aree interessate dalla misura durante i controlli su strada
- Comuni con Zone a Traffico Limitato (ZTL) istituite per motivi ambientali che aderiscono al servizio previa stipula di un accordo con Regione Lombardia: Titolari autonomi per la finalità di gestione accessi e sanzionamento delle violazioni ai divieti di circolazione previsti nelle ZTL comunali
- Altre Regioni che aderiscono al servizio previa stipula di un accordo con Regione Lombardia: Titolari autonomi del trattamento dati.

### 3. RAPPORTI CONTRATTUALI CON I TELEMATIC SERVICE PROVIDER

Regione Lombardia ha individuato, a seguito della definizione di adeguati standard tecnici, dei fornitori (Telematic Service Provider – TSP) dotati di avanzate tecnologie ed in grado di prestare le più ampie garanzie di affidabilità e sicurezza per l'erogazione del servizio.

I citati fornitori stipulano con Regione Lombardia ed ARIA S.p.A. (società in house di Regione Lombardia) una apposita convenzione trilaterale che disciplina la prestazione dei servizi necessari all'esecuzione del servizio Move-In.

#### 3.1 RAPPORTI CONTRATTUALI CON I TELEMATIC SERVICE PROVIDER NEL CASO DI BLACK BOX ESCLUSIVAMENTE DEDICATE A MOVE-IN

I TSP trattano i dati personali nella veste di responsabili del trattamento di raccolta, elaborazione dei dati e trasferimento degli stessi a Regione Lombardia, nell'interesse di e secondo le istruzioni impartite da Regione Lombardia e tramite l'impiego di black box dedicate al servizio, previa sottoscrizione di contratti di nomina del Responsabile ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

In particolare, i dati personali trattati dai Telematic Service Provider per conto di Regione Lombardia dovranno essere conservati all'interno di database separati e distinti rispetto ad altri database utilizzati per conservare dati riferiti ad eventuali ulteriori servizi aggiuntivi offerti dai TSP.

Al raggiungimento della soglia chilometrica concessa in deroga alle restrizioni sulla circolazione dei veicoli deve essere interrotta la raccolta dei dati delle percorrenze del veicolo interessato.

I dati al di fuori delle aree geografiche a circolazione veicolare limitata considerate dalla misura Move-In, relativi anche ad altre Regioni che abbiano sottoscritto accordi con Regione Lombardia, non dovranno essere mai raccolti, se tecnicamente possibile, oppure dovranno essere eliminati dai TSP in un momento immediatamente successivo alla raccolta.

Eventuali ulteriori trattamenti, per i quali altre Regioni che abbiano sottoscritto Accordi con Regione Lombardia per l'utilizzo della piattaforma Move-In assumono la veste di titolare autonomo del trattamento nominando ARIA s.p.a. e i TSP quali Responsabili del trattamento, devono essere disciplinati con modulistica adeguata. In tal caso sarà consentito l'utilizzo della medesima black box utilizzata per la raccolta dei dati da parte di Regione Lombardia.

Al fine di scongiurare rischi di utilizzo improprio dei dati raccolti nell'ambito del servizio Move-In, i contratti di nomina del Responsabile del trattamento stipulati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016 con i TSP, contengono specifiche clausole aventi ad oggetto limitazioni nell'uso dei dati per finalità diverse da quelle del servizio, compreso il divieto di cessione a titolo oneroso o gratuito dei dati a terzi.

### **3.2 RAPPORTI CONTRATTUALI CON I TELEMATIC SERVICE PROVIDER NEL CASO DI BLACK BOX NON ESCLUSIVAMENTE DEDICATE A MOVE-IN**

Laddove i TSP raccolgano i dati personali in qualità di Titolari autonomi del trattamento tramite l'impiego di black box installate per l'erogazione di ulteriori servizi da loro offerti e quindi non esclusivamente dedicate al servizio Move-In, essi assumeranno la veste di titolari autonomi del trattamento per le operazioni di raccolta, elaborazione e trasferimento dei dati relativi alle percorrenze e alle velocità tenute dal veicolo a Regione Lombardia nell'ambito del servizio Move-In. Base giuridica legittimante l'esecuzione di tali operazioni sui dati personali è costituita, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c, del Regolamento 679/2016, dalla presente delibera unitamente alla Legge Regionale n. 24/2006 e s.m.i.

Eventuali trattamenti eseguiti per finalità ulteriori, in relazione ai quali i TSP assumono la veste di titolare autonomo del trattamento, devono essere disciplinati con modulistica separata e distinta da quella utilizzata nell'ambito del servizio Move-In e recante i contrassegni distintivi di ciascun TSP, in modo da fare emergere con chiarezza la separazione tra le attività di interesse pubblico perseguite con il servizio e gli eventuali servizi commerciali concordati con l'utente.

## **4. FINALITÀ SPECIFICHE E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI**

I trattamenti dei dati personali eseguiti all'interno del servizio Move-In sono effettuati in esecuzione di un interesse pubblico affidato dalla legge al Titolare del trattamento (Art. 6, lett. e) Reg. 679/2016), rappresentato dalla introduzione di un moderno sistema di limitazione delle emissioni inquinanti, basato su dati di percorrenza reale dei veicoli all'interno di specifiche aree delimitate nel territorio lombardo. Questa fattispecie comprende le limitazioni della circolazione introdotte sia dalle misure regionali ai sensi della L.R. 24/2006 e dei relativi provvedimenti attuativi, sia dall'istituzione di zone a traffico limitato per motivi ambientali introdotte da provvedimenti comunali ai sensi del Codice della Strada (art. 7).

L'analisi del servizio, effettuata con metodo capillare prendendo in considerazione le singole fasi di cui lo stesso si compone, ha portato ad individuare i seguenti trattamenti necessari per rispondere alle finalità che si intendono perseguire con l'identificazione delle corrispondenti tipologie di **dati comuni** ex art. 6 par. 1 del Reg UE 679/2016).

ATTIVITA' DI TRATTAMENTO	DATI TRATTATI
1) Raccolta dei dati necessari alla partecipazione al servizio presso gli interessati, tramite l'apposito applicativo web predisposto da Regione Lombardia;	Dati anagrafici del proprietario  Dati identificativi del veicolo.
2) Comunicazione dei dati relativi alle adesioni al servizio Move-In raccolti da Regione Lombardia tramite l'apposito sistema informatico ai Telematic Service Provider (TSP);	Dati anagrafici del proprietario  ID adesione, numero identificativo di adesione al servizio  Dati identificativi del veicolo
3) Contrattualizzazione: trattamento di dati personali necessario alla stipula dei contratti di comodato della "black box" nonché per l'erogazione del servizio in abbonamento di geolocalizzazione e raccolta delle percorrenze del veicolo. <b>Questo specifico trattamento è di titolarità autonoma del TSP, pertanto, non oggetto di analisi in questo documento;</b>	
4) Comunicazione da parte dei Telematic Service Provider dei dati relativi ai contratti stipulati a Regione Lombardia;	Dati anagrafici del proprietario  Dati identificativi del veicolo  Codice del dispositivo installato, modello del dispositivo e data di installazione, codice fiscale dell'installatore

<p>5) Raccolta dei dati relativi alla posizione del veicolo condotto dall'interessato e alle percorrenze nel servizio Move-In tramite la black box installata all'interno del veicolo;</p> <p>Nel caso di black box esclusivamente dedicate a Move-In il TSP riveste il ruolo di Responsabile del Trattamento dei dati;</p> <p>Nel caso di black box non esclusivamente dedicate a Move-In il TSP riveste il ruolo di Titolare del Trattamento dei dati;</p>	<p>Dati identificativi: Codice IMEI del dispositivo.</p> <p>Dati di percorrenza del veicolo e relativi allo stile di guida del conducente (ecoguida)</p> <p>Il Titolare evidenzia che i dati relativi alla posizione geografica puntuale dell'interessato, raccolti attraverso l'impiego della black box installata a bordo dei veicoli, sono esclusivamente oggetto di elaborazione da parte dei TSP per le finalità istituzionali e non vengono comunicati a terzi né sono trasferiti verso i server del Responsabile Aria S.p.A. I dati di cui sopra vengono conservati per i soli tempi necessari al raggiungimento delle finalità.</p>
<p>6) Elaborazione dei dati da parte dei Telematic Service Provider;</p> <p>Nel caso di black box esclusivamente dedicate a Move-In il TSP riveste il ruolo di Responsabile del Trattamento dei dati;</p> <p>Nel caso di black box non esclusivamente dedicate a Move-In il TSP riveste il ruolo di Titolare del Trattamento dei dati;</p>	<p>Dati di percorrenza del veicolo nelle aree indicate ed in base ai criteri previsti nelle DGR 2605/2011 e n 2578/2014, nonché allo stile di guida del conducente;</p>
<p>7) Comunicazione dei dati elaborati dai Telematic Service Provider a Regione Lombardia;</p> <p>Nel caso di black box esclusivamente dedicate a Move-In il TSP riveste il ruolo di Responsabile del Trattamento dei dati;</p> <p>Nel caso di black box non esclusivamente dedicate a Move-In il TSP riveste il ruolo di Titolare del Trattamento dei dati;</p>	<p>Dati di percorrenza del veicolo nonché dati relativi allo stile di guida del conducente (ecoguida) elaborati secondo la matrice di calcolo messa a disposizione da Regione Lombardia.</p> <p>Dati identificativi veicolo (codice IMEI del dispositivo "black box")</p>



<p>8) Elaborazione dei dati da parte di ARIA S.p.A. tramite applicazione di coefficienti definiti da Regione Lombardia, al fine di consentire l'erogazione del servizio finale all'utente aderente nonché per il raggiungimento delle ulteriori finalità del servizio;</p>	<p>Dati relativi al veicolo (codice IMEI del dispositivo "black box", categoria veicolo) posseduto per cui l'interessato ha espresso la propria adesione.</p> <p>Percorrenza chilometrica del veicolo registrato secondo la seguente logiche definite dal Titolare</p>
<p>9) Pubblicazione dei dati con consequenziale accesso da parte dell'interessato tramite App e WebApp (per gli interessati aderenti al servizio) e Web Application (per i soggetti preposti ai controlli su strada ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 285/1992);</p>	<p><b>App su dispositivo mobile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dati identificativi dell'interessato</li> <li>• Dati relativi al veicolo</li> </ul> <p>Dati relativi alla percorrenza del veicolo espressa in chilometri, aggregati secondo le logiche definite dal Titolare. <b>Web Application per le Forze dell'ordine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dati del veicolo (targa e stato della deroga)</li> </ul>
<p>10) Monitoraggio dei dati raccolti da parte di Regione Lombardia (dati in forma aggregata). <b>Il trattamento non sarà oggetto di analisi in questo documento, poiché il monitoraggio viene eseguito su un set di dati appositamente anonimizzati;</b></p>	
<p>11) Comunicazione: invio agli interessati di <i>alert</i> per il superamento del chilometraggio consentito;</p>	<p>Dati identificativi dell'interessato</p> <p>Codice IMEI del dispositivo intelligente (in caso di avviso push), indirizzo e-mail (in caso di invio tramite posta elettronica).</p>

	Dati relativi al veicolo (compreso lo stato di validità della deroga)
12) Comunicazione dei dati inerenti alla deroga relativa alle ZTL comunali da Regione Lombardia ai rispettivi Comuni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dati relativi al veicolo (targa, alimentazione, categoria)</li> <li>• Dati relativi al servizio (informazione se adesione Move-In regionale o anche con estensione a ZTL comunale, data di adesione, data di attivazione, flag superamento 50% soglia, data superamento soglia massima, data revoca servizio)</li> </ul>

## 5. PRESUPPOSTO GIURIDICO

Il presupposto giuridico che giustifica il trattamento si rinviene nelle seguenti basi giuridiche:

- Art. 6 lett. e) Reg. UE 679/2016 – il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento
- Artt. 13 e 15 della L.R. n. 24 dell'11 dicembre 2006, così come modificata dalla L.R. 6 giugno 2019, n. 9
- DGR n. 1396 del 18.03.2019
- DGR n. 2055 del 31.07.2019
- La presente Delibera di Giunta Regionale

## 6. ANALISI DEGLI ACCESSI

Tutti i soggetti che, agendo sotto l'autorità del Titolare, o di un responsabile di quest'ultimo, hanno accesso ai dati personali, sono stati adeguatamente istruiti in ordine alle finalità del trattamento ed alle corrette modalità attraverso le quali porre in essere le operazioni di trattamento dei dati, che vengono effettuate con l'ausilio di strumenti che consentono un accesso sicuro ai dati.

## 7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

I dati saranno trattati in modalità sia cartacea, sia automatizzata.

## **8. TRATTAMENTO CONNESSO ALL'ANALISI DEGLI STILI DI GUIDA PER L'ATTRIBUZIONE DEI BONUS DI ECO GUIDA**

Il servizio Move-In prevede, fra gli altri, il trattamento connesso all'analisi degli stili di guida degli aderenti.

Tale analisi è condotta tramite la raccolta, attraverso dispositivi elettronici installati sui veicoli (black box), capaci di registrare e trasmettere gli eventi accelerometrici che caratterizzano nel complesso la guida dell'interessato, nonché la velocità tenuta dallo stesso durante la marcia. Il trattamento è giustificato dall'obiettivo, di rilevanza pubblicistica, di stimolare negli automobilisti stili di guida virtuosi in relazione ai quali recenti studi associano un limitato impatto in termini di emissioni nocive nell'ambiente e quindi di eco compatibilità.

In caso di utilizzo di black box dedicate al servizio, nella rilevazione del parametro relativo alla velocità, i TSP in qualità di Responsabili del trattamento devono calcolare esclusivamente se il veicolo viaggia entro la fascia di velocità chilometrica considerata dalla misura. I dati relativi alla velocità puntuale del veicolo di proprietà degli aderenti al servizio non dovranno essere mai raccolti, se tecnicamente possibile, oppure dovranno essere eliminati dai TSP in un momento immediatamente successivo alla raccolta.

Con l'obiettivo di promuovere l'adozione di uno stile di guida eco compatibile, infatti, verrà introdotto un sistema di incentivi basato sull'attribuzione agli automobilisti di un bonus al monte totale di chilometri percorribili in deroga alle limitazioni introdotte a livello regionale alla circolazione stradale dei veicoli inquinanti interessati dalla misura.

Con riguardo al trattamento in parola, il Titolare del trattamento comunicherà in maniera facilmente comprensibile e completa, all'interno delle informazioni da fornire all'interessato al momento della raccolta dei dati di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, la logica ed i criteri sui quali si basa il meccanismo di attribuzione automatica del bonus connesso ad uno stile di guida eco compatibile.

Regione Lombardia avrà inoltre cura di rendere edotto l'interessato delle conseguenze trattamento, fornendo, ove necessario, esempi reali e concreti dei possibili effetti al fine di chiarirne il contenuto.

Nell'esecuzione del trattamento verranno inoltre stabilite garanzie adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati, compresa la previsione dell'intervento umano da parte di un soggetto che dispone dell'autorità e delle competenze adeguate in funzione del riesame della decisione assunta. Inoltre, le citate garanzie comprenderanno il diritto dell'interessato ad ottenere una spiegazione della decisione ed il diritto di contestarla, nonché la predisposizione di una modalità semplificata per l'esercizio di tali diritti.

Infine, Regione Lombardia curerà modalità idonee a prevenire errori ed inesattezze che potrebbero condurre ad una errata attribuzione o al mancato riconoscimento dei bonus di guida.

## **9. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali verranno comunicati ai responsabili del trattamento, nonché ai soggetti preposti ai controlli su strada ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 285/1992 abilitati all'accesso, che agiscono in

qualità di Titolari autonomi del trattamento. I dati oggetto di comunicazione costituiscono, per ogni trattamento, il set minimo e strettamente necessario alla finalità del trattamento.

Per il perseguimento della finalità di monitoraggio dell'andamento complessivo della misura, in ottica di affinamento del servizio e di valutazione della sua efficienza ed opportunità i dati personali verranno appositamente anonimizzati.

I dati personali non saranno in alcun modo diffusi.

#### **10. COMUNICAZIONE DATI RELATIVI ALLE ZTL COMUNALI**

Per quanto riguarda le ZTL comunali, verranno comunicati ai relativi Comuni che avranno sottoscritto un accordo con Regione Lombardia e che agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento i dati relativi all'attività di trattamento 12) descritta nel paragrafo 4. I dati oggetto di comunicazione costituiscono, per ogni trattamento, il set minimo e strettamente necessario alla finalità del trattamento.

#### **11. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI**

Nell'avvalersi delle società incaricate nella qualità di Responsabili, i Titolare del trattamento ha richiesto la garanzia dell'impiego di server ed infrastrutture tecnologiche site all'interno del territorio dell'Unione Europea. Anche l'accesso da remoto da un Paese terzo ai dati contenuti in server ubicati nell'Unione europea configura un trasferimento di dati e, quindi, salvo non vengano adottate misure che impediscano tale accesso alle informazioni personali conservate nei predetti server, devono essere adottate - in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea - le misure previste dall'art. 46 del Regolamento e, ove necessario, le eventuali misure supplementari (cfr. "Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data" del Comitato europeo per la protezione dei dati, attualmente in consultazione).

#### **12. CONSERVAZIONE DEI DATI**

In ossequio al principio generale di minimizzazione del trattamento e nel rispetto dei criteri specificamente individuati, in punto conservazione dei dati, dall'art. 5, comma 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679, il tempo massimo di conservazione dei dati è stato individuato in un anno, prendendo in considerazione l'arco temporale necessario al raggiungimento delle finalità del trattamento, da un lato, e le esigenze connesse all'esercizio delle attività sanzionatorie, dall'altro, nonché il possibile esperimento di azioni giudiziarie da parte degli interessati avverso gli atti di contestazione degli illeciti.

Esaurito il tempo di conservazione dei dati, gli stessi saranno sottoposti a processi informatici o analogici tali da renderli definitivamente inaccessibili e inintelligibili.

#### **13. MISURE DI SICUREZZA**

In attuazione del principio contenuto nell'art. 32 del regolamento UE 679/2006, il Titolare, tenendo conto della tipologia dei dati trattati, dell' stato dell' arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell' oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, contemplando altresì i rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone, ha individuato le misure di sicurezza ritenute idonee a minimizzare i rischi e garantire la sicurezza del trattamento.

In particolare, la Regione Lombardia impiegherà nel trattamento dei dati personali le seguenti misure tecniche ed organizzative:

Tipologia di Contromisura	Descrizione sintetica delle principali contromisure adottate
Aspetti relativi alla sicurezza delle informazioni nella gestione della continuità operativa	<p>Sono presenti misure per assicurare l' alta disponibilità dei sistemi e dei servizi di supporto. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le architetture dei sistemi datacenter prevedono opportune ridondanze dei componenti critici nonché procedure per il ripristino in caso di gravi interruzioni</li> <li>- I servizi "as service" sono erogati dai provider di riconosciuta affidabilità e sicurezza</li> </ul>
Controllo degli accessi	<p>Al fine di mitigare la minaccia di accessi logici non autorizzati, vengono utilizzate utenze nominali.</p> <p>Con riferimento a tali utenze vengono implementate ulteriori misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meccanismo che richiede che la password sia complessa;</li> <li>• Disattivazione delle utenze non utilizzate da almeno sei mesi;</li> <li>• Blocco delle credenziali in caso di reiterati tentativi di accesso falliti;</li> </ul>
Crittografia e pseudonimizzazione	<p>La crittografia è utilizzata per proteggere la componente sicura delle credenziali e per la protezione delle transazioni via internet. Ai fini di analisi statistiche sono adottate tecniche di anonimizzazione.</p>
Data Retention	<p>Sono stati definiti i tempi di conservazione dei dati personali oggetto dei trattamenti.</p>
Gestione degli asset	<p>I soggetti coinvolti mantengono continuamente aggiornato il seguente inventario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivi autorizzati ad accedere alla rete;</li> <li>• Software autorizzati.</li> </ul> <p>Con riferimento ai supporti rimovibili, vi è l' obbligo di renderli inutilizzabili o di distruggerli e viene fornito un report finale sullo smaltimento di questi oggetti.</p>
Gestione dei log	<p>La configurazione del sistema permette la raccolta sia dei log delle azioni degli utenti e degli amministratori, sia i log degli eventi transazionali.</p> <p>Le stesse modalità di gestione dei log sono utilizzate anche con riferimento ai DBMS e ai servizi "as service".</p>
Governo della sicurezza e privacy	<p>Il governo della sicurezza e della privacy viene garantito tramite l' adozione di molteplici misure di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svolgimento di regolari attività di: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Analisi dei rischi</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Revisione dei requisiti di sicurezza</li> <li>○ Definizione dei piani di trattamento</li> <li>○ Verifica di attuazione ed efficacia dei piani di trattamento</li> <li>● Identificazione dei ruoli e delle responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza e opportuna allocazione delle risorse</li> <li>● Attività formative e di sensibilizzazione in materia di sicurezza e privacy</li> </ul>
Minimizzazione dei dati	Sono state implementate misure appropriate in linea con quanto definito in fase di progettazione per gestire solo i dati personali strettamente necessari.
Qualità dei dati personali trattati	I processi di trattamento prevedono adeguati controlli per assicurare che i dati personali trattati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
Relazioni con i fornitori	I fornitori selezionati rispettano autorevoli standard qualitativi e di sicurezza. I contratti prevedono l'identificazione delle responsabilità reciproche in merito alla gestione della sicurezza dei dati. Sono definiti e verificati i livelli di servizio.
Sicurezza delle attività operative	Al fine di garantire la sicurezza delle attività operative vengono implementate molteplici misure di sicurezza: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Procedure che regolamentano il ciclo di vita dei sistemi e dell'infrastruttura, considerando i requisiti di sicurezza nelle prime fasi di progettazione (privacy by design) e sviluppo, in fase di rilascio in esercizio fino alla dismissione.</li> <li>● Profilazione delle utenze sulla base della mansione svolta, garantendo il principio del minimo privilegio e la separazione dei ruoli e controllo degli accessi</li> <li>● Separazione degli ambienti e divieto di utilizzare dati reali in ambienti di produzione</li> <li>● Gestione degli incidenti di sicurezza e comunicazione all'Autorità competente e agli interessati</li> <li>● Gestione degli asset</li> <li>● Gestione dei fornitori</li> <li>● Gestione della sicurezza fisica</li> </ul>
Sicurezza delle comunicazioni	A livello infrastrutturale gli eventuali flussi verso terzi soggetti vengono monitorati e nelle trasmissioni vengono utilizzati canali sicuri.  A livello infrastrutturale, inoltre, è presente una segmentazione delle reti.
Sicurezza fisica e ambientale	Per garantire la sicurezza fisica e ambientale, l'accesso fisico agli archivi contenenti dati sensibili è controllato e vi è bisogno di un'autorizzazione per accedere.  Sono presenti, inoltre, una politica di sicurezza fisica che prevede specifici controlli di sicurezza perimetrale e specifiche regole con riferimento alle attrezzature e alle reti utilizzate e una policy di clean desk/screen.
Software Development Lifecycle	La piattaforma tecnologica è stata sviluppata seguendo una politica di software lifecycle che regolamenta gli accessi ai sistemi di sviluppo e la necessità di test di sicurezza per verificare l'assenza di codice malevolo.

Training su sicurezza e privacy	È impartito training sulla sicurezza e privacy in modo da diminuire il rischio di violazione dei dati personali.
---------------------------------	--

Tutte le misure di sicurezza impartite ai TSP sono contenute negli atti di nomina a Responsabile del trattamento dei dati e nelle relative istruzioni.

#### **14. COMUNICAZIONE DEI DATI**

I dati vengono messi a disposizione dei soggetti responsabili attraverso un canale di comunicazione sicuro, all'interno di un dominio di sicurezza chiuso, specificatamente preposto a tale operazione. Il flusso di dati viene monitorato, anche in modo automatico, al fine di individuare e segnalare la presenza di eventuali anomalie intercorse durante le operazioni di trasmissione dei dati. I dati vengono messi a disposizione tramite una piattaforma che applica tecniche di cifratura e disgiunzione dei dati.

#### **15. VIOLAZIONE DEI DATI**

Il Titolare del trattamento ha predisposto apposite soluzioni e procedure allo scopo di ridurre i rischi, e limitare le conseguenze, connessi ad eventuali ipotesi di violazioni dei dati. Tali procedure prevedono tempestive risposte nelle ipotesi di riscontrate violazioni, e includono la gestione dei processi di notificazione all'Autorità Garante e di comunicazione all'interessato. In particolare, sono oggetto di notificazione al Garante per la protezione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro settantadue ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati, con la sola eccezione di quelle che non presentano un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La notificazione è eseguita in conformità all'art. 33 del Regolamento UE 2016/679 e, qualora non sia effettuata entro settantadue ore, è previsto che sia corredata degli specifici motivi che hanno causato il ritardo. Qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento provvede a comunicare la violazione, senza ingiustificato ritardo, e con un linguaggio semplice e chiaro, anche all'interessato, adoperandosi in conformità, ed entro i limiti previsti, al successivo art. 34 del Regolamento. Inoltre, il Titolare ha imposto a carico dei Responsabili del trattamento nominati precisi obblighi di collaborazione nell'assicurare il pieno rispetto delle norme a protezione dei dati personali, definendo tempistiche stringenti (all'interno del termine di 72 ore di cui all'art. 33 del Regolamento UE 679/2016) entro le quali i Responsabili del trattamento sono obbligati a comunicare al Titolare eventuali incidenti di sicurezza che possano comportare una perdita di integrità, confidenzialità e disponibilità dei dati trattati.

#### **16. FATTORE UMANO**

Tutti i soggetti che, agendo sotto l'autorità del Titolare, o di un responsabile di quest'ultimo, hanno accesso ai dati personali sono stati adeguatamente istruiti in ordine alle finalità del trattamento ed alle corrette modalità attraverso le quali porre in essere le operazioni di trattamento dei dati.

### **Diritti dell'interessato**

Il Titolare del trattamento adotta idonee procedure al fine di informare l'interessato, in conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, delle operazioni di trattamento che lo interessano, e di garantire allo stesso l'esercizio dei diritti riconosciutigli ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

Al fine di consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dagli artt. 15 – 21 del Reg. UE 679/2016, è stato predisposto un sistema per la formulazione delle relative istanze degli interessati.

L'esercizio dei diritti potrà essere esercitato secondo le modalità definite dalla regione Lombardia con l'apposita Policy per la Gestione delle istanze dei soggetti interessati ai sensi del Regolamento 679/2016 approvata con Decreto n. 19302 del 20 dicembre 2018.

### **Aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative**

Considerato, infine, che la sicurezza, ed in particolar modo la sicurezza informatica, deve essere necessariamente intesa come un processo, soggetto a costante revisione ed aggiornamento, le misure tecniche ed organizzative sopra considerate saranno oggetto di periodico adeguamento, in ragione dello stato dell'arte disponibile, dei relativi costi di attuazione, nonché dell'eventuale definizione di ulteriori misure di garanzie prescritte ai sensi di legge.



## Allegato 2

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO MOVE-IN, MODALITÀ DI ADESIONE ED EFFETTI

#### 1. PREMESSA E FINALITÀ

**MoVe-In** (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) è il progetto sperimentale di Regione Lombardia con il quale promuove, nel quadro della disciplina regionale per il miglioramento della qualità dell'aria, modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, che tiene conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato. Una **scatola nera** (black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le informazioni necessarie a tale scopo attraverso il collegamento satellitare ad un'infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Il progetto, applicato al nuovo quadro di limitazioni stabilito, prevede, in caso di adesione, una diversa articolazione delle limitazioni strutturali vigenti della circolazione per gli autoveicoli più inquinanti assicurando la compensazione della variazione correlata delle emissioni degli inquinanti in modo da garantire il miglioramento delle previsioni di riduzione delle emissioni contenute nel Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA).

Il servizio MoVe-In prevede, in particolare, l'individuazione regionale del numero di chilometri utilizzabili da ogni classe emissiva di veicolo soggetto alle limitazioni (**soglia di chilometri concessi**) che possono essere utilizzati sulle porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni alla circolazione. I servizi MoVe-In possono essere utilizzati anche dai Comuni per la gestione delle deroghe chilometriche sui propri ambiti territoriali.

La deroga MoVe-In **non** si applica nel caso di attivazione delle **misure temporanee** durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti.

#### 2. QUADRO NORMATIVO

Il progetto MoVe-In, previsto dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e coerente con la legge regionale n. 24/2006, è stato approvato con delibera n. 1318 del 25.02.2019 e avviato con delibera n. 2055 del 31.07.2019. Questi provvedimenti hanno stabilito, in particolare, che le scatole nere siano fornite da operatori privati (c.d. "Telematic Service Provider", TSP) nell'ambito di una convenzione il cui schema è stato approvato con delibera n. 1396 del 18.03.2019. La disciplina del trattamento dei dati personali relativi dal servizio MoVe-In è stata approvata con delibera n. 2191 del 30.09.2019 e aggiornata nell'Allegato 1 al presente provvedimento. L'elenco dei TSP che hanno sottoscritto la convenzione con Regione Lombardia e sono quindi accreditati alla fornitura del servizio viene messo a disposizione sulla piattaforma regionale dedicata.

### 3. I FORNITORI DEI SERVIZI TELEMATICI -TSP

I **fornitori dei servizi telematici TSP**, accreditati al progetto MoVe-In, sono abilitati a fornire agli utenti il servizio di misurazione e trasmissione delle percorrenze dei veicoli, tramite l'installazione di una scatola nera (black box) rispondente ai requisiti richiesti. I TSP garantiscono la presenza sul territorio regionale di soggetti abilitati all'installazione della black box sui veicoli. **L'elenco** degli **installatori** viene reso disponibile da ciascun TSP sul proprio sito.

I TSP raccolgono esclusivamente i dati limitati e pertinenti al raggiungimento della finalità del servizio, in qualità di Responsabili del trattamento dei dati ed utilizzando una black box dedicata al servizio. È inoltre possibile aderire al servizio Move-In avvalendosi di una black box già installata sul veicolo per l'erogazione di ulteriori servizi da un TSP accreditato al progetto; in tale ipotesi il TSP riveste il ruolo di Titolare autonomo del trattamento dei dati per le operazioni di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati a Regione Lombardia.

Ogni TSP accreditato garantisce un servizio di assistenza di primo livello verso il cittadino per la risoluzione di problemi e di ogni malfunzionamento del dispositivo.

I TSP sono abilitati a fornire il servizio MoVe-In esteso anche alle **ZTL dei Comuni**, previa sottoscrizione dello specifico atto di integrazione della convenzione.

L'utente aderente al servizio MoVe-In stipula il contratto di fornitura della scatola nera direttamente con il TSP prescelto, anche relativamente al servizio esteso alle ZTL dei Comuni.

### 4. COSA CAMBIA NEL REGIME DELLE LIMITAZIONI E DELLE DEROGHE

L'avvio del progetto MoVe-In comporta l'applicazione di una diversa articolazione delle limitazioni e delle deroghe vigenti per la circolazione degli autoveicoli più inquinanti prevedendo la possibilità di avvalersi di una "**deroga chilometrica**" misurabile e controllabile a fronte di un ampliamento delle limitazioni stesse. Infatti, dovendo garantire il miglioramento o quantomeno la compensazione dei risparmi emissivi stimati dal PRIA negli anni futuri, la concessione di una deroga chilometrica necessita di un bilanciamento dei chilometri limitati attraverso un ampliamento/estensione delle limitazioni attualmente vigenti.

La d.G.R. n. 2055 del 31/7/2019 ha disposto, rispetto al sistema delle limitazioni individuato dal PRIA nella stagione 2018/2019, l'ampliamento a partire dal 1° ottobre 2019 delle limitazioni per tutti i veicoli Euro 3 diesel a tutto l'anno. Tale ampliamento temporale delle limitazioni a tutto l'anno (rispetto al solo semestre invernale) ha consentito di conseguire un risparmio emissivo totale di inquinanti per tutte le classi di veicoli limitati, rispetto a quello valutato dal PRIA.

Inoltre, la deroga chilometrica introdotta con il servizio MoVe-In **estende le limitazioni per gli aderenti al servizio a tutti i giorni della settimana e a tutte le ore del giorno (24 ore)** consentendo così di prevedere un ulteriore risparmio di emissioni. Tale risparmio emissivo può essere trasformato in chilometri che possono così essere redistribuiti nell'arco della giornata e della settimana, rispetto a quelli attualmente percorribili agli autoveicoli limitati, consentiti solo nelle giornate di sabato, domenica e festivi e nelle ore notturne dalle 19.30 alle 7.30.

Uno studio specifico condotto da ARPA, basato sull'inventario regionale delle emissioni INEMAR e sui dati di percorrenza medi regionali forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha stimato la riduzione annuale dei chilometri percorsi a seguito dell'ampliamento/estensione delle limitazioni vigenti (a seguito dell'ampliamento dei divieti a tutto l'anno per i veicoli Euro 3 diesel e dell'estensione per gli aderenti al servizio a tutte le ore del giorno e dei giorni settimanali) e i conseguenti risparmi emissivi. In questo modo è stato possibile individuare le soglie di chilometri assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato.

L'introduzione di nuove limitazioni estese ad ulteriori categorie e classi emissive di veicoli inquinanti, può consentire di definire nuove soglie di chilometri assegnabili con la deroga chilometrica, garantendo sempre il rispetto del bilancio emissivo favorevole alla riduzione degli inquinanti e il rispetto degli scenari di riduzione definiti dal PRIA. Nello specifico la d.G.R. n. 3606 del 28/9/2020 ha introdotto nuove limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel e per i veicoli Euro 1 benzina oltre alla estensione in Fascia 2 dei veicoli Euro 3 diesel e ha conseguentemente definito le relative soglie chilometriche MoVe-In.

La deroga chilometrica MoVe-In, introdotta dalla d.G.R. n. 2055/2019 all'interno della revisione del **sistema delle deroghe**, non si applica nel caso di attivazione delle misure temporanee durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti.

Rimane inalterato il sistema delle **esclusioni** dalle limitazioni disciplinate e prevista dall'art.13 della legge regionale 24/06.

## 5. COSA COMPORTA L'ADESIONE AL SERVIZIO MOVE-IN

L'adesione al servizio MoVe-In comporta l'applicazione di una diversa articolazione delle limitazioni e delle deroghe per la circolazione degli autoveicoli più inquinanti attraverso l'utilizzo di una "**deroga chilometrica**" misurabile e controllabile.

In particolare, sperimenta, tramite la deroga chilometrica, una diversa articolazione dei chilometri attualmente consentiti agli autoveicoli limitati durante i periodi di non divieto e cioè nelle giornate di sabato, domenica e festivi e nelle ore notturne dalle 19.30 alle 7.30.

La deroga chilometrica prevede per gli aderenti l'ampliamento e l'estensione dei divieti attuali a tutte le giornate della settimana e a tutte le ore del giorno (24 ore), a fronte della possibilità di poter percorrere quando si vuole un numero di chilometri prefissato in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo. In altri termini i chilometri concessi possono essere percorsi anche durante il periodo di divieto attuale (fascia diurna dei giorni feriali).

Il monitoraggio del numero di chilometri effettivamente percorsi dal veicolo avviene tramite l'installazione a bordo del veicolo della scatola nera che invia telematicamente i dati di percorrenza alla piattaforma regionale dedicata.

L'adesione al progetto MoVe-In comporta il rispetto, da parte dei cittadini aderenti, della soglia di chilometri assegnati su base annuale al proprio veicolo. Il raggiungimento di tale soglia determina **l'impossibilità di continuare ad avvalersi della deroga chilometrica** introdotta da MoVe-In che si traduce nell'impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (per qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi

giornata) per il tempo residuo di completamento dell'anno di validità del servizio. L'eventuale utilizzo del veicolo in caso di superamento della soglia assegnata comporta dunque la possibilità di incorrere nelle **sanzioni** previste per i veicoli limitati in caso di **controllo** su strada da parte dei soggetti preposti.

**L'utente è tenuto a monitorare** l'avanzamento dei chilometri percorsi e quindi lo stato di validità della deroga chilometrica derivante dal servizio MoVe-In tramite *web application* o tramite *App*.

Il sistema manderà comunque avvisi agli utenti, tramite PEC o e-mail e tramite avvisi via *App*, all'avvicinarsi dell'esaurimento dei chilometri concessi e al suo superamento. Tali avvisi costituiscono tuttavia un promemoria per l'utente e non hanno carattere di notifica, ricadendo sull'utente stesso la responsabilità di verifica periodica del non superamento dei chilometri assegnati e della conseguente validità della deroga chilometrica.

## 6. COME VENGONO CALCOLATI E MONITORATI I CHILOMETRI PERCORSI

La soglia dei chilometri concessi può essere **rideterminata annualmente** in ragione delle previsioni di risparmio emissivo e degli scenari di limitazione valutati dal PRIA.

I chilometri reali percorsi dal veicolo e monitorati dalla black box installata a bordo vengono progressivamente scalati dalla soglia dei chilometri e sono registrati sulla piattaforma telematica dedicata. Il saldo dei chilometri percorsi è aggiornato giornalmente.

Il conteggio dei chilometri è effettuato sui **tratti stradali** percorsi all'interno del perimetro delle aree geografiche 1 e 2 così identificate:

### Area 1:

- agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo;
- capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita in d.G.R. 2605/11;
- Comuni della Fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

**Area 2:** tutta la zona A definita in d.G.R. 2605/11 ad esclusione dei comuni inclusi in Area A1.

Il conteggio dei chilometri è effettuato su **tutte le tipologie di strade** presenti all'interno di dette Aree, comprese le autostrade, le tangenziali e le strade di interesse regionale.

Ogni chilometro percorso in Area 1 e 2 viene quindi rilevato dalla black box e inviato tramite segnale satellitare al TSP che poi provvede a trasmettere giornalmente alla piattaforma regionale MoVe-In. Quotidianamente, dunque, si aggiorna il saldo dei chilometri ancora disponibili dal veicolo aderente.

Il progetto MoVe-In prevede inoltre la possibilità premiare comportamenti di guida del veicolo attribuendo **chilometrici aggiuntivi** nei seguenti casi:

- Percorrenza su strade extraurbane
- Percorrenza su autostrade con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h

- Stile di guida ecologico su strade urbane

L'assegnazione di chilometri aggiuntivi si fonda sulle seguenti considerazioni:

- percorrere chilometri in aree extraurbane produce impatti emissivi minori in relazione anche alla presenza di un minor numero di persone esposte rispetto ai potenziali impatti generati in area urbana;
- mantenere una velocità in autostrada all'interno del range individuato consente di minimizzare le emissioni dei veicoli;
- uno stile di guida ecologico che elimina le brusche variazioni dell'accelerazione consente di contenere i picchi emissivi.

Per tali ragioni per ogni chilometro percorso nelle Aree A1 e A2 - che viene sottratto al quantitativo totale assegnato - è possibile aggiungere una frazione di chilometro aggiuntivo da poter percorrere.

La quantificazione dei chilometri aggiuntivi è riportata Allegato 2 alla d.G.R. n. 3606/2020.

L'individuazione delle tratte extraurbane e delle autostrade, ricadenti all'interno delle Aree A1 e A2, è individuata sulla base della cartografia specifica messa a disposizione da Regione Lombardia ai TSP per la calibrazione dei dati trasmessi dalle black box.

Il parametro dello stile di guida ecologico su strade urbane (**ecoguida**) si basa invece sul mantenimento di uno stile di guida caratterizzato da un basso numero di forti accelerazioni sul percorso monitorato. La quantificazione del parametro di ecoguida è riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 3606/2020.

Ogni giorno, pertanto, il saldo complessivo dei chilometri ancora disponibili, si aggiorna sottraendo quelli percorsi nelle Aree 1 e 2 e aggiungendo i chilometri aggiuntivi maturati sempre nella stessa area. I chilometri aggiuntivi concessi non generano ulteriori chilometri bonus.

## 7. CHI PUO' ADERIRE AL PROGETTO MOVE-IN

Possono aderire al servizio del progetto MoVe-In **tutti i proprietari di veicoli** circolanti in Regione Lombardia oggetto di limitazioni della circolazione. Aderendo al servizio viene fatta la scelta di utilizzo della **nuova modalità** di limitazione della circolazione descritta al precedente paragrafo 5. Nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica, questi dovrà indicare una persona fisica quale delegato dalla società alla gestione del servizio MoVe-In.

I veicoli aderenti al servizio MoVe-In dovranno conservare a bordo, in luogo visibile, il contrassegno specifico del servizio, scaricato e stampato in fase di adesione, per facilitare il riconoscimento da parte di eventuali soggetti utilizzatori del veicolo.

In caso di utilizzo del veicolo da parte di più soggetti o di veicoli aziendali, è necessario conservare a bordo, in luogo visibile, anche l'informativa relativa all'adesione al servizio MoVe-In per garantire la trasparenza nei confronti degli utenti circa il monitoraggio dei chilometri a cui è sottoposto il veicolo stesso e il relativo trattamento dei dati. In particolare, i datori di lavoro hanno l'obbligo di informare i dipendenti che utilizzano veicoli soggetti al servizio MoVe-In circa l'attivazione del monitoraggio.

## 8. I COSTI DI ADESIONE

I costi massimi di adesione al servizio MoVe-In (IVA inclusa) sono:

- **30 €** per l'installazione della black box e **20 €** per la fornitura del servizio annuale per un totale di **50 €** al primo anno di adesione. Nel caso in cui un cittadino disponga già di un dispositivo installato a bordo del proprio veicolo compatibile con il progetto MoVe-In, il prezzo massimo sarà di 20 € per la sola fornitura del servizio annuale;
- **20 €** per la fornitura del servizio annuale per gli anni successivi.

Il contratto con il TSP è **annuale**, non rinnovabile automaticamente. È concesso al TSP di presentare ulteriori offerte commerciali con rimodulazione del costo del servizio su base pluriennale, purché economicamente vantaggiose per il cittadino ed in aggiunta all'offerta annuale base sopra descritta.

Nel caso di vendita di servizi aggiuntivi che facciano uso di un unico dispositivo non esclusivamente dedicato al servizio Move-In, questi saranno regolati da contratti separati ed il relativo costo aggiuntivo deve essere chiaramente indicato.

## 9. COME ADERIRE AL SERVIZIO MOVE-IN

Per **aderire** al servizio MoVe-In il proprietario del veicolo (o una persona incaricata nel caso di società) deve registrarsi – utilizzando SPID o CNS – sulla **piattaforma telematica** dedicata all'indirizzo [www.movein.regione.lombardia.it](http://www.movein.regione.lombardia.it). Il soggetto gestore della piattaforma telematica per conto di Regione Lombardia è la società ARIA spa.

Nel caso di soggetti giuridici viene richiesta, per l'adesione, la firma digitale o elettronica del legale rappresentante.

L'utente deve inserire i **dati** del veicolo di cui è proprietario e i propri dati anagrafici e di contatto (posta certificata o e-mail). La piattaforma informatica verificherà in automatico la correttezza dei dati inseriti e l'assolvimento degli obblighi previsti in materia del pagamento del bollo auto per il veicolo per cui si chiede la deroga. Contestualmente all'adesione e dallo stesso portale, l'utente può selezionare dalla lista degli operatori accreditati TSP quello da lui prescelto per l'erogazione del servizio. Una volta effettuata la scelta, l'utente deve contattare il TSP selezionato per il perfezionamento del rapporto contrattuale e per individuare l'installatore presso il quale recarsi per il montaggio della scatola nera. Nel caso in cui l'utente voglia usufruire per MoVe-In di una black box già installata sul veicolo e fornita da un operatore accreditato, l'utente potrà selezionare quest'ultimo.

I TSP si adoperano affinché il tempo di attesa per l'installazione delle black box sui veicoli sia il più breve possibile, attraverso accordi con gli installatori.

L'adesione al servizio MoVe-In, protocollata presso la Direzione generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia, ha una **durata annuale** a partire dalla **data della sua attivazione** e deve essere rinnovata alla scadenza, termine oltre il quale cessa il servizio. La soglia di chilometri assegnata al

momento dell'adesione rimane valida per tutto l'anno anche nel caso di rideterminazione delle soglie assegnate per annualità successive.

#### 10. QUANDO È POSSIBILE ADERIRE AL SERVIZIO MOVE-IN

Il servizio MoVe-In è attivo a partire dal **1° ottobre 2019**.

L'adesione al servizio da parte del cittadino può avvenire in ogni momento dell'anno. Le soglie di chilometri concesse sono quelle vigenti nel momento dell'adesione.

#### 11. QUANDO SI ATTIVA/DISATTIVA IL SERVIZIO MOVE-IN

Il servizio si **attiva**, a seguito di adesione sulla piattaforma, entro 48 ore dall'installazione della black-box sul veicolo. L'attivazione del servizio viene comunicata all'utente tramite avviso su App e tramite invio all'indirizzo di posta certificata o e-mail registrato in fase di adesione. La durata annuale di adesione al servizio decorre dalla data di comunicazione dell'attivazione.

L'attivazione del servizio comporta l'avvio del monitoraggio delle percorrenze e la **validità** della deroga chilometrica introdotta dal servizio MoVe-In.

Dopo l'**adesione** sulla piattaforma il cittadino procede a contattare direttamente il TSP prescelto per finalizzare la contrattualizzazione. Durante il periodo decorrente dall'avvenuta contrattualizzazione con il TSP e l'installazione della black box si applica comunque la deroga chilometrica prevista dal servizio per consentire all'utente di recarsi presso l'installatore individuato. Tale periodo non può superare tuttavia i **trenta giorni** a partire dalla data di protocollazione dell'adesione telematica.

L'installazione deve avvenire comunque entro 90 giorni dall'adesione sulla piattaforma, termine oltre il quale scade l'adesione.

La **disattivazione** del servizio avviene, sempre a seguito di relativa comunicazione tramite avviso su App e tramite posta certificata o e-mail registrata, allo scadere del termine annuale.

È possibile procedere al **rinnovo** del servizio MoVe-In - da attivarsi prima della scadenza annuale e comunque non oltre i 15 giorni da tale scadenza-, accedendo alla piattaforma dedicata, con la conferma, in particolare, dell'accettazione delle eventuali nuove soglie di chilometri determinate per la nuova annualità. Una volta effettuato il rinnovo sulla piattaforma regionale è necessario procedere con l'eventuale riattivazione del servizio presso il TSP entro 30 giorni dalla scadenza. Oltre tale termine non è possibile procedere al rinnovo ma si può effettuare una nuova adesione. Il rinnovo dell'adesione avrà durata annuale a partire dalla data di scadenza della precedente adesione.

Dalla scadenza annuale del servizio e fino alla sua riattivazione non è possibile avvalersi della deroga MoVe-In.

In caso di **anomalie** di registrazione dei dati di percorrenza che provochino la disconnessione dalla piattaforma di raccolta - ad es. imputabili a malfunzionamenti o a manomissioni della black box -, il sistema genera lo **stato di sospensione** dal servizio MoVe-In che implica il divieto di utilizzo del

veicolo da parte dell'utente. In questo caso i TSP intervengono prontamente per la risoluzione del problema e per la relativa comunicazione al gestore della piattaforma MoVe-In. La risoluzione del problema genera la **riattivazione** del servizio e la possibilità di continuare ad utilizzare il veicolo.

## 12. COME E COSA COMPORTA REVOCARE L'ADESIONE A MOVE-IN

Per revocare l'adesione al progetto MoVe-In il proprietario del veicolo deve accedere con le proprie credenziali alla piattaforma informatica dedicata all'indirizzo [www.movein.regione.lombardia.it](http://www.movein.regione.lombardia.it) e selezionare la **revoca** del servizio. La revoca, anticipata rispetto alla sua scadenza annuale, comporta il non avvalimento della deroga specifica prevista e determina la **cessazione del monitoraggio** delle percorrenze del veicolo ma **non elimina il conteggio** dei chilometri già effettuati fino a quel momento. Pertanto, nel caso in cui l'utente abbia già superato la soglia dei chilometri e continuasse ad utilizzare il veicolo durante il periodo di limitazione fino al periodo di scadenza annuale fissato, sarà soggetto alle sanzioni previste per il non rispetto delle limitazioni alla circolazione in quanto non può più usufruire della deroga specifica, qualora sottoposto ad accertamenti da parte dei soggetti preposti al controllo su strada.

Nel caso invece in cui l'utente non abbia ancora consumato tutti i chilometri assegnati ma comunque ne abbia **superato la percentuale del 50%**, sarà comunque equiparato al proprietario che ha superato la soglia - in quanto non più monitorabile - e non potrà quindi più usufruire della deroga specifica, risultando passibile delle sanzioni previste per il non rispetto delle limitazioni alla circolazione qualora sottoposto ad accertamenti da parte dei soggetti preposti al controllo su strada.

Nel caso invece in cui l'utente che ha proceduto alla revoca non abbia ancora consumato tutti i chilometri assegnati rimanendo al di **sotto della percentuale del 50%**, allora si ricadrà nel sistema di limitazioni vigenti per chi non aderisce al progetto MoVe-In (cioè limitazioni solo in fascia giornaliera diurna e nei giorni feriali) con le relative modalità di controllo e previsioni sanzionatorie.

La revoca, dunque, non annulla gli effetti prodotti dall'adesione al servizio MoVe-In fino a quel momento maturati.

L'utente è tenuto a monitorare l'avanzamento dei chilometri percorsi e quindi lo stato di validità della deroga chilometrica derivante dal servizio MoVe-In tramite *web application* o tramite *App*.

Il superamento della soglia del 50%, del 90% e del 100% dei chilometri assegnati viene comunque comunicato all'utente tramite invio all'indirizzo di posta certificata o e-mail registrato in fase di adesione e tramite *App*.

Il superamento delle soglie del 50% e del 100% è calcolato tenendo conto di un **marginale di tolleranza** aggiuntivo determinato nel **3% del valore soglia**, per tenere conto dell'incertezza intrinseca della misurazione.

## 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si rinvia per i dettagli alle disposizioni definite in Allegato 1 al presente provvedimento.



#### 14. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO MOVE-IN - ACCESSO AI DATI DI PERCORRENZA

La piattaforma telematica che gestisce i servizi di MoVe-In è raggiungibile tramite *web application* ([www.movein.regione.lombardia.it](http://www.movein.regione.lombardia.it)) o tramite *mobile application (App)* da smartphone, disponibile sugli App Store. L'attivazione della *App* avviene tramite la scansione di un QR Code generato dalla *web application*.

L'utente registrato ai servizi di MoVe-In può accedere ai propri dati relativi al veicolo sia da *web application* che da *App*. I dati consultabili dall'utente per ciascun veicolo sono relativi a:

- Chilometri concessi;
- Chilometri già percorsi;
- Chilometrici aggiuntivi in seguito a percorrenze su strade extraurbane;
- Chilometrici aggiuntivi in seguito a parametri di ecoguida (basse accelerazioni su strade urbane e velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h su autostrade);
- Saldo chilometrico ancora disponibile.

L'utente è tenuto a monitorare l'avanzamento dei chilometri percorsi e quindi lo stato di validità della deroga chilometrica derivante dal servizio MoVe-In tramite *web application* o tramite *App*.

Il sistema manderà comunque avvisi agli utenti all'avvicinarsi dell'esaurimento dei chilometri concessi e al suo superamento. Tali avvisi costituiscono tuttavia un promemoria per l'utente e non hanno carattere di notifica, ricadendo sull'utente stesso la responsabilità di verifica periodica del non superamento dei chilometri assegnati. Il **superamento** dei chilometri complessivamente concessi (soglia iniziale più chilometri aggiuntivi maturati e margine di tolleranza) comporta **l'impossibilità di avvalersi della deroga** specifica prevista per il progetto MoVe-In e conseguentemente l'impossibilità di utilizzo del veicolo per qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata. In caso di utilizzo del veicolo e di controllo su strada da parte dei soggetti preposti, si determina la fattispecie di violazione delle disposizioni sulle limitazioni della circolazione per i veicoli inquinanti in assenza di deroga e come tale sanzionabile ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 24/2006.

#### 15. CHI PUO' ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA DEL SERVIZIO MOVE-IN

I **soggetti abilitati** che possono accedere alla piattaforma MoVe-In sono:

- gli utenti registrati al servizio;
- i soggetti abilitati che svolgono servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 285/1992;
- i Comuni e le Regioni che abbiano sottoscritto specifico accordo con Regione Lombardia per l'utilizzo dei dati derivanti dal servizio MoVe-In;
- i funzionari regionali e del soggetto gestore per conto di Regione Lombardia abilitati all'amministrazione della piattaforma.

Per effettuare i controlli su strada, in particolare gli agenti che svolgono servizi di polizia stradale, abilitati accedono alla piattaforma regionale MoVe-In, tramite *web application*, consultando esclusivamente i seguenti dati:

- Targa del veicolo
- Stato della deroga MoVe-In (attiva o non attiva)

Il controllo, dunque, consente di verificare l'inserimento della targa del veicolo tra quelle aderenti al progetto MoVe-In e, in caso positivo, di verificare se sia ancora o meno valida la deroga specifica (stato della deroga attiva o non più attiva per superamento delle soglie chilometriche).

#### **16. ESTENSIONE DEL SERVIZIO MOVE-IN ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DEI COMUNI**

I servizi MoVe-In possono essere utilizzati anche dai **Comuni** per la gestione delle deroghe chilometriche sui propri ambiti territoriali. La condivisione della medesima deroga chilometrica MoVe-In a scala regionale e comunale può infatti agevolare il cittadino nell'applicazione del sistema di limitazioni dei veicoli per finalità ambientali e delle relative deroghe. I Comuni possono pertanto richiedere a Regione Lombardia l'estensione dei servizi MoVe-In alle ZTL del proprio territorio.

A tal fine Regione Lombardia, tramite la società regionale ARIA spa, ha sviluppando la piattaforma telematica per consentire ai Comuni lombardi di estendere i servizi MoVe-In alla gestione delle limitazioni attive all'interno delle proprie Zone a Traffico Limitato. La condivisione del servizio avverrà previa sottoscrizione di uno specifico **Accordo** tra Regione Lombardia e il Comune richiedente che disciplinerà le modalità di condivisione dei dati e la loro gestione, con particolare riferimento alle norme in materia di trattamento dei dati personali, nonché gli eventuali costi aggiuntivi.

#### **17. ESTENSIONE DEL SERVIZIO MOVE-IN ALLE ALTRE REGIONI DEL BACINO PADANO**

I servizi MoVe-In possono essere utilizzati anche dalle altre **Regioni del bacino padano** per la gestione delle deroghe chilometriche sui propri ambiti territoriali.

La deroga MoVe-In si può collocare infatti tra le misure afferenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli inquinanti da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano ai sensi dell'Accordo di Programma siglato nel 2017 tra le Regioni coinvolte e il Ministero dell'Ambiente.

Peraltro, il progetto MoVe-In ricade nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della l.r. n. 24/2006 che prevede che la Regione, considerata la dimensione interregionale dell'inquinamento dell'aria, possa promuovere con le altre regioni del bacino padano accordi e intese per la programmazione di misure di intervento alla scala di bacino e per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni da sorgenti mobili e stazionarie.

La condivisione della medesima deroga chilometrica MoVe-In a scala interregionale può infatti agevolare il cittadino nell'applicazione del sistema di limitazioni dei veicoli per finalità ambientali e delle relative deroghe.

Regione Lombardia mette a disposizione delle altre Regioni aderenti il software e la piattaforma telematica previa sottoscrizione di uno specifico Accordo che disciplina le modalità di gestione dei dati, con particolare riferimento alle norme in materia di trattamento dei dati personali, nonché gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'estensione del servizio.

## 18. I CONTROLLI E LE SANZIONI

I **controlli** delle limitazioni della circolazione per i veicoli inquinanti sono effettuati dai soggetti preposti ai controlli su strada ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 285/1992. In particolare, tali soggetti possono accedere alla piattaforma regionale MoVe-In - previa abilitazione per l'accesso - e possono esclusivamente verificare lo stato di validità della deroga chilometrica durante le attività di controllo su strada.

Il controllo su strada, in particolare, consente di verificare l'inserimento della targa del veicolo tra quelle aderenti al progetto MoVe-In e, in caso positivo, di verificare se sia ancora o meno valida la deroga specifica (stato della deroga attiva o non più attiva).

Lo stato di deroga non attiva si determina nei seguenti casi:

- superamento dei chilometri complessivamente assegnati (soglia iniziale più chilometri aggiuntivi maturati e margine di tolleranza);
- revoca anticipata dal servizio con superamento del 50% della soglia iniziale assegnata;
- sospensione del servizio in caso di anomalie di registrazione dei dati di percorrenza.

In caso di stato della deroga non più attiva, si determina la fattispecie di violazione delle disposizioni sulle limitazioni della circolazione per i veicoli inquinanti in assenza di deroga e come tale sanzionabile ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 24/2006.

L'importo della **sanzione amministrativa**, previsto dall'art. 27 della LR n. 24/06, varia da € 75,00 a € 450,00.

I controlli potranno essere effettuati anche con modalità di **rilevamento elettronico** in caso di accesso a **Zone a Traffico Limitato** ove espressamente regolamentato dal Comune. L'importo della sanzione amministrativa in questo caso è definito dal relativo provvedimento comunale.

\*\*\*



### Allegato 3

#### **SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/90 TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI MILANO PER LA DISCIPLINA DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA MEDIANTE IL PROGETTO INTEGRATO MOVE-IN / AREA B.**

Regione Lombardia con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1 - Milano, rappresentata dal Direttore pro tempore della Direzione Generale Ambiente e Clima - Ing. Mario Nova

e

Il Comune di Milano con sede legale in Piazza della Scala n. 2, - 20121 Milano - rappresentato dal Direttore pro tempore della Direzione Mobilità e Trasporti – Arch. Filippo Salucci, con sede in Via Beccaria n. 19 – Milano – Cap. 20122

#### **PREMESSO CHE**

- l'articolo 15, comma 1, della legge 07.08.1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", prevede, all'art.11, in particolare, che all'attuazione delle previsioni contenute nei piani di qualità dell'aria, procedono le regioni, le province autonome e gli enti locali mediante provvedimenti adottati sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- la legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24, tra le finalità dell'art.1, prevede, in particolare, il perseguimento della riduzione progressiva dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas a effetto serra attraverso la programmazione di misure integrate, agenti dal breve al lungo periodo sulle varie sorgenti emissive ed in rapporto alle condizioni meteo-climatiche del bacino padano, attraverso l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni degli enti a vario titolo competenti sul territorio regionale;
- il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), approvato con d.G.R. n. 593/2013 e aggiornato con d.G.R. n. 449/2018, che ha approvato le misure da attuarsi a tutela della qualità dell'aria ed in particolare la scheda TPn-3 "Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli" che prevede nello specifico lo sviluppo di una iniziativa finalizzata ad aggiornare la disciplina della circolazione, nelle aree più critiche per la qualità dell'aria, sulla base delle emissioni reali dei veicoli e delle percorrenze effettuate dai veicoli, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie specifiche;
- Regione Lombardia, nel quadro della disciplina regionale per il miglioramento della qualità dell'aria, con d.G.R. n. 1318/2019 e n. 2055/2019, ha esteso le limitazioni dei veicoli più inquinanti, rivisto il sistema delle deroghe e avviato il progetto sperimentale "MoVe-In" (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) come modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato;
- nell'ambito del progetto "MoVe-In", Regione Lombardia, in particolare, ha:

- individuato una deroga chilometrica monitorabile sul versante delle percorrenze dei veicoli e quantificabile sotto il profilo delle emissioni prodotte attraverso l'installazione a bordo dei veicoli di una scatola nera (black-box) che consente di rilevare le informazioni necessarie attraverso il collegamento satellitare ad un'infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti;
  - Fissato le soglie di chilometri utilizzabili con la deroga chilometrica MoVe-In sulle porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni in funzione della classe emissiva dei veicoli;
- il servizio MoVe-In è attivo dal 1° ottobre 2019 tramite la specifica piattaforma regionale MoVe-In;
- i servizi "MoVe-In" possono essere utilizzati anche dai Comuni per la gestione delle deroghe chilometriche sui propri ambiti territoriali ai sensi della d.G.R. n. 2055/2019;
- Regione Lombardia ha interesse a sviluppare la piattaforma MoVe-In anche per la gestione delle deroghe chilometriche applicate nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) dei Comuni per conseguire una maggiore omogeneità di applicazione delle limitazioni e del sistema di deroghe, agevolando così il cittadino nella loro attuazione;
- il Comune di Milano ha istituito, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992 (Codice della Strada), con deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 e s.m.i., la zona a traffico limitato denominata "Area B", il cui perimetro coincide con gran parte del territorio della città di Milano, limitando l'accesso e la circolazione ai veicoli più inquinanti allo scopo di migliorare la qualità dell'aria in città, coerentemente con il Progetto regionale
- con nota del 31.07.2019 in atti PG 0344099/2019 il Comune di Milano ha espresso l'intendimento di approvare un'integrazione delle deroghe al divieto di accesso alla ZTL Area B per consentire l'utilizzo sporadico/occasionale di veicoli in divieto ambientale;
- con nota del 2 ottobre 2019 (prot. PG 0436433/2019) il Comune di Milano ha chiesto a Regione Lombardia di avviare le procedure amministrative finalizzate alla sottoscrizione di un accordo che disciplini gli scopi, le regole e le procedure per la condivisione dei dati rilevati dalla piattaforma "MoVe-In" e di voler condividere ogni elemento tecnico utile allo sviluppo dei servizi necessari a recepire nel sistema Area B il raggiungimento della soglia massima di chilometri concessi agli utenti con specifico riferimento all'accesso e alla circolazione nella ZTL Area B;
- in particolare con la succitata nota il Comune di Milano evidenziava l'intendimento di adottare "MoVe-In" come strumento per derogare le categorie di veicoli sottoposti al divieto di accesso e circolazione nella ZTL Area B quale misura sostitutiva alle vigenti deroghe e approvare, in coerenza con le misure viabilistiche vigenti, dei limiti di percorrenze annuali congrui rispetto alle limitazioni della circolazione vigenti nella ZTL Area B;
- con deliberazione n. .... del .... la Giunta Comunale ha approvato l'adesione al progetto Regionale denominato "MoVe-In";
- l'infrastruttura tecnologica MoVe-In sviluppata da Regione Lombardia può consentire di rilevare i chilometri percorsi anche nella ZTL Area B dai veicoli sui quali sono installate le black box;
- Regione Lombardia e Comune di Milano con l'adozione delle misure finalizzate a limitare la circolazione dei veicoli inquinanti nell'ambito delle rispettive porzioni di territorio perseguono un rilevante interesse pubblico consistente nella riduzione delle emissioni derivanti da tali veicoli nonché il bilanciamento dei divieti di circolazione mediante apposite deroghe;
- la condivisione della medesima deroga chilometrica MoVe-In a scala regionale e comunale agevola il cittadino nell'applicazione del sistema di limitazioni e di deroghe;
- sussistono i presupposti perché Regione Lombardia e Comune di Milano collaborino al fine di porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, attività congiunte finalizzate alla condivisione dei dati rilevati dalla piattaforma "MoVe-In" per il raggiungimento degli obiettivi comuni rispettivamente prefissati e consistenti nella gestione di una deroga chilometrica dalle limitazioni per i veicoli più inquinanti tramite una modalità informatica condivisa;
- il presente Accordo concerne pertanto attività di interesse comune per entrambi i contraenti realizzando contemporaneamente i seguenti benefici:
  - semplificazione per il cittadino che può utilizzare un'unica modalità di adesione tramite la piattaforma regionale per i servizi MoVe-In regionali e comunali relativi alla ZTL Area B;

- economicità per il cittadino che evita una duplicazione dei costi di adesione e per le Amministrazioni coinvolte che evitano un aggravio dei costi di realizzazione e gestione della piattaforma informatica;
- sinergia nelle attività di informazione ai cittadini;
- integrazione nelle politiche di contenimento delle emissioni inquinanti derivanti dal settore traffico tra il livello regionale e comunale.

## **LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

L'oggetto del presente Accordo di collaborazione è costituito dalla condivisione di un sistema integrato per la gestione della deroga chilometrica dalle limitazioni per i veicoli più inquinanti attraverso la messa a disposizione dei dati relativi al servizio MoVe-In tramite la piattaforma telematica regionale, con la finalità di conseguire interessi comuni per il miglioramento della qualità dell'aria. Le modalità di condivisione tra Regione Lombardia e il Comune di Milano sono dettagliatamente descritte nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, e tengono conto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

Il dettaglio dei dati scambiati e dei servizi funzionali al controllo degli accessi in ZTL Area B è riportato all'interno di uno specifico allegato tecnico (Allegato B) che andrà sottoscritto dalle parti in concomitanza con il presente Accordo. Le attività descritte nell'Allegato B possono, all'occorrenza, essere modificate in accordo fra le parti.

### **Art. 2 - Durata dell'accordo**

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione ed ha conclusione in data 31 dicembre 2022. Potrà essere rinnovato previo accordo tra le Parti.

In caso di cessazione anticipata delle attività previste dal presente accordo, la Regione e il Comune forniranno all'altro sottoscrittore del presente accordo opportuno preavviso.

### **Art. 3 - Ambiti di attività e modalità di collaborazione**

Fatto salvo quanto dettagliatamente stabilito negli Allegati A e B, le attività oggetto del presente Accordo sono di seguito indicate:

#### **• 3.1 Attività svolte da Regione Lombardia**

Le attività in capo a Regione Lombardia saranno relative alla messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica sviluppata per la gestione del sistema "MoVe-In" al fine di consentire una gestione integrata più efficiente oltre che agevolare gli utenti nel rispetto di entrambe le discipline, regionale e comunale, relative alle limitazioni dei veicoli.

In dettaglio:

- la manutenzione evolutiva e sviluppi software dell'architettura logica del sistema "MoVe-In" funzionali all'utilizzo del sistema per il controllo degli accessi in ZTL dei Comuni e in particolare per la ZTL "Area B";
- la manutenzione dell'architettura logica del sistema "MoVe-In" secondo le tempistiche e gli avanzamenti previsti nell'Allegato B, parte integrante del presente Accordo;
- la manutenzione evolutiva e sviluppi della piattaforma informativa (web application) e dell'APP mobile per gli utenti funzionale alle regole di accesso alla ZTL "Area B";
- utilizzo dell'accesso al sistema di back office per supporto alle informazioni al cittadino (Help Desk) già in uso per il call center regionale di 1° e di 2° livello da parte del personale autorizzato del Comune di Milano;
- la gestione integrata del call-center dedicato al supporto all'utente;
- estrazione reportistica mensile delle adesioni;

- adeguamento dei contenuti informativi digitali e non, dedicati all'utenza, a seguito dell'estensione dei servizi MoVe-In per il controllo degli accessi in ZTL "Area B".

### • 3.2 Attività svolte dal Comune di Milano

Il Comune di Milano svolgerà le attività relative agli adeguamenti del sistema e dei servizi connessi al controllo e monitoraggio degli accessi e della circolazione dei veicoli che, aderendo al progetto "MoVe-In", hanno ottenuto una deroga chilometrica ai blocchi vigenti in Regione Lombardia e richiedono l'estensione della tracciatura chilometrica anche ai fini regolamentari della ZTL Area B.

In dettaglio:

- la manutenzione evolutiva e sviluppi software dell'architettura logica del sistema "Area B" funzionali all'utilizzo del sistema "MoVe-In" per il controllo degli accessi in ZTL "Area B";
- la manutenzione evolutiva e sviluppi della piattaforma informativa (web application) MYAreaB per gli utenti;
- estrazione reportistica mensile degli accessi ai varchi;
- adeguamento dei contenuti informativi digitali e non, dedicati all'utenza, al fine di illustrare e promuovere il sistema MoVe-In regionale finalizzato anche al controllo degli accessi in ZTL "Area B";
- formazione del personale di supporto al back office e del call center di 1° e di 2° livello per le richieste dell'utenza relativamente ai servizi MoVe-In regionale e comunale.

### Art. 4 - Responsabili

Regione Lombardia e il Comune di Milano individuano come referente del progetto:

- per Regione Lombardia: \_\_\_\_\_;
- per il Comune di Milano: \_\_\_\_\_

Ai referenti di progetto sono demandate tutte le attività di reciproca informazione e di monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto, nonché le valutazioni in merito agli eventuali correttivi o alle eventuali modifiche operative che si rendessero necessarie.

Qualora, nel periodo di validità del presente accordo, si renda necessario variare i responsabili di progetto le parti si impegnano a fornire reciproca tempestiva comunicazione.

### Art. 5 – Utilizzo dei dati condivisi

Regione Lombardia e il Comune di Milano potranno utilizzare i dati rilevati dal sistema MoVe-In solo ed esclusivamente a supporto delle proprie politiche ambientali e nel rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali definita al successivo articolo 8.

### Art. 6 – Compartecipazione dei costi delle attività

I costi delle attività svolte nell'ambito del presente accordo sono ripartiti come segue:

- I costi di manutenzione evolutiva e degli sviluppi software e della piattaforma informativa (web application) e dell'APP mobile sono a carico di Regione Lombardia;
- I costi relativi alle attività di Help Desk per la gestione dei ticket di assistenza di 1° e 2° livello agli utenti che si rivolgono ai servizi "MoVe-In" sono a carico del Comune di Milano fino ad un massimo di 55.500 euro di spese correnti su base annua per il biennio 2021-2022 ed a carico di Regione Lombardia per l'importo eventualmente eccedente.

I costi del servizio di Help desk relativi al 2021 ed imputati al periodo precedente alla sottoscrizione del presente accordo non saranno addebitati al comune di Milano e rimangono interamente a carico di Regione Lombardia.

La valutazione dell'importo a carico del comune di Milano si basa sulle tariffe unitarie applicate per la gestione dei ticket di 1° e 2° livello regionali individuate rispettivamente in 2,40 € - come riportato nel Contratto 27/2020 di ARIA spa - e in 13,00 € - come stimato all'interno della Convenzione quadro tra Regione

Lombardia e Lombardia Informatica (ora ARIA spa). Si stimano 15.000 ticket di 1° livello annui (pari al 12% del numero di veicoli immatricolati nel Comune di Milano pari a 135.000) e 1.500 ticket di 2° livello (pari al 10% di quelli di 1° livello).

Stima numero Ticket gestiti da Regione relative a ZTL Area B	Costi unitari	Stima costi sostenuti
1° livello: 15.000	2,40 €	36.000 €
2° livello: 1.500	13,00 €	19.500 €
TOTALE		55.500 €

La somma sarà liquidata dal Comune di Milano entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione delle spese sostenute, il versamento dovrà essere effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Milano - codice Ente 30268. Regione Lombardia si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche di tale modalità di pagamento.

#### **Art. 7 - Patto di riservatezza**

La Regione Lombardia e il Comune di Milano si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza su notizie e/o fatti, a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza.

#### **Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

Si rinvia all'Allegato A "Accordo tra Regione Lombardia e il Comune di Milano per l'accesso alla Piattaforma regionale nell'ambito del Progetto Move-In" che disciplina in dettaglio l'accesso da parte del Comune di Milano alla piattaforma "MoVe-In" di Regione Lombardia effettuato per l'esecuzione di una attività di interesse pubblico o connessa all'esercizio di pubblici poteri (art. 2 ter del Codice) finalizzata a verificare il rispetto dei limiti di circolazione dei veicoli nella ZTL denominata "Area B", istituita ai sensi dell'art. 7 del Codice della strada dal Comune di Milano.

#### **Art. 9 - Responsabilità**

La Regione Lombardia e il Comune di Milano sono responsabili dello svolgimento delle attività a proprio carico previste nel presente Accordo di collaborazione, anche nei confronti di terzi.

#### **Art. 10 - Modifiche e recesso**

Di concerto la Regione Lombardia e il Comune potranno, in ogni momento con successivo atto scritto, apportare modifiche al contenuto del presente Accordo, nonché recedere dallo stesso con preavviso minimo di 30 giorni.

#### **Articolo 11 - Foro competente**

Il Foro di Milano è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo.

#### **Articolo 12 - Registrazione**

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso. In tal caso, le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

#### **Art. 13 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo si rinvia alla normativa vigente.



**Allegati:**

- Allegato A – “Accordo tra Regione Lombardia e il Comune di Milano per l’accesso alla Piattaforma regionale nell’ambito del Progetto Move-In
- Allegato B – “MoVe-In ed estensione alle Zone a Traffico Limitato - definizione dei dati scambiati e dei servizi funzionali al controllo degli accessi nelle ZTL”

Letto, confermato e sottoscritto in data .....

**Regione Lombardia**  
**Direttore Generale Ambiente e Clima**

\_\_\_\_\_  
*(firmata digitalmente)*

**Comune di Milano**  
**Direttore Direzione Mobilità e Trasporti**

\_\_\_\_\_  
*(firmata digitalmente)*

## Allegato 4

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO MOVE-IN APPLICATO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DEL COMUNE DI MILANO DENOMINATA “AREA B”.

#### 1. PREMESSA

L'Allegato 4 integra quanto disposto in Allegato 2 del presente provvedimento relativamente all'estensione dei servizi MoVe-In alla gestione delle ZTL dei Comuni e definisce in particolare il servizio applicato alla ZTL del Comune di Milano “Area B”.

Il servizio **MoVe-In** (*MO*nitoraggio dei *VE*icoli *IN*quinanti), approvato con d.G.R. n. 1318/2019 e avviato con d.G.R. n. 2055/2019, prevede, in particolare, l'individuazione del numero di chilometri utilizzabili da ogni classe emissiva di veicolo soggetto alle limitazioni (soglia di chilometri concessi) che possono essere percorsi sulle porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni alla circolazione. Il servizio è iniziato dal **1° ottobre 2019**, a seguito di accreditamento dei fornitori dei servizi telematici TSP, che rappresentano i soggetti con i quali l'utente aderente stipula il contratto di fornitura della scatola nera.

I TSP sono abilitati a fornire il servizio MoVe-In esteso anche alle **ZTL dei Comuni**, previa sottoscrizione dello specifico atto di integrazione della convenzione. L'utente aderente al servizio MoVe-In stipula il contratto di fornitura della scatola nera direttamente con il TSP prescelto, anche relativamente al servizio esteso alle ZTL dei Comuni.

I Comuni possono richiedere a Regione Lombardia l'estensione dei servizi MoVe-In alle ZTL del proprio territorio e la condivisione del servizio avverrà previa sottoscrizione di uno specifico **Accordo tra Regione Lombardia e il Comune** richiedente che disciplinerà le modalità di condivisione dei dati e la loro gestione, con particolare riferimento alle norme in materia di trattamento dei dati personali, nonché gli eventuali costi aggiuntivi.

#### 2. ESTENSIONE DEL SERVIZIO MOVE-IN ALLA ZTL “AREA B” DEL COMUNE DI MILANO

In data 2 ottobre 2019 (prot. PG 0436433/2019) il Comune di Milano ha chiesto a Regione Lombardia di poter aderire ai servizi MoVe-In relativamente alla propria ZTL denominata “Area B” e di avviare le procedure amministrative finalizzate alla sottoscrizione dell'accordo che disciplini gli scopi, le regole e le procedure per la condivisione dei dati rilevati dalla piattaforma “MoVe-In”.

La condivisione del servizio porterà all'estensione anche all'interno di Area B del sistema MoVe-In fondato sull'assegnazione di una soglia massima di chilometri concessi agli utenti con specifico riferimento all'accesso e alla circolazione nella ZTL.

La richiesta di adesione è formalizzata tramite specifico provvedimento con il quale il **Comune di Milano** approva l'adesione al progetto "MoVe-In". Il provvedimento disciplina inoltre le regole di adesione e di utilizzo dei servizi MoVe-In da parte dei cittadini e definisce in particolare le soglie di chilometri concessi ai veicoli limitati e circolanti all'interno di Area B in base alle diverse classi emissive. Per i contenuti specifici del provvedimento si rimanda al link del Comune di Milano [www.comune.milano.it/movein](http://www.comune.milano.it/movein).

Le **soglie** di chilometri concessi ai veicoli aderenti al servizio MoVe-In esteso all'Area B sono **due**: una complessiva regionale, relativa agli ambiti territoriali di Area 1 e 2 come definite dalla d.G.R. 2055/2019, e una relativa ad Area B, individuata dalla sopracitata deliberazione comunale. La soglia individuata per Area B è compresa all'interno della soglia complessiva regionale.

I chilometri reali percorsi dal veicolo all'interno di Area B e monitorati dalla black box installata a bordo, vengono progressivamente scalati sia dalla soglia dei chilometri concessi per Area B sia dalla soglia complessiva regionale. Il saldo dei chilometri percorsi è aggiornato giornalmente.

In caso di **superamento** della soglia assegnata per **Area B**, il veicolo può continuare a circolare nelle tratte stradali esterne ad Area B ricadenti negli altri Comuni limitati, fino ad esaurimento dei chilometri residui rispetto alla soglia totale assegnata a livello regionale.

In caso di **superamento** della soglia totale regionale, il veicolo non può più circolare (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) in tutte le aree dei Comuni limitati, compresa dunque Area B, fino alla scadenza annuale della validità del servizio, determinandosi l'impossibilità di continuare ad avvalersi della **deroga** chilometrica introdotta da MoVe-In.

L'eventuale utilizzo del veicolo in caso di superamento della soglia assegnata per Area B o della soglia totale regionale comporta la possibilità di incorrere nelle **sanzioni** previste per i veicoli limitati in caso di **controllo** su strada o tramite il rilevamento elettronico di accesso ad Area B attivo nel Comune di Milano.

**Per tutte le informazioni relative al servizio "MoVe-In/Area B" si rimanda al sito istituzionale del Comune di Milano** <https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b>.

I **chilometrici aggiuntivi** attribuiti ai veicoli a seguito di uno stile di guida ecologico su strade urbane all'interno di Area B si sommano alla soglia totale regionale, ma non determinano l'aumento della soglia relativa ad Area B.

La piattaforma telematica che gestisce i servizi di MoVe-In, compreso quello relativo ad Area B, è raggiungibile tramite *web application* ([www.movein.regione.lombardia.it](http://www.movein.regione.lombardia.it)) o tramite *mobile application* (App) da smartphone, disponibile sugli App Store. L'attivazione della App avviene tramite la scansione di un QR Code generato dalla *web application*.

L'utente registrato ai servizi di MoVe-In, e in particolare di Area B, può accedere ai propri dati relativi al veicolo sia da *web application* che da *App*. I dati consultabili dall'utente per ciascun veicolo sono relativi a:

- Chilometri concessi (totali e in Area B);
- Chilometri già percorsi (totali e in Area B);
- Chilometri aggiuntivi in seguito a parametri di Ecoguida (solo per il totale regionale);

- Saldo chilometrico ancora disponibile (totali e in Area B).

L'utente è tenuto a monitorare l'avanzamento dei chilometri percorsi e quindi lo stato di validità della deroga chilometrica derivante dal servizio MoVe-In tramite *web application* o tramite *App*, all'apposita sezione individuata per Area B. Il sistema manderà comunque avvisi agli utenti, tramite PEC o e-mail e tramite avvisi via App, all'avvicinarsi dell'esaurimento dei chilometri concessi anche per Area B e al suo superamento. Tali avvisi costituiscono tuttavia un promemoria per l'utente e non hanno carattere di notifica, ricadendo sull'utente stesso la responsabilità di verifica periodica del non superamento dei chilometri assegnati.

Il **superamento** dei chilometri complessivamente concessi (comprensivi del margine di tolleranza), regionali e per Area B, comporta l'impossibilità di avvalersi della deroga specifica prevista per il progetto MoVe-In e conseguentemente l'impossibilità di utilizzo del veicolo per qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata. In caso di utilizzo del veicolo e di controllo su strada o con sistema telematico di rilevazione, si determina la fattispecie di violazione delle disposizioni sulle limitazioni della circolazione per i veicoli inquinanti in assenza di deroga e come tale sanzionabile ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e delle disposizioni comunali in riferimento ad Area B.

### 3. COME ADERIRE AL SERVIZIO MOVE-IN/AREA B

Possono aderire al nuovo servizio MoVe-In/Area B tutti i veicoli oggetto delle limitazioni previste all'interno di Area B. Per maggiori dettagli si rimanda al sito del Comune di Milano <https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b>.

Per aderire al servizio MoVe-In applicato all'Area B il proprietario del veicolo (o una persona incaricata nel caso di società) deve registrarsi – utilizzando SPID o CNS – sulla **piattaforma informatica** dedicata all'indirizzo [www.movein.regione.lombardia.it](http://www.movein.regione.lombardia.it) gestita per conto di Regione Lombardia dalla società ARIA spa.

Nel caso di **nuova adesione** al servizio (cioè il cittadino non abbia aderito in precedenza ai servizi MoVe-In regionali), il cittadino procede ad inserire la sua richiesta all'interno della sezione specifica e successivamente seleziona anche l'adesione al servizio "Area B" per il veicolo individuato. L'utente deve inserire i dati del veicolo di cui è proprietario e i propri dati anagrafici e di contatto (posta certificata o e-mail). Contestualmente all'adesione e dallo stesso portale, l'utente può selezionare dalla lista degli operatori accreditati TSP quello da lui prescelto per l'erogazione del servizio. Una volta effettuata la scelta, l'utente deve contattare il TSP selezionato per il perfezionamento del rapporto contrattuale e per individuare l'installatore presso il quale recarsi per il montaggio della scatola nera. Nel caso in cui l'utente voglia usufruire per MoVe-In di una black box già installata sul veicolo e fornita da un operatore accreditato, l'utente potrà selezionare quest'ultimo.

Nel caso di **adesione già attiva** per i servizi MoVe-In regionali, il cittadino procede ad inserire la sua richiesta all'interno della specifica sezione dedicata all'adesione al servizio "Area B". Aderendo al nuovo servizio MoVe-In/Area B, al veicolo già registrato verrà assegnata la soglia chilometrica individuata dal Comune di Milano per la specifica classe emissiva, all'interno dei chilometri residui ancora da percorrere rispetto alla soglia totale regionale assegnata.

Le adesioni al servizio MoVe-In/Area B sono protocollate sulla piattaforma telematica tramite un registro particolare presso Regione Lombardia e messe a disposizione del Comune di Milano, titolare autonomo del trattamento dei dati del servizio MoVe-In/Area B.

In caso di nuova adesione al servizio MoVe-In/Area B, la stessa ha una **durata annuale** a partire dalla data della sua attivazione e deve essere rinnovata alla scadenza, termine oltre il quale cessa il servizio.

Nel caso di adesione già attiva per i servizi MoVe-In regionali, l'adesione al servizio MoVe-In/Area B ha una durata valida fino alla scadenza annuale prevista per il servizio regionale.

Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali si rimanda all'Allegato 1 al presente provvedimento. Per l'adesione al servizio MoVe-In/Area B sarà necessario prendere visione della specifica Informativa sul trattamento dei dati personali.

#### 4. I COSTI DI ADESIONE AL SERVIZIO MOVE-IN /AREA B

Sono confermati i costi massimi di adesione al servizio MoVe-In già individuati dalla d.G.R. n. 2055/2019 e di seguito riportati (IVA inclusa):

- **30 €** per l'installazione della black box e **20 €** per la fornitura del servizio annuale per un totale di **50 €** al primo anno di adesione. Nel caso in cui un cittadino disponga già di un dispositivo installato a bordo del proprio veicolo coerente con il progetto MoVe-In, il prezzo massimo sarà di 20 € per la sola fornitura del servizio annuale;
- **20 €** per la fornitura del servizio annuale per gli anni successivi.

Nel caso di adesione già attiva per i servizi MoVe-In regionali, l'adesione al servizio MoVe-In/Area B non comporta costi aggiuntivi.

#### 5. COSA COMPORTA L'ADESIONE AL SERVIZIO MOVE-IN/AREA B

L'**adesione** al servizio MoVe-In Area B comporta, oltre a quanto già previsto per il servizio a livello regionale, l'accettazione delle condizioni poste dal Comune di Milano e in particolare quelle relative ai controlli, alle sanzioni eventuali e alla rinuncia dei giorni di deroga concessi. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito comunale [www.comune.milano.it/movein](http://www.comune.milano.it/movein).

È possibile **revocare** l'adesione ai servizi MoVe-In regionali e/o relativi ad Area B. Per la revoca dal servizio regionale si rimanda a quanto riportato in Allegato 2 al presente provvedimento.

Per revocare l'adesione al servizio MoVe-In/Area B il proprietario del veicolo deve accedere con le proprie credenziali alla medesima piattaforma informatica dedicata all'indirizzo [www.movein.regione.lombardia.it](http://www.movein.regione.lombardia.it) e selezionare la revoca del servizio. La revoca, anticipata rispetto alla sua scadenza annuale, comporta il non avvalimento della deroga specifica prevista per Area B e determina la cessazione del monitoraggio delle percorrenze del veicolo ma non elimina il conteggio dei chilometri già effettuati fino a quel momento. Per maggiori dettagli circa le implicazioni in caso di revoca dell'adesione al servizio Move-In/Area B si rimanda il sito comunale [www.comune.milano.it/movein](http://www.comune.milano.it/movein).

#### **6. QUANDO È POSSIBILE ADERIRE AL SERVIZIO MOVE-IN/AREA B**

È possibile aderire al servizio MoVe-In/Area B sul sito regionale [www.movein.regione.lombardia.it](http://www.movein.regione.lombardia.it) a partire dalla data individuata dal Comune di Milano con apposito provvedimento.

Anche la data di effettiva attivazione del servizio di rilevazione dei chilometri percorsi in Area B è individuata dal Comune di Milano e pubblicata sul sito [www.comune.milano.it/movein](http://www.comune.milano.it/movein).

**Nel periodo transitorio** tra l'adesione al servizio MoVe-In/Area B e l'avvio della rilevazione dei chilometri è possibile accedere all'Area B solo utilizzando le deroghe vigenti per la ZTL e **non sarà possibile avvalersi della deroga MoVe-In.**

## Allegato 5

### ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRILATERALE FRA REGIONE LOMBARDIA, ARIA S.p.A. E LA SOCIETÀ FORNITRICE DEL SERVIZIO (TSP) RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI TELEMATICI SU AUTOVEICOLI E AL CONSEGUENTE FLUSSO DI DATI PER IL MONITORAGGIO DELLE PERCORRENZE PREVISTO DAL PROGETTO MOVE-IN - ESTENSIONE DEL SERVIZIO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DEI COMUNI E IN PARTICOLARE ALLA ZTL DEL COMUNE DI MILANO "AREA B" E ULTERIORI DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Regione Lombardia con sede in Milano, via F. Filzi n. 22, CF 80050050154, P.IVA 12874720159, e per essa, in rappresentanza della Giunta Regionale, il Direttore della Direzione Generale Ambiente e Clima \_\_\_\_\_;  
E
- L'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., di seguito ARIAspa, società interamente partecipata da Regione Lombardia con sede in Milano via Torquato Taramelli n. 26, P.IVA 05017630152, in persona del suo Direttore Generale \_\_\_\_\_;  
E
- La società \_\_\_\_\_, di seguito OPERATORE, con sede a \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ in persona del suo Legale rappresentante \_\_\_\_\_;

tutti congiuntamente definiti le "Parti"

### PREMESSE

#### Considerato che:

- Regione Lombardia, nel quadro della disciplina regionale per il miglioramento della qualità dell'aria, con d.G.R. n. 1318/2019 e n. 2055/2019, ha esteso le limitazioni dei veicoli più inquinanti, rivisto il sistema delle deroghe e avviato il progetto sperimentale "MoVe-In" (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) come modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato;
- nell'ambito del progetto "MoVe-In", Regione Lombardia, in particolare, ha:
  - individuato una deroga chilometrica monitorabile sul versante delle percorrenze dei veicoli e quantificabile sotto il profilo delle emissioni prodotte attraverso l'installazione a bordo dei veicoli di una scatola nera (black-box) che consente di rilevare le informazioni necessarie attraverso il collegamento satellitare ad un'infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti;
  - Fissato le soglie di chilometri utilizzabili con la deroga chilometrica MoVe-In sulle porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni in funzione della classe emissiva dei veicoli;
  - Sottoscritto le convenzioni con i fornitori dei servizi telematici (TSP), accreditati al progetto MoVe-In e abilitati a fornire agli utenti il servizio di misurazione e trasmissione delle percorrenze dei veicoli, tramite l'installazione di una scatola nera (black box) rispondente ai requisiti richiesti
- il servizio MoVe-In è attivo dal 1° ottobre 2019 tramite la specifica piattaforma regionale;

- i servizi “MoVe-In” possono essere utilizzati anche dai Comuni per la gestione delle deroghe chilometriche sui propri ambiti territoriali ai sensi della d.G.R. n. 2055/2019;
- Regione Lombardia ha interesse a sviluppare la piattaforma MoVe-In anche per la gestione delle deroghe chilometriche applicate nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) dei Comuni per conseguire una maggiore omogeneità di applicazione delle limitazioni e del sistema di deroghe, agevolando così il cittadino nella loro attuazione;
- La convezione sottoscritta con i TSP, ai sensi dello schema approvato con la d.G.R. n. 1396 del 18 marzo 2019, regola gli impegni tra le Parti e in particolare, attraverso lo specifico Allegato tecnico, disciplina le caratteristiche tecniche dei dispositivi da installare sui veicoli, i dati oggetto di rilevamento, le modalità di trasmissione dei dati ad ARIA spa, l’interoperabilità dei flussi informativi, gli impegni di Regione Lombardia per consentire l’individuazione delle aree territoriali interessate e gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- con nota del 2 ottobre 2019 (prot. PG 0436433/2019) il Comune di Milano ha chiesto a Regione Lombardia di avviare le procedure amministrative finalizzate alla sottoscrizione di un accordo che disciplini gli scopi, le regole e le procedure per la condivisione dei dati rilevati dalla piattaforma “MoVe-In” e di voler condividere ogni elemento tecnico utile allo sviluppo dei servizi necessari a recepire nel sistema Area B il raggiungimento della soglia massima di chilometri concessi agli utenti con specifico riferimento all’accesso e alla circolazione nella ZTL Area B;
- l’infrastruttura tecnologica MoVe-In sviluppata da Regione Lombardia può consentire di rilevare i chilometri percorsi anche nella ZTL Area B dai veicoli sui quali sono installate le black box;
- Regione Lombardia e Comune di Milano con l’adozione delle misure finalizzate a limitare la circolazione dei veicoli inquinanti nell’ambito delle rispettive porzioni di territorio perseguono un rilevante interesse pubblico consistente nella riduzione delle emissioni derivanti da tali veicoli nonché il bilanciamento dei divieti di circolazione mediante apposite deroghe;
- la condivisione della medesima deroga chilometrica MoVe-In a scala regionale e comunale agevola il cittadino nell’applicazione del sistema di limitazioni e di deroghe;

**Ritenuto** di dover integrare la disciplina tra le Parti per consentire l’estensione del servizio alle ZTL dei Comuni che intendessero aderire e in particolare alla ZTL del Comune di Milano “Area B”;

**Richiamato**, in particolare, il punto 3.4, relativo ai dati oggetto di comunicazione, dell’art. 3 “Impegni e responsabilità dell’OPERATORE” della Convenzione sottoscritta con i TSP;

**Ritenuto necessario** integrare il sopra richiamato art. 3 della Convenzione prevedendo la possibilità di comunicare i dati rilevati dalle black box anche all’interno dei confini delle ZTL dei Comuni aderenti e in particolare della ZTL Area B del Comune di Milano;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

#### **LE SOTTOSCRITTE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

alla Convenzione di cui alla d.G.R. n. 1396 del 18 marzo 2019 e già sottoscritta dalle Parti, si aggiungono i seguenti articoli 3.4 bis e 3.8 bis; l’articolo 3.8 è riformulato come di seguito.

#### **3.4 bis - Dati oggetto di comunicazione relativi alle ZTL dei Comuni**

I dati oggetto di comunicazione da parte dell’OPERATORE di cui al punto 3.4 della Convenzione sono assicurati anche relativamente agli ambiti territoriali ricadenti all’interno delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) dei Comuni che abbiano aderito al servizio MoVe-In e in particolare all’interno della ZTL Area B del Comune di Milano, al fine di garantire una gestione coordinata delle deroghe chilometriche assegnate. Per le relative specifiche tecniche di trasmissione si rimanda allo specifico allegato tecnico previsto al punto 3.5.



L'individuazione della perimetrazione delle ZTL è comunicata all'OPERATORE da Regione Lombardia.

### **3.8 - Protezione dei dati personali**

L'OPERATORE, laddove agisca nella qualità di Responsabile del trattamento di dati personali tramite l'impiego di black box esclusivamente dedicate al servizio Move-In, e ARIAspa svolgeranno le operazioni di trattamento di dati personali, connesse all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza, in conformità agli atti di nomina a Responsabile del trattamento, sottoscritti con Regione Lombardia, Titolare del trattamento di dati personali attinenti al progetto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Nel caso in cui agisca in veste di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali, tramite l'impiego di black box non esclusivamente dedicate al servizio Move-In, l'OPERATORE si impegna ad assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali degli interessati, garantendo l'implementazione di misure di sicurezza idonee a minimizzare il rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, avuto riguardo alla natura, all'oggetto, al contesto pubblicistico e alla finalità del trattamento, pur tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione e a garantire comunque misure di sicurezza almeno pari a quelle individuate all'interno dell'atto di nomina a Responsabile del trattamento dati, che l'OPERATORE stipula a seguito di accreditamento da parte di Regione Lombardia per la fornitura del servizio.

### **3.8 bis - Tempi di conservazione dei dati**

Nel caso in cui agisca in veste di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali, tramite l'impiego di black box non esclusivamente dedicate al servizio Move-In, l'OPERATORE garantisce tempi di conservazione dei dati personali corrispondenti a quelli individuati all'interno dell'atto di nomina a Responsabile del trattamento dati di cui sopra.

Restano invariati tutti i restanti articoli della Convenzione già sottoscritta dalle Parti.

**Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente ed Energia**  
**Il Direttore Generale**

---

**ARIA S.p.A.**  
**Il Direttore Generale**

---

**L' OPERATORE**  
**Il Legale Rappresentante**

---

**Data**

---



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
**TRA REGIONE PIEMONTE**  
**E**  
**REGIONE LOMBARDIA**  
**PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA**  
**ATTRAVERSO L'ESTENSIONE DEL PROGETTO INTEGRATO "MOVE-IN**  
**(MONITORAGGIO DEI VEICOLI INQUINANTI)" AL TERRITORIO PIEMONTESE**

(in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano sottoscritto dalle regioni del bacino padano e dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare a Bologna il 9 giugno 2017)

TRA

la Regione Lombardia – nella persona del ....., nato a ..... e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede di Regione Lombardia - piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano;

E

la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, con sede in Torino, via Principe Amedeo 17 (codice fiscale 80087670016 e Partita Iva 02843860012) rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ in qualità di dirigente *pro tempore* domiciliata ai fini del presente atto presso la suddetta sede,

**denominate di seguito "le Parti"**

visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

considerato che la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, e il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità

dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" prevedono che, se in una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

considerato che l'Accordo di Programma di bacino padano, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia - Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, è diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure e politiche aggiuntive nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria;

considerato che la legge regionale della Lombardia 11/12/06, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» e s.m.i. prevede all'art. 13 le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e all'adozione di impianti di rilevazione telematica e di dispositivi telematici mobili sui veicoli, installati su base volontaria, che monitorano gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali e all'art.3 che la Regione, considerata la dimensione interregionale dell'inquinamento dell'aria, possa promuovere con le altre regioni del bacino padano accordi e intese per la programmazione di misure di intervento alla scala del bacino del Po e per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni da sorgenti mobili e stazionarie;

considerato che con d.G.R. n. 1318 del 25/02/2019 la Regione Lombardia ha avviato il progetto sperimentale Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) stabilendo modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell'uso effettivo del veicolo e delle modalità di guida, tramite l'installazione sul veicolo di una scatola nera (black-box) fornita da operatori privati (c.d. "Telematic Service Provider", TSP) e che con successiva d.G.R. n. 2055 del 31-07-2019 ha approvato l'avvio del servizio disponendo anche ulteriori limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti;

considerato che la Legge regionale del Piemonte 43/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico*", prevede nell'ambito del Piano regionale di qualità dell'aria, la predisposizione e attuazione di Piani Stralcio finalizzati alla riduzione e controllo delle emissioni in atmosfera per ambiti di intervento tra cui la mobilità e i trasporti;

visto che il 25 marzo 2019 il Consiglio regionale del Piemonte, con la Delibera n. 364-6854 ha approvato il Piano regionale di qualità dell'aria;

richiamate le misure che dovranno essere attuate ai fini del raggiungimento degli obiettivi del suddetto Piano, con particolare riferimento a quelle riferite agli interventi nell'ambito trasporti;

considerato inoltre che con la Giunta regionale del Piemonte con DGR n. 5 - 1744 del 28/07/2020 ha disposto:

- di aderire, adeguandolo alla realtà piemontese, al progetto MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti), per la misurazione e trasmissione delle percorrenze dei veicoli privati, approvato dalla Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta n. XI/1318 del 25/02/2019, dando atto della necessità di sua implementazione;

- di demandare, a tal fine, alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Emissioni e Rischi Ambientali, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del progetto MOVE IN, ivi compreso il presente accordo;

considerato inoltre che presso il Consiglio regionale del Piemonte è in discussione il disegno di legge regionale n. 112 che prevede che il Piano regionale di qualità dell'aria possa essere attuato anche attraverso l'adozione di strumenti comuni alle Regioni del Bacino Padano e che a tal fine, in prima applicazione, la Regione Piemonte possa avvalersi di sistemi già operanti presso altre Amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati;

Considerato il parere positivo espresso dal Garante sulla sopracitata proposta di emendamento (n. prot. 00098885 del 21/10/2020);

considerato che con la d.g.r. n. 8-199 del 9/08/2019 avente ad oggetto *"D.G.R. n. 22 - 5139 del 5 giugno 2017. Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. 28 settembre 2018, n. 57-7628 e del relativo elenco dei Comuni chiamati ad attuare le limitazioni per la stagione 2019/2020."* la Regione Piemonte ha approvato le misure di limitazione del traffico;

ritenuto che una stima delle emissioni derivanti dall'utilizzo dei veicoli su strada possa essere valutata attraverso il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli stessi e che tale monitoraggio possa essere effettuato attraverso l'installazione a bordo di dispositivi telematici già presenti sul mercato e utilizzati per finalità specifiche;

considerato che Regione Lombardia, con l'avvio del progetto MOVE-IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti), ha inteso promuovere una modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato,

considerato che Regione Lombardia ha costruito una specifica piattaforma regionale per la gestione dei dati connessi al servizio Move-In tramite l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA spa) di Regione Lombardia;

rilevato che

- nell'ambito del progetto Move-In, viene individuato, in funzione della classe emissiva dei veicoli, il numero di chilometri utilizzabili sulle porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni e viene attribuito, per ciascuna classe di veicolo, la corrispondente soglia di chilometri percorribili annualmente. L'infrastruttura tecnologica realizzata offre eque condizioni di mobilità ai cittadini, applicando limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti graduandole in base all'uso effettivo del veicolo ed al suo contributo all'inquinamento atmosferico, sulla base degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati nel piano regionale di qualità dell'aria;
- il progetto offre la possibilità a tutti i proprietari di veicoli, nelle aree oggetto di limitazioni, di installare su base volontaria sui propri veicoli una scatola nera (black-box), che consente di rilevare le informazioni necessarie attraverso il collegamento satellitare ad un'infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti;
- il progetto MOVE-IN consente inoltre di tracciare i dati e le informazioni utili non più a stimare ma a misurare con estrema precisione le reali emissioni dei veicoli in funzione della loro

classificazione ambientale, rappresentando quindi un traguardo importante soprattutto per migliorare le conoscenze rispetto all'intero parco circolante regionale e consentire un monitoraggio costante dell'applicazione della misura.

Preso atto che con il disegno di legge regionale si intende modificare l'art. 6 della legge regionale del Piemonte 43/2000 stabilendo che allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione di persone e merci, è istituito un sistema informativo atto a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni definite nel Piano regionale di qualità dell'aria e relativi Piani stralcio;

A tal fine, con DGR n. 5 - 1744 del 28/07/2020, la Giunta regionale ha manifestato l'intenzione di utilizzare la stessa infrastruttura tecnologica e lo stesso servizio già messo a punto da Regione Lombardia nell'ambito del progetto MOVE-IN e pertanto di avviare nella stagione 2020-2021 il servizio in forma sperimentale garantendone il monitoraggio dei risultati;

Dato atto che l'estensione del progetto MOVE-IN prevede:

- la stipula di un Accordo tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per la definizione dei reciproci impegni;
- l'individuazione dei requisiti richiesti per i fornitori dei servizi telematici e dei dispositivi da installare;
- la pubblicazione di un avviso pubblico per l'avvio del progetto sperimentale mediante il quale tutti i fornitori dei servizi telematici (*Telematic Service Provider*), in possesso dei requisiti specifici, potranno presentare a Regione Piemonte domanda di accreditamento per la fornitura dei servizi di rilevamento e trasmissione dei dati sulle percorrenze dei veicoli soggetti alle limitazioni sui propri territori piemontesi;
- un percorso per accreditamento dei fornitori idonei ad assicurare la fornitura dei servizi di cui sopra in Regione Piemonte, alle condizioni specifiche previste dal progetto MOVE-IN;
- l'impegno della società accreditata a proporre il servizio di controllo telematico ad un prezzo finale per il cittadino che non potrà superare i seguenti limiti massimi (IVA inclusa), pena decadenza dell'accreditamento:
  - primo anno di installazione: 50 € (di cui 30 € costo di installazione e 20 € fornitura servizio); nel caso in cui un cittadino disponga già di un dispositivo installato a bordo del proprio veicolo, il prezzo massimo consentito del servizio sarà di 20 €;
  - anni successivi: 20 € (fornitura servizio).

Constatato che con il disegno di legge si intende modificare la legge regionale del Piemonte n. 43/2000 al fine di assolvere ai disposti di cui al citato articolo 2 ter del D.Lgs. 196/2003.

Richiamato l'art. 50, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) secondo cui *“qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive”*.

Considerato che la Regione Lombardia per salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, anche in considerazione della banca dati accessibile attraverso l'accordo, deve valutare l'introduzione di ulteriori strumenti per gestire i profili di autorizzazione, verificare accessi anomali, tracciare le operazioni di accesso, ovvero individuare tassative modalità di accesso;

Dato atto che Regione Lombardia effettua il monitoraggio sulle operazioni di accesso sull'applicazione Move-In, garantendone il costante aggiornamento e la sicurezza dei dati;

Considerato inoltre che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA spa), è la società a totale capitale pubblico di Regione Lombardia che, nell'ambito dell'istituto dell'*in house providing*, provvede allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Regionale (SIR) secondo quanto previsto dalla Convenzione tra Regione Lombardia e Aria S.p.A approvata con DGR n. 2690 del 23/12/2019 e, anche ai fini del presente accordo, è il gestore del sistema informativo MOVE-IN per Regione Lombardia

Stabilito che Regione Lombardia e Regione Piemonte si impegnano a mettere in atto, ciascuno per la propria area di competenza, le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali e la sicurezza dei sistemi;

#### **Considerato che le Parti**

sono consapevoli che il miglioramento della qualità dell'aria rientra tra gli obiettivi prioritari delle politiche regionali;

convengono sulla necessità di incrementare ancor di più le azioni comuni volte a minimizzare le emissioni in atmosfera da traffico pur supportando la competitività delle imprese e dei territori regionali, intesa come strumento indispensabile allo sviluppo economico e al raggiungimento, di conseguenza, di un maggior benessere sociale;

condividono di programmare i propri interventi sia auspicando una forte concertazione istituzionale realizzando azioni il più possibile sinergiche e complementari rispetto a quanto viene già realizzato da altri attori pubblici e privati del territorio;

prendono atto che i provvedimenti di limitazione del traffico di cui ai punti precedenti impattano soprattutto nelle dimensioni imprenditoriali più piccole e sui cittadini, che non possiedono un parco veicoli commerciali ampio;

prendono atto che l'adozione di soluzioni tecnologiche sia necessario in un'ottica di semplificazione delle regole e politiche di qualità dell'aria più eque per quanto riguarda la limitazione delle emissioni da traffico;

#### **Tutto ciò premesso,**

Regione Piemonte e Regione Lombardia come in epigrafe rappresentate (denominate "le Parti")

#### **Convengono quanto segue:**

##### **Art. 1 - Finalità**

Le Parti, richiamate le premesse, sanciscono la propria collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, per l'applicazione congiunta del progetto MOVE-IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano sottoscritto dalle regioni del bacino padano e dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare il 9 giugno 2017.

### **Art. 2 - Oggetto**

Il presente accordo, in conformità al Regolamento UE, al Codice, al provvedimento del Garante privacy n. 393 del 2 luglio 2015 (doc. web 4129029) e agli standard di sicurezza informatica, ha come oggetto la condivisione di un sistema integrato per la gestione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, mediante il monitoraggio delle percorrenze e dello stile di guida, attraverso la messa a disposizione della piattaforma telematica di Regione Lombardia che gestisce il servizio Move-In, con la finalità di conseguire interessi comuni per il miglioramento della qualità dell'aria all'interno del bacino padano. Oltre alla piattaforma per l'adesione e la gestione del sistema, costituiscono oggetto di tale accordo anche l'implementazione dei sistemi di raccolta dei dati di percorrenza; l'implementazione della web application e della mobile app per consentire all'utente registrato ai servizi Move-In di verificare la possibilità di circolazione del proprio veicolo, monitorando i chilometri percorsi rispetto alla soglia chilometrica disponibile; la trasmissione dei dati necessari a gestire il funzionamento dell'applicazione; il call center di 1° e 2° livello ed i canali social per gestire le richieste dei cittadini; l'utilizzo del sistema di back-office sviluppato per il call center di 1° e 2° livello, l'utilizzo della dashboard per l'estrazione dei dati finalizzati al monitoraggio (o l'invio di estrazione di report giornalieri), i servizi ad hoc di notifica ai cittadini piemontesi. Le modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso, le misure di sicurezza tecniche e organizzative, che tengono conto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, sono dettagliatamente descritte in specifici documenti disponibili presso gli uffici, tra i quali i documenti descrittivi delle specifiche del sistema e dei servizi di rilevazione della qualità della prestazione erogata e l'atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati.

In particolare, l'adesione di Regione Piemonte alla piattaforma MOVE-IN trova la sua base giuridica nella previsione di cui al disegno di legge approvato dalla Giunta in data 4 settembre 2020, nonché nell'effettuazione e nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 2 ter del Codice) finalizzato alla riduzione delle emissioni di atmosfera da traffico semplificando le regole di attuazione dei blocchi del traffico e contemporaneamente salvaguardando, per quanto possibile, la competitività imprenditoriale e territoriale.

### **Art. 3 - Impegni delle parti**

Ai fini dell'attuazione del servizio Move-In, Regione Piemonte si impegna a:

- garantire una compartecipazione ai costi per l'adattamento della piattaforma, l'avvio e l'attuazione del progetto Move-In applicato al territorio piemontese;
- gestire la procedura di accreditamento dei TSP per la fornitura del servizio sul territorio piemontese e, qualora non già accreditati da Regione Lombardia, anche sul territorio lombardo, a seguito della quale poter sottoscrivere le conseguenti convenzioni per la fornitura del servizio nell'ambito del territorio piemontese;

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

- condividere in via preliminare ogni necessità di nuove funzionalità della piattaforma Move-In per quanto attinente al territorio piemontese;
- fornire i dati e le informazioni necessarie alla personalizzazione del sistema MOVE-IN per il territorio piemontese;
- fornire il supporto tecnico e amministrativo necessario;
- in quanto Titolare del trattamento dei dati personali, nominare ARIA spa, società in house di Regione Lombardia, in qualità di responsabile esterno ex articolo 28 del GDPR e mettere in atto le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nel Trattamento dei Dati Personali già in uso presso l'applicativo "Move-In", e previste nel Registro dei trattamenti della Regione Piemonte;
- predisporre sistemi di rilevazione della qualità del servizio erogato percepita dagli utenti;
- in caso di estensione della piattaforma Move-In ad altri territori regionali, sottoscrivere le convenzioni con nuovi soggetti accreditati da tali regioni alla fornitura dei servizi telematici anche per il territorio piemontese, al fine di creare la massima omogeneità del servizio garantendone altresì l'efficacia.

Regione Lombardia si impegna a:

- aggiornare il sistema Move-In al fine di garantirne la funzionalità del servizio esteso al territorio piemontese;
- condividere in via preliminare ogni sviluppo di nuove funzionalità della piattaforma Move-In;
- condividere tutti i documenti utili all'avvio, alla gestione e al funzionamento della piattaforma Move-In estesa al territorio piemontese;
- assicurare il supporto tecnico alla fase di test tecnologici per la procedura di accreditamento dei TSP anche mediante la partecipazione diretta nella Commissione per la procedura di accreditamento dei nuovi soggetti abilitati alla fornitura dei servizi telematici, a seguito della quale poter sottoscrivere le conseguenti convenzioni per la fornitura del servizio nell'ambito del territorio lombardo;
- garantire la funzionalità del sistema per tutta la durata della presente collaborazione istituzionale, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- garantire il supporto di primo e secondo livello agli utenti piemontesi che si avvalgono del servizio MoVe-In;
- garantire la valutazione della qualità della prestazione per la gestione del sistema, sulla base degli indicatori individuati per mezzo dell'incarico di gestione della piattaforma.

In particolare, le attività inerenti al sistema messi a disposizione da Regione Lombardia sono:

<i>Assistenza dei servizi applicativi</i>	
<b>Descrizione</b>	L'insieme delle attività volte a garantire la fruibilità da parte degli utenti finali dei servizi. Viene quindi garantito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il supporto nell'utilizzo dei servizi applicativi;</li> <li>• la risoluzione delle segnalazioni in merito a problematiche del sistema applicativo nel rispetto dei livelli di servizio contrattuali;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la predisposizione e realizzazione di tutti gli interventi di supporto nelle fasi di avviamento dei nuovi servizi (manualistica, interventi formativi ed affiancamento);</li> <li>• la gestione di segnalazioni e di comunicazioni in caso di anomalie/incidenti nel funzionamento degli applicativi.</li> </ul> <p>Le attività di assistenza dei servizi applicativi descritte sono erogate attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assistenza informativa tramite Call Center;</li> <li>• assistenza di II livello (o Funzionale) che è di tipo specialistico e viene erogata da lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00 (festivi esclusi), per i seguenti utenti: Enti pubblici, Comuni e Regione. Il servizio di assistenza funzionale ha la responsabilità di affrontare e risolvere i problemi segnalati dagli utenti. Le richieste trattate attraverso sistemi di Trouble Ticketing, sono prese in carico dai gruppi specializzati che hanno competenze specifiche di tipo funzionale, applicativo e tecnico.</li> </ul> <p>Le modalità e canali di accesso al servizio avvengono tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• numero verde: 800.318.318</li> <li>• mail: <a href="mailto:info.movein@ariaspa.it">info.movein@ariaspa.it</a></li> <li>• mail: <a href="mailto:assistenza.movein@ariaspa.it">assistenza.movein@ariaspa.it</a></li> </ul>
--	---

<i>Gestione dei servizi applicativi</i>	
<b>Descrizione</b>	<p>L'insieme delle attività volte a garantire la corretta messa in produzione ed erogazione del servizio mediante un monitoraggio continuo dei sistemi applicativi e dei processi correlati.</p> <p>All'interno delle attività erogate rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il monitoraggio dell'erogazione dei servizi che comprende la predisposizione del monitoraggio funzionale, il controllo quotidiano del corretto funzionamento dei servizi e la verifica dei relativi livelli di servizio;</li> <li>• la gestione dei rilasci applicativi/change architetturali: in occasione dei passaggi in produzione di nuovi servizi, evoluzioni funzionali o patch, vengono svolte tutte le attività dalla presa in carico del rilascio (es. pianificazione, test di accettazione, analisi degli impatti, ecc.) fino al coordinamento operativo nelle fasi di messa in esercizio;</li> <li>• la gestione ordinaria dei servizi che comprende le attività che devono essere eseguite nel rispetto di tempi o calendari predefiniti, le attività di schedulazione, automazione e ottimizzazione di procedure informatiche necessarie per la gestione dei flussi applicativi legati al servizio e il controllo del loro corretto funzionamento in fase di esecuzione;</li> <li>• la gestione di incident/problem: a seguito di anomalie che impattano la fruizione del servizio, vengono garantite tutte le attività di coordinamento del processo di risoluzione dell'incidente.</li> </ul>

<i>Integrazione tecnica</i>
-----------------------------

<b>Descrizione</b>	<p>A seguito dell'adozione dell'infrastruttura API manager per l'autenticazione dei soggetti che utilizzano la cooperazione applicativa per la trasmissione e scambio delle informazioni, si è resa necessaria la predisposizione di una infrastruttura di integrazione tecnica per garantire la corretta configurazione del sistema di autenticazione (API Manager); inoltre, prima del passaggio in produzione, saranno effettuati dei test funzionali per garantire la non regressione sui moduli in rilascio e test di integrazione su componenti trasversali.</p> <p>Per ottimizzare i servizi e testare le App mobile, questa infrastruttura è utile per l'esecuzione di test sui diversi dispositivi (IOS e Android/ Smartphone e Tablet) ad ogni nuova release pubblicata sugli Store.</p>
--------------------	--

<i>Manutenzione ordinaria</i>	
<b>Descrizione</b>	<p>L'insieme delle attività necessarie a conservare l'aderenza tra i requisiti funzionali, prestazionali e qualitativi dei servizi.</p> <p>Sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi di manutenzione adeguativa o adattativa, volti ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione dei sistemi, nei casi in cui i cambiamenti non impattino in modo rilevante su funzionalità, architettura applicativa e basi dati;</li> <li>• interventi di manutenzione correttiva volti a rimuovere le cause e gli effetti degli eventuali malfunzionamenti del software, dove per malfunzionamenti si intende un impedimento all'esecuzione del software o il riscontro di differenze fra l'effettivo funzionamento e quello atteso;</li> <li>• interventi di manutenzione di limitato impegno, che comprendono l'insieme di interventi che presentano caratteristiche tali da non richiedere una gestione attraverso un progetto di sviluppo.</li> </ul>

#### **Art. 4 - Modalità e Servizi di accesso ai dati**

L'accesso ai dati avviene mediante una o più delle seguenti modalità:

- via web, in modalità web application
- trasferimento di file in modalità FTP sicuro
- posta elettronica certificata per trasferimenti occasionali di dati.

Maggiori dettagli sono contenuti nel documento descrittivo delle specifiche del sistema di cui all'art. 2 del presente Accordo.

Le parti si impegnano a incaricare il minor numero possibile di personale che abbia accesso ai dati. L'elenco delle persone autorizzate può variare a seguito di controlli effettuati dalla Regione Lombardia o dalla Regione Piemonte.

La distribuzione delle credenziali di autenticazione viene effettuata in sicurezza secondo specifiche procedure attuate anche nei casi di utilizzo di forme di autenticazione forte, come quelle che prevedono l'uso di *one time password* o di certificati di autenticazione, dei dispositivi necessari per abilitarla.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate, la Regione Piemonte e la Regione Lombardia favoriranno anche verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi, impegnandosi a fornire tutti i chiarimenti e la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli di cui trattasi.

La Regione Lombardia e la Regione Piemonte si riservano di provvedere a disabilitare le utenze in caso di anomalie o di inutilizzo per un periodo superiore a sei mesi o di perdita della qualità di persona autorizzata.

Il dettaglio delle misure di sicurezza organizzative, tecniche, procedurali e logistiche è riportato nel documento descrittivo delle specifiche del sistema di cui all'art. 2 del presente Accordo e riepilogate nel Registro dei Trattamenti delle parti.

#### ***Art. 5 - Compartecipazione ai costi***

Regione Piemonte e Regione Lombardia danno atto che gli oneri conseguenti alla presente collaborazione costituiscono un mero rimborso delle attività necessarie a garantire l'efficace funzionamento della piattaforma su un territorio multiregionale, così fornendo un servizio univoco ai cittadini con minimizzazione della gestione delle informazioni.

Ferme restando le spese sopportate da Regione Lombardia per l'implementazione della piattaforma MOVE-IN e relative alla sua trasformazione per una fruizione multiregionale e alla personalizzazione al territorio piemontese, restano a carico della stessa i costi di manutenzione evolutiva, degli sviluppi software della piattaforma informativa (web application) e dell'APP mobile, nonché quota parte delle attività descritte all'art. 3.

Regione Piemonte riconosce a Regione Lombardia il rimborso di quota parte delle spese sostenute per le attività descritte all'articolo 3, fino ad un importo massimo di euro 150.000,00, tramite le risorse regionali iscritte sul bilancio finanziario 2020-2022 nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) capitolo 145974 "Trasferimento alla Regione Lombardia progetto MOVE-IN".

I rimborsi sono così ripartiti:

- fino a euro 100.000,00 a valere sull'esercizio 2021;
- fino a euro 50.000,00 a valere sull'esercizio 2022.

Le risorse della Regione Piemonte saranno trasferite a Regione Lombardia a seguito della rendicontazione delle spese sostenute.

#### ***Art. 6 -Trattamento dei dati personali inerenti ai soggetti sottoscrittori***

Ai sensi del Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)" i dati personali forniti per la sottoscrizione del presente accordo sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità di trattamento connesse al presente accordo.

Le Parti dichiarano di aver preso visione delle informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'accordo stesso

e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è riportata in calce al presente accordo.

Con la sottoscrizione dell'accordo i rappresentanti delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali e si impegnano ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dello svolgimento della collaborazione istituzionale, per le finalità descritte nell'informativa sopra richiamata.

Le Parti si impegnano ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

#### ***Art. 7 - Obblighi condotta***

Le Parti si impegnano a far rispettare gli obblighi di condotta delineati dai rispettivi Codici di comportamento dei dipendenti delle Giunte regionali (pubblicati rispettivamente sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali; sul sito web di Regione Lombardia, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con l'attività di attuazione del progetto MOVE-IN.

#### ***Art. 8 - Controversie sull'interpretazione dell'accordo***

Ogni controversia concernente l'interpretazione della presente collaborazione è definita amichevolmente tra le Parti.

#### ***Art. 9 - Informazioni al pubblico***

Le Parti attueranno una piena informazione al pubblico sull'iniziativa regionale. In tutte le comunicazioni, ivi comprese le pagine del proprio sito web, dovranno comparire la denominazione e il logo della Regione Piemonte e della Regione Lombardia.

I siti internet di Regione Piemonte e Regione Lombardia dovranno contenere tutte le informazioni sul progetto MOVE-IN, la sezione FAQ aggiornata, i riferimenti informatici e personali per avere informazioni e per esercitare il diritto di accesso.

#### ***Art. 10 - Accesso***

Le parti concordano che in caso di istanze di accesso si atterranno alle seguenti disposizioni:

a) accesso civico (articolo 5, comma 1 d.lgs. 33/2013): i Responsabili della Trasparenza di Regione Piemonte e di Regione Lombardia verificano autonomamente e ciascuno per la propria competenza l'avvenuta pubblicazione sui siti istituzionali dell'Ente ai sensi del d.lgs. 33/2013;

b) accesso civico generalizzato (articolo 5, comma 2 d.lgs. 33/2013): per tutte la attività previste dall'articolo 3 i delegati al Trattamento dei dati costituiscono i responsabili del procedimento di accesso autonomamente e ciascuno per la propria competenza;

c) accesso documentale (art. 22 e segg. L. 241/1990): nell'ipotesi di istanza di accesso ricevuta da una delle Parti su documentazione relativa alla propria attività la stessa procede ad evadere la richiesta dando contestuale comunicazione dell'avvenuta richiesta e relativo esito all'altra parte. Per converso, qualora l'istanza verta su documentazione trasversale fra le Parti, la Parte cui perviene l'istanza provvederà ad evadere la richiesta richiedendo gli atti non di sua diretta competenza, che le dovranno essere forniti entro 7 giorni di calendario, indicando l'eventuale presenza di controinteressati.

#### **Art. 11 - Durata**

L'accordo ha effetto a partire dalla data di stipulazione e ha conclusione in data 31 dicembre 2022. L'accordo potrà essere rinnovato, previo consenso delle Parti, da esprimersi per iscritto prima della naturale scadenza dello stesso.

#### **Art. 12 - Condizione risolutiva**

L'attuazione e gli effetti del presente Accordo sono soggetti alla clausola risolutiva inerente la mancata approvazione entro l'avvio effettivo del progetto e comunque entro il 31 marzo 2021 della legge regionale diretta a costituire la base giuridica ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE per il trattamento dei dati connessi al progetto MOVE IN da parte di Regione Piemonte oppure la non sussistenza di idonea base giuridica alternativa ai sensi del predetto articolo.

In caso di risoluzione si provvederà a corrispondere il ristoro delle spese effettivamente patite fino ad un massimo di euro 100.000,00.

Regione Piemonte si impegna a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia la notizia dell'approvazione della legge regionale non appena licenziata dal Consiglio regionale.

#### **Art. 13 - Modifiche**

Eventuali modifiche dei contenuti dell'Accordo dovranno essere concordate tra le Parti e ratificate.

#### **Art. 14 - Composizione dell'accordo e valore delle premesse**

L'accordo approvato con deliberazione \_\_\_\_\_ della Regione Lombardia e determinazione \_\_\_\_\_ della Regione Piemonte si compone di 15 (quindici) articoli.

Le Parti convengono che le premesse e i contenuti dell'accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 15 - Sottoscrizione dell'accordo**

Il presente accordo è stipulato in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 della legge 241/1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005.

Sottoscrizione

<p>Regione Lombardia</p> <p>Dirigente</p> <p>_____</p> <p><i>(firmata digitalmente)</i></p> <p>Milano, li _____</p>	<p>Regione Piemonte</p> <p>Dirigente</p> <p>_____</p> <p><i>(firmata digitalmente)</i></p> <p>Torino, li _____</p>
---	--

**D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4174**  
**Approvazione della modulistica obbligatoria a corredo delle istanze per l'autorizzazione unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 e modalità di utilizzo del servizio dedicato per il deposito delle istanze digitali**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 «Norme in materia ambientale»;
- il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Decreto rilancio», «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- la l.r. n. 1 del 2012 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
- la l.r. 7 del 2012 «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione»;
- la l.r. 11 del 21 maggio 2020 «Legge di semplificazione 2020»;
- la d.g.r. n. VII/10161 del 06 agosto 2002 «Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione»;

Visti in particolare:

- l'art. 208 del d.lgs. 152/2006, comma 11, nel quale vengono definiti i contenuti minimi della documentazione che il proponente deve presentare nell'istanza di autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- il comma 17 bis del medesimo articolo, che prevede la trasmissione di un elenco di dati tramite il catasto telematico dei rifiuti;
- l'art. 2 comma 5 della l.r. 1/2012 che recita: «in attuazione delle disposizioni sull'interoperabilità delle basi dati e sull'interscambio informativo previste nel d.lgs. 82/2005, la Regione rende disponibili e promuove iniziative per l'utilizzo di piattaforme informatiche interoperabili per l'interscambio tra imprese e pubblica amministrazione e tra pubbliche amministrazioni, in accordo con gli enti locali e con le autonomie funzionali, anche per le finalità di cui all'articolo 31, comma 2, lettera b)»;
- l'art. 31 comma 1 della medesima norma «in attuazione dell'articolo 46, comma 3, dello Statuto, la Regione realizza interventi diretti a semplificare e a razionalizzare i procedimenti amministrativi»;
- l'art. 49 della l.r. 7/2012 «la Giunta regionale adotta determinazioni atte a prevedere che i provvedimenti che introducono o modificano procedure a carico delle imprese siano corredati da linee guida esplicative e, ove necessario, da strumenti di orientamento e affiancamento formativo, destinati alle amministrazioni parti del procedimento, al fine di facilitare l'applicazione e garantire omogeneità di comportamento sul territorio regionale»;
- il comma 1 dell'art. 51 della medesima norma «al fine di semplificare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e ridurre i costi di funzionamento delle stesse, la Giunta regionale adotta determinazioni finalizzate all'informatizzazione delle comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni, favorendo l'utilizzo di modulistiche compilabili on-line e sistemi di interscambio in cooperazione applicativa»;

Ricordato che l'art. 17.1 della l.r. 26/2003, così come inserito dall'art. 17 della l.r. 11/2020, «Promozione della digitalizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 16 e 17» prevede:

1. Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale e di agevolare, mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 16 e 17, le istanze, le comunicazioni e la documentazione relative ai procedimenti di rilascio, rinnovo, variante e voltura delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 sono presentate e gestite tramite uno specifico ed univoco applicativo regionale, messo a disposizione degli operatori interessati e delle autorità competenti.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'utilizzo dell'applicativo di cui al comma 1, la data di attivazione, nonché le forme di accesso pubblica»;

Ricordato che sono in corso attività di confronto tra la Regione e il Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Tavolo Istituzionale coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione per l'adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione unica per gli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/06;

Considerato che il Tavolo sopra citato non ha ad oggi prodotto gli esiti prefissati, ovvero non ha definito modelli unificati condivisi dalle Regioni a corredo del deposito delle succitate istanze autorizzatorie;

Ritenuto che Regione Lombardia debba provvedere all'aggiornamento della d.g.r. 10161 del 6 agosto 2002 in quanto superata dalle normative successivamente intervenute, nonché a dare seguito a quanto previsto dai citati commi dell'art. 17.1 della l.r. 26/2003;

Atteso che Regione Lombardia provvederà all'adeguamento, qualora necessario, della modulistica di cui al presente atto nel caso di emanazione di disposizioni statali relative alla modulistica valida per tutto il territorio nazionale per il deposito delle istanze per gli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/06;

Considerata l'esigenza di adottare un modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione - corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore - al fine di garantire una applicazione uniforme della norma sul territorio regionale e di permettere lo sviluppo di sistemi informativi per una efficace gestione telematica del procedimento di autorizzazione;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla definizione di un modello unico per la presentazione delle istanze di autorizzazione ex artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/06, comprensivo dei documenti, delle dichiarazioni e dalle attestazioni previste dalle vigenti normative di settore;

Ritenuto altresì che tale modello debba essere definito secondo i seguenti criteri:

- semplificazione amministrativa;
- razionalizzazione dei contenuti informativi;
- digitalizzazione e gestione attraverso sistemi informativi;
- conformità con le norme ambientali di settore;

Dato atto che Regione Lombardia ha realizzato il sistema informativo C.G.R.-Web (Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti), database condiviso da Regione e Province ed aggiornato costantemente, che contiene i dati tecnici, amministrativi e geografici relativi a tutti gli impianti autorizzati ad effettuare operazioni di gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209, 211, 214, 215, 216 e 29-sexies del d.lgs. 152/2006, agli impianti a fonte rinnovabili alimentati anche parzialmente da «biomasse rifiuti» (d.lgs. 387/2003), ed agli impianti autorizzati al trattamento in deroga dei rifiuti liquidi negli impianti di depurazione acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006;

Dato atto che il C.G.R.- Web è implementato dagli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni sulla base di quanto stabilito dalla l.r. 26/2003 (Regione Lombardia e Province/Città Metropolitana di Milano), in un'ottica di semplificazione ed ottimizzazione degli adempimenti in capo alle Pubbliche Amministrazioni, e che, in particolare, per l'aggiornamento del sistema informativo nella documentazione a corredo dell'istanza debbano essere trasmesse, da parte del proponente, le specifiche informazioni di cui all'allegato «O» alla presente deliberazione;

Considerato che, qualora nell'ambito dell'istruttoria prevista dal procedimento autorizzatorio, le informazioni di cui all'allegato «O» dovessero subire delle modifiche, sarà cura delle autorità competenti, successivamente al rilascio del titolo autorizzatorio, inserire in C.G.R.- Web l'allegato «O» eventualmente aggiornato sulla base degli esiti istruttori;

Considerato che Regione Lombardia si è dotata di una piattaforma digitale («Procedimenti e servizi RL») per il deposito e la gestione di varie istanze di competenza di diversi soggetti (Regione, Province, Comuni) e che su tale piattaforma sarà reso disponibile specifico servizio per il deposito delle istanze autorizzatorie ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/06, nonché per la gestione di tutto l'iter istruttorio e delle comunicazioni relative al procedimento stesso;

**Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021**

Dato atto che tale servizio sarà operativo a far data dal 1° febbraio 2021 e consentirà al Proponente, a seguito di profilazione, di caricare tutta la documentazione necessaria e propedeutica al rilascio del titolo autorizzatorio, mentre a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento sarà garantito l'accesso a tale documentazione e a quella eventualmente prodotta nell'ambito dell'iter istruttorio;

Dato atto inoltre che, a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione e fino al 31 gennaio 2021, dalla piattaforma digitale «Procedimenti e servizi RL» sarà possibile scaricare tutti gli allegati alla presente deliberazione in formato editabile;

Visti gli allegati 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, 8A, 8B, 8C, 8D ed 8E, predisposti dagli uffici e parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto per le motivazioni sopra espresse di approvare i suddetti allegati;

Visto il risultato atteso del PRS Ter 09.02 punto 196 «Semplificazione dei procedimenti autorizzativi, sviluppo dei sistemi informativi e razionalizzazione delle attività di controllo in materia ambientale»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 «Istanza per autorizzazione impianto gestione rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/06», comprensivo di tutta la documentazione in esso richiesta;
- Allegato 2 «Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti o Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione» comprensivo di tutta la documentazione in esso richiesta;
- Allegato 3 «Autorizzazione all'esercizio di impianto mobile (ex art. 208 comma 15 d.lgs. 152/06)» comprensivo di tutta la documentazione in esso richiesta;
- Allegato A «Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà»;
- Allegato B «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia»;
- Allegato C «Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di accettazione dell'incarico di direttore tecnico responsabile dell'impianto di gestione rifiuti»;
- Allegato D «Autocertificazione antimafia»;
- Allegato E «Dichiarazione sostitutiva di certificazione atto di notorietà per l'attestazione di recupero rifiuti entro 6 mesi»;
- Allegato F «Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per attestazione di abilitazione»;
- Allegato G «Dichiarazione assolvimento imposta di bollo per presentazione istanza»;
- Allegato H «Dichiarazione del legale rappresentante del soggetto subentrante»;
- Allegato I «Procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica di istanze»;
- Allegato L «Dichiarazione certificazione ISO 14001/EMAS»;
- Allegato M «Domanda di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di rottamazione veicoli a motore e rimorchi»;
- Allegato N «Richiesta di Autorizzazione ai sensi dell'art. (208) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio/per il rinnovo dell'esercizio/per la realizzazione e l'esercizio di varianti sostanziali di un impianto di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento al suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi»;
- Allegato O «Informazioni per CGR web»;
- Allegato 8 A «Schema di relazione tecnica»;
- Allegato 8 B «Guida alla compilazione della Relazione tecnica»;
- Allegato 8 C «Relazione tecnica delle operazioni di gestione discarica»;
- Allegato 8 D «Scheda tecnica»;
- Allegato 8 E «Documentazione di progetto relativa agli elaborati grafici previsti per Società che svolgono attività di gestione discariche»;

2. di disporre che la modulistica approvata con il presente atto sia obbligatoria per le istanze depositate successivamente

alla data della sua pubblicazione e per quelle già depositate ma per le quali non sia stato ancora effettuato l'avvio del procedimento;

3. di disporre che gli allegati di cui alla presente deliberazione siano resi disponibili per il download, in formato editabile, a far data dalla pubblicazione della presente, sull'applicativo Rifiuti di «Procedimenti e Servizi» all'indirizzo web [www.procedimenti.servizi.it](http://www.procedimenti.servizi.it);

4. di stabilire che eventuali modifiche degli allegati che si rendessero necessarie per mero aggiornamento normativo o per correzione di refusi, potranno essere disposte, in funzione dell'entità della modifica, attraverso decreti a firma del competente Dirigente o mediante semplice sostituzione dei documenti sull'applicativo Rifiuti di «Procedimenti e Servizi» all'indirizzo web [www.procedimenti.servizi.it](http://www.procedimenti.servizi.it);

5. di disporre che la versione aggiornata del modello per la presentazione delle istanze e di tutti i relativi allegati sia quella disponibile sull'applicativo «Rifiuti» di «Procedimenti e Servizi» all'indirizzo web [www.procedimenti.servizi.it](http://www.procedimenti.servizi.it);

6. di stabilire che l'obbligo di deposito delle istanze mediante il servizio disponibile sulla piattaforma «Procedimenti e Servizi» di Regione Lombardia decorra dal 1 febbraio 2021;

7. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto, alla disapplicazione di quanto disposto con i seguenti atti:

- d.g.r.n. 6281 del 1 ottobre 2001 «Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e s.m.i., in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione dei centri di raccolta ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001 n. 6»;
- d.g.r.n. 7788 del 18 gennaio 2002 «Approvazione dello schema e delle modalità di presentazione dell'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti ai sensi del d.lgs. 22/97, in adeguamento alla Decisione della commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 e s.m.i.»;
- d.g.r.n. 7851 del 25 gennaio 2002 «Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e s.m.i., in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;
- d.g.r.n. 9497 del 21 giugno 2002 «Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e s.m.i., in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento su suolo a beneficio dell'agricoltura (R10). Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;
- d.g.r.n. 10161 del 6 agosto 2002 «Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione»;
- d.g.r.n. 11242 del 25 novembre 2002 «Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, non tossici e nocivi, nonché all'esercizio degli impianti mobili art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;
- d.g.r.n. 12920 del 9 maggio 2003 «Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e s.m.i., in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero mediante compostaggio (R3) di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;
- d.g.r.n. 15944 del 30 dicembre 2003 «Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del




d.lgs. 22/97 e s.m.i., in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento e condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;

8. di disporre la pubblicazione del testo del presente provvedimento, comprensivo di allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —



**Regione Lombardia**

**Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti**

Procedura guidata per la creazione di una nuova pratica

**Localizzazione dell'intervento** i

i	<input type="checkbox"/>	<b>Provincia</b>	<small>Seleziona</small> ▼	<b>Comune</b>	<small>Seleziona</small> ▼	<b>ISTAT comune</b>	<input type="text"/>	-
i	<input type="checkbox"/>	<b>Provincia</b>	<small>Seleziona</small> ▼	<b>Comune</b>	<small>Seleziona</small> ▼	<b>ISTAT comune</b>	<input type="text"/>	-

Aggiungi Comune

**Dati di riferimento della pratica**

<b>Provincia</b>	<input type="text"/>	<b>Comune</b>	<input type="text"/>
<b>ARPA Dipartimento di</b>	<input type="text"/>	<b>PEC ARPA</b>	<input type="text"/>
<b>ATS di</b>	<input type="text"/>	<b>PEC ATS</b>	<input type="text"/>

Si tratta di un impianto ai sensi di:

art. 208 del d.lgs 152/2006 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

art. 211 del d.lgs 152/2006 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)





Tipologia istanza:


Impianto fisso

- Nuovo impianto
- Impianto esistente (autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)
  - Variante sostanziale i
  - Variante non sostanziale i
  - Voltura
  - Rinnovo
    - tal quale
    - con varianti non sostanziali i
    - con varianti sostanziali i

Impianto mobile

- Nuovo impianto
- Impianto esistente (autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)
  - Variante sostanziale i
  - Variante non sostanziale i
  - Voltura
  - Rinnovo

<input type="radio"/> tal quale <input type="radio"/> con varianti non sostanziali  <input type="radio"/> con varianti sostanziali 	
<input type="radio"/> Impianto fisso <input type="radio"/> Nuovo impianto <input type="radio"/> Impianto esistente (autorizzazione n. _____ del _____) <input type="radio"/> Variante sostanziale  <input type="radio"/> Variante non sostanziale  <input type="radio"/> Voltura <input type="radio"/> Proroga con varianti <input type="radio"/> Proroga tal quale	
<i>Si tratta di un impianto innovativo?</i> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>	<small>"d.d.g. 25 agosto 2020 - n. 9972 "Determinazioni in merito agli impianti innovativi e sperimentali di cui all'art. 17 comma 1 lettere C e C BIS) della l.r. 26/2003 – Aggiornamento e modifica del d.d.g. 13866/2009  <a href="http://www.consultazioniburi.serviziri.it/pdf/2010/01020.pdf">http://www.consultazioniburi.serviziri.it/pdf/2010/01020.pdf</a></small>
<i>Si tratta di un impianto con scarico in fognatura?</i> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>	Ufficio d'Ambito <u>selezione</u> PEC _____
<i>Interessa una comunità montana?</i> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>	Comunità Montana <u>selezione</u> PEC _____
<i>Interessa un Ente Parco?</i> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>	Ente Parco <u>selezione</u> PEC _____
<i>Il Punto di scarico interessa un consorzio Irriguo?</i> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>	Consorzio Irriguo <u>selezione</u> Altro _____ PEC _____
<i>Sono previsti adempimenti prevenzione incendi?</i> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>	Al Comando dei VVFF <u>selezione</u> PEC _____



**Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti**

**o**

**Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione**

ai sensi degli artt. 208 e 211 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

---

**Indice istanza**

1. Dati del gestore
2. Dati della ditta/società/impresa
3. Dati del procuratore/delegato
4. Descrizione e localizzazione dell'impianto
5. Dichiarata
6. Allegati
7. Informativa privacy

Provincia/Città metropolitana di \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ ISTAT \_\_\_\_\_

Autorità competente provincia o RL

**Tipologia di richiesta**

*Tipologia istanza:*

Impianto fisso

- Nuovo impianto
- Impianto esistente (autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)
  - Variante sostanziale ⓘ
  - Variante non sostanziale ⓘ
  - Voltura
  - Rinnovo
  - tal quale
  - con varianti non sostanziali ⓘ
  - con varianti sostanziali ⓘ

Impianto mobile

- Nuovo impianto
- Impianto esistente (autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)
  - Variante sostanziale ⓘ
  - Variante non sostanziale ⓘ
  - Voltura
  - Rinnovo
  - tal quale
  - con varianti non sostanziali ⓘ
  - con varianti sostanziali ⓘ

---

Impianto fisso

- Nuovo impianto
- Impianto esistente (autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)
  - Variante sostanziale ⓘ
  - Variante non sostanziale ⓘ
  - Voltura
  - Proroga con varianti
  - Proroga tal quale

---

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa al deposito dell'istanza, selezionare una delle seguenti opzioni:

Esente bollo

Bollo assolto in forma virtuale  
*Identificativo della ricevuta del pagamento* \_\_\_\_\_

Bollo assolto in forma non virtuale  
*Numero identificativo marca da bollo* \_\_\_\_\_

[Torna all'indice](#)

**1. Dati del Gestore**

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ [Precompila dati](#)

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Sesso  M  F

Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_

Residenza: Stato \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_

Via, Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

Telefono / Cell: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

**In qualità di**  
selezionare almeno una delle voci sottoindicate

Titolare

Legale rappresentante della ditta/società/impresa

Legale rappresentante socio della ditta/società/impresa SaS o SnC

Altro

[Aggiungi legale rappresentante](#)  
[Torna all'indice](#)

---

**2. Dati della ditta/società/impresa**

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ [Precompila dati](#)

P. IVA \_\_\_\_\_

Denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_

Forma giuridica

con sede legale in Stato \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_

Via, Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

Sito web: \_\_\_\_\_

Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

N. iscrizione REA \_\_\_\_\_ [Torna all'indice](#)

---

**3. Dati del procuratore/delegato**

Esiste un "Procuratore/Delegato Rifiuti?"  SI  NO [Precompila dati](#)

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_

Residenza: Stato \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_

Via, Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

Telefono / Cell: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Il procuratore/delegato fa riferimento ad uno studio professionale?  
 si  no

Studio professionale in Stato \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_

Via, Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P.

Codice Fiscale studio professionale: \_\_\_\_\_

P.IVA studio professionale: \_\_\_\_\_

Denominazione o ragione sociale studio professionale \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ [Torna all'indice](#)

### 4. Descrizione e localizzazione dell'impianto

L'impianto ricade all'interno del perimetro di aree aeroportuali?  SI  NO

L'impianto è localizzato nell'interno dei siti di Rete Natura 2000 o localizzate nel loro intorno (SIC - ZPS)?  SI  NO

La modifica o il rinnovo dell'istanza fa riferimento ai criteri localizzativi del punto 14.5 del PRGR?  SI  NO

Tra 0 e 300 m ▲ **C16**

Tra 301 e 1000 m

Tra 1001 e 2000 m

Il confine comunale dell'impianto è oltre 1 2 km rispetto alla localizzazione dei siti Rete Natura 2000?

SI

NO

**Unità locale** Seleziona

**Altro** \_\_\_\_\_

**Ubicazione** Prov. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

**Via, piazza** \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Normalizza indirizzo

**Coordinate geografiche:** \_\_\_\_\_ **Coordinate asse X** \_\_\_\_\_ **Coordinate asse Y** \_\_\_\_\_ Recupera Dati Apri Mappa

**Ingresso principale Impianto**

**Via, piazza** \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Normalizza indirizzo

**Coordinate geografiche:** \_\_\_\_\_ **Coordinate asse X** \_\_\_\_\_ **Coordinate asse Y** \_\_\_\_\_ Recupera Dati Apri Mappa

**Catasto:** Tipo \_\_\_\_\_ Fabbricati  Terreni

**Foglio n°** \_\_\_\_\_ **Mappale** \_\_\_\_\_ Subalterno \_\_\_\_\_ -

**Particella** \_\_\_\_\_ **Proprietario** Seleziona Altri soggetti \_\_\_\_\_

**Comune Catastale** \_\_\_\_\_ Aggiungi riferimento catastale

L'istanza presentata prevede l'interessamento di nuove aree per la gestione rifiuti?

SI

NO

[Torna all'indice](#)

### 5.1 Dichiaro

Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, e delle norme specifiche, **dichiaro** che la richiesta è relativa alla realizzazione e alla gestione dell'impianto sito nel comune/i indicati nella sezione dati di localizzazione 4, che necessita di autorizzazione:

Alla realizzazione e gestione per l'esercizio delle operazioni di:  
(specificare come indicate negli allegati B e C della parte IV del D.lgs 152/06)

Seleziona **Descrizione** \_\_\_\_\_ + -

Alle emissioni idriche ai sensi della parte III del d.lgs. 152/06 con recapito in Seleziona

Alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del d.lgs. 152/06 \_\_\_\_\_

Alla realizzazione delle seguenti opere edilizie \_\_\_\_\_

Altro (specificare) \_\_\_\_\_

Che l'impianto non ricade nelle categorie progettuali per le quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all' art. 29 sexies del d.lgs. 152/06 in materia di IPPC

Di essere assoggettato agli obblighi di prevenzione incendi (S.C.I.A. e C.P.I.);

Di non essere assoggettato agli obblighi di prevenzione incendi (S.C.I.A. e C.P.I. ).

**Criteri localizzativi escludenti e penalizzanti per l'autorizzazione dell'impianto (ai sensi della DGR 1990/2014 e s.m.i. e successivi aggiornamenti derivanti dalla dgr 7860 del 12/02/2018.):**

**Macro Categorie** Seleziona **Criteri escludenti e penalizzanti** Seleziona + -

Con riferimento agli adempimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, che l'impianto:

- ricade in una delle categorie progettuali per le quali è prevista l'attivazione della fase di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al d.lgs. 152/06 (è consigliabile che venga presentata contestualmente alla presente istanza);
- ricade in una delle categorie progettuali per le quali è prevista l'attivazione della Valutazione di Impatto Ambientale di cui al d.lgs. 152/06; in tal caso si rimanda all'attivazione della procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) disponibile sul sito <https://www.silvia.serviziri.it>;
- non ricade in una delle categorie progettuali per le quali è prevista l'attivazione della fase di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA di cui al d.lgs. 152/06 o non è stato assoggettato a verifica o a VIA, pertanto occorre presentare uno studio di compatibilità ambientale, che risponda quanto previsto dall'art. 177, c. 4 del d. lgs. 152/06, e dall' ex DM 30/03/2015 ;
- è stato assoggettato a verifica o a VIA, pertanto occorre presentare una valutazione ai sensi del punto 8t dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs 152/2006 o una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del medesimo decreto;

Che l'installazione è localizzata in aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004:

- NO (presentare esame dell'impatto paesaggistico redatto con i contenuti della d.g.r. n. 11045/02 del 08/11/02 relativa a "linee guida per l'esame paesaggistico dei progetti"; qualora risulti un impatto paesaggistico superiore alla soglia di rilevanza, la documentazione dovrà contenere anche una relazione paesaggistica redatta secondo quanto previsto dalla dgr n. 2121 del 15/03/2006);
- SI (la domanda di autorizzazione paesaggistica deve essere presentata contestualmente alla presente istanza);

Che l'installazione rientra tra i disposti del d.lgs 105/2015 materia d'incidenti rilevanti

- SI Prefettura
- NO

Si dichiara che i rifiuti in "R 13" vengono avviati al recupero entro sei mesi per ottenere l'agevolazione della riduzione al 10% della fidejussione

- SI
- NO

[Torna all'indice](#)

**5.2 Dichiaro**

Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, e delle norme specifiche, **dichiara** che la richiesta è relativa all'autorizzazione e alla gestione dell'impianto sito nel comune/I indicati nella sezione Dati di localizzazione, che necessita di autorizzazione:

Che necessita di rinnovo inoltre di:

All'autorizzazione e gestione per l'esercizio delle operazioni di: (specificare come indicate negli allegati B e C della parte IV del D.lgs 152/06)

Descrizione

- Alle emissioni idriche ai sensi della parte III del d.lgs. 152/06 con recapito in
- Alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del d.lgs 152/06
- altro (specificare)
- Che non sono intervenute modifiche di alcun tipo rispetto all'attività autorizzata con il provvedimento in scadenza e che pertanto nella gestione dell'attività vengono rispettate tutte le previsioni e le prescrizioni del provvedimento stesso e dei relativi allegati tecnici e planimetrie;
- Che la medesima impresa è registrata EMAS - UNI etc; (specificare quale certificazione e la validità con indicazione dell'impianto)
- Che la propria posizione rispetto agli adempimenti in materia di prevenzione incendi è la seguente:

Criteri localizzativi escludenti e penalizzanti per l'autorizzazione dell'impianto (ai sensi del DGR 1990/2014 e s.m.i. e successivi aggiornamenti derivanti dalla dgr 7860 del 12/02/2018.):

Macro Categorie  Criteri escludenti e penalizzanti

Che l'impianto non ricade nelle categorie progettuali per le quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29 sexies del d.lgs. 152/06 in materia di IPPC;

Con riferimento agli adempimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, che l'impianto:

- ricade in una delle categorie progettuali per le quali è prevista l'attivazione della fase di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al d.lgs. 152/06 (è consigliabile che venga presentata contestualmente alla presente istanza);
- ricade in una delle categorie progettuali per le quali è prevista l'attivazione della Valutazione di Impatto Ambientale di cui al d.lgs. 152/06; in tal caso si rimanda all'attivazione della procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) disponibile sul sito <https://www.silvia.servizirl.it>;
- non ricade in una delle categorie progettuali per le quali è prevista l'attivazione della fase di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA di cui al d.lgs. 152/06, non è stato assoggettato a verifica o a VIA, pertanto occorre presentare uno studio di compatibilità ambientale, che risponda quanto previsto dall'art. 177, c. 4 del d. lgs. 152/06 e dall' ex DM 30/03/2015;
- è stato assoggettato a verifica o a VIA, pertanto occorre presentare una valutazione ai sensi del punto 8t dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs 152/2006 o una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del medesimo decreto;

Che l'installazione è localizzata in aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004:

- NO (presentare esame dell'impatto paesaggistico redatto con i contenuti della d.g.r. n. 11045/02 del 08/11/02 relativa a "linee guida per l'esame paesaggistico dei progetti"; qualora risulti un impatto paesaggistico superiore alla soglia di rilevanza, la documentazione dovrà contenere anche una relazione paesaggistica redatta secondo quanto previsto dalla dgr n. 2121 del 15/03/2006);
- SI (la domanda di autorizzazione paesaggistica deve essere presentata contestualmente alla presente istanza);

Che l'installazione rientra tra i disposti del d.lgs 105/2015 materia d'incidenti rilevanti

- SI Prefettura
- No

Si dichiara che i rifiuti in "R 13" vengono avviati al recupero entro sei mesi per ottenere l'agevolazione della riduzione al 10% della fidejussione

- SI
- NO

[Torna all'indice](#)

**5.3 Dichiaro**

Dichiaro che la richiesta è relativa alla voltura del provvedimento autorizzativo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di titolarità della ditta \_\_\_\_\_ per l'impianto sito in comune di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

**6. Allegati**

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, **dichiaro** che gli allegati alla presente istanza sono conformi all'originale.

Alla presente si allega:

1. Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo per la presentazione dell'istanza

[Scarica Allegato G](#)

2. Copia dell'attestazione di versamento degli oneri istruttori *secondo quanto stabilito dalle istruzioni per il pagamento presenti sul sito dell'autorità competente. Il versamento degli oneri istruttori deve essere effettuato sul conto corrente bancario/postale rinvenibile sul sito dell'Autorità competente, contestualmente alle indicazioni per il versamento.*

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

[Scarica Allegato A](#)

Soggetti/firmatari

Aggiungi Dichiarazione  SI  NO

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

[Scarica Allegato A](#)

Soggetti/firmatari

4. Atto da cui risulti la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto (proprietà, affitto, ecc.) *in copia conforme o autocertificazione con disponibilità/contratto d'affitto, allegando la relativa certificazione*

5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di accettazione dell'incarico di direttore tecnico responsabile dell'impianto di gestione rifiuti

[Scarica Allegato C](#)

6. Autocertificazione antimafia *(come da modello allegato D)* o documentazione che attesta la presenza in White List dell'azienda proponente *ove sia previsto dalla normativa;*

[Scarica Allegato D](#)

7. Dichiarazione sostitutiva di certificazione atto di notorietà per l'attestazione di recupero rifiuti entro 6 mesi

[Scarica Allegato E](#)

8 Progetto definitivo

[Scarica File .zip](#)

8 a) Relazione tecnica

8 c) Relazione tecnica delle operazioni di gestione discarica

[Scarica Allegato 8 C](#)

8. d. Scheda tecnica; qualora vi siano modifiche o varianti si richiedono: tavola grafica comparativa in scala 1:100 tra lo stato di fatto e lo stato di progetto che rappresenti le modifiche, firmata digitalmente dal tecnico estensore e dal legale rappresentante; planimetria in scala non superiore a 1:100, firmata digitalmente dal tecnico estensore e dal legale rappresentante, con il perimetro dell'impianto, le aree destinate alle operazioni di stoccaggio e trattamento, la viabilità interna dell'impianto ed, in legenda, per ogni area: la superficie, i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sia in ingresso che in uscita, E.O.W. prodotti (mq., EER, mc. e t.), indicazione stoccaggio dei rifiuti lavorati in attesa di certificazione, i punti di emissione in atmosfera ed i punti di scarico (fognatura, CIS etc);

[Scarica Allegato 8 D](#)

9. Documentazione antincendio

9.a Documentazione relativa alla SCIA per antincendio qualora prevista ovvero dichiarazione del tecnico competente della non necessità *(inserire, se previsto, n pratica e PIN di accesso al sito del Comando provinciale dei vigili del fuoco);*

9.b Documentazione relativa al C.P.I. qualora prevista ovvero dichiarazione del tecnico competente della non necessità *(inserire, se previsto, n pratica e PIN di accesso al sito del Comando provinciale dei vigili del fuoco).*

10. Documentazione per autorizzazione scarichi idrici

10 a) Documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque in CIS/suolo/strati superficiali del sottosuolo/acque sotterranee, con allegato attestazione di versamento degli oneri;

10 b) Documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, con allegato attestazione degli oneri;

10 c) Documentazione necessaria per l'ottenimento del nulla osta idraulico dell'ente gestore di compatibilità della portata dello scarico con la capacità idraulica del corpo recettore;

13. Documentazione per autorizzazione in atmosfera

13 b) Documentazione prevista con allegato attestazione di versamento degli oneri di cui alla dgr 9201 del 30/03/2009, necessaria per ottenere l'autorizzazione all'emissioni in atmosfera;

13 a) Relazione tecnica delle Emissioni in atmosfera comprensiva di scheda aeraulico

14. Documentazione relativa ad eventuali opere edilizie per le quali si chiede che l'autorizzazione sostituisca i titoli abilitativi edilizi. *Tale documentazione deve contenere tutto quanto richiesto dalle norme per una equivalente opera edilizia, al fine di consentire al Comune di esprimere il proprio parere sugli aspetti urbanistici ed edilizi (modulistica da reperire presso il Comune di competenza).*



## 15. Documentazione relativa alla valutazione di incidenza

- 15 a) Documentazione necessaria per l'ottenimento della valutazione di incidenza, da effettuarsi ai sensi della d.g.r. VII/14106/03, qualora l'impianto venga localizzato in area esclusa nei siti di Rete Natura 2000 o localizzata nel loro intorno (SIC – ZPS/ZSC)
- 15 b) Documentazione necessaria per l'ottenimento della verifica per la valutazione di incidenza, da effettuarsi ai sensi della d.g.r. VII/14106/03, qualora l'impianto venga localizzato in area esclusa nei siti di Rete Natura 2000 o localizzata nel loro intorno (SIC – ZPS/ZSC)
- 15 c) Attestazione di non assoggettabilità alla verifica per la valutazione di incidenza, da effettuarsi ai sensi della d.g.r. VII/14106/03, qualora l'impianto venga localizzato in area esclusa dai siti di Rete Natura 2000 o localizzata nel loro intorno (SIC – ZPS/ZSC)
16. Asseverazione da parte di un tecnico competente della valutazione pre-analisi che attesti l'esclusione dall'iter valutativo relativo agli ostacoli/pericoli alla navigazione, qualora l'impianto venga localizzato all'interno del perimetro di aree aeroportuali; riferirsi al link istituzionale dell'ENAC [https://www.enac.gov.it/La\\_Regolazione\\_per\\_la\\_Sicurezza/Infrastrutture\\_Aeroportuali/Ostacoli\\_e\\_pericoli\\_per\\_la\\_navigazione\\_aerea/index.html](https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Infrastrutture_Aeroportuali/Ostacoli_e_pericoli_per_la_navigazione_aerea/index.html)

17. Procura/delega secondo il modello se il soggetto che presenta la comunicazione /istanza non è il committente

[Scarica Allegato I](#)

18. Documento identificativo in corso di validità del legale rappresentante

Soggetto firmatario 1


-

Soggetto firmatario 2

+

19. Documento di identità del direttore tecnico;

## 20. Documentazione relativa alla valutazione di impatto ambientale

- 20 a) Copia della domanda di assoggettabilità o estremi del protocollo relativo all'esito dell'istruttoria della VIA presentata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 all'Ente competente
- 20 b) Valutazione ai sensi del punto 8t dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs 152/2006 o Valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del medesimo decreto
- 20 c) Studio di compatibilità ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 177, c. 4 del d. lgs. 152/06. 

21. Organigramma del personale da adibire alla gestione dell'impianto

22. Valutazione previsionale di impatto acustico

## 23. Documentazione cartografica

- 23 a) Estratto di mappa catastale con evidenziata l'area oggetto dell'istanza
- 23 b) Planimetria ed elaborati grafici dell'impianto firmati dal tecnico abilitato
- 23 c) Cartografia di inquadramento territoriale (Inquadramento dell'impianto prodotta su base C.T.R. in scala 1:10000, con perimetro dell'impianto e eventuali vincoli ambientali presenti nelle aree interessate ovvero circostanti )
- 23 d) Stralcio P.G.T. o di altro strumento urbanistico vigente, comprensivo del sistema viabilistico.
- 23 e) Documentazione di progetto relativa agli elaborati grafici previsti per Società che svolgono attività di gestione discariche" (per la compilazione fare riferimento alle linee guida indicate all'allegato M)

24 Copia della registrazione ISO 14001 e/o EMAS

[Scarica ALLEGATO L](#)

25 Relazione tecnica dei criteri localizzativi

26 Attestazione della regolarità delle opere civili esistenti (concessione edilizia, condono, autorizzazioni paesaggistiche, ecc.) per le operazioni di recupero e/o smaltimento.

## 27. Documentazione per valutazione/autorizzazione paesaggistica

- 27 a) Documentazione per la valutazione dell'impatto paesaggistico come previsto dalla d.g.r. n. 11045/02 del 08/11/02 e dalla dgr n. 2121 del 15/03/2006, con allegato attestazione versamento degli oneri.
- 27 b) Documentazione necessaria per ottenimento di autorizzazione paesaggistica (ai sensi della d.g.r. 13082 del 2003), con allegato attestazione versamento degli oneri
- 31 Richiesta di Autorizzazione ai sensi dell'art. (208) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio / per il rinnovo dell'esercizio / per la realizzazione e l'esercizio di varianti sostanziali di un impianto di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento al suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi

[Scarica Allegato N](#)

28 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (per attestazione di abilitazione)

[Scarica Allegato F](#)

29 Dichiarazione di assenso alla voltura da parte del legale rappresentante del soggetto precedentemente autorizzato (in particolare laddove rimanga soggetto terzo)

30 Dichiarazione del legale rappresentante del soggetto subentrante che nulla cambia rispetto ad operazioni ed impianti relativi ai provvedimenti da volturare e di presa conoscenza ed assunzione di responsabilità dello stato dell'impianto e della situazione ambientale dallo stesso derivante.

[Scarica Allegato H](#)

32 Documentazione richiesta per l'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione dei centri di raccolta per la rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi (d.lgs 209/2003 d.lgs 152/2006 )

[Scarica Allegato M](#)

33 Relazione sul ripristino e la sistemazione ambientale e paesaggistica alla fine dell'attività:  
*a) quadro di riferimento dell'area e delle zone limitrofe relativamente a morfologia, geomorfologia, geologia, idrogeologia, clima, uso del suolo, idrogeologia superficiale, boschi, vegetazione, gestione agricola e fauna, storia e permanenze esistenti;*  
*b) analisi del paesaggio e della qualità dell'ambiente, documentazione cartografica ed eventuale analisi del sistema insediativo e infrastrutturale;*  
*c) obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale e paesaggistica in relazione a tempi e modalità di esecuzione;*  
*d) destinazione d'uso e sistemazione finale dell'area, con studio dell'andamento morfologico, sistemazione superficiale, rapporto con l'intorno; illustrazione dell'intervento da realizzare, motivazione delle ragioni della soluzione prescelta, risoluzione delle problematiche connesse alla valutazione della fattibilità anche con riferimento ad altre possibili soluzioni. Nel caso di opere puntuali la relazione ne illustra il profilo architettonico;*  
*e) progetto del verde con indicazione delle specie arboree ed arbustive da utilizzare e relative caratteristiche agronomiche nonché le principali indicazioni relative al fabbisogno idrico e alla manutenzione. Il progetto deve illustrare l'articolazione temporale degli interventi nelle diverse fasi della discarica, fino al ripristino finale.*

34 Informazioni per il CGR

[Scarica Allegato O](#)

35. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia (artt. 19 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

[Scarica Allegato B](#)

Altre tipologie di documento

Specificare



[Torna all'indice](#)

## 7. Informativa privacy

### In caso di persona fisica o impresa individuale

Si dichiara di aver preso visione dell'informativa

### INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL SERVIZIO "Procedimenti Servizi RL"

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

#### 1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati nell'ambito dei procedimenti amministrativi volti al rilascio di atti richiesti con le istanze di Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (ai sensi dell'art. 208 e art. 211 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e secondo quanto specificato nella e DGR 10161 del 2002, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico e per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell'autorità competente secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

#### 2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati possono essere trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

#### 3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, sede legale piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.

#### 4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail [RPD@regione.lombardia.it](mailto:RPD@regione.lombardia.it)

#### 5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali Autorità d'Ambito, ed altri soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi (es. Aria S.p.A.), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali saranno diffusi, ove previsto, nel rispetto della L.241/90 "norme in materia di diritto amministrativo e diritto di accesso ai dati amministrativi".

#### 6. Tempi di conservazione dei dati


I dati saranno tenuti a disposizione per 12 anni per le autorizzazioni ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e 4 anni per le autorizzazioni ex art. 211 del d.lgs 152/2006. I tempi indicati sono necessari per svolgere tutte le attività istruttorie e di controllo previste dalla normativa in materia e connesse all'intervento oggetto dell'istanza.

#### 7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica [ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Regione Lombardia, piazza città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della Direzione Competente DG Ambiente e Clima.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

 Regione Lombardia

**Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile**  
 (ex art. 208 comma 15 d.lgs. 152/06)

---

**Indice istanza**

1. Dati del gestore
2. Dati della ditta/società/impresa
3. Dati del procuratore/delegato
4. Chiede
5. Allegati
6. Informativa privacy

---

Provincia/Città metropolitana di \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ ISTAT \_\_\_\_\_

Autorità competente provincia o RL

**Tipologia di richiesta**

*Tipologia istanza:*

Impianto fisso

- Nuovo impianto
- Impianto esistente (autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)
  - Variante sostanziale ⓘ
  - Variante non sostanziale ⓘ
  - Voltura
  - Rinnovo
    - tal quale
    - con varianti non sostanziali ⓘ
    - con varianti sostanziali ⓘ

Impianto mobile

- Nuovo impianto
- Impianto esistente (autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)
  - Variante sostanziale ⓘ
  - Variante non sostanziale ⓘ
  - Voltura
  - Rinnovo
    - tal quale
    - con varianti non sostanziali ⓘ
    - con varianti sostanziali ⓘ

---

*Per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa al deposito dell'istanza, selezionare una delle seguenti opzioni:*

- Esente bollo
- Bollo assolto in forma virtuale  
*Identificativo della ricevuta del pagamento* \_\_\_\_\_
- Bollo assolto in forma non virtuale  
*Numero identificativo marca da bollo* \_\_\_\_\_

[Torna all'indice](#)

**1. Dati del Gestore**

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ [Precompila dati](#)

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Sesso  M  F

Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_

Residenza: Stato \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_

Via, Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

Telefono / Cell: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

**In qualità di**  
selezionare almeno una delle voci sottoindicate

Titolare

Legale rappresentante della ditta/società/impresa

Legale rappresentante socio della ditta/società/impresa SaS o SnC

Altro

[Aggiungi legale rappresentante](#)  
[Torna all'indice](#)

**2. Dati della ditta/società/impresa**

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ [Precompila dati](#)

P. IVA \_\_\_\_\_

Denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_

Forma giuridica

con sede legale in Stato \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_

Via, Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

Sito web: \_\_\_\_\_

Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

N. iscrizione REA \_\_\_\_\_

[Torna all'indice](#)

**3. Dati del procuratore/delegato**

Esiste un 'Procuratore/Delegato Rifiuti'?  SI  NO

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ [Precompila dati](#)

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_

Residenza: Stato \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_

Via, Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

Telefono / Cell: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

**Il procuratore/delegato fa riferimento ad uno studio professionale?**  
 si  no

Studio professionale in Stato \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 Località \_\_\_\_\_

Via, Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P.

Codice Fiscale studio professionale: \_\_\_\_\_

P.IVA studio professionale: \_\_\_\_\_

Denominazione o ragione sociale studio professionale \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

[Torna all'indice](#)

**4. Chiede**

Il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile Marca \_\_\_\_\_ - Modello \_\_\_\_\_ - Matricola n. \_\_\_\_\_ per lo svolgimento di campagne di attività di recupero e/o smaltimento rifiuti

Seleziona

Descrizione \_\_\_\_\_



(specificare come indicate negli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi ai sensi dell'art. 208 comma 15 d.lgs 152/2006

[Torna all'indice](#)

**5. Allegati**

Al suddetto fine allega la seguente documentazione:

1. Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo per la presentazione dell'istanza

[Scarica Allegato G](#)

2. Copia dell'attestazione di versamento degli oneri istruttori secondo quanto stabilito dalle istruzioni per il pagamento presenti sul sito dell'autorità competente. Il versamento degli oneri istruttori deve essere effettuato sul conto corrente bancario/postale rinvenibile sul sito dell'Autorità competente, contestualmente alle indicazioni per il versamento.

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

[Scarica Allegato A](#)

Soggetti/firmatari

Aggiungi Dichiarazione  SI  NO

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

[Scarica Allegato A](#)

Soggetti/firmatari



5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di accettazione dell'incarico di direttore tecnico responsabile dell'impianto di gestione rifiuti

[Scarica Allegato C](#)

6. Autocertificazione antimafia (come da modello allegato D) o documentazione che attesta la presenza in White List dell'azienda proponente *ove sia previsto dalla normativa;*

[Scarica Allegato D](#)

10 b) Documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, con allegato attestazione degli oneri;

13 b) Documentazione prevista con allegato attestazione di versamento degli oneri di cui alla dgr 9201 del 30/03/2009, necessaria per ottenere l'autorizzazione all'emissioni in atmosfera;

[Scarica Allegato I](#)

17. Procura/delega secondo il modello se il soggetto che presenta la comunicazione /istanza non è il committente

8 a. Relazione tecnica

[Scarica Allegato 8 A](#)

18. Documento identificativo in corso di validità del legale rappresentante

Soggetto firmatario 1



Soggetto firmatario 2



19. Documento di identità del direttore tecnico;

21. Organigramma del personale da adibire alla gestione dell'impianto

23 b) Planimetria ed elaborati grafici dell'impianto firmati dal tecnico abilitato

11. Elaborati grafici della disposizione tipo in campagna

24. Copia della registrazione ISO 14001 e/o EMAS

[Scarica Allegato L](#)

12. Atto da cui risulta la disponibilità dell'impianto mobile e la conformità dello stesso alla direttiva macchine (vedi DGR 10098 del 2009)

28 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (per attestazione di abilitazione)

[Scarica Allegato F](#)

29. Dichiarazione di assenso alla voltura da parte del legale rappresentante del soggetto precedentemente autorizzato (in particolare laddove rimanga soggetto terzo)

30. Dichiarazione del legale rappresentante del soggetto subentrante che nulla cambia rispetto ad operazioni ed impianti relativi ai provvedimenti da volturare e di presa conoscenza ed assunzione di responsabilità dello stato dell'impianto e della situazione ambientale dallo stesso derivante

[Scarica Allegato H](#)

31 Richiesta di Autorizzazione ai sensi dell'art. (208) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio / per il rinnovo dell'esercizio / per la realizzazione e l'esercizio di varianti sostanziali di un impianto di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento al suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi

[Scarica Allegato N](#)

35. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia (artt. 19 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

[Scarica Allegato B](#)

Altre tipologie di documento

Specificare



[Torna all'indice](#)

## 6. Informativa privacy

### In caso di persona fisica o impresa individuale

Si dichiara di aver preso visione dell'Informativa

### INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL SERVIZIO "Procedimenti Servizi RL"

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

#### 1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati nell'ambito dei procedimenti amministrativi volti al rilascio di atti richiesti con le istanze di Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (ai sensi dell'art. 208 e art. 211 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e secondo quanto specificato nella e DGR 10161 del 2002, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico e per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell'autorità competente secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

#### 2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati possono essere trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

#### 3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, sede legale piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.

#### 4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail [RPD@regione.lombardia.it](mailto:RPD@regione.lombardia.it)

#### 5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali Autorità d'Ambito, ed altri soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi (es. Aria S.p.A.), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali saranno diffusi, ove previsto, nel rispetto della L.241/90 "norme in materia di diritto amministrativo e diritto di accesso ai dati amministrativi".

#### 6. Tempi di conservazione dei dati

I dati saranno tenuti a disposizione per 12 anni per le autorizzazioni ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e 4 anni per le autorizzazioni ex. Art. 211 del d.lgs. 152/2006. I tempi indicati sono necessari per svolgere tutte le attività istruttorie e di controllo previste dalla normativa in materia e connesse all'intervento oggetto dell'istanza.

#### 7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica [ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Regione Lombardia, piazza città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della Direzione Competente DG Ambiente e Clima.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

Firma del gestore  
Firma del procuratore/delegato

<Valorizzare con Cognome, Nome del compilatore>

[Torna all'indice](#)

**ALLEGATO A****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETA'.**

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente  
a \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

in relazione alla domanda di \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445

**DICHIARA**

In qualità di \_\_\_\_\_ della ditta  
\_\_\_\_\_ della ditta  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ n. iscrizione  
CCIAA \_\_\_\_\_  
Codice INAIL \_\_\_\_\_  
Codice INPS \_\_\_\_\_  
Con sede in Comune di \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

- 1) di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia, di un altro Stato che riconosce analogo diritto ai cittadini italiani;
- 2) di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede legale o stabile organizzazione in Italia;
- 3) che la stessa ditta è iscritta al registro delle Imprese (ad eccezione delle imprese individuali);
- 4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- 5) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
  - a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
  - b) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 6) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
- 7) di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni;
- 8) di non essere sottoposto a procedure di cui al d.lgs. 490/94;
- 9) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni di cui sopra;
- 10) che in fase di realizzazione e gestione dell'impianto saranno rispettate le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 11) che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell'acquisizione di autorizzazione di cui all'art. \_\_\_\_\_ del D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152;
- 12) che la ditta ha la piena disponibilità dell'area sede dell'impianto per la durata di \_\_\_ anni in quanto proprietario/in base a contratto di affitto, preliminare d'acquisto, ecc. (indicare solo l'opzione che interessa);



che, anche sulla base del certificato rilasciato dal Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (+ INDICARE ESTREMI ATTO) la superficie interessata dall'impianto ubicato in Comune di \_\_\_\_\_  
via/località \_\_\_\_\_

- o non è interessato da vincoli
  - paesistici e naturalistici
  - archeologici
  - idrogeologici
  - di esondabilità ed instabilità geologica
  - penalizzanti relativamente ai criteri localizzativi definiti nel PPGR della Provincia/Città Metropolitana di \_\_\_\_\_
  - escludenti relativamente ai criteri localizzativi definiti nel PPGR della Provincia/Città Metropolitana di \_\_\_\_\_
- o è interessato dai seguenti vincoli
  - paesistici e naturalistici
  - archeologici
  - idrogeologici
  - di esondabilità ed instabilità geologica
  - penalizzanti relativamente ai criteri localizzativi definiti nel PPGR della Provincia/Città Metropolitana di \_\_\_\_\_
  - escludenti relativamente ai criteri localizzativi definiti nel PPGR della Provincia/Città Metropolitana di \_\_\_\_\_;

che, anche sulla base del certificato rilasciato dal Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (INDICARE ESTREMI ATTO) nel raggio di 200 metri dalla superficie interessata dall'impianto ubicato in Comune di \_\_\_\_\_, via/località \_\_\_\_\_ non sono presenti/sono presenti opere di captazione acque destinate al consumo umano, mediante infrastrutture di pubblico interesse;

che la firma in calce alla presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio è in originale ed è stata apposta dallo scrivente, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa.

Firma digitale

Oppure firma (leggibile) \_\_\_\_\_

Qualora sia firmata digitalmente non è necessario allegare copia carta d'identità

#### **Nota**

Il presente Allegato (Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà) relativo all'attestazione dei requisiti soggettivi, deve essere compilato dal titolare nel caso di impresa individuale, da ogni socio amministratore in caso di società in nome collettivo e dagli accomandatari di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e dagli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità.

**ALLEGATO B**  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI**  
**CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DI COPIA**  
(artt. 19 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ ( ) in via  
\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di  
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

**Dichiara**

di essere a conoscenza del fatto che l'allegata copia del seguente atto/documento:  
\_\_\_\_\_ è  
conservato/rilasciato dalla seguente Amministrazione pubblica \_\_\_\_\_  
conforme all'originale.

Firma digitale

Oppure

Firma (leggibile) \_\_\_\_\_  
Qualora sia firmata digitalmente non è necessario allegare copia carta d'identità

**ALLEGATO C****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI DIRETTORE TECNICO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI**

(artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

**Dichiara**

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

\_\_\_\_\_  
e/o di essere in possesso di attestati relativi ai seguenti corsi professionali:

2. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

- a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
- b) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

3. di accettare l'incarico di Direttore Tecnico Responsabile dell'impianto di gestione rifiuti, di titolarità della Società \_\_\_\_\_, sito in Comune di \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma digitale o firma (leggibile) \_\_\_\_\_

Qualora sia firmata digitalmente non è necessario allegare copia carta d'identità

**ALLEGATO D**  
**MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**

Oggetto: Autocertificazione antimafia prevista dagli articoli 88 comma 4-bis e 89 comma 1 del d.lgs. 159/2011.

Il sottoscritto (*nome e cognome*) \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il

residente in Comune di \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante della Società (*indicare nome e ragione sociale*) \_\_\_\_\_

oppure: in qualità di titolare dell'impresa (*indicare la denominazione*) \_\_\_\_\_

avente la sede in Comune di \_\_\_\_\_  
(prov. \_\_\_\_\_)  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
tel. n. \_\_\_\_\_;

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art.75 del DPR 445/00; ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del citato DPR 445/00; sotto la propria responsabilità

**Dichiara**

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del d.lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare:

art. 85 comma 2				
(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)	(carica sociale)
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

art. 85 comma 2-bis				
(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)	(carica sociale)
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

art. 85 comma 3 (indicare solo i soggetti maggiorenni)				
(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)	(carica sociale)
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che:

- i dati riportati sono veritieri;
- ha preso visione dell'informativa sulla privacy pubblicata sul sito dell'autorità competente, fornita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e di aver avuto integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti dell'interessato.

Lì \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

**Nota:** La presente dichiarazione deve essere firmata con firma digitale del dichiarante *ovvero* la firma leggibile per esteso allegando copia di un documento di identità del dichiarante.

**Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia**

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
  - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
  - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;  
*(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)*
  - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
  - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
  - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
  - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  
*(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)*
- 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.  
*(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)*
- 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.  
*(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)*
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.  
*(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)*

**ALLEGATO E**  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ATTO DI NOTORIETÀ**  
**PER L'ATTESTAZIONE DI RECUPERO RIFIUTI ENTRO 6 MESI**  
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

In qualità di \_\_\_\_\_ della ditta  
\_\_\_\_\_

**Dichiara**

che ai fini del calcolo della garanzia finanziaria, prevista dalla d.g.r. 19 novembre 2004 n. 7/19461 e s.m.i. -  
in merito all'eventuale riduzione di cui all'Allegato C) punto 1) della suddetta d.g.r. - che i rifiuti oggetto di  
messa in riserva (R13) vengono avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto di gestione  
rifiuti sito in Comune di \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma digitale

Oppure

firma (leggibile) \_\_\_\_\_

Qualora sia firmata digitalmente non è necessario allegare copia carta d'identità

## ALLEGATO F

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ PER  
ATTESTAZIONE DI ABILITAZIONE  
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a.....,  
nato/a il ....., a .....,  
residente a (*indirizzo completo*) .....,  
in relazione alla istanza (*indicare l'oggetto dell'istanza*) .....,  
avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole  
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate  
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

### dichiara

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ed iscrizione:

- (*titolo di studio*) .....
- iscrizione a (*ordine o collegio professionale*) ....., al numero .....

### attesta

di essere pertanto in possesso di titoli ed iscrizioni idonei all'abilitazione professionale per la produzione  
degli elaborati inerenti l'istanza di cui sopra:

- (*eventuale elenco degli specifici elaborati*);  
....., lì .....
- (luogo e data)

Il dichiarante

.....

(firma per esteso e leggibile)

*Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per fax o via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. La dichiarazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.*

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente da Regione Lombardia per l'istanza da me formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Potrò accedere ai dati che mi riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Il Responsabile del trattamento è il Funzionario cui sarà assegnata l'istruttoria dell'istanza.



**ALLEGATO G****DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER PRESENTAZIONE ISTANZA**

ai sensi del D.P.R. 26-10-1972, n. 642, ex art. 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445

La/Il sottoscritta/o \_\_\_\_\_  
 nata/o a \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
 Via/P.za \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Cod. Fisc. \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.;

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità

**dichiara**

di aver assolto al pagamento e all'annullamento dell'imposta di bollo mediante apposizione sul cartaceo dell'istanza datata \_\_\_\_\_, trattenuta presso il mittente a disposizione degli organi di controllo, avente per oggetto \_\_\_\_\_

presentata dalla Società \_\_\_\_\_ con sede legale in Comune di \_\_\_\_\_  
 Via/P.za \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ed  
 insediamento in Comune di \_\_\_\_\_ Via/P.za \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Si riportano di seguito gli estremi della/e marca/che

Identificativo	Data	Importo

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente o autografamene da chi la rende. Qualora la stessa sia firmata autografamene, la dichiarazione deve essere accompagnata da copia di un documento di identità valido.

**ALLEGATO H****DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO SUBENTRANTE**

(art. 47 D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_

in qualità di titolare/legale rappresentante della Società

\_\_\_\_\_

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

**dichiara**

di accettare tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni di cui alla/e autorizzazione/i oggetto di istanza di voltura.

Firma digitale

**Oppure**

firma (leggibile) \_\_\_\_\_

Qualora sia

La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente; qualora ciò non fosse possibile, deve essere apposta firma autografa da chi la rende e la dichiarazione deve essere accompagnata da copia di un documento di identità valido.

**ALLEGATO I****PROCURA SPECIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DI ISTANZE**

Procura speciale ex artt.1387 e seguenti Codice civile, prevista dall'art. 3, 1°c. lett. c) del D.P.R. 160/2010

**IL SOTTOSCRITTO**

<b>Cognome</b>		<b>Nome</b>	
<b>CF</b>			
<b>Nato a</b>		<b>Data di nascita (gg/mm/aaaa)</b>	

**LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA**

<b>Ragione Sociale</b>	
<b>P.IVA</b>	
<b>C.F.</b>	
<b>Sede legale in Comune di</b>	
<b>Via e n. civico</b>	

**IN QUALITA' DI GESTORE DELL'IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA':**

<b>Denominazione</b>	
<b>Sito in Comune di</b>	
<b>Via e n. civico</b>	
<b>CAP</b>	

**DICHIARA DI CONFERIRE AL SIGNOR:**

<b>Cognome</b>		<b>Nome</b>	
<b>C.F.</b>			
<b>Nato a</b>		<b>Data di nascita (gg/mm/aaaa)</b>	
<b>Telefono</b>			
<b>E-mail</b>			

**PROCURA SPECIALE****per la sottoscrizione digitale e la trasmissione telematica della seguente pratica:**

<b>Procedimento</b>	
<b>PEC destinatario</b>	

**Il sottoscritto dichiara:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in relazione all'istanza identificata in oggetto:

1. la veridicità di tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte in sede di compilazione;
2. che le copie dei documenti allegati sono conformi agli originali;
3. di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.):

4. incarica il Procuratore di provvedere alla trasmissione telematica, con la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti alla modulistica elettronica, e di presentare, anche in via telematica, documenti integrativi concernenti il procedimento avviato e richiesti per esigenze istruttorie dalla pubblica amministrazione
5. che sarà sua cura comunicare tempestivamente al SUAP l'eventuale revoca della presente procura.

**timbro e firma del legale  
rappresentante**

---

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Procuratore ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000**

Colui che, in qualità di Procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

1. ai sensi dell'art. 46.1 lett. U) D.P.R. n. 445/2000 di agire in qualità di Procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha apposto la propria firma autografa nello spazio sopra;
2. la corrispondenza di tutte le dichiarazioni contenute nell'istanza qui identificata e trasmessa a quelle rese e sottoscritte dal soggetto che ha apposto la propria firma autografa nello spazio sopra;
3. la corrispondenza delle copie informatiche dei documenti allegati all'istanza qui identificata e trasmessa, ai documenti consegnati dal soggetto che ha apposto la propria firma autografa nello spazio sopra.

**LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLA PRATICA ORIGINALE:**

<b>Presso</b>	
<b>Indirizzo (via/piazza)</b>	
<b>Comune</b>	
<b>CAP</b>	

**Se non è indicato il luogo di conservazione, il procuratore è tenuto alla conservazione della pratica presso il proprio studio o domicilio.**

**firma del procuratore**

---

**ISTRUZIONI:**

**Compilazione della presente procura speciale:**

1. va compilata, stampata e sottoscritta con firma olografa del dichiarante;
2. va acquisita digitalmente tramite scansione, sottoscritta con "firma digitale" o olografa dal Procuratore ed allegata alla pratica elettronica;
3. alla presente procura speciale deve essere sempre allegata scansione di un documento di identità dei sottoscrittori con firma olografa.

**Documenti da inviare (sottoscrizione digitale di documentazione in origine cartacea):**

1. scansione in formato PDF della documentazione cartacea debitamente sottoscritta dagli aventi titolo (la documentazione cartacea dovrà contenere la firma autografa di tutti gli interessati, titolari, preposti, altri professionisti ecc.; detti soggetti non devono allegare procura speciale);
2. sottoscrizione digitale dei file derivanti dalla scansione. La sottoscrizione digitale vale quale dichiarazione di conformità all'originale della documentazione scansionata. Il firmatario ha l'obbligo di

conservare la documentazione cartacea originaria per successivi controlli indicando nella procura speciale il luogo di deposito della stessa.

Ai sensi dell'art. 48 D.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della presentazione della domanda.

**ALLEGATO L**  
**DICHIARAZIONE CERTIFICAZIONE ISO 14001/EMAS**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr 445/2000, e delle norme specifiche

**dichiara**

ai fini di cui all'art. 209 del d.lgs. 152/2006, per il rinnovo all'esercizio dell'impianto autorizzato con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
rilasciato da \_\_\_\_\_  
per l'insediamento sito nel Comune di \_\_\_\_\_  
via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
svolgente attività di \_\_\_\_\_

(precisare tipologia attività) di rappresentare, in qualità di legale rappresentante, l'impresa

avente:

- Sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Codice fiscale/partita IVA n. \_\_\_\_\_
- Capitale \_\_\_\_\_
- Oggetto sociale \_\_\_\_\_
- Codice INAIL \_\_\_\_\_
- Codice INPS \_\_\_\_\_
- Contratto collettivo nazionale applicato \_\_\_\_\_;

che la medesima impresa è registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (EMAS) ed opera nell'ambito del sistema Eco label di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificata UNI-EN ISO 14001 per il sito in Comune di

\_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
per l'attività di \_\_\_\_\_  
con validità a tutto il \_\_\_\_\_;

- che non sono intervenute modifiche di alcun tipo rispetto all'attività autorizzata con il provvedimento in scadenza e che pertanto nella gestione dell'attività vengono rispettate tutte le previsioni e le prescrizioni del provvedimento stesso e dei relativi allegati tecnici e planimetrie;
- di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia o di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;
- che la stessa impresa è iscritta al Registro delle Imprese al n. \_\_\_\_\_ (ad eccezione delle imprese individuali);
- che la stessa impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
  - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni;
- di non essere sottoposto a procedure di cui al d.lgs. 490/94;
- di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
- di essere proprietario dell'impianto o di averne la piena disponibilità per la durata minima corrispondente al periodo di validità del certificato di registrazione EMAS, maggiorato di 180 giorni più un anno in base a \_\_\_\_\_  
(es. contratto di affitto/di acquisto registrato, etc.);
- che in fase di gestione dell'impianto saranno rispettate le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che le tipologie di rifiuti interessate dall'attività sono le seguenti: \_\_\_\_\_;
- che la capacità massima di deposito/trattamento è la seguente: \_\_\_\_\_;
- che al verificarsi di situazioni di emergenza si atterrà ai contenuti del piano di emergenza allegato alla presente (o trasmesso in data \_\_\_\_\_);
- che al termine dell'attività si impegna a dismettere l'impianto secondo i contenuti del piano di dismissione allegato alla presente (o trasmesso in data \_\_\_\_\_);
- che la propria posizione rispetto agli adempimenti in materia di prevenzione incendi è la seguente: \_\_\_\_\_  
(indicare gli estremi del Certificato di prevenzione Incendi o della documentazione sostitutiva prevista dalla vigente normativa, se in possesso);
- che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell'acquisizione del rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 209 del d.lgs. 152/06);

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma \_\_\_\_\_

La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente; qualora ciò non fosse possibile, deve essere apposta firma autografa da chi la rende e la dichiarazione deve essere accompagnata da copia di un documento di identità valido.

**ALLEGATO M****DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI ROTTAMAZIONE VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI**

Il sottoscritto:

Cognome.....Nome.....  
nato a.....prov.....il.....  
residente in via.....n°.....Comune.....  
C.A.P.....prov.....Cittadinanza.....C. F.....  
In qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta.....  
con sede legale in Comune.....Cap.....Prov.....  
in via.....n.....tel.....Fax.....  
C.F.....n.. C.I.L.A.A..... di.....

**CHIEDE**

l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi sito in  
Via/Località.....Comune di.....ai sensi  
dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006.

A tal fine si allega la seguente documentazione costituita da:

1. estremi del versamento degli oneri per l'istruttoria;
2. autocertificazione del Legale Rappresentante sul possesso dei requisiti soggettivi autenticata o, in alternativa, con allegata copia della Carta d'Identità (Allegato M3);
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la destinazione urbanistica dell'area interessata, nonché la sussistenza o meno su di essa di vincoli paesistici e archeologici, idrogeologici, di esondabilità e instabilità geologica (R.D.L. 3267/23, L.431/85, DPR 236/88, D.lgs. 42/04) e che l'area interessata ricade/non ricade nelle aree di cui al punto 1.1.1. e 1.1.2 dell'allegato I al D. Lgs 209/2009, nonché la presenza o meno di opere di captazione acque destinate al consumo umano, mediante infrastrutture di pubblico interesse, nel raggio di 200 m dall'area interessata;
5. progetto dell'impianto datato, timbrato e firmato da tecnico abilitato;
6. analisi e relazione di verifica di compatibilità dell'area al Piano Provinciale Gestione Rifiuti;
7. analisi e relazione di verifica di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
8. relazione dell'esame dell'impatto paesistico del progetto, di cui all'art. 25 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, OVVERO, PER LE AREE SOGGETTE A VINCOLO DI CUI AL D.LGS. 42/2014, DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA OVVERO COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA OTTENUTA;
9. decreto di pronuncia di compatibilità ambientale o di verifica di assoggettabilità alla Via (per gli impianti soggetti a tali procedure ai sensi del D.lgs. 152/06) ovvero approfondimenti in relazione a quanto disposto dal Decreto 30.03.2015.
10. N. 2 marche da bollo da euro 14,62;
11. relazione riassuntiva non tecnica dei contenuti dell'istanza su supporto informatico

Data,

TIMBRO E FIRMA



**Allegato M2**

Spese istruttorie per i procedimenti amministrativi relativi a operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti.  
Rif.: DGR Lombardia 24/4/2002 n. 7/8882 Delibera di Giunta Provinciale

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Indicazione nella causale del versamento:

- Nome e Cognome del soggetto;
- Insieme/impianto interessato;
- Tipologia istruttoria (autorizzazione, nulla osta, iscrizione, verifica VIA, etc.)

In caso di difforme attestazione dell'avvenuto versamento o di difformità dello stesso, i termini dell'istruttoria sono da ritenersi automaticamente sospesi in attesa di regolarizzazione.

In caso di mancata attestazione dell'avvenuto versamento non sarà dato corso all'istruttoria, con restituzione della documentazione

**Allegato M3****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO NOTORIO.**

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

in relazione alla domanda di \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445

**DICHIARA**

In qualità di \_\_\_\_\_ della ditta  
\_\_\_\_\_ della ditta  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ n. iscrizione  
CCIAA \_\_\_\_\_  
Codice INAIL \_\_\_\_\_  
Codice INPS \_\_\_\_\_  
Con sede in Comune di \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

- 1) di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia, di un altro Stato che riconosce analogo diritto ai cittadini italiani;
- 2) di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede legale o stabile organizzazione in Italia;
- 3) che la stessa ditta è iscritta al registro delle Imprese (ad eccezione delle imprese individuali);
- 4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- 5) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
  - a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
  - b) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 6) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
- 7) di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni;
- 8) di non essere sottoposto a procedure di cui al d.lgs. 490/94;
- 9) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni di cui sopra;
- 10) che in fase di realizzazione e gestione dell'impianto saranno rispettate le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- 11) che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell'acquisizione di autorizzazione di cui all'art. \_\_\_\_\_ del D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152;
- 12) che la ditta ha la piena disponibilità dell'area sede dell'impianto per la durata di \_\_ anni in quanto proprietario/in base a contratto di affitto, preliminare d'acquisto, ecc. (indicare solo l'opzione che interessa);
- 13) che, sulla base del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (INDICARE ESTREMI ATTO) l'insediamento ubicato in Comune di \_\_\_\_\_ via/località \_\_\_\_\_ Mappale/i n. \_\_\_\_\_ foglio n. \_\_\_\_\_ ha la seguente destinazione urbanistica \_\_\_\_\_
- 14) che, anche sulla base del certificato rilasciato dal Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (INDICARE ESTREMI ATTO) la superficie interessata dall'impianto
- **non è interessato da vincoli**
    - paesistici e naturalistici;
    - archeologici;
    - idrogeologici;
    - di esondabilità ed instabilità geologica;
    - penalizzanti relativamente ai criteri localizzativi definiti nel PPGR della Provincia/Città Metropolitana di \_\_\_\_\_
    - escludenti relativamente ai criteri localizzativi definiti nel PPGR della Provincia/Città Metropolitana di \_\_\_\_\_
    - e che non ricade:
      - a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'articolo 65 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i (aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico);
      - b) in aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione e' consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto;
      - c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
      - d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 94 del D. Lgs. 152/2006;
      - e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42, salvo specifica autorizzazione regionale/provinciale/comunale, ai sensi dell'articolo 146 del citato decreto.
  - **è interessato dai seguenti vincoli**
    - paesistici e naturalistici
    - archeologici
    - idrogeologici
    - di esondabilità ed instabilità geologica
    - penalizzanti relativamente ai criteri localizzativi definiti nel PPGR della Provincia/Città Metropolitana di \_\_\_\_\_
    - escludenti relativamente ai criteri localizzativi definiti nel PPGR della Provincia/Città Metropolitana di \_\_\_\_\_;
    - e che ricade:

- a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'articolo 65 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i (aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico);
- b) in aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione e' consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto;
- c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
- d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 94 del D. Lgs. 152/2006;
- e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42, salvo specifica autorizzazione regionale/provinciale/comunale, ai sensi dell'articolo 146 del citato decreto.

15) che, anche sulla base del certificato rilasciato dal Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (INDICARE ESTREMI ATTO) nel raggio di 200 metri dalla superficie interessata dall'impianto ubicato in Comune di \_\_\_\_\_ via/località \_\_\_\_\_ non sono presenti/sono presenti opere di captazione acque destinate al consumo umano, mediante infrastrutture di pubblico interesse;

che la firma in calce alla presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio è in originale ed è stata apposta dallo scrivente, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa.

Firma digitale

Oppure firma (leggibile) \_\_\_\_\_  
Qualora sia firmata digitalmente non è necessario allegare copia carta d'identità

#### Nota

Il presente Allegato (Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà) relativo all'attestazione dei requisiti soggettivi, deve essere compilato dal titolare nel caso di impresa individuale, da ogni socio amministratore in caso di società in nome collettivo e dagli accomandatari di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e dagli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità.

#### ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche via fax o via telematica (tramite PEC), unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. La dichiarazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.

## ALLEGATO N

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. (208) DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. PER (LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO/PER IL RINNOVO DELL'ESERCIZIO/PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI VARIANTI SOSTANZIALI) DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13), TRATTAMENTO/CONDIZIONAMENTO (R3) E SPANDIMENTO AL SUOLO A BENEFICIO DELL'AGRICOLTURA (R10) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

Il sottoscritto (Cognome).....(Nome).....  
nato a .....prov.  
di.....il.....  
residente in via/piazza.....  
Comune di .....c.a.p. .... prov. di .....  
Cittadinanza.....C.F.....  
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta:.....  
con sede legale in Comune di  
.....CAP.....Prov.....  
in via.....n.....  
tel.....Fax.....  
C.F./partita IVA .....  
n. C.I.I.A.A..... di.....

### CHIEDE

l'autorizzazione

- alla realizzazione e l'esercizio;
- per il rinnovo dell'esercizio;
- per la realizzazione e l'esercizio di varianti sostanziali

di un impianto di

- messa in riserva (R13);
- trattamento/condizionamento (R3)
- spandimento al suolo a beneficio dell'agricoltura (R10)

di rifiuti speciali non pericolosi sito in via/piazza.....Comune  
di.....ai sensi dell'art. (208) del D. Lgs 152/2006.

(Luogo e data)  
(TIMBRO E FIRMA)

## PROTOCOLLO DI VERIFICA DI ACCETTABILITA' DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRESSO L'IMPIANTO

della Società.....con sede legale in.....e sede operativa in .....

### 1. PREMESSA

La Ditta....., nel suo insediamento di.....dispone di un impianto di .....che è autorizzato a ricevere rifiuti speciali non pericolosi nei limiti indicati ai sensi del D.lgs. 99/92 e della d.g.r. n. VII/15944 del 30.12.2003.

Disporre di un "protocollo" di verifica dell'accettabilità dei rifiuti conferiti da terzi è un'esigenza primaria per almeno due ordini di

motivi:

- a) l'esigenza di smaltire i rifiuti senza ricorrere a procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, concordemente all'art. 178 del D.lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni:
  - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, nonché la salute umana;
  - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- b) la necessità di adeguarsi ad una lunga serie di prescrizioni legislative, contenute sia nelle norme generali (nazionali, regionali, locali) che regolano la movimentazione, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, sia nell'atto di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dello specifico impianto;
- c) l'obiettivo complicazione tecnico-impiantistica di un sistema che coinvolge molte fasi delicate quali:
  - il ricevimento del rifiuto,
  - il suo riconoscimento quali-quantitativo,
  - l'invio al trattamento secondo modalità opportune,
  - il controllo di qualità all'uscita dal trattamento stesso.

Il protocollo è suddiviso in due parti, secondo il criterio seguente:

- PROCEDURA DI ACCETTAZIONE o OMOLOGA dei rifiuti, cioè il complesso di operazioni da mettere in pratica ogniqualvolta che viene proposto il conferimento all'impianto di un nuovo rifiuto, prima, in ogni caso, della stipula del contratto.
- PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DEL CONFERIMENTO o DI SCARICO, cioè le operazioni da compiere prima di dare il via libera all'accesso ed allo scarico presso l'impianto del contenuto di ogni singolo trasporto di rifiuto.

### 2. PROCEDURA DI ACCETTAZIONE o OMOLOGA DEI RIFIUTI (indagine conoscitiva completa)

#### a) FINALITA'

L'indagine conoscitiva completa descrive le operazioni atte a verificare l'accettabilità tecnica ed amministrativa del rifiuto e viene effettuata allo scopo di:

- evitare di accettare rifiuti di cui non si abbia l'autorizzazione;
- verificare la compatibilità del rifiuto con i trattamenti esistenti, ovvero verificare che il rifiuto non abbia effetti negativi sui processi in atto.

Questa indagine deve attuarsi ogni volta venga richiesta l'accettazione di un nuovo rifiuto o se il rifiuto in questione, già abitualmente conferito, è soggetto a variazioni nella composizione.

Le modalità di effettuazione di tale indagine consistono in una prima verifica sulla compatibilità del rifiuto con l'autorizzazione posseduta e, in caso affermativo, in una seconda serie di procedure finalizzate a verificare la compatibilità del rifiuto con i processi di trattamento dell'impianto.

#### b) FIGURE COINVOLTE E RESPONSABILITA'

Descrivere

## c) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

La documentazione utile per svolgere correttamente l'indagine è composta di:

- elenco dei rifiuti di cui si ha l'autorizzazione
- risultati delle analisi di laboratorio.....
- .....

## d) PROCEDURA GESTIONALE

La procedura di accettazione di rifiuti nuovi in ingresso all'impianto è costituita da queste fasi:

- prelievo di un campione di rifiuto (*quantitativo*) presso lo stabilimento di produzione o tramite conferimento da parte.....
- compilazione di ..... su cui annotare i dati relativi al produttore, le caratteristiche qualitative del rifiuto (allegare eventuali analisi fornite dal produttore), le indicazioni di massima inerenti il processo produttivo che ha generato quel tipo di rifiuto ai cicli di lavorazione e alle materie prime impiegate;
- consegna del campione al laboratorio interno (SE ESISTENTE) (*elencazione delle eventuali analisi compiute in questo laboratorio*);
- conferimento, se il rifiuto è risultato compatibile in prima istanza, ad un laboratorio esterno
- effettuazione della valutazione di accettabilità (*descrizione delle modalità di individuazione del rifiuto e della parte amministrativa del conferimento*) del rifiuto in base a:
  - compatibilità con l'autorizzazione;
  - compatibilità con i trattamenti presenti nell'impianto di trattamento;
  - risultati delle analisi chimiche effettuate in laboratorio.

## e) ANALISI DI LABORATORIO RELATIVE ALL'OMOLOGA DI NUOVI RIFIUTI

Le analisi ed i trattamenti che si sono effettuate nel laboratorio interno all'impianto sono: (*elenco e descrizione puntuale, tempistica e modalità di conservazione dei campioni*).

Le analisi commissionate a laboratorio esterno (specificare quale e se in possesso di certificazione) sono: (elenco \* e tempistica).

(\*In particolare, le analisi devono evidenziare le proprietà dei rifiuti che ne giustificano l'impiego come fertilizzanti, ammendanti o correttivi del suolo, in quantità e qualità idonee in rapporto al tipo di coltura e di suolo e la loro utilità ai fini agricoli; tali analisi relativamente alle singole tipologie di fanghi biologici devono evidenziare almeno i seguenti parametri :

1. se provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a 5000 ab/eq:

- pH
- carbonio organico in g/kg sostanza secca;
- grado di umificazione;
- azoto totale;
- fosforo totale;
- potassio totale in g/kg s.s.;
- metalli: Cu, Cr tot, Cr VI, Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg s.s. (forma totale);
- conducibilità dell'estratto acquoso in microsiemens/cm;
- residuo secco a 105° e 60°C;
- coliformi fecali, uova di Elminti, Salmonella;

2. se provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità superiore a 5000 ab/eq (in aggiunta ai parametri di cui al precedente punto):

- grassi e oli animali e vegetali;
- oli minerali;
- tensioattivi;
- solventi organici clorurati;

- pesticidi organo-clorurati;

3. inoltre devono essere svolti test di fitotossicità che dimostrino l'assenza di sostanze nocive in concentrazioni tali da arrecare danno alla natura del terreno, alla produzione, al ciclo alimentare, alle acque superficiali e sotterranee.

### 3. PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DEL CONFERIMENTO o DI SCARICO

#### a) FINALITA'

Il controllo dei rifiuti all'atto del conferimento descrive le modalità delle operazioni di scarico del rifiuto dai mezzi di trasporto all'impianto; la finalità è quella di verificare che il rifiuto conferito corrisponda qualitativamente e quantitativamente al rifiuto esaminato durante l'omologa.

#### b) FIGURE COINVOLTE E RESPONSABILITA'

Descrivere

#### c) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

La documentazione utile per svolgere correttamente la procedura di accettazione del carico è composta di:

- i referti delle analisi chimiche provenienti dal laboratorio, che attestano la qualità del refluo "omologato" in sede di accettazione ed eventuali analisi fatte eseguire dal produttore;
- il programma dei conferimenti che contiene la previsione di arrivi nella giornata, l'indicazione e la classificazione di ciascun rifiuto nonché la sua prevista destinazione ("comparto" di stoccaggio previsto e trattamento preventivato);
- elenco dei rifiuti accettabili presso l'impianto per codice EER;
- registro di carico /scarico dell'impianto che riceve il rifiuto;
- formulario relativo al rifiuto in entrata all'impianto;
- elenco delle determinazioni analitiche da eseguire sul refluo;
- registro delle miscele;
- ...

#### d) PROCEDURA GESTIONALE

La sequenza delle operazioni è la seguente:

- al momento dell'arrivo del camion all'impianto occorre verificare:
  1. se il carico in oggetto fosse programmato;
  2. se il mezzo di trasporto sia in regola con le autorizzazioni (autorizzazione al trasporto, formulari...).

Se i punti precedenti sono soddisfatti si procede al prelievo di un campione del rifiuto (*quantitativo*) su cui sono eseguite: analisi (*elencazione per tipologia di rifiuto*), prove di miscelazione.

Logistica e tempistica di conservazione dei campioni.

- se vi è congruità con le analisi di omologa il refluo viene accettato, altrimenti non lo si accetta avvisando la Provincia/Città Metropolitana entro 24 ore;
- nel caso in cui la verifica rapida sul rifiuto dia un esito controverso.....
- se il carico non era in programma.....
- si compila un "rapporto giornaliero" in cui vengono riportati: tipo di rifiuto, ditta conferitrice, caratteristiche minime (.....), comparto di destinazione;

#### e) ANALISI DI LABORATORIO RELATIVE ALLA PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DEL CONFERIMENTO o DELLO SCARICO



In questa sede le analisi sul contenuto del camion hanno lo scopo di accertare che lo stesso possieda le caratteristiche qualitative del rifiuto esaminato nell'indagine completa preliminare alla stipula del contratto di conferimento.

Le analisi che sono svolte presso il laboratorio dell'impianto all'arrivo del rifiuto sono: *(descrizione delle analisi e delle eventuali prove di miscelazione).*

**ALLEGATI VARI** *(schede, facsimili di pagine di registri ecc.)* \_\_

























## **ALLEGATO 8 A**

### **SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA**

**Questo schema rappresenta l'unico formato di relazione tecnica accettato per le istanze di autorizzazioni uniche ex art 208 e 211 ex d.lgs. 152/06 e Dlgs 115/2008. Non saranno presi in considerazione altri formati o documenti contenenti informazioni già richieste nel presente schema.**

#### **Guida alla compilazione della relazione tecnica**

Il presente schema di relazione tecnica dovrà essere compilato secondo le indicazioni presenti in ogni capitolo/paragrafo in base alle attività svolte all'interno dell'impianto.

Nel caso non vengano compilate delle sezioni della relazione tecnica si chiede di esplicitare l'assenza di quel tipo di attività riportando semplicemente la dicitura "non presente"

#### **Chi deve firmare la relazione tecnica**

Nel caso di autorizzazione unica ex art 208/211 ex D.lgs 152/06 e D.lgs 115/2008

- tecnico abilitato;
- rappresentante legale.

Nel caso siano presenti scarichi in pubblica fognatura:

- titolare dello scarico.

Nel caso sia presente scarichi in corpo idrico superficiale, suolo/strati superficiali del sottosuolo:

- tecnico abilitato
- nel caso di re-immissione in falda: Sezione sull'impianto di scambio termico: tecnico abilitato;
- nel caso di re-immissione in falda: Sezione geologica e idrogeologica: geologo abilitato;
- nel caso di re-immissione in falda: Sezione costruttiva delle opere di presa e resa: tecnico abilitato

INDICE

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA' .....

    Personale.....

    Descrizione dell'insediamento .....

    Piano di emergenza .....

    Vincoli e Criteri di localizzazione .....

1.COMPARTO RIFIUTI .....

    Descrizione dell'impianto .....

*Descrizione delle operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate (Allegati B e C del d.lgs. 152/06) .....*

*integrati con schemi di principio, schemi di flusso e disegni schematici dei vari processi .....*

*Stoccaggio di ogni tipologia di rifiuto .....*

    Rifiuti in entrata all'impianto sottoposti alle operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare e/o recupero e/o smaltimento .....

*Quantità massima di rifiuti in stoccaggio (mc e t) e la capacità giornaliera ed annuale di trattamento (t/g e t/a) giorni lavorativi/anno .....*

*Attrezzature utilizzate per la movimentazione e il recupero e/o smaltimento dei rifiuti e per il contenimento di eventuali sversamenti accidentali.....*

*Procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso e le eventuali procedure operative di controllo ..*

*Procedura EoW.....*

*Varianti previste .....*

*Requisiti tecnici dell'impianto in relazione alla specifica normativa .....*

    Descrizione dettagliata per operazioni: incenerimento (D10) e/o recupero energetico (R1) .....

    Descrizione dettagliata per operazioni di smaltimento: depuratori (D8) e/o (D9).....

    Descrizione dettagliata per operazioni: recupero (R3 e R13) finalizzate all'utilizzo in agricoltura (R10) .....

2.COMPARTO ENERGIA .....

    Descrizione dettagliata dell'attività.....

    Ciclo produttivo .....

    Installazione dell'impianto.....

    Centrale termica .....

    Indice di prestazione energetica PES, per l'installazione in fascia 1 .....

    Linea di distribuzione dell'energia elettrica .....

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA .....

    Descrizione dettagliata degli impianti e delle attività.....

    Emissione di inquinanti.....

    Attività scarsamente rilevanti .....

    Impianti termici.....

4.SCARICHI.....

    Approvvigionamento idrico .....

    Caratteristiche dello scarico/degli scarichi.....

    Tipologia di recapito .....

    Scarichi di acque reflue industriali e/o raffreddamento e/o di prima pioggia e/o di seconda pioggia e/o di lavaggio di aree esterne .....

    Scarichi di acque reflue decadenti da impianti a pompa di calore descrizione del ciclo delle acque

.....	Scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilabili.....
5.	Documentazione richiesta per l'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione per impianti che trattano rifiuti RAEE, ai sensi del D.lgs 152/2006 e d.lgs 49/2014. ....
	Appendice A - SOSTANZE PERICOLOSE .....
	Tabella 3/a dell'All.5 parte III D.lgs. 152/06.....
	Tabella 5 dell'All.5 parte III D.Lgs 152/06.....
	Tabella "Sostanze pericolose diverse".....
	Tabella "Limitazione dei codici EER" .....
	Tabella "Limitazione dei codici EER" per gli impianti che effettuano operazioni di spandimento in agricoltura (R12/R10) con quanto previsto dalla d.g.r. 1777/2019 .....
	Tabella "Valori limite e concentrazioni caratterizzanti i fanghi di alta qualità ed i fanghi idonei avviati all'utilizzo in agricoltura".....
	Tabella "Protocollo di caratterizzazione e di ammissibilità (in sostituzione della Tabella B dell'Allegato 1 alla d.g.r. 7076/2017)".....
	Tabella "Analisi sui fanghi (in sostituzione della Tabella C dell'Allegato 1 alla d.g.r. 7076/2017) - in corsivo i parametri di nuovo inserimento/modificati)" .....
	Tabella "Codici EER rientranti nella categoria RAEE operazioni di messa in sicurezza e recupero delle componenti riutilizzabili" .....
	Per i sottoelencati codici EER le attività previste sono riconducibili all'attività di "R13 - Messa in Riserva", all'attività di recupero "R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R10" e all'attività di recupero "Messa in sicurezza di apparecchiature elettriche ed elettroniche" – R04 – riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.....
	TABELLA CODICI EER RAEE .....

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

Tipologia RAEE/ componenti RAEE	Codice CER	Descrizione rifiuto
Frigoriferi, congelatori	<u>160211*</u>	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
Solo condizionatori	<u>160211*</u>	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
Televisori e Monitor CRT, Televisori e Monitor al Plasma e LCD	<u>160213*</u>	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi
Piccoli elettrodomestici, audio video, stampanti prive di cartucce, notebook, basi PC e notebook, ecc.	<u>160214</u>	Apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolosi
Grandi condensatori e interruttori a mercurio	<u>160215*</u>	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Tubi catodici di TV e Monitor, pannelli LCD e plasma di TV e Monitor, display telefoni cellulari	<u>160215*</u>	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Compressori frigoriferi e climatizzatori	<u>160215*</u>	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Schede madri e schede elettroniche ad alta integrazione quali schede video, schede controller, schede i/o di PC	<u>160216</u>	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Hard disk, microprocessori e cavi elettrici di varia natura	<u>160216</u>	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Alimentatori, motori elettrici, lettori CD, DVD e floppy, schede elettroniche a bassa integrazione rimosse da televisori e monitor, frigoriferi, condizionatori	<u>160216</u>	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Carcasse metalliche di apparecchiature disassemblate	<u>160216</u>	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Scocche, rivestimenti e carcasce di plastica rimosse da apparecchiature	<u>160216</u>	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Cartucce stampanti	<u>160216</u>	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Fluidi refrigeranti	<u>140601*</u>	Clorofluoro carburi, HCFC, HFC

.... 40

**Batterie rimosse dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche**

Descrizione rifiuto	Codice CER
Batterie al piombo ( <i>Pb</i> )	<u>160601*</u>
Batterie al nichel-cadmio ( <i>Ni-Cd</i> )	<u>160602*</u>
Batterie al nichel-cadmio ( <i>Ni-MH – Metal idruro</i> )	<u>160202*</u>
Batterie contenenti mercurio	<u>160603*</u>
Batterie alcaline ( <i>Zn carbone</i> )	<u>160604</u>
Altre batterie e accumulatori ( <i>Accumulatori Li – Ion da telefoni e notebook</i> )	<u>160605</u>
Altre batterie e accumulatori ( <i>Accumulatori Li – Ion da utensili e Litio Primario</i> )	<u>160605</u>
Altre batterie e accumulatori ( <i>Accumulatori Li, Fe e PO4 – litio ferro fosfato</i> )	<u>160605</u>

..... 40



## **DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA'**

### **Personale**

Numero di addetti impiegati nell'impianto:.....							
MINIMO(n. addetti)	.....	PER GIORNI		MASSIMO (n. addetti)	.....	PER GIORNI	

L'attività svolta è

Tipo di attività:

STAGIONALE	giorni/anno: .....	Dal mese di.....al mese di.....
NON STAGIONALE	giorni/anno	

### **Descrizione dell'insediamento**

Superficie coperta (tutte le superfici scoperte di pertinenza, permeabili e impermeabili, comprese le aree a verde)	per alloggi/uffici (mq) : .... .. Per attività produttiva (mq) : .....
Superficie scoperta (superficie impermeabile e permeabile di pertinenza, escluse le coperture e le aree a verde)	Superficie scolante (mq):
	Superficie scolante non impermeabilizzata (mq):
	Superfici scolante impermeabilizzata (mq):
Bagni e servizi igienici (n.)	
Cucine (n.)	
Mense (n coperti)	
Lavanderie (n.)	
Altri vani che originano scarichi (n.)	
Aree verdi (mq)	
Ricettività massima (num persone)	

Riportare la localizzazione dell'impianto (ubicazione, mappale, foglio, superficie occupata, accesso) e descrivere le componenti strutturali dell'impianto (capannoni, piazzali, aree di transito, recinzioni, pesa, serbatoio carburante, ecc).

Nel caso di realizzazione di nuove costruzioni o pavimentazioni, i risultati dei campionamenti effettuati sul terreno naturale, volti a verificare il rispetto dei limiti tabellari previsti dall'allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/06 per la destinazione d'uso prevista; allegare i certificati di analisi e una planimetria in scala adeguata riportante l'ubicazione dei punti di prelievo.

Tempi di realizzazione e/o approntamento dell'impianto (opere edilizie e accessorie).

Indicazioni sull'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'impianto (viabilità, acquedotto, fognatura, ecc.).

Riscontro che l'impianto è adeguato ai contenuti della Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi prot. 1121 del 21.01.2019

### **Piano di emergenza**

*Procedure atte a individuare e a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza nonché a prevenire e attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire.*

### **Vincoli e Criteri di localizzazione**

*Indicare se l'impianto ricade nell'ambito dei seguenti vincoli:*

VINCOLO	SI	NO
vincolo architettonico ai sensi D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004		
zone di rispetto di pozzi potabili pubblici ai sensi art. 94 D. Lgs. n. 152/2006		
procedimento di bonifica ai sensi Titolo V D. lgs. n. 152/2006 (indagini preliminari/ caratterizzazione/ analisi di rischio/ bonifica/messa in sicurezza permanente/ messa in sicurezza operativa)		
fascia di rispetto dal reticolo idrico (Reticolo Idrico Principale, Reticolo Idrico Minore, Reticolo di Bonifica Polizia Idraulica R.D. 523/1904)		
fascia di rispetto ferroviaria ai sensi del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980		
fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 338 t.u. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265		
fascia di rispetto stradale ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285		
vincolo idrogeologico Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267.		
ALTRO		

Dovrà essere fornita una relazione sulla localizzazione dell'impianto, valutata in rapporto ai principi escludenti, penalizzanti o preferenziali previsti dalla d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014 e successivi aggiornamenti derivanti dalla dgr 7860 del 12/02/2018 come integrati dalle Relazioni di dettaglio provinciali. In tale ambito dovranno essere descritte le attenzioni poste nella progettazione in riferimento ai criteri penalizzanti che emergeranno dalla verifica condotta e descritte le compensazioni/mitigazioni proposte.

Distanza minima dell'insediamento dai centri abitati e dalle abitazioni singole con riferimenti planimetrici aggiornati.

## **1.COMPARTO RIFIUTI**

*Sezione da compilare nel caso sia prevista attività di gestione e trattamento rifiuti ex art 208 Dlgs 152/2006*

### **Descrizione dell'impianto**

*(sezione da NON compilare nel caso di richiesta di autorizzazione per impianti mobili)*

**Descrizione delle operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate (Allegati B e C del d.lgs. 152/06)**

*integrati con schemi di principio, schemi di flusso e disegni schematici dei vari processi*

### **Stoccaggio di ogni tipologia di rifiuto**

*Dettaglio delle caratteristiche, capacità volumetriche e superfici occupate delle aree di stoccaggio*

*Caratteristiche costruttive delle aree di stoccaggio e delle aree dove vengono svolte le operazioni di recupero e/o smaltimento, dei sistemi per il contenimento degli eventuali sversamenti accidentali*

*Modalità di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti*

### **Rifiuti in entrata all'impianto sottoposti alle operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare e/o recupero e/o smaltimento**

Codice	Descrizione	Stato fisico	Area di stoccaggio	Operazioni										
				R10	R12	R13	R3	R4	R5	D15	D13	D14		

### **Rifiuti in uscita dall'impianto sottoposti alle operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare**

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15

### **Quantità massima di rifiuti in stoccaggio (mc e t) e la capacità giornaliera ed annuale di trattamento (t/g e t/a) giorni lavorativi/anno**

*Nel caso di codici C.E.R. specchio, dovrà essere prevista procedura di caratterizzazione analitica per l'accettazione del rifiuto non pericoloso*

### **Attrezzature utilizzate per la movimentazione e il recupero e/o smaltimento dei rifiuti e per il contenimento di**

**eventuali sversamenti accidentali**

**Procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso e le eventuali procedure operative di controllo**

**Procedura EoW**

**Varianti previste**

*Nel caso di richiesta di modifiche*

***Opere edilizie***

*Qualora previste*

**Requisiti tecnici dell'impianto in relazione alla specifica normativa**

*(RAEE, Autodemolitori, pile/accumulatori ecc)*

## **Descrizione dettagliata per operazioni: incenerimento (D10) e/o recupero energetico (R1)**

### **Descrizione della struttura dell'inceneritore, delle sue caratteristiche tecniche, delle condizioni operative**

con il relativo bilancio termico del processo di combustione

### **Dimensionamento delle carriere di combustione e di post-combustione**

### **Dati tecnici di esercizio e del sistema di recupero di calore**

### **Dati tecnici relativi ai sistemi di controllo e registrazione, nonché degli indicatori del buon andamento della combustione e procedure operative**

### **Tempi di esercizio previsti per l'impianto**

### **Quantitativi giornalieri di ceneri, scorie, fanghi degli impianti di abbattimento e loro modalità di smaltimento**

### **Dati tecnici dell'impianto:**

PARAMETRO	VALORE
capacità massima di incenerimento rifiuti (kg/h)	
potere calorifico medio dei rifiuti espresso come PCI (kcal/kg)	
potere calorifico minimo dei rifiuti espresso come PCI (kcal/kg)	
numero di bruciatori ausiliari	
calore introdotto nella camera di combustione (kcal/h) derivante dai rifiuti	
calore introdotto nella camera di combustione (kcal/h) di supporto	
temperatura di esercizio nella camera di combustione (°C)	
calore medio di supporto alla post-combustione (kcal/h)	
calore totale introdotto (kcal/h)	
% di dispersione ed incombusti	
calore in uscita dalla post-combustione (kcal/h)	
temperatura in uscita dalla post-combustione (°C)	
volume fumi nel post-combustore (Nmc/h), corrispondente a (mc/h) a (°C)	
volume camera di post-combustione (mc)	
portata fumi nel recuperatore (Nmc/h)	
temperatura dei fumi all'uscita del recuperatore (°C)	
calore recuperato dai fumi (kcal/h)	
perdite recuperatore	
calore utile (kcal/h)	

## **Descrizione dettagliata per operazioni di smaltimento: depuratori (D8) e/o (D9)**

*Motivazioni che hanno condotto alla scelta della depurazione come migliore sistema di smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti richieste con particolare riferimento alla capacità di raggiungimento dei limiti allo scarico previsti dal d.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.*

*Descrizione del corpo idrico ricevente dello scarico (con riferimento alle caratteristiche ed obiettivi di qualità previsti nel Piano di risanamento regionale) e valutazioni relative all'impatto dovuto allo scarico finale a seguito del trattamento dei rifiuti.*

*Descrizione dello schema idraulico dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche e delle condizioni operative del processo di depurazione (unità di misura comparabili).*

*Calcoli di dimensionamento del processo depurativo e relativi rendimenti delle varie fasi di trattamento previste, nonché idoneità dei trattamenti depurativi per le singole tipologie di inquinanti presenti nei rifiuti.*

*Schema di flusso dell'impianto con l'individuazione dei codici CER dei rifiuti che vengono immessi nelle varie fasi di trattamento.*

*Sistemi di controllo diretto (D.C.S. Direct Control System) dei parametri relativi al corretto funzionamento dell'impianto.*

*N.B.: rispetto al punto 3.2 non deve essere inserita la scheda tecnica dei dati tecnici dell'impianto in quanto devono essere riportati nell'allegato G*

*Descrizione dettagliata per operazioni: recupero (R3 e R13) finalizzate all'utilizzo in agricoltura (R10)*

## **Caratteristiche dei fanghi**

*Proprietà che giustificano l'impiego dei fanghi come fertilizzanti, ammendanti o correttivi del suolo, in quantità e qualità idonee in rapporto al tipo di coltura e di suolo e la loro utilità ai fini agricoli; tali analisi, relativamente alle singole tipologie di fanghi biologici, devono evidenziare almeno i seguenti parametri:*

*Se provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti:*

- pH;
- carbonio organico in g/kg sostanza secca;
- grado di umificazione;
- azoto totale;
- fosforo totale;
- potassio totale in g/kg di sostanza secca;
- metalli: Cu, Cr totale e Cr VI, Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale);
- conducibilità dell'estratto acquoso in microsiemens/cm;
- residuo secco a 105°C e 60°C;
- coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle.

*Se provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti (in aggiunta ai parametri di cui al precedente punto):*

- grassi e olii animali e vegetali;
- olii minerali;
- tensioattivi;
- solventi organici clorurati;
- pesticidi organo-clorurati.

*Se provenienti da impianti di depurazione di acque reflue industriali, in aggiunta ai parametri sopra specificati, deve essere prodotta una relazione in ordine ai cicli di lavorazione e alle materie prime impiegate.*

*L'assenza di sostanze nocive in concentrazioni tali da arrecare danno alla natura del terreno, alla produzione, al ciclo alimentare, alle acque superficiali e sotterranee (test di fitotossicità)*

*La stabilizzazione intesa come perdita delle caratteristiche originarie di putrescibilità mediante l'applicazione di trattamenti di digestione anaerobica ed aerobica (da cui risulti un abbattimento minimo delle sostanze volatili - S.S.V. del 20%) o, in alternativa, trattamenti chimici o termici)*

*L'età del fango (h) ricavabile dai dati d'esercizio dell'impianto di depurazione che li ha generati (per fanghi derivanti esclusivamente da proprio impianto di depurazione)*

*L'igienizzazione, intesa come l'abbattimento, in seguito, ad idoneo trattamento (ad es. compostaggio, trattamento biologico, trattamento termico, trattamento chimico, trattamento con radiazioni), degli agenti patogeni per l'uomo e gli animali entro i seguenti limiti:*

- coliformi fecali MPN/g SS: < 10.000;
- uova di elminti vitali: assenti;
- salmonelle MPN/g SS: < 100.

*Modalità di trattamento dei rifiuti al fine di ottenere le caratteristiche richieste per lo spandimento in agricoltura*

*Disponibilità dei terreni utilizzati per lo spandimento*

*Caratteristiche dei terreni agricoli che si intendono utilizzare per le pratiche agronomiche di spandimento fanghi (attraverso analisi relative ad un campione ogni 5 ettari, redatte da laboratori pubblici o privati qualificati, attestanti):*

- la capacità di scambio cationico;
- il pH;
- i valori di cadmio (Cd), rame (Cu), nichel (Ni), piombo (Pb), zinco (Zn), arsenico (As), cromo III (Cr III), cromo VI (Cr VI), selenio (Se), mercurio (Hg), espressi in mg/kg di terreno secco.

*Specificare il tipo di coltivazione prevista e, conseguentemente, il carico organico massimo apportabile prendendo in considerazione anche eventuali altri apporti (Piano di Utilizzazione Agronomica dei reflui)*

**PER LE OPERAZIONI DI SPANDIMENTO DEI FANGHI IN AGRICOLTURA CONSIDERARE LE SEGUENTI TABELLE PRESENTI IN APPENDICE:**

- Tabella "Limitazione dei codici EER"
- Tabella "Valori limite e concentrazioni caratterizzanti i fanghi di alta qualità ed i fanghi idonei avviati all'utilizzo in agricoltura"
- Tabella "Protocollo di caratterizzazione e di ammissibilità (in sostituzione della Tabella B dell'Allegato 1 alla d.g.r. 7076/2017)"
- Tabella "Analisi sui fanghi (in sostituzione della Tabella C dell'Allegato 1 alla d.g.r. 7076/2017) - in corsivo i parametri di nuovo inserimento/modificati"

## **2.COMPARTO ENERGIA**

*Sezione da compilare nel caso sia prevista per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica fino a 300MW termici da fonti convenzionali (D.lgs 115/2008, DGR 3298/2012, DGR 3934/2012)*

### **Descrizione dettagliata dell'attività**

*Scelta tecnologica, schema di flusso del bilancio energetico*

*Caratteristiche della fonte utilizzata*

*Analisi producibilità attesa*

*Modalità approvvigionamento della risorsa primaria e ore equivalenti annue di funzionamento*

### **Ciclo produttivo**

*Descrizione della rete di teleriscaldamento/tele raffrescamento*

*Utilizzi dell'energia prodotta, civile/industriale*

### **Installazione dell'impianto**

*Descrizione delle fasi realizzative*

*Indicazione dei tempi e modalità per la costruzione*

### **Centrale termica**

*Descrizione delle macchine*

*Potenza del combustibile, potenza termica utile e (in caso di cogenerazione) potenza elettrica (per ogni macchina)*

### **Modalità di esercizio dei singoli dispositivi**

*Specificare per ogni dispositivo se funzionano da integrazione o sono di emergenza ai sensi della dgr 3934/12*

*Schede tecniche delle macchine*

*Rappresentazione grafica di particolari di sezioni che evidenzino l'altezza dei camini e la posizione rispetto agli oggetti circostanti*

### **Indice di prestazione energetica PES, per l'installazione in fascia 1**

*Da indicare in caso di impianti di cogenerazione, ex\_dgr 3934*

### **Linea di distribuzione dell'energia elettrica**

*Descrizione delle caratteristiche del collegamento al sistema elettrico nazionale*



### **3. EMISSIONI IN ATMOSFERA**

*Sezione da compilare nel caso siano previste emissioni in atmosfera*

#### **Descrizione dettagliata degli impianti e delle attività**

*Indicare se le attività svolte rientrano tra quelle "semplificate" ai sensi della Normativa Regionale (DGR 196/2005; DGR 11667/2002; DGR 16103/2004; DGR 3780/2012)*

#### **Ciclo produttivo**

*In questa sezione si approfondisce quanto indicato nella sezione "Descrizione generale delle attività", richiamando in dettaglio i singoli cicli tecnologici lì elencati.*

*Nel caso in cui l'impresa sia soggetta alle disposizioni dell'art. 275 del D.lgs. 152/06 si chiede di dare evidenza di quanto previsto dalla normativa in merito.*

*E' necessario dare evidenza, in caso di modifiche sostanziali, di ciò che costituisce modifica all'attuale assetto impiantistico autorizzato.*

<b>CICLO TECNOLOGICO DI:</b>	<b>A</b>
Descrizione dalla materia prima fino ad arrivare ai prodotti ottenuti	
Sigla emissione derivante dal ciclo	

<b>CICLO TECNOLOGICO DI:</b>	<b>B</b>
Descrizione dalla materia prima fino ad arrivare ai prodotti ottenuti	
Sigla emissione derivante dal ciclo	

...

#### **Emissione di inquinanti**

*Descrivere dettagliatamente le caratteristiche delle emissioni, sia convogliate che diffuse, dei cicli di provenienza e degli inquinanti che si originano*

<b>EMISSIONI CONVOGLIATE</b>				
<i>Punti di emissione (indicare la sigla identificativa del punto di emissione (E1, ....., En))</i>	<i>Ciclo tecnologico di provenienza (indicare il ciclo tecnologico di provenienza dell'emissione)</i>	<i>Portata in Nm<sup>3</sup>/h (indicare la portata dell'aeriforme espressa in Nm<sup>3</sup>/h)</i>	<i>Impianti di abbattimento (indicare la presenza o meno di impianti di abbattimento e, se presenti, la tipologia)</i>	<i>Inquinanti prodotti (indicare gli inquinanti presenti previsti o presumibili).</i>
E1				

**Compilare la seguente tabella con riferimento ad ogni singolo punto di emissione, aggiungendone altre se necessario**

<i>SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE: E...</i>	
<i>Ciclo tecnologico di provenienza</i>	
<i>Apparecchiatura/e interessata/e al ciclo tecnologico</i>	
<i>Portata dell'aeriforme (espressa in Nm<sup>3</sup>/h)</i>	
<i>Durata della emissione in h/giorno.</i>	
<i>Frequenza della emissione nelle 24 h (indicare il numero di volte/giorno in cui si verifica l'emissione, al fine di dare indicazioni sulla sua eventuale saltuarietà)</i>	
<i>Temperatura (indicare la temperatura dell'aeriforme espressa in °C)</i>	
<i>Inquinanti presenti (previsti o presumibili)</i>	
<i>Concentrazione degli inquinanti in emissione (presunta o presumibile) degli inquinanti in emissione espressa in mg/Nm<sup>3</sup>)</i>	
<i>Garanzie di emissione (che l'azienda si impegna a rispettare, eventualmente desumibile o dalla dichiarazione del fornitore dell'impianto produttivo o dalla garanzia fornita dall'installatore del sistema di abbattimento)</i>	
<i>Altezza geometrica dell'emissione da terra (m da terra)</i>	
<i>Dimensioni del camino (diametro interno/sezione) (mm)</i>	

<i>Materiale di costruzione del camino</i>	
<i>Tipo di impianto di abbattimento</i>	
<i>Descrizione del sistema di abbattimento e anno d'installazione (indicare se il sistema di abbattimento adottato è coerente con le prescrizioni di cui alla DGR 3552/12)</i>	
<i>Varie (riportare, se ritenuto opportuno, eventuali comunicazioni aggiuntive ed esplicative)</i>	

<b>EMISSIONI DIFFUSE (se presenti compilare la presente tabella)</b>				
<b>Emissione diffusa</b>	<b>Ciclo tecnologico di provenienza (indicare il ciclo tecnologico di provenienza dell'emissione)</b>	<b>Procedura di contenimento</b>		
<i>Edl</i>				

### **Attività scarsamente rilevanti**

*Se presenti indicare di seguito le casistiche con riferimento all'elenco degli impianti e delle attività riportato nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*

### **Impianti termici**

*Se presenti specificare se si tratta di impianti termici civili e/o industriali, indicando per ognuno la potenza termica nominale (al focolare), combustibile ed emissione correlata.*

## **4.SCARICHI**

### **Approvvigionamento idrico**

#### **Punti di approvvigionamento**

*Indicare tutti i punti di approvvigionamento idrico e loro dati di identificazione. Qualora per ciascuna di queste tipologie vi sia più di una captazione, inserire per ciascuna di esse le stringhe necessarie e compilare ogni campo*

	TIPOLOGIA DI FONTE	DECRETO DI CONCESSIONE O ESTREMI RICHIESTA CONCESSIONE	PRESENZA CONTATORE	PRELIEVO ANNUO MEDIO (mc)
	ACQUEDOTTO PUBBLICO			
	ACQUEDOTTO PRIVATO			
	POZZO/I PRIVATO/I			
	SORGENTE			
	CORSO D'ACQUA			
	INVASO			

#### **Destinazioni d'uso delle acque**

PROCESSI PRODUTTIVI (m <sup>3</sup> /anno)	RAFFREDDAMENTI (m <sup>3</sup> /anno)	LAVAGGI (m <sup>3</sup> /anno)	USI DOMESTICI (m <sup>3</sup> /anno)	ALTRO (m <sup>3</sup> /anno)	TOTALE PRELEVATO (m <sup>3</sup> /anno)

#### **Provenienze acque recuperate**

*In relazione all'eventuale presenza di recuperi di acque reflue/piovane/altro, indicare quali tra le seguenti provenienze*

Acque reflue prodotte presso lo stesso stabilimento	Volume annuo riutilizzato (m <sup>3</sup> )	
Acque reflue prodotte presso lo stesso stabilimento	Volume annuo utilizzato (m <sup>3</sup> )	
Acque meteoriche da cisterne di accumulo	Volume massimo immagazzinabile (m <sup>3</sup> )	
Altro	Volume annuo (m <sup>3</sup> )	

*Descrivere il sistema di recupero fornendo tutte le indicazioni circa le modalità di caricamento/accumulo/stoccaggio nonché le fasi di accumulo e gli eventuali trattamenti propedeutici al riutilizzo*

## Caratteristiche dello scarico/degli scarichi

### Tipologia di acque reflue scaricate ed i relativi quantitativi

Compilare una riga per ogni scarico finale

		Recettore	Numero scarico	Portata media giornaliera [m <sup>3</sup> /h]	Volume medio annuo scaricato [m <sup>3</sup> ]	Portata massima scaricata [m <sup>3</sup> /h]
	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (ex art. 74, comma 1, lett. h del D. Lgs. n. 152/2006)					
	di processo					
	di raffreddamento diretto					
	di raffreddamento indiretto					
	ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (ex art. 113, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e R.R. n. 4 del 24 marzo 2006)					
	ACQUE DI LAVAGGIO AREE ESTERNE (ex art. 113, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e R.R. n. 4 del 24 marzo 2006)					
	ACQUE DECADENTI DA IMPIANTO A SCAMBIO TERMICO MEDIANTE POMPE DI CALORE					
	ACQUE REFLUE DOMESTICHE E/O ASSIMILATE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ISOLATI (ex art. 101 comma 7 del D.lgs n. 152/2006 e R.R. n. 3 del 24 marzo 2006)  <i>nota per la compilazione: questo tipo di scarico è da includere nella richiesta di autorizzazione unica solo nei casi in cui l'insediamento non sia servito da pubblica fognatura o non risulti tecnicamente ed economicamente realizzabile l'allacciamento alla stessa. Si segnala che gli scarichi di acque reflue assimilate che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dall'Erogatore/Gestore integrato e approvati dall'Autorità d'Ambito, previa dichiarazione di assimilazione da parte</i>					

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

	dell'Autorità d'Ambito (laddove necessaria)					
	ACQUE PROVENIENTI DA UN SISTEMA DI DEWATERING (d.g.r. 24 marzo 1998 n. 6/35228)  <i>nota per la compilazione: questo tipo di scarico è da includere nella richiesta di autorizzazione unica solo nel caso in cui l'insediamento sia interessato da una situazione idrogeologica che comporta la necessità della presenza permanente di un sistema di allontanamento delle acque di falda, mentre in caso di esigenze di dewatering temporaneo dovrà essere attivata autorizzazione allo scarico settoriale temporanea</i>					

Fornire indicazioni relative alle modalità di attivazione dello scarico (frequenza) derivante dalle diverse fasi/lavorazioni anche con riferimento ad eventuali sistemi di accumulo e successivo rilancio; nel caso di scarico di tipo discontinuo specificare, in relazione alla frequenza di attivazione, se è occasionale (frequenza non prevedibile, attivazioni sporadiche e limitate a poche volte all'anno, etc.) o periodico;

### **Scarico di sostanze pericolose o “sostanze pericolose diverse”**

Indicare la presenza o meno di sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A ed alla Tabella 5 dell'Allegato 5 Parte Terza D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., nonché di “sostanze pericolose diverse” ai sensi della Direttiva 76/464/CEE e successivi atti ad essa collegati (ai sensi dell'art. 108 comma 1 D.lgs. 152/2006).

Indicare nello spazio sottostante quale/i categoria/e di sostanze pericolose sono presenti e compilare l'appendice A della presente relazione unica.

SONO PRESENTI LE SOSTANZE di cui alla Tabella 3/a dell'All.5 parte III D.lgs. 152/06 (vedi elenco riportato nell'Appendice A)

SONO PRESENTI LE SOSTANZE di cui alla Tabella 5 dell'All.5 parte III D.lgs. 152/06 (vedi elenco riportato nell'Appendice A)

SONO PRESENTI LE SOSTANZE di cui alle Tabella “Sostanze pericolose diverse” del presente modulo (vedi elenco riportato nell'Appendice A)

## **Tipologia di recapito**

### **Recapito in fognatura**

*Qualora l'insediamento produttivo e le aree di pertinenza ricadano all'interno di un'area sottoposta a vincolo per zona di rispetto pozzi pubblici potabili ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 152/06, dovrà essere allegata la documentazione attestante le avvenute verifiche di collaudo/tenuta, ovvero documentazione a firma della Direzione Lavori comprovante l'esecuzione a perfetta regola d'arte (tenuta) della posa delle tubazioni, delle vasche e degli impianti di depurazione installati, tali da garantire la protezione del patrimonio idrico sotterraneo, ai sensi della D.G.R. 10/04/2003 n.7/12693 - All. 1 punto 3.*

*Per acque di prima pioggia e/o di lavaggio delle aree esterne (o delle acque meteoriche di dilavamento), il titolare dello scarico dichiara:*

*- che lo scarico rispetta la disciplina tecnica e regolamentare degli allacciamenti e degli scarichi in rete fognaria allegata al regolamento del servizio;*

*- di avere installato pozzetto idoneo al campionamento dello scarico delle acque di prima pioggia e/o di lavaggio (o delle acque meteoriche di dilavamento), come indicato nella planimetria allegata.*

### **Recapito in corpo idrico superficiale**

denominazione del corpo idrico recettore		
portata media rilevata o stimata (m <sup>3</sup> /s)		
portata massima rilevata o stimata (m <sup>3</sup> /s)		
indicare se il corso d'acqua è soggetto a periodi di asciutta superiori a 120 giorni all'anno	sì	no
indicare se il corso d'acqua è utilizzato a fini irrigui	sì	no
indicare la sponda orografica interessata dallo scarico	sx	dx

### **Recapito su suolo e/o negli strati superficiali del sottosuolo**

#### **Per gli scarichi di tipo industriale**

*- documentare l'accertata impossibilità tecnica ed eccessiva onerosità nell'utilizzo di altri recapiti (fognatura e corpo idrico superficiale). Si ricorda che è fatto comunque divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate nel punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. lgs. n. 152/2006.*

*- caratteristiche idrogeologiche del sito e di permeabilità. Dovrà inoltre essere indicato il livello di massima escursione della falda.*

#### **Per gli scarichi di acque meteoriche**

*- indicare se lo scarico avviene mediante pozzo/i disperdente/i.*

#### **Per gli scarichi di acque domestiche/assimilate di insediamenti isolati**

*- indicare se lo scarico avviene mediante subirrigazione o vasca/fossa Imhoff o altro tipo di trattamento di quelli previsti dalla d.g.r. n. 8/2318 del 05 aprile 2006.*

*- indicare le caratteristiche idrogeologiche del sito e di permeabilità. Dovrà inoltre essere indicato il livello di massima escursione della falda, si segnala in particolare che ai sensi delle norme tecniche regionali, di cui alla d.g.r. n. 8/2318 del 05 aprile 2006 e della Deliberazione CITAI – allegato 5 – punti 5 e 7, la distanza tra il fondo della trincea di sub irrigazione/pozzo perdente ed il massimo livello della falda, non deve mai essere inferiore a 1 metro.*

*- fra la trincea/pozzo perdente e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri.*

### **Recapito in falda**

*Si ricorda che tale tipologia è ammessa solo per gli scarichi di acque decadenti da impianti di scambio termico a pompa di calore (sono escluse le acque di raffreddamento industriali).*

*Indicare se la portata media utilizzata nell'impianto è minore o uguale a 5 l/s oppure maggiore a 5 l/s.*

*Indicare la/e motivazione/i dell'impossibilità di recapito in corpo idrico superficiale.*



## **Scarichi di acque reflue industriali e/o raffreddamento e/o di prima pioggia e/o di seconda pioggia e/o di lavaggio di aree esterne**

### **Descrizione del ciclo delle acque**

a) Nel caso di scarichi di tipo industriale (processo/raffreddamento), descrivere dettagliatamente le fasi del ciclo produttivo in cui:

- è previsto l'impiego di acqua con indicazione delle relative portate espresse in mc/anno e mc/giorno;
- sono previsti scarichi idrici con indicazione delle relative portate espresse in mc/anno e mc/giorno.

b) In relazione all'eventuale presenza sulla rete delle acque di processo di valvole di intercettazione, by-pass, collegamenti di emergenza, fornire tutte le specifiche sul funzionamento/attivazione degli stessi.

c) Descrizione sintetica della situazione prevista o in atto relativamente alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, i rapporti tra le reti di raccolta, convogliamento e scarico delle acque meteoriche e di quelle reflue.

d) Specificare se le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (o le acque meteoriche di dilavamento):

- sono sottoposte a trattamento congiuntamente alle acque reflue industriali, descritto nella successiva sezione **SISTEMI DI TRATTAMENTO**;
- non sono sottoposte a trattamento;
- sono sottoposte a trattamento dedicato, descritto nella successiva sezione **SISTEMI DI TRATTAMENTO**.

e) Nel caso di assoggettamento al R.R. 4/2006 g di volontà di avvalimento di quanto previsto dall'art. 9 comma 4 lettera b) o dall'art. 13 del R.R. 4/2006 (superfici scolanti a ridotto impatto inquinante):

- Richiesta motivata che le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006 siano applicate solo ad una parte delle superfici scolanti (art. 9 comma 4 lettera b), pari a ..... mq (così come indicato nella planimetria allegata) (specificare i connessi accorgimenti / apprestamenti gestionali).

- Richiesta motivata che le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006, inerenti alla separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia e lavaggio di tutte le aree esterne, non siano applicate (art. 13 comma 1) (specificare i connessi accorgimenti / apprestamenti gestionali).

f) Nel caso di assoggettamento al R.R. 4/2006 Richiesta che per le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale, l'autorizzazione sia rilasciata in base al trattamento di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento Regionale n. 4/2006.

g) Art. 3 commi 3 e 4 del R.R. n. 2/2006, indicare:

- a) la presenza, l'ubicazione e le caratteristiche di stoccaggi di liquidi e di materiali solidi sfusi **ED INDICARE SE DALLA PRESENZA DI TALI STOCCAGGI POSSA DERIVARE L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA** (vedasi direttiva per l'accertamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14 comma 2 R.R. n. 4 del 24 marzo 2006). Inoltre, specificare l'ammontare in l/s delle acque da ASSOGGETTARE ALLE DISPOSIZIONI DEL r.r. N. 4/2006 indicando su quale tempo di ritorno (anni) è stato effettuato il calcolo.
- b) O, IN CASO CONTRARIO, RIPORTARE LE MOTIVAZIONI A SOSTEGNO, indicando quali interventi sono stati messi in atto per prevenire l'inquinamento o per raccogliere e trattare tutta l'acqua meteorica di dilavamento.

### **Sistemi di trattamento**

*Per le acque reflue industriali: descrizione dei trattamenti effettuati (chimici/fisici/biologici) e del funzionamento dell'impianto di trattamento, con indicazione specifica dei volumi coinvolti.*

*Riportare breve descrizione impianto nello spazio sottostante:*

*- in caso di impianto di depurazione costruito in opera allegare relazione di progetto firmata dal progettista dell'impianto*

- in caso di impianto prefabbricato, allegare la certificazione del produttore che attesti il rispetto dei limiti tabellari previsti dalle norme vigenti

Misuratore di portata	presente	assente
Autocampionatore	presente	assente
Capacità idraulica di progetto dell'impianto (m <sup>3</sup> /h)		
Capacità organica di progetto dell'impianto (A.E.)		

*Per le acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne: descrizione del funzionamento del sistema di separazione esistente o da installare corredata di schede tecniche fornite dal costruttore riportanti chiaramente il funzionamento del meccanismo di esclusione delle vasche (valvola ritegno, valvola motorizzata altro...). In assenza di documentazione tecnica del fornitore, dovranno essere indicati quali dati minimi delle vasche: altezza, larghezza/diametro e lunghezza, nonché l'eventuale presenza di setti, l'ubicazione dell'eventuale sensore di pioggia, e il sistema di svuotamento delle vasche con particolare riferimento alle modalità di attivazione delle pompe.*

### **Procedure di emergenza**

*Con specifico riferimento alla possibile contaminazione delle superfici scoperte di pertinenza dell'attività, indicare le procedure o le cautele atte a rispondere a potenziali sversamenti (presenza di valvole di intercettazione, presidi mobili di intervento, etc.).*

### **Scarichi di acque reflue decadenti da impianti a pompa di calore descrizione del ciclo delle acque**

- a) *Descrivere le opere previste per lo scarico (caratteristiche dell'impianto di scambio termico: ciclo di funzionamento, temperature di esercizio in ingresso e in uscita, periodo di funzionamento nell'arco dell'anno) e i tempi di esecuzione;*
- b) *descrivere i sistemi di allontanamento ed eventuale trattamento delle acque reflue;*
- c) *dimostrare il rispetto della temperatura massima consentita in funzione del corpo ricettore.*

### **Sezione impianto di scambio termico**

*Nel caso sia presente re immissione in falda, vedasi i contenuti previsti dalla d.g.r. n. X/6203 dell'08.02.2017.*

### **Sezione geologica e idrogeologica**

*Nel caso sia presente re immissione in falda, vedasi i contenuti previsti dalla d.g.r. n. X/6203 dell'08.02.2017.*

### **Sezione costruttiva delle opere di presa e resa**

*Nel caso sia presente re immissione in falda, vedasi i contenuti previsti dalla d.g.r. n. X/6203 dell'08.02.2017.*

*Si ricorda che per la realizzazione delle opere di presa e di resa, ai sensi del R.D. n. 1775/1933 e del R.R. n. 2/2006, dovrà essere presentata istanza di concessione o di variante di concessione -nel caso di realizzazione delle sole opere di resa- in quanto si tratta di un titolo che non viene sostituito dall'autorizzazione unica o dall'autorizzazione integrata ed è quindi oggetto di un separato procedimento amministrativo.*

## **Scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilabili**

### **Descrizione del ciclo delle acque**

*Indicare il carico organico complessivo degli scarichi, in abitanti equivalenti.*

*La determinazione degli **abitanti equivalenti** dal punto di vista analitico è fatta con riferimento:*

*a) al giorno in cui, annualmente si registra, in relazione alla tipologia ed all'eventuale stagionalità delle lavorazioni, il carico organico biodegradabile di punta, calcolato quale prodotto del volume giornaliero e dell'inerente concentrazione media di BOD<sub>5</sub>, misurata a monte di ogni trattamento delle acque reflue scaricate;*

*b) al carico di cui alla lettera a) diviso per il valore di 60 g di BOD<sub>5</sub>/(giorno x abitante), assunto per la definizione di abitante equivalente dalla normativa nazionale vigente.*

*b. Descrivere le caratteristiche delle strutture da cui originano gli scarichi, fornendo i seguenti elementi:*

- *caratteristiche dell'insediamento da cui origina lo scarico:*

1. *numero delle unità immobiliari presenti e relative superfici e volumetrie;*
2. *numero di camere da letto e relative superfici;*
3. *tipologia di utilizzo dell'insediamento (residenza, seconda casa, attività adibite a servizi);*
4. *numero di persone attualmente residenti nell'insediamento;*
5. *abitanti equivalenti complessivi stimati per le eventuali unità adibite a servizi.*

- *caratteristiche di ogni singola unità di quelle adibite a servizi:*

1. *volume occupato;*
2. *attività prevista/esercitata;*
3. *consumi idrici annuali previsti;*
4. *abitanti equivalenti stimati.*

*c. Allegare rapporto fotografico e descrittivo delle prove di percolazione effettuate alla profondità massima delle strutture di dispersione.*

### **Prova di percolazione**

*La prova di percolazione (U.S. Public Health – Rep. n.246, riv.), deve essere eseguita secondo quanto sotto specificato, oppure mediante altre tecniche equivalenti o di maggiore dettaglio da documentare nella relazione geologica.*

*La prova si effettua praticando un cavo quadrato di 30 cm di lato e profondità pari a quella di posa della tubazione (50/60 cm). Si riempie completamente lo scavo con acqua e lo si lascia assorbire completamente nel terreno. Successivamente, mentre il fondo è ancora saturo di umidità, si riempie di nuovo il cavo con acqua per una altezza di 15 cm verificando il tempo necessario all'assorbimento del livello di 2.5 cm.*

*Dal tempo di percolazione (t in minuti) così determinato si risale alla lunghezza della condotta disperdente (L in metri) necessaria per abitante equivalente con la seguente espressione empirica:  $L = 0.27 t + 1.92$*

- d. *Descrivere le reti di raccolta delle acque meteoriche (presenza di eventuali vasche, pozzi perdenti, sistemi di dispersione, recapiti in corpi idrici superficiali).*
- e. *Descrivere le reti e i sistemi di trattamento e smaltimento delle acque reflue (piante, sezioni e relativi dimensionamenti).*

### **Specifiche tecniche da indicare per i sistemi di trattamento e smaltimento**

*Per le fosse Imhoff: occorre indicare diametro, profondità, volume del comparto di sedimentazione e volume del comparto di digestione. Allegare la scheda tecnica del costruttore (non la semplice immagine divulgativa o*

*pubblicitaria), dalla quale risulti chiaramente il funzionamento idraulico della fossa con ingresso e uscita dei reflui dal comparto di sedimentazione.*

*Per le trincee di sub – irrigazione occorre indicare il diametro e il materiale delle tubazioni, la loro lunghezza complessiva e la struttura di sviluppo (lineare, ramificata, etc.).*

*Per i letti di fitodepurazione occorre indicare la tipologia (flusso sub – superficiale orizzontale, verticale o misto, la superficie di sviluppo, la profondità e le essenze da piantumare.*

## **5. Documentazione richiesta per l'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione per impianti che trattano rifiuti RAEE, ai sensi del D.lgs 152/2006 e d.lgs 49/2014.**

### **MODALITA' DI GESTIONE DEI RAEE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2**

#### **1) Modalità di raccolta e conferimento**

- a) *La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.*
- b) *Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.*
- c) *Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer, Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.*
- d) *Devono essere:*
  - d.1) *scelte idonee apparecchiature di sollevamento;*
  - d.2) *rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;*
  - d.3) *assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;*
  - d.4) *mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;*
  - d.5) *evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;*
  - d.6) *utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.*

#### **2) Gestione dei rifiuti in ingresso**

- a) *I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento.*
- b) *un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.*

#### **3) Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti**

- a) *Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.*

- b)** *I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.*
- c)** *I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento.*
- d)** *I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata.*
- e)** *Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:*
- *idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;*
  - *dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;*
  - *mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli le operazioni di movimentazione.*
- f)** *Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato.*
- g)** *Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.*
- h)** *Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.*
- i)** *Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.*
- j)** *La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.*
- k)** *Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.*
- l)** *Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.*
- m)** *Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.*

#### **4) Messa in sicurezza dei RAEE**

- a)** *L'attività consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive.*
- b)** *La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati e componenti:*
- *condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209;*
  - *componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori;*
  - *pile;*
  - *circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm<sup>2</sup>;*
  - *cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore;*
  - *plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;*
  - *rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto;*
  - *tubi catodici;*
  - *coloro fluorocarburi (CFC), idrocloro fluorocarburi (HCFC), idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC);*
  - *sorgenti luminose a scarica;*
  - *schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm<sup>2</sup> e tutti quello retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;*
  - *cavi elettrici esterni;*

- componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
  - componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste all'articolo 3 e all'allegato I alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
  - condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).
- c) Le sostanze e i componenti elencati sono eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.
- d) I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:
- tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente;
  - apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037 del 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e nel rispetto delle disposizioni previste dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;
  - sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori.

## 5) Messa in sicurezza dei RAEE

- a) Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere eserciti in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi.
- b) Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri
- c) Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.
- d) Per gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico i valori limite di emissione ed i relativi controlli sono previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, a recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

## **REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2 DEL PRESENTE DECRETO**

- 1.1 Gli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto non sono caratterizzati da impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianti industriale e non comportano, quindi, particolari precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati.
- 1.2 L'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale. L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per:
- a) trattare lo specifico flusso di apparecchiature dimesse;
- b) identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente alla fase di trattamento.
- 1.3 Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.
- 1.4 A chiusura dell'impianti deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.
- 1.5 Organizzazione e dotazioni dell'impianto di trattamento.
- 1.5.1 L'impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE, realizzate nel rispetto dei requisiti indicati al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle

discariche di rifiuti. Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento:

- a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
- b) settore di messa in sicurezza;
- c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
- d) settore di frantumazione delle carcasse;
- e) settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
- f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
- g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento

1.5.2 L'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento deve essere dotato di:

- a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
- b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
- c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
- d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; n caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
- e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
- f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero.
- g) container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi

1.5.3. I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.

1.5.4 L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.

1.5.5 Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

## Appendice A - SOSTANZE PERICOLOSE

Si riporta l'elenco delle sostanze presenti nella Tabella 3/a e nella Tabella 5 dell'All.5 parte III D.lgs. 152/06, nonché le "sostanze pericolose diverse" ai sensi della Direttiva 76/464/CEE e successivi atti ad essa collegati.

### Tabella 3/a dell'All.5 parte III D.lgs. 152/06

Indicare nella prima colonna se il ciclo produttivo descritto nella relazione appartiene ad uno di quelli elencati nella tabella; compilare, nelle successive colonne, i dati richiesti.

Settore produttivo	Capacità di produzione <sup>(1)</sup>	Fabbisogno orario di acque <sup>(2)</sup>	Quantità scaricata per unità di prodotto <sup>(3)</sup>
<b>Cadmio</b>			
Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico			
Fabbricazione dei composti del cadmio			
Produzione di pigmenti			
Fabbricazione di stabilizzanti			
Fabbricazione di batterie primarie e secondarie			
Galvanostegia			
<b>Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)</b>			
Salamoia riciclata - da applicare all'Hg presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del cloro			
Salamoia riciclata - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale.			
Salamoia a perdere - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale.			
<b>Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)</b>			
Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per la produzione di cloruro di vinile			
Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per altre produzioni			
Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM			
Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del mercurio			
Fabbricazione di batterie primarie contenenti Hg			
Industrie dei metalli non ferrosi - Stabilimenti di recupero del mercurio - Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi			
Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio			



<b>Esaclorocicloesano (HCH)</b>			
Produzione HCH			
Estrazione lindano			
Produzione ed estrazione lindano			
<b>DDT</b>			
Produzione DDT compresa la formulazione sul posto di DDT			
<b>Pentaclorofenolo (PCP)</b>			
Produzione del PCP Na idrolisi dell'esaclorobenzene			
<b>Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin</b>			
Produzione e formulazione di: Aldrin e/ o dieldrin e/o endrin e/o isodrin			
Produzione e trattamento di HCB			
<b>Esaclorobenzene (HCB)</b>			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl <sub>4</sub> ) mediante perclorurazione			
Produzione di tricloroetilene e/o percloroetilene con altri procedimenti			
<b>Esaclorobutadiene</b>			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl <sub>4</sub> ) mediante perclorurazione			
Produzione di tricloroetilene e/o di percloroetilene mediante altri procedimenti			
<b>Cloroformio</b>			
Produzione clorometani del metanolo o da combinazione di metanolo e metano			
Produzione clorometani mediante clorurazione del metano			
<b>Tetracloruro di carbonio</b>			
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento con lavaggio			
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento senza lavaggio			
Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano (compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal metanolo)			
Produzione di clorofluorocarburi			
<b>1,2 dicloroetano (EDC)</b>			
Unicamente produzione 1,2 dicloroetano			
Produzione 1,2 dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento tranne che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore			
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente)			
Trasformazione di 1,2 dicloroetano in sostanze diverse dal cloruro di vinile			
<b>Tricloroetilene</b>			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)			
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli			

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

<b>Triclorobenzene (TCB)</b>			
produzione di TCB per disidrocloreazione e/o trasformazione di TCB			
produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione			
<b>Percloroetilene (PER)</b>			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER)			
Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimenti TETRA-PER)			
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli			
Produzione di clorofluorocarbonio			

1. Capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi.
2. Fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
3. Quantità di sostanza scaricata per capacità di produzione. Indicare l'unità di misura utilizzata (unità di peso per materia prima o unità di prodotto).

### **Tabella 5 dell'Al.5 parte III D.Lgs 152/06**

Indicare nella prima colonna se vi è presenza, presso lo stabilimento, della sostanza in questione; nella colonna "Denominazione" precisare il nome specifico delle sostanze o dei composti, che contengono l'elemento in questione, o che appartengono alle categorie generiche indicate in corsivo.

	<b>Sostanza</b>	<b>Denominazione</b>
	Arsenico	
	Cadmio	
	Cromo totale	
	Cromo esavalente	
	Mercurio	
	Nichel	
	Piombo	
	Rame	
	Selenio	
	Zinco	
	Fenoli	
	<i>Oli minerali e idrocarburi di origine petrolifera persistenti</i>	
	<i>Solventi organici aromatici</i>	
	<i>Solventi organici azotati</i>	
	<i>Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)</i>	
	<i>Pesticidi fosforati</i>	
	<i>Composti organici dello stagno</i>	
	<i>Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del d.lgs. 52/1997 e successive modifiche</i>	

## **Tabella “Sostanze pericolose diverse”**

Indicare nella prima colonna se vi è presenza presso lo stabilimento della sostanza in questione.

Codice CAS	Sostanza	
Famiglia e gruppi	Composti organoalogenati e sostanze che possono dal loro origine nell'ambiente acquatico	Dir. 76/464/CEE: elenco I
Famiglia e gruppi	Composti organo fosforici	Dir. 76/464/CEE: elenco I
Famiglia e gruppi	Composti organostannici	Dir. 76/464/CEE: elenco I
Famiglia e gruppi	Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso	Dir. 76/464/CEE: elenco I
Famiglia e gruppi	Oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti	Dir. 76/464/CEE: elenco I
Famiglia e gruppi	Materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque	Dir. 76/464/CEE: elenco I
75-34-3	1,1 Dicloroetano	Dir. 76/464/CEE: elenco I
75-35-4	1,1 Dicloroetene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
71-55-6	1,1,1 Tricloroetano	Dir. 76/464/CEE: elenco I
79-00-5	1,1,2 Tricloroetano	Dir. 76/464/CEE: elenco I
79-34-5	1,1,2,2 Tetraclorometano	Dir. 76/464/CEE: elenco I
76-13-1	1,1,2-Triclorotrifluoroetano	Dir. 76/464/CEE: elenco I
106-93-4	1,2 Dibromoetano	Dir. 76/464/CEE: elenco I
95-50-1	1,2 Diclorobenzene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
540-59-0	1,2 Dicloroetene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
78-87-5	1,2 Dicloropropano	Dir. 76/464/CEE: elenco I
95-94-3	1,2,4,5-Tetraclorobenzene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
541-73-1	1,3 Diclorobenzene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
542-75-6	1,3 Dicloropropene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
92-23-1	1,3-Dicloro-2-propanolo	Dir. 76/464/CEE: elenco I
106-46-7	1,4 Diclorobenzene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
97-00-7	1-Cloro-2,4-dinitrobenzene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
89-21-4	1-Cloro-2-nitrobenzene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
88-73-3	1-Cloro-3-nitrobenzene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
121-73-3	1-Cloro-4-nitrobenzene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
78-88-6	2,3 Dicloropropene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
108-77-0	2,4,6-Tricloro 1,3,5 triazina (cloruro di cianurile)	Dir. 76/464/CEE: elenco I
120-83-2	2,4-Diclorofenolo	Dir. 76/464/CEE: elenco I
95-85-2	2-Ammio-4-clorofenolo	Dir. 76/464/CEE: elenco I
615-65-6	2-Cloro - para-toluidina	Dir. 76/464/CEE: elenco I
126-99-8	2-Cloro-1,3, butadiene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
95-51-2	2-Cloroanilina	Dir. 76/464/CEE: elenco I
107-07-3	2-Cloroetano	Dir. 76/464/CEE: elenco I
95-57-8	2-Clorofenolo	Dir. 76/464/CEE: elenco I
95-49-8	2-Clorotoluene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
108-42-9	3-Cloroanilina	Dir. 76/464/CEE: elenco I
108-43-0	3-Clorofenolo	Dir. 76/464/CEE: elenco I
107-05-1	3-Cloropropene (Cloruro di allile)	Dir. 76/464/CEE: elenco I
108-41-8	3-Clorotoluene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
89-59-8	4-Cloro-2-nitrotoluene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
59-50-7	4-Cloro-3-metilfenolo	Dir. 76/464/CEE: elenco I
106-47-8	4-Cloroanilina	Dir. 76/464/CEE: elenco I
106-48-9	4-Clorofenolo	Dir. 76/464/CEE: elenco I
89-63-4	4-Cloro-2-nitroanilina	Dir. 76/464/CEE: elenco I
106-43-4	4-Clorotoluene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
94-74-6	MCPA (acido 2,4 metilclorofenossiacetico)	Dir. 76/464/CEE: elenco I
93-65-2	Mecoprop (acido 2,4 metilclorofenossipropanoico)	Dir. 76/464/CEE: elenco I
93-76-5	2,4,5 T (Acido 2,4,5, triclorofenossiacetico)	Dir. 76/464/CEE: elenco I

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

Codice CAS	Sostanza	
94-75-7	2,4 D (acido 2,4, diclorofenossiacetico)	Dir. 76/464/CEE: elenco I
120-36-5	Acido 2,4-diclorofenossipropanoico (dicloroprop)	Dir. 76/464/CEE: elenco I
79-11-8	Acido cloroacetico	Dir. 76/464/CEE: elenco I
120-12-7	Antracene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
25057-89-0	Bentazone	Dir. 76/464/CEE: elenco I
71-43-2	Benzene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
92-87-5	Benzidina (diamminodifenile)	Dir. 76/464/CEE: elenco I
92-52-4	Bifenile	Dir. 76/464/CEE: elenco I
7440-43-9	Cadmio e composti	Dir. 76/464/CEE: elenco I
57-74-9	Clordano	Dir. 76/464/CEE: elenco I
108-90-7	Clorobenzene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
75-01-4	Cloroetene (Cloruro di vinile)	Dir. 76/464/CEE: elenco I
-	Cloronaftaleni	Dir. 76/464/CEE: elenco I
-	Cloronitrotolueni	Dir. 76/464/CEE: elenco I
100-44-7	Clorotoluene (cloruro di benzile)	Dir. 76/464/CEE: elenco I
-	Clorotoluidine	Dir. 76/464/CEE: elenco I
56-72-4	Cumafos	Dir. 76/464/CEE: elenco I
298-03-3	Demeton	Dir. 76/464/CEE: elenco I
638-18-1	Dibutilstagno dicloruro	Dir. 76/464/CEE: elenco I
818-08-6	Dibutilstagno ossido	Dir. 76/464/CEE: elenco I
	Dibutilstagno Sali	Dir. 76/464/CEE: elenco I
-	Diclorobenzidine (diclorodiamminodifenile)	Dir. 76/464/CEE: elenco I
108-60-1	Dicloro-di-isopropilene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
75-09-2	Diclorometano	Dir. 76/464/CEE: elenco I
-	Dicloronitrobenzeni	Dir. 76/464/CEE: elenco I
98-87-3	Diclorotoluene (cloruro di benzilidene)	Dir. 76/464/CEE: elenco I
109-89-7	Dietilammina	Dir. 76/464/CEE: elenco I
124-40-3	Dimetilammina	Dir. 76/464/CEE: elenco I
60-51-5	Dimetoato	Dir. 76/464/CEE: elenco I
298-04-4	Disulfoton	Dir. 76/464/CEE: elenco I
106-89-8	Epicloridrina	Dir. 76/464/CEE: elenco I
76-44-8	Eptaclor	Dir. 76/464/CEE: elenco I
67-72-1	Esacloroetano	Dir. 76/464/CEE: elenco I
100-41-4	Etilbenzene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
14816-18-3	Foxim	Dir. 76/464/CEE: elenco I
98-82-8	Isopropilbenzene (cumene)	Dir. 76/464/CEE: elenco I
330-55-2	Linuron	Dir. 76/464/CEE: elenco I
7439-97-6	Mercurio e composti	Dir. 76/464/CEE: elenco I
10265-92-6	Metamidofos (tiofosforamidato di O,S-dimetile)	Dir. 76/464/CEE: elenco I
7786-34-7	Mevinfos	Dir. 76/464/CEE: elenco I
1746-81-2	Monolinuron	Dir. 76/464/CEE: elenco I
91-20-3	Naftalene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
1113-02-6	Ometoato	Dir. 76/464/CEE: elenco I
301-12-2	Ossidemeton-metile	Dir. 76/464/CEE: elenco I
-	PCB totali	Dir. 76/464/CEE: elenco I
1698-60-8	Pirazone (cloridazon-iso)	Dir. 76/464/CEE: elenco I
709-98-8	Propanile	Dir. 76/464/CEE: elenco I
1461-25-2	Tetrabutilstagno	Dir. 76/464/CEE: elenco I
108-88-3	Toluene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
24017-47-8	Triazofos	Dir. 76/464/CEE: elenco I
126-73-8	Tributilfosfato	Dir. 76/464/CEE: elenco I
52-68-6	Triclorfon	Dir. 76/464/CEE: elenco I
1330-20-7	Xileni	Dir. 76/464/CEE: elenco I
90-13-1	1-cloronaftalene	Dir. 76/464/CEE: elenco I
-	Dicloroaniline (isomeri)	Dir. 76/464/CEE: elenco I
-	PAHs	Dir. 76/464/CEE: elenco I
-	PCTs	Dir. 76/464/CEE: elenco I

Codice CAS	Sostanza	
-	Triclorofenoli	Dir. 76/464/CEE: elenco I
7440-38-2	Arsenico (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco I
	Altro ( <i>indicare il nome sostanza</i> )	

Famiglia e gruppi	Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I della Dir. 76/464/CEE	Dir. 76/464/CEE: elenco II
Famiglia e gruppi	Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore dei prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente idrico, nonché i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque	Dir. 76/464/CEE: elenco II
Famiglia e gruppi	Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue	Dir. 76/464/CEE: elenco II
Famiglia e gruppi	Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare	Dir. 76/464/CEE: elenco II
Famiglia e gruppi	Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti	Dir. 76/464/CEE: elenco II
Famiglia e gruppi	Cianuri, fluoruri	Dir. 76/464/CEE: elenco II
Famiglia e gruppi	Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio dell'ossigeno, in particolare ammoniacale, nitriti	Dir. 76/464/CEE: elenco II
7440-02-0	Nichel (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
7439-92-1	Piombo (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
7440-50-8	Rame (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
7782-49-2	Selenio (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
7440-66-6	Zinco (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
7440-31-5	Stagno (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
-	Vanadio (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
7440-39-3	Bario (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
7440-48-4	Cobalto (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
7440-36-0	Antimonio (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
7440-41-7	Berillio (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
7440-28-0	Tallio (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
7440-47-3	Cromo (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
7439-98-7	Molibdeno (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
-	Boro (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
13494-80-9	Tellurio (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
-	Titanio (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
-	Uranio (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
7440-22-4	Argento (e composti)	Dir. 76/464/CEE: elenco II
	Altro ( <i>indicare il nome sostanza</i> )	

1912-24-9	Atrazina	modifica 76/464/CEE
2642-71-9	Azinfos etile	modifica 76/464/CEE
86-50-0	Azinfos metile	modifica 76/464/CEE
62-73-7	Diclorvos	modifica 76/464/CEE
115-29-7	Endosulfan	modifica 76/464/CEE
122-14-5	Fenitrotion	modifica 76/464/CEE
55-38-9	Fention	modifica 76/464/CEE
121-75-5	Malation	modifica 76/464/CEE
56-38-2	Paration etile	modifica 76/464/CEE

Codice CAS	Sostanza	
122-34-9	Simazina	modifica 76/464/CEE
56-35-9	Ossido di tributilstagno	modifica 76/464/CEE
900-95-8	Acetato di trifenilstagno	modifica 76/464/CEE
639-58-7	Cloruro di trifenilstagno	modifica 76/464/CEE
76-87-9	Idrossido di tifenilstagno	modifica 76/464/CEE
1582-09-8	Trifluralin	modifica 76/464/CEE

### **Tabella “Limitazione dei codici EER”**

Tabella “Limitazione dei codici EER” per gli impianti che effettuano operazioni di spandimento in agricoltura (R12/R10) con quanto previsto dalla d.g.r. 1777/2019

Categorie EER	EER ritirabili	DESCRIZIONE
02		RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
0201		Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca
	020101	Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia
0202		Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
	020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
	020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti ( <i>solo da depurazione biologica</i> )
0203		Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa.
	020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
	020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti ( <i>solo da depurazione biologica</i> )
0204		Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
	020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti ( <i>solo da depurazione biologica</i> )
0205		Rifiuti dell'industria lattiero-casearia
	020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti ( <i>solo da depurazione biologica</i> )
0206		Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
	020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti ( <i>solo da depurazione biologica</i> )
0207		Rifiuti della preparazione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
	020705	Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti ( <i>solo da depurazione biologica</i> )
03		RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI
0303		Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
	030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310 ( <i>solo da depurazione biologica</i> )
04		RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE NONCHE' DELL'INDUTRIA TESSILE
0401		Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

	040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo ( <i>solo da depurazione biologica</i> )
19		RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
1908		Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
	190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane ( <i>solo da depurazione biologica</i> )
	190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologici delle acque reflue industriali, diversi da 190811 ( <i>limitatamente a quelli che derivano esclusivamente da rifiuti liquidi il cui trattamento presso l'impianto produttivo avrebbe originato un fango compreso tra quelli ritirabili</i> )

### **Tabella “Valori limite e concentrazioni caratterizzanti i fanghi di alta qualità ed i fanghi idonei avviati all'utilizzo in agricoltura”**

Tabella “Valori limite e concentrazioni caratterizzanti i fanghi di alta qualità ed i fanghi idonei avviati all'utilizzo in agricoltura” per gli impianti che effettuano operazioni di spandimento in agricoltura (R12/R10) con quanto previsto dalla d.d.u.o 6665/2019

Parametro	u. d m.	Valori limite	
		Fango di alta qualità	Fango idoneo
pH		5,5 < pH ≤ 11	
Sostanza secca (residuo secco a 105°C)	%		
Residuo secco a 600°C	%		
SSV/SST <sup>1</sup>	%	< 60	< 65
<b>Metalli pesanti</b>			
Cadmio	mg/kg ss	≤ 5	≤ 20
Cromo totale	mg/kg ss	≤ 150	< 200
Cromo VI	mg/kg ss	<2	
Mercurio	mg/kg ss	≤ 5	≤ 10
Nichel	mg/kg ss	≤ 50	≤ 300
Piombo	mg/kg ss	≤ 250	≤ 750
Rame	mg/kg ss	≤ 400	≤ 1000
Zinco	mg/kg ss	≤ 600	≤ 2500
Arsenico	mg/kg ss	≤ 10	<20
Selenio	mg/kg ss	≤ 10	
Berillio	mg/kg ss	≤ 2	
<b>Parametri agronomici</b>			
Carbonio organico	% ss	> 20	
Azoto totale	% ss	> 1,5	
Fosforo totale	% ss	> 0,4	
Potassio totale	% ss		

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

Grado di umificazione		DH%	
<b>Inquinanti organici</b>			
IPA	Acenaftene	mg/kg ss	$\Sigma < 6$
	Fenantrene		
	Fluorene		
	Fluorantene		
	Pirene		
	Benzo[b]fluorantene		
	Benzo[j]fluorantene		
	Benzo[k]fluorantene		
	Benzo[a]pirene		
	Benzo[ghi]perilene		
	Indeno [1,2,3-c,d]pirene		
	Dibenzo (a,h) antracene		
	Benzo [a] antracene		
	Crisene		
	Benzo[e]pirene		
Dibenzo[a,e]pirene			
Dibenzo[a,l]pirene			
Dibenzo[a,i]pirene			
Dibenzo[a,h]pirene			
PCB		mg/kg ss	< 0,8
PCDD/F + PCB Dioxine Like		ng WHO-TEQ/kg ss	$\leq 25$
Toluene		mg/kg ss	$\leq 100$
AOX Adsorbable Organ Halides	Lindano	mg/kg ss	$\Sigma < 500$
	Endosulfan		
	Tricloroetilene		
	Tetracloroetilene		
	Clorobenzeni		
DEHP (Bis(2-etilesil)ftalato)		mg/kg ss	< 100
Nonilfenolo <sup>2</sup>		mg/kg ss	$\Sigma < 50$
Nonilfenolo monoetossilato <sup>2</sup>			
<b>Parametro</b>	<b>u. d m.</b>	<b>Valori limite</b>	
		<b>Fango di alta qualità</b>	<b>Fango idoneo</b>
Nonilfenolo dietossilato <sup>2</sup>			
Idrocarburi (C10 – C40) <sup>2</sup>	mg/kg ss	< 10.000	
Idrocarburi (C10 – C40) <sup>3</sup>	mg/kg t.q.	$\leq 1000$	
<b>Parametri microbiologici</b>			
Salmonelle	MPN/g ss	< 100	
Coliformi fecali	MPN/g ss	< 10.000	
<b>Parametri biologici</b>			
Test di fitotossicità	Test di accrescimento o di germinazione. Per l'accrescimento si applica la metodologia di cui all'Allegato B della d.g.r. 16/04/2003 n. 7/12764. Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere > 60%		

<sup>1</sup>Non applicabile nel caso di utilizzo diretto in conto proprio dei fanghi.

<sup>2</sup>Parametri annullati dalla Sentenza TAR n. 1782/2018 rispetto alla quale Regione Lombardia ha presentato ricorso al Consiglio di Stato; dovranno essere rilevati solamente successivamente all'eventuale esito positivo di detto ricorso.

<sup>3</sup> Il limite si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/ 2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, come specificato nel parere dell'Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni.



**Tabella “Protocollo di caratterizzazione e di ammissibilità (in sostituzione della Tabella B dell’Allegato 1 alla d.g.r. 7076/2017)”**

Tabella “Protocollo di caratterizzazione e di ammissibilità (in sostituzione della Tabella B dell’Allegato 1 alla d.g.r. 7076/2017)” per gli impianti che effettuano operazioni di spandimento in agricoltura (R12/R10) con quanto previsto dalla d.d.u.o 6665/2019.

FASE	FREQUENZA	PROVE	ALTRI DATI	RESPONSABILE	RISULTATO
CARATTERIZZAZIONE	Vedi Tabella A2.1 preliminarmente al ritiro presso l'impianto del rifiuto. In caso intervengano variazioni sostanziali nel processo di produzione del rifiuto (es. aumento degli A.E., modifiche impiantistiche).	Tabella 5.2 (PCDD/F + PCB Dioxine Like in almeno 2 campioni medi per impianti di depurazione con potenzialità $\geq$ di 100 000 AE)	Scheda di omologa contenente CER, ciclo produttivo, materie impiegate e produzioni attese	Produttore Responsabile commerciale	Stipula del Contratto o rinuncia
			Compatibilità con l'autorizzazione, compatibilità con i trattamenti applicati in impianto	Direttore Tecnico e/o Responsabile d'Impianto	
AMMISSIBILITÀ	Ad ogni conferimento		Controllo documentale (es. carico programmato, automezzo autorizzato, CER idoneo, compilazione FIR, ecc) controllo visivo	Direttore Tecnico e/o Responsabile d'Impianto	Conforme: scarico Non conforme: si respinge avvisando la Provincia e ARPA entro 24 ore
	Annualmente (depuratori $\leq$ 5.000 A.E.)	pH; carbonio organico; azoto totale; fosforo totale; potassio totale; metalli: Cu, Cr <sup>VI</sup> , Cr <sup>III</sup> , Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, Se, Be, idrocarburi (C10-C40) su s.s. <sup>1</sup> ; Idrocarburi (C10-C40) sul t.q; residuo secco a 105°C e 600°C.			Conforme: prosecuzione conferimenti. Non conforme: riesame del contratto o sospensione dei conferimenti e/o respingimento del carico avvisando la Provincia e ARPA entro 24 ore
	Semestralmente (depuratori > 5.000 e < 100.000 A.E., altri rifiuti)	Oltre a quanto sopra: IPA; PCB; Toluene; AOX;			
	Trimestralmente (depuratori $\geq$ 100.000 A.E.)	DEHP; Nonilfenoli <sup>2</sup> ;			
	Annualmente (depuratori $\geq$ 100.000 A.E.)	PCDD/F + PCB Dioxine Like			

### **Tabella “Analisi sui fanghi (in sostituzione della Tabella C dell’Allegato 1 alla d.g.r. 7076/2017) - in corsivo i parametri di nuovo inserimento/modificati)”**

Tabella “Analisi sui fanghi (in sostituzione della Tabella C dell’Allegato 1 alla d.g.r. 7076/2017) - in corsivo i parametri di nuovo inserimento/modificati)” per gli impianti che effettuano operazioni di spandimento in agricoltura (R12/R10) con quanto previsto dalla d.d.u.o 6665/2019.

PARAMETRO	METODICA SUGGERITA
pH	EPA 9045D; UNI EN 15933
Sostanza secca (residuo secco a 105°C)	DM 13 settembre 1999 - Metodo II.2; IRSA CNR Q 64 Vol 2 1984; UNI EN 15934 met A
Residuo secco a 600°C	IRSA-CNR (Quaderno 64)
<b>Metalli pesanti</b>	
Cadmio (Cd)	EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174+ UNI EN 16170/17294-2
Rame (Cu)	EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174- + UNI EN 16170/17294-2
Nichel (Ni)	EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174- + UNI EN 16170/17294-2
Piombo (Pb)	EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174 + UNI EN 16170/17294-2
Zinco (Zn)	EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174: + UNI EN 16170/17294-2
Cromo (Crtot)	EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174 + UNI EN 16170/17294-2
<i>Cromo VI (Cr VI)</i>	UNI 10780*; EPA 3060+EPA 7196*; Notiziario IRSA 2005 - n. 2 (ISSN:1125-2464)
Mercurio (Hg)	EPA 7473; UNI EN 16174 + UNI EN 16175-1; UNI EN 16174+ 17294-2; UNI EN 16174+ UNI EN 16170
Arsenico (As)	EPA 3052 + EPA 200.9; ISO 12914+ ISO 20280; UNI EN 16174+ 17294-2; UNI EN 16174+ UNI EN 16170
<i>Selenio (Se)</i>	UNI EN 16174+EPA 200.9; EPA 3052 + EPA 200.9; UNI EN 16174+ 17294-2; UNI EN 16174+ UNI EN 16170
<i>Berillio (Be)</i>	UNI EN 16174+ UNI EN 16170 /17294; EPA 3052 + EPA 200.7
<b>Parametri agronomici</b>	
Carbonio organico	UNI EN 15936; IRSA CNR Q 64 vol. 3 metodo 5/1988
Azoto totale	UNI EN 13654-2; UNI 10780; UNI EN 16168
Fosforo totale	EPA 3052+EPA 200.7; UNI EN 16174+UNI EN 16170; EN 16174+17294-2;
Potassio totale	EPA 3052+EPA 200.7; UNI EN 16174+UNI EN 16170; EN 16174 +17294-2;
Grado di umificazione	Decreto del Ministero dell’agricoltura e delle foreste del 23 gennaio 1991; Manuale ANPA-Manuali e Linee guida 3/2001
<b>Inquinanti organici</b>	
<i>IPA</i>	ISO 18287; ISO 13859; EPA 3550C + EPA 8270D; UNI EN 15527
<i>PCB**</i>	EPA 1668 C; UNI EN 16167***
<i>PCDD/F + PCB Dioxine like</i>	EPA 1613B +EPA 1668 C; UNI 11199+UNI EN 16167***
<i>Toluene</i>	EPA 5021 A + EPA 8015D; EPA 5021 A+EPA 8260D; UNI EN ISO 22155
Lindano	EPA 3545A + EPA 8270D; EPA 3550C + EPA 8270D/E
Endosulfan	EPA 3545A + EPA 8270D; EPA 3550C + EPA 8270D/E
Tricloroetilene	EPA 5021A + EPA 8260D; UNI EN ISO 22155
Tetracloroetilene	EPA 5021A + EPA 8260D; UNI EN ISO 22155
Monoclorobenzene; 1,2 Diclorobenzene; 1,4 Diclorobenzene; 1,3 Diclorobenzene; 1,2,4 Triclorobenzene;	EPA 5021A + EPA 8260D UNI EN ISO 22155
1,2,4,5 Tetraclorobenzene;	EPA 5021A + EPA 8260D; EPA serie 3500 +EPA 8270D
Pentaclorobenzene	EPA 3550C + EPA 8270D; EPA 5021A + EPA 8260D
Esaclorobenzene	EPA 3545A + EPA 8270D; EPA 3550C + EPA 8270D
Bis(2-etilesil)ftalato	EPA 3550C + EPA 8270D
Nonilfenolo	EPA 3550C 2007+EPA 8270D (nonilfenolo)/EPA 8321 (Nonilfenoli etossilati); NOTIZIARIO IRSA 2004_05 (ISSN:1125 - 2464), ISO/TS 13907:2012; ASTM D7485 - 2016
Nonilfenolo monoetossilato	
Nonilfenolo dietossilato	
<i>Idrocarburi (C10 – C40)</i>	UNI EN 14039; UNI EN ISO 16703
<b>Parametri microbiologici</b>	
Salmonelle	IRSA-CNR (Quaderno 64)
Coliformi fecali	IRSA-CNR (Quaderno 64)

**Tabella “Codici EER rientranti nella categoria RAEE operazioni di messa in sicurezza e recupero delle componenti riutilizzabili”**

Per i sottoelencati codici EER le attività previste sono riconducibili all’attività di “R13 - Messa in Riserva”, all’attività di recupero “R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R10” e all’attività di recupero “Messa in sicurezza di apparecchiature elettriche ed

elettroniche” – R04 – riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.

## **TABELLA CODICI EER RAE**

Tipologia RAEE/ componenti RAEE	Codice CER	Descrizione rifiuto
Frigoriferi, congelatori	<u>160211*</u>	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
Solo condizionatori	<u>160211*</u>	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
Televisori e Monitor CRT, Televisori e Monitor al Plasma e LCD	<u>160213*</u>	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi
Piccoli elettrodomestici, audio video, stampanti prive di cartucce, notebook, basi PC e notebook, ecc.	<u>160214</u>	Apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolosi
Grandi condensatori e interruttori a mercurio	<u>160215*</u>	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Tubi catodici di TV e Monitor, pannelli LCD e plasma di TV e Monitor, display telefoni cellulari	<u>160215*</u>	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Compressori frigoriferi e climatizzatori	<u>160215*</u>	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Schede madri e schede elettroniche ad alta integrazione quali schede video, schede controller, schede i/o di PC	<u>160216</u>	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Hard disk, microprocessori e cavi elettrici di varia natura	<u>160216</u>	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Alimentatori, motori elettrici, lettori CD, DVD e floppy, schede elettroniche a bassa integrazione rimosse da televisori e monitor, frigoriferi, condizionatori	<u>160216</u>	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Carcasse metalliche di apparecchiature disassemblate	<u>160216</u>	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Scocche, rivestimenti e carcasse di plastica rimosse da apparecchiature	<u>160216</u>	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Cartucce stampanti	<u>160216</u>	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Fluidi refrigeranti	<u>140601*</u>	Clorofluoro carburi, HCFC, HFC

### Batterie rimosse dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Descrizione rifiuto	Codice CER
Batterie al piombo ( <i>Pb</i> )	<u>160601*</u>
Batterie al nichel-cadmio ( <i>Ni-Cd</i> )	<u>160602*</u>
Batterie al nichel-cadmio ( <i>Ni-MH – Metal idruro</i> )	<u>160202*</u>
Batterie contenenti mercurio	<u>160603*</u>
Batterie alcaline ( <i>Zn carbone</i> )	<u>160604</u>
Altre batterie e accumulatori ( <i>Accumulatori Li – Ion da telefoni e notebook</i> )	<u>160605</u>
Altre batterie e accumulatori ( <i>Accumulatori Li – Ion da utensili e Litio Primario</i> )	<u>160605</u>
Altre batterie e accumulatori ( <i>Accumulatori Li, Fe e PO4 – litio ferro fosfato</i> )	<u>160605</u>

## ALLEGATO 8 B

### GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA

#### PROGETTO DEFINITIVO

##### 1. Premessa

Il progetto, elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, è costituito dalla seguente documentazione, che deve essere datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato e dal legale rappresentante con firme digitali o firme leggibili con allegate copie carta d'identità.

- *Relazione tecnica;*

- *Elaborati grafici;*

- *Studio di impatto ambientale, ove previsto dalle vigenti normative, ovvero Studio di compatibilità ambientale.*

**La Relazione tecnica deve fornire gli elementi necessari per la valutazione del progetto, in particolare dovrà riportare:**

1. la localizzazione dell'impianto (ubicazione, mappale, foglio, superficie occupata, accesso) e descrizione delle componenti strutturali dell'impianto (capannoni, piazzali, aree di transito, recinzioni ecc);
2. la relazione sulla localizzazione dell'impianto, valutata in rapporto ai principi escludenti, penalizzanti o preferenziali previsti dalla d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014 e successivi aggiornamenti derivanti dalla dgr 7860 del 12/02/2018 come integrati dalle Relazioni di dettaglio Provinciali. In tale ambito dovranno essere descritte le attenzioni poste nella progettazione in relazione ai criteri penalizzanti che emergeranno dalla verifica condotta e descritte le compensazioni/mitigazioni proposte;
3. la distanza minima dell'insediamento dai centri abitati e dalle abitazioni singole con riferimenti planimetrici aggiornati;
4. per gli impianti localizzati in aree non vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, l'esame dell'impatto paesistico redatto con i contenuti della d.g.r. n. 11045/02 del 08/11/02 relativa a "linee guida per l'esame paesistico dei progetti"; qualora risulti un impatto paesistico superiore alla soglia di rilevanza, la documentazione dovrà contenere anche una relazione paesistica redatta secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 2121 del 15/03/2006; per gli impianti localizzati in aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 devono essere invece seguite le procedure previste dal suddetto decreto;
5. nel caso di realizzazione di nuove costruzioni o pavimentazioni, i risultati dei campionamenti effettuati sul terreno naturale, volti a verificare il rispetto dei limiti tabellari previsti dall'allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/06 per la destinazione d'uso prevista; allegare i certificati di analisi e una planimetria in scala adeguata riportante l'ubicazione dei punti di prelievo;
6. i tempi di realizzazione e/o approntamento dell'impianto;
7. indicazioni sull'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'impianto (viabilità, acquedotto, fognatura, ecc.);
8. una stima del numero di mezzi/giorno in arrivo/uscita per il trasporto dei rifiuti e dei prodotti;
9. l'organigramma del personale da adibire alla gestione dell'impianto, specificandone la formazione tecnico/professionale;
10. una descrizione del sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue e delle acque meteoriche e di dilavamento con relativo punto di scarico (fognatura, c.i.s., ecc.), allegando la documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico, ove necessario;
11. le caratteristiche delle emissioni previste e le soluzioni tecniche adottate al fine di contenerle nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, allegando la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ove necessario;
12. per la componente rumore uno studio fonometrico previsionale che tenga conto della zonizzazione acustica dell'area e dei recettori sensibili (ai fini del rispetto dei limiti di emissioni sonore L. 447/95 e d.p.c.m. 14.11.1997);
13. per le attività che danno luogo a emissioni odorogene, una caratterizzazione delle emissioni eseguita ai sensi della d.g.r. 3018/12 (per nuovi impianti o per modifiche agli impianti esistenti che influenzano in modo peggiorativo le emissioni odorogene);
14. tutti i rifiuti in ingresso, indicandone il codice EER (riferimento all'allegato D della parte IV del d.lgs. 152/06), la denominazione e classificazione, le caratteristiche di pericolo dei rifiuti pericolosi, lo stato fisico e il peso specifico;

15. le informazioni previste nell'allegato G;
16. per gli impianti che effettuano le operazioni di smaltimento D8, D9 la relazione deve essere integrata con i seguenti elementi:
- motivazioni che hanno condotto alla scelta della depurazione come migliore sistema di smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti richieste con particolare riferimento alla capacità di raggiungimento dei limiti allo scarico previsti dal d.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
  - descrizione del corpo idrico ricettore dello scarico (con riferimento alle caratteristiche ed obiettivi di qualità previsti nel Piano di risanamento regionale) e valutazioni relative all'impatto dovuto allo scarico finale a seguito del trattamento dei rifiuti;
  - descrizione dello schema idraulico dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche e delle condizioni operative del processo di depurazione (unità di misura comparabili);
  - calcoli di dimensionamento del processo depurativo e relativi rendimenti delle varie fasi di trattamento previste, nonché idoneità dei trattamenti depurativi per le singole tipologie di inquinanti presenti nei rifiuti;
  - schema di flusso dell'impianto con l'individuazione dei codici EER dei rifiuti che vengono immessi nelle varie fasi di trattamento;
  - sistemi di controllo diretto (D.C.S. Direct Control System) dei parametri relativi al corretto funzionamento dell'impianto;
  - scheda riassuntiva dei dati tecnici dell'impianto come di seguito specificato:
    - a) dati di progetto → portata media in ingresso (mc/d), portata massima di pioggia (mc/d), abitanti equivalenti (n.), BOD5 (kg/d), COD (kg/d), TKN (kg/d), Ptot (kg/d);
    - b) dati di esercizio (solo per impianti esistenti) → portata media in ingresso (mc/d), abitanti equivalenti allacciati (n.), solo in caso di impianto consortile, BOD5 (kg/d), COD (kg/d), TKN (kg/d), Ptot (kg/d);
    - c) dati relativi alla richiesta di smaltimento rifiuti → carico inquinante espresso in BOD5, COD, TKN e Ptot. (kg/d), quantitativo massimo giornaliero alimentato all'impianto (mcl/d), carico inquinante in alimentazione nelle varie sezioni dell'impianto di cui ai parametri della Tab. 5 dell'Allegato 5 del d.lgs. 152/06, ore di esercizio, rendimento delle varie fasi di trattamento dell'impianto.
    - d) Capacità residua (per impianti esistenti) definita come a) - [b) + c)] → portata media in ingresso (mc/d), abitanti equivalenti (n.), solo in caso di impianto consortile, BOD5(kg/d), COD (kg/d), TKN (kg/d), Ptot (kg/d).
17. per gli impianti che effettuano operazioni di recupero mediante compostaggio (R3), il progetto deve essere integrato con quanto previsto dalle "linee guida relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di compost" di cui alla d.g.r. 12764/03 e dalla d.g.r. 3398 del 20/07/20;
18. per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e trattamento rifiuti RAEE, il progetto deve dare conto dei requisiti tecnici previsti dal d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49;
19. per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e trattamento rifiuti pile e accumulatori, il progetto deve dare conto del rispetto dei requisiti previsti dal d.lgs. 188/2008;
20. per gli impianti che effettuano operazioni di autodemolizione, il progetto deve dare conto dei requisiti tecnici previsti dal d.lgs. 209/03 e linee guida APAT del 2004;
21. per gli impianti che effettuano operazioni di spandimento in agricoltura (R12/R10), il progetto deve dare conto di quanto previsto dalla d.g.r. 1777/2019 e dduo 6665/2019;
22. per gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento deposito sul e nel suolo (discarica) il progetto deve essere integrato con quanto previsto dalle seguenti norme/linee guida:
- d.lgs. n. 121/2020, "Attuazione della direttiva UE 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
  - d.lgs. n. 36/2003, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE – Discariche di rifiuti";
  - d.m. 27/09/2010, "Criteri di ammissibilità rifiuti in discarica";
  - Manuali e Linee Guida ISPRA n. 145/2016, recante "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica, ai sensi dell'art. 48 della L. 28 dicembre 2015, n. 221";
  - "Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche";
  - Manuali e Linee Guida ISPRA (ex APAT) – rev. 0, 2005 recante "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta del rischio alle discariche";
  - Manuali e Linee Guida ISPRA (ex APAT) – rev. 0, 2008 recante "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta ai siti contaminati";
  - nota ISPRA n. 36365 del 31/10/2011.

23. per gli impianti che effettuano operazioni relativamente ai rifiuti sanitari o altri rifiuti non elencati ai punti precedenti, il progetto deve dare conto dei requisiti tecnici delle normative specifiche di settore;
24. descrivere le modalità di stoccaggio (deposito preliminare-D15 o messa in riserva-R13) di ogni tipologia di rifiuto (cod. EER) sia in ingresso che in uscita e di deposito dei prodotti/MPS/EoW etc., specificando in dettaglio le caratteristiche, le capacità volumetriche le quantità (mc e t.) e le superfici occupate;
25. descrivere le caratteristiche costruttive delle aree di stoccaggio dei rifiuti (deposito preliminare-D15, messa in riserva-R13) e di deposito dei prodotti/MPS/EoW e delle aree dove vengono svolte le operazioni di recupero e/o smaltimento,
26. indicare la quantità di stoccaggio (deposito preliminare-D15 o messa in riserva-R13) in mc. e t., capacità giornaliera ed annuale di trattamento (t/g e t/a), i giorni lavorativi/annui;
27. indicare la destinazione dei rifiuti e/o prodotti derivanti dal trattamento o recupero;
28. descrivere le modalità di deposito temporaneo per gli eventuali rifiuti prodotti dalla ditta (*i decadenti rientrano nella voce precedente*);
29. descrivere i sistemi e le attrezzature utilizzate per la movimentazione dei rifiuti e per il contenimento degli sversamenti accidentali, con particolare attenzione nel caso di movimentazione di rifiuti liquidi e/o polverulenti (allegato 5 – parte I) alla parte V del d.lgs. 152/06);
30. attestare le condizioni in base alle quali si ritiene di conseguire per i rifiuti trattati la cessazione della qualifica di rifiuto, secondo quanto previsto dall'art. 184 ter del d.lgs. 152/2006 e inoltre per ogni prodotto ottenuto dalle stesse operazioni specificare le relative caratteristiche che ne consentono il successivo utilizzo (ad es. norme UNI) con l'indicazione delle analisi da effettuare;
31. riportare la descrizione, gli schemi di principio, gli schemi di flusso e i disegni schematici dei vari processi;
32. descrivere la procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso; Nel caso di codice EER "specchio" (es. 19.12.07 legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06) dovrà essere prevista procedura di caratterizzazione per l'accettazione del rifiuto non pericoloso;
33. descrivere le procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza nonché a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire (piano di emergenza), in particolare:
  - sistemi di regolazione e controllo degli impianti;
  - dispositivi di sicurezza e protezione ambientale adottati (sistemi antincendio di rilevazioni fumi e gas etc....);
  - sistemi adottati per garantire che rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente fra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o allo sviluppo di notevoli quantità di calore siano stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
  - copia delle certificazioni di conformità alla "direttiva macchine" delle attrezzature utilizzate (d.lgs. n.17/2010);
34. relazione sintetica inerente alle misure tecniche e gestionali adottate in materia di prevenzione dei rischi derivanti dall'esercizio dell'impianto per lavoratori, la popolazione e l'ambiente ai sensi del d.lgs. 81/2008;
35. riscontro che l'impianto è adeguato ai contenuti della Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi prot. 1121 del 21.01.2019;
- 36 proposta di Piano di Monitoraggio;
37. adempimenti in relazione alla normativa antincendio;
38. elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi già acquisiti (che devono essere allegati) o da acquisirsi ai fini della realizzazione e gestione dell'impianto;
39. misure di ripristino dell'area interessata dopo la chiusura dell'impianto (al fine di poter ripristinare l'area secondo le condizioni iniziali è necessario effettuare un'investigazione del suolo);

## 2. elaborati grafici

- 1) stralcio della carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con evidenziato il perimetro del sito aziendale, centrato rispetto al foglio;
- 2) estratto mappa catastale in scala 1:1.000 e 1: 2.000, con l'individuazione dei mappali interessati (in copia conforme);
- 3) planimetria in scala non superiore a 1:100 rappresentante in particolare le aree destinate alle operazioni di stoccaggio e trattamento, la viabilità interna dell'impianto e, in legenda, per ogni area, la superficie, i tipi

- ed i quantitativi dei rifiuti sia in ingresso che in uscita e delle materie prime secondarie, EoW Prodotti (mq., EER, mc. e t.), i punti di emissione in atmosfera ed i punti di scarico (fognatura, CIS etc.);
- 4) cartografia su CTR scala 1:5.000 che evidenzia in una fascia di 300 mt dall'impianto la presenza di impianti tecnologici (linee aeree, telefoniche, condutture interrate etc.);
  - 5) schema del sistema di smaltimento delle acque reflue, meteoriche e di dilavamento in scala 1:100, con particolari (pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia, camerette di ispezione, ecc.), in scala adeguata ed indicazione del punto di scarico (fognatura, c.i.s., ecc.);
  - 6) tavola grafica comparativa tra lo stato di fatto e lo stato di progetto per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento in scala 1:100, sulla quale devono essere riportate, con colore giallo le demolizioni, e con colore rosso le nuove opere;
  - 7) per gli interventi non assoggettati al preventivo nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre alla dichiarazione del progettista che attesti tale condizione, deve essere predisposta una planimetria in scala 1:100, dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da soddisfare (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.);
  - 8) nel caso in cui le operazioni di recupero siano previste in strutture esistenti, dovrà essere prodotta perizia tecnica asseverata redatta da tecnico abilitato attestante la regolarità delle opere alle autorizzazioni edilizie (concessioni edilizie, permessi a costruire, condoni, DIA, ecc.) e, se del caso, alle autorizzazioni paesaggistiche, condoni ecc, ottenute.

NB. Gli elaborati sopra elencati (punto 3 – 5 – 6 -7) devono essere firmati digitalmente dal tecnico estensore e dal legale rappresentante.

Lo **studio di compatibilità ambientale** deve essere presentato ogni qual volta non sia stato redatto lo studio di impatto ambientale VIA o la presentazione della verifica di assoggettabilità alla V.I.A.

Lo Studio deve considerare:

1. la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto del progetto, tenendo conto, in particolare:
  - dell'utilizzazione attuale del territorio;
  - della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
  - della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione, nel raggio di 1000 mt, alla presenza delle seguenti zone:
    - zone umide;
    - zone costiere;
    - zone montuose o forestali;
    - riserve e parchi naturali;
    - zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
    - zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
    - zone a forte densità demografica;
    - zone di importanza storica, culturale o archeologica;
    - territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
    - reticolo idrico definito con d.g.r. 25 gennaio 2002, n. VII/7868 e s.m.i. e laghi;
    - soggiacenza della falda acquifera.
2. le motivazioni per cui è stato scelto tale sito indicando l'uso attuale dello stesso illustrando le condizioni ambientali dell'area in oggetto considerando quindi le possibilità di inquinamento, disturbo ambientale ed eventuali effetti dell'opera sulle limitrofe aree ambientali.

Devono inoltre essere riportati i riferimenti a piani o programmi degli enti competenti per territorio, come, i piani regionali, ed in particolare il piano rifiuti ed i suoi criteri localizzativi, i piani provinciali, i regolamenti dei parchi etc.
3. il sistema viario dell'intorno considerando i percorsi di accesso al sito (da strada urbana, con attraversamento di centro abitato, o da strada extraurbana), considerando sia la facilità di accesso a livello locale, sia la vicinanza alle strade di grande comunicazione e i relativi impatti ad ampia scala. Dovrà essere prodotta una



relazione che valuti gli effetti indotti dal progetto sul traffico della zona, che contenga almeno i seguenti elementi minimi:

- apporto veicolare imputabile all'impianto (n. mezzi/giorno in ingresso e uscita); nel caso di modifica ad impianto esistente, dati relativi alla situazione attuale e incremento a seguito delle modifiche in progetto;
  - viabilità utilizzata dall'impianto alla/e prima/e strada/e di grande comunicazione (almeno provinciale) da indicarsi su CTR; TGM (traffico giornaliero medio) e livello di servizio di tale/i arteria/e, dati di traffico relativi all'ora di punta ed effetti indotti dal traffico generato dall'impianto su tali valori;
  - necessità di attraversamento dei centri abitati;
  - adeguatezza della viabilità di accesso (calibro della strada, presenza di punti di particolare criticità, ...);
  - sussistenza di limitazioni puntuali alla circolazione a seguito di provvedimenti comunali e copia di tali provvedimenti (ordinanze);
4. gli impatti potenzialmente significativi dei progetti tenendo conto, in particolare:
- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
  - della natura transfrontaliera dell'impatto;
  - dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
  - della probabilità dell'impatto;
  - della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
5. la descrizione dei parametri tecnici fondamentali per caratterizzare le emissioni:
- in aria: dovranno essere indicate la quantità e qualità di emissioni e dei limiti previsti dalla legge. Per tale componente è necessario considerare anche l'impatto della componente traffico;
  - in acqua: dovranno essere valutati i sistemi di raccolta e trattamento degli scarichi, la loro natura (quantità e qualità di immissione), la loro destinazione;
  - nel suolo (e sottosuolo): deve valutarsi in termini di utilizzo, verifica dell'impermeabilizzazione delle aree, analisi di vulnerabilità dell'area in cui ricade il progetto;
  - rumore: fare riferimento alla zonizzazione acustica ed al piano regolatore per la predisposizione dello studio fonometrico.
6. gli elementi relativi alla valutazione della componente ambientale biodiversità: in base a quanto indicato nella D.g.r. 12/09/2016 n. X/5565, avente ad oggetto: "Approvazione delle «Linee guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale»".
- In particolare, per la predisposizione della documentazione sopra descritta dovrà essere fatto riferimento alle seguenti fonti cartografiche:

<b>Fonti relative alla cartografia di Base</b>			
<b>Aree geografiche di cui all'allegato V al D. Lgs. 152/06</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cartografia di BASE</b>	<b>Repository (Posizione del download)</b>
Zone umide	Stagno o palude	Geoportale Regione Lombardia - Gruppo CTR - <i>Stagno e palude</i>	Geoportale Regione Lombardia
Zone costiere	Aree di 300 m dai grandi laghi tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/04	Geoportale Regione Lombardia – Gruppo Vincoli Paesaggistici – <i>Territori contermini ai laghi SIBA</i>	Geoportale Regione Lombardia
Zone montuose	Zone poste a quota superiore ai 600 m.s.l.m. <sup>11</sup>	Elaborazione DTM Regione Lombardia	Geoportale Regione Lombardia
Zone forestali	Territori boscati	Geoportale Regione Lombardia - Gruppo DUSAF 3.0 - Classi (311, 312, 313, 314); Altro: PIF Provincia di Brescia – Tipologie Forestali	Geoportale Regione Lombardia Altro: SIT Provincia di Brescia

<sup>11</sup> Si faccia particolare riferimento alla definizione ISTAT: "Il territorio caratterizzato dalla presenza di notevoli masse rilevate aventi altitudini, di norma, non inferiori a 600 metri nell'Italia settentrionale e 700 metri nell'Italia centro-meridionale e insulare".

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

Riserve e Parchi Naturali	Riserve e Parchi Naturali	Geoportale Regione Lombardia - Gruppo Aree Protette - <i>Parchi Naturali 10000</i> Geoportale Regione Lombardia - Gruppo Aree Protette - <i>Riserve Regionali Nazionali</i>	Geoportale Regione Lombardia
Zone classificate o protette dalla legislazione degli stati membri	Parchi Regionali - Nazionali, PLIS, Monumenti naturali	Geoportale Regione Lombardia - Gruppo Aree Protette - <i>Parchi Locali di interesse sovracomunale 10000</i> Geoportale Regione Lombardia - Gruppo Aree Protette - <i>Parchi Regionali Nazionali</i> Geoportale Regione Lombardia - Gruppo Aree Protette - <i>Monumenti Naturali Poligonali 10000</i> Geoportale Regione Lombardia - Gruppo Aree Protette - <i>Monumenti Naturali Puntuali 10000</i>	Geoportale Regione Lombardia
Zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE	SIC e ZPS	Geoportale Regione Lombardia - Gruppo Aree Protette - <i>Siti di importanza comunitaria</i> Geoportale Regione Lombardia - Gruppo Aree Protette - <i>Zone di protezione speciale</i>	Geoportale Regione Lombardia
Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già superati	Zonizzazione regionale per la qualità dell'aria	Elaborazione del PRQA (D.g.r. n.5290 - 2 Agosto 2007/ Aggiornato 10 Ottobre 2007 con D.g.R. n. VII- 5547, aggiornato con D.g.R. IX/2605 del 30.11.2011);	
Zone a forte densità demografica	Zone con residenziale denso, mediamente denso e discontinuo	Geoportale Regione Lombardia -	Geoportale Regione Lombardia
	della carta d'uso del suolo DUSAF 2005/07	Gruppo DUSAF 3.0 - <i>Tessuto residenziale denso (cod. 1111) e Tessuto residenziale continuo mediamente denso (cod. 1112) e Tessuto residenziale discontinuo (cod. 1121)</i>	Lombardia
Zone di importanza storica, culturale o archeologica	Aree di valenza storica, culturale o archeologica	Geoportale Regione Lombardia - Gruppo Tavola delle previsioni di piano - <i>Beni storico culturale esistenti</i> Altro: PPGR Tavola 5 - Tematismo 26.4 Zone di interesse archeologico	Geoportale Regione Lombardia
Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228	Zone DOC, DOCG, IGT, IGP	Altro: PPGR Tavola 1 Uso del Suolo: Tematismi 4.1 (aree direttamente interessate da colture a vite per vino DOC e DOCG), 5.2 (Aree interessate da agricoltura biologica) e 5.3 (Aziende agrituristiche)	Altro: SIT Provincia di Brescia

Reticolo idrico e laghi	Elenco dei corsi d'acqua principali e dei laghi ai sensi dell'Allegato A alla D.g.r. 7868/02 e s.m.i.	Geoportale Regione Lombardia - Gruppo Reticolo idrico principali ai fini della polizia - <i>Reticolo idrico principali ai fini della polizia e Alvei fluviali</i> Geoportale regione Lombardia - Gruppo CTR - <i>Lago 10000</i>	Geoportale Regione Lombardia
Profondità della falda superficiale	Intervalli di variazione della falda superficiale	Carta della soggiacenza della falda	

## ALLEGATO 8 C

### RELAZIONE TECNICA DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DISCARICA

#### 1. Contenuti della relazione tecnica

- Risultati delle indagini circa la presenza di discariche abusive preesistenti nell'area;
- calcolo della stabilità degli argini con verifica della portanza del fondo della discarica;
- documentazione fotografica dell'area e dei capisaldi di riferimento per i rilievi altimetrici;
- calcolo della capacità della discarica, con % di compattazione rifiuti, e piano di gestione;
- criteri adottati per l'identificazione dell'allocazione in discarica dei rifiuti conferiti;
- scelte progettuali relative al sistema di raccolta, stoccaggio ed eventuale trattamento del percolato e del liquido infrateleto;
- scelte progettuali relative al sistema di captazione combustione e sicurezza del biogas prodotto (*non necessario in caso di rifiuti speciali inerti o derubricati inerti*).

#### **Piano di gestione operativa della discarica**

Individuare i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica.

#### **Piano di gestione post-operativa della discarica;**

Definire i termini e le modalità di chiusura della discarica ed i programmi di sorveglianza e controlli successivi alla chiusura.

#### **Piano di sorveglianza e controllo**

Indicare tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa sia post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente.

#### **Piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica**

Descrivere le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa.

#### **Piano finanziario**

Descrivere tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, nonché quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria e i costi stimati di chiusura nonché di gestione post-operativa per un periodo di almeno 30 anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura.

## **2. Contenuti integrativi nel caso di ricircolo del percolato**

- Definizione dell'umidità ottimale dei rifiuti da raggiungere e mantenere con il ricircolo; calcolo dei volumi da ricircolare necessari e raffronto con i volumi di percolato stimato in produzione e di stoccaggio;
- stima della produzione massima attesa di biogas a seguito del ricircolo e verifica del dimensionamento dell'impianto di captazione, estrazione e recupero energetico;
- valutazioni e verifiche sull'efficienza del sistema di impermeabilizzazione di fondo e del sistema di captazione ed estrazione del percolato, al fine di assicurare il mantenimento del minimo battente idraulico sul fondo, compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione;
- descrizione di eventuali pretrattamenti effettuati sul percolato al fine di ottimizzare il processo, se necessari;
- descrizione del sistema previsto per il ricircolo (sistema di misura e di adduzione dai serbatoi al corpo discarica, posizionamento e dimensionamento tubazioni,...) con adeguate planimetrie descrittive;
- indicazione dei monitoraggi e controlli previsti integrativi rispetto a quanto già autorizzato, a seguito dell'avvio del ricircolo.

## **3. Contenuti integrativi nel caso di utilizzo di rifiuti per la costruzione della discarica.**

- Quantitativo totale per il quale si chiede l'autorizzazione, sia totale espresso in m<sup>3</sup>, sia come quantitativo giornaliero massimo espresso in tonnellate;
- risultati delle prove ed analisi attestanti il rispetto delle caratteristiche tecniche ed ambientali indicate in Allegato D alla dgr 2461/2014 (Utilizzo di rifiuti per la costruzione delle discariche), con una dichiarazione del rispetto di tali condizioni;
- Codici EER, descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche, nonché della provenienza dei rifiuti impiegati e degli eventuali trattamenti subiti al fine del raggiungimento dell'idoneità tecnica al recupero.

## **4. Contenuti della relazione idrogeologica/geomorfologica.**

- Inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico dell'area;
- ubicazione dei pozzi di approvvigionamento idrico presenti in zona e relative stratigrafie;
- dati relativi ai prelievi di acqua sotterranea in una fascia di 1 km dal perimetro dell'impianto;
- inquadramento litologico, geomorfologico, stratigrafico, piezometrico locale;
- dati meteorologici della zona e dell'area dell'impianto (valori medi e massimi);

- dati delle precipitazioni meteoriche degli ultimi 20 anni (rilevati in stazione/i meteorologiche più prossimale all'area dell'impianto con determinazione della curva di possibilità climatica);
- misure mensili dei valori assoluti della falda dell'ultimo anno con riferimento alla tipologia delle attività agricole (irrigazione stagionale) e ai corsi d'acqua interessanti l'area (con portate e sezioni in corrispondenza dell'area e dati sulle esondazioni negli ultimi 20 anni);
- dati relativi ai prelievi di acqua sotterranea in una fascia di 1 km dal perimetro dell'impianto descrizione della vulnerabilità idrogeologica della/e falda/e locale;
- ricostruzione del modello idrodinamico dell'acquifera mediante (prove in sito di pompaggio con pozzi e piezometri, prove preliminari con gradini di portata, prove di permeabilità in foro a carico costante o variabile (in discesa o in risalita) e/o prove di permeabilità in roccia (lugeon), finalizzate al calcolo dei parametri idrogeologici della/e falda/e);
- calcolo della conducibilità idraulica dei terreni interessati dalla discarica mediante esecuzione di prove di permeabilità in sito ed in laboratorio;
- progetto di monitoraggio degli acquiferi interessati dai fluidi potenzialmente fuoriuscenti dalla discarica;
- ricostruzione stratigrafica di dettaglio del sito della discarica mediante esecuzione di sondaggi geognostici a carotaggio continuo, integrati con la visione di eventuali sezioni stratigrafiche naturali;
- caratterizzazione geotecnica dei terreni o rocce (mediante l'esecuzione di prove in sito e di laboratorio, con particolare riguardo ai terreni di fondazione e sottofondo dell'impianto, su cui andranno calcolati i cedimenti).



1.6 I quantitativi complessivi di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali (non) pericolosi da autorizzare sono i seguenti:

- messa in riserva: \_\_\_\_\_ mc e t \_\_\_\_\_
- deposito preliminare: \_\_\_\_\_ mc e t. \_\_\_\_\_

1.7 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero [indicare quali] è pari a \_\_\_\_\_ t/anno e a \_\_\_\_\_ t/die, giorni lavorativi/anno;

1.8 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (EER) \*:

EER	Denominazione	Stato fisico	R13 R3 R4 R5 D14 D15
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

\*: in caso di spazi insufficienti compilare più modelli G - barrare con una X i trattamenti interessati

1.9 I rifiuti speciali decadenti dall'attività sono i seguenti:

EER	Denominazione	Stato fisico	R13 D15
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

1.10 descrivere come avvengono nella pratica le operazioni di recupero/trattamento/riutilizzo

1.11 specificare le norme tecniche (UNI etc.) e le caratteristiche delle materie, sostanze, prodotti, M.P.S e EoW ottenuti dalle operazioni di recupero con l'indicazione delle analisi da effettuare;

**NB.:**

- Verificare per ogni codice EER le normative specifiche di settore. (per esempio, rifiuti che per legge devono essere recuperati e pertanto non possono essere richieste operazioni D);
- la codifica xx xx 99 dei rifiuti può essere accettata solo se si dimostra l'impossibilità di una più dettagliata codifica effettuata sulla base delle indicazioni previste dal Catalogo Europeo dei Rifiuti. In ogni caso il rifiuto deve essere identificato con una dettagliata descrizione merceologica e della attività che lo produce. Tale descrizione non potrà consistere in una semplice ripetizione del titolo del gruppo di appartenenza o del titolo di un altro rifiuto già previsto dal Catalogo Europeo dei Rifiuti. Tali specifiche devono essere fatte anche per altri rifiuti generici come per esempio EER 191212.
- Qualora venga richiesta il rinnovo con modifiche non sostanziali descrivere le varianti richieste;

Firma digitale (del legale rappresentante e dal tecnico)  
Oppure

firma (leggibile) \_\_\_\_\_  
firma (leggibile) \_\_\_\_\_

Qualora sia firmata digitalmente non è necessario allegare copia carta d'identità



**ALLEGATO 8 E****DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO RELATIVA AGLI ELABORATI GRAFICI PREVISTI PER SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI OPERAZIONI DI GESTIONE DISCARICHE**

- a. Stralcio P.G.T. o di altro strumento urbanistico vigente, comprensivo del sistema viabilistico;
- b. Estratto mappa catastale scala 1:1.000 o 1: 2.000;
- c. Stralcio CTR 1:10.000 con l'esatta indicazione dell'area interessata dall'intervento;
- d. Carta geomorfologica generale (scala 1:5.000) che evidenzia, con opportune simbologie, le aree soggette ai diversi rischi geologici (frane, valanghe, esondazioni, sismi, erosioni spondali, ecc.) e che riporti anche le principali linee di deflusso idrico superficiale;
- e. Carta idrogeologica generale (scala 1:5.000 o 1: 10.000) indicante l'andamento delle linee isopiezometriche, con intervallo di 1 m, relative al periodo di massima ricarica dalla/e falda/e (con riferimento storico almeno agli ultimi 20 anni), le principali direttrici di flusso sotterraneo, gli spartiacque sotterranei, la delimitazione dei bacini imbriferi (per le aree di montagna); tale cartografia deve essere corredata da sezioni idrogeologiche esplicative finalizzate alla ricostruzione geometrica ed idrodinamica dell'acquifero; in caso di presenza di due o più falde potenzialmente interessate dalla discarica, queste devono essere rappresentate con graficismi che ne consentano una chiara distinzione, anche all'interno di un unico elaborato cartografico;
- f. Carta dei vincoli - stato di fatto (scala 1:10.000) riportante ogni tipo di vincolo esistente sul territorio (urbanistico, archeologico, culturale, paesaggistico, ambientale, sismico, aree di danno industrie RIR, ecc.), cui si deve aggiungere l'indicazione, nella zona dell'impianto, di eventuali impianti o reti tecnologiche (reti aeree e/o cavi interrati dall'energia elettrica, condutture di metano e/o di acqua, ecc.);
- g. Carta dei pozzi (scala 1:5000), che indichi i pozzi di distribuzione acqua potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse (ex d.lgs. 152/06), i pozzi privati ad uso potabile, agricolo o industriale, nonché l'ubicazione dei piezometri preesistenti alla discarica;
- h. Rilievo altimetrico dello stato di fatto in quote assolute: planimetria e sezioni (scala 1:1.000) realizzati con una maglia non superiore a 20 m e contenente altresì i capisaldi di riferimento, agganciati a capisaldi IGM o a vertici della rete di raffittimento regionale, a cui doversi riferire per ogni ulteriore valutazione;
- i. Sistemazione generale dell'area: planimetria e sezioni (scala 1:1.000) dell'area dopo gli interventi di rimodellamento del fondo e/o delle pareti/scarpate;
- j. Piano di posa dell'argilla: planimetria (scala 1:1000) e sezioni (in scala idonea);
- k. Sistema di impermeabilizzazione: planimetria (scala 1:1.000 o 1:500) e sezioni (scala 1:10 o 1:20); particolari relativi al fondo e alle scarpate e in generale sezioni tipo e, ove necessario per una completa comprensione, specifiche sezioni identificate sulla tavola precedente e ogni particolare costruttivo del sistema; deve essere indicato il sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche durante la fase di coltivazione della discarica;
- l. Sistema di controllo infratelo (se previsto): planimetria (scala 1:1.000 o 1:500) con andamento delle tubazioni di raccolta del liquido infratelo, indicazioni di sezioni e pendenze, particolari costruttivi e caratteristiche del pozzo;
- m. Sistema di raccolta del percolato: planimetria (scala 1:1.000 o 1:500) con andamento delle tubazioni di raccolta del percolato, indicazione di sezioni e pendenze e particolari costruttivi, con caratteristiche del pozzo di raccolta e dei serbatoi di stoccaggio;
- n. Piano di posa dei rifiuti (scala 1:1.000 o 1:500) con le quote ubicate in corrispondenza di quelle del rilievo altimetrico;
- o. Orografia di fine conferimento: planimetria (con isoipse distanziate al massimo di 1 m) e sezioni (scala 1:1.000 o 1:500); le quote assolute qui riportate si intendono riferite al momento del termine del

- conferimento dei rifiuti, comprensive del solo strato di regolarizzazione, e sono quelle che non devono essere superate in alcun momento della vita della discarica;
- p. Planimetria generale dell'eventuale copertura provvisoria, con schemi grafici e sezioni quotati, nel numero, nell'articolazione e nelle scale opportune per consentire l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dell'intervento; ripristino finale (scala 1:1.000 o 1:500): devono essere riportati il profilo e le quote a pacchetto di chiusura completato e quelle previste (assunte come indicative in forza della loro graduale variazione nel tempo) a fine assestamento. Viene riportato il sistema di raccolta delle acque meteoriche (anche nei particolari costruttivi) e sono indicati il corpo idrico ricettore o le modalità di allontanamento delle stesse ed il tracciato della strada perimetrale interna alla discarica;
  - q. Quadro programmatico (scala 1:1.000) contenente la planimetria generale di approntamento con indicata la sequenza di coltivazione dei vari bacini; è qui da evidenziare l'esistenza di opere transitorie differenti dalla situazione progettuale definitiva prospettata nelle altre tavole previste;
  - r. Carta geolitologica (scala 1:5.000), con sezioni di riferimento esplicative atte ad illustrare le principali caratteristiche geologiche dell'area;
  - s. Carta litologica tecnica di dettaglio (scala 1:1.000 o 1: 2.000), che rappresenti la situazione litologica locale del sito di discarica, con ricostruzione, dal punto di vista geotecnico, della successione stratigrafica dei terreni direttamente interessati;
  - t. Carta idrogeologica di dettaglio (scala 1:1.000 o 1:2.000) del sito destinato all'intervento e di un opportuno intorno, indicante l'andamento delle linee isopiezometriche (con intervallo di 0,5 m) riferite alla massima escursione positiva storica e prevedibile della/e falda/e, la direttrice di flusso dell'acquifero, l'ubicazione dei piezometri già in esercizio, di quelli previsti per il monitoraggio (con relativo interesse) e dei pozzi di spurgo; in caso di presenza di due o più falde potenzialmente interessate dalla discarica, queste devono essere rappresentate con graficismi che ne consentano una chiara distinzione, anche all'interno di un unico elaborato cartografico;
  - u. Carta della vulnerabilità idrogeologica (scala 1:1.000 o 1: 2.000) della/e falda/e riferita all'area di discarica e un opportuno intorno, realizzata adottando metodologie consolidate (drastic index, Civita, ecc.);
  - v. Planimetrie (scala 1:500) e particolari (in scala idonea) dell'impianto di biogas, dell'impianto di captazione completo di andamento e caratteristiche dei pozzi di captazione, andamento e caratteristiche delle tubazioni, ubicazione e sistemi di controllo delle sottostazioni, dell'impianto di combustione;
  - w. Servizi (1:200, 1:100) piante e sezioni dei vari servizi interessanti la discarica (uffici, capannoni, servizi igienici, etc.);
  - x. Planimetria generale del ripristino previsto, con schemi grafici e sezioni quotati, nel numero, nell'articolazione e nelle scale opportune per consentire l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dell'intervento;
  - y. Planimetrie relative al progetto del verde (sia relativo alla fase di gestione operativa che al ripristino finale) con distribuzione planimetrica della vegetazione ed indicazione delle specie arboree e arbustive da utilizzare.

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

**D.d.u.o. 29 dicembre 2020 - n. 16625**

**Criteri e modalità per la rateizzazione delle entrate non tributarie relative al recupero delle spese di giudizio a seguito di atti giudiziari a favore di Regione Lombardia**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

Visto l'art.19 della l.r. 20/08 «Rappresentanza e difesa dell'amministrazione regionale» che istituisce e disciplina l'Avvocatura Regionale;

Visto l'art.28, lettera g) dello Statuto di Regione Lombardia, che conferisce alla Giunta regionale il potere di deliberare» in merito alle liti attive e passive, con facoltà di attribuzione alla dirigenza»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. XI/5 del 4 aprile 2018 «Il provvedimento organizzativo XI Legislatura» di costituzione delle Direzioni generali e definizione degli assetti della Presidenza, ed i successivi provvedimenti organizzativi;

Visto l'art. 57 ter della l.r. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;

Considerato che il vigente art. 57 ter della soprarichiamata Legge Regionale prevede che:

1. per il recupero delle entrate non tributarie, ad esclusione delle entrate derivanti da sanzioni amministrative per le quali non sono ancora intervenute procedure di riscossione coattiva, può essere concessa, su richiesta dell'interessato che si trovi in una situazione di difficoltà economica, la rateizzazione secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
2. i piani di rateizzazione possono prevedere fino ad un massimo di centoventi rate mensili. Per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura legale. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, nei trenta giorni successivi allo scadere del relativo termine, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, del debito;

Richiamata la d.g.r. n. 2584 del 30 novembre 2011 «Linee guida relative a criteri e modalità per la rateizzazione delle entrate non tributarie ai sensi dell'art. 57 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34»;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento che specifichi il contenuto della deliberazione sopra richiamata, in relazione al recupero delle spese di giudizio;

Ritenuto opportuno prevedere la possibilità di concedere ai debitori in comprovata situazione di difficoltà economica che ne facciano formale richiesta, secondo modalità e criteri stabiliti negli allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, una rateizzazione dei pagamenti dovuti a Regione Lombardia al fine di ridurre situazioni di contenzioso e garantendo le entrate regionali;

Specificato che il piano di ammortamento conseguente all'accoglimento dell'istanza di rateizzazione pervenuta, sarà maggiorato degli interessi legali, come previsto dall'art. 57 ter sopra richiamato;

Considerato che le modalità ed i criteri per la concessione della rateizzazione per il recupero delle spese di giudizio a seguito di atti giudiziari a favore di Regione Lombardia, sono stabilite nell'allegato A e che l'istanza di rateizzazione dovrà avvenire secondo il modello di cui all'allegato B;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce modalità e criteri per la concessione della rateizzazione per il recupero delle spese di giudizio a seguito di atti giudiziari a favore di Regione Lombardia;

2. di approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, come modello da utilizzare per inviare l'istanza di rateizzazione agli uffici competenti;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito internet di Regione Lombardia.

Il dirigente  
Giovanni Leo

ALLEGATO A

**MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTI GIUDIZIARI A FAVORE DI REGIONE LOMBARDA.**

Il presente decreto disciplina le modalità di concessione della rateizzazione per crediti derivanti da spese di giudizio di atti giudiziari a favore di Regione Lombardia.

**Spese di giudizio derivanti da atti giudiziari****1. CRITERI DI ACCESSO ALLA RATEIZZAZIONE**

I destinatari dei piani di rateizzazione sono persone fisiche o giuridiche per i quali si prevede, su formale richiesta, la possibilità di rateizzazione dei pagamenti delle spese di giudizio dovuti a Regione Lombardia al fine di ridurre le temporanee difficoltà di liquidità del debitore, evitare o ridurre situazioni di contenzioso e nel contempo garantire le entrate regionali.

La rateizzazione è prevista qualora i debiti non siano già stati iscritti nei ruoli di riscossione coattiva di cui al DPR 602/73.

**2. AMMISSIBILITA' ALL'ISTANZA DI RATEIZZAZIONE**

La rateizzazione può essere concessa per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta per il recupero del credito, pena la sua irricevibilità.

La rateizzazione non può essere accordata se:

1. l'interessato non rinuncia formalmente all' eventuale impugnativa dell'atto di contestazione o alla prosecuzione della lite eventualmente pendente;
2. è in corso una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, etc.);
3. nei casi in cui, in relazione allo stesso debito per il quale sia stata concessa la rateizzazione, il soggetto non abbia assolto al pagamento anche solo di una rata e pertanto sia intervenuta la decadenza dal beneficio.

**3. PIANI DI RATEIZZAZIONE**

1. L'importo rateizzabile dell'ammontare del debito non può essere inferiore a € 1.000 per le persone fisiche; € 3.000 per le persone giuridiche.
2. I piani di rateizzazione mensile, predisposti dagli Uffici dell'Avvocatura regionale, potranno prevedere fino a un massimo di 120 rate di importo costante, ex art. 57 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, commisurate all'ammontare del debito secondo una ripartizione a scaglione.
3. La durata della rateizzazione e il numero di rate mensili di importo costante sono commisurati all'entità del debito complessivo, come segue:

- oltre € 1.000,00 fino a € 2.000,00 - max 12 rate;
- oltre € 2.000,00 fino a € 3.000,00 - max 18 rate;
- oltre € 3.000,00 fino a € 7.000,00 - max 24 rate;

- oltre € 7.000,00 fino a € 15.000,00 - max 32 rate;
- oltre € 15.000,00 fino a € 30.000,00 - max 48 rate;
- oltre € 30.000,00 fino a € 50.000,00<sup>1</sup> - max 72 rate;
- oltre € 50.000,00 max 120 rate;

4. Le rate del piano di rateizzazione saranno comprensive degli interessi legali dovuti ai sensi dell'art. 57 ter della L.R. 34/78 e delle spese di notifica.
5. Le rate mensili devono essere versate, secondo le scadenze indicate nel piano di rateizzazione;
6. In ogni momento il debito può essere estinto con il pagamento di quanto dovuto a saldo mediante presentazione di istanza all'Avvocatura regionale;
7. Il provvedimento di concessione della rateizzazione corredato del relativo piano di rateazione o quello di diniego del beneficio è adottato dal Dirigente di Struttura competente.
8. Se durante il corso della rateizzazione interviene una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo ecc.), il Titolare del piano di rateizzazione dovrà darne urgente comunicazione alla Struttura regionale competente.
9. Il versamento delle rate del piano dovrà avvenire entro la fine di ogni mese per tutto il periodo della rateizzazione indicando:
  - a) il nominativo dell'Istante;
  - b) la Causale dove si precisa il numero della rata del versamento, la sentenza/ordinanza alla quale si riferisce

#### 4. DECADENZA

1. Il mancato pagamento anche di una sola rata in scadenza, nei trenta giorni successivi allo scadere del relativo termine, determina per il debitore l'immediata decadenza dal diritto di rateizzazione del debito con comunicazione motivata da parte del Dirigente competente.
2. Se nel corso di svolgimento del piano di rateizzazione si verificassero le condizioni di una procedura concorsuale, il Contraente dovrà darne immediata comunicazione alla Struttura regionale competente che procederà sia per la decadenza del piano di rateizzazione del debito e sia per l'attivazione delle procedure per il recupero del credito a norma di legge.

#### 5. GARANZIA FIDEJUSSORIA

Per i debiti di importo pari o superiori a € 50.000,00, viene richiesta la presentazione di idonea garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa), costituita da:

Polizza fidejussoria stipulata con intermediario finanziario abilitato all'esercizio dell'attività sul territorio della Repubblica Italiana, ramo assicurativo 15 (cauzione), iscritto nell' "Albo delle Imprese abilitate all'esercizio delle attività assicurative e riassicurative sul territorio della Repubblica Italiana tenuto IVASS".

È fatta salva la facoltà dell'Ufficio regionale competente di non accettare la garanzia proposta in presenza di segnalazioni di criticità pubblicate su siti di Enti istituzionalmente preposti al controllo. La garanzia finanziaria prestata deve coprire la durata complessiva risultante dal piano di rateizzazione per tutto il suo periodo aumentato di un semestre nonché l'importo

---

<sup>1</sup> da € 50.000,00 è necessaria la garanzia fidejussoria

complessivo risultante dal piano.

## 6. ESITI DELL'ISTANZA

Nel periodo intercorrente tra l'acquisizione dell'istanza al protocollo regionale e la comunicazione di accoglimento o rigetto, non si darà corso alla fase esecutiva dell'Ordinanza di Ingiunzione. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è adottato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di rateizzazione.

In caso di rigetto dell'istanza, si provvederà a dare Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10bis della L. 241/90. Entro il termine di 10 gg dal ricevimento della comunicazione è facoltà dell'istante presentare osservazioni.

In caso di adozione del provvedimento di rigetto, si darà corso alle azioni esecutive dell'Ordinanza Ingiunzione previste dalla legge.

## 7. MODALITA' PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La richiesta di rateizzazione deve essere formalizzata utilizzando il modulo "Istanza di rateizzazione" e potrà essere presentata con le seguenti modalità:

- a) tramite lettera raccomandata A/R indirizzata a: Regione Lombardia – Direzione Centrale Affari Istituzionali – U.O. Avvocatura, Affari Europei e Supporto Giuridico - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano;
- b) in forma cartacea, presso il Protocollo Generale federato di Regione Lombardia, p.za Città di Lombardia, 1 Milano, o presso gli Sportelli protocollo delle Sedi UTR presenti in ogni capoluogo di Provincia;
- c) on line, inviata in via telematica all'indirizzo pec [presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it)



Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

- che provvederà all'accredito delle rate mensili mediante bonifico sul C/C a favore di Regione Lombardia – codice IBAN IT58Y030690979000000001918
- di essere consapevole che nel caso che il Richiedente e/o titolare concessionario, si trovi in procedura concorsuale/concordato preventivo ecc. o nel caso si dovesse trovare in tali situazioni nel corso di svolgimento del piano di rateizzazione, il Richiedente/Concessionario o Legale Rappresentante dovrà darne immediata comunicazione alla Struttura regionale competente che ha concesso la rateizzazione del debito, per procedere alla decadenza del piano di rateizzazione e contestuale attivazione delle procedure per il recupero del credito a norma di legge;
- di prendere atto che le informazioni sullo stato dei pagamenti delle rate saranno rese su richiesta all'Amministrazione concedente da parte del titolare del piano/legale rappresentante.

Allega:

- copia del documento di identità
- documentazione attestante la difficoltà economica del richiedente

Luogo e data.....

Firma .....

**Dichiara inoltre**

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali conferiti con questa richiesta e con i relativi allegati e di accettarne i contenuti.

Luogo e data.....

Firma .....

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

- tramite lettera raccomandata A/R indirizzata a: Regione Lombardia – Presidenza – Affari Istituzionali – Avvocatura, Affari Europei e Supporto Giuridico – Piazza Città di Lombardia, 1 20124 – Milano
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it).
- in forma cartacea agli Sportelli del Protocollo generale federato di Regione Lombardia, Viale Francesco Restelli n. 2 Milano o agli Sportelli del Protocollo delle Sedi degli Uffici territoriali regionali.





Regione Lombardia

## **INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL SERVIZIO DI RATEIZZAZIONE DI CREDITI DI NATURA EXTRA TRIBUTARIA DELLA REGIONE LOMBARDIA, AI SENSI DELL'ART. 57 TER LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 31 MARZO 1978**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

### **1. Finalità del trattamento dei dati personali**

I suoi dati personali (dati anagrafici, dati di contatto) sono trattati al fine di rateizzazione di crediti di natura extra tributaria della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 57 ter legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978.

### **2. Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

### **3. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano

### **4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)**

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

### **5. Comunicazione e diffusione dei dati personali**

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri soggetti istituzionali per lo svolgimento di controlli. I Suoi dati inoltre, vengono comunicati ad ARIA SpA, Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, con sede in Via Taramelli, 26 - 20124 Milano, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

### **6. Tempi di conservazione dei dati**

I dati forniti saranno trattenuti per le finalità sopra descritte per un periodo di tempo corrispondente alla durata del piano di rateizzazione.

### **7. Diritti dell'interessato**

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica [entilocali\\_montagna@pec.regione.lombardia.it](mailto:entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it) oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano all'attenzione della Direzione Enti Locali, montagna e piccoli comuni.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

**D.d.s. 28 dicembre 2020 - n. 16522**  
**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le operazioni 4.4.01 «Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità» e 4.4.02 «Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche»**

## ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 669/2016 della Commissione del 28 aprile 2016, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, che modifica regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visti:

- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, modificata dalla decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2017) 2549 del 12 aprile 2017 che approva la richiesta di modifica al Programma presentata il 17 marzo 2017;
- la comunicazione della Commissione Europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 marzo 2020 con decisione C(2020) 1863 final e s.m.i.;
- il regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro, approvato dalla Commissione Europea in data 21 maggio 2020 con decisione C(2020) 3482 final;

Richiamati

- il documento «Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020» emanato dalla Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e approvato con Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- il documento «Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020» emanato dalla Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e approvato con Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 maggio 2019;
- il documento «Addendum alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020» emanato dalla Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e approvato con Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 5 novembre 2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020»;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 903 del 31 gennaio 2017, «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi, in applicazione del d.m. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» – Per misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi.»;
- il d.d.s. n. 11121 del 15 settembre 2017, «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Riduzioni ed esclusioni dai contributi per mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.»;
- il d.d.s. n. 11648 del 27 settembre 2017, «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Riduzioni ed esclusioni dai contributi, in applicazione del d.m. n. 2490 del 25 gennaio 2017, per misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi (operazioni: 1.1.01, 1.2.01, 3.1.01, 3.2.01, 4.1.01, 4.1.02, 4.2.01, 4.3.01, 4.3.02, 5.1.01, 6.1.01, 6.4.01, 6.4.02, 8.1.01, 8.3.01, 16.2.01, 16.4.01, 16.10.01, 19.1.01, 19.4.01).»;
- il d.d.s. n. 11824 del 29 settembre 2017, «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Riduzioni ed esclusioni dai contributi per mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.»;
- il d.d.s. n. 11972 del 4 ottobre 2017, «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, riduzioni ed esclusioni dai contributi, in applicazione del d.m.n. 2490 del 25 gennaio 2017, per misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi.»;
- il d.d.s. n. 19306 del 20 dicembre 2018, «Programma di Svi-

## Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

luppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi, in applicazione del d.m.n. n. 1867 del 18 gennaio 2018 – per misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi (operazioni: 1.1.01, 1.2.01, 3.1.01, 3.2.01, 4.1.01, 4.1.02, 4.2.01, 4.3.01, 4.3.02, 4.4.01, 4.4.02, 5.1.01, 6.1.01, 6.4.01, 6.4.02, 7.2.01, 7.3.01, 7.4.01, 7.5.01, 7.6.01, 8.1.01, 8.3.01, 8.4.01, 8.6.01, 8.6.02, 10.2.01, 16.1.01, 16.2.01, 16.4.01, 16.10.01, 16.10.02, 19.1.01, 19.4.01);»;

- il d.d.s. n. 18820 del 19 dicembre 2019, «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Integrazione AL d.d.s. n. 19306 del 20 dicembre 2018. Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi per misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi per le operazioni: 2.1.01; 4.1.03; 4.4.01; 8.1.01; 19.3.01 e per operazioni previste nei bandi attivati dai Gruppi di azione locale (GAL).»;

Ritenuto necessario approvare il manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le Operazioni 4.4.01 «Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità» e 4.4.02 «Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche» del P.S.R. 2014 – 2020;

Richiamati:

- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi ed attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- la d.g.r. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti ed attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;
- il IV° Provvedimento Organizzativo 2019, approvato con d.g.r. n. XI/1631 del 15 maggio 2019, che ha attribuito l'incarico di Dirigente di Struttura Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA al Dr. Giulio Del Monte;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Servizio Tecnico ed Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA;

Recepite le premesse, cui si rinvia integralmente,

DECRETA

1. di approvare il manuale operativo per le Operazioni 4.4.01 «Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità» e 4.4.02 «Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche» del P.S.R. 2014 – 2020 (Allegato 1), che diviene parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni», artt. 26 e 27;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito Internet dell'Organismo Pagatore Regionale all'indirizzo <http://www.opr.regione.lombardia.it>;

5. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia.

Il dirigente  
Giulio Del Monte



RegioneLombardia  
Organismo Pagatore Regionale

## **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020**

MANUALE PER LA GESTIONE E CONTROLLO DELLE DOMANDE DI  
PAGAMENTO PER LE MISURE DI INVESTIMENTI

### **SCHEMA DI OPERAZIONE**

**Misura 4** - Investimenti materiali per le aziende

**Sottomisura 4.4** - Sostegno ad investimenti non produttivi connessi  
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

**Operazione 4.4.01** - Investimenti non produttivi finalizzati  
prioritariamente alla conservazione della biodiversità

**Operazione 4.4.02** - Investimenti non produttivi finalizzati  
prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche

## Indice

- 1 Disposizioni attuative di riferimento
  - 2 Soggetti responsabili dei controlli
  - 3 Caratteristiche delle Operazioni
  - 4 Attività e spese ammissibili
  - 5 Verifiche amministrative per le domande di pagamento
    - 5.1 Controllo delle spese e delle attività realizzate
    - 5.2 Controlli per la domanda di pagamento di ANTICIPO
    - 5.3 Controllo della domanda di pagamento del SAL (Bando 2017)
    - 5.4 Controllo della domanda di pagamento del SALDO
    - 5.5 Controllo delle procedure di selezione
    - 5.6 Controllo degli impegni
  - 6 Controllo in loco
  - 7 Controllo ex post
  - 8 Decadenze, rinunce, istanze di riesame ed altro
- Allegati

## 1 Disposizioni attuative di riferimento

La presente Scheda di operazione è da considerarsi parte integrante del “Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti” di cui al d.d.s. 9 dicembre 2020 - n. 15374, e si integra con le altre disposizioni approvate da OPLO, e ad esse si rimanda per quanto non espressamente dettagliato.

Per le presenti operazioni sono da considerarsi le seguenti disposizioni attuative, salvo ulteriori disposizioni che verranno emanate in futuro:

- Bando di cui al **D.d.s. 5 dicembre 2017 - n. 15480, pubblicato su BURL S.O. n. 50 del 14/12/2017**
- Bando di cui al **D.d.s. 17 luglio 2019 - n. 10590, pubblicato su BURL S.O. n. 30 – 24/07/2019**

La scheda sarà aggiornata solo nel caso in cui eventuali nuove disposizioni dovessero incidere sul contenuto della stessa, altrimenti sarà considerata valevole anche per successive edizioni della medesima operazione.

Per quanto riguarda le check list di controllo, si rimanda ai modelli disponibili sul Sistema Informativo SISCO nelle apposite sezioni. In questa Scheda è allegata la sola check list per i controlli ex post in quanto non ancora presente sul Sistema Informativo.

## 2 Soggetti responsabili dei controlli

Per le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 sono individuati come soggetti delegati alle attività di verifica delle domande di pagamento gli uffici preposti delle/a Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca / Provincia di Sondrio competenti/e, ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

### 3 Caratteristiche delle Operazioni

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali delle due Operazioni per quanto riguarda la tipologia di beneficiario, lo scopo dell'Operazione e la forma di aiuto. Per le altre specifiche su tali aspetti, si rimanda alle relative Disposizioni Attuative.

**Tabella 1 - Caratteristiche delle Operazioni**

Op.	Beneficiari ammessi	Scopo dell'Operazione	Forma di aiuto
4.4.01	a. Imprenditori agricoli individuali o Società agricole di persone, capitali o cooperative; b. persone giuridiche di diritto privato con previsione statutaria di esercizio di attività di gestione, cura, tutela, conservazione del suolo e/o territorio e/o delle acque;	<p><u>Bando 2017 e 2019</u>: sostenere la realizzazione di alcuni interventi non produttivi, quali la costituzione di strutture vegetali lineari, come siepi e filari, composti da specie autoctone.</p> <p><u>Bando 2019</u>: sostenere gli investimenti (protezioni fisiche e acquisto cani) delle imprese agricole, volti a proteggere gli allevamenti, consentendone la pacifica convivenza con la fauna selvatica, anche in aree non oggetto di specifici vincoli e contribuendo al mantenimento e alla salvaguardia della biodiversità animale.</p>	<p>Contributo in conto capitale, pari al 100% della spesa ammessa a contributo.</p> <p><u>L'importo massimo di spesa</u> ammessa per ciascuna domanda è fissato in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100.000,00 euro per gli interventi relativi alla realizzazione di siepi e filari (Bando 2017 e 2019);</li> <li>- 30.000,00 euro per gli interventi di realizzazione di protezioni fisiche (fisse e mobili), elettrificazione e acquisto cani da guardiania (Bando 2019).</li> </ul>
4.4.02	c. persone giuridiche di diritto pubblico con competenza in materia di gestione del suolo e/o territorio e/o delle acque.	<p>Sostenere la realizzazione di alcuni interventi non produttivi quali la costituzione di fasce tampone boscate, il ripristino della funzionalità dei fontanili (per le domande a valere sul Bando 2017), la realizzazione di zone umide, la realizzazione e (per le domande a valere sul Bando 2019) il ripristino di pozze e altre strutture di abbeverata.</p>	<p>Contributo in conto capitale, pari al 100% della spesa ammessa a contributo.</p> <p><u>L'importo massimo di spesa</u> ammessa è fissato in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100.000,00 euro per ciascuna delle tipologie d'intervento (Bando 2017 e 2019);</li> <li>- 200.000,00 euro per la tipologia di intervento "Fontanile" (Bando 2017).</li> </ul>



## 4 Attività e spese ammissibili

### Interventi ammissibili

Con riferimento all'**Operazione 4.4.01** sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- **Tipologia A: realizzazione di siepi e filari nelle aree di pianura (Bando 2017 e 2019)**

Le superfici sulle quali vengono realizzate le siepi o i filari non devono essere classificate come tare aziendali.

Sono ammissibili le siepi realizzate con una densità minima di 490 piante e una massima di 850 piante al km lineare (sesto di impianto sulla fila compreso fra 1,2 e 2 m) e composte da almeno 4 specie differenti arbustive e/o arboree.

Sono ammissibili i filari con una densità minima di 130 piante e una massima di 210 piante al km lineare (sesto di impianto sulla fila compreso fra 5 e 7 m). I filari possono essere semplici o complessi quando sono costituiti da 2 file di filare semplice. Nel caso di filari complessi la distanza fra due file deve essere compresa fra 3 e 6 m.

La lunghezza minima del filare è di 100 metri suddivisibili al massimo in due tratti da 50 m ciascuno; ogni tratto dovrà essere continuativo, ovvero senza interruzioni date da elementi preesistenti.

- **Tipologia B: investimenti per la protezione delle produzioni agricole e zootecniche da specie di fauna selvatica (Bando 2019)**

È ammissibile a finanziamento l'acquisto di:

1. **protezioni fisiche** anti-predazione realizzate con recinzioni perimetrali, fisse o mobili e **kit di elettrificazione** a bassa intensità/amperaggio;
2. **cani da guardiania**.

Gli interventi sono ammissibili a finanziamento solo se finalizzati a proteggere, dalla fauna selvatica, i gruppi di animali da reddito allevati dal beneficiario. È escluso, pertanto, il mero utilizzo ai fini di contenimento delle mandrie.

Sono ammissibili a finanziamento anche le recinzioni a protezione delle arnie.

Non è altresì finanziabile il solo acquisto di kit di elettrificazione.

Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità prevista dalla normativa europea. La presenza di recinzioni elettrificate deve essere segnalata attraverso apposita cartellonistica a norma di legge, costituita da cartelli di dimensioni minime di 20x10 cm, di colore giallo, riportante, indelebile in colore nero, il simbolo della mano con le tre scosse, da posizionare sulla recinzione, a intervalli regolari di 50 metri uno dall'altro (emendo A12 normativa europea).

Trattandosi di un adempimento di legge, le spese relative alla cartellonistica non sono ammesse a finanziamento.

L'acquisto del cane da guardiania non è finanziabile per la protezione delle arnie.

È possibile richiedere a contributo l'acquisto dei soli cani da guardiania solo se il richiedente dimostra di essere già in possesso delle recinzioni conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni attuative. In tal caso il richiedente dovrà aver specificato tale evenienza nella relazione tecnica di progetto ed aver allegato una autocertificazione in proposito corredata di foto delle protezioni fisiche già in dotazione.

### **Intervento 1: Protezioni fisiche (recinzioni)**

Di seguito si elencano gli elementi/caratteristiche tecniche minime che devono possedere le diverse tipologie di recinzione.

**a) Recinzioni elettrificate fisse**

- Fili con altezza della recinzione fuori terra non inferiore a 120 cm per la protezione delle arnie e 140 cm per la protezione di mandrie/greggi. Il filo deve avere un diametro minimo 3 mm, deve essere costituito da 6 conduttori (di cui almeno 2 di rame) e avere bassa resistività (massimo 0.20  $\Omega/m$ ); il primo filo deve essere posizionato a circa 15 cm dal suolo e la distanza tra i fili successivi deve essere compresa tra i 20 ed i 35 cm, con minimo n. 5 elementi di trasmissione (fili).
- Paleria: in legno, con diametro minimo 8 cm resistenti alla marcescenza; i pali dovranno essere posti a una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno.
- Isolatori: n. 1 isolatore per filo e per palo (preferibile con vite in ferro e anima non di metallo).
- Elettrificatore a bassa impedenza; l'alimentazione dell'elettrificatore dovrà essere assicurata tramite accumulatore ricaricabile da 12 V o tramite collegamento con linea elettrica a 220 V; il voltaggio in uscita dovrà avere un valore minimo di 7 kV. L'impianto deve essere dotato di adeguata messa a terra.
- Accumulatore ricaricabile: alimentazione da 12 V e capacità minima di 65 Ah.
- Pannello solare (obbligatorio solo in caso di alimentazione con accumulatore ricaricabile da 12 V) da minimo 20 W, con supporto per fissaggio all'elettrificatore e accumulatore ricaricabile, di 12 V, minimo 65 Ah.
- Tester: in grado di misurare volt e preferibilmente anche joule, oltre a determinare la direzione di eventuali punti di rottura.
- Kit di riparazione: contenente almeno 5 elementi per raccordare.
- Cancello: se previsto, con molla standard, elettrificato e realizzato con caratteristiche elettriche analoghe al filo, dotato di una traversa antiscavo in legno, ferro o cordolo di cemento.

**b) Recinzioni elettrificate mobili**

- Rete elettrificata (in alternativa al filo): con altezza della recinzione fuori terra non inferiore a 120 cm, preferibilmente 140 cm, senza necessità di aggiunta di ulteriori elementi. Il numero minimo di paletti è pari a 15 ogni 50 metri di rete; l'elemento orizzontale più basso della rete non deve essere elettrificato; gli elementi elettrificati devono essere costituiti da fili con minimo 6 conduttori ed essere a bassa resistività (massimo 0.20  $\Omega/m$ ).
- Fili (in alternativa alla rete) con altezza della recinzione fuori terra non inferiore a 120 cm per la protezione delle arnie e 140 cm per la protezione di mandrie/greggi. Il filo deve avere un diametro minimo 3 mm e deve essere costituito da 6 conduttori (di cui almeno 2 di rame) e avere bassa resistività (massimo 0.20  $\Omega/m$ ); il primo filo deve essere posizionato a circa 15 cm dal suolo e la distanza tra i fili successivi deve essere compresa tra i 20 ed i 35 cm, con un minimo di 5 elementi di trasmissione (fili).
- Paletti in plastica o in fibra di vetro con altezza minima pari a 20 cm oltre il limite superiore della rete o filo e diametro minimo pari a 19 mm; ogni paletto dovrà essere dotato di almeno 5 isolatori regolabili in altezza.
- Elettrificatore a bassa impedenza; l'alimentazione dell'elettrificatore dovrà essere assicurata tramite accumulatore ricaricabile da 12 V o tramite collegamento con linea elettrica a 220 V; il voltaggio in uscita dovrà avere un valore minimo di 7 kV. L'impianto deve essere dotato di adeguata messa a terra.
- Accumulatore ricaricabile: alimentazione da 12 V e capacità minima di 65 Ah.
- Pannello solare (obbligatorio solo in caso di alimentazione con accumulatore ricaricabile da 12 volt) da minimo 20 W, con supporto per fissaggio all'elettrificatore e accumulatore ricaricabile di 12 V, minimo 65 Ah.
- Tester: in grado di misurare volt e preferibilmente anche joule, oltre a determinare la direzione di eventuali punti di rottura.
- Kit di riparazione: contenente almeno 5 elementi per raccordare.

**c) Recinzioni fisse senza protezione elettrica**

- Reti metalliche elettrosaldate o a maglia sciolta o a doppia torsione; la dimensione delle maglie della rete deve essere compresa tra 50x50 mm e 100x100 mm; il diametro minimo del filo deve essere pari a 2 mm. La rete deve essere interrata per almeno 25 cm, con altezza di almeno 175 cm fuori terra, oltre a una curvatura "antisalto" verso l'esterno di almeno 25 cm, con angolo di 45°.
- Pali in metallo, oppure in cemento, oppure in legno opportunamente trattati con sostanze antimarcescenza, di altezza fuori suolo proporzionata all'altezza della rete. Qualora i pali siano di legno il diametro minimo deve essere pari a 10 cm.
- Cancelli realizzati con caratteristiche analoghe alla rete e dotati di una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura.

**Intervento 2: Acquisto di cani da guardiania**

È ammissibile a finanziamento l'acquisto di cani da guardiania appartenenti alla razza "Cane da pastore Maremmano Abruzzese", iscritti al Libro Genealogico della razza e all'anagrafe canina e vaccinati.

L'acquisto dei cani è ammissibile esclusivamente per mandrie di animali al pascolo con consistenza media annua di n. 15 UB.

Il numero di cani finanziabili è pari a:

- 2 per mandria o gregge fino a 150 capi
- 4 per mandria o gregge oltre i 150 capi.

Il numero massimo di cani ammissibili a finanziamento è 4.

Al momento dell'acquisto i cani devono avere un'età minima pari a 2 mesi e una massima di 4 mesi.

Con riferimento all'**Operazione 4.4.02** sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento, e solo quelli per i quali è stato presentato il relativo progetto e che sono stati realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.

**• Tipologia A: Costituzione di fascia tampone boscata**

Sono ammissibili le fasce tampone boscate realizzate su terreni agricoli con una densità di impianto compresa fra 1.100 e 1.750 piante/ha, con una larghezza minima, calcolata a partire dal punto centrale del tronco, di 6 m e costituite da almeno 2 specie arboree e 2 specie arbustive differenti.

**• Tipologia B: Realizzazione di zone umide**

La realizzazione di zone umide è ammissibile se effettuata su terreni agricoli che non hanno beneficiato di interventi analoghi nelle precedenti programmazioni e su una superficie minima pari a 0,2 ha senza soluzione di continuità.

Sono ammissibili gli interventi che sul profilo del terreno creano differenti profondità della lama d'acqua, con una profondità massima non superiore a 2 m e non prevedono asportazioni di materiale all'esterno dell'azienda.

I margini delle zone allagate devono avere:

- un andamento irregolare, sinuoso e non rettilineo;
- uno sviluppo minimo pari a 500 m lineari per ettaro.

Deve essere realizzato l'inverdimento delle sponde con specie palustri e la creazione di sistemi macchia-radura<sup>1</sup> nella parte emersa. Il sistema macchia-radura si ottiene mettendo a dimora alberi e arbusti forestali a una densità compresa fra 220 e 660 individui/ha.

<sup>1</sup> Per la realizzazione delle aree macchia-radura occorre far riferimento alle specie arbustive e arboree di cui all'allegato A alle disposizioni attuative.

Con riferimento alle domande a valere sul Bando 2019, la realizzazione di zone umide può essere completata con opere idrauliche accessorie, di cui al costo standard X.002.001.

- **Tipologia C: Realizzazione e ripristino<sup>2</sup> di pozze di abbeverata e di altre strutture d'abbeverata**

Sono ammissibili gli interventi che per la realizzazione delle pozze di abbeverata prevedono la formazione di uno specchio d'acqua di superficie compresa fra 40 e 400 m<sup>2</sup> e di profondità massima pari a 150 cm.

Tutti gli interventi devono sempre avere una protezione integrale o parziale della pozza con una staccionata o recinzione. Nel primo caso l'acqua deve essere condotta dalla pozza a uno o più abbeveratoi collocati a valle, nel secondo la parte accessibile alla fauna selvatica deve essere pavimentata con un selciato per circoscrivere l'area di calpestio.

Per la realizzazione delle pozze di abbeverata sono ammissibili i movimenti di terra effettuati con il solo spostamento del materiale asportato per realizzare lo scavo.

Con riferimento alle domande a valere sul Bando 2019 sono ammissibili a finanziamento anche gli interventi di ripristino delle pozze di abbeverata già esistenti ma completamente interrati o che necessitano di opere di consolidamento.

Per le azioni di ripristino restano valide le medesime prescrizioni tecniche sopra riportate per la realizzazione *ex novo* anche in relazione alle dimensioni minime e massime.

Sono ammissibili gli interventi per la realizzazione di altre strutture di abbeverata, ovvero manufatti fuori terra per la raccolta di acqua piovana, costruiti in legno e/o pietra, da cui possa abbeverarsi la fauna selvatica, realizzati a sé stante o a corredo delle pozze di abbeverata recintate.

- **Tipologia D: Recupero dei fontanili (Bando 2017)**

Con riferimento alle domande a valere sul Bando 2017 sono ammissibili anche gli interventi volti al recupero dei fontanili.

Tali interventi non devono interessare fontanili che hanno beneficiato di interventi analoghi nella precedente programmazione.

Gli interventi ammissibili consistono nel recupero della funzionalità idraulica e nella rinaturalizzazione della componente vegetazionale delle sponde e della prima fascia conterminale del soprassuolo, limitato alle effettive necessità di recupero ambientale e non a fini produttivi, di fontanili e risorgive.

Gli interventi realizzati possono riguardare la testa e/o il primo tratto dell'asta dei fontanili (100 metri).

Nei fontanili oggetto di recupero non devono essere presenti derivazioni e prese d'acqua lungo il tratto d'asta interessato dall'intervento.

### **Spese ammissibili**

Sono ammissibili a finanziamento le spese relative alla realizzazione degli interventi e le spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità, costituzione di garanzie fideiussorie.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

Per quanto riguarda le **spese di realizzazione degli interventi**:

- Per l'**Operazione 4.4.01** sono specificate nelle disposizioni attuative e precisamente:

---

<sup>2</sup> Esclusivamente per le domande di pagamento a valere sul Bando 2019.

Tipologia A: per la realizzazione di siepi e filari sono ammissibili a finanziamento solo gli interventi previsti dai costi standard di cui all'allegato B alle disposizioni attuative.

Tipologia B: per gli investimenti volti alla protezione delle produzioni agricole e zootecniche da specie di fauna selvatica sono ammissibili a finanziamento le spese per:

- la realizzazione delle recinzioni e l'acquisto del kit di elettrificazione;
- l'acquisto di cani da guardiania, entro un limite massimo di € 800 per ciascun soggetto;

➤ Per l'**Operazione 4.4.02** sono specificate nelle disposizioni attuative e precisamente:

Per la realizzazione di fasce tampone boscate, la realizzazione di zone umide e, per le domande a valere sul Bando 2017, il recupero di funzionalità dei fontanili, sono ammissibili a finanziamento le spese relative agli interventi previsti dai costi standard di cui all'allegato B alle disposizioni attuative.

Per la realizzazione e il *ripristino* (per le domande a valere sul Bando 2019) delle pozze di abbeverata ed altre strutture d'abbeverata, sono esclusivamente ammissibili le spese relative agli interventi necessari per la realizzazione stessa o il *ripristino*. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le voci di spesa considerate, relative al sito dove si intende realizzare/ripristinare la pozza, sono le seguenti:

- pulizia preventiva dalla vegetazione;
- scavi e movimentazione di terra;
- impermeabilizzazione della pozza;
- staccionate o recinzioni a protezione della pozza;
- canalette e altre strutture di abbeverata;
- pavimentazione dell'area circostante la pozza.

Per entrambe le Operazioni, si specifica che:

- Per i lavori affidati mediante appalto, le spese sono riconosciute al netto del ribasso d'asta.
- Per i lavori in amministrazione diretta eseguiti dagli Enti Pubblici e dai soggetti di diritto pubblico, le spese riferite ai lavori effettuati avvalendosi di personale proprio sono ammissibili fino ai massimali specificati nelle disposizioni attuative.
- Le spese sostenute per il personale interno che ha eseguito i lavori devono essere adeguatamente comprovate da documentazione (atti d'incarico, buste paga, ecc.).

Per quanto riguarda le **spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità, costituzione di garanzie fideiussorie** per entrambe le Operazioni esse sono ammissibili alle condizioni di seguito riportate.

Spese per progettazione e direzione lavori

Sono ammissibili le spese per:

- la progettazione degli interventi e le eventuali consulenze specialistiche di supporto, fornite da professionisti abilitati, per studi o analisi di natura geologica, geotecnica e forestale, nonché la redazione del piano di sicurezza, laddove previsto dalla normativa vigente;
- la direzione dei lavori e il collaudo

con le specifiche e le limitazioni previste dalle disposizioni attuative anche relativamente alle spese di progettazione realizzate da personale interno o dipendente.

Le spese:

- devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;

- possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti alla predisposizione del progetto e nel rispetto delle date previste dalle disposizioni attuative;
- sono riconosciute alle condizioni e fino ai massimali previsti dalle disposizioni attuative.

Nel caso di beneficiari pubblici, i richiedenti assegnano gli incarichi per la progettazione e per eventuali altre prestazioni professionali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 50/2016.

#### Spese per informazione e pubblicità

Le spese inerenti all'obbligo di informazione e sensibilizzazione del pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi dell'allegato III del Reg. UE n. 808/2014 – Informazione e pubblicità, modificato dal Reg. UE n. 669/2016, sono ammissibili fino ad un importo massimo di € 200,00 per domanda e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale. I materiali di informazione e pubblicità devono essere realizzati in conformità a quanto indicato nell'allegato 1 del D.d.u.o. n. 6354/2016.

Per l'Operazione 4.4.02, con riferimento alle domande a valere sul Bando 2019, le spese per informazione e pubblicità non sono ammesse qualora la spesa ammessa per domanda sia inferiore a € 50.000,00.

#### Spese per la costituzione di garanzie fideiussorie

Le spese inerenti alla costituzione delle garanzie fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo 0,38% dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale. Altre imposte o tasse non sono ammissibili a finanziamento.

### **Interventi e spese non ammissibili**

Per entrambe le Operazioni in oggetto sono esclusi dal finanziamento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli interventi:

- a) di acquisto di terreni e di fabbricati;
- b) per i quali è stato espresso un parere contrario dall'Ente gestore del parco, della riserva naturale o del sito Natura 2000, per le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulle zone facenti parte della rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- c) realizzati su superfici agricole già soggette al vincolo di condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi di acqua";
- d) contrastanti con la pianificazione degli Enti sul cui territorio ricade l'intervento (es. Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani di Governo del Territorio, Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi, ecc.);
- e) che costituiscono degli obblighi ai quali i richiedenti già devono adempiere ai sensi di altre disposizioni (es. interventi compensativi e/o di mitigazione per realizzazione o ampliamenti di infrastrutture, siepi e filari realizzati quali interventi di separazione tra aree coltivate con il metodo dell'agricoltura biologica);

Inoltre, per l'Operazione 4.4.01, con riferimento al Bando 2019 sono esclusi:

- f) gli interventi per i quali sia già stato chiesto ed ottenuto il contributo ai sensi del comma 2 dell'art. 47 della l.r. 26/1993 (*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*);
- g) le opere realizzate nelle vicinanze di boschi naturali o gli interventi di imboschimento realizzati con finanziamenti comunitari;
- h) la sostituzione di fallanze in siepi/filari preesistenti;
- i) la piantumazione a corredo delle piste ciclabili;
- j) gli interventi ricadenti in aree urbanizzate;
- k) i costi di mantenimento dei cani (alimentazione, spese veterinarie, costo di inserimento del cane nel gregge e relativa educazione);

- l) i costi di manodopera per la messa in opera delle protezioni fisiche con recinzioni;
- m) i costi della cartellonistica per segnalare la presenza delle reti elettrificate e dei cani da guardiania;
- n) i costi dell'impianto di elettrificazione, se non abbinato all'acquisto di protezioni fisiche antipredazione;
- o) le piantagioni arboree e arbustive dei giardini e dei parchi urbani, i filari e le siepi di recinzione delle abitazioni;
- p) le piantumazioni di strade.

Infine, per l'Operazione 4.4.02, con riferimento al Bando 2019 sono escluse dal finanziamento anche:

- q) le opere realizzate esclusivamente a fini produttivi aziendali.

In tutti i casi l'IVA non è ammissibile a finanziamento.

## 5 Verifiche amministrative per le domande di pagamento

### 5.1 Controllo delle spese e delle attività realizzate

Per gli aspetti generali circa le **procedure e modalità di esecuzione** delle verifiche amministrative sulle domande di pagamento presentate nell'ambito delle Misure di investimenti del PSR 2014-2020 della Regione Lombardia, si rimanda al "Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti" (di seguito Manuale) approvato con d.d.s. 9 dicembre 2020 - n. 15374.

Per tutte le domande di pagamento, qualora il contributo totale richiesto sia superiore a 25.000,00 euro va popolata la sezione "antimafia" del fascicolo aziendale con dati e allegati come definito dalla vigente normativa.

La presente scheda fornisce **elementi di dettaglio** circa le verifiche da effettuare per le domande di pagamento inerenti alle Operazioni in oggetto.

Di seguito sono descritti e dettagliati i controlli sulle domande di pagamento, i controlli in loco e i controlli ex post. Per questi ultimi è allegata la rispettiva check list in quanto non ancora presente sul Sistema Informativo.

Il contributo viene erogato in massimo due quote, sotto forma di:

1. Eventuale **Anticipo** (50%) o, limitatamente alle domande di pagamento a valere sul Bando 2017, un solo **Stato Avanzamento Lavori (SAL)** corrispondente a un importo compreso tra il 30% e il 90% della spesa ammessa;
2. **Saldo**.

Con riferimento alle domande di pagamento di saldo a valere sui bandi 2017 e 2019, e alle domande di pagamento di SAL a valere sul Bando 2017, qualora il contributo richiesto con la domanda di pagamento superi di oltre il 10% il contributo ammissibile determinato a seguito di controllo, al contributo ammissibile dovrà essere applicata una riduzione pari alla differenza tra questi due importi, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

Nell'ambito delle verifiche amministrative (SAL e SALDO), il funzionario controllore verifica che le spese rendicontate rispettino quanto previsto dalle disposizioni attuative e siano coerenti con quanto ammesso a finanziamento e con le finalità delle Operazioni.

Nel caso in cui, per singola voce di spesa, i controlli diano esito negativo, l'importo corrispondente viene ritenuto non ammissibile.

### Tempistiche di spesa e di realizzazione degli interventi

Per entrambe le Operazioni, **gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto**, conseguentemente le relative spese devono essere sostenute dopo tale data. I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare materiali e dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente, qualora la domanda non venisse finanziata.

Nel caso il richiedente sia una persona giuridica di diritto pubblico, la data di avvio dei lavori, alla quale fare riferimento, decorre dalla data indicata nel certificato o dichiarazione di inizio lavori a firma del direttore lavori inviata agli uffici preposti delle/a Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca / Provincia di Sondrio competenti/e.

Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto pubblico, è previsto quanto segue:

- il beneficiario, qualora non l'abbia presentato con la domanda di finanziamento, deve trasmettere agli uffici preposti delle/a Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca / Provincia di Sondrio competenti/e, il **progetto esecutivo entro e non oltre 90 giorni** di calendario dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda sul BURL, pena la decadenza della domanda.
- **Entro 60 giorni** di calendario dal ricevimento del progetto esecutivo, gli uffici delle/a Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca / Provincia di Sondrio competenti/e, procedono alla sua verifica e comunicano ai beneficiari, tramite PEC, il quadro economico degli interventi, l'importo della spesa ammessa e del relativo contributo, la tempistica per l'esecuzione dei lavori, le eventuali prescrizioni.
- **Entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti delle verifiche a carico del progetto esecutivo, i beneficiari pubblici devono dare avvio ai lavori** e presentare, tramite PEC, agli uffici preposti delle/a Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca / Provincia di Sondrio competenti/e:
  - ✓ certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
  - ✓ copia del contratto di appalto sottoscritto dalle parti, in caso di lavori eseguiti in appalto;
  - ✓ l'atto o il provvedimento con cui viene individuata l'eventuale quota parte di lavori svolti in amministrazione diretta.

Gli interventi devono **essere conclusi**:

- **Per i beneficiari pubblici:** entro e non oltre 1 anno dalla comunicazione degli esiti dell'istruttoria a Sis.Co. che ha valutato il progetto esecutivo;
- **Per i beneficiari privati:** entro e non oltre 1 anno dalla pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento.

In entrambi i casi gli interventi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e conformi al progetto ammesso a finanziamento. La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga indicate dalle disposizioni attuative (6 mesi).

### Controllo della pertinenza delle spese rispetto al progetto ammesso ed alle finalità dell'Operazione

Il funzionario controllore verifica che le spese rendicontate siano effettivamente connesse ad interventi previsti dalle disposizioni attuative e **riconducibili a quanto approvato in fase di ammissione a finanziamento**, tenendo conto anche delle eventuali varianti preventivamente comunicate e autorizzate.

Il funzionario controllore identifica con l'ausilio di specifica documentazione (es. planimetrie, disegni, ecc.) l'oggetto di finanziamento e la sua localizzazione.

Il funzionario verifica che quanto riportato nella documentazione presentata a consuntivo (computo metrico, fatture, ecc.) corrisponda in quantità e qualità a quanto effettivamente accertato. Nel caso



di presentazione di un computo metrico, tale controllo si effettua verificando la corrispondenza tra le singole voci del computo stesso e quanto realizzato. Eventuali difformità, se non autorizzate da una variante, determinano la non ammissibilità delle voci di spesa corrispondenti.

Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione di manufatti preesistenti, il funzionario verifica che le opere finanziate siano coerenti con le finalità stabilite dalle disposizioni attuative della misura.

Il funzionario verifica che le opere realizzate e/o le attrezzature acquistate non siano utilizzate per finalità diverse da quelle previste dalle disposizioni attuative della misura e dal progetto ammesso.

La presenza di elementi che non rispondono alle caratteristiche di destinazione d'uso del manufatto conformemente alle finalità stabilite nelle disposizioni attuative delle Operazioni, è da considerarsi causa di inammissibilità del progetto e determina la decadenza totale della domanda di sostegno. Tale prescrizione non si applica nel caso in cui l'adozione di caratteristiche particolari sia dovuta al rispetto di prescrizioni formalizzate dagli organi competenti.

In caso di acquisto di impianti/macchinari, il funzionario si accerta che questi corrispondano a quanto riportato dalla relativa documentazione fiscale, anche confrontando la corrispondenza dei numeri di matricola con quelli riportati sulla documentazione fiscale e/o nei documenti di trasporto. Il funzionario verifica che i macchinari, qualora sia previsto, riportino il marchio di conformità alle direttive CE (marchio CE) e, in assenza, verifica che sia presente il documento attestante la certificazione di conformità.

Per le spese per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili per cui è stato effettuato un raffronto fra **preventivi di spesa**, il funzionario controllore verifica che il bene rendicontato sia coerente rispetto alle caratteristiche del bene oggetto del preventivo selezionato. Ciò anche in relazione alle spese non supportate da preventivo ma con metodi alternativi consentiti dalle disposizioni attuative (es: relazione tecnica).

### Controllo degli aspetti formali delle spese rendicontate

Le spese rendicontate per essere ammissibili al pagamento nell'ambito del FEASR, devono risultare **trasparenti, documentabili**, supportate da **idonea documentazione** fiscale. Il funzionario controllore si accerta che la documentazione di spesa rendicontata sia **conforme** a quella riportata nei registri contabili dell'impresa, sia **registrata** in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile, l'avvenuto pagamento sia **comprovato** mediante le dichiarazioni liberatorie rilasciate dalle ditte fornitrici, i pagamenti effettuati siano **tracciati** attraverso idonea documentazione per la tracciabilità dei pagamenti, le spese non siano state oggetto di altre fonti di aiuto concesse per i medesimi interventi (controllo del **doppio finanziamento**). Per ulteriori dettagli si rimanda al Manuale Unico.

## 5.2 Controlli per la domanda di pagamento di ANTICIPO

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la documentazione prevista dalle disposizioni attuative, fra cui:

- a) **dichiarazione della data di inizio dell'intervento** sottoscritta dal legale rappresentante;
- b) **documentazione attestante l'inizio dei lavori:**

per i soggetti di diritto pubblico: **certificato o dichiarazione di inizio lavori** a firma del direttore dei lavori, se non inviato in precedenza;

per i privati e negli altri casi: **documento di trasporto relativo all'acquisto delle piante o all'acquisto del materiale necessario alla realizzazione/ripristino delle pozze di abbeverata e di altre strutture d'abbeverata, o fattura di acquisto delle recinzioni, del kit di elettrificazione e del cane da guardiana.**

- c) **garanzia fideiussoria** bancaria o assicurativa, a favore dell'Organismo Pagatore Regionale, contratta con un istituto di credito o assicurativo (solo istituti assicurativi iscritti all'IVASS), oppure dichiarazione della Tesoreria dell'Ente
- d) **per i soggetti di diritto pubblico, liste di controllo** compilate relative alle procedure previste dal d.lgs. 50/2016 riguardanti le assegnazioni dei lavori in appalto e degli incarichi per la progettazione, eventuali altre prestazioni professionali e/o l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta e l'esecuzione dei lavori con affidamento diretto in house, secondo i format allegati alle disposizioni attuative;

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento di anticipo consistono nelle seguenti verifiche:

- Che la domanda di pagamento sia ricevibile (sottoscrizione da parte di soggetto autorizzato, completezza della documentazione obbligatoria allegata);
- Che l'importo dell'anticipo corrisponda al 50% del contributo concesso;
- Che la garanzia fideiussoria abbia le caratteristiche previste dal manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento dell'Organismo Pagatore Regionale o la dichiarazione della Tesoreria rispetti quanto previsto dalle disposizioni attuative;
- Che le procedure seguite per l'assegnazione dei lavori o degli incarichi professionali, o per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, siano conformi a quanto previsto dalla normativa sugli appalti pubblici;
- Che siano rispettate le condizioni per l'erogabilità del contributo (documentazione Antimafia e regolarità contributiva – DURC) di cui al Manuale Unico;
- Che sia regolare la posizione del beneficiario riguardo agli aiuti illegali ricevuti e non restituiti di cui alla "clausola Deggendorf", per come riscontrabile dal Registro Nazionale Aiuti (RNA).

### 5.3 Controllo della domanda di pagamento del SAL (Bando 2017)

Con riferimento alle domande di pagamento a valere sul Bando 2017, i beneficiari che non hanno ottenuto l'erogazione dell'anticipo possono chiedere il pagamento di un solo stato di avanzamento lavori (SAL).

Alla domanda di pagamento del SAL, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SISCO, il beneficiario deve allegare la documentazione prevista dalle disposizioni attuative fra cui:

➤ **Per tutti gli interventi:**

**a. Tutti i beneficiari (sia di diritto privato sia di diritto pubblico):**

- **Documentazione di spesa:** fatture relative agli investimenti realizzati e alle spese generali riportanti il CUP di progetto, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice riportante il CUP di progetto e dalla documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti effettuati (si veda Manuale unico). Per le fatture emesse prima della comunicazione del CUP al beneficiario deve essere riportato il numero della domanda di sostegno e la relativa operazione del PSR. Copia dei mandati di pagamento e la relativa tracciabilità, che devono riportare il numero e la data della/e fattura/e a cui la transazione fa riferimento;
- **computo metrico** riferito al costo degli interventi che sono stati realizzati, basato sui costi standard, redatto e sottoscritto dal beneficiario e da un tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale o iscritto ad un albo con analoga specifica abilitazione);
- **certificato principale di identità** ai sensi dell'art. 8 comma 1 del d.lgs. 386/2003 o, in mancanza di questo, cartellino vivaistico di cui all'art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003;

- **passaporto delle piante** (“passaporto verde”) sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione;
  - **documentazione attestante l’inizio degli interventi:**
    - per i soggetti di diritto pubblico: **certificato o dichiarazione di inizio lavori** a firma del direttore dei lavori, se non inviato in precedenza;
    - per i privati e negli altri casi: **documento di trasporto relativo all’acquisto delle piante o all’acquisto del materiale necessario alla realizzazione/ripristino delle pozze di abbeverata e di altre strutture d’abbeverata, o fattura di acquisto delle recinzioni, del kit di elettrificazione e del cane da guardiana.**
  - **documentazione aggiornata a seguito di varianti approvate**, nel caso di variazioni rispetto alla documentazione presentata in fase di ammissione a finanziamento (es: tavole progettuali aggiornate, permessi in variante etc.);
  - **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000** di non avere percepito nessun altro finanziamento pubblico per i medesimi interventi;
- b. Beneficiari di diritto pubblico, inoltre:**
- per **lavori eseguiti in amministrazione diretta** o per le attività svolte dal personale interno, **prospetti analitici** sottoscritti dal responsabile dell’Ente beneficiario e dal personale utilizzato, che riportino il CUP relativo all’intervento finanziato e che attestino:
    - i. il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, su base nominativa, con l’indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla definizione di tale costo;
    - ii. il numero di ore o giornate in cui il personale, su base nominativa, è stato utilizzato per gli interventi e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell’anno;
    - iii. il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente;
    - iv. i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso;
    - v. le fatture pagate per l’acquisto di materiali (allegato L alle disposizioni attuative);
  - **liste di controllo** compilate relative alle procedure previste dal d.lgs. 50/2016 riguardanti le assegnazioni dei lavori in appalto, degli incarichi professionali, dell’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta o delle attività svolte direttamente dal personale interno, secondo i format allegati alle disposizioni attuative.

I **controlli amministrativi** sulle domande di pagamento del SAL, che comportano sempre una visita in situ presso il beneficiario, consistono nelle seguenti verifiche:

- a) Che la domanda di pagamento sia **ricevibile** (sottoscrizione da parte di soggetto autorizzato, completezza della documentazione obbligatoria allegata);
- b) Che il beneficiario non abbia richiesto o ottenuto l’erogazione dell’**anticipo**;
- c) Che le condizioni di **ammissibilità** della domanda previste dalle disposizioni attuative siano state mantenute;
- d) Che gli investimenti realizzati per la parte richiesta a SAL siano **conformi al progetto ammesso a finanziamento**, salvo eventuali varianti autorizzate o di eventuali modifiche tecniche migliorative, adeguatamente giustificate;
- e) Che gli investimenti siano **iniziati e sostenuti** solo dopo la data di protocollazione della domanda di sostegno (attraverso il riscontro sulla documentazione di avvio degli interventi);
- f) Che l’importo della spesa ammessa già sostenuta sia compreso **tra il 30% e il 90%** dell’importo degli investimenti ammessi in sede di istruttoria della domanda di sostegno;

- g) Che le spese sostenute siano **ammissibili** e relative all'intervento finanziato e la documentazione contabile e fiscale, a giustificazione delle spese sostenute, sia **presente e conforme** alle disposizioni attuative;
- h) Che le **procedure seguite per l'assegnazione dei lavori o degli incarichi professionali**, o per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, siano conformi a quanto previsto dalla normativa sugli appalti pubblici (D.lgs. 50/2016);
- i) Che i beni acquistati siano **nuovi e privi di vincoli o ipoteche** e che sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero **seriale o di matricola**;
- j) Che le spese rendicontate **non siano state oggetto di altre fonti di aiuto** concesse per i medesimi interventi o **altri sgravi fiscali**;
- k) Che siano rispettate le condizioni per l'erogabilità del contributo (**documentazione Antimafia e regolarità contributiva – DURC**) secondo quanto disciplinato nel Manuale Unico;
- l) Che sia regolare la posizione del beneficiario riguardo agli **aiuti illegali** ricevuti e non restituiti di cui alla "clausola Deggendorf", per come riscontrabile dal Registro Nazionale Aiuti (RNA).

Relativamente ai controlli di cui alla lettera j), oltre alla verifica di assenza di timbri o diciture o codificazioni connesse ad altre forme di aiuti o sgravi fiscali sui giustificativi di spesa o sulla documentazione contabile, è necessario effettuare una verifica sulla presenza di aiuti già concessi alla medesima impresa per investimenti analoghi, attraverso l'interrogazione delle Banche dati disponibili (SIAN, Registro Nazionale Aiuti di Stato e Registri dell'Agricoltura e della Pesca).

#### 5.4 Controllo della domanda di pagamento del SALDO

Entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento del saldo, rendicontando la spesa sostenuta in relazione alla quale si chiede l'erogazione del contributo.

La presentazione della domanda di pagamento del saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una riduzione pari al 3% del contributo spettante, che il funzionario controllore deve applicare nell'ambito della quantificazione del contributo erogabile a conclusione del controllo.

La richiesta di saldo presentata oltre il novantesimo giorno non è ricevibile e determina la revoca del contributo concesso e l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento di saldo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SISCO, il beneficiario deve allegare la documentazione prevista dalle disposizioni attuative:

➤ **Per tutti gli interventi:**

**a. Tutti i beneficiari** (sia di diritto privato sia di diritto pubblico):

- **relazione tecnica** descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori e corredata dalla cartografia di riferimento, che evidenzia gli interventi realizzati;
- **certificato di regolare esecuzione e certificato di ultimazione dei lavori**, a firma del direttore dei lavori;
- **documentazione fotografica**, in cui si evidenzino gli interventi realizzati;
- **certificato principale di identità** ai sensi dell'art. 8 comma 1 del d.lgs. 386/2003 o, in mancanza di questo, cartellino vivaistico di cui all'art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003;

- **passaporto delle piante** ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione;
- **documentazione attestante l'inizio degli interventi**  
per i soggetti di diritto pubblico: **certificato o dichiarazione di inizio lavori** a firma del direttore dei lavori, se non inviato in precedenza;  
per i privati e negli altri casi: **documento di trasporto relativo all'acquisto delle piante o all'acquisto del materiale necessario alla realizzazione/ripristino delle pozze di abbeverata e di altre strutture d'abbeverata, o fattura di acquisto delle recinzioni, del kit di elettrificazione e del cane da guardiana.**
- **documentazione aggiornata a seguito di varianti approvate**, nel caso di variazioni rispetto alla documentazione presentata in fase di ammissione a finanziamento (es: tavole progettuali aggiornate, permessi in variante etc.);
- Nel caso di eventuali modifiche tecniche migliorative degli interventi approvati, **relazione tecnica finale a giustificazione di tali modifiche**;
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** di non avere percepito contributi attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, compilata secondo i modelli allegati alle disposizioni attuative;
- **garanzia fideiussoria**, assicurativa o bancaria, o dichiarazione della Tesoreria dell'Ente, intestata all'Organismo Pagatore Regionale nei casi previsti dalle disposizioni attuative;

**b. Beneficiari di diritto pubblico, inoltre:**

- **Documentazione di spesa:** fatture relative agli investimenti realizzati e alle spese generali riportanti il CUP di progetto, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice riportante il CUP di progetto e dalla documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti effettuati (si veda Manuale unico). Per le fatture emesse prima della comunicazione del CUP al beneficiario deve essere riportato il numero della domanda di sostegno e la relativa operazione del PSR. Copia dei mandati di pagamento e la relativa tracciabilità, che devono riportare il numero e la data della/e fattura/e a cui la transazione fa riferimento;
- **computo metrico consuntivo** dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti;
- per **lavori eseguiti in amministrazione diretta** o per le attività svolte dal personale interno, **prospetti analitici** sottoscritti dal responsabile dell'Ente beneficiario e dal personale utilizzato, che riportino il CUP relativo all'intervento finanziato e che attestino:
  - i. il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla definizione di tale costo;
  - ii. il numero di ore o giornate in cui il personale, su base nominativa, è stato utilizzato per gli interventi e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno;
  - iii. il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente;
  - iv. i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso.
- **liste di controllo** compilate relative alle procedure previste dal d.lgs. 50/2016 riguardanti le assegnazioni dei lavori in appalto, degli incarichi professionali, dell'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta o delle attività svolte direttamente dal personale interno, secondo i format allegati alle disposizioni attuative;
- **provvedimento di approvazione del rendiconto finale** dei lavori effettuati.

➤ **Per le seguenti tipologie di interventi, i beneficiari di diritto privato devono inoltre allegare alla domanda di pagamento del saldo:**

- **per siepi, filari, fasce tampone boscate, zone umide e (Bando 2017) fontanili:**
  - **documentazione di spesa:** fatture relative alle sole **spese generali** riportanti il CUP di progetto, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice riportante il CUP di progetto e dalla documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti effettuati (si veda Manuale unico). Per le fatture emesse prima della comunicazione del CUP al beneficiario deve essere riportato il numero della domanda di sostegno e la relativa operazione del PSR;
  - **computo metrico** consuntivo riferito al costo degli interventi che sono stati realizzati, **basato sui costi standard**;
- **per pozze di abbeverata e altre strutture d'abbeverata, recinzioni e cani da guardiania (solo per il Bando 2019):**
  - **documentazione di spesa:** fatture relative agli **investimenti/lavori** realizzati e alle **spese generali** riportanti il CUP di progetto, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice riportante il CUP di progetto e dalla documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti effettuati (si veda Manuale unico). Per le fatture emesse prima della comunicazione del CUP al beneficiario deve essere riportato il numero della domanda di sostegno e la relativa operazione del PSR;
  - **computo metrico:**
    - i. per il Bando 2019, **consuntivo** riferito al costo degli interventi che sono stati realizzati, **basato su prezzi ufficiali** (o preventivi firmati digitalmente laddove non esistono voci di prezzo);
    - ii. per il Bando 2017 dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori **ricongiungibile alle fatture presentate per tali investimenti**;

I controlli sulle domande di pagamento del saldo devono essere effettuati sulla base dei documenti presentati e mediante una visita in situ.

I controlli sulle domande di pagamento del saldo prevedono le seguenti verifiche:

- a) Che la domanda di pagamento sia **ricevibile** (sottoscrizione da parte di soggetto autorizzato, completezza della documentazione obbligatoria allegata);
- b) Che le condizioni di **ammissibilità** della domanda previste dalle disposizioni attuative siano state mantenute;
- c) Che gli investimenti realizzati siano **conformi al progetto ammesso a finanziamento**, tenuto conto di eventuali varianti autorizzate o di eventuali modifiche tecniche migliorative, adeguatamente giustificate in sede di accertamento finale;
- d) Che gli investimenti siano **iniziati e sostenuti** solo dopo la data di protocollazione della domanda di sostegno (attraverso il riscontro sulla documentazione di avvio degli interventi);
- e) Che le spese sostenute siano **ammissibili** e relative all'intervento finanziato e la documentazione contabile e fiscale, a giustificazione delle spese sostenute, sia **presente e conforme** alle disposizioni attuative;
- f) Che le **procedure seguite per l'assegnazione dei lavori o degli incarichi professionali**, o per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, siano conformi a quanto previsto dalla normativa sugli appalti pubblici (D.lgs. 50/2016);

- g) Che i beni acquistati siano **nuovi e privi di vincoli o ipoteche** e che sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero **seriale o di matricola**;
- h) Che l'**estensione delle superfici** dichiarate con la domanda di pagamento sia effettiva, attraverso misurazione con GPS;
- i) Che siano rispettati gli **impegni essenziali e accessori** previsti dalle disposizioni attuative;
- j) Che il **contributo richiesto** sia conforme a quanto ammesso (anche in termini di percentuale di contributo) e sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati;
- k) Che le spese rendicontate **non siano state oggetto di altre fonti di aiuto** concesse per i medesimi interventi o **altri sgravi fiscali**;
- l) Che la garanzia fideiussoria abbia le caratteristiche previste dal manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento dell'Organismo Pagatore Regionale o la dichiarazione della Tesoreria rispetti quanto previsto dalle disposizioni attuative, nel caso in cui sia stata presentata;
- m) Che siano rispettate le condizioni per l'erogabilità del contributo (**documentazione Antimafia e regolarità contributiva – DURC**) secondo quanto disciplinato nel Manuale Unico;
- n) Che sia regolare la posizione del beneficiario riguardo agli **aiuti illegali** ricevuti e non restituiti di cui alla "clausola Deggendorf", per come riscontrabile dal Registro Nazionale Aiuti (RNA);

Relativamente ai controlli di cui alla lettera k), oltre alla verifica di assenza di timbri o diciture o codificazioni connesse ad altre forme di aiuti o sgravi fiscali sui giustificativi di spesa o sulla documentazione contabile, è necessario effettuare una verifica sulla presenza di aiuti già concessi alla medesima impresa per investimenti analoghi, attraverso l'interrogazione delle Banche dati disponibili (SIAN, Registro Nazionale Aiuti di Stato e Registri dell'Agricoltura e della Pesca).

## 5.5 Controllo delle procedure di selezione

Nell'ambito delle verifiche amministrative (SAL e a SALDO), il funzionario controllore verifica che le procedure seguite dal beneficiario per l'assegnazione dei lavori e degli incarichi professionali ovvero per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, siano conformi a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016. Le verifiche vengono effettuate in base a quanto indicato nel Manuale Unico e con riferimento al Manuale per le "Riduzioni ed esclusioni dai contributi per mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici" di cui al D.d.s. n. 19306 del 20 dicembre 2018 e D.d.s. n. 18820 del 19 dicembre 2019.

Nel caso in cui siano rilevate delle difformità, il funzionario allega alla documentazione di istruttoria la check list con le annotazioni del caso ed effettua le decurtazioni sulle spese interessate su SISCO.

## 5.6 Controllo degli impegni

Per entrambe le Operazioni e con riferimento ad entrambi i Bandi 2017 e 2019, gli **impegni essenziali** sono:

1. presentare il progetto esecutivo entro la scadenza fissata nelle Disposizioni attuative (per i beneficiari pubblici);
2. presentare la documentazione richiesta dalle Disposizioni attuative entro i termini ivi stabiliti (per i beneficiari pubblici);
3. realizzare gli investimenti nei tempi indicati nelle Disposizioni attuative, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;

4. realizzare gli investimenti per una spesa ammissibile superiore o uguale al 70% della spesa ammessa con la domanda di aiuto/domanda di variante tecnica;
  5. presentare la domanda di pagamento del saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi;
  6. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
  7. mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno così come riportato nel paragrafo 7 "Controllo ex post" della presente scheda di Operazione;
  8. per siepi, filari e fasce tampone boscate e per la vegetazione spondale realizzata a corredo delle zone umide mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata con i costi standard;
  9. per fasce tampone boscate: non ridurre di oltre il 20% il numero delle piante accertate a collaudo; tale percentuale si riduce al 15% qualora le fallanze interessino una superficie contigua;
  10. per siepi e filari: mantenere il numero di file collaudate e non ridurre il numero di piante, per fila, di oltre il 20% del numero collaudato; tale percentuale si riduce al 15% qualora le fallanze interessino una superficie contigua;
  11. per fontanili, pozze e altre strutture di abbeverata e zone umide:
    - per fontanili (Bando 2017): garantire la funzionalità idraulica della polla (presenza d'acqua) per tutto il periodo d'impegno;
    - per zone umide e pozze di abbeverata: evitare per l'intero periodo d'impegno l'interramento dell'area umida e/o della pozza di abbeverata realizzata;
    - per altre strutture di abbeverata: mantenere funzionale il manufatto.
  12. per fontanili da recuperare (Bando 2017) e zone umide da realizzare, da parte di soggetti privati, comunicazione agli uffici delle/a Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca / Provincia di Sondrio competenti/e, dell'intenzione ad iniziare i lavori ALMENO 5 giorni lavorativi prima dell'inizio dei medesimi;
  13. in fase di collaudo, realizzazione della stessa tipologia di interventi richiesti con il progetto approvato;
  14. in fase di collaudo, nell'ambito della medesima tipologia di interventi, realizzazione degli stessi in coerenza con il progetto approvato. In caso di eventuali differenze si procede al ricalcolo del punteggio e della spesa; la domanda decade solo se il punteggio rideterminato incide sulla sua ammissione a finanziamento;
- Inoltre, con riferimento esclusivo al **Bando 2019**:
15. per recinzioni: posare, gestire e mantenere in efficienza le recinzioni elettrificate e i relativi elettrificatori, sostituendo gli elementi danneggiati della recinzione e/o dell'impianto elettrico; mantenere l'impianto di elettrificazione alimentato con corrente adeguata ad assicurare la protezione dalla fauna selvatica anche in assenza di animali nel recinto;
  16. per cani da guardiania: mantenere la consistenza media della mandria/gregge pari ad almeno il valore minimo di UB stabilite per la concessione del contributo; mantenere e gestire i cani oggetto dell'aiuto secondo le normative sanitarie e del benessere animale (Legge 20 luglio 2004 n 189, Legge 4 novembre 2010 n201, Legge 14 agosto 1991);

Per entrambe le Operazioni e con riferimento ad entrambi i Bandi 2017 e 2019, gli **impegni accessori** sono:

- Presentare domanda di pagamento del saldo del contributo tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi;



- Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica;
- per fasce tampone boscate: non ridurre le piante accertate a collaudo di un numero compreso tra il 3% e il 20% (compreso); tale percentuale si riduce al 15% qualora le fallanze interessino una superficie contigua;
- per siepi e filari: non ridurre le piante accertate a collaudo di un numero compreso tra il 3% e il 20% (compreso); tale percentuale si riduce al 15% qualora le fallanze interessino una superficie contigua;
- per fontanili (Bando 2017): provvedere per l'intero periodo d'impegno alla pulizia delle sponde dalla vegetazione, sostituire le fallanze della componente vegetazionale dell'intervento;
- per zone umide: provvedere per l'intero periodo d'impegno alla pulizia delle sponde dalla vegetazione alloctona;
- per pozze di abbeverata: provvedere per l'intero periodo d'impegno alla sostituzione e al ripristino di tutti gli elementi realizzati a protezione e/o a corredo della pozza stessa;
- per le altre strutture di abbeverata provvedere alla pulizia periodica del manufatto per tutto il periodo di impegno;
- per fontanili (Bando 2017) da recuperare e zone umide da realizzare, da parte di soggetti privati: comunicazione agli uffici preposti delle/a Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca / Provincia di Sondrio competenti/e, dell'intenzione ad iniziare i lavori almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dei medesimi e comunque non dopo 5 giorni;
- per siepi, filari e fasce tampone boscate, non diminuire il numero di specie collaudate;

Inoltre, con riferimento esclusivo al **Bando 2019**:

- per recinzioni: posizionare cartelli informativi sulla presenza del sistema di elettrificazione a norma di legge; sfalciare la zona sottostante la recinzione ed eliminare eventuali elementi di dispersione della corrente elettrica;
- per cani da guardiana: posizionare gli appositi cartelli ai margini dell'area a pascolo, con particolare attenzione a vie pubbliche e sentieri escursionistici, per segnalare ai passanti la presenza dei cani da protezione e informare sul comportamento da tenere verso gli stessi e verso il gregge/mandria, al fine di non arrecare disturbo all'attività di pascolo e di non provocare conseguentemente la reazione difensiva dei cani.

Per quanto riguarda le attività di verifica degli impegni essenziali ed accessori si rimanda al Manuale Unico per le Misure a Investimento.

## 6 Controllo in loco

Per queste Operazioni è previsto il controllo in loco, che prevede anche una visita in situ.

Il controllo in loco viene effettuato prima dell'erogazione del Saldo del contributo, sulle domande appositamente campionate.

La spesa da campionare è pari almeno al 5% della spesa dichiarata nelle domande di pagamento presentate nel corso dell'anno di riferimento.

La popolazione campionaria è costituita dalle domande di pagamento di saldo con istruttoria validata dagli ODD.

Il campionamento viene effettuato da OPLO con le modalità descritte nel Manuale Unico, ed è estratto in parte sulla base di un **fattore di rappresentatività**, che si ottiene estraendo casualmente

dall'intero universo di domande interessate tra il 30% e il 40% della spesa di cui sopra, e in parte sulla base di un'**analisi del rischio** delle domande presentate.

L'analisi del rischio tiene conto di fattori di rischio definiti da OPLO, che possono essere rivisti periodicamente in base all'andamento dei controlli effettuati nelle annualità precedenti, a segnalazioni, a adeguamenti normativi, etc.

I **fattori di rischio** adottati attualmente per queste Operazioni sono:

- Esito dei controlli realizzati negli anni precedenti o gli esiti di controlli effettuati da altri soggetti controllori (Commissione Europea, Corte dei conti Europea e Italiana, Guardia di Finanza, Controllo interno OPR, controlli sugli organi delegati ecc.);
- Presenza del beneficiario nel registro debitori OPLO a seguito di provvedimenti di decadenza adottati a seguito dei controlli e che hanno determinato la revoca totale o parziale degli aiuti già erogati per qualsiasi importo e limitatamente alle misure strutturali anche di precedenti programmazioni;
- Presenza di richiesta di variante di progetto, di errore palese, revisione dell'istruttoria tecnica amministrativa.

Il controllo in loco viene svolto con le modalità descritte nel Manuale Unico.

Per queste Operazioni, il controllo include:

- Le verifiche effettuate nel corso dei **controlli amministrativi e tecnici** previsti per la domanda di pagamento del saldo;
- La verifica degli **impegni** assunti;
- La verifica delle **dichiarazioni** rese;
- La verifica delle **condizioni di ammissibilità** della domanda di sostegno;
- Le verifiche aggiuntive sul **possesso dei requisiti** dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo.

## 7 Controllo ex post

Per queste Operazioni è prevista l'effettuazione di controlli ex post, con le modalità descritte nel Manuale Unico ed in base alla check list allegata alla presente scheda.

Il periodo "ex post" per queste Operazioni è quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato, secondo lo schema riportato nella seguente tabella:

**Tabella 2 - Periodi ex post per i diversi interventi**

Op.	Bando	Tipologia di interventi	Inizio periodo ex post	Termine periodo ex post	Durata
a. 4.4.01 b. 4.4.02	2017 e 2019	a. Siepi e filari b. Fasce tampone boscate	Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione in Sis.Co. della domanda di pagamento SALDO (anno n)	Al 31 dicembre dell'anno "n+9"	10 anni
4.4.02		Pozze di abbeverata e altre strutture di abbeverata		Al 31 dicembre dell'anno "n+4"	5 anni
		Zone umide		Al 31 dicembre dell'anno "n+9"	10 anni
		2017		Fontanili	Al 31 dicembre dell'anno "n+4"

Op.	Bando	Tipologia di interventi	Inizio periodo ex post	Termine periodo ex post	Durata
4.4.01	2019	Recinzioni elettrificate fisse e mobili		Al 31 dicembre dell'anno "n+4"	5 anni
		Recinzioni non elettrificate		Al 31 dicembre dell'anno "n+4"	5 anni
		Kit di elettrificazione		Al 31 dicembre dell'anno "n+4"	5 anni
		Cani da guardiania		Al 31 dicembre dell'anno "n+4"	5 anni

Nel periodo "ex post" i funzionari incaricati effettuano i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) Verificare che l'investimento finanziato non subisca modifiche sostanziali che ne alterino la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati;
- b) Verificare l'effettività e corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi o restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) Garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

## 8 Decadenze, rinunce, istanze di riesame ed altro

Per quanto riguarda le disposizioni circa la presentazione delle istanze di riesame, le variazioni, le rinunce, le decadenze totali e parziali, le sanzioni si rimanda al Manuale Unico e alle disposizioni attuative.

**Allegati****Allegato 1 – Check list dei controlli ex post****PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020****Misura 4 – Investimenti materiali per e aziende****Sottomisura 4.4 – Sostegno ad investimenti non produttivi connessi  
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali.****Operazione 4.4.01 – Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla  
conservazione della biodiversità****Operazione 4.4.02 – Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla  
miglior gestione delle risorse idriche****CHECK LIST DEI CONTROLLI EX-POST****ORGANO DELEGATO AL CONTROLLO****PROVINCIA DI SONDRIO / UTR / OPR**

---

Numero dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo	
Data dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo	
CUAA	
Ragione Sociale	
Visita controllo ex post effettuata in data	

Tipologia di estrazione del campione	RISCHIO/RANDOM
Preavviso	

### Sezione 1 – Verifica del mantenimento degli impegni

Verifica Impegni Essenziali					
RIF.	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	MODALITA' DEL CONTROLLO / EVIDENZE / NOTE
IM_001	Consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo				
IM_002	Mantenere nel corso del periodo di impegno gli impianti collaudati nel rispetto di tutte le <b>condizioni di ammissibilità</b> indicate dalle disposizioni attuative.				
IM_003	Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno così come riportato nelle disposizioni attuative.				
IM_004	Per siepi, filari e fasce tampone boscate e per la vegetazione spondale realizzata a corredo delle zone umide mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata.				
IM_005	Per fasce tampone boscate: non ridurre di oltre il 20% il numero delle piante accertate a collaudo; tale percentuale si riduce al 15% qualora le fallanze interessino una superficie contigua				
IM_006	Per siepi e filari: mantenere il numero di file collaudate e non ridurre il numero di piante, per fila, di oltre il 20% del numero collaudato; tale percentuale si riduce al 15% qualora le fallanze interessino una superficie contigua				
IM_007	Per fontanili, pozze e altre strutture di abbeverata e zone umide: <ul style="list-style-type: none"> <li>per fontanili: garantire la funzionalità idraulica della polla (presenza d'acqua) per tutto il periodo d'impegno;</li> <li>per zone umide e pozze di abbeverata: evitare per l'intero periodo d'impegno l'interramento dell'area umida e/o della pozza di abbeverata realizzata.</li> <li>per altre strutture di abbeverata: mantenere funzionale il manufatto</li> </ul>				

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

Verifica Impegni Accessori								
RIF.	GRUPPO DI IMPEGNI	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA
IM_008	1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità con quanto previsto dal D.d.u.o. n. 6354 del 05/07/2016 e smi, in particolare attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica <sup>3</sup> NB il montante a cui si applica la sanzione è l'Operazione				(1) cartellonistica/informazioni incomplete (3) cartellonistica/informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità
IM_009 filari	2 Lunghezza filare	Non ridurre il numero di piante accertate a collaudo per filare (per tutto il periodo di impegno) NB il montante a cui si applica la sanzione è il Singolo filare (ripetere pesatura per ogni filare) <sup>4</sup>				Segue entità	(1) Riduzione del numero di piante compreso tra il 3% e 5% (3) Riduzione del numero di piante > del 5% fino al 10% compreso (5) Riduzione del numero di piante > 10% e < o uguale al 20% (o a 15%, se fallanze interessano una superficie contigua)	(3) Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo (1) In tutte le altre zone
IM_010 filari	3 Numero specie	Non diminuire il numero di specie accertate a collaudo per filare (per tutto il periodo di impegno) NB il montante a cui si applica la sanzione è il Singolo filare (ripetere pesatura per ogni filare)				Segue entità	Per filari da 2 a 4 specie: (3): diminuzione di 1 specie rispetto al numero di specie collaudato (5): > 1 specie persa dopo il collaudo. Per filari maggiori di 5 specie: (1): 1 specie persa (3): 2 o 3 specie perse (5): più di 3 specie perse	(3) Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo (1) In tutte le altre zone
IM_A011 siepi	4 Lunghezza siepe	Non ridurre il numero di piante accertate a collaudo per ciascuna siepe (per tutto il periodo di impegno) NB il montante a cui si applica la sanzione è la Singola siepe (ripetere pesatura per ogni singola siepe) <sup>5</sup>				Segue entità	(1) Riduzione del numero di piante compreso tra il 3% e 5% (3) Riduzione del numero di piante > del 5% fino al 10% compreso (5) Riduzione del numero di piante > 10% e < o uguale al 20% (o a 15%, se fallanze interessino una superficie contigua)	(3) Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo (1) In tutte le altre zone

<sup>3</sup> Si precisa che l'obbligo di mantenere targhe e cartelloni informativi leggibili e in buone condizioni vale per due anni dalla data del collaudo finale, come previsto dal decreto n. 6354 del 5 luglio 2016 "Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" e smi. Dopo tale termine l'impegno non deve più essere verificato nel corso dei controlli ex post.

<sup>4</sup> Se per un singolo filare viene superato il limite di riduzione del n. di piante del 20%, il premio non viene riconosciuto sul singolo filare. Se la stessa inadempienza si riscontra su più filari che nel loro complesso rappresentano più del 50 % della spesa ammessa a saldo, il premio non viene riconosciuto sull'intera tipologia di intervento.

<sup>5</sup> Se per una singola siepe viene superato il limite di riduzione del n. di piante del 20%, il premio non viene riconosciuto sulla singola siepe. Se la stessa inadempienza si riscontra su più siepi che nel loro complesso rappresentano più del 50 % della spesa ammessa a saldo, il premio non viene riconosciuto sull'intera tipologia di intervento

IM_0012 siepi	5 Numero specie	Non diminuire il numero di specie collaudate per ciascuna siepe (per tutto il periodo di impegno) NB il montante a cui si applica la sanzione è la Singola siepe (ripetere pesatura per ogni singola siepe) <sup>6</sup>			Segue entità	Per siepi da 5 a 8 specie: (1): 1 specie persa (3): 2 specie persa (5): > 2 specie persa Per siepi maggiori di 8 specie: (1): 1 - 2 specie persa (3): 3 specie perse (5): 4 o più di 4 specie	<b>3</b> ) Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo <b>(1)</b> In tutte le altre zone
IM_013 protezione da fauna selvatica	6 Gestione recinzioni	Posizionare cartelli informativi come previsto dal bando, sfalciare la zona sottostante la recinzione, eliminare elementi di dispersione della corrente elettrica			<b>(1)</b> se non realizzato un impegno <b>(3)</b> se non realizzati 2 o 3 impegni	Segue la gravità	Segue la gravità
IM_014 protezione da fauna selvatica	7 Cani da guardiania	Posizionare cartelli informativi come previsto dal bando, per segnalare la presenza dei cani e informare sul comportamento da tenere			<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>

### Sezione 2 – Altre verifiche ex post

N.	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	MODALITA' DEL CONTROLLO / EVIDENZE / NOTE
1	L'investimento finanziato non ha subito modifiche sostanziali che ne abbiano alterato la destinazione d'uso e la funzionalità				
2	I pagamenti effettuati dal beneficiario sono stati effettivamente e correttamente finalizzati, ossia i costi dichiarati non sono stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni.				

<sup>6</sup> Se per ogni singola siepe rimangono meno di 4 specie, il premio non viene riconosciuto sulla singola siepe. Se la stessa inadempienza si riscontra su più siepi che nel loro complesso rappresentano più del 50 % della spesa ammessa a saldo, il premio non viene riconosciuto sull'intera tipologia di intervento.

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

N.	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	MODALITA' DEL CONTROLLO / EVIDENZE / NOTE
3	L'investimento realizzato non è stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.				

**Sezione 3 – Firme**

Firma del funzionario controllore	Data	Nome e Cognome	Firma
Firma del funzionario supervisore che attesta di aver effettuato la supervisione del controllo	Data	Nome e Cognome	Firma



## Allegato 2 – Relazione visita in situ controlli ex post



**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**  
**Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014**  
**Misura 4 – Sottomisura 4.4 – Operazione 4.4.01 e Operazione 4.4.02**

## RELAZIONE DI CONTROLLO VISITA IN SITU PER CONTROLLO EX POST

### Sezione 1 – Dati relativi alle domande e al beneficiario

Numero della domanda di sostegno	
Data della domanda di sostegno	
Numero della domanda di pagamento del saldo	
Data della domanda di pagamento del saldo	
Numero dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo	
Data dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo	
CUAA	
Partita IVA	
Ragione sociale	
Domicilio o sede legale dell'azienda (indicare comune, indirizzo, provincia, CAP)	
Ubicazione dell'azienda se diversa dalla sede legale (indicare comune, indirizzo, provincia, CAP)	
CUP	

**Sezione 2 – Dati relativi all'esecuzione della visita in situ**

<b>Preavviso</b>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
<b>Modalità di preavviso</b>	
<b>Data di preavviso</b>	
<b>Data visita in situ</b>	
<b>Visita in situ effettuata</b>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
<b>Visita in situ non effettuata</b>	<input type="checkbox"/> Causa di forza maggiore <input type="checkbox"/> Irreperibilità del richiedente <input type="checkbox"/> Irreperibilità della sede <input type="checkbox"/> Altre cause imputabili al richiedente
<b>NOTE</b>	

**Sezione 3 – Dati relativi all'organo di controllo e alle persone presenti alla visita in situ per controllo ex post**

<b>Organo Delegato</b>	
<b>Funzionario Incaricato al controllo</b>	
<b>Funzionario/Dirigente supervisore</b>	
<b>Cognome e nome beneficiario</b>	
<b>Qualifica</b>	
<b>Tipologia documento di riconoscimento</b>	
<b>Numero documento di riconoscimento</b>	
<b>Scadenza documento di riconoscimento</b>	
<b>Cognome e nome delegato</b>	
<b>Qualifica</b>	
<b>Tipologia documento di riconoscimento</b>	
<b>Numero documento di riconoscimento</b>	
<b>Scadenza documento di riconoscimento</b>	

Presenza e validità delega	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
----------------------------	--

**Sezione 4 – Tipologie di intervento**

Codice	Intervento	Importo ammissibile IST (€)	% Contributo	Contributo ammesso IST (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo concesso (€)
<b>TOTALE</b>						

**Sezione 5 – Verifica del mantenimento degli impegni**

Verifica Impegni Essenziali						
RIF.	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	MODALITA' DEL CONTROLLO / EVIDENZE / NOTE	
IM_001	Consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo					
IM_002	Mantenere nel corso del periodo di impegno gli impianti collaudati nel rispetto di tutte le <b>condizioni di ammissibilità</b> indicate dalle disposizioni attuative.					
IM_003	Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno così come riportato nelle disposizioni attuative.					
IM_004	Per siepi, filari e fasce tampone boscate e per la vegetazione spondale realizzata a corredo delle zone umide mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata.					
IM_005	Per fasce tampone boscate: non ridurre di oltre il 20% il numero delle piante accertate a collaudo; tale percentuale si riduce al 15% qualora le fallanze interessino una superficie contigua					
IM_006	Per siepi e filari: mantenere il numero di file collaudate e non ridurre il numero di piante, per fila, di oltre il 20% del numero collaudato; tale percentuale si riduce al 15% qualora le fallanze interessino una superficie contigua					
IM_007	Per fontanili, pozze e altre strutture di abbeverata e zone umide: <ul style="list-style-type: none"> <li>per fontanili: garantire la funzionalità idraulica della polla (presenza d'acqua) per tutto il periodo d'impegno;</li> <li>per zone umide e pozze di abbeverata: evitare per l'intero periodo d'impegno l'interramento dell'area umida e/o della pozza di abbeverata realizzata.</li> <li>per altre strutture di abbeverata: mantenere funzionale il manufatto</li> </ul>					

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

Verifica Impegni Accessori								
RIF.	GRUPPO DI IMPEGNI	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA
IM_008	1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità con quanto previsto dal D.d.u.o. n. 6354 del 05/07/2016 e smi, in particolare attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica <sup>7</sup> NB il montante a cui si applica la sanzione è l'Operazione				(1) cartellonistica/ informazioni incomplete (3) cartellonistica/ informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità
IM_009 filari	2 Lunghezza filare	Non ridurre il numero di piante accertate a collaudo per filare (per tutto il periodo di impegno) NB il montante a cui si applica la sanzione è il Singolo filare (ripetere pesatura per ogni filare) <sup>8</sup>				Segue entità	(1) Riduzione del numero di piante compreso tra il 3% e 5% (3) Riduzione del numero di piante > del 5% fino al 10% compreso (5) Riduzione del numero di piante > 10% e < o uguale al 20% (o a 15%, se fallanze interessano una superficie contigua)	(3) Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo (1) In tutte le altre zone
IM_010 filari	3 Numero specie	Non diminuire il numero di specie accertate a collaudo per filare (per tutto il periodo di impegno) NB il montante a cui si applica la sanzione è il Singolo filare (ripetere pesatura per ogni filare)				Segue entità	Per filari da 2 a 4 specie: (3): diminuzione di 1 specie rispetto al numero di specie collaudato (5): > 1 specie persa dopo il collaudo. Per filari maggiori di 5 specie: (1): 1 specie persa (3): 2 o 3 specie perse (5): più di 3 specie perse	(3) Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo (1) In tutte le altre zone
IM_A011 siepi	4 Lunghezza siepe	Non ridurre il numero di piante accertate a collaudo per ciascuna siepe (per tutto il periodo di impegno) NB il montante a cui si applica la sanzione è la Singola siepe (ripetere pesatura per ogni singola siepe) <sup>9</sup>				Segue entità	(1) Riduzione del numero di piante compreso tra il 3% e 5% (3) Riduzione del numero di piante > del 5% fino al 10% compreso (5) Riduzione del numero di piante > 10% e < o uguale al 20% (o a	(3) Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato

<sup>7</sup> Si precisa che l'obbligo di mantenere targhe e cartelloni informativi leggibili e in buone condizioni vale per due anni dalla data del collaudo finale, come previsto dal decreto n. 6354 del 5 luglio 2016 "Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" e smi. Dopo tale termine l'impegno non deve più essere verificato nel corso dei controlli ex post.

<sup>8</sup> Se per un singolo filare viene superato il limite di riduzione del n. di piante del 20%, il premio non viene riconosciuto sul singolo filare. Se la stessa inadempienza si riscontra su più filari che nel loro complesso rappresentano più del 50 % della spesa ammessa a saldo, il premio non viene riconosciuto sull'intera tipologia di intervento.

<sup>9</sup> Se per una singola siepe viene superato il limite di riduzione del n. di piante del 20%, il premio non viene riconosciuto sulla singola siepe. Se la stessa inadempienza si riscontra su più siepi che nel loro complesso rappresentano più del 50 % della spesa ammessa a saldo, il premio non viene riconosciuto sull'intera tipologia di intervento

						15%, se fallanze interessino una superficie contigua)	ecologico delle acque cattivo/pessimo (1) In tutte le altre zone
IM_0012 siepi	5 Numero specie	Non diminuire il numero di specie collaudate per ciascuna siepe (per tutto il periodo di impegno) NB il montante a cui si applica la sanzione è la Singola siepe (ripetere pesatura per ogni singola siepe) <sup>10</sup>				Segue entità  Per siepi da 5 a 8 specie: (1): 1 specie persa (3): 2 specie persa (5): > 2 specie persa Per siepi maggiori di 8 specie: (1): 1 - 2 specie persa (3): 3 specie perse (5): 4 o più di 4 specie	<b>3</b> ) Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo <b>(1)</b> In tutte le altre zone
IM_013 protezione da fauna selvatica	6 Gestione recinzioni	Posizionare cartelli informativi come previsto dal bando, sfalciare la zona sottostante la recinzione, eliminare elementi di dispersione della corrente elettrica			<b>(1)</b> se non realizzato un impegno <b>(3)</b> se non realizzati 2 o 3 impegni	Segue la gravità	Segue la gravità
IM_014 protezione da fauna selvatica	7 Cani da guardiania	Posizionare cartelli informativi come previsto dal bando, per segnalare la presenza dei cani e informare sul comportamento da tenere			<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>

### Sezione 6 – Altre verifiche ex post

N.	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	MODALITA' DEL CONTROLLO / EVIDENZE / NOTE
1	L'investimento finanziato non ha subito modifiche sostanziali che ne abbiano alterato la destinazione d'uso e la funzionalità				
2	I pagamenti effettuati dal beneficiario sono stati effettivamente e correttamente finalizzati, ossia i costi dichiarati non sono stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni.				
3	L'investimento realizzato non è stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.				

<sup>10</sup> Se per ogni singola siepe rimangono meno di 4 specie, il premio non viene riconosciuto sulla singola siepe. Se la stessa inadempienza si riscontra su più siepi che nel loro complesso rappresentano più del 50 % della spesa ammessa a saldo, il premio non viene riconosciuto sull'intera tipologia di intervento.

**Sezione 7 – Esito del controllo della visita in situ per controllo ex-post**

<b>Controllo con esito positivo</b>	Eventuali note:
<b>Controllo con esito negativo</b>	Eventuali note (nel caso di violazione di uno o più impegni accessori occorre indicare la percentuale di riduzione da applicare in sede di istruttoria su SISCO):
Eventuali osservazioni da parte del beneficiario/delegato	

**Sezione 8 – Firme**

<b>DATA E FIRMA DEL BENEFICIARIO O DEL DELEGATO PRESENTE AL CONTROLLO CHE ATTESTA DI AVER PRESEZIATO AL CONTROLLO E DI AVER RICEVUTO COPIA DELLA PRESENTE RELAZIONE</b>	
<b>DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO CONTROLLORE</b>	

## NOTA:

1. La presente relazione di controllo visita in situ è parte integrante della relazione e check list di controllo che il funzionario controllore compilerà nel sistema SISCO generando l'esito complessivo del controllo ex post complessivo, che verrà inviato al beneficiario.
2. Una copia della presente relazione è consegnata al beneficiario contestualmente alla chiusura della visita in situ per controllo ex post

## Allegato 3 – Relazione del controllo ex post



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020**  
**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014**  
**Misura 4 – Sottomisura 4.4 – Operazione 4.4.01 e Operazione 4.4.02**

## RELAZIONE DEL CONTROLLO EX-POST

### Sezione 1 – Dati relativi alle domande e al beneficiario

Numero della domanda di sostegno	
Data della domanda di sostegno	
Numero della domanda di pagamento del saldo	
Data della domanda di pagamento del saldo	
Numero dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo	
Data dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo	
CUAA	
Partita IVA	
Ragione Sociale	
Domicilio o sede legale dell'azienda (indicare comune, indirizzo, provincia, CAP)	
Ubicazione dell'azienda se diversa dalla sede legale (indicare comune, indirizzo, provincia, CAP)	
CUP	
Controllo ex-post effettuato in data	

**Sezione 2 – Dati relativi all'organo che effettua il controllo**

<b>Organo Delegato</b>	
<b>Funzionario Incaricato al controllo</b> (indicare cognome e nome, Ufficio/Struttura, Qualifica, Estremi dell'incarico)	
<b>Funzionario/Dirigente supervisore</b>	

**Sezione 3 – Descrizione del controllo svolto**

<p>Fanno parte integrante della relazione di controllo i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Check list di controllo</li><li><input type="checkbox"/> Relazione visita in situ per controllo ex post</li><li><input type="checkbox"/> Altra documentazione di seguito elencata</li></ul> <p>Note degli incaricati al controllo:</p>
--

**Sezione 4 – Esito del controllo**

<b>Controllo con esito</b>	
<b>Eventuali note</b>	

**Sezione 5 – Firme**

<b>Data e Firma degli incaricati al controllo</b>	
<b>Data e Firma del funzionario/dirigente supervisore</b>	



## D.G. Welfare

D.d.g. 31 dicembre 2020 - n. 16669

**Approvazione atto di indirizzo sulla gestione degli ospiti/pazienti COVID-19 e sulla sicurezza e capacità di protezione epidemiologica delle unità d'offerta sociosanitarie e sanitarie della rete territoriale extraospedaliera.**

IL DIRETTORE GENERALE D.G. WELFARE

Viste le dd.g.r.:

- n. 3226 del 9 giugno 2020 ad oggetto: Atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla «Fase 1» dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 3524 del 5 agosto 2020 ad oggetto: Aggiornamento agli atti di indirizzo ex d.g.r. n. 3226 del 9 giugno 2020;
- n. 3525 del 5 agosto 2020, ad oggetto: «Adozione del piano di potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza, in attuazione dell'art. 1 di 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
- n. 3876 del 19 novembre 2020, ad oggetto «Determinazioni per la gestione integrata ospedale - territorio per l'assistenza ai pazienti affetti da COVID 19 o sospetti»;
- N. 3913 del 25 novembre 2020 ad oggetto: «Aggiornamento agli atti di indirizzo ex dd.g.r. n. 3226 del 9 giugno 2020 e n. 3524 del 5 agosto 2020 - ulteriori indicazioni per la gestione dei pazienti COVID-19 nella rete territoriale»;

Richiamato in particolare che, con la citata d.g.r. n. 3913/2020, vengono stabilite le modalità:

- di assistenza per gli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali che si positivano per SARS-CoV-2 e che sono asintomatici o paucisintomatici per COVID-19 o che sono sospetti per COVID-19,
- per l'adeguato isolamento/quarantena dei casi confermati o sospetti garantendone anche l'adeguata presa in carico;

Ritenuto necessario, stante la variabilità organizzativo-gestionale oltre che strutturale, delle unità d'offerta in oggetto, di fornire loro indicazioni per assicurare la miglior assistenza agli ospiti, in collaborazione con le ATS;

Ritenuto altresì di dover fornire, parimenti, indicazioni alle ATS per le loro attività di monitoraggio, verifica e audit, anche con l'obiettivo di assicurare uniformità di approccio territoriale regionale;

Ravvisata la necessità di approvare allo scopo l'Allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento, recante «Indirizzi sulla gestione degli ospiti/pazienti COVID-19 e sulla sicurezza e capacità di protezione epidemiologica delle unità d'offerta sociosanitarie e sanitarie della rete territoriale extraospedaliera» ed i relativi seguenti sub allegati che lo integrano:

- sub allegato 1: «Presentazione della NEWS 2 e istruzioni per la compilazione»
- sub allegato 2: «Indicazioni sintetiche sulla terapia farmacologica nel paziente COVID»
- sub allegato 3: «Cenni sulle modalità e indicazioni all'utilizzo dell'ossigenoterapia»
- sub allegato 4: «Indicazioni specifiche per l'area Salute Mentale e Dipendenze»;

quale strumento a supporto del sistema per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti;

Ritenuto necessario richiamare all'applicazione di quanto disposto dalla d.g.r. n. 3226/2020 in merito:

- alla formazione del personale, che riveste un ruolo basilare e che deve essere rivolta a tutti gli operatori, a prescindere dalla tipologia contrattuale di lavoro, ivi compreso il personale volontario, e dalle mansioni;
- allo svolgimento di programmi di informazione-formazione specifici per gli ospiti/pazienti e per eventuali visitatori, al fine di assicurare la loro massima adesione possibile ai sistemi di prevenzione al COVID-19;

di cui l'allegato proposto costituisce un riferimento su cui basare le azioni sopra descritte;

Stabilito che, nell'ottica di dare attuazione integrata ed omogenea alle indicazioni contenute nell'allegato, le ATS devono provvedere ad individuare riferimenti univoci, anche per confronti periodici, con cui i Gestori possono rapportarsi in caso di necessità di chiarimenti e a garantire un proficuo coinvolgimento nello specifico tavolo di Coordinamento per la Rete Territoriale (CRT) nel quale sono rappresentate le diverse componenti, anche professionali, dell'offerta sanitaria e socio-sanitaria pub-

blica e privata accreditata (ASST/IRCCS, EEPA, ecc.), le rappresentanze della Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, i Comuni e i Piani di Zona, Prefettura, di cui alla citata d.g.r. n. 3525/2020;

Dato atto che il documento oggetto del presente atto è stato sottoposto alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico di Regione Lombardia (tavolo Assistenza Territoriale) e altresì preventivamente trasmesso, per acquisirne le osservazioni, al tavolo intercategoriale delle associazioni di rappresentanza dei soggetti erogatori;

Vista la l.r. 20/2018, nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI Legislatura;

Ravvisata la necessità di trasmettere il presente provvedimento alle A.T.S. perché ne diano la massima diffusione presso i soggetti gestori pubblici e privati della rete territoriale e di disporre per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1) di approvare l'Allegato A «Indirizzi sulla gestione degli ospiti/pazienti COVID-19 e sulla sicurezza e capacità di protezione epidemiologica delle unità d'offerta sociosanitarie e sanitarie della rete territoriale extraospedaliera» e i relativi sub allegati, quale parte integrante del presente provvedimento, strumento a supporto del sistema per il raggiungimento degli obiettivi descritti in premessa, le cui indicazioni tengono conto delle conoscenze scientifiche e della normativa attuali e che, pertanto, sono suscettibili di cambiamenti in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica, nonché degli eventuali aggiornamenti scientifici e dei possibili nuovi indirizzi normativi a cui conseguentemente si rimanda;

2) di stabilire che, nell'ottica di dare attuazione integrata ed omogenea alle indicazioni contenute nell'allegato, le ATS devono provvedere ad individuare riferimenti univoci, anche per confronti periodici, con cui i Gestori possono rapportarsi in caso di necessità di chiarimenti e a garantire un proficuo coinvolgimento nello specifico tavolo di Coordinamento per la Rete Territoriale (CRT) nel quale sono rappresentate le diverse componenti, anche professionali, dell'offerta sanitaria e socio-sanitaria pubblica e privata accreditata (ASST/IRCCS, EEPA, ecc.), le rappresentanze della Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, i Comuni e i Piani di Zona, Prefettura, di cui alla citata d.g.r. n. 3525/2020;

3) di trasmettere il presente provvedimento alle A.T.S. perché ne diano la massima diffusione presso i soggetti gestori pubblici e privati della rete territoriale e di disporre per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale  
Marco Trivelli

**ALLEGATO A****Atto di indirizzo sulla gestione degli ospiti/pazienti COVID-19 e sulla sicurezza e capacità di protezione epidemiologica delle unità d'offerta sociosanitarie e sanitarie della rete territoriale extraospedaliera****PREMESSA E STRUTTURA DEL DOCUMENTO**

In applicazione della DGR 3913/2020, questo documento si propone di fornire alcune indicazioni per le strutture sociosanitarie, che a causa dell'emergenza pandemica, sono state coinvolte in eccezionali azioni di riconoscimento e cura delle persone con COVID-19. Si ritiene utile ricordare che l'emergenza pandemica ha coinvolto l'intero territorio nelle sue complesse articolazioni: cure primarie, continuità assistenziale, servizi residenziali e semiresidenziali per tutte le età della vita, comunità, servizi di cure palliative, servizi domiciliari, servizi ambulatoriali. Molte realtà sociosanitarie hanno anche dovuto affrontare le conseguenze della pandemia su popolazioni molto specifiche, con peculiari difficoltà applicative delle più frequenti indicazioni sia cliniche che normative. Ad esempio, persone con possibili problemi di comunicazione, di comportamento, di accettazione consapevole di regole difficili da tollerare; oppure, con una preesistente gravità delle condizioni cliniche e funzionali. Soprattutto in questi contesti si è manifestata una possibile discrepanza fra l'applicazione delle regole dettate dalla pandemia (distanziamento, isolamento, DPI, sicurezza epidemiologica) e i bisogni più articolati di persone e famiglie.

In questo senso, le indicazioni che saranno descritte vogliono essere di aiuto per una gestione consapevole della malattia da SARS-CoV-2, in contesti extra-ospedalieri territoriali dedicati a garantire primariamente socialità, qualità di vita e delle relazioni, arricchimento del tempo e attenzione ai bisogni e esistenziali, emotivi e sociali delle persone. Quanto indicato nelle pagine seguenti, fa quindi riferimento alla letteratura scientifica e alla normativa più aggiornata alla data della loro stesura, garantendo però attenzione alla necessità di una specifica attualizzazione organizzativa verso contesti non specialistici e soprattutto orientati all'assistenza e presa in carico di lungo periodo. In particolare, si è cercato di tenere conto anche delle esigenze delle strutture più orientate in senso educativo o psicologico o che, per modello organizzativo e di accreditamento, non dispongano di équipe integrate da medici o infermieri.

Il documento è diviso in tre parti, i cui capitoli sono preceduti da una o più schede riassuntive dei contenuti più rilevanti. Alcuni contenuti sono poi schematizzati in Flow Chart o Tabelle sintetiche.

1. **Parte Prima:** contiene alcune indicazioni generali per la rilevazione tempestiva dei segni e sintomi sospetti di COVID-19, con annotazioni specifiche rispetto alle presentazioni atipiche che possono ostacolare il suo riconoscimento in popolazioni specifiche. Propone anche un modello di valutazione del livello di stabilità/instabilità clinica e di classificazione per stadi di gravità della malattia, orientato a favorire la comunicazione fra servizi diversi e guidare le necessarie decisioni di cura. Alcune indicazioni potranno trovare piena applicazione nelle strutture e servizi che, per natura organizzativa e di accreditamento, dispongano già di équipe integrate da personale medico e infermieristico. Si cercherà, però, di fornire indicazioni utilizzabili anche da altro personale sanitario o da personale sociosanitario, ad esempio per l'attivazione del medico curante o dei servizi sanitari e di emergenza/urgenza.
2. **Parte Seconda:** affronta il tema del livello di protezione delle strutture sociosanitarie, mettendo a fuoco gli elementi che dipendono dai requisiti di esercizio e di accreditamento e quelli collegati alla singola unità d'offerta e alla sua particolare organizzazione. L'obiettivo è quello di fornire una guida alla valutazione dei livelli di rischio e di protezione che la struttura può garantire, per orientare le scelte di cura o di affidamento a servizi diversi; oppure, per suggerire azioni specifiche di miglioramento del livello di protezione. Per diversi motivi, anche legati alla specifica pericolosità della COVID-19 nelle classi di età più avanzate, questa parte ha un focus più specifico per l'età anziana, le RSA e le forme di assistenza residenziale più strutturate sotto il piano organizzativo.
3. **Parte Terza:** propone la necessità di indicazioni di comportamento o attenzioni specifiche per le strutture a maggiore o prevalente vocazione educativa o sociale o che affrontano popolazioni specifiche: salute mentale, dipendenze, disagio sociale, demenza, fragilità, vulnerabilità, cure di fine

vita, minori. In queste popolazioni, le attenzioni proprie della prevenzione e gestione della COVID-19 (utilizzo dei DPI, distanziamento sociale, isolamento, ricorso ai servizi ospedalieri) possono essere difficili da applicare o possono addirittura contribuire alla rottura di equilibri esistenziali e emotivi difficilmente raggiunti e difficili da mantenere. Non è un tema che si presti a soluzioni facili o immediate, data la notevole variabilità delle popolazioni in oggetto. Si tratta quindi di identificare spazi di personalizzazione e adattamento appropriato a tutela degli enti e delle persone, oppure di definire gradi di libertà condivisi e di sistema, guidati e governati dalla interazione con ATS e ASST. Questa sezione è completata da un capitolo specifico dedicato alla Salute mentale e alla dipendenza.

Il documento integra quattro allegati:

- **sub allegato 1:** presentazione della NEWS 2 e istruzioni per la compilazione
- **sub allegato 2:** indicazioni sintetiche sulla terapia farmacologica nel paziente COVID
- **sub allegato 3:** cenni sulle modalità e indicazioni all'utilizzo dell'ossigenoterapia
- **sub allegato 4:** indicazioni specifiche per l'area Salute Mentale e Dipendenze.

Per gli scopi di questo documento, non si affronteranno temi o indicazioni già ben definite da atti normativi o istituzionali (ad esempio, utilizzo dei DPI o dei test diagnostici, regole per ricoveri o visitatori, sicurezza degli operatori, indicazioni specifiche per le cure primarie o i servizi sanitari e sociosanitari) che saranno riportati in bibliografia a cui si rinvia per eventuali approfondimenti. Le indicazioni del presente documento tengono conto delle conoscenze scientifiche e della normativa attuali e, pertanto, sono suscettibili di cambiamenti in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica, nonché degli eventuali aggiornamenti scientifici e dei possibili nuovi indirizzi normativi a cui conseguentemente si rimanda.

#### LISTA DELLE ABBREVIAZIONI E ACRONIMI UTILIZZATI NEL TESTO

<b>ATS</b>	Agenzie Territoriali per la Salute
<b>ASST</b>	Aziende Socio Sanitarie Territoriali
<b>COVID-19</b>	Corona Virus Disease 2019
<b>DGR</b>	Delibera di Giunta Regionale
<b>DVR</b>	Documento di Valutazione del Rischio
<b>ISS</b>	Istituto Superiore di Sanità
<b>NEWS2</b>	National Early Warnig Score revisione 2
<b>NIH</b>	National Institutes of Health
<b>NUE-112/AREU</b>	Numero Unico di Emergenza-112/Azienda Regionale Emergenza Urgenza
<b>POCUS</b>	Point-of-Care Ultrasound o Ultrasonography (Ecografia toracica al letto)
<b>POG</b>	Piano Organizzativo Gestionale
<b>RT-PCR</b>	Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction
<b>SpO2</b>	Saturazione periferica di Ossigeno (misurata con pulsossimetro digitale)
<b>TC</b>	Tomografia Computerizzata
<b>UDO</b>	Unità di Offerta

## PARTE PRIMA – INDICAZIONI GENERALI

### 1.0 PREMESSA

La malattia da SARS-CoV-2, più comunemente nota come Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), è una malattia virale trasmissibile che si manifesta con un complesso di segni e sintomi, non solo respiratori, che possono evolvere anche rapidamente – in una ridotta proporzione del complesso dei casi affetti - verso quadri avanzati di grave insufficienza respiratoria, di coagulazione intravascolare disseminata o di scompenso multiorgano. I tassi di mortalità possono essere particolarmente elevati in popolazioni multimorbide, fragili o in persone in età avanzata. In tutti i contesti, la diffusione epidemica della COVID-19 ha anche determinato eccessi di mortalità per tutte le cause, che si sono aggiunti o sovrapposti ai tassi di letalità specifica della malattia da SARS-CoV-2. Questa annotazione è utile per sottolineare, in tutte le strutture e servizi la necessità di mantenere una adeguata attenzione verso i normali bisogni delle diverse popolazioni. La loro tutela, anche in corso di cluster epidemici territoriali o locali, può contribuire a ridurre l’impatto complessivo della malattia sulla singola persona e sulla restante popolazione in carico.

### 1.1 INDIVIDUARE TEMPESTIVAMENTE I PAZIENTI SOSPETTI O A RISCHIO. I SEGNI E I SINTOMI DELLA COVID-19

La COVID-19 si manifesta più spesso con sintomi simil-influenzali o di impegno respiratorio. Le persone possono però restare asintomatiche per il suo intero decorso, contribuendo in modo insidioso alla diffusione del virus. Inoltre, la malattia può esordire con presentazioni atipiche, soprattutto in popolazioni specifiche; ad esempio nei bambini o negli anziani fragili o nelle persone con compromissione cognitiva/demenza, con disabilità intellettiva, problemi di salute mentale o problemi di comprensione o comunicazione verbale. Nelle situazioni di elevata prevalenza epidemica, è bene ricercare attivamente i pazienti asintomatici (screening, ad esempio con antigenici rapidi ogni 14 giorni) e sospettare la presenza di malattia da SARS-CoV-2 di fronte a ogni cambiamento rapido o imprevisto della funzionalità motorie, cognitive e del comportamento di base delle persone. Questo, soprattutto se i cambiamenti coinvolgono più persone nella comunità.

#### 1.1.1 Per approfondire. Sintomi e presentazioni atipiche della COVID-19

I sintomi di esordio della COVID-19 possono essere molti e non solo limitati all’impegno respiratorio:

Febbre	Tosse secca	Difficoltà respiratoria	Dispnea
Cambiamenti della vigilanza	Delirium	Rinite/rinorrea	Congiuntivite
Mal di gola	Stanchezza	Dolori muscolari e articolari	Cefalea
Nausea	Vomito	Diarrea	Sindrome mani-piedi-bocca
Perdita dell’olfatto (anosmia)	Perdita del gusto (ageusia)	Cambiamenti del gusto	Sintomi neurologici
Manifestazioni dermatologiche: vasculiti, dita blu, geloni, eritemi, esantemi simili a quelli del morbillo, vescicole simili a quelle della varicella, ponfi che ricordano l’orticaria, petecchie, papule, lesioni pruriginose, orticaria			

Il quadro clinico può restare stabile e asintomatico/paucisintomatico per un arco temporale variabile, regredire spontaneamente, oppure evolvere - anche rapidamente - verso condizioni gravi che possono imporre interventi terapeutici di alta intensità e di elevato contenuto specialistico. Si rinvia, per eventuali approfondimenti, alla Circolare del Ministero della Salute n. 24970 del 30 novembre 2020 e alla letteratura indicata in bibliografia. Sono a maggior rischio di progressione verso quadri severi le persone in età avanzata, fragili, con specifiche comorbidità (malattie cardio-vascolari, malattie respiratorie o renali croniche, diabete, cancro, obesità) o che richiedano terapie immunosoppressive. Soprattutto in alcune popolazioni, la malattia può presentarsi in modo atipico:

- in presenza di compromissione cognitiva, problemi di salute mentale o difficoltà specifiche di comprensione e comunicazione verbale, le persone possono non essere in grado di esprimere la presenza di sintomi soggettivi: cefalea, mal di gola, dolore, anosmia o ageusia. È quindi necessario affidarsi alla ricerca attiva e all’osservazione diretta dei segni e sintomi visibili (rinorrea, tosse secca, congiuntivite,

vomito, diarrea) e delle variabili misurabili: temperatura corporea, frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, pressione arteriosa, saturazione di ossigeno;

- non solo nei più anziani, l'esordio della malattia può essere limitato a una compromissione acuta o subdola del livello di vigilanza, alla comparsa di apatia, alla riduzione della quantità di movimento, alla comparsa di instabilità posturale con aumento del rischio di caduta, oppure a inappetenza o difficoltà di alimentazione. Sono anche possibili cambiamenti in senso ipercinetico: irrequietezza, irritabilità, aumento del tono muscolare.
- nelle persone con difficoltà di comunicazione, la malattia può manifestarsi solo indirettamente, manifestandosi attraverso cambiamenti del comportamento (motorio, emotivo, alimentare) che possono far sospettare la presenza di sintomi non comunicabili;
- la nausea e le alterazioni del gusto o dell'olfatto (ageusia, disgeusia, anosmia) possono contribuire alle difficoltà di alimentazione, anche nella fase successiva alla risoluzione dei sintomi più evidenti e immediati, sia negli anziani che nelle persone con disabilità intellettiva. È quindi necessario porre il sospetto di malattia quando le difficoltà di alimentazione si manifestino acutamente, ma anche garantire una specifica attenzione al supporto nutrizionale o alla idratazione lungo l'intero suo decorso e nella successiva convalescenza, anche con soluzioni non convenzionali o non specialistiche; ad esempio, cibi piacevoli secondo i gusti delle persone, facili da ingerire e ricchi di calorie (gelati, creme, budini, bevande dolci, integratori nutrizionali di gusti e consistenze diverse).
- nei bambini o negli anziani, la temperatura corporea può non riflettere la gravità della malattia. Nelle condizioni più gravi, la temperatura corporea può anche abbassarsi rispetto ai livelli normali. Oppure, nelle persone con problemi del sistema nervoso autonomo (disabilità gravi e gravissime, tetraplegie, paraplegie da lesioni spinali alte, esiti di gravi lesioni cerebrali acquisite, malattie neuromuscolari), i cambiamenti delle variabili fisiologiche (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, tono muscolare, temperatura) possono essere amplificati o mascherati. La conoscenza della persona, dei valori abituali delle sue variabili fisiologiche e delle fluttuazioni attese, possono contribuire al riconoscimento tempestivo di cambiamenti sospetti.

**Tabella - Le presentazioni atipiche più frequenti in pazienti anziani fragili (Holroyd-Leduc, 2020)**

I sintomi respiratori tipici della COVID-19 (febbre, tosse, dispnea) possono essere assenti negli anziani anche in presenza di coinvolgimento polmonare
Solo il 20-30% dei pazienti geriatrici con infezione può presentare febbre
Le presentazioni atipiche della COVID-19 includono delirium, debolezza, malessere, declino della funzionalità, congiuntiviti, anoressia, aumento della salivazione, congestione nasale, vertigini, instabilità del cammino, cadute, dolore toracico, dolore addominale, emoftoe, nausea, vomito, inappetenza
La malattia può presentarsi anche solo con un aumento della frequenza respiratoria, un aumento inaspettato della frequenza cardiaca o la riduzione della pressione arteriosa
Il livello di allarme per la temperatura corporea dovrebbe essere più basso (ad esempio 37,5 °C) rispetto agli adulti; in ogni caso, va osservato con attenzione ogni aumento superiore a 1,5 °C rispetto alla temperatura abituale
Le presentazioni atipiche possono essere dovute alla presenza dei cambiamenti fisiologici legati all'età, ma anche alla presenza di comorbidità o alla ridotta conoscenza del funzionamento e della storia clinica preesistenti della persona (nuovi ricoveri)
L'età molto avanzata, elevati livelli di fragilità e la presenza di comorbidità aumentano la probabilità di presentazioni atipiche
Gli anziani con età più avanzata possono manifestare sintomi lievi non proporzionati all'effettiva e superiore gravità della loro malattia

## 2.0 COMPRENDERE LA GRAVITA' DELLA PERSONA CON COVID-19

### *La stratificazione del livello di rischio e di gravità della malattia*

La COVID-19 può manifestarsi in modo del tutto asintomatico, oppure in stadi di gravità crescenti che possono arrivare a mettere in pericolo la vita o imporre interventi specialistici anche di elevata intensità. Nella valutazione iniziale e nel monitoraggio successivo, può essere utile adottare strumenti standardizzati e validati per stimare il livello di stabilità clinica, osservare la sua evoluzione nel tempo e per assegnare la malattia a un determinato stadio di gravità. Inoltre, per favorire l'uniformità delle valutazioni delle équipes, la continuità assistenziale, la documentazione clinica del decorso della malattia, per guidare gli interventi farmacologici e non farmacologici e le decisioni di invio ai servizi ospedalieri di emergenza/urgenza. Il

documento propone l'utilizzo della NEWS2 e della classificazione della NIH. Nell'autonomia delle figure professionali, possono però essere utilizzati anche altri modelli di raccolta e aggregazione delle variabili fisiologiche, ritenute utili a rispondere agli stessi obiettivi. Anche nelle strutture con minore o ridotta organizzazione sanitaria, possono essere adottati alcuni strumenti e indicatori di attenzione – simili a quelli proposti per l'osservazione nella comunità territoriale – in ogni caso idonei a orientare l'attivazione dei servizi sanitari territoriali e specialistici, incluso il NUE-112/AREU.

La Flow Chart 1 sintetizza le fasi del processo che viene proposto alle strutture con più completa organizzazione sanitaria: sospetto, isolamento, prima valutazione del livello rischio, conferma e completamento diagnostico, stadiazione e decisioni terapeutiche per livello di rischio e di gravità. La Flow Chart 2 esemplifica lo stesso processo per le strutture con équipe sanitarie meno complete: sospetto, valutazione del livello di rischio per il coinvolgimento dei medici curanti o dell'eventuale invio in PS

### 2.1 Stimare il livello di stabilità clinica nei setting con organizzazione sanitaria

I degenti COVID-19 e gli altri sottogruppi meritevoli di osservazione (sospetti, contatti, in quarantena), richiedono di essere mantenuti sotto controllo nel tempo, per documentare la presenza o assenza di sintomi, stimare la loro gravità e progettare gli interventi in modo appropriato. Per le necessità di questo documento, si propone come strumento di monitoraggio l'Early Warning Score (EWS) già previsto dalla DGR 3913/2020, nella versione aggiornata nel 2017 dal Royal College of Physicians (National Early Warning Score 2 – NEWS2). Si tratta di un indicatore rapidamente calcolabile utilizzando le stesse misure del normale processo di valutazione infermieristica (frequenza cardiaca e respiratoria, pressione arteriosa, saturazione periferica di ossigeno; inoltre, valutazione rapida dello stato di coscienza e registrazione della presenza ossigeno-terapia). Nel sub allegato 1 si riportano le istruzioni per la sua compilazione e alcune annotazioni di dettaglio. NEWS2 è strumento validato, di facile e rapida applicabilità, utile per:

- uniformare le modalità del monitoraggio e la sua registrazione;
- stimare il livello di stabilità o instabilità clinica e il rischio di evoluzione negativa;
- proporre soglie di attenzione per l'eventuale invio in PS tramite NUE-112/AREU;
- migliorare il dialogo con la Centrale operativa del NUE-112/AREU.

La NEWS2 permette di classificare rapidamente la condizione clinica della persona – in modo omogeneo rispetto ad altri valutatori – in un determinato livello di rischio di instabilità clinica, utilizzabile per pianificare la frequenza del monitoraggio e orientare le possibili risposte cliniche o assistenziali. Le linee guida del Royal College of Physicians propongono le seguenti soglie e risposte, che possono essere diversamente interpretate in coerenza con l'autonomia professionale dei medici e dei responsabili sanitari:

#### Livello di rischio NEWS2

Risultato NEWS2	Livello di rischio clinico	Intervento proposto
0-4	Basso	Osservazione e monitoraggio
Un singolo punteggio pari a 3	Basso o medio	Osservazione stretta o eventuale invio in PS*
5-6	Medio	Eventuale invio in PS*
7 o più	Alto	Eventuale invio in PS*

\* se ritenuto clinicamente appropriato dai medici curanti, anche rispetto alla gravità prognostica preesistente

#### Frequenza di monitoraggio e risposta clinica secondo NEWS2

Risultato NEWS2	Frequenza del monitoraggio*	Risposta clinica
0	Ogni 12 ore	Continua monitoraggio
1-4	Ogni 4-6 ore	Valutazione infermieristica, eventuale aumento o riduzione della frequenza di monitoraggio
3 in un singolo parametro	Ogni ora	Segnalazione a medico curante o di guardia per le decisioni del caso. Eventuale invio in PS
5 o più (necessità di intervento urgente)	Ogni ora	Segnalazione immediata a medico di riferimento per primo intervento e eventuale invio in PS

\* la frequenza del monitoraggio è quella proposta per i setting ospedalieri. In quelli sociosanitari può essere adattata al modello organizzativo locale, secondo l'autonomia di giudizio dei curanti.

## 2.2 Stimare il livello di stabilità clinica nei setting con minore organizzazione sanitaria o a prevalente organizzazione socioeducativa

Nelle strutture e servizi sociosanitari che, per organizzazione e requisiti di accreditamento, non dispongono di équipe sanitarie complete, operano in ogni caso professionisti con competenze diverse che conoscono le persone in carico e ne condividono la responsabilità. Possono comunque trovarsi nella necessità di stimare il livello di gravità clinica della condizione, per decidere se consultare i medici di riferimento, i servizi sanitari territoriali o attivare il NUE-112/AREU. Questi contesti possono essere assimilabili a quelli di comunità o anche domestici. In questi scenari, la circolare del Ministero della Salute “*Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2*” e la DGR 3876/2020 per le Cure Primarie, propongono un percorso guidato di presa in carico dei pazienti COVID-19 e un modello specifico di stratificazione del profilo di rischio. In particolare, la DGR 3876/2020 suggerisce:

Livello di rischio	Descrizione	Azione
BASSO	<ol style="list-style-type: none"> <li>sindrome simil-influenzale (rinite, tosse senza difficoltà respiratoria, mialgie, cefalea)</li> <li>SaO<sub>2</sub> ≥ 95%</li> <li>febbre ≤38 °C; oppure &gt;38°C ma da meno di 72 ore</li> <li>sintomi gastro-enterici (in assenza di disidratazione o di plurime scariche diarroiche)</li> <li>assenza di altre caratteristiche di alto rischio</li> <li>possibile astenia, ageusia/disgeusia/anosmia.</li> <li>assenza di elementi di fragilità: età ≥65 anni, malattia neoplastica attuale o in trattamento nel precedente anno, patologia respiratoria nota, obesità (BMI&gt;30), cardiopatia ischemica o eventi ischemici cerebrali progressi, diabete mellito, insufficienza renale cronica, infezione attuale o pregressa da HIV, coagulopatie, storia di immunodepressione/trapianto d'organo.</li> </ol>	Osservazione, contattare medico di riferimento
MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> <li>SaO<sub>2</sub> 93-94% e/o</li> <li>presenza di elementi di fragilità: età &gt;65 anni e almeno un altro indicatore di fragilità (vedi elenco precedente)</li> </ol>	Osservazione, contattare medico di riferimento
ALTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>Esordio acuto e grave (dispnea isolata o associata a altri sintomi, febbre &gt; 38°C da più di 72 ore, saturazione ≤92%)</li> </ol>	Invio in PS

**In questi contesti, si propone quindi la Flow Chart n. 2, come guida di orientamento per la gestione dei degenti COVID-19 e la possibile o opportuna attivazione dei medici di riferimento e del NUE-112/AREU.**

Inoltre, sia il Ministero della Salute che la DGR 3876/2020 propongono la diffusione, negli scenari domestici e territoriali, di strumenti tecnologici di facile utilizzabilità, come il saturimetro digitale. Sugeriscono anche azioni di informazione e educazione, in analogia a quanto avviene a livello domiciliare, sui livelli delle variabili misurate (come la SpO<sub>2</sub> o la temperatura corporea) al di sotto o al di sopra dei quali contattare il medico di riferimento o il NUE-112/AREU. **In questo senso, sembra utile proporre, anche per le comunità e residenze che non dispongano di una propria organizzazione sanitaria, l'utilizzo degli stessi dispositivi e un analogo addestramento degli operatori che potrebbero trovarsi in una situazione di primo intervento.**

Alcuni dispositivi digitali permettono anche la trasmissione a distanza delle misure; sono già attive sperimentazioni locali di interazione tecnologica con équipe sanitarie, medici e specialisti che potrebbero rafforzare la sicurezza delle popolazioni di queste UDO. Per gli scopi di questo documento, si propone anche di addestrare gli operatori a prestare attenzione alla frequenza respiratoria (troppo bassa o troppo elevata) o a cambiamenti imprevisti del livello di vigilanza, come segnali di allarme per la consultazione di un medico o l'attivazione del NUE-112/AREU. Nelle comunità, per ridurre il rischio di diffusione infettiva, sarebbe utile avere a disposizione un numero di saturimetri digitali proporzionale al numero di utenti. In ugual modo sembra opportuno che le strutture dispongano di termometri a infrarossi frontali o auricolari. Soprattutto gli strumenti frontali garantiscono specifica sicurezza – anche agli operatori - nella rilevazione della temperatura corporea in contesti a possibile rischio di trasmissione infettiva. Possono anche essere di più facile utilizzabilità in tutte le persone con difficoltà a stare fermi o non collaboranti.

### 2.3. Assegnare lo stadio di gravità alla COVID-19

Sempre per favorire omogeneità e oggettività alla condivisione fra attori del sistema sanitario, si propone l'adozione del modello di stadiazione della COVID-19 proposta dal National Institutes of Health (NIH, 2020), che appare più informativa della generica definizione di asintomatico/paucisintomatico.

Stadio di gravità	Descrizione NIH 2020
COVID asintomatico o presintomatico	Caso confermato, positivo al test molecolare per SARS-CoV-2, che non presenti sintomi suggestivi per COVID-19
COVID lieve	Caso confermato, che manifesti i segni e sintomi della COVID-19 (ad es. febbre, tosse, mal di gola, malessere, cefalea, artromialgie, congiuntivite) ma in assenza di impegno respiratorio o imaging suggestivo per malattia delle basse vie respiratorie
COVID moderato	Caso confermato, che mostri evidenza clinica o strumentale di coinvolgimento delle basse vie respiratorie, con saturazione di ossigeno (SpO2) maggiore o uguale a 94% in aria ambiente
COVID severo	Caso confermato con SpO2 <94% in aria, oppure un rapporto P/F < 300 mmHg, una frequenza respiratoria >30 atti/minuto o infiltrati polmonari superiori al 50% del tessuto visibile all'imaging toracico
COVID critico	Insufficienza respiratoria grave (ADRS), shock settico o insufficienza multiorgano.

Si ricorda che:

- Il concetto di presintomatico è utile per sottolineare come l'assenza di sintomi possa rappresentare una fase solo temporanea nel decorso della malattia.
- Il documento "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" dell'ISS e la DGR 3876/2020 suggeriscono un valore < 92% in aria ambiente (invece che 94% come proposto dall'NIH), come soglia al di sotto della quale un paziente COVID-19 domiciliato dovrebbe allertare i servizi professionali sanitari per ricevere le indicazioni del caso o prendere in considerazione l'invio in PS. Questa opportunità può essere valutata in contesti extra-ospedalieri che non dispongano di personale medico e infermieristico e che non prevedano un utilizzo sistematico della NEWS2 e della classificazione NIH.
- Nella misurazione e valutazione della saturazione di ossigeno va tenuto conto dei cambiamenti rispetto ai valori abituali della persona nella fase preesistente alla malattia. Ad esempio, valori diversi da quelli teorici di normalità possono essere frequenti nei disabili e minori *technology dependent* o nelle persone con età molto avanzata e problemi vascolari o respiratori coesistenti. Anche il modello NEWS2 propone soglie specifiche per le persone a rischio di ipercapnia (sub allegato 1).

### 2.4. Approfondimenti diagnostici

Quando possibile, è sempre opportuno ricorrere, anche nei COVID asintomatici o presintomatici oppure con malattia di grado lieve, ad alcuni approfondimenti di laboratorio. Alcuni esami mostrano cambiamenti più frequenti nella COVID-19:

- riduzione del numero assoluto di linfociti e di eosinofili;
- elevazione del D-Dimero, della PCR, del Tempo di Protrombina e della Pro-calcitonina.

I dati di laboratorio vanno sempre interpretati rispetto alla situazione preesistente e alla loro tendenza nel tempo. È bene ricordare che la presenza di sintomi lievi o la loro riduzione successiva, può non coincidere con la normalizzazione laboratoristica, considerazione che può anche spiegare una parte delle ritardate negativizzazioni al TNF molecolare; questo, in pazienti la cui sintomatologia sembra ormai risolta ma nei quali persiste il movimento laboratoristico. Non esistono prove che il D-Dimero o altre anomalie degli indicatori di coagulazione (PT, Fibrinogeno, conta delle piastrine) possano essere utilizzati come marker per la stratificazione di gravità e di gravità prognostica dei pazienti COVID. Gli esami di laboratorio consigliabili quindi, in fase iniziale e nel monitoraggio del decorso, sono almeno: emocromo completo, creatinina, ALT/GPT, PCR quantitativa, D-Dimero, PT, LDH, elettroliti. Questi esami saranno poi da integrare con quelli utili a mantenere sotto controllo le comorbidità di base e la condizione complessiva del residente (ad es. calcio, fosforo, glicemia, proteine totali, albumina, uricemia). Soprattutto in pazienti anziani fragili o con altre comorbidità, va prestata attenzione agli indicatori laboratoristici di aggravamento della o delle patologie di base, oppure agli indicatori di normalità nutrizionale o di normalità/alterazione del quadro elettrolitico e di



idratazione. Questo, per prevenire le conseguenze delle difficoltà di nutrizione e idratazione COVID-correlate, che possono essere amplificate dall'età avanzata e dalla preesistente fragilità.

Quando possibile, è sempre necessario un controllo elettrocardiografico di base e una sua eventuale ripetizione secondo giudizio clinico, data la frequenza di complicazioni cardiologiche precoci o tardive della malattia. Miocarditi, pericarditi, disturbi del ritmo e eventi cardiologici acuti possono coinvolgere fino al 20% dei pazienti COVID. Rispetto alla diagnostica polmonare, è bene conoscere come, sotto il piano scientifico, l'esame di riferimento sia oggi la TC polmonare. L'identificazione del quadro caratteristico della polmonite interstiziale (opacità a vetro smerigliato, consolidamenti, inspessimento dei setti interlobulari, opacità lineari, CT score) può avere un elevato valore prognostico e predittivo. Sotto molti aspetti, la TC può avere un valore diagnostico superiore al TNF molecolare, date alcune evidenze di incompleta sensibilità del test RT-PCR. La normale radiografia del torace, soprattutto se praticata al letto o in altre condizioni subottimali, può non aggiungere informazioni significative rispetto alla rilevazione sistematica delle variabili respiratorie (frequenza respiratoria, saturazione pulsossimetrica). Quando possibile, l'ecografia toracica al letto (POCUS: Point-Of-Care Ultrasound o Ultrasonography) può rappresentare una efficace alternativa.

## FLOW CHART n. 1 GESTIONE DEI DEGENTI COVID-19 NELLE STRUTTURE CON ORGANIZZAZIONE SANITARIA



## FLOW CHART n. 2

### GESTIONE DEI DEGENTI COVID-19 NELLE STRUTTURE CON MINORE ORGANIZZAZIONE SANITARIA



**3.0 Indicazioni di comportamento e di terapia nei residenti con COVID-19 asintomatico, presintomatico, lieve e moderato**

La classificazione per stadi della COVID-19, può guidare gli interventi terapeutici proposti dalle linee guida e dai modelli di buona pratica citati in bibliografia e in costante aggiornamento. Di seguito sono quindi schematizzate alcune indicazioni di intervento, sia generali che specifiche, suddivise per stadio di gravità della malattia. Si tratta di indicazioni proposte all'autonomia prescrittiva dei medici curanti e delle direzioni delle strutture, secondo i modelli organizzativi e le procedure già localmente in essere.

Le indicazioni sono coerenti con l'impostazione normativa dettata dalle DGR 3524/2020 e 3913/2020, che prevedono che la persona affetta da COVID-19 asintomatica o paucisintomatica possa essere mantenuta in struttura **se esistono al suo interno le condizioni di sicurezza minima** raccomandate da ISS, Ministero della Salute e dalle norme regionali, analizzabili secondo il modello di autovalutazione proposto nella Parte Seconda. Quando queste condizioni non esistano o non siano ritenute sufficienti, è bene condividere con le ATS di riferimento, l'opportunità di ricercare soluzioni alternative.

Per le strutture con organizzazione meno improntata in senso sanitario, può essere utile ricordare la DGR 3876/2020 "Determinazioni per la gestione integrata ospedale-territorio per l'assistenza ai pazienti affetti da COVID-19 o sospetti" e quanto già sintetizzato nella Flow Chart n. 2. In alcune situazioni specifiche, richiamate nella Parte Terza di questo documento, potranno essere identificati ulteriori gradi di attenzione interpretativa, sempre condivisi con le ATS di riferimento, relativi alle diverse tipologie di UDO e di popolazioni. Si ricorda che, ai sensi della DGR 3525/2020: *"nelle situazioni di emergenza epidemica/pandemica ogni ATS assume il ruolo di direzione organizzativa degli interventi previsti negli atti regionali di indirizzo, garantendone la pianificazione, i processi e i sistemi di controllo"*.

**PROPOSTE PER LA GESTIONE CLINICA, ASSISTENZIALE E ORGANIZZATIVA DEGENTI COVID PER STADIO DI GRAVITA' NELLE UDO CON SUFFICIENTE PROTEZIONE STRUTTURALE O ORGANIZZATIVO-GESTIONALE**

Condizione	Proposte di intervento
<p><b>Attenzioni generali per tutti i degenti affetti da COVID-19</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentare nel FASAS quanto deciso e le comunicazioni intercorse con degenti, familiari e rappresentanti legali</li> <li>• Se ritenuto opportuno, rendere operativa una scheda dedicata, da integrare nel FASAS, che riassume sinteticamente:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Data di esordio di eventuali sintomi e loro tipologia</li> <li>○ Data di eventuali contatti con casi sospetti o confermati</li> <li>○ Data di esecuzione e risultato dell'eventuale TNF antigenico rapido</li> <li>○ Data di esecuzione, data di refertazione, data di ricezione e risultato del TNF molecolare</li> <li>○ Decisioni adottate in termini di isolamento (tipo, data di inizio, data di fine)</li> <li>○ Data di eventuale inserimento su PRIAMO; data di cancellazione per sopraggiunta negativizzazione o data di eventuale trasferimento a struttura più idonea</li> <li>○ Data di eventuale attivazione 112 ed esito della richiesta</li> <li>○ Data di chiusura definitiva dell'evento e sua descrizione (trasferimento, ricovero urgente, decesso, guarigione clinica e virologica)</li> </ul> </li> <li>• Procedere all'analisi dei contatti stretti (operatori, altri degenti), per disporre le necessarie misure di isolamento e valutazione diagnostica</li> <li>• Isolamento strutturale o di coorte, quando localmente possibile; oppure, ogni forma possibile di separazione fisica e distanziamento fra persone e di protezione reciproca fra i diversi residenti</li> <li>• Comunicazione tempestiva alla persona e alla sua famiglia</li> <li>• Inserimento su PRIAMO, se ne ricorrono le condizioni, per l'eventuale ammissione in strutture appropriate</li> <li>• Nutrizione e idratazione adeguate (meglio se per via naturale, soprattutto nei più anziani)</li> <li>• Ventilazione adeguata degli ambienti</li> <li>• Uso dei DPI previsti dalla normativa in vigore e dalle loro indicazioni aggiornate</li> <li>• In relazione alle popolazioni specifiche in carico, è bene stimare l'impatto emotivo o disabilitante delle misure accessorie, come l'isolamento o la privazione affettiva. Non esiste alcun motivo, in assenza di disturbi del comportamento, per lasciare questi pazienti a letto introducendo, soprattutto nei pazienti</li> </ul>

	<p>più fragili, possibili eccessi di disabilità. La previsione e strutturazione organizzativa delle aree di isolamento di coorte, permettono di ripetere al loro interno le stesse condizioni organizzative di un nucleo ordinario. I degenti possono infatti avere normali relazioni fra di loro, se compatibile con le loro condizioni cliniche. Le persone potranno quindi pranzare insieme, socializzare e partecipare a normali attività complementari. Soprattutto in questi degenti, il mantenimento di normali relazioni a distanza con le famiglie permette di superare più facilmente l'attesa della guarigione virologica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio clinico e dei sintomi della stabilità con NEWS2 o variabili equivalenti e monitoraggio e trattamento delle altre patologie preesistenti</li> <li>• Programmazione dei TNF necessari alla verifica della guarigione clinica (Flow Chart n. 4)</li> <li>• Considerazioni accessorie per specifici setting e sottogruppi di popolazione saranno suggeriti nella Parte Terza di questo contributo, con particolare riferimento all'area della salute mentale e delle dipendenze</li> </ul>
<b>Ospite COVID-19, asintomatico o presintomatico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non sono previsti interventi farmacologici e non farmacologici diversi da quelli di isolamento. Non è raccomandato in questi pazienti nessun farmaco specifico, al di fuori di quelli necessari per la gestione delle patologie di base.</li> <li>• Il concetto di pre-sintomatico implica la constatazione che la situazione clinica del degente possa evolvere, anche non esistono certezze rispetto alla percettuale di persone che possano presentare questa evoluzione. È quindi prudente mantenere sotto osservazione clinica questi degenti, con un monitoraggio di base con NEWS2 (una o due volte al giorno) o con una misura delle variabili equivalenti.</li> <li>• Quando possibile, prima di considerare realmente asintomatici questi degenti, è bene integrare nel giudizio il risultato degli esami di laboratorio di base e confrontarli con quelli eventualmente preesistenti.</li> <li>• La guarigione clinica, che precede quella virologica, prevede il ritorno dei valori di laboratorio alla normalità o alla situazione preesistente.</li> </ul>
<b>Ospite COVID-19 sintomatico, in stadio lieve</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dei sintomi (febbre, malessere, artromialgie) con farmaci sintomatici</li> <li>• Gli antitussivi e i corticosteroidi <u>non</u> sono raccomandati</li> <li>• Non esistono trattamenti raccomandati per ageusia, disgeusia e anosmia</li> <li>• Il controllo della temperatura corporea in caso di febbre o febricola può essere ottenuto primariamente con paracetamolo. È opportuno indicare con chiarezza nei fogli di terapia condizionata, la presenza di eventuale terapia continuativa con paracetamolo, per evitare integrazioni incongrue da parte di medici o infermieri di guardia chiamati a intervenire in caso di nuova elevazione termica. A dosi piene, il paracetamolo ha anche una efficace azione antidolorifica.</li> <li>• Eparina a basso peso molecolare nei pazienti a rischio preesistente di tromboembolia venosa e con condizioni di rischio attuali (allettamento, persistente posizionamento in posizione seduta obbligatoria) (sub allegato 2)</li> <li>• Evitare ogni intervento (ad esempio, idratazione endovenosa), non sostenuto da sicure prove di efficacia e che possa contribuire al disagio personale o a inutili allettamenti. Per la sola idratazione, se non sufficiente la sola idratazione per via orale, valutare l'opportunità della idratazione notturna integrativa per via sottocutanea (500 o 1000 ml di soluzione fisiologica).</li> <li>• <u>Non esistono evidenze di efficacia per l'utilizzo di farmaci antivirali.</u></li> </ul>
<b>Ospite COVID-19, sintomatico, in stadio moderato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È possibile valutare la gestione in struttura dei pazienti con ridotta instabilità clinica (NEWS2 inferiore a 4, nessun indicatore pari a 3), senza evidente evoluzione peggiorativa.</li> <li>• Valutare il rapido ricovero con 112/118 in caso di progressione della instabilità (NEWS2), soprattutto per la comparsa di crescente impegno respiratorio. Oppure, in assenza delle condizioni cliniche e organizzative sufficienti a garantire un adeguato monitoraggio e un tempestivo intervento in caso di aggravamento.</li> <li>• Monitoraggio frequente (ogni 4-6 ore) del NEWS2 e rapida risposta alla sua progressione</li> <li>• Gestione dei sintomi (febbre, malessere, artromialgie) con farmaci sintomatici</li> <li>• <u>Non</u> è raccomandata una terapia antitussiva</li> <li>• Eparina a basso peso molecolare nei pazienti a rischio preesistente di tromboembolia venosa e con condizioni di rischio attuali (allettamento, persistente posizionamento in posizione seduta obbligatoria) (sub allegato 2)</li> <li>• Ossigenoterapia, quando indicata, secondo flussi e FiO2 appropriati e con l'utilizzo dei presidi più idonei e confortevoli (sub allegato 3),</li> <li>• Corticosteroidi nei pazienti che richiedono ossigenoterapia (sub allegato 2)</li> <li>• Considerare il trattamento antibiotico empirico o mirato nel sospetto di infezioni batteriche concomitanti. La terapia è quella appropriata per le stesse condizioni nei pazienti non-COVID. L'utilizzo dell'azitromicina era stato proposto per alcune sue proprietà immunomodulanti, che non hanno poi trovato adeguate prove di efficacia. Il suo impiego nei COVID lievi, quindi, è oggi assimilabile a quello di un comune macrolide per le indicazioni specifiche di questa categoria di antibiotici (su allegato 2).</li> <li>• Gestione di insonnia, ansia, depressione ponendo attenzione a non utilizzare farmaci che inibiscano a livello del sistema nervoso centrale la respirazione.</li> <li>• Il controllo della temperatura corporea in caso di febbre o febricola può essere ottenuto primariamente con paracetamolo. Indicare con chiarezza nei fogli di terapia condizionata, la presenza di terapia continuativa con paracetamolo, per evitare integrazioni incongrue da parte di medici o infermieri di</li> </ul>

	guardia chiamati a intervenire in caso di nuova elevazione termica. A dosi piene, il paracetamolo ha anche una efficace azione antidolorifica.
<b>Ospite COVID-19, sintomatico, severo o critico</b>	Le strutture residenziali sociosanitarie, benché adeguatamente organizzate, non sono il luogo appropriato per la cura di persone con sintomatologia severa o critica. In queste situazioni, è indicato il ricovero in PS tramite 112/118. Può essere opportuno, nelle strutture dotate di adeguata protezione strutturale ed organizzativa, mantenere in Hospice o in RSA persone in condizioni di prossimità alla fine della vita o in franca terminalità. Questo, quando l'invio in ospedale sia ritenuto, a giudizio del medico, di nessun beneficio per la persona. Nel caso, può essere richiesta adeguata consulenza specialistica in presenza o da remoto.

#### 4.0 SINTESI DEI PRINCIPI UTILI PER L'ISOLAMENTO DEI DEGENTI COVID-19 O A RISCHIO

Durante la pandemia ha assunto una particolare rilevanza la capacità dei professionisti e delle organizzazioni, anche sociosanitarie, di **individuare tempestivamente le persone con segni e sintomi sospetti di COVID-19 o a rischio della sua insorgenza**. In ugual modo, la capacità di **pianificare gli interventi più idonei per ridurre il rischio di diffusione epidemica**. Le misure generali - come il distanziamento sociale e l'uso per livelli di rischio e per tipo di attività dei DPI - hanno già dimostrato la loro efficacia così come la capacità di **riconoscere e separare le persone con diverso rischio di trasmissione infettiva o di necessità di protezione**.

Il rischio di trasmissione e le necessità di protezione dipendono dalla presenza di malattia (Caso confermato) o dalla sua possibilità (Caso probabile, Caso sospetto). L'**isolamento**, nelle sue varie forme di applicazione, è sempre indicato e richiede una attenzione specifica ai suoi obiettivi e motivazioni (chi va isolato; da chi deve essere isolato; chi deve essere protetto). In ugual modo, chi è stato Contatto stretto di un Caso confermato, probabile o sospetto, potrebbe sviluppare la malattia durante la sua incubazione, così come le persone che entrino o rientrano nell'UDO provenienti da altre strutture o da casa, nonostante un TNF negativo. In questi casi, l'**Osservazione di quarantena** aggiunge una ulteriore sicurezza, garantendo il tempo necessario a verificare la presenza o assenza di malattia prima dell'ingresso definitivo nel reparto o nucleo di destinazione.

Nel capitolo 4, si richiamano quindi i **principi generali** che possono contribuire alla scelta delle migliori soluzioni possibili per i diversi sottogruppi di popolazione, sintetizzati nella Flow Chart n. 3. Queste soluzioni dipendono anche dalle variabili strutturali e organizzativo-gestionali di ogni UDO, richiamate nella Parte Seconda, che ogni direzione di struttura è invitata a valutare con il supporto di audit delle ATS. Il livello di protezione che ogni struttura può garantire, può favorire la permanenza in struttura di degenti COVID, se lo si ritiene opportuno e possibile. Oppure, guidare la ricerca di soluzioni alternative condivise con le ATS.

Le misure di isolamento hanno sempre un **impatto umano, emotivo e fisico rilevante**. Possono anche risultare di difficile o impossibile applicazione in persone o sottogruppi specifici. Questi temi saranno richiamati nella Parte Terza di questo documento.

#### 4.1 Per approfondire. Definizioni e gruppi sospetti o a rischio

Per la definizione di "caso" occorre fare riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020, attualmente in via di aggiornamento. **Rispetto ad essa, l'ISS e la letteratura scientifica hanno successivamente ampliato la lista dei sintomi della malattia e sottolineato la rilevanza dei pazienti asintomatici** (vedi capitolo 1.1.1 e Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2020 aggiornato al 24/8/2020). Per la definizione di contatto e di contatto stretto si fa invece riferimento alla Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020. Nelle persone in carico nelle strutture sociosanitarie, la diagnosi di COVID-19 (caso confermato) deriva dal risultato positivo del TNF molecolare. La presenza di segni e sintomi coerenti con la COVID-19 è invece necessaria per porre il sospetto di COVID-19 (caso sospetto o sintomatico sospetto) da confermare poi tempestivamente con l'esecuzione di TNF antigenico rapido e/o molecolare. La presenza di sintomi è anche utile per interpretare il risultato del TNF, se questo risulti dubbio o non coerente con la sintomatologia. La discordanza fra sintomi e risultato del TNF (caso probabile) può far sospettare la presenza di un risultato falso negativo o di un TNF eseguito troppo precocemente; in entrambi i casi, è utile mantenere l'isolamento e ripetere il test a distanza di qualche giorno. Per la definizione di isolamento e di quarantena, il riferimento è la circolare n. 32580 del 12 ottobre 2020 del Ministero della Salute. Le modalità di corretto isolamento dei degenti appartenenti ai diversi sottogruppi di popolazione COVID-19 (casi confermati, sospetti e probabili) e l'osservazione di quarantena delle persone che potrebbero essere suscettibili di sviluppare l'infezione (contatti, nuovi ingressi, rientri) fanno riferimento alla consolidata conoscenza di igiene e medicina preventiva, alle indicazioni dell'ISS per le strutture sociosanitarie (Rapporto 4/2020 del 24 agosto 2020) e alle norme nazionali e regionali, fra cui la DGR 3913/2020. La loro concreta applicazione nelle diverse UDO, troverà riscontro nei POG e nei DVR di ogni struttura. In questo capitolo, si richiamano solo alcune attenzioni

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

specifiche utili alla gestione consapevole degli isolamenti, in relazione alle caratteristiche strutturali delle diverse UDO e alla potenzialità di gestione sicura di questi degenti (Parte Seconda), oppure all'utilità o necessità di ricercare soluzioni alternative condivise con l'ATS di riferimento.

Concetto	Definizione (circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020)
<b>CASO SOSPETTO</b>	Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi; <i>oppure</i> Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi; <i>oppure</i> Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. Nell'ambito dell'assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell'area o nel Paese è stata segnalata trasmissione locale.
<b>CASO PROBABILE</b>	Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente, utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.
<b>CASO CONFERMATO</b>	Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che rispondano ai criteri indicati in sub allegato 3, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Concetto	Definizione (circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29 maggio 2020)
<b>CONTATTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.</li> </ul>
<b>CONTATTO STRETTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;</li> <li>una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);</li> <li>una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);</li> <li>una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;</li> <li>una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;</li> <li>un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;</li> </ul>

Concetto	Definizione (circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020)	La persona è:
<b>ISOLAMENTO</b>	Si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione	Certamente o potenzialmente affetta dalla malattia
<b>QUARANTENA</b>	Si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi	Potenzialmente sana

Tipologia di Isolamento	Modalità di attuazione (vedi bibliografia)
<b>STRUTTURALE</b>	Si realizza quando il paziente infetto o sospetto viene trasferito in una <b>stanza di degenza singola o ad uso singolo</b> , con utilizzo esclusivo del servizio igienico o con inibizione all'utilizzo di eventuali servizi igienici condivisi.
<b>PER COORTE</b>	L'isolamento per coorte è rappresentato dal raggruppamento di <b>pazienti affetti dalla medesima patologia infettiva</b> nella stessa area, nucleo, stanza di degenza, consentendo l'utilizzo comune (tra questi pazienti isolati insieme) degli spazi comuni e del servizio igienico. L'area dedicata alla



	coorte è separata da zone filtro di ingresso e di uscita per la vestizione e svestizione degli operatori ed è adeguatamente segnalata come area a rischio biologico.
<b>FUNZIONALE</b>	L'isolamento funzionale è una misura organizzativa realizzabile <b>quando non è possibile isolare strutturalmente o per coorte</b> . Consiste nell'aumentare lo spazio tra un paziente e l'altro unitamente ad una gestione coordinata dell'attività clinica sul paziente stesso. L'utilizzo del servizio igienico è gestito in base alla modalità di trasmissione dell'agente infettante, tuttavia, normalmente, <b>l'utilizzo del servizio igienico è inibito al paziente infetto</b>

Fonti: per le indicazioni e le modalità di isolamento nelle strutture sociosanitarie si rinvia anche al Rapporto ISS COVID-19. N. 4/2020 rev. 2. Versione del 24 agosto 2020.

#### 4.2 Per approfondire. Chi isolare, come e perché?

Nei contesti ospedalieri e nelle collettività chiuse gli isolamenti nella COVID-19 sono quelli utili a prevenire la diffusione di malattie a medio o alto rischio di trasmissione per contatto, per via aerea o per *droplets*. Prevedono le modalità strutturale (individuale), per coorte o funzionale. L'opportunità di ricorrere all'una o all'altra delle tre opzioni dipende dal livello di rischio di trasmissione dell'agente virale (alta carica virale nelle alte e basse vie aeree; sintomi specifici come la tosse o la dispnea; la coesistenza di interventi terapeutici - ad es. ossigenoterapia, bronco-aspirazioni o terapie inalatorie - che aumentino l'emissione di *droplets* o di aerosol). Dipendono anche dalle caratteristiche della persona: autonomia, normalità cognitiva, adesione alle regole, bisogni assistenziali, capacità di utilizzo dei DPI o impossibilità al loro uso. Infine, dalle caratteristiche della struttura: livelli di saturazione, dimensioni, articolazione, localizzazione, disponibilità di spazi idonei per gli isolamenti. È quindi necessaria una specifica attualizzazione dei livelli di sicurezza, secondo le osservazioni delle direzioni sanitarie, dei responsabili medici, dei referenti COVID e dei medici curanti, anche in condivisione con le ATS di riferimento.

Il principio base cui attenersi, quando possibile e in presenza delle necessarie condizioni strutturali, è che i degenti che risultino solo contatti di casi sospetti o confermati non devono essere collocati in una posizione di potenziale insicurezza – per sé e per gli altri - fino alla definitiva diagnosi virologica (TNF). L'isolamento per coorte, in particolare, prevede l'omogeneità della condizione dei diversi residenti. Rappresentano quindi una coorte i residenti certamente affetti da COVID-19 (casi confermati). Oppure, in termini inversi, i residenti certamente non-COVID (assenza di sintomi, TNF molecolare negativo). Non rappresentano una coorte e andranno quindi separati anche fra loro, sempre se possibile e secondo le modalità più opportune: i sintomatici sospetti; gli isolati per contatto; i residenti in osservazione di quarantena per nuovi ricoveri o rientro in struttura. **Una sintesi schematica viene proposta nelle Flow Chart n. 3 e n. 4.**


Quando le caratteristiche strutturali o di occupazione dei posti letto non permettano di garantire l'isolamento individuale, è opportuno ricercare con ATS soluzioni di rete e/o soluzioni locali alternative: isolamento funzionale, separatori in plexiglas, distanziamento, uso dei DPI, separazioni per gruppi e separazione rispetto ai degenti COVID e non-COVID. L'utilizzo dei TNF antigenici rapidi può contribuire alla sicurezza dei degenti e della struttura: in assenza di soluzioni alternative, se il risultato è positivo, il degente può essere isolato per coorte con i degenti COVID. Se il risultato è negativo, occorre attendere la conferma del successivo TNF molecolare.

Nelle comunità e nelle persone in cui i principi di isolamento, distanziamento e utilizzo dei DPI non siano possibili o sufficientemente sicuri, può essere necessario identificare insieme all'ATS di riferimento soluzioni locali alternative, se presenti. Tutte le soluzioni devono essere comunicate e condivise con le famiglie e circostanziate nella documentazione dell'utente.

**FLOW CHART n. 3 – GESTIONE DEGLI ISOLAMENTI**



**FLOW CHART n. 4.**  
**SINTESI DELLA DURATA E DELLE MODALITÀ DI CHIUSURA DEGLI ISOLAMENTI E DELLE QUARENTENE**  
**(Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020 e DGR 3913/2020)**



#### 4.3 Attenzioni ulteriori ex DGR 3913/2020 e circolari n. 35324 e n. 32850

- Per la complessità e articolazione della casistica oggetto di questo documento, si rimanda al Referente medico dell'UDO ovvero al medico dell'ospite/paziente o al medico competente (per gli operatori) ai fini della corretta interpretazione dei test e della situazione clinica nelle situazioni specifiche, chiedendo, se necessario, parere infettivologico.
- Nei contesti con utenti fragili, è facoltà dei responsabili medici, medici curanti, direzioni sanitarie (dove presenti), di concerto con il Referente COVID, adottare misure più protettive quando ritenuto opportuno (ad es. prolungamento a 14 giorni dell'isolamento o quarantena o TNF molecolare di chiusura), applicando le indicazioni delle Circolari del Ministero della Salute n. 32580 e n. 35324, che per comodità si riportano di seguito:
  - la circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020, raccomanda di eseguire il TNF molecolare a fine quarantena a tutte le persone (operatori e degenti) che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili o a rischio di complicanze;
  - negli screening di comunità (sorveglianza attiva), la Circolare 35324 del 30 ottobre 2020 prevede l'utilizzo del test antigenico con conferma con TNF molecolare (nei casi positivi), se in assenza di un link epidemiologico.
  - Per i sintomatici sospetti, la circolare del Ministero della Salute n. 35324 del 30 ottobre 2020, consiglia come prima scelta il TNF molecolare e solo in alternativa il TNF rapido con conferma sui casi positivi. Non fornisce indicazioni sui degenti con TNF negativo, che viene quindi lasciato alla discrezione clinica del curante.
  - In presenza di sintomi sospetti, un TNF antigenico rapido può essere praticato – se disponibile nell'immediatezza - per garantire all'équipe una prima informazione.
- Per le caratteristiche di specificità e sensibilità dei test antigenici rapidi, un risultato positivo prefigurerà un'alta probabilità di positività del successivo TNF molecolare, permettendo il passaggio all'isolamento di coorte. Un risultato negativo non darà invece la stessa sicurezza (Mina MJ, 2020; European Commission, 2020), per cui non si potrà escludere la necessità di isolamento. È quindi consigliabile attendere il risultato del TNF molecolare di conferma. Il risultato negativo dei TNF antigenici rapidi va sempre interpretato con attenzione. La loro sensibilità (la capacità di un test di identificare i soggetti malati) è relativamente bassa e può ridursi nell'effettivo utilizzo operativo (Mina MJ, 2020). La circolare del Ministero della Salute n. 35324 del 30/10/2020 propone gli antigenici rapidi come prima scelta solo in un numero limitato di condizioni; ad esempio, per lo screening su gruppi estesi di popolazione, con l'obiettivo di identificare il maggior numero possibile di positivi con un utilizzo più efficiente dei TNF molecolari. Nei contesti ad alto rischio, come le collettività chiuse di persone fragili, il test antigenico rapido può essere utilizzato nel *contact tracing*, controbilanciando la bassa sensibilità con la maggiore velocità di tracciamento dei degenti positivi. Anche il Rapporto ISS COVID-19 n. 6/2020 (aggiornato al 15 dicembre 2020), raccomanda alle strutture l'esecuzione di uno screening con test antigenici rapidi a tutti i degenti con frequenza almeno quindicinale. Resta invece da confermare l'utilizzabilità negli asintomatici (circolare ministeriale n. 35324). Al contrario, nei soggetti paucisintomatici in assenza di link epidemiologico, nei sintomatici, nei contatti stretti di caso confermato e negli asintomatici destinati a un ricovero programmato in larghe comunità chiuse come le RSA, il test molecolare resta quello di prima scelta e l'eventuale utilizzo dei test rapidi richiede sempre la conferma con TNF molecolare (Circolare n. 35324).
- L'utilizzo dei test antigenici rapidi è ancora oggetto di discussione e le indicazioni normative sono ancora in evoluzione. È quindi consigliabile che il personale che abbia diretta responsabilità sul tema della somministrazione e interpretazione dei test, si mantenga costantemente aggiornato, sia rispetto al loro utilizzo con finalità di screening o di *contact tracing* che in quello con obiettivi diagnostici. Nel solo ambito degli screening, la minore sensibilità dei test antigenici rapidi può essere interpretata secondo il contesto di utilizzo specifico: quanto spesso conviene che vi si ricorra, a chi è eseguito, con quali obiettivi e come i risultati possano orientare considerazioni e decisioni tempestive. Negli screening, la facilità e rapidità dei test antigenici può essere valorizzata rispetto alla sola sensibilità. La trasmissione di Sars-CoV-2 sembra verificarsi alcuni giorni dopo l'esposizione, quando la carica virale raggiunge il suo picco. Questa tempistica restituisce valore alla frequente e immediata ripetizione dei test e riduce l'importanza di

rilevare quantità molecolari molto basse, proprietà attribuibile ai test benchmark. Ciò comporta che, secondo diversi criteri, l'indagine molecolare RT-PCR per la rilevazione del genoma (RNA) del virus SARS-CoV-2 nel campione biologico, pur essendo il benchmark, può risultare non efficace in un regime di sorveglianza continua (Mina, 2020). L'argomento è comunque dibattuto. Il documento della Commissione Europea del 18 novembre 2020 raccomanda: *“Se un test antigenico rapido viene utilizzato in una popolazione con alta prevalenza di infezione, i risultati negativi dovrebbero essere confermati utilizzando un test RT-PCR o con la ripetizione di un test antigenico. Se il test antigenico rapido è utilizzato in una popolazione con bassa prevalenza di infezione, i risultati positivi dovrebbero essere confermati con un test RT-PCR o con un nuovo antigenico rapido. In entrambi i casi, l'uso e la scelta del test di conferma dipende dal livello di tollerabilità del rischio associato sia alla mancata rilevazione di casi positivi che a quello di rilevare false positività”* (European Commission, 18-11-2020).

In sintesi, nell'utilizzo dei test rapidi bisogna tenere conto del contesto (bassa o alta prevalenza epidemiologica della malattia da SARS-CoV-2) e degli obiettivi per i quali vengono utilizzati (ad esempio, screening o diagnosi di degenti sintomatici). Nel solo utilizzo di screening e di *contact tracing*, quando cioè si voglia mantenere in sorveglianza attiva e continua la popolazione della struttura o sviluppare rapidamente una mappatura dei contatti asintomatici, il rischio di non individuare tutti i casi può essere controbilanciato dalla rapidità dei risultati e dalla possibilità di ripetere periodicamente il campionamento. Nelle collettività chiuse con degenti fragili, questi rischi vanno però tenuti presenti e integrati in strategie più ampie di protezione. Nelle situazioni di bassa prevalenza epidemica, può essere consigliabile confermare con un secondo test (rapido o molecolare) gli eventuali e rari casi positivi; nelle situazioni di alta prevalenza epidemica sarà invece necessaria maggiore attenzione verso il rischio di falsi negativi. Al contrario, nell'utilizzo diagnostico su pazienti sintomatici o con forte link epidemiologico che risiedono in contesti sociosanitari ad alto rischio, il test di riferimento resta quello molecolare. L'utilizzo del test antigenico può essere valutato quando i sintomi siano di recente insorgenza (meno di 5 giorni) e il contatto recente (entro i 7 giorni dalla possibile esposizione). Nei pazienti sintomatici, il risultato negativo richiede un test di conferma, meglio se molecolare. In un contesto di circolazione virale sostenuta, un risultato positivo al test rapido può non richiedere altre conferme per procedere alle misure di sicurezza necessarie.

#### 4.4 Per approfondire. Attenzioni specifiche per le attività di isolamento e osservazione

1. I motivi per isolare le persone sono legati alla possibilità di trasmettere l'infezione o di essere infettati. Un caso confermato può certamente infettare altri residenti. Una persona non affetta da COVID può correre il rischio di essere infettata dai degenti COVID.
2. Le persone isolate perché contatti stretti di casi certi o confermati, sono potenzialmente sane, ma vanno mantenute in osservazione per l'eventuale comparsa di sintomi lungo la durata dell'incubazione (circa 14 giorni). Questi sintomi potrebbero comparire oppure no, ma la persona potrebbe comunque positivizzarsi anche restando asintomatica. Quando possibile, i contatti andrebbero quindi protetti sia fra loro (non è prevedibile se uno di loro potrà diventare un caso) che rispetto agli altri residenti COVID o non-COVID. Nel caso, sarà necessario applicare in modo rigoroso il distanziamento sociale, l'inibizione di utilizzo degli spazi condivisi, l'utilizzo dei DPI.
3. Queste attenzioni possono apparire ridondanti sul breve periodo ma nel medio e lungo periodo – soprattutto nelle strutture con maggiore saturazione - i contatti non isolati in modo individuale che dovessero positivizzarsi, potrebbero creare catene di amplificazione della produzione di ulteriori contatti. La dinamica di crescita delle ulteriori necessità di isolamento potrebbe diventare non lineare e poco governabile. Quando possibile, sembra quindi utile consigliare un atteggiamento aggressivo e proattivo nella ricerca, identificazione e isolamento dei contatti.
4. I sintomatici sospetti vanno isolati immediatamente e va disposta la parallela quarantena per i possibili contatti stretti. Va quindi predisposto il test antigenico rapido e/o molecolare e avviata la valutazione medica per le conseguenti decisioni terapeutico-assistenziali (DGR 3913/2020, Flow Chart n. 3 e n. 4). Si ricorda come la massima trasmissibilità del virus sembra coincidere con la prima settimana dalla comparsa dei sintomi, durante la quale sembra anche più elevata la sua capacità di replicazione. Queste proprietà, però, possono essere presenti anche nei pazienti asintomatici o con sintomi lievi o non facilmente identificabili. Anche in questo caso, nelle collettività chiuse, è quindi utile integrare un atteggiamento di ricerca attiva dei sintomatici sospetti con programmi di screening su tutti i degenti (DGR 3777/2020).
5. Se la rete dei servizi per la gestione dei pazienti COVID-19 non è in grado di garantire celermente la presa in carico delle persone e se la struttura non ha spazi adeguati a garantire un adeguato isolamento individuale/strutturale – soprattutto in presenza di un numero di degenti sospetti o contatti che superi la disponibilità di camere per isolamento – sarà necessario condividere con l'ATS di riferimento le possibili strategie alternative (Tavola sinottica n. 1). Si ricorda che l'isolamento funzionale è una misura possibile ma **sconsigliabile**, se esistono le condizioni per una modalità di isolamento più idonea. Anche l'isolamento funzionale, che è una modalità d'emergenza e provvisoria, va comunque integrato con le restanti misure di sicurezza: distanziamento sociale, utilizzo dei DPI (se tollerati) da parte del paziente, inibizione dell'utilizzo degli spazi comuni e di bagni condivisi, inibizione del movimento libero se non altrimenti possibile, gestione differenziata da parte del personale, sanificazione dei materiali e, se monouso, smaltimento come rifiuti infetti. Non da meno, l'isolamento funzionale sarà meno sicuro in presenza di attività che possano produrre aerosol (ad es. ossigenoterapia con ossigeno umidificato e in maschera aperta), che possono disperdere il virus oltre la semplice traiettoria balistica delle *droplets* (sub allegato 3).
6. Negli spostamenti dei degenti è necessario un approccio razionale per ordinare la dislocazione dei pazienti in modo che le procedure di assistenza procedano sempre nella direzione **pulito > sporco** (prima i degenti certamente non-COVID, poi quelli potenzialmente "sporchi" perché in isolamento come sintomatici sospetti o come contatti di caso sospetto o in osservazione di quarantena perché nuovi ingressi o rientri). Un'ordinata disposizione degli ospiti non infetti e Covid-19, consentirà un minor rischio di errori procedurali e quindi di diffusione del contagio. Ottenuta la conferma diagnostica di positività di un sintomatico sospetto, questo potrà essere trasferito negli spazi di isolamento di coorte previsti per i degenti COVID. **La camera originaria andrà sanificata prima del suo nuovo utilizzo con altri degenti.**

## **PARTE SECONDA – LA GRADUAZIONE DEL RISCHIO E DEL LIVELLO DI PROTEZIONE NELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIO SANITARIE E SANITARIE DELLA RETE TERRITORIALE EXTRAOSPEDALIERA**

La possibilità di gestire persone affette da COVID-19 dipende, oltre che dal grado di espressione clinica della malattia, anche dalle caratteristiche strutturali e organizzative delle strutture in cui risiedono.

È possibile **identificare diversi elementi di protezione** che possono garantire la gestione in sicurezza dei residenti, sulla base di caratteristiche legate ai requisiti di esercizio e di accreditamento delle unità d'offerta, alla particolare modalità di gestione delle attività e alla eventuale possibilità di adattamento virtuoso dell'UDO alle esigenze di isolamento, di cura e assistenza. Attraverso una analisi interna degli elementi di protezione e delle possibilità di attuare cambiamenti, anche temporanei, sarà possibile valutare la possibilità di trattenere gli ospiti COVID-19 positivi, fino a guarigione o solo temporaneamente, fino ad una collocazione in strutture più adeguate. Per le strutture dove, per vincoli strutturali ed organizzativi legati all'assetto dei requisiti di esercizio/accreditamento o anche alla diffusione interna dei casi, non sia possibile gestire gli ospiti COVID-19 positivi con sufficiente sicurezza, è indispensabile il **collegamento con i servizi territoriali di diagnosi e cura**.

Resta inteso che le decisioni sulla possibilità di trattenere in struttura o trasferire in servizi socio sanitari o sanitari più idonei, non possano essere rigidamente definite in modo schematico, ma debbano rientrare in una **valutazione dei singoli setting e delle singole situazioni cliniche da parte del medico che ha in cura le persone** e che deve poter esprimere le sue decisioni in scienza e coscienza; questo, tenendo come obiettivo la **tutela della salute del singolo e della comunità in cui risiede**.

L'autovalutazione periodica del grado di protezione della struttura, proposta in questa seconda parte, ha la finalità di tenere alta l'attenzione sul setting di assistenza e di cura in base al numero dei casi COVID-19, come **guida per le decisioni organizzative o strutturali interne o per definire l'urgenza o la differibilità di eventuali trasferimenti in strutture diverse (vedi Tavola Sinottica n. 1)**.

### **5.0 VALUTARE IL LIVELLO DI PROTEZIONE DI UNA STRUTTURA**

Per la gestione sicura dei pazienti COVID nelle strutture socio sanitarie, si ritiene necessario identificare indicatori di protezione di carattere strutturale e di carattere organizzativo e gestionale legati alle diverse tipologie di UDO. Si tratta di elementi che possono essere previsti rispetto ai requisiti di esercizio e di accreditamento delle diverse tipologie della rete d'offerta e, in parte, collegati alla possibilità di adattare l'UDO alle esigenze straordinarie della pandemia, sia in termini strutturali che gestionali. Gli indicatori di protezione, se già adeguati o facilmente implementabili nella specifica UDO, garantiscono margini di sicurezza ragionevoli anche a fronte delle incertezze specifiche della gestione COVID. Se non adeguati, diventano automaticamente elementi o segnali di rischio del particolare setting di assistenza e di cura. La loro identificazione rappresenta, in ogni caso, una valutazione utile per favorire il governo del rischio locale e orientare verso azioni di miglioramento.

Verranno trattate in questo capitolo solo le strutture residenziali, escludendo le unità d'offerta ambulatoriali e semiresidenziali, sulla base della possibilità, conseguente alla valutazione anche congiunta tra Referente Covid-19/Responsabile medico e ATS competente, di chiudere tali strutture in caso di focolai tra ospiti ed operatori, con la possibilità di trasferire a domicilio eventuali programmi personalizzati e alternativi alle attività normalmente svolte nei centri diurni o ambulatoriali. La valutazione complessiva della sicurezza di un setting di cura e assistenza dovrebbe sempre mettere in relazione la particolare condizione di salute o malattia delle persone, come descritto nella Parte Prima, con il grado di protezione del particolare contesto in cui le persone risiedono.

Per gli scopi di questo documento, si identificano quindi due categorie di indicatori per le unità d'offerta sociosanitarie residenziali:

- A) Indicatori di protezione strutturali
- B) Indicatori di protezione organizzativo-gestionali

#### A) Indicatori di protezione strutturali

- **Presenza di aree o stanze dedicate alla quarantena per i nuovi ingressi o rientri**, per l'osservazione di nuovi ospiti prima dell'inserimento nella struttura. Si tratta di uno o più locali – quando possibile integrabili in un nucleo specifico – dedicati all'accoglienza di nuovi ospiti, dove possono essere mantenuti in monitoraggio clinico fino alla certezza di assenza di malattia. Come già indicato nella prima parte di questo documento, l'osservazione di quarantena richiede un isolamento individuale/strutturale. La mancanza o assenza di aree o camere di quarantena dovrebbe portare a ripensare all'opportunità di accettare nuovi ingressi. Si ricorda come i degenti in quarantena siano degenti TNF negativi, ma in osservazione nel sospetto che possano essere in fase di incubazione della malattia.
- **Presenza di un congruo numero di camere di isolamento**, utili per isolare rapidamente degenti sintomatici sospetti, contatti e degenti COVID-19 confermati. Il numero di camere disponibili dovrebbe essere rapportato al numero totale di PL della struttura e ai livelli di incidenza e prevalenza della malattia registrati in passato o nel periodo di riferimento, per garantire sicurezza alla struttura in caso di necessità.
- **Presenza di reparti o nuclei rapidamente separabili** per eventuali isolamenti di coorte di degenti COVID-19, per garantire sicurezza in caso di comparsa di eventuali cluster all'interno della struttura, almeno in attesa di trasferimento verso strutture più idonee. La disponibilità di spazi per gli isolamenti di coorte garantisce anche un uso più efficiente ed efficace delle risorse umane e dei DPI, rispetto alla sommatoria dei soli isolamenti individuali, eventualmente diffusi nella struttura.
- **Presenza di percorsi separati**, sia orizzontali che verticali (scale, ascensori), per la necessaria separazione pulito/sporco, in presenza di degenti COVID-19 o gestiti in isolamento o in osservazione di quarantena.
- **Identificazione nella struttura, meglio se con codice colore e cartellonistica adeguata, di aree:**
  - **Verdi:** pulite, con rischio assente o basso. Gli operatori possono muoversi solo con la divisa di base e la mascherina chirurgica. Eventuali visitatori, dopo triage negativo, possono entrare con mascherina chirurgica. Sono aree in genere riferibili alle zone di ingresso, agli uffici, agli spazi comuni, agli spogliatori, ai servizi generali, ai percorsi puliti orizzontali e verticali. In generale, in tali zone e percorsi verdi, non è previsto il transito o la presenza di persone isolate o degenti.
  - **Gialle:** rischio presente, anche se basso. Sono, ad esempio, le aree di degenza ordinaria, in assenza di degenti COVID-19, in una fase locale di presenza attiva di focolai attivi nel territorio di riferimento, che aumenta il rischio di infezioni trasmesse dagli operatori ai degenti. Sono da considerare a rischio anche le aree comuni dei servizi ambulatoriali o le zone di arrivo di nuovi degenti o rientri da ospedale di pazienti non-COVID. In queste aree, gli operatori devono indossare camice idrorepellente e - nei periodi di alta prevalenza epidemica e secondo il livello di rischio localmente presente (secondo le valutazioni del referente COVID e del Risk manager, se presente) - mascherina FFP2. I familiari, sono ammissibili secondo le regole localmente definite dal Referente COVID/Direttore sanitario e sulla base della normativa di riferimento.
  - **Rosse:** rischio biologico elevato. Sono, ad esempio, i reparti di isolamento di coorte dei degenti COVID-19. Devono essere segnalate da adeguata cartellonistica e preceduti da zona filtro con separazione della zona pulita da quella sporca, per le necessarie operazioni di vestizione e svestizione. I DPI da utilizzare sono quelli previsti per le attività dirette a degenti COVID. Vanno indossati prima dell'ingresso e vanno smaltiti in contenitori appositi prima dell'uscita. I familiari non sono ammissibili e le comunicazioni vanno garantite con modalità a distanza. La mappatura delle zone di rischio è di competenza del Responsabile medico/Referente COVID con la collaborazione, se presente, del Risk Manager. Dipende dalla specifica struttura architettonica degli edifici, dalla loro organizzazione e dalle valutazioni del rischio locale e territoriale
- **Possibilità di escludere il ricircolo** in caso di impianto di trattamento dell'aria.



**B) Indicatori di protezione organizzativo-gestionali**

- identificazione formale del **Referente COVID**, adeguatamente formato;
- presenza di un **Piano Organizzativo Gestionale aggiornato** alla situazione epidemiologica e coerente con le disposizioni normative regionali e nazionali;
- presenza di **figure professionali sanitarie** nelle strutture che le prevedono per la normativa di accreditamento istituzionale: medico, infermiere;
- presenza di **personale di assistenza (ASA/OSS)**;
- presenza di **altre figure professionali sanitarie**;
- presenza sufficiente di **personale a rapporto esclusivo** presso la specifica struttura;
- disponibilità di **consulenze specialistiche** (infettivologiche/pneumologiche), anche in teleconsulto e televisita;
- presenza di **equipe di personale complete** delle figure previste a standard;
- **mantenimento del minutaggio medio** previsto dalla specifica normativa di settore;
- presenza di **equipe dedicata per eventuali nuclei destinati all'esclusiva accoglienza di degenti COVID-19**;
- **disponibilità di figure professionali in caso di assenza** di personale per eventi imprevisti o per malattia;
- presenza di **DVR aggiornato**;
- presenza di adeguate **scorte di DPI, secondo le indicazioni normative**;
- **disponibilità di farmaci** tra quelli raccomandati in caso di presa in carico di degenti Covid-19;
- **disponibilità di test antigenici rapidi**, secondo le modalità di distribuzione o di rimborso garantite dalle normative vigenti;
- **disponibilità di test molecolari**, secondo le indicazioni e gli azionamenti previsti dalle ATS di riferimento e capienza dei laboratori definiti per l'azionamento adeguata ai posti letto della struttura;
- procedure di **riconoscimento precoce dei sintomi sospetti** e di rapido intervento secondo le indicazioni di letteratura e le normative di riferimento;
- presenza di un modello di **monitoraggio clinico dei degenti** con sintomi sospetti, contatti, in osservazione di quarantena o Covid-19 accertati.

**5.1 INDICATORI DI RISCHIO EPIDEMIOLOGICO E FLUSSI DI MONITORAGGIO**

I modelli di valutazione del rischio e di governo clinico delle emergenze prevedono forme di stratificazione per livelli, utili a identificare tempestivamente cambiamenti del livello di rischio locale e orientare efficacemente gli interventi conseguenti. La valutazione delle variabili fin qui descritte è utile a definire – col supporto di audit dei servizi delle ATS di riferimento - il livello di rischio della propria struttura, potendo quindi operare per la correzione o adeguamento degli eventuali indicatori critici. Può rappresentare un utile complemento di questa valutazione, la strutturazione di modelli di analisi locale di alcune variabili, raccolte sistematicamente e condivise in forma di flusso con le ATS di riferimento.

Queste informazioni, soprattutto se integrate in un sistema regionale e ATS di raccolta dati omogenea e sistematica, possono favorire sia i processi decisionali locali che quelli di governo ampio di sistema. Questo modello implica la definizione puntuale degli indicatori da raccogliere sistematicamente, le modalità di calcolo delle tendenze di incidenza e prevalenza (numeratori e denominatori) e la costruzione dei valori soglia da utilizzare come riferimento. Queste informazioni possono così produrre cruscotti sintetici a disposizione del gestore e, in forma aggregata, alle ATS e al programmatore regionale. Potrà quindi diventare più efficace l'azione di rilevazione tempestiva delle soglie di sicurezza o di allarme (locali e di sistema) e la programmazione delle azioni necessarie, anche di supporto e di condivisione delle decisioni con le strutture.

Per le considerazioni già espresse nelle sezioni precedenti di questo documento, sembra utile consigliare ai Referenti COVID, anche con il coinvolgimento dei medici di riferimento nelle UDO dove non sia presente una équipe sanitaria e d'intesa con le ATS territorialmente competenti, programmi di formazione alla rilevazione tempestiva dei sintomi sospetti per COVID-19 e alla loro corretta gestione. Nelle strutture che, sulla base dei

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

requisiti, non sono dotate di personale sanitario, è importante mantenere attivo un canale di comunicazione con i medici di riferimento e i servizi sanitari territoriali, perché possano attivare a loro supporto, valutazioni cliniche, diagnostico-terapeutiche e la prescrizione di test TNF molecolari.

La valutazione del livello di protezione o di rischio di ogni singola struttura dipende, quindi, dall'analisi di diversi indicatori di protezione (strutturale e organizzativo-gestionale) e dalla possibilità di monitorare nel tempo le tendenze (in termini di incidenza e prevalenza) dello stato di degenti e operatori. Si tratta, di valutazioni che non possono essere rigidamente classificabili e dovrebbero essere ripetute nel tempo, in quanto alcuni indicatori dipendono dal numero degli operatori in servizio, dal numero di ospiti e di operatori che possono contrarre l'infezione da SARS-CoV2 e dalla capacità del gestore di organizzare la struttura attraverso un piano organizzativo gestionale aggiornato.

## 5.2 CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE DEL GRADO DI PROTEZIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE

Di seguito vengono proposte due Check List di autovalutazione, che dovrebbero essere compilate dal Responsabile Medico/Referente Covid, con una cadenza periodica, soprattutto a seguito del riscontro di casi positivi, oppure secondo una periodicità proporzionata al livello di rischio epidemiologico della struttura e del territorio di riferimento.

A) INDICATORI DI PROTEZIONE STRUTTURALI	NOTE	AUTOVALUTAZIONE DESCRITTIVA DELL'INDICATORE
Presenza di aree o camere di quarantena, per l'osservazione di nuovi ingressi o rientri prima dell'ammissione o riammissione alle degenze ordinarie	Indicatore pertinente in caso di ingresso di nuovi ospiti. NB: Le camere di quarantena devono essere singole e separate dalle camere di isolamento di casi accertati, di sintomatici sospetti e di isolamento per contatto	Descrivere
Camere di isolamento: presenza di numero adeguato di PL liberi in camera singola o ad uso singolo, con bagno dedicato o, quando non possibile, con possibilità di inibizione dell'utilizzo di eventuali bagni condivisi	il numero di camere di isolamento libere dovrebbe essere congruo con il numero complessivo dei posti letto totali e con il numero di ospiti con sintomi sospetti per covid19, contatti stretti o covid19 confermati presenti in struttura	Descrivere
Presenza di nuclei/reparti separabili per eventuali isolamenti di coorte	Diventa pertinente in caso di ospiti COVID-19 confermati in numero superiore al numero di posti letto di isolamento in camera singola o uso singola	Descrivere
Presenza di percorsi separati, verticali e orizzontali, per pulito/sporci	Valutabile anche la possibilità di adattare, separando i percorsi, in caso di presenza di ospiti COVID positivi o sospetti	Descrivere
Presenza di aree filtro di vestizione/svestizione prima dell'ingresso nei nuclei/aree di isolamento o prima dell'ingresso nelle camere di isolamento	Valutare in rapporto al numero di camere/nuclei per ospiti covid accertati o sospetti o in osservazione	Descrivere
Possibilità di escludere il ricircolo in caso di impianto di ventilazione	Pertinente solo in caso di impianto di riscaldamento/raffrescamento con ricircolo	Descrivere
Aree di adeguamento/miglioramento: .....		
Programma di interventi in caso di possibilità di adeguamento: .....		

B) INDICATORI DI PROTEZIONE ORGANIZZATIVO-GESTIONALI	NOTE	AUTOVALUTAZIONE
Identificazione del Referente COVID	Nominato formalmente e con adeguata formazione	Descrivere
Presenza di un Piano Organizzativo Gestionale COVID-19 aggiornato e coerente con le disposizioni normative regionali e nazionali	Aggiornato con le disposizioni normative regionali e nazionali	Descrivere
Presenza di medico in struttura	Indicare se presente, reperibile, assente o non previsto nei requisiti	Descrivere
Presenza di infermiere	Indicare se presente, reperibile, assente o non previsto nei requisiti	Descrivere

Presenza di altre figure professionali sanitarie	Indicare se presenti, reperibili, assenti o non previsti nei requisiti	Descrivere
Presenza di operatori di assistenza (ASA/OSS)	Indicare se presente, reperibile, assente o non previsto nei requisiti	Descrivere
Presenza di personale a rapporto esclusivo con l'unità d'offerta	Indicare la presenza di personale che opera solo nella specifica struttura o il numero di operatori con libertà di rapporto lavorativo con altre strutture/UDO	Descrivere
Disponibilità di consulenze specialistiche (infettivologiche/pneumologiche)	Valutare la disponibilità di rapporto strutturato con consulenti specialisti, anche in teleconsulto o televisita o l'attivazione di convenzioni non onerose con le ASST di riferimento, ai sensi della DGR 3913/2020	Descrivere
Presenza di equipe di personale complete di tutte le figure previste a standard	Valutare la presenza o assenza delle figure previste dalla specifica normativa di esercizio/accreditamento	Descrivere
Mantenimento del minutaggio previsto	Riferito al minutaggio previsto dalla specifica normativa della tipologia di unità d'offerta	Descrivere
Presenza di DVR aggiornato	Valutare se il DVR è aggiornato alla fase pandemica	Descrivere
Presenza di scorte di DPI completi	Valutare la sufficiente disponibilità di scorte di DPI, secondo i livelli di rischio locali	Descrivere
Disponibilità di farmaci tra quelli raccomandati in caso di COVID-19	Valutabile solo nelle strutture dotate di personale sanitario o di farmacia centrale. Indicare non pertinente nelle strutture che dipendono dai MMG per la prescrizione	Descrivere
Possibilità di effettuare test antigenici rapidi per SARS-Cov2	Valutabile nelle strutture dotate di personale sanitario, rispetto alla fornitura garantita dalle ATS di riferimento	Descrivere
Possibilità di effettuare test molecolari per SARS-Cov2	Valutabile nelle strutture dotate di personale sanitario. Segnalare il numero di test molecolari garantiti dai laboratori con i quali si è stati azzonati/di riferimento	Descrivere
Capacità di riconoscimento precoce di sintomi sospetti	Valutabile in presenza di personale sanitario o di personale adeguatamente formato con procedura di rilevazione standardizzata dei sintomi	Descrivere
Presenza di un monitoraggio giornaliero di ospiti con sintomi sospetti, contatti e con COVID-19 confermato	Raccolta dati per monitoraggio interno o su richiesta di ATS	Descrivere
Presenza di un monitoraggio giornaliero di operatori assenti per sintomi sospetti, contatti stretti o per COVID-19 confermato	Raccolta dati per monitoraggio interno o su richiesta di ATS	Descrivere
Presenza del monitoraggio giornaliero di ospiti deceduti in struttura per COVID accertato o sospetto	Raccolta dati per monitoraggio interno o su richiesta di ATS	Descrivere
<p>Aree di adeguamento/miglioramento: .....</p> <p>Programma di interventi in caso di possibilità di adeguamento: .....</p>		

**TAVOLA SINOTTICA n. 1**  
**SETTING PER LA GESTIONE DI CASI COVID-19 ASINTOMATICI/PAUCISINTOMATICI O SOSPETTI COVID-19/CONTATTI DI CASO**  
**NON ASSISTIBILI NELLE UDO DI APPARTENENZA O AL DOMICILIO**

SETTING*	CONDIZIONI CLINICHE TARGET	STANDARD (n. DGR)	Tariffari (n. DGR)
<b>SUB – ACUTE</b> (indice di complessità 4)	<b>DGR n. 3681/2020</b> 1. <u>Coordinamento medico continuo</u> con la necessità di un <u>significativo numero di accessi del medico</u> e dell'infermiere 2. Assistenza infermieristica H24 3. Sulla base delle necessità dei pazienti, l'eventuale supporto di <u>servizi intermedi</u> quali il laboratorio analisi e la radiodiagnostica 4. Un <u>approccio multiprofessionale e multidisciplinare</u> con un preciso programma terapeutico	Medico: 114 min/pz/settimana (ore diurne) Infermiera: 160 min/pz/giorno (H24)	3681/2020
<b>CURE INTERMEDIE:</b> - ex art. 26 specialistica - ex art. 26 generale geriatrica - ex art. 26 mantenimento - post acuta	<b>DGR n. 3913/2020 (pazienti Profilo 1 ex DGR 3383/2015)</b> Si tratta di soggetti che per il loro recupero e/o per il raggiungimento di un nuovo compenso al fine della <u>dimissione verso il proprio domicilio o a luoghi di protezione sociosanitaria (altre unità d'offerta della rete)</u> richiedono degli interventi specifici nella sfera sanitaria ed assistenziale, che non possono essere erogati al domicilio o in ospedale. Comprende interventi di assistenza, di <u>riattivazione e recupero funzionale</u> , di cura e di <u>sostegno sociale</u>	<b>Ex art. 26:</b> Medico: 60 min/pz/settimana; Infermiera: 240 min/pz/settimana (di cui max 50% OSS)  <b>Post Acuta:</b> Assistenza 1.120 min/pz/settimana di cui almeno il 20% (=224 min/pz/settimana) profili professionali area sanitaria e medico reperibile H24	3913/2020
<b>DEGENZE DI COMUNITÀ DI BASE</b> (ivi comprese quelle pro-tempore area anziani, disabili, salute mentale/dipendenze)	<b>DGR n. 3681/2020</b> Pazienti che richiedono <ul style="list-style-type: none"> <li>• necessità di assistenza residenziale non erogabile al domicilio (sono esclusi ricoveri di sollievo);</li> <li>• diagnosi già individuata;</li> <li>• <u>prognosi e impostazione terapeutica già definite;</u></li> <li>• programma di trattamento già stilato e condiviso con il paziente e/o con la famiglia</li> </ul>	Medico: 60 min/pz/5 gg alla settimana anche MMG (nei rimanenti giorni reperibilità medico struttura o medico Continuità assistenziale)  Infermiera/OSS/ASA: 1260 min/pz/settimana (almeno 50% infermiera)	3681/2020
<b>DEGENZE DI SORVEGLIANZA</b>	<b>DGR n. 3020/2020</b> Pazienti <u>autosufficienti</u> con <u>sintomatologia respiratoria lieve</u> per infezione da COVID-19 che richiedano quarantena fiduciaria e <u>bassi bisogni clinico – assistenziali</u> . Attivazione da parte del MMG se a domicilio o da parte di PS a seguito di accessi diretti con sintomatologia non complicata SLITRI/MIN DI O2	Medico: 140 min/pz/settimana (ore diurne) può essere anche MMG/USCA, ecc. + reperibilità del medico struttura/PS/altro  Sorveglianza sanitaria H 24 da parte di professionisti delle	3529/2020

		professioni sanitarie e di personale di supporto (rapporto 1 +1)	
<b>STRUTTURE RICETTIVE/ALBERGHIERE</b>	<b>DGR n. 3525/2020</b> Persone che non possono trascorrere l'isolamento o la quarantena presso il proprio domicilio per cause sociali/familiari/abitative purché autosufficienti e asintomatiche o con lieve sintomatologia.	È necessario un presidio di sorveglianza sanitaria di base, che non comporta la presenza continuativa medica o infermieristica.	-

### PARTE TERZA – ATTEZIONI VERSO SETTING E SOTTOGRUPPI SPECIFICI DI POPOLAZIONE

Nella Parte Prima di questo documento sono state fornite alcune indicazioni generali, che integrano quelle già indicate dalle DGR 3524/2020, 3913/2020 e dai documenti ad interim del Ministero della Salute e dell'ISS. Va però sottolineato come il sistema sociosanitario sia composto da una complessa articolazione di UDO e servizi fra loro molto diversi, per dimensioni, obiettivi e struttura organizzativa, anche di accreditamento istituzionale. Se è già difficile trovare una sintesi fra linee di pensiero e indicazioni scientifiche per la gestione di una malattia nuova e ancora non del tutto compresa nella sua implicita complessità, è bene tener e anche conto della difficoltà di dettare indicazioni univoche applicabili in tutte le UDO del sistema. In particolare, gran parte dell'attenzione è stata posta negli ultimi mesi alle RSA, che sono una delle UDO più strutturate del sistema. Anche al loro interno, però, convivono sia articolazioni diverse (ad esempio: Nuclei Alzheimer, Nuclei specializzati per gli esiti delle gravi cerebrali lesioni acquisite o per l'accoglienza di lungo periodo di persone con malattie neuromuscolari spesso end-stage) che popolazioni anche diverse da quelle più tipiche: disagio sociale grave, problemi psichiatrici residuali, disabilità gravi e gravissime anche di età adulta o giovanile, dipendenze. Oltre alle RSA e alle RSD, vanno però ricordate – senza alcuna pretesa di esaustività – le tante strutture e modelli di presa in carico operanti sul territorio: CDI, CDD, CSS, ciclo diurno continuo, comunità TOX, CPA, STRM, riabilitazione dell'età evolutiva, minori con disabilità gravissime, e altro ancora. Si tratta di strutture che operano in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, misto. Sono tutte fortemente collegate al proprio territorio, operando più spesso in rete, tutte fortemente orientate alla tutela della socialità, della qualità di vita e delle relazioni, dell'arricchimento del tempo, della valorizzazione delle autonomie residue. Non si tratta, quindi, di strutture orientate per natura e norma alla presa in carico di patologie acute, anche infettive. Già alcuni documenti nazionali e regionali hanno preso in carico la complessità di queste popolazioni. Al riguardo è possibile citare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rapporti dell'ISS:

- “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2” (Rapporto ISS COVID-19. N. 8/2020 Rev. 2. Versione del 28 ottobre 2020).
- “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali” Rapporto ISS COVID-19. N. 4/2020 Rev. 2. Versione del 24 agosto 2020.
- “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno alle persone con demenza nell'attuale scenario della pandemia di COVID-19”. Rapporto ISS COVID 19. N. 6/2020. Versione del 23 ottobre 2020).

Oppure i documenti:

- “Indicazioni operative ad interim per la gestione di strutture con persone ad elevata fragilità e marginalità sociosanitaria nel quadro dell'epidemia di COVID-19” (INMP/NIHMP, 2020)
- “High impact of COVID-19 in long-term care facilities, suggestion and monitoring in the EU/EEA, May 2020”. (ECDC Public Health Emergency Team, 2020)

In queste UDO, l'applicazione della gran parte delle indicazioni scientifiche o normative in tema di cura della COVID-19, deve tenere dovuto conto di alcune variabili:

- **dimensionali**: alcune UDO accolgono per definizione un piccolo numero di utenti e in strutture di dimensioni circoscritte, dove le normali regole di distanziamento sociale o di isolamento possono essere sostanzialmente impraticabili;
- **di caratteristiche degli ospiti**: persone con problemi di salute mentale, bambini con disturbi dello spettro autistico, persone con compromissione cognitiva o con dipendenze e disagio sociale grave possono tollerare male o rifiutare del tutto le regole del distanziamento sociale, dell'isolamento, dell'utilizzo dei DPI. Nel caso si rendesse necessario, in questi casi dovrebbe sempre essere attentamente valutato il rischio/beneficio di adottare misure di contenimento fisica o farmacologica;
- **di struttura delle équipe professionali**: queste a altre condizioni croniche devono essere affrontate con metodologia e cultura specifica, anche attraverso la mediazione di operatori con specifiche professionalità come psicologi, neuropsicologi, pedagogisti o educatori. Non ultimo, diverse UDO

dell'ampio mondo sociosanitario non prevedono la presenza di personale medico o infermieristico come standard di accreditamento, anche per eventuali figure con ruolo di responsabilità. Non si tratta in realtà di un limite, quanto di una specificità, che diventa più evidente quando, per diversi motivi, alcune persone con queste o altre caratteristiche, debbano essere ricoverate in un normale reparto ospedaliero dove potrebbero o sono gestite con difficoltà.

- **di complessità assistenziale o decisionale:** alcuni sottogruppi di ospiti esprimono una specifica complessità assistenziale. È possibile citare, ad esempio, le persone in stato vegetativo con malattie neuromuscolari, spesso in ventilazione e nutrizione artificiali e con gravi limiti di comunicazione o necessità di personale specificamente addestrato alla comunicazione assistita; oppure con una espressione dei sintomi clinici da COVID-19 resa più difficile dalla gravità del quadro neurologico o disautonomico. Oppure, le persone con demenza lieve-moderata ma specifici BPSD (wandering, affaccendamento) e suscettibilità al delirium, tipiche dei Nuclei Alzheimer. Anche questi residenti richiedono personale specificamente addestrato alle strategie comportamentali e agli interventi non farmacologici. O, ancora, i minori dei reparti di degenza per la riabilitazione dell'età evolutiva o con disabilità gravissime o dei servizi di neuropsichiatria infantile, che richiedono la compresenza di personale esperto e che non possono essere privati della relazione con i genitori o della possibilità di rientro periodico al domicilio. Ancora, infine, le persone in prossimità del termine naturale dell'esistenza o della fine vita in senso stretto, tipiche di alcuni sottogruppi di RSA o dei servizi di Cure Palliative; si tratta di persone che richiedono specifica attenzione alla qualità del morire, al controllo dei sintomi, alla condivisione delle scelte di cura e che possono, ad esempio, non tollerare fisicamente – per documentabile intrasportabilità o per inopportunità dello stesso – l'invio al ricovero ospedaliero.

**Raccomandazioni per il supporto alle attività di cura e il loro adattamento verso i bisogni delle popolazioni con compromissione cognitiva, fragilità, disagio sociale, salute mentale, fine della vita e altre complessità bio-psico-sociali**

1. Sembra opportuno dare priorità ai bisogni specifici delle persone, ricavabili dalle valutazioni cliniche, funzionali, riabilitative, biografiche, educative e sociali, piuttosto che al tipo di UDO o alla sola diagnosi di COVID-19. Questa priorità si traduce, secondo la competenza delle équipe di cura, in una applicazione ragionevole e proporzionata delle indicazioni generali di cura e protezione, ricercando soluzioni specifiche per garantire interventi sicuri e appropriati.
2. È necessario prestare una specifica attenzione alla riduzione o inibizione dell'accesso dei familiari e al rischio di deprivazione affettiva o impoverimento relazionale, secondo le indicazioni dei documenti di riferimento e la loro attualizzazione alla specifica realtà organizzativa. I POG sono un'utile occasione per documentare le attenzioni poste in essere nella specifica UDO e le motivazioni che le sostengono.
3. In ogni UDO va favorita l'informazione alle persone e alle famiglie, attraverso il regolare aggiornamento delle condizioni cliniche o dei cambiamenti organizzativi e la possibilità di contatto diretto - con videochiamata o altre soluzioni tecnologiche - fra i residenti e le persone appartenenti alla sfera dei loro affetti significativi. Entro i confini delle regole generali e specifiche dettate dai DPCM e dalle indicazioni del Ministero della Salute, le Direzioni sanitarie, laddove previste, o, in alternativa, i ruoli di responsabilità medica delle UDO sociosanitarie/Referente COVID, identificano i bisogni che possono permettere di autorizzare una visita in presenza, tenendo conto delle opportune misure di sicurezza. In particolare, si rimanda alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute *"Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali"*, che detta i principi che devono essere rispettati per garantire sia la sicurezza della struttura che il benessere relazionale e affettivo dei residenti. Sembra utile suggerire il coinvolgimento di gruppi di familiari, per condividere le soluzioni più utili per raggiungere questi obiettivi, nel rispetto delle necessità di sicurezza e protezione delle persone e delle strutture.
4. Va promossa l'attività fisica dei residenti e le uscite in cortili, giardini o aree esterne all'edificio (ove presenti) o va presa in considerazione l'opportunità di garantire la possibilità di uscite all'esterno della struttura secondo i progetti terapeutici riabilitativi individuali (cfr. Rapporto ISS COVID-19 n. 8/2020 Rev.

- 2 per maggiori 9 dettagli sulle modalità e sulle precauzioni relative alla fase di rientro dei residenti nella struttura).
5. Quando possibile, è opportuno definire uno o più momenti della giornata in cui le persone residenti possano esprimere il loro pensiero, le loro critiche e i loro desideri rispetto alla riorganizzazione emergenziale della residenza. Questi pareri potrebbero riguardare aspetti quali l'organizzazione della giornata, le opzioni per i pasti, le preferenze per le attività o la loro distribuzione, la frequenza delle relazioni con l'esterno o le uscite dalla struttura.
  6. Qualora uno o più residenti dovessero essere sottoposti a isolamento/quarantena è importante prevedere una riorganizzazione delle attività che possa ridurre i rischi di scompenso psichico e comportamentale derivati dall'impossibilità di svolgere le usuali attività ed in particolare quelle all'aperto. In questa situazione è ancora più importante garantire il massimo coinvolgimento attivo delle persone con disturbi mentali e con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali nella programmazione e nella scelta delle diverse attività da svolgere nella residenza. Per le persone in isolamento o quarantena la struttura provvede a organizzare attività inclusive, d'ascolto, di compensazione affettiva ed emotiva, e anche attività pratiche di svago e tempo libero, per alleviare il rischio di solitudine e sofferenza emotiva dovuta alla lontananza dalla comunità. Quando possibile, è raccomandato, il loro attivo coinvolgimento nella pianificazione delle soluzioni di prevenzione che la struttura ha individuato, supportandoli nell'elaborazione emotiva e nella identificazione preventiva di modalità che possano rendere più accettabile un eventuale isolamento.
  7. In base all'andamento locale della pandemia è appropriato prevedere la riattivazione, laddove possibile, dei percorsi di inclusione sociale nell'ambito delle diverse attività offerte dai servizi di comunità. Andranno quindi individuate azioni che da un lato possano ridurre il rischio di contagio ma, allo stesso tempo, possano anche garantire alla persona con disturbi mentali e con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, un rapporto con il contesto di appartenenza e il prosieguo del Progetto di vita della Persona; previa adozione delle adeguate misure di prevenzione e azioni di sorveglianza sanitaria con una puntuale rilevazione dello stato di salute.
  8. Definire specifiche sinergie in una logica di rete locale: queste strutture sono elettivamente territoriali. In molti casi il medico è il medico curante del residente e gli specialisti curanti sono quelli del territorio. Sembra utile che le soluzioni a problemi specifici nascano localmente, a partire dalla mappatura della presenza di queste tipologie di offerta in ogni territorio, dalla definizione di accordi locali nell'interazione ATS/ASST/enti gestori e altri attori del territorio.
  9. Condividere la possibilità di sperimentazioni locali di soluzioni non abituali, per la gestione alternativa degli isolamenti, dei distanziamenti, delle separazioni, in una logica di attenta valutazione della relazione fra rischi e benefici sulla persona e sulla comunità. Alcuni modelli sono già stati sperimentati (camere confort, stanze degli abbracci, spazi gioco protetti per i bambini) e sembra opportuno condividere le condizioni utili a favorire una loro maggiore diffusione. In questo ambito sembra utile favorire accordi di rete fra gestori attinenti alla stessa tipologia di UDO o di competenza professionale, ad esempio attraverso l'identificazione di comunità o UDO equivalenti specializzabili per la presa in carico dei residenti COVID attinenti la propria area di specificità. Oppure la configurazione di un modello analogo a quello HUB/SPOKE della rete ospedaliera, nelle macro-aree più esposte (salute mentale, minori, dipendenze, disagio sociale grave), che coinvolgano con protocolli locali ASST, enti gestori pubblici e privati e Comuni.
  10. Proseguire la presenza di supporto delle équipes di ATS con le rispettive articolazioni organizzative del Dipartimento di Prevenzione e di Vigilanza sociosanitaria: in questo scenario sembra poter esprimersi in modo specifico il ruolo delle ATS, con funzioni di osservazione e di audit, per la condivisione di percorsi di identificazione locali di soluzioni di accompagnamento delle UDO, che possano tenere conto delle specificità piuttosto che delle sole indicazioni generali.

Nel sub allegato 4 si riportano a titolo di esempio, alcune proposte specifiche per l'area Salute Mentale e Dipendenze, che possono trovare applicazione anche in UDO per disabili, disabili intellettivi o altri sottogruppi con elettiva priorità educativa o sociale della presa in carico.



# **SUB ALLEGATI**

**SUB ALLEGATO 1 – ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA NEWS2**

La NEWS appartiene alla famiglia degli Early Warning Score (EWS). Inizialmente proposta dal Royal College of Physicians come NEWS nel 2012 è stata poi aggiornata (NEWS2) nel 2017. Nelle intenzioni dei proponenti la NEWS2 rappresenta solo un ausilio per la valutazione clinica. Integra quindi, ma non sostituisce il competente giudizio professionale. Come gli altri EWS, anche la NEWS2 favorisce la registrazione e visibilità aggregata di parametri altrimenti potenzialmente distribuiti nelle registrazioni di diversi professionisti coinvolti. Nel caso specifico di questo documento, la proposta è anche orientata a diffondere l’abitudine alla rilevazione di parametri, come la frequenza respiratoria, non sempre di uso comune nelle strutture socio-sanitarie. In questi scenari, la NEWS2 può essere utilizzata per:

- stimare la gravità/instabilità dell’episodio acuto di malattia;
- registrare la sua evoluzione migliorativa o peggiorativa;
- orientare per livelli di intensità e urgenza la risposta clinica:
  - standardizzare le modalità di osservazione;
  - aumentare o ridurre la frequenza del monitoraggio iniziale e successivo (ogni 12 ore, ogni 6 ore, ogni 4 ore, ogni ora. Se disponibile, valutare l’opportunità di un monitoraggio strumentale);
  - guidare la richiesta di consultazione o attivazione del medico di guardia, del medico curante, dello specialista di riferimento (quando disponibili, ad esempio, cardiologo, pneumologo, internista, geriatra o infettivologo);
  - attivare i servizi di urgenza/emergenza (112/118) per l’invio in PS;
  - comunicare ai servizi ospedalieri di destinazione del paziente il livello di gravità e di instabilità dell’episodio di malattia che si propone alla valutazione.

Come indicato dal Royal College, la NEWS2 non dovrebbe essere utilizzata nei bambini e nei ragazzi (età inferiore ai 16 anni) o nelle donne in gravidanza, per la diversa risposta fisiologica in caso di evento acuto di malattia. Va inoltre utilizzata con cautela nelle persone con esiti di traumi spinali (tetraplegia o paraplegia), in presenza di alterazioni della funzionalità del sistema nervoso autonomo.

Parametri fisiologici	Punteggio						
	3	2	1	0	1	2	3
Frequenza respiratoria (minuto)	≤ 8		9-11	12-20		21-24	≥ 25
SpO2 (%)	≤ 91	92-93	94-95	≥ 96			
Aria o ossigeno?		Ossigeno		Aria			
Pressione arteriosa sistolica	≤ 90	91-100	101-110	111-219			≥ 220
Frequenza cardiaca (minuto)	≤ 40		41-50	51-90	91-110	111-130	≥ 131
Livello di coscienza				Vigile			Alterato (CVPU)
Temperatura (°C)	≤ 35.0		35.1-36.0	36.1-38.0	38.1-39.0	≥ 39.1	

**Istruzioni per la compilazione**

1. Lo strumento è organizzato per righe, colonne e codici colore
2. Righe: descrivono il valore dei singoli parametri
3. Colonne: indicano il punteggio da attribuire al parametro registrato nella riga (0 se normale o di basso livello di criticità; 1, 2 o 3 se si scosta in difetto o in eccesso dal livello di normalità o di basso livello di criticità);
4. Codici colore:
  - a. Bianco: normalità o stabilità
  - b. Giallo: instabilità di grado lieve
  - c. Arancione chiaro: instabilità di grado moderato
  - d. Arancione scuro o Rosso: instabilità di grado severo o critico
5. Il riveditore, quindi, misurerà sul residente i parametri richiesti e attribuirà il punteggio per riga, sommando poi i risultati. Lo score complessivo può andare da 0 a 7 o più (potenzialmente fino a 42).
6. Lo score finale permette di attribuire il livello di rischio:
  - a. 0-4: rischio basso
  - b. 5-6: rischio medio
  - c. 7 o più: rischio alto
  - d. Un singolo parametro pari a 3: possibile rischio elevato, meritevole di decisione clinica urgente
7. Il livello di rischio è collegato a indicazioni standard di comportamento, che possono essere poi interpretate dai medici e professionisti per la necessaria personalizzazione delle decisioni cliniche rispetto alla specificità del singolo caso o della attualizzazione alla realtà organizzativa e di accreditamento della propria struttura.
8. Il giudizio clinico specifico dei professionisti può e deve superare le sole indicazioni della NEWS2, che rappresenta solo una guida di orientamento o una traccia temporale dell'andamento clinico.
9. In situazioni specifiche, ad esempio di fine vita già preesistenti, i clinici possono decidere se sospendere o mantenere, in tutto o in parte, la registrazione dei parametri se questa è inutile o rappresenta motivo di disagio per il paziente. Anche la classificazione per livelli di rischio può diventare ininfluente, a meno che da prendere in considerazione per l'eventuale inizio di una sedazione palliativa, in accordo con le raccomandazioni delle linee guida di riferimento, delle indicazioni di buona pratica o delle procedure locali. Queste decisioni devono essere discusse con il paziente, se in grado di comprendere, e con i familiari o rappresentanti legali e registrate compiutamente nel FASAS.

**Parametri e variabili fisiologiche da misurare e alcune attenzioni specifiche**

1. Saturazione pulsossimetrica (Scala 1): guida l'attribuzione del livello di rischio e le decisioni in tema di ossigenoterapia, per i COVID moderati o in eventuale attesa dell'arrivo dell'équipe del 112 per l'invio in PS. Per gli scopi di questo documento di indirizzo, la trattazione è limitata agli interventi utili a sostenere i pazienti senza impegno respiratorio o con impegno respiratorio moderato, nella fase di iniziale osservazione o in attesa delle successive decisioni cliniche. Oppure, nelle emergenze più gravi, nella fase di attesa dell'intervento del 112-118.
2. Saturazione pulsossimetrica (Scala 2): in questo documento viene descritta a parte. Serve come guida per le decisioni di cura nei pazienti a rischio di ipercapnia. L'utilizzo della Scala 2, invece che della Scala 1, dovrebbe essere scelta da uno specialista pneumologo o con la sua consulenza e va documentata nel FASAS. Può richiedere, per essere adottata e per il monitoraggio adeguato del degente la disponibilità dell'emogasanalisi. Viene comunque descritta come spunto per l'attenzione ai pazienti a rischio di ipercapnia, comunque frequenti anche nelle strutture sociosanitarie.
3. Aria o ossigeno: va attribuito il punteggio 2 ogni qualvolta sia necessaria la somministrazione di ossigeno, indipendentemente dalla fonte, dal tipo di presidio e da Flussi e FiO2 necessarie.
4. Pressione arteriosa sistolica: si intende la pressione al braccio, meglio se dal lato dove questa sia più elevata. Lo score non comprende la registrazione della diastolica o della PAO media.
5. Frequenza cardiaca: si intende la frequenza cardiaca comunque raccolta (periferica, centrale, dal saturimetro o dall'ECG o Monitor). Oppure, quella che si ritiene clinicamente più affidabile nel paziente.

6. Coscienza: viene consigliata la registrazione di qualunque situazione di cambiamento, che include la nuova comparsa di disorientamento, delirium o di ogni riduzione acuta della vigilanza. In questo senso, si registra come “Vigile” (punteggio 0 allo score) qualunque condizione neurologica che coincida con quella preesistente e come 3 ogni cambiamento acuto. Nei casi dubbi, viene suggerito di registrare 3 piuttosto che 0, fino a chiarificazione dell’incertezza. I livelli proposti dal Royal College of Pshysician sono comunque, in italiano (in inglese è proposto l’acronimo ACVPU: Alert, Confusion, Voice, Pain, Unresponsive):
- Vigile
  - Confusione di recente insorgenza
  - Risponde ai soli stimoli verbali
  - Risponde solo allo stimolo doloroso.
  - Non risponde
7. Viene raccomandato di sospettare la concomitanza di una sepsi, quando lo score NEWS2 sia pari a 5 o più, se la persona ha una infezione nota, mostri segni o sintomi di infezione o sia ad alto rischio di infezione.

**NEWS2. Misura e pesatura alternativa della SpO2 (Scala 2)**

Parametri fisiologici	Punteggio						
	3	2	1	0	1	2	3
SpO2 (%) (Scala 2)	≤ 83	84-85	86-87	88-92 in ossigeno o ≥ 93 in aria ambiente	93-94 in ossigeno	95-96 in ossigeno	≥ 97 in ossigeno

La NEWS2 propone una scala alternativa per misura e la stima dei risultati, per i pazienti a rischio di ipercapnia (ad esempio, con anamnesi di malattia respiratoria cronica o di precedenti episodi di ipercapnia, oppure sulla scorta dei risultati delle emogasanalisi). L’utilizzo di questa linea di valutazione alternativa e dell’utilizzo della Scala 2 dovrebbe essere assunto con il contributo di uno specialista pneumologo e guidata dal monitoraggio dei valori delle emogasanalisi. Non è quindi appropriata per la gran parte delle strutture sociosanitarie; è quindi stata esclusa dal formato NEWS2 proposto in questo documento di indirizzo. La scala 2 può essere utilizzata per la valutazione critica dell’opportunità di utilizzare l’ossigenoterapia e misurarne l’efficacia o la pericolosità, dalle strutture che abbiano una adeguata organizzazione clinica e dotazione strumentale.

Per tutte le altre strutture, in particolare RSA o RSD con possibilità di garantire una ossigenoterapia, è comunque utile ricordare ai clinici e al personale infermieristico, che la presenza di malattie respiratorie croniche impone una specifica attenzione all’interpretazione sia dei risultati della pulsossimetria che agli obiettivi e monitoraggio dell’ossigenoterapia. Ad esempio, sono da considerare a rischio di ipercapnia (British Thoracic Society, 2017), i pazienti con:

- Diagnosi di BPCO di grado moderato o severo, soprattutto se con precedenti episodi di insufficienza respiratoria o già con indicazione a ossigenoterapia di lungo-periodo
- Malattie gravi della parete toracica o spinali (ad esempio, grave cifoscoliosi)
- Malattie neuromuscolari
- Obesità grave
- Fibrosi cistica
- Bronchiectasie

Da valutare anche con cautela le situazioni di overdose da narcotici o altri principi attivi che possono compromettere la normale meccanica respiratoria.

In questi pazienti, in estrema sintesi, l'interpretazione della saturimetria richiede attenzione, perché i livelli di normalità o stabilità clinica possono essere più bassi di quelli abituali (ad es. 88-92%), in genere compatibili con quelli già noti alla struttura se il residente è in carico da un tempo significativo. In ugual modo i target di riferimento possono già essere stati indicati dai centri specialistici di riferimento per il singolo degente. L'ossigeno-terapia, in questi pazienti, va prescritta con cautela e con i presidi adeguati (sub allegato 2). La saturazione target non è 94-98% ma 88-92%; una somministrazione inappropriata di ossigeno e l'utilizzo di flussi elevati, potrebbero favorire la comparsa di ipercapnia o peggiorarne l'evoluzione. È preferibile che l'ossigeno venga somministrato utilizzando una maschera Venturi tarata a 24-28%, se disponibile, con flussi non superiori a 1-2 l/minuto, riducendo o sospendendo la somministrazione se la saturazione supera i livelli programmati. In assenza di emogasanalisi, i segni clinici dell'ipercapnia sono:

- Sonnolenza
- Cefalea
- Arrossamento del volto
- Tremori

## SUB ALLEGATO 2 – INDICAZIONI SINTETICHE SULLA TERAPIA FARMACOLOGICA NEL PAZIENTE COVID-19

Non esistono ancora, allo stato attuale, principi attivi di sicura efficacia nella COVID-19, sia nella popolazione generale che ancora più in sottogruppi di popolazione specifici. Di seguito, si riassumono quindi alcune delle indicazioni o raccomandazioni più recenti per l'utilizzo o il non utilizzo dei principi attivi che sono comunque stati oggetto di sperimentazioni controllate o di utilizzo empirico nel corso della prima ondata, rianalizzati alla luce delle evidenze più recenti. Sono inoltre richiamate le indicazioni di utilizzo dei principi attivi, ad esempio sintomatici, già di uso comune o suggerito. Si sottolinea come l'utilizzo delle diverse terapie farmacologiche, piuttosto che l'assenza d'impiego delle stesse, dipenda dalla severità delle manifestazioni cliniche presentate dai malati. In generale si raccomanda di attenersi alle linee di indirizzo AIFA. Le raccomandazioni fornite si basano anche sulle Schede Informative AIFA che sono aggiornate in relazione alla rapida evoluzione delle evidenze scientifiche. Pertanto, si consiglia la regolare consultazione di quanto riportato nella sezione del sito AIFA "Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-19" al link <https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19>.

Per eventuali approfondimenti e aggiornamenti, si segnalano in particolare le sezioni:

1. Principi di gestione dei casi COVID-19 nel setting domiciliare:  
[https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1269602/SOC\\_territoriale\\_09.12.2020.pdf/0f4896f4-1eac-32e2-bc26-5f5d279492b4](https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1269602/SOC_territoriale_09.12.2020.pdf/0f4896f4-1eac-32e2-bc26-5f5d279492b4)
2. Trattamenti utilizzabili nei pazienti COVID-19 nel setting ospedaliero:  
[https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1269602/SOC\\_ospedaliere\\_09.12.2020.pdf/021a4ffe-7a80-32ed-ee9c-65a383ff1b47](https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1269602/SOC_ospedaliere_09.12.2020.pdf/021a4ffe-7a80-32ed-ee9c-65a383ff1b47)

### Antipiretici

- Il paracetamolo resta il farmaco di prima scelta. Negli adulti il dosaggio massimo da non superare è di 4 grammi al giorno; quello da non superare per singola dose è di 1000 mg per singola dose). Negli anziani o nelle persone con dipendenze da alcool o malattie epatiche è preferibile non superare i 3 gr al giorno, oppure secondo la specifica esperienza clinica dei curanti. Può essere utilizzato come terapia continuativa anche come terapia antidolorifica di base
- L'alternativa, in assenza di controindicazioni specifiche di natura gastroenterologica, cardiologica o nefrologica, può essere l'ibuprofene (300-600 mg ogni 6-8 ore, fino a un massimo di 1800 mg/die, per un massimo di 5 giorni)

**Paracetamolo e ibuprofene rappresentano la principale terapia sintomatica di supporto nella COVID-19, che deve essere sempre accompagnata da una adeguata e appropriata attenzione all'idratazione e alla nutrizione. In merito all'approvvigionamento di paracetamolo si consiglia di effettuare scorte idonee a coprire il fabbisogno di circa due mesi per lo specifico farmaco, in quantità proporzionata al numero di ospiti.**

### Corticosteroidi

- Non raccomandati per pazienti asintomatici o con sintomi lievi
- Non va utilizzato nei pazienti che non richiedano ossigenoterapia
- Fortemente raccomandati per pazienti con ossigenoterapia o ventilazione meccanica
- Nei pazienti con COVID moderato con necessità di ossigenoterapia può essere avviato il trattamento con desametasone (6 mg die per 10 giorni), per os o in formulazione iniettabile. Per la sua emivita, può essere somministrato una sola volta al giorno. Da preferire anche per la sua ridotta interferenza con l'equilibrio sodico e il volume idrico. Per trattamenti di breve durata di condizioni acute non è indicata una riduzione graduale successiva della posologia
- In alternativa, possono essere utilizzati a dosi equivalenti prednisone (40 mg/die frazionati in una o due somministrazioni al giorno), metilprednisolone (32 mg/die, frazionati in una o due somministrazioni al giorno) o idrocortisone (160 mg/die, frazionati in 2 o 4 somministrazioni al giorno).

**I corticosteroidi sono raccomandati nei soggetti con malattia COVID-19 grave che necessitano di supplementazione di ossigeno. L'impiego di tali farmaci può essere considerato solo in quei pazienti il cui quadro clinico non migliora entro le 72 ore, in presenza di un peggioramento dei parametri pulsossimetrici che richiada l'ossigenoterapia.**

#### **Eparina a basso peso molecolare**

- Enoxaparina. Oppure Fondaparinux nei pazienti con anamnesi di trombocitopenia indotta da enoxaparina
- Utilizzo soprattutto nei pazienti a rischio preesistente di tromboembolia venosa e con condizioni di rischio attuali (allettamento, persistente posizionamento in posizione seduta obbligata)
- La dose ottimale non è identificata, è suggerito iniziare e mantenere un dosaggio profilattico pari a 4000 UI die per enoxaparina
- Pazienti già in terapia anticoagulante proseguiranno con essa, mentre per le persone in terapia antiaggregante per preesistenti indicazioni cliniche, dovrebbero continuare questa terapia anche in presenza di COVID 19. L'eventuale sostituzione o associazione con eparina a basso peso molecolare va quindi definita in base a una attenta valutazione clinica.

**Per il ricorso alle eparine a basso peso molecolare è consigliabile la valutazione da parte dello specialista in quanto l'utilizzo a dosi intermedie/terapeutiche può essere considerato nei casi gravi di Covid-19, valutando il rapporto fra benefici e rischi nel singolo paziente. Si rammenta la presenza in commercio di specialità biosimilari di enoxaparina utili sia per il contenimento dei costi sia per sopperire a eventuali carenze della specialità originaria.**

#### **Antibiotici**

- Indicata solo nelle situazioni di sospetta o accertata infezione batterica
- Trattamento empirico o mirato secondo le normali buone pratiche cliniche
- L'Azitromicina era stata proposta come trattamento della COVID-19 a motivo di alcune sue proprietà immunomodulanti. La ricerca non ha permesso di confermare ad oggi benefici sostenuti da adeguate prove di efficacia. Il suo utilizzo rientra quindi nelle normali indicazioni attuali dei macrolidi
- Chinolonici: da utilizzare con specifica cautela nelle persone con compromissione cognitiva e demenza, per la possibilità di indurre il peggioramento di disturbi del comportamento e di delirium. Sempre nei più anziani, ma anche nelle persone di tutte le età con preesistenti patologie neurologiche (ad es. minori con disabilità intellettiva, esiti di gravi lesioni cerebrali), possono inoltre ridurre la soglia epilettica. Questo ancora di più in persone già note per precedente comizialità o in terapia farmacologica continuativa antiepilettica.

**L'eventuale uso delle terapie antibiotiche è da riservare alla presenza di sintomatologia febbrile persistente per oltre 72 ore o ogni qualvolta vi sia il sospetto di una sovrapposizione batterica, oppure quando l'infezione batterica è dimostrata da un esame microbiologico. Si ricorda il rispetto delle posologie e delle giornate di terapia raccomandate.**

#### **Ossigenoterapia e altre pratiche respiratorie**

- Indicata per i pazienti con COVID da moderato a severo/critico (sub allegato 2).
- Prestare attenzione alle modalità di utilizzo. Le maschere aperte con ossigeno umidificato disperdono aerosol e amplificano il rischio di trasmissione a altri degenti e operatori
- Il target ottimale per le strutture dell'area socio-sanitaria è quello del mantenimento di una SpO2 superiore o uguale a 94%; il target diventa di 88-92% nei pazienti a rischio di ipercapnia (sub allegato 1)
- Va considerato il rischio di dispersione del virus durante la somministrazione di ossigeno (sub allegato 1)
- Nel caso di utilizzo di ossigenoterapia non è consigliabile l'utilizzo di umidificatori

- Nel caso, applicare una mascherina chirurgica sulle cannule nasali o sondino nasale, se tollerata
- In caso di necessità di aspirazione tracheo-bronchiale è preferibile utilizzare sistemi a circuito chiuso
- In presenza di insufficienza respiratoria acuta in attesa dell'intervento del 112/118, utilizzare ossigeno ad alto flusso con maschera con reservoir (gonfiare inizialmente il palloncino con alti flussi, e mantenere poi flussi di 10-15 l/minuto).

#### Altri principi attivi:

- Idrossiclorochina: non raccomandata né nei degenti ospedalieri COVID-19 né nei pazienti domiciliari con COVID-19 di bassa gravità o nelle fasi iniziali della malattia. Una eventuale prescrizione su singoli si configura quindi come off-label. Eventuali studi clinici controllati possono essere autorizzabili solo nel setting domiciliare. (aggiornamento del 22/12/2020) ([https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/idrossiclorochina+update05\\_22.12.2020.pdf/0d004070-a3e1-9aaa-7a0c-d30504fe19b8](https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/idrossiclorochina+update05_22.12.2020.pdf/0d004070-a3e1-9aaa-7a0c-d30504fe19b8))
- Clorochina: per analogia, vedi Idrossiclorochina
- Darunavir/Cobicistat: l'AIFA ha sospeso dal 17/7/2020 l'autorizzazione all'utilizzo off-label del farmaco al di fuori di studi clinici. Il suo utilizzo può quindi essere considerato solo su pazienti inclusi in studi clinici. ([https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/darunavir\\_cobicistat\\_17.07.2020.pdf/6e34d1cf-9d14-4e01-8229-6467de2da082](https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/darunavir_cobicistat_17.07.2020.pdf/6e34d1cf-9d14-4e01-8229-6467de2da082))
- Lopinavir/Ritonavir: l'AIFA ha sospeso dal 17/7/2020 l'autorizzazione all'utilizzo off-label del farmaco al di fuori di studi clinici. Il suo utilizzo può quindi essere considerato solo su pazienti inclusi in studi clinici. ([https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/lopinavir\\_ritonavir\\_17.07.2020.pdf/ab9e07d8-585b-6eda-0007-a8f3d1e175c4](https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/lopinavir_ritonavir_17.07.2020.pdf/ab9e07d8-585b-6eda-0007-a8f3d1e175c4))
- Tocilizumab: studio chiuso anticipatamente per assenza di benefici dimostrabili
- Remdesivir: solo per indicazioni autorizzate, fornitura AIFA sottoposta a registro di monitoraggio.
- Vitamina C: non esistono dati sufficienti a raccomandarne l'utilizzo. Alte dosi di vitamina C circolanti possono interferire con i risultati dei glucometri
- Vitamina D: in fase di valutazione
- Integrazione con zinco: non raccomandata
- ACE-inibitori: vanno continuati se indicazioni preesistenti appropriate per le normali indicazioni cliniche. Non hanno un ruolo nella COVID-19.
- Statine: vanno continuate se indicazioni preesistenti appropriate per le normali indicazioni cliniche. Non hanno un ruolo nella COVID-19. Da preferire molecole idrofile che non superino la barriera ematoencefalica, quali pravastatina e rosuvastatina.

**L'efficacia di idrossiclorochina e clorochina non è stata confermata a fronte di un dimostrato aumento di eventi avversi tra cui il prolungamento dell'intervallo QT nei pazienti con specifici fattori di rischio o in terapia con altri agenti che prolungano l'intervallo QT (es. azitromicina). Vi è evidenza di interazioni farmacologiche anche con digossina, ipoglicemizzanti, antiepilettici e ciclosporina.**



### **SUB ALLEGATO 3 – CENNI SULLE INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'OSSIGENOTERAPIA E SULLE MODALITÀ PIÙ IDONEE PER LA SUA SOMMINISTRAZIONE**

Anche nei degenti non a rischio, la somministrazione di ossigeno va utilizzata con attenzione e secondo modalità di somministrazione e governo dei flussi gradualmente e controllati. Ad esempio, in crescendo:

- Cannula nasale, partendo da 1 l/minuto, e salendo a 2 e 4 l/minuto
- Cannula nasale o maschera facciale: da 5-6 l/minuto a 7-10 l/minuto
- Maschera Venturi 24% a 2-3 l/minuto, salendo poi a 28% e 4-6 l/minuto, 35% a 8-12 l/minuto, 40% a 10-15 l/minuto, 60% a 12-15 l/minuto
- Maschera con reservoir (il serbatoio va ben gonfiato con ossigeno prima di iniziare la somministrazione) sempre a flussi elevati: 10-15 l/minuto. Si ricorda che per questo dispositivo, la quantità di ossigeno che il paziente assume è quella presente nel reservoir, per cui non è necessario aumentare il flusso oltre questi livelli.

L'ossigenoterapia:

- È un trattamento dell'ipossia, non della sensazione soggettiva di mancanza di respiro o genericamente della dispnea o tachipnea.
- La somministrazione di ossigeno può migliorare l'ossigenazione, ma non ha effetto sulle cause sottostanti dell'ipossia.
- L'obiettivo nei pazienti non a rischio di ipercapnia è quello di raggiungere e mantenere i livelli target di saturazione (94% o più)
- Se la saturazione di esordio della sintomatologia clinica, in situazione di acuzie, è inferiore a 85%, nei pazienti non a rischio di ipercapnia il trattamento – in attesa dell'arrivo del 112 – andrebbe iniziato con maschera con reservoir e alti flussi (10-15 l/minuto), cercando di raggiungere una saturazione di 94-98%. Questo, anche se il paziente era già in trattamento con una cannula nasale o una maschera facciale
- In tutte le altre situazioni con iniziale impegno respiratorio (COVID moderato), l'ossigenoterapia può essere somministrata con cannula nasale, maschera facciale o maschera Venturi, graduando i flussi come indicato in precedenza.
- Quando si registrano nella documentazione clinica i valori della saturimetria, dovrebbe sempre essere associata l'informazione della eventuale presenza di ossigenoterapia, della tipologia di presidio utilizzato e del flusso di ossigeno in l/minuti. L'utilizzo della maschera Venturi permette di ricavare con maggior precisione la FiO2 in corso.
- Queste informazioni sono importanti in senso clinico e documentativo, ma anche nel dialogo con la centrale operativa del 112/118 e per il triage in Pronto Soccorso in fase di prima accoglienza dopo l'invio.

#### **Regole base per l'ossigenoterapia**

Nella somministrazione di ossigeno è bene ricordare che esistono due variabili di cui tenere conto:

- Flusso di ossigeno: espresso in litri minuto
- FiO2 (Frazione inspirata di Ossigeno): indica, in termini di percentuale, l'effettiva percentuale di ossigeno inspirata dal paziente. È un numero compreso fra 0 e 1 o come percentuale. In aria ambiente è di 0,21 o 21%. Questo valore è poco influenzato dall'altitudine (livello del mare o alta montagna) che influenza invece la pressione atmosferica e la pressione parziale di ossigeno all'interno della miscela di gas. Al ridursi della pressione atmosferica e della pressione parziale di ossigeno negli alveoli, sarà influenzata negativamente la quantità di ossigeno che potrà raggiungere il circolo ematico.

Questa differenziazione va compresa, perché può non essere sufficiente modificare il solo Flusso di ossigeno per correggere l'ipossia, richiedendo nei casi più gravi il ricorso alla ventilazione non invasiva o invasiva. Stimare la FiO2 dell'aria respirata dalla persona è quindi utile, per governare e comprendere la risposta clinica del paziente e orientare le decisioni successive.

**Stima della FiO2 nelle diverse modalità di ossigenoterapia**

Aria ambiente	FiO2 21%
Cannula nasale (occhialini)	un flusso di 1 l/min corrisponde a una FiO2 all'incirca del 24%. Ogni litro supplementare aggiunge circa il 4% (24-28-32% e così via)
Sondino nasale	permette di far arrivare il flusso di ossigeno nel rinofaringe e può essere utile nei pazienti più anziani e in quelli che tendono a respirare solo con la bocca. Stima della FiO2 come per gli occhialini.
Maschera faciale	oggi sconsigliata. Ostacola la comunicazione, la nutrizione e l'idratazione. Inoltre, non permette di stimare la FiO2 e può favorire la ritenzione di anidride carbonica per il fenomeno del rebreathing. Nel caso, è bene utilizzarla solo per flussi superiori a 10 l/min
Oxymask (maschera aperta, una sorta di telaio che sostiene l'erogatore)	essendo aperta riduce il rischio del rebreathing ma non permette la stima della FiO2
Maschera Venturi	da privilegiare, soprattutto nei pazienti con BPCO o a rischi di ipercapnia. Permette di stimare immediatamente la FiO2, che dipende dalla valvola utilizzata (24%, 28%, 35%, 40%, 60%). Il flusso di ossigeno va adattato alla FiO2, come indicato in precedenza. In altri termini, se si vuole aumentare l'ossigenazione, vanno cambiati parallelamente sia la valvola Venturi che il flusso.
Maschera con reservoir	necessaria nelle fasi più acute di una emergenza respiratoria. Se il serbatoio è stato riempito correttamente e la maschera è ben indossata, la FiO2 stimabile è intorno al 90%. Richiede necessariamente flussi elevati (10-15 l/minuto), che devono garantire il riempimento del serbatoio. A flussi più bassi cresce il pericolo di ipercapnia, perché il flusso può non essere adeguato a garantire il ricambio di aria nel serbatoio. Flussi più elevati sono invece inutili; la persona respira dal serbatoio e non dalla fonte di ossigeno.

**Scelta della tipologia di presidio per l'ossigenoterapia**

Flusso	Litri/minuto	Presidio consigliabile
Basso	0,5-4 l/minuto	occhialini, sonda nasale, Oxymask, Venturi 24%
Medio	4-8 l/minuto	occhialini, sonda nasale, Venturi 28% e più; maschera faciale
Alto	9-15 l/minuto	maschera con reservoir, Venturi 35% e più, cannule nasali high flow

Nel monitoraggio dell'ossigenoterapia, la richiesta di intervento specialistico o di ricovero diventa più rilevante se cresce il fabbisogno di ossigeno e se si modifica negativamente lo score NEWS2. In particolare, vanno considerati come segni di peggioramento della situazione respiratoria:

- aumento della frequenza respiratoria (soprattutto oltre i 30 atti/minuto)
- aumento della dose di ossigeno necessaria
- elevazione dello score NEWS2

**Rischio di trasmissione durante somministrazione di ossigeno o l'utilizzo della ventilazione non invasiva**

Durante la somministrazione di ossigeno nei pazienti COVID-19, è bene tenere in considerazione il rischio di dispersione del virus nell'ambiente. La tabella che segue descrive la distanza massima di dispersione nelle differenti modalità di somministrazione di ossigeno e di ventilazione artificiale non invasiva.

TABLE 1 Maximum exhaled air dispersion distance *via* different oxygen administration and ventilatory support strategies

Method	Maximum exhaled air dispersion distance
Oxygen <i>via</i> nasal cannula 5 L·min <sup>-1</sup>	100 cm
Oxygen <i>via</i> oronasal mask 4 L·min <sup>-1</sup>	40 cm
Oxygen <i>via</i> Venturi mask $F_{IO_2}$ 40%	33 cm
Oxygen <i>via</i> non-rebreathing mask 12 L·min <sup>-1</sup>	<10 cm
CPAP <i>via</i> oronasal mask 20 cmH <sub>2</sub> O	Negligible air dispersion
CPAP <i>via</i> nasal pillows	33 cm
HFNC 60 L·min <sup>-1</sup>	17 cm (62 cm sideways leakage if not tightly fixed)
NIV <i>via</i> full face mask: IPAP 18 cmH <sub>2</sub> O, EPAP 5 cmH <sub>2</sub> O	92 cm
NIV <i>via</i> helmet without tight air cushion: IPAP 20 cmH <sub>2</sub> O, EPAP 10 cmH <sub>2</sub> O	27 cm
NIV <i>via</i> helmet with tight air cushion: IPAP 20 cmH <sub>2</sub> O, EPAP 10 cmH <sub>2</sub> O	Negligible air dispersion

*F*<sub>IO<sub>2</sub></sub>: inspiratory oxygen fraction; CPAP: continuous positive airway pressure; HFNC: high-flow nasal canula; NIV: noninvasive ventilation; IPAP: inspiratory positive airway pressure; EPAP: expiratory positive airway pressure.

Fonte: Ferioli M. *Eur Respir Rev* 2020, 29

#### Rischio di trasmissione durante aerosolterapia

La nebulizzazione di farmaci mediante nebulizzatore (pneumatico o a ultrasuoni), può causare dispersione laterale di aria espirata. La distanza aumenta con l'incremento del danno polmonare. La distanza di dispersione calcolata è:

- 45 cm in condizioni polmonari normali (consumo di ossigeno di 200ml/min; compliance polmonare di 70ml/cmH<sub>2</sub>O)
- 54 cm in presenza di danno polmonare moderato (consumo di ossigeno di 300 ml/min; compliance polmonare di 35ml/cmH<sub>2</sub>O);
- Oltre 80 cm in presenza di danno polmonare severo (consumo di ossigeno di 500 ml/min; compliance polmonare di 10 ml/cmH<sub>2</sub>O);

L'opportunità di proseguire o iniziare una terapia con farmaci somministrati con aerosol, quando indicati per le patologie specifiche sottostanti, va quindi considerata con attenzione.

Fonte: Hui DS et al. *Hong Kong Med J* 2014

**SUB ALLEGATO 4 - INDICAZIONI SPECIFICHE PER L'AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE****1. PIANO ORGANIZZATIVO GESTIONALE**

Il Piano Organizzativo-gestionale di ogni UDO è il documento fondamentale per coniugare la massima sicurezza possibile di pazienti e operatori con il maggior grado di libertà operativa nel contesto delle Strutture Residenziali della Salute Mentale e Dipendenze, anche in considerazione della peculiarità dell'utenza di queste Strutture. Per le indicazioni di isolamento/quarantena si richiama quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute N° 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P. Per i casi positivi a lungo termine, sia di ospiti/pazienti sia di operatori, in considerazione dell'utenza target, il cui stato immunitario potrebbe prolungare il periodo di contagiosità, e del particolare contesto comunitario delle UDO della Rete Territoriale, precauzionalmente, si ritiene necessario concludere l'isolamento solo dopo tampone molecolare negativo.

**2. REGOLAMENTAZIONE DEGLI INGRESSI E REINGRESSI DEGLI UTENTI**

Per la regolamentazione degli ingressi e reingressi degli utenti, rispetto a quanto previsto dalla DGR 3913/2020 in termini di indicazioni generali, si specifica che:

- la valutazione clinico-anamnestica volta ad individuare segni e sintomi di COVID-19 e ad escludere l'esposizione a casi positivi o sospetti per COVID-19, si riferisce ai 10 giorni precedenti
- tampone molecolare naso-faringeo basale/di pre-ingresso negativo. Il tampone molecolare dovrà essere ripetuto dopo 10 giorni di isolamento. L'isolamento potrà essere trascorso presso la UDO. stessa solo se quest'ultima ha adottato le necessarie misure organizzativo-logistiche, idonee a garantire adeguato isolamento fra gli ospiti. La quarantena verrà conclusa se il secondo tampone dopo 10 giorni è risultato ancora negativo
- per utenti che devono essere inseriti in Strutture afferenti all'area della Salute Mentale e delle Dipendenze, la Struttura accettante prende contatto con i Servizi invianti (CPS, UONPIA/NPIA, SER.D/SMI) per integrare le necessarie informazioni clinico-anamnestiche e per l'organizzazione dell'esecuzione del tampone nasofaringeo del paziente in ingresso.
- è necessario disporre di un tampone molecolare negativo anche in caso di nuovo ingresso o di reingresso in una U.d.O. di un ospite/paziente proveniente da ricovero ospedaliero o da altra struttura.

Alcuni passaggi possono presentare specifiche criticità, in particolare:

- l'anamnesi volta ad escludere eventuale sintomatologia correlabile a COVID – 19 e/o contatti
- con persone potenzialmente infette nei 10 gg precedenti: trattandosi di persone giovani e fisicamente in buona salute, i contatti possono risultare molto numerosi e non limitati alla ristretta cerchia familiare ed è di conseguenza difficile una ricostruzione attendibile
- l'isolamento domiciliare: può risultare non affidabile per le caratteristiche del paziente, dei suoi familiari o anche per la possibilità che il soggetto non abbia domicilio stabile.

In tali situazioni la Struttura può quindi prevedere, fermo restando il tampone nasofaringeo negativo all'ingresso, e dettagliandone modalità e procedure nel Piano Organizzativo Gestionale, le seguenti ipotesi:

- effettuare l'isolamento presso la stessa Comunità: organizzando logisticamente la permanenza del soggetto nei primi 10 gg in camera singola, bagno dedicato, utilizzo dei DPI idonei (indicati dal referente COVID in accordo con il medico competente) per il paziente e gli operatori che entrano in contatto con lui, rilevazione quotidiana temperatura e monitoraggio dell'eventuale insorgenza di sintomi;
- implementare attenta sorveglianza sanitaria attraverso utilizzo dei DPI idonei (indicati dal referente COVID in accordo con il medico competente) per il paziente e gli operatori che entrano in contatto con lui, rilevazione quotidiana temperatura e monitoraggio eventuale insorgenza di sintomi quando, per le caratteristiche psicopatologiche del soggetto, non sia possibile prevedere un isolamento stretto.

In caso di presenza in struttura di un Covid-19 positivo, si raccomanda inoltre di sospendere gli ingressi di nuovi utenti nella struttura sino alla risoluzione del caso. Solo in casi eccezionali, può essere considerato l'ingresso di nuovi assistiti in caso siano presenti utenti positivi, previa valutazione del responsabile medico

della struttura e in base alle possibilità di gestire in modo completamente autonomo e separato (es. aree completamente separate e con staff differenziato) le aree con pazienti COVID-19 dagli altri.

### 3. ORGANIZZAZIONE DEI TRASFERIMENTI

Per i pazienti afferenti alle strutture residenziali della salute mentale/dipendenze, per le loro peculiarità clinico/assistenziali di ordine psichico, sono individuati i seguenti percorsi personalizzati senza il ricorso al portale PRIAMO:

- A) caso COVID sintomatico grave o critico: dovrà essere avviato il percorso di trasferimento mediante il servizio NUE-112 AREU verso altra struttura per acuti più idonea;
- B) caso COVID asintomatico/paucisintomatico e in scompenso psichico: dovrà essere avviato il percorso di trasferimento mediante il servizio NUE-112 AREU verso SPDC destinato esclusivamente a pazienti COVID (esempio: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda) o presso l'SPDC di competenza territoriale, purché questo presenti adeguate possibilità di isolamento;
- C) caso COVID asintomatico/paucisintomatico e non in scompenso psichico: lo psichiatra di riferimento, previo confronto con ATS territorialmente competente, in assenza delle necessarie misure organizzativo-logistiche idonee a garantire adeguato isolamento di cui sopra, dovrà individuare la struttura più idonea incluse, se disponibili, le Degenze di Comunità di livello base dell'area salute mentale/dipendenze e avviare attraverso la COI 116117 il trasporto secondario gestito da AREU.

### 4. GARANTIRE IL BENESSERE PSICOLOGICO DEI RESIDENTI E DEI FAMILIARI

Le persone con disturbi mentali e dipendenze ospiti in strutture residenziali comunque denominate, che afferiscono ai Dipartimenti di salute mentale, ai Servizi Disabili Adulti e o al privato accreditato, necessitano della massima attenzione nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell'epidemia da COVID-19. La sofferenza emotiva e relazionale legata alla pandemia e alle misure predisposte per contenerla può impattare negativamente sulla loro salute e sul loro benessere.

Nella prima fase emergenziale, le misure adottate per ridurre il rischio di trasmissione di SARS-CoV-2 tra i residenti e gli operatori, il distanziamento fisico e le restrizioni ai contatti sociali possono aver determinato una riduzione dell'interazione interpersonale e un relativo restringimento delle relazioni socioaffettive con possibile aumento del disagio e del senso di isolamento. Anche i familiari hanno dovuto affrontare la distanza dal proprio caro e la conseguente difficoltà ad offrire sostegno in un momento particolarmente difficile. È necessario coniugare la prosecuzione e la ripresa di alcune attività con la necessità di non fare correre rischi ai pazienti, ai loro familiari e agli operatori consapevoli che gli interventi che si vanno a programmare sono essenziali per gli utenti e per le loro famiglie, persone che hanno particolarmente sofferto l'isolamento e la preoccupazione per la possibilità di ammalarsi. In questa logica si sottolinea la particolare condizione di difficoltà vissuta dai pazienti, che, coinvolti in programmi residenziali mirati al recupero di autonomie non solo di base e nell'area dell'abitare, ma anche nell'area del lavoro, dello studio/formazione, della realizzazione personale, dell'appartenenza alla cittadinanza, dell'utilizzo consapevole dei servizi del territorio, pur motivandoli nella necessità di limitare interazioni sociali non essenziali o esposizioni a situazioni di rischio, esprimono un forte bisogno di recupero di "normalità", concetto da declinarsi nel senso più esteso di benessere bio-psico-sociale e di qualità della vita.

### 5. ATTIVITA' INDIVIDUALI E DI GRUPPO

Al fine di prevenire l'ingresso e la diffusione del contagio all'interno delle strutture gli utenti vanno attivamente supportati nel rispetto delle misure di prevenzione promuovendo attivamente:

- screening ogni 15 giorni con test antigenici rapidi, per gli operatori e gli ospiti;
- il distanziamento dagli altri ospiti e dagli operatori
- l'utilizzo della mascherina nei momenti di socializzazione all'interno della struttura
- il distanziamento durante i pasti

Tutte le attività di gruppo degli ospiti, le riunioni di équipe e tutte le attività che implicano la presenza contemporanea di più persone devono essere riorganizzate. Può essere valutata la possibilità di mantenere

l'attività con gruppi di ospiti e operatori poco numerosi, con distanziamento fisico di almeno 1,5 mt e uso della mascherina chirurgica in spazi ampi e ben aerati o all'aperto (interni o esterni alla struttura).

In generale è opportuno inserire nei programmi di intervento la informazione e psico-educazione degli ospiti rispetto alle norme di prevenzione del contagio, inclusi il distanziamento fisico, l'uso dei DPI, il lavaggio delle mani, al fine di sviluppare la capacità dell'utente di aderirvi nello svolgimento di ogni attività. Al fine di garantire il benessere psicosociale dei residenti, si ritiene inoltre opportuno ribadire alcune azioni da intraprendere all'interno della struttura per mitigare i disagi causati dalle misure di prevenzione introdotte per contrastare la pandemia:

- è opportuno definire momenti in cui le persone con disturbi mentali e con disabilità psichiche o condizioni di dipendenza possano esprimere il loro pensiero, le loro critiche e i loro desideri rispetto alla riorganizzazione emergenziale della residenza. Questi pareri potrebbero riguardare aspetti quali le opzioni per i pasti, le preferenze per le attività o la loro distribuzione nell'arco della giornata, la frequenza delle relazioni con l'esterno o le uscite dalla struttura;
- va promossa l'attività fisica dei residenti e le uscite in cortili, giardini o aree esterne all'edificio (ove presenti)

#### **6. ATTIVITA' IN CASO DI QUARANTENA**

Qualora uno o più residenti dovessero essere sottoposti a isolamento/quarantena è importante prevedere una riorganizzazione delle attività che possa ridurre i rischi di scompenso psichico e comportamentale derivati dall'impossibilità di svolgere le usuali attività ed in particolare quelle all'aperto. In questa situazione

- è ancor più importante garantire il massimo coinvolgimento attivo delle persone con disturbi mentali e con disabilità nella programmazione e nella scelta delle diverse attività da svolgere nella residenza;
- per le persone in isolamento è necessario che la struttura provveda all'organizzazione di nuove attività strutturate e modulari per evitare l'aumento della solitudine e della sofferenza, tenendo presente che le attività di gruppo rimangono sospese per coloro che sono in isolamento e quarantena.

#### **7. USCITE/ ATTIVITA' ESTERNE**

In considerazione della specifica mission delle strutture residenziali dell'area Salute Mentale e Dipendenze riguardo ai percorsi riabilitativi degli utenti, va ricordata l'importanza delle attività esterne e delle uscite.

Va mantenuta la possibilità di uscite all'esterno della struttura secondo i progetti terapeutici riabilitativi individuali. Le eventuali uscite dalla struttura, laddove compatibili con le disposizioni nazionali e regionali, andranno comunque valutate caso per caso in relazione alla compliance all'utilizzo dei DPI da parte della persona e, più in generale, a tutte le pratiche di mitigazione del rischio. Si richiama dunque l'importanza delle attività di informazione e psicoeducazione degli ospiti rispetto alle norme di prevenzione del contagio, inclusi il distanziamento fisico, l'uso dei DPI, il lavaggio delle mani, ecc. Persone per cui si ritiene non siano presenti garanzie sufficienti a controllare il rischio di contagio dovranno essere accompagnate dall'operatore al fine di garantire l'adozione di comportamenti corretti da parte del paziente. Se detta capacità è carente, si mettono in atto limitazioni e provvedimenti per consentire comunque una certa mobilità esterna in sicurezza. La prosecuzione dei programmi individuali strutturati esterni alla struttura di rilievo per il percorso riabilitativo (borse lavoro, tirocini, altro), laddove compatibile con le disposizioni nazionali, è mantenuta, purché le sedi ove l'attività viene svolta abbiano documentato il rispetto delle norme di prevenzione del contagio e la sorveglianza sugli operatori. Tuttavia, data la particolarità del contesto, è richiesto di:

- adottare tutte le misure precauzionali nella fase di rientro in comunità (igienizzazione, uso della mascherina da parte dei pazienti all'interno della comunità);
- eseguire attività di sorveglianza quotidiana e periodica dell'utente (tampone nasofaringeo periodico e comunque a cadenza almeno settimanale/quindicinale).

**BIBLIOGRAFIA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO****Atti normativi del Governo nazionale**

- Decreto-legge n. 154 del 23/11/2020. Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Ordinanza Ministero della Salute del 23/11/2020.
- Ordinanza Ministero della Salute del 27/11/2020.
- Legge n. 159 del 27/11/2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
- Decreto-legge n. 158 del 02/12/2020. Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Ordinanze Ministero della Salute del 05/12/2020.

**Circolari e documenti del Ministero della Salute e dell'ISS**

- Circolare del Ministero della Salute n. 14314 del 23 aprile 2020 *"Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e dell'Adolescenza"*
- 0031400-29/09/2020-DGPRE-DGPRE-P ad oggetto *"Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico"*;
- 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P ad oggetto *"COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena"*;
- 0022663-03/11/2020 ad oggetto *"Linee di indirizzo organizzative per la gestione dell'emergenza COVID-19 nell'attuale fase epidemica in particolare per quanto riguarda l'individuazione di un sistema per coorti presso strutture post acuzie, presso strutture sanitarie intermedie extraospedaliere e la rimodulazione dell'attività programmata differibile"*;
- Istituto Superiore di Sanità. *Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali socioassistenziali e socioassistenziali*. Gruppo di lavoro Prevenzione e Controllo delle Infezioni. Versione del 24 agosto 2020. Rapporto ISS COVID-19. N. 4/2020 Rev. 2
- Nota tecnica ad interim. *Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica*. Aggiornata al 23 ottobre 2020. Roma: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità; 2020;
- Ministero della Salute. Circolare n. 0024970 del 30/11/2020 recante *"Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2"*
- Circolare Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 del 05/12/2020. Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID-19.
- Istituto Superiore di Sanità. *Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19*. Versione al 25 giugno 2020. Rapporto ISS COVID-19. N. 53/2020 Rev. 2
- Istituto Superiore di Sanità. *"Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali socioassistenziali e socioassistenziali"*. Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. Rapporto ISS COVID-19. N. 4/2020 rev. 2. Versione del 24 agosto 2020.
- Istituto Superiore di Sanità. *Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno alle persone con demenza nell'attuale scenario della pandemia di COVID-19*. Tavolo per il monitoraggio e implementazione del Piano Nazionale delle demenze. Versione del 23 ottobre 2020. Rapporto ISS COVID 19. N. 6/2020
- Istituto Superiore di Sanità. *Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2*. Osservatorio nazionale autismo ISS. Versione del 28 ottobre 2020. Rapporto ISS COVID-19. N. 8/2020 Rev. 2
- Gruppo editoriale INMP. *Indicazioni operative ad interim per la gestione di strutture con persone ad elevata fragilità e marginalità socioassistenziale nel quadro dell'epidemia di COVID-19*. Versione del 20 luglio 2020. Roma: Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà; 2020
- Ministero della Salute. Nota tecnica ad interim. *Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica*. Aggiornata al 23 ottobre 2020. Roma: Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità; 2020
- Ministero della Salute. *Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale*. Aggiornata all'11 agosto 2020. Roma: Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità; 2020

- Ministero della salute. *Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio.* (0011715-03/04/2020). Roma: Ministero della Salute; 2020.
- Documento del Ministero della Salute 9245/COV 19 del 30/11/2020 ad oggetto *Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e Hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell'evenienza di assistiti positivi nella struttura*
- Ministero della Salute. Circolare n. 0025420-04/12/2020-DGPROGS-DGPROGS-P ad oggetto *Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.*
- Istituto Superiore della Sanità. Indicazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 negli hospice e nelle cure palliative domiciliari. Versione del 15 dicembre 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 62/2020).

#### **Atti normativi del Governo regionale e Delibere della Giunta Regionale**

- G1.2020.0024711 del 01/07/2020 ad oggetto "Indicazioni applicative della DGR N° XI/3226 del 09/06/2020 ad oggetto "Atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla "Fase 1" dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per aree salute mentale e dipendenze".
- n. 3383 del 10 aprile 2015 "Attuazione delle DD.G.R. n. X/1185/2013 e n. 2989/2014: prima applicazione dei profili e requisiti sperimentali delle unità d'offerta sociosanitarie Cure Intermedie";
- n. 2019 del 31 luglio 2019 "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di Comunità – di concerto con l'Assessore Bolognini";
- n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2020" – (di concerto con gli Assessori Caparini, Piani e Bolognini);
- n. XI/2903 del 2 marzo 2020 "Prime Determinazioni in ordine all'emergenza, epidemiologica da COVID-19" - (di concerto con gli Assessori Gallera, Caparini e Foroni);
- n. XI/2906 del 8 marzo 2020 "Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID – 19";
- n. XI/2986 del 23 marzo 2020 "Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 – area territoriale";
- n. XI/3016 del 30 marzo 2020 "Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID– 19 (centro di costo cov 20);
- n. XI/3018 del 30 marzo 2020 "Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 – indicazioni per gestioni operative per le RSA e le RSD";
- n. XI 3020 del 30 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Istituzione servizi di Degenza per Sorveglianza pazienti COVID-19 paucisintomatici (centro di costo COV 20)";
- n. XI/3114 del 7 maggio 2020 "Determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell'epidemia COVID-19";
- n. XI/3115 del 7 maggio 2020 "Indirizzi per l'organizzazione delle attività sanitarie in relazione all'andamento dell'epidemia da COVID -19";
- n. XI/3131 del 12 maggio 2020 "COVID-19: Indicazioni in merito ai test sierologici";
- n. XI/3132 del 12 maggio 2020 "Determinazioni in merito ai trattamenti informativo ed economico della prestazione test molecolare virus SARS-COV2";
- n. XI/3183 del 26 maggio 2020 "Art. 8 DPCM 26 aprile 2020 come modificato dall'art. 9 del DPCM del 17 maggio 2020: avvio fase due servizi semiresidenziali per persone con disabilità" - (di concerto con l'Assessore Gallera);
- n. XI/ 3243 del 16 giugno 2020 "Determinazione in ordine alla attuazione del Decreto Ministeriale 30 aprile 2020";
- n. XI/3323 del 30 giugno 2020 "Ulteriori determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell'epidemia COVID-19 di cui alla DGR 3114 del 07/05/2020";
- n. XI/3777 del 3/11/2020 ad oggetto: "Disposizioni relative all'utilizzo di test antigenici (Rapid Diagnostics Test Ag-Rdts – Tampone Nasofaringeo) per la sorveglianza COVID-19";
- n. XI/3226 del 9 giugno 2020 "Atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla "fase 1" dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, tra l'altro ha approvato l'Allegato A "Atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla "Fase 1" dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e l'Allegato B "Fase 2 – servizi dell'area della salute mentale (neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, sperimentazioni RIA minori e case management, della psichiatria, delle dipendenze) e della sanità penitenziaria" e relativi cinque sub allegati;
- n. XI/3524 del 5 agosto 2020 "Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DGR n. 3226 del 9/6/2020" - Allegato A, le cui previsioni sono confermate se non in conflitto con quanto disposto dal presente provvedimento;
- n. XI/3525 del 5 agosto 2020 "Adozione del Piano di potenziamento e riorganizzazione della Rete di assistenza, in attuazione dell'art. 1 DL 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77";



- n. XI/3681 del 15 ottobre 2020 “Ulteriori determinazioni per la gestione dei pazienti COVID-19” che dispone in ordine alle cure sub acute a favore dei pazienti COVID positivi paucisintomatici e alle Degenze di comunità di livello base per pazienti COVID asintomatici/paucisintomatici;
- n. XI/3876 del 19/11/2020. Determinazioni per la gestione integrata ospedale-territorio per l’assistenza ai pazienti affetti da Covid-19 o sospetti.
- n. XI/3912 del 25/11/2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza da COVID 19”.
- n. XI/3913 del 25/11/2020 “Aggiornamento degli atti di indirizzo ex DGR n. 3326 del 9/6/2020 e n. 3524 del 5/8/2020. Ulteriori indicazioni per la gestione dei pazienti COVID-19 nella rete territoriale”
- n. XI/3914 del 25/11/2020 “Ulteriori indicazioni per la gestione territoriale dei pazienti COVID positivi o sospetti tali da parte del sistema delle cure primarie”.
- . Nota regionale prot. G1.2020.0041364 del 3/12/2020 “Indicazioni in merito alle attività di vigilanza e controlli in ambito sanitario, sociosanitario e sociale”.

#### Articoli e revisioni di letteratura (tutti i link sono stati controllati il 24/12/2020)

- Arons MM. Presymptomatic SARS-CoV-2 infections and transmission in a skilled nursing facility. *N Engl J Med* 2020 May 28;382(22):2081-2090
- Barnes GD. Thromboembolism and anticoagulant therapy during the COVID-19 pandemic: interim clinical guidance from the anticoagulation forum. *J Thromb Thrombolysis*. 2020; 50:72–81.
- Barrot L. Liberal or Conservative Oxygen Therapy for Acute Respiratory Distress Syndrome. *NEJM* 2020; 382:999-1008
- Bilinsky A. COVID-19 and excess all-cause mortality in the US and 18 comparison countries. *JAMA*. Published online October 12, 2020
- BMJ. Best Practice Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Last Updated Oct 8, 2020 <https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/3000168>
- CDC: Duration of isolation and precautions for adults with COVID-19. Center for Disease Control and Prevention. Updated Oct. 19, 2020. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html>
- Centers for Disease Control and Prevention. Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Healthcare Personnel During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic, Updated Dec. 14, 2020. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html>
- Centers for Disease Control and Prevention. *Overview of Testing for SARS-CoV-2 (COVID-19)*. Atlanta, GA: CDC; 2020. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html>
- Cevik M. Virology, transmission, and pathogenesis of SARS-CoV-2. *BMJ* [Internet]. 2020 [cited 2020 Nov 10];371. Available from: <https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3862>
- Cheng MP. Diagnostic testing for severe acute respiratory syndrome-related Coronavirus-2: a narrative review. *Ann Intern Med* 2020; M20-1301. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7170415/pdf/aim-olf-M201301.pdf>
- Chu DK. Mortality and morbidity in acutely ill adults treated with liberal versus conservative oxygen therapy (IOTA): a systematic review and meta-analysis. *The Lancet* 2018; 391:1693-1705
- COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. National Institutes of Health. Available at <https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/>. Accessed [11/16/2020].
- Dadamo H. Coronavirus Disease 2019 in geriatrics and long-term care: The ABCDs of COVID-19. *J Am Geriatr Soc*. 2020; 68(5):912-917
- ECDC Public Health Emergency Team. High impact of COVID-19 in long-term care facilities, suggestion and monitoring in the EU/EEA, May 2020. ECDC Public Health Emergency Team, 2020. <https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.22.2000956>
- European Centre for Disease Prevention and Control. Guidance for discharge and ending isolation of people with COVID-19, 16 October 2020. Stockholm: ECDC; 2020.
- European Commission. Commission recommendation of 18/11/2020 on the use of rapid antigen test for the diagnosis of SARS-CoV-2 infection. European Commission, Brussels, 18/11/2020, C82020) 8037 final. [https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/hcp/preparedness\\_response/docs/sarscov2\\_rapidantigentests\\_recom\\_mendation\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/hcp/preparedness_response/docs/sarscov2_rapidantigentests_recom_mendation_en.pdf)
- Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Lombardia. Vademecum della cura delle persone con infezione da SARS-CoV-2 non ospedalizzate. 12/11/2020
- Ferioli M: Protecting healthcare workers from SARS-CoV-2 infection: practical indications. *Eur Respi Rev* 2020; 29. <https://err.ersjournals.com/content/29/155/200068>

- Gallichotte EN. Longitudinal Surveillance for SARS-CoV-2 RNA Among Asymptomatic Staff in Five Colorado Skilled Nursing Facilities: Epidemiologic, Virologic and Sequence Analysis. (Preprint) Medrxiv. 2020. Available at: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.08.20125989v1>
- Gautret P. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial. *International Journal of Antimicrobial Agents* 2020;56(1): 105949.
- Holroyd-Leduc J. Atypical COVID\_19 presentations in frail older adults. Last revised 2 april 2020. <https://www.rgptoronto.ca/wp-content/uploads/2020/03/Atypical-COVID-19-Presentations-in-Frail-Older-Adults-U-of-Calgary.pdf>
- HSIB. Riconoscere e gestire i pazienti in condizioni critiche I2017/007. Healthcare Safety Investigation Branch. Edizione italiana maggio 2020. <https://www.hsib.org.uk/investigations-cases/recognising-and-responding-critically-unwell-patients/final-report-italian/>
- Hui DSC. Aerosol dispersion during various respiratory therapies: a risk assessment model of nosocomial infection to health care workers. *Hong Kong Med J* 2014; 4:9-13
- Jingwei L. The epidemiology and therapeutics options for the COVID-19. *Precision Clinical Medicine* 2020. 3(2):71-84
- Jung YJ. Atypical clinical presentation of geriatric syndrome in elderly patients with pneumonia or coronary artery disease. *Ann Geriatr Med Res.* 2017;21(4):158-63
- Kennedy M. Delirium in older patients with COVID-19 presenting to the emergency department. *JAMA Network Open* 2020; 3(11)
- Long QX Clinical and immunological assessment of asymptomatic SARS-CoV-2 infections. *Nature Medicine* 2020; 26:1200-1204. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0965-6>
- Mak GC. Evaluation of rapid antigen tests for detection of SARS-CoV-2 virus. *J Clin Virol.* 2020; 129:104500.
- Malone ML. COVID-19 in older adults: key points for emergency department providers. *Journal of Geriatric Emergency Medicine* 2020;1(4):1-11.
- Mina MJ. Rethinking Covid-19 test sensitivity. A strategy for containment. *N Engl J Med* 2020; 383:e120. DOI: 10.1056/NEJMp2025631
- Miranda C. Implications of antibiotics use during the COVID-19 pandemic: present and future. *J Antimicrob Chemother* [Internet]. 2020 [cited 2020 Nov 10]; Available from: <https://europepmc.org/article/med/32830266>
- O'Driscoll BR. British Thoracic Society Guideline for oxygen use in adults in healthcare and emergency settings. *BMJ Open Respir Res* 2017; 4(1): e000170. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5531304/pdf/bmjresp-2016-000170.pdf>
- Petersen E. Comparing SARS-CoV-2 with SARS-CoV and influenza pandemics. *Lancet Infect Dis* 2020; 20:e238-44
- Rajesh T. Mild or moderate COVID-19. *NEJM* 2020; 383:1757-66.
- Raouf S. et al. High flow, noninvasive ventilation and awake (nonintubation) prone in patients with COVID-19 with respiratory failure. *CHEST* 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.07.013>
- Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. Updated report of a working party. London: RCP, 2017. <https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-2>
- Royal college of Physicians. National Early Warning Score (NEWS). Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. Report of a working party. London: RCP, 2012.
- Shi H. Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. *Lancet Infect Dis.* 2020 Apr;20(4):425-434.
- Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings, June 2007. Disponibile su: <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/>
- Siemieniuk R. Drug treatments for covid-19: living systematic review and network meta-analysis. *BMJ* 2020;370:m2980; doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.m2980>.
- Skipper CP. Hydroxychloroquine in Nonhospitalized Adults With Early COVID-19 : A Randomized Trial. *Ann Intern Med.* 2020; 173:623–31.
- Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT), SEZIONE REGIONE LOMBARDIA. Vademecum per la cura delle persone con infezione da SARS-CoV-2 Revisione 3.0 del 3 novembre 2020
- Spyropoulos AC. Scientific and Standardization Committee communication: Clinical guidance on the diagnosis, prevention, and treatment of venous thromboembolism in hospitalized patients with COVID-19. *J Thromb Haemost.* 2020; 18:1859–65.
- The RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in hospitalized patients with COVID-19– Preliminary Report. *New Engl J Med,* 2020, July 17 DOI:10.1056/NEJMoa2021436

- WHO Rapid Evidence Appraisal for COVID-19 Therapies (REACT) Working Group. Association Between Administration of Systemic Corticosteroids and Mortality Among Critically Ill Patients With COVID-19: A Meta-analysis. *JAMA*. 2020; 324:1330–41
- WHO. Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (COVID-19) is suspected or confirmed. Interim guidance. 20 June 2020. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4>
- WHO: Clinical Management of COVID-19 – Interim guidance (27 May 2020) <https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19>
- Wise J. COVID-19: safety of lateral flow test questioned after they are found to miss half of cases. *BMJ* 2020; 371:m4744; doi: 10.1136/bmj.m4744
- Wölfel R. (2020). Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. *Nature* 2020 May;581(7809):465-469. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2196-x>
- World Health Organization. Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays. Interim guidance. Geneva: WHO 2020. <https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays>
- World Health Organization. Target product profiles for priority diagnostics to support response to the COVID-19 pandemic v.1.0, 28 settembre 2020. Geneva: WHO2020
- Zhonghua J. Expert consensus on preventing nosocomial transmission during respiratory care for critically ill patients infected by 2019 novel coronavirus pneumonia. Respiratory care committee of Chinese Thoracic Society 2020; 17(0):E220. DOI: [10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2020.0020](https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2020.0020)

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

## D.G. Sviluppo economico

**D.d.g. 31 dicembre 2020 - n. 16656**
**Determinazioni sulle misure regionali che concedono aiuti nel quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e s.m.i. conseguentemente alla proroga del regime temporaneo**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Viste:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e s.m.i.;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e s.m.i.;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt. 1-12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI», art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

- la Decisione C (2018)598 che modifica la Decisione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia adottata dalla Commissione in data 8 febbraio 2018;
- il d.p.r.n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- la Comunicazione C(2020) 4349 final che modifica l'art. 2 paragrafo 4 lett. c) del Reg. (UE) 651/2014 prevedendo per le concessioni fino al 30 giugno 2021 la verifica sullo stato di difficoltà delle imprese ex art. 2 punto 18 al 31 dicembre 2019;

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con DGR di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 31 luglio 2017 n. X/6983;
- Decisione di esecuzione della CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 24 settembre 2018, n. XI/549;
- Decisione di esecuzione della CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 12 febbraio 2019, n. XI/1236;
- Decisione di esecuzione della CE C(2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 14 ottobre 2019, n. XI/2253;
- Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Richiamate altresì:

- la d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 «Misure di sostegno alla liquidità per la ripresa e la gestione dell'emergenza Covid 19: modifiche e incremento della dotazione finanziaria della misura Credito Adesso di cui alla d.g.r. 26 ottobre 2011, n. IX/2411 e istituzione della nuova Linea di intervento «Credito Adesso Evolution» e s.m.i., che, in risposta all'emergenza COVID-19 e al bisogno di liquidità delle imprese lombarde, ha apportato modifiche alla misura Credito Adesso e ha attivato la nuova Linea Credito Adesso Evolution;
- il d.d.u.o. 3 giugno 2020, n. 6464 che ha aggiornato l'applicazione del regime di Aiuti per la misura «Credito Adesso» e per la nuova linea «Credito Adesso Evolution» con inquadramento nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 autorizzata dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e in particolare nella sezione 3.1. per le concessioni entro il 31 dicembre 2020, in coerenza con la validità del regime temporaneo;
- la d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3110 «Safe Working – Io Riapro Sicuro» - Contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria a favore delle micro e piccole imprese lombarde - Definizione dei criteri della misura» e s.m.i., che ha approvato i criteri e riconosciuto Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura «Safe working», individuando quale responsabile del procedimento il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 39/2020 con la quale, in attuazione della d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3110 è stato approvato il bando «Safe Working – Io Riapro Sicuro»;
- il d.d.s. 22 maggio 2020, n. 6120, che ha aggiornato l'applicazione del regime di Aiuti come stabilito dalla d.g.r. 5

- maggio 2020, n. XI/3110 e ss.mm.ii. con inquadramento nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 autorizzata dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e in particolare nella sezione 3.1. per le concessioni entro il 31 dicembre 2020, in coerenza con la validità del regime temporaneo;
- la d.g.r. 5 maggio 2020 n. XI/3100 «Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando 'Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana'» che prevede la concessione di contributi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti ad un Distretto del Commercio iscritto all'Elenco regionale, a fronte dell'emanazione, da parte di questi, di misure di incentivazione per le imprese del Distretto e per la realizzazione diretta di interventi di sistema;
  - il d.d.u.o. 29 maggio 2020, n. 6401, che ha approvato il bando «Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana», in attuazione della richiamata d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3100;
  - il d.d.u.o. 14 luglio 2020, n. 8424 che ha approvato le indicazioni operative previste dal bando «Distretto del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana» di cui alla d.g.r. 5 maggio 2020 n. XI/3100 per Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni in relazione alle concessioni dei contributi alle imprese da inquadrare a scelta nel Regime De Minimis di cui al Reg (UE) 1407/2013 ovvero nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 autorizzata dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e in particolare nella sezione 3.1. per le concessioni entro il 31 dicembre 2020, in coerenza con la validità del regime temporaneo;
  - la d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3378 che, in risposta alle nuove esigenze delle imprese maturate a seguito della crisi da COVID-19, istituisce la nuova «Linea Investimenti Aziendali Fast» della misura Al Via e, al contempo, introduce delle semplificazioni sulle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive della misura Al VIA finalizzate alla riduzione dei termini procedurali e una più rapida ed efficiente concessione ed erogazione delle agevolazioni alle imprese richiedenti, inquadrando altresì la concessione delle agevolazioni a fondo perduto nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 autorizzata dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e in particolare nella sezione 3.1. per le concessioni entro il 31 dicembre 2020, in coerenza con la validità del regime temporaneo;
  - il d.d.u.o. 7 agosto 2020, n. 9679 che, in attuazione della d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3378 ha approvato l'Avviso Al VIA aggiornato, coordinato e integrato con la nuova «Linea investimenti aziendali Fast»;
  - la d.g.r. 22 luglio 2019, n. XI/1968 che ha approvato, a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i criteri per l'emanazione di un bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;
  - il d.d.u.o. 28 ottobre 2019, n. 15407 con cui è stato approvato il «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia»;
  - la d.g.r. 28 luglio 2020, n. XI/3431 che ha approvato la revisione dei criteri applicativi per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia di cui, alla d.g.r. 22 luglio 2020, n. XI/1968, al fine di far fronte alle esigenze di rilancio delle imprese e del settore fieristico a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, inquadrando altresì la concessione dei contributi a fondo perduto nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 autorizzata dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e in particolare nella sezione 3.1. per le concessioni entro il 31 dicembre 2020, in coerenza con la validità del regime temporaneo;
  - la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3484 che ha approvato i criteri di una nuova Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese in risposta all'emergenza COVID-19, inquadrando altresì la concessione dei contributi a fondo perduto nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 autorizzata dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e in particolare nella sezione 3.1. per le concessioni entro il 31 dicembre 2020, in coerenza con la validità del regime temporaneo;
  - il d.d.u.o. 7 agosto 2020, n. 9680 che, in attuazione della richiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 ha approvato il Bando «Archè 2020 - Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19»;
  - la d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3616 che ha approvato i criteri per l'emanazione del bando «Digitalizzazione e sicurezza nelle fiere lombarde» e riconosciuto Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, individuando quale responsabile del procedimento il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia e inquadrando altresì la concessione dei contributi a fondo perduto nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 autorizzata dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e in particolare nella sezione 3.1. per le concessioni entro il 31 dicembre 2020, in coerenza con la validità del regime temporaneo;
  - la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 102/2020 con la quale, in attuazione della d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3616 è stato approvato il bando «Digitalizzazione e sicurezza nelle fiere lombarde»;
  - la d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3868 che ha approvato i criteri della misura «CREDITO ORA» per l'abbattimento tassi per favorire la liquidità delle micro e piccole imprese della ristorazione e per le storiche attività per prestiti fino a 30 mila euro, da realizzare nell'ambito dell'Accordo con il sistema Camerale Lombardo;
  - la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 151/2020 con la quale, in attuazione della d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3868 è stato approvato il bando «Credito Ora»;
- Visti:
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
  - l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
  - la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
  - la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;
- Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:
- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;

## Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale;

Dato atto che con l'Aiuto SA.58547, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, è stato aggiornato l'aiuto SA.57021 recependole modifiche apportate al quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 dalla terza modifica di cui alla C(2020) 4059 finale;

Dato atto che:

- il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;
- ai fini dell'efficacia nel diritto interno della proroga di cui alla Comunicazione C(2020) 7127 final è necessario che il Governo italiano proceda a notificare in SANI la proroga del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-SA.58547, non essendo altrimenti direttamente applicabile;

Visto il disegno di legge n. 2790 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», presentato il 18 novembre 2020 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Camera dei Deputati, ed in particolare l'art. 107 che, tra l'altro, proroga al 30 giugno 2021 la durata del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui al citato d.l. 19 maggio 2020, n. 34;

Considerato che con l'Aiuto SA.59655, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, è stato aggiornato l'aiuto SA.57021 - SA.58547 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2021;

Richiamata la d.g.r. 21 dicembre 2020, n. XI/4135 «Rifinanziamento della linea credito adesso evolution di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e s.m.i.» ha demandato ad un successivo provvedimento del Direttore Generale, da adottare entro il 31 dicembre 2020, le determinazioni inerenti la proroga dell'Aiuto SA.57021, come autorizzata con l'Aiuto SA.59655 dalla Commissione Europea con decisione C(2020)9121 final del 10 dicembre 2020, così da prorogare con un unico provvedimento tutte le misure della Direzione Generale Sviluppo Economico ancora aperte o con agevolazioni non ancora concesse rientranti nel suddetto quadro temporaneo la cui scadenza era inizialmente stabilita al 31 dicembre 2020;

Dato atto che sulle misure e i bandi richiamati nel presente provvedimento le concessioni di aiuti proseguiranno oltre il 31 dicembre 2020 scadenza inizialmente prevista per la concessione di aiuti nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

Ritenuto pertanto opportuno, visto il protrarsi della crisi da COVID 19 e considerata la proroga del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui all'aiuto SA.59655, prorogare per le richiamate misure Credito Adesso e Credito Adesso Evolution, «Safe Working - io riapro sicuro», «Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana», «Al Via» e nuova linea «Al Via Fast», «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia», Archè 2020 - Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID.19», «Bando Digitalizzazione e sicurezza nelle fiere lombarde», «Credito Ora» il termine per le concessioni degli aiuti relativi nell'ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021;

Stabilito, pertanto, che gli aiuti di cui alle misure Credito Adesso e Credito Adesso Evolution, «Safe Working - io riapro sicuro», «Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana», «Al Via» e nuova linea «Al Via Fast», «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia»; Archè 2020 - Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID.19», «Bando Digitalizzazione e sicurezza nelle fiere lombarde», «Credito Ora»;

- saranno concessi agli operatori economici sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA. 59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, subordinatamente all'approvazione da parte del Parlamento della proroga del Regime Quadro della

- disciplina degli aiuti di Stato, come prevista all'art. 107 del d.d.l. n. 2790 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» come già autorizzata dalla Commissione Europea;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri in predetti regimi, per gli stessi costi ammissibili;
  - possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
  - sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2021 alle medesime condizioni della richiamata d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3046;
  - non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019, salvo quanto di seguito riportato per le sole misure «Bando Digitalizzazione e sicurezza nelle fiere lombarde» e «Credito Ora»;
  - possono essere concessi alle imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014, che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione;
  - sono concessi alle medesime condizioni già previste nei bandi sia in ottemperanza delle singole lex specialis che li regolano, sia nel rispetto del principio di parità di trattamento;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che:

- per Credito Adesso e Credito Adesso Evolution Finlombarda s.p.a. in qualità di responsabile del procedimento garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. secondo le modalità che saranno diffuse dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- per «Safe Working - io riapro sicuro» Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. secondo le modalità che saranno diffuse dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- per i «Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana» gli uffici competenti dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni procedenti dovranno garantire, per la concessione degli aiuti alle imprese, il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. secondo le modalità che saranno diffuse dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- per «Al Via» e nuova linea «Al Via Fast» il Dirigente responsabile del procedimento garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. secondo le modalità che saranno diffuse dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- per il «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» il Dirigente responsabile del procedimento garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. secondo le modalità che saranno diffuse dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- per Archè 2020 - Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19» il Dirigente responsabile del procedimento garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. secondo le modalità che saranno diffuse dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- per il «Bando Digitalizzazione e sicurezza nelle fiere lombarde» Unioncamere Lombardia responsabile del procedimento garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. secondo le modalità che saranno diffuse dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 22 dicembre 2020;

Stabilito che, in caso di una successiva proroga del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e dell'aiuto SA.59655, la definizione dell'inquadramento delle misure richiamate nel presente provvedimento sarà adottato con provvedimento del Direttore Generale ovvero dei Dirigenti competenti considerando le misure per le quali siano ancora in corso concessioni nel periodo di validità della proroga;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di prorogare, considerata la proroga del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui all'aiuto SA.59655, prorogare per le richiamate misure Credito Adesso e Credito Adesso Evolution, «Safe Working - io riapro sicuro», «Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana», «Al Via» e nuova linea «Al Via Fast», «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia», Archè 2020 - Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19», «Bando Digitalizzazione e sicurezza nelle fiere lombarde», il termine per le concessioni degli aiuti relativi nell'ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021;

2. Di stabilire che la concessione degli aiuti alle imprese a valere sulle misure richiamate nel precedente punto 1 avviene sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, subordinatamente all'approvazione da parte del Parlamento della proroga del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, come prevista all'art. 107 del d.d.l. n. 2790 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» come già autorizzata dalla Commissione Europea.

3. Di stabilire che la concessione degli aiuti alle imprese a valere sulle misure richiamate nel punto 1 avviene fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni già previste nei bandi sia in ottemperanza delle singole lex specialis che li regolano, sia nel rispetto del principio di parità di trattamento.

4. Di demandare ai responsabili del procedimento il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. secondo le modalità che

## Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

saranno diffuse dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a., Unioncamere Lombardia e ai Comuni, Comunità Montane e Unione di Comuni beneficiari del Bando Distretti del Commercio, per gli adempimenti di competenza.

6. Di stabilire che, in caso di una successiva nuova proroga del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e dell'aiuto SA.59655, la definizione dell'inquadramento delle misure richiamate nel presente provvedimento sarà adottato con provvedimento del Direttore Generale ovvero dei Dirigenti competenti considerando le misure per le quali siano ancora in corso concessioni nel periodo di validità della proroga.

7. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

8. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il direttore generale  
Paolo Mora



## D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 22 dicembre 2020 - n. 16334

Aggiornamento degli schemi di segnalazione certificata di inizio attività per agenzie di viaggio e turismo

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ  
E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO

Vista la legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo ed attrattività del territorio lombardo», ed in particolare:

- l'art. 58, il quale stabilisce che «l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione di una SCIA, su modello regionale, al Comune competente per territorio», mentre «l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a SCIA autonoma, ma a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività, nonché al comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale»;
- l'art. 59 in base al quale i titolari delle agenzie di viaggio e turismo «hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune competente la modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante, il trasferimento di sede nello stesso Comune, la sostituzione del direttore tecnico e l'estensione dell'attività», mentre «deve essere presentata una nuova SCIA per la variazione di denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, per il trasferimento di sede in altro comune, per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione societaria, nonché per la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, per il conferimento o la fusione»;

Vista legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019», che all'art. 2 introduce, tra le altre, modifiche al titolo V della legge regionale n. 27/2015 dedicato alle agenzie di viaggio e turismo (articoli 57, 61, 66, 67, 69), al fine di aggiornarlo alle previsioni del d.lgs. n. 62/2018 «Attuazione della Direttiva UE 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e servizi turistici collegati, che modifica il Regolamento CE n. 2006/2004 e la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio» che ha lo scopo di maggiormente tutelare il viaggiatore che stipula contratti di pacchetto turistico e di servizi turistici collegati anche con riferimento ai casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e, in particolare, l'art. 6 «Semplificazione»;

Visto il d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 con il quale viene adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e, in particolare, l'articolo 2, nel quale viene previsto che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati siano presentate esclusivamente in via telematica e viene ribadita la competenza del SUAP in merito all'invio, sempre in via telematica, della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento;

Visto il decreto del dirigente di struttura Della Direzione Generale Sviluppo economico 6 febbraio 2017, n. 1136, con il quale sono stati approvati gli schemi di dichiarazione del modello SCIA e delle comunicazioni per le agenzie di viaggio e turismo;

Ritenuto opportuno, per garantire uniformità di comportamenti nel territorio regionale in materia di agenzie di viaggio e turismo, aggiornare la modulistica per l'avvio, nonché per le variazioni relative alle attività delle agenzie di viaggio e turismo, di cui all'articolo 57 della l.r. 27/2015, come da allegati A, B e C parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che i SUAP renderanno disponibile la presentazione della SCIA e delle comunicazioni in esame per via telematica;

Rilevata l'opportunità di stabilire che, allo scopo di consentire a tutti i soggetti coinvolti un graduale adeguamento, le disposizioni contenute nel presente provvedimento abbiano effetto a decorrere dal 30° giorno successivo alla pubblicazione sul BURL;

Dato atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i successivi provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

DECRETA

1) di revocare il decreto del dirigente di struttura della Direzione Generale Sviluppo economico 6 febbraio 2017, n°1136, con il quale sono stati approvati gli schemi di dichiarazione del modello scia e delle comunicazioni per le agenzie di viaggio e turismo, ad esclusione dell'allegato D, schema di incarico per la presentazione telematica della SCIA e delle comunicazioni, che rimane valido;

2) di approvare i nuovi schemi di dichiarazione dei modelli relativi alla SCIA per l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, alle comunicazioni di apertura/chiusure delle filiali e di variazioni ex art. 59 della l.r. 27/2015, come da allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

3) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

5) di stabilire che, allo scopo di consentire a tutti i soggetti coinvolti un graduale adeguamento, le disposizioni contenute nel presente provvedimento abbiano effetto a decorrere dal 30° giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.

Il dirigente  
Antonella Prete

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_



<b>SEDE OPERATIVA (*)</b>	
Comune _____	Prov. <input type="text"/> <input type="text"/>
Via, Piazza _____ n° _____	C.A.P. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
E-mail _____	
Telefono _____	Cell. _____ Fax _____
<b>(*) per le agenzie on-line individua il luogo dove viene svolta l'attività on-line</b>	
<b>FORME SPECIALI - AGENZIA ON LINE</b>	
<b>SITI WEB UTILIZZATI (*)</b>	
<input type="checkbox"/> Sito individuale	WWW. _____
<input type="checkbox"/> Sito collettivo	WWW. _____
<b>(*) Il sito web deve essere sempre quello di appartenenza del soggetto che svolge effettivamente attività di vendita sul territorio italiano</b>	
<input type="checkbox"/> <b>VARIAZIONE SITO WEB</b>	
Il sito web sarà sostituito dal seguente: (*)	
<input type="checkbox"/> Sito individuale	WWW. _____
<input type="checkbox"/> Sito collettivo	WWW. _____
<b>(*) Il sito web deve essere sempre quello di appartenenza del soggetto che svolge effettivamente attività di vendita sul territorio italiano</b>	
<b>VARIAZIONI EX ART 59 L.R. 27/15</b>	
<b>CAMBIO DENOMINAZIONE AGENZIA</b>	
La denominazione dell'agenzia cambia _____	a far tempo dal giorno ____ / ____ / ____
dall'attuale _____	
alla nuova _____	
<input type="checkbox"/> <b>VARIAZIONE SITO WEB</b>	
Il sito web sarà sostituito dal seguente: (*)	
<input type="checkbox"/> Sito individuale	WWW. _____
<input type="checkbox"/> Sito collettivo	WWW. _____
<b>(*) Il sito web deve essere sempre quello di appartenenza del soggetto che svolge effettivamente attività di vendita sul territorio italiano</b>	
<b>TRASFERIMENTO SEDE LEGALE</b>	
La sede legale sarà trasferita _____	a far tempo dal giorno ____ / ____ / ____
dalla Regione _____	
Comune _____	Prov. <input type="text"/> <input type="text"/>
Via, Piazza _____ n° _____	C.A.P. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
alla Regione _____	
Comune _____	Prov. <input type="text"/> <input type="text"/>
Via, Piazza _____ n° _____	C.A.P. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

<b>TRASFERIMENTO SEDE OPERATIVA</b>	
La sede operativa sarà trasferita	a far tempo dal giorno <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u>
dalla Regione _____	
Comune _____	Prov. <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u>
Via, Piazza _____ n° _____	C.A.P. <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u>
alla Regione _____	
Comune _____	Prov. <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u>
Via, Piazza _____ n° _____	C.A.P. <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u>
<b>SUBINGRESSO</b>	
Ragione sociale _____	
Denominazione Agenzia _____	
sede legale nel Comune di _____	Prov. <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u>
Via, Piazza _____ n° _____	C.A.P. <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u>
a far tempo dal giorno <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u>	nell'attività con sede operativa in:
Comune _____	Prov. <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u>
Via, Piazza _____ n° _____	C.A.P. <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u>
a seguito di: _____	
Il subingresso avviene: <input type="checkbox"/> nella titolarità <input type="checkbox"/> in gestione sino al <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u>	
<b>CAMBIO RAGIONE SOCIALE</b>	
La ragione sociale cambia	a far tempo dal giorno <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u>
dall'attuale _____	
alla nuova _____	
<b>CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIETARIA</b>	
La denominazione della società cambia	a far tempo dal giorno <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u>
dall'attuale _____	
alla nuova _____	
S.C.I.A. - Agenzie di Viaggio e Turismo - Pag. 3	

Il/la sottoscritto/a inoltre

**DICHIARA**

- che la denominazione prescelta non è uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o regioni italiane. (L.R. 27/2015 art. 58 comma 2)

[per il controllo consultare il sito web [www.infotrav.it](http://www.infotrav.it)]
 di essere cittadino di uno Stato dell'Unione Europea

 di essere regolarmente soggiornante in Italia, con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di:

\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

con scadenza il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso nei propri confronti, né nei confronti dei soci, né sul conto della società

 di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso nei propri confronti, o nei confronti dei soci, o sul conto della società

 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

- di non avere riportato condanne a pene che comportino interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
- di non essere mai stato dichiarato fallito e di non avere procedure fallimentari in corso
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'affidamento della titolarità della istituenda agenzia di viaggio e turismo
- che non sussistono nei propri confronti, né dei soci, né sul conto della società, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (autocertificazione antimafia) e che per gli altri soggetti tenuti alla medesima dichiarazione (art. 85 comma 2 del D.Lgs. 159/2011) sono compilate n. \_\_\_\_\_ schede A
- di avere la disponibilità dei locali in cui esercita l'attività in qualità di:
  - proprietario
  - conduttore
  - altro (specificare) \_\_\_\_\_
- che i locali in cui si svolge l'attività hanno una destinazione d'uso compatibile con la stessa
- che l'attività sarà svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della presente segnalazione e delle relative prescrizioni (ad es. in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, regolamenti locali di polizia urbana annonaria)

dichiara altresì di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recepito nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. n. 101/2018)

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

ELENCO ALLEGATI E SOTTOSCRIZIONE	
Il/la sottoscritto/a <b>ALLEGA</b>	
<input type="checkbox"/> COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA': (ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 nel caso in cui il dichiarante non utilizzi la propria firma digitale per la sottoscrizione)	<input type="checkbox"/> del dichiarante <input type="checkbox"/> del direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo se diverso dal dichiarante
<input type="checkbox"/> copia dell'atto di cessione d'azienda <input type="checkbox"/> planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 vistata da un tecnico <input type="checkbox"/> solo per agenzia on-line: dichiarazione di disponibilità dei locali in cui esercita l'attività in qualità di:	<input type="checkbox"/> proprietario <input type="checkbox"/> conduttore <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____
<input type="checkbox"/> per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno  <input type="checkbox"/> Documento che attesti la stipula delle polizze o delle garanzie a tutela dei consumatori di cui all'articolo 63 della l.r. 27/15.	<input type="checkbox"/> appendice di variazione delle polizze o delle garanzie a tutela dei consumatori di cui all'articolo 63 della l.r. 27/15 nei casi di variazione denominazione agenzia, variazione ragione sociale, trasferimento sede legale, trasferimento sede operativa, subingresso
<input type="checkbox"/> copia del contratto di lavoro del direttore tecnico <input type="checkbox"/> dichiarazione firmata del direttore tecnico di prestare il proprio lavoro nell'agenzia di viaggio con carattere di continuità ed esclusività <input type="checkbox"/> procura	
Data      ____/____/____	Firma _____
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p><b>Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la SCIA, anche per la pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa. Per le attività on-line i documenti citati devono essere ben visibili nella home page del sito istituzionale dell'agenzia. (L.R. 27/2015 art. 59 comma 3)</b></p> </div>	
S.C.I.A. - Agenzie di Viaggio e Turismo - Pag. 5	

**DICHIARAZIONE DIRETTORE TECNICO ALLEGATA A SCIA**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente nel Comune di \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_  
in Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

(barrare tutte le caselle corrispondenti, diversamente la dichiarazione sarà ritenuta incompleta)

di essere consapevole che ai sensi della legge regionale del 1 ottobre 2015 n.27, art.63 comma 3, il direttore tecnico deve prestare la propria attività in una sola agenzia, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività.

di non aver riportato condanne penali;


di aver riportato le seguenti condanne penali \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

dichiara altresì di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recepito nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. n. 101/2018)

Data, \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

Allegato B

 Regione Lombardia	MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA <b>COMUNICAZIONE</b> Agenzie di viaggio e turismo	Spazio per apposizione protocollo	Inserire qui stemma del Comune																						
<b>COMUNICAZIONE APERTURA / CHIUSURA FILIALE</b>																									
<b>Al SUAP del Comune di</b> _____  <small>Ai sensi della l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 (art. 58) comma 3 la Comunicazione di apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare deve essere inoltrata al comune ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività, nonché al comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale</small>		<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td> </tr> </table> Codice ISTAT Comune  <small>(a cura degli Uffici Comunali)</small>																							
<b>Il/La sottoscritto/a</b>																									
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cognome _____</td> <td style="width: 50%;">Nome _____</td> </tr> <tr> <td>Codice Fiscale _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data di nascita ____/____/____</td> <td>Cittadinanza _____</td> </tr> <tr> <td>Luogo di nascita _____</td> <td>Prov. [ ] [ ] Stato _____</td> </tr> <tr> <td>Comune di residenza _____</td> <td>Prov. [ ] [ ]</td> </tr> <tr> <td>Via, Piazza _____</td> <td>n° _____ C.A.P. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E-mail _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Se disponibile, indicare l'indirizzo PEC _____</td> </tr> <tr> <td>Telefono _____</td> <td>Cell. _____ Fax _____</td> </tr> </table>				Cognome _____	Nome _____	Codice Fiscale _____		Data di nascita ____/____/____	Cittadinanza _____	Luogo di nascita _____	Prov. [ ] [ ] Stato _____	Comune di residenza _____	Prov. [ ] [ ]	Via, Piazza _____	n° _____ C.A.P. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	E-mail _____		Se disponibile, indicare l'indirizzo PEC _____		Telefono _____	Cell. _____ Fax _____				
Cognome _____	Nome _____																								
Codice Fiscale _____																									
Data di nascita ____/____/____	Cittadinanza _____																								
Luogo di nascita _____	Prov. [ ] [ ] Stato _____																								
Comune di residenza _____	Prov. [ ] [ ]																								
Via, Piazza _____	n° _____ C.A.P. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]																								
E-mail _____																									
Se disponibile, indicare l'indirizzo PEC _____																									
Telefono _____	Cell. _____ Fax _____																								
<b>in qualità di:</b>																									
<input type="checkbox"/> <b>Titolare</b> <span style="margin-left: 300px;"><input type="checkbox"/> <b>Legale rappresentante</b></span> <input type="checkbox"/> <b>Altro</b> _____																									
<b>dell'Impresa/Azienda/Ente</b>																									
<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Ragione sociale _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Denominazione Agenzia _____</td> </tr> <tr> <td>Codice Fiscale _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Partita IVA (se diversa da C.F.) _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">con sede legale nel Comune di _____ Prov. [ ] [ ]</td> </tr> <tr> <td>Via, Piazza _____</td> <td>n° _____ C.A.P. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]</td> </tr> <tr> <td>Telefono _____</td> <td>Cell. _____ Fax _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E-mail _____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____ n° _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Posizione INAIL _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Codice INAIL impresa _____</td> <td></td> </tr> </table>				Ragione sociale _____		Denominazione Agenzia _____		Codice Fiscale _____		Partita IVA (se diversa da C.F.) _____		con sede legale nel Comune di _____ Prov. [ ] [ ]		Via, Piazza _____	n° _____ C.A.P. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	Telefono _____	Cell. _____ Fax _____	E-mail _____		<input type="checkbox"/> Iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____ n° _____		<input type="checkbox"/> Posizione INAIL _____		<input type="checkbox"/> Codice INAIL impresa _____	
Ragione sociale _____																									
Denominazione Agenzia _____																									
Codice Fiscale _____																									
Partita IVA (se diversa da C.F.) _____																									
con sede legale nel Comune di _____ Prov. [ ] [ ]																									
Via, Piazza _____	n° _____ C.A.P. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]																								
Telefono _____	Cell. _____ Fax _____																								
E-mail _____																									
<input type="checkbox"/> Iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____ n° _____																									
<input type="checkbox"/> Posizione INAIL _____																									
<input type="checkbox"/> Codice INAIL impresa _____																									
<b>consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi,</b> <b>COMUNICA</b>																									
<input type="checkbox"/> Apertura filiale agenzia di viaggio con sede operativa in Regione Lombardia <input type="checkbox"/> Apertura filiale agenzia di viaggio con sede operativa fuori dalla Regione Lombardia <input type="checkbox"/> Chiusura filiale agenzia di viaggio con sede operativa in Regione Lombardia <input type="checkbox"/> Chiusura filiale agenzia di viaggio con sede operativa fuori dalla Regione Lombardia																									
ID pratica MUTA: .....		Comunicazione - ADV - Pag. 1																							



## SEDE OPERATIVA AGENZIA PRINCIPALE

Denominazione \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov.

Via, Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P.

E-mail \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Sito internet **www.** \_\_\_\_\_

Autorizzazione/SCIA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

rilasciata da \_\_\_\_\_

*(Per le agenzie on-line la sede operativa individua il luogo dove viene svolta l'attività on-line)*

Il/la sottoscritto/a

## DICHIARA

che l'agenzia sopra indicata si avvale dell'ausilio delle agenzie filiali e/o succursali di seguito indicate

la perdita della titolarità delle agenzie di viaggio filiali e/o succursali di seguito indicate

Comune \_\_\_\_\_ Prov.

Via, Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P.

E-mail \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

in attività dal \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov.

Via, Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P.

E-mail \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

in attività dal \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_


## ALLEGA

- copia del documento di identità del dichiarante
- copia dell'autorizzazione, decreto / licenza / SCIA *(solo nel caso di apertura filiale)*

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



Allegato C											
 <b>Regione Lombardia</b> MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA <b>COMUNICAZIONE</b> Agenzie di viaggio e turismo	Spazio per apposizione protocollo										
<b>COMUNICAZIONI VARIAZIONI EX ART. 59 della l.r. n. 27/2015</b>											
Al SUAP del Comune di _____ <small>Ai sensi della l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 (art. 58)</small>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table> Codice ISTAT Comune <small>(a cura degli Uffici Comunali)</small>										
<b>Il/La sottoscritto/a</b>											
Cognome _____ Nome _____ Codice Fiscale _____ Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _____ Luogo di nascita _____ Prov. ____ Stato _____ Comune di residenza _____ Prov. ____ Via, Piazza _____ n° ____ C.A.P. _____ E-mail _____ Se disponibile, indicare l'indirizzo PEC _____ Telefono _____ Cell. _____ Fax _____											
<b>in qualità di:</b>											
<input type="checkbox"/> Titolare <input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Altro _____											
<b>dell'impresa/Azienda/Ente</b>											
Ragione sociale _____ Denominazione Agenzia _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA (se diversa da C.F.) _____ con sede legale nel Comune di _____ Prov. ____ Via, Piazza _____ n° ____ C.A.P. _____ Telefono _____ Cell. _____ Fax _____ E-mail _____ <input type="checkbox"/> Iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____ n° _____ <input type="checkbox"/> Posizione INAIL _____ <input type="checkbox"/> Codice INAIL impresa _____											
<b>consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000            in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi,</b> <b style="text-align: center;">COMUNICA</b>											
<input type="checkbox"/> Variazione legale rappresentante <input type="checkbox"/> Trasferimento di sede operativa nello stesso Comune di avvio dell'attività <input type="checkbox"/> Sostituzione direttore tecnico <input type="checkbox"/> Estensione dell'attività <input type="checkbox"/> Chiusura dell'attività											
<small>Comunicazione - ADV - Pag. 1</small>											

VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE	
<b>Nuovo rappresentante legale dell'agenzia di viaggio e turismo:</b>	
Cognome _____	Nome _____
Codice Fiscale [   ]	
Data di nascita ____ / ____ / ____	Cittadinanza _____
Luogo di nascita _____	Prov. [     ] Stato _____
Comune di residenza _____ Prov. [     ]	
Via, Piazza _____ n° ____ C.A.P. [           ]	
<b>Precedente legale rappresentante</b>	
Cognome _____ Nome _____	
Codice Fiscale [   ]	
data di nascita ____ / ____ / ____ Luogo di nascita _____ Prov. [     ]	
TRASFERIMENTO DI SEDE OPERATIVA NELLO STESSO COMUNE DI AVVIO DELL'ATTIVITA'	
<b>La sede operativa dell'agenzia di viaggio e turismo viene trasferita dal seguente indirizzo:</b>	
Via, Piazza, Località _____ n° ____ C.A.P. [           ]	
<b>al nuovo indirizzo:</b>	
Via, Piazza, Località _____ n° ____ C.A.P. [           ]	
E-mail: _____	
Telefono: _____	FAX: _____
Dati catastali: Foglio _____ Mappale _____ Subalterno _____	
IDENTIFICATIVO UNITA' LOCALE ASSEGNATO DAL COMUNE [                             ] <i>Da compilarsi solo ed esclusivamente da parte del Comune</i>	
SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO	
<b>Il nuovo direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo è :</b>	
Cognome _____ Nome _____	
Codice Fiscale [   ] a partire dal giorno ____ / ____ / ____	
data di nascita ____ / ____ / ____ Cittadinanza _____	
Luogo di nascita _____ Prov. [     ] Stato _____	
Comune di residenza _____ Prov. [     ]	
Via, Piazza _____ n° ____ C.A.P. [           ]	
Iscritto nel Registro Regionale di Regione Lombardia con provvedimento nomina n. ____ del ____ / ____ / ____	
<b>Precedente direttore tecnico</b>	
Cognome _____ Nome _____	
Codice Fiscale [   ] fino al giorno ____ / ____ / ____	
data di nascita ____ / ____ / ____ Luogo di nascita: _____ Prov. [     ]	
ESTENSIONE DELL'ATTIVITÀ	
Tipologia attività _____	
a far tempo dal giorno ____ / ____ / ____	
CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ	
<input type="checkbox"/> Trasferimento di proprietà o di gestione dell'agenzia <input type="checkbox"/> Chiusura definitiva dell'attività <input type="checkbox"/> Chiusura temporanea dell'attività	
a far tempo dal giorno ____ / ____ / ____	

dichiara altresì di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recepito nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. n. 101/2018)

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

## D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

**D.d.s. 29 dicembre 2020 - n. 16618**
**Determinazioni in merito ai finanziamenti alle comunità montane, di cui alla dgr n. 3962 del 30 novembre 2020, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica»**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

**INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME**

Richiamato l'articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale» della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica»;

Richiamate altresì:

- la d.g.r. 5 agosto 2020 n. XI/3531 «Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento - (di concerto con gli Assessori Caparini e Terzi) - (Atto da trasmettere al Consiglio regionale);
- la d.g.r. 30 ottobre 2020 n. XI/3749 «Deliberazione n. 3531 del 5 agosto 2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica - (di concerto con gli Assessori Caparini, Terzi e Sertori);

Vista la d.g.r. 13 ottobre 2020 n. XI/3680 «Legge Regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani». Determinazioni in ordine alle modalità ed ai criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna» che ha stabilito di destinare l'importo complessivo di € 35.000.000,00 ad interventi speciali a favore della montagna da eseguirsi da parte delle Comunità Montane;

Vista la d.g.r. 30 novembre 2020 n. XI/3962 «Criteri e modalità di individuazione degli interventi in capo alle Comunità Montane a valere sul fondo ripresa economica - d.g.r. 3531 del 8 agosto 2020», che con riferimento alle Comunità Montane e ai sensi dell'art. 1, co. 8bis della l.r. 9/2020 sopra richiamata, ha definito il riparto alle Comunità Montane di euro 35.000.000,00 per la realizzazione di propri progetti di opere pubbliche:

- in materia di:
  - a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per la realizzazione, l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
  - b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree «free wi-fi»;
- nelle materie inerenti alle funzioni proprie, conferite o delegate;

Considerato che la sopra citata d.g.r. 3962/2020:

- ha stabilito che i progetti finanziabili con le risorse indicate, per l'importo complessivo di euro 35.000.000,00, possono riguardare il patrimonio pubblico di competenza delle Comunità Montane o dei Comuni ad esse afferenti;
- ha escluso dalle opere finanziabili i progetti relativi all'edilizia residenziale pubblica;
- ha richiamato la d.g.r. 3680/2020 in ordine al fatto che:
  - le risorse concesse alle Comunità Montane a favore di interventi in ambito di viabilità stradale non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato in quanto opere pubbliche senza rilievo di attività economiche;
  - le risorse concesse per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all'efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non

marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Dato atto che la sopra richiamata DGR 3680/2020, come confermato dalla d.g.r. 3962/2020, richiama:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- la Comunicazione della Commissione - Orientamenti dell'Unione Europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga 2013/C 25/01;
- la Comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01);
- la Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e s.m.i., e in particolare la sezione 3.1;
- il d.l. 19 maggio 2020 n. 34 e in particolare il capo III concernente il Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, altri enti territoriali, camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- il d.l. 14 agosto 2020 n. 104 ed in particolare l'art. 62 concernente aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese notificato alla Commissione Europea;
- la decisione della Commissione Europea C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020 con cui la Commissione riconosce la compatibilità del nuovo regime quadro statale SA.58547 «COVID-19: amendment to SA.57021 - Regime Quadro - aid to small and micro enterprises»;
- la decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'art. 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e il d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Considerato che la d.g.r. 3962/2020 ha definito le modalità di erogazione delle risorse alle Comunità montane ed in particolare l'erogazione dell'anticipo entro il 31 dicembre 2020 alla presentazione, da parte di ciascuna Comunità Montana, dell'elenco, corredato da specifiche schede progetto descrittive, delle opere pubbliche da realizzare con il contributo di cui alla deliberazione al fine di consentire l'avvio delle attività di progettazione nonché di predisposizione e svolgimento delle procedure di affidamento degli interventi;

Dato atto che, in attuazione della citata d.g.r. 3962/2020, i provvedimenti attuativi della stessa devono disporre anche nel merito:

- dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ove sia valutata in base all'ambito e alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art.107.1 del TFUE;
- dell'applicazione delle regole e dei termini della disciplina europea sopra richiamata, in caso di presenza contestuale degli elementi dell'Art. 107.1 del TFUE, salva la possibilità per le concessioni fino al 30 giugno 2021 di utilizzare l'inquadramento nell'ambito della Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e s.m.i., conseguentemente alla notifica unica statale;

Ritenuto pertanto di dettare ulteriori disposizioni in merito all'iter procedurale per l'assegnazione dei contributi di cui alla legge regionale n.9/2020 con particolare riguardo ai criteri di inquadramento dei contributi ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

Ritenuto, qualora dalla istruttoria della competente U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, di fare riferimento ai fini dell'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento:

- al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
- al Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento agli aiuti alla tutela dell'ambiente artt. 36-49, aiuti per danni da calamità art. 50, infrastrutture a banda larga art. 52, infrastrutture culturali, sportive/multifunzionali, infrastrutture locali artt. 53, 55, 56;

Dato atto che con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n.651/2014, la concessione dell'intervento finanziario:

- non è rivolta alle imprese in difficoltà come da definizione ex art 2.18 del Reg (UE)651/14, né operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3 del Reg UE 651/2014, fatta salva la facoltà di avvalersi con successivo decreto della esclusione della applicazione per le imprese in difficoltà dal 1° gennaio 2020 fino al 30 giugno 2021 prevista dal regolamento che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (2 luglio 2020 C(2020) 4349 final) previa acquisizione di autocertificazione ex d.p.r. 445/00 di non essere in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- non sarà erogata ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n.1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato Aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n.1589/2015;

Dato atto che con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- qualora la concessione di aiuti comporti il superamento dei massimali de minimis, si procede d'ufficio alla rideterminazione d'ufficio in base al plafond disponibile, in applicazione dell'art. 14 comma 4 del decreto 115/2017;
- l'impresa beneficiaria ai fini della definizione del perimetro di impresa unica dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi sui legami ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013;

Dato atto che l'articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale» della Legge Regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica» contiene misure finalizzate a fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che si traducono in sostegno agli investimenti in quanto «volano» per la ripresa economica;

Ritenuto pertanto possibile avvalersi altresì della disciplina di cui alla Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo III concernente il Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, altri enti territoriali, camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa e di 100.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017 n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017 n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio 2020 per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020 n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare all'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020 n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di pro-

## Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

dotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Visto il d.l. 14 agosto 2020 n. 104 ed in particolare l'art. 62 concernente Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese notificata alla Commissione Europea;

Richiamata la decisione della Commissione Europea C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020 con cui la Commissione riconosce la compatibilità del nuovo regime quadro statale SA.58547 «COVID-19: amendment to SA.57021 – Regime Quadro – aid to small and micro enterprises»;

Considerato che con l'Aiuto SA.59655, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, è stato aggiornato l'aiuto SA.57021- SA.58547 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2021;

Dato atto che ai fini della concessione sul Quadro temporaneo:

- le imprese beneficiarie ai fine della concessione non devono essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019 e che per la verifica di tale vincolo devono essere richieste specifiche autodichiarazioni ai sensi del d.p.r. 445/2000;
- gli aiuti in questione possono essere concessi entro e non oltre il 30 giugno 2021;

Ritenuto di definire, quale condizione sospensiva per la concessione di nuovi aiuti a valere sul Quadro Temporaneo, l'entrata in vigore della legge di approvazione del DDL «Bilancio»;

Visto il d.m. 31 maggio 2017 n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che Regione Lombardia in qualità di soggetto concedente:

- garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;
- assolve agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;

Dato atto che la gestione degli adempimenti in RNA ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. è in capo alla dirigente della UO Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome;

Acquisito, nella seduta del 22 dicembre 2020, il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/3748 del 30 ottobre 2020 - approvato con d.c.r. 24 novembre 2020 n. XI/1443 «Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020», che prevede politiche incentrate, nell'ambito della riorganizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibilità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

## DECRETA

1) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che, a seguito dell'istruttoria della competente U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome, la stessa:

- con successivi atti erogherà sulla base dei progetti presentati il contributo richiesto nei limiti di quanto assegnato dalla legge regionale n. 9/2020 e stabilito dalla d.g.r.

n. 3962/2020;

- ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato garantisce il necessario inquadramento dei contributi concessi secondo i criteri di cui ai successivi punti;

2) di stabilire che qualora dalla istruttoria emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di Stato ex art. 107.1 del TFUE, la concessione degli aiuti avviene, in relazione anche al rilievo dei relativi settori di applicazione, nell'ambito:

- del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547 e SA.59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. n. 34/2020 richiamate in premessa fino al 30 giugno 2021, provvedendo alla relativa registrazione del regime d'aiuti (codice CAR 13008);

- del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, provvedendo alla relativa registrazione del regime d'aiuti (codice CAR);

- del Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) con particolare riferimento agli aiuti alla tutela dell'ambiente artt. 36-49, aiuti per danni da calamità art. 50, infrastrutture a banda larga art. 52, infrastrutture culturali, sportive/multifunzionali, infrastrutture locali artt. 53, 55, 56, nel rispetto delle spese ammissibili e delle intensità di aiuto ivi previste, rinviando a specifico decreto, in relazione alla effettiva necessità di attivare tale regime, la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, attraverso l'apposita applicazione informatica della Commissione Europea (SANI2), ai fini della registrazione dell'Aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione stessa; la concessione di contributi in tale ipotesi avviene solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

3) di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4) di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale di Regione Lombardia e sul BURL- Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.

La dirigente  
Monica Bottino



**D.d.s. 30 dicembre 2020 - n. 16648**

**R.d. 11 dicembre 1933 - regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2. concessione alla società Enel Green Power Italia s.r.l. (C.F. 15416251005) della variante per aumento della portata massima derivabile dal fiume Ticino, a mezzo del canale industriale, da 120 m<sup>3</sup>/s a 140 m<sup>3</sup>/s e conseguente rideterminazione della potenza nominale di concessione degli impianti idroelettrici «Vizzola Ticino», «Tornavento» e «Turbigio Superiore». Utenze idriche ID «MI02000242020», «MI02000252020», «MI02000262020».**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
GESTIONE INVASI IDROELETTRICI,  
UTENZE IDRICHE E RETI ENERGETICHE

Visti:

- il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», inerenti la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e s.m.i.;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il titolo V recante «Disciplina delle Risorse Idriche»;
- il decreto legislativo 42/2004 «Codici dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e s.m.i.;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;
- il Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. «Norme in materia ambientale»;
- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale»;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po adottato con deliberazione n. 1/2010 del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- la d.g.r. 22 dicembre 2011, n. IX/2727 «Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006»;
- la d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6990 «Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003» che costituisce la revisione del PTUA 2006, approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006;
- la d.g.r. 9 settembre 2019, n. XI/2122 «Approvazione del bilancio idrico regionale quale aggiornamento dell'elaborato 5 del Programma di tutela e uso delle acque approvato con d.g.r. 6990/2017»;
- l'art. 31 della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23 con cui è disciplinato l'obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita dalle grandi derivazioni idroelettriche in attuazione dell'articolo 12, commi 1 quinquies e 1 septies, del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11 quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- l.r. 8 aprile 2020, n. 5 «Disciplina delle modalità e delle pro-

cedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».

Premesso che:

- con regio decreto n. 1143 del 8 aprile 1939, regolato dal disciplinare n. 3096 del 9 novembre 1936, dal 1° disciplinare supplemento n. 3274 del 19 gennaio 1938, e dal 2° disciplinare supplemento n. 3483 del 6 dicembre 1938, è stato concesso alla Società Lombarda per la Distribuzione di Energia Elettrica di derivare dal fiume Ticino la portata massima di 120 m<sup>3</sup>/s (110 m<sup>3</sup>/s definitivi a cui aggiungere altri 10 m<sup>3</sup>/s in via precaria sino all'entrata in esercizio dell'opera di regolazione dei livelli del Lago Maggiore) per produrre con una portata media annua di 108 m<sup>3</sup>/s sul salto di m 29,33 la Potenza Nominale Media di hp 42.235,20 (31.055 kW) nella centrale di Vizzola Ticino con scadenza al 31 gennaio 1977;
- con regio decreto n. 4555 del 26 settembre 1941, regolato dal disciplinare n. 3921 del 21 dicembre 1941 e dal Disciplinare supplemento n. 4319 del 03 febbraio 1943, è stato concesso alla medesima società di utilizzare le acque di scarico della centrale di Vizzola Ticino (dedotta la competenza allora stabilita di 1,5 m<sup>3</sup>/s della Roggia Gora Molinara di Valle Ticino) nella misura di 106,5 m<sup>3</sup>/s medi e di 110 m<sup>3</sup>/s massimi più 10 m<sup>3</sup>/s in via precaria, per produrre sul salto di m 7,12 la Potenza Nominale Media di 10.110,40 hp (7.434 kW) nella centrale di Tornavento con scadenza al 12 dicembre 1999;
- con decreto interministeriale n. 352 del 7 marzo 1988, regolato dal disciplinare n. 1088 del 4 novembre 1987, è stato concesso all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), subentrata a Società Lombarda per Distribuzione di Energia Elettrica, di derivare in comune di Lonate Pozzolo dallo scarico del superiore impianto di Tornavento (che a sua volta utilizza le acque di scarico dell'impianto di Vizzola Ticino) la portata massima di 124 m<sup>3</sup>/s e media di 106,50 m<sup>3</sup>/s per produrre sul salto di 9,20 metri la Potenza Nominale Media di 9.605,88 kW nella centrale di Turbigio Superiore, con restituzione di parte delle acque in Ticino per il soddisfacimento della competenza del Naviglio Langosco tramite il canale di restituzione detto «canale in regresso», di parte delle restanti acque per il soddisfacimento della competenza del Naviglio Grande e destinare l'eventuale eccedenza all'alimentazione del sottostante impianto idroelettrico detto di «Turbigio Inferiore» lungo il canale di restituzione detto «dei tre salti», questo oggetto di distinta concessione di piccola derivazione. La concessione era stata assentita senza scadenza a norma dell'art. 4 comma 9 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643.

Dato atto che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1962 n. 1643 recante la nazionalizzazione dell'industria elettrica, gli impianti e le opere di cui ai predetti atti ed i relativi diritti sono stati trasferiti all'Ente Nazionale Energia Elettrica (ENEL), poi Enel s.p.a., dante causa dell'attuale società concessionaria Enel Green Power Italia s.r.l., la quale è stata da ultimo riconosciuta titolare delle predette concessioni giuste il d.d.s. n. 3203 del 11 marzo 2020;
- per effetto dell'art. 12, comma 6, del d.lgs. 79/1999 e s.m.i. le concessioni di cui trattasi hanno scadenza 31 marzo 2029.

Viste le istanze in data 25 giugno 1994 indirizzate al Ministero dei LL.PP. - Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia con le quali l'Enel s.p.a., subentrata all'ENEL in forza della Legge 359/1992, ha chiesto, quale variante delle concessioni in essere:

1. per l'impianto di Vizzola, l'aumento della portata massima derivabile dal fiume Ticino tramite il canale industriale dai 120 m<sup>3</sup>/s fino a 136,5 m<sup>3</sup>/s, risultando la portata media derivabile di 120,15 m<sup>3</sup>/s, per produrre sul salto di m 29,33 la PNM di 34.549 kW in luogo dei 31.055 kW concessi. Nella stessa domanda l'Enel s.p.a. ha precisato che le opere idrauliche di derivazione esistenti permettono il regolare deflusso di portate sino a 140 m<sup>3</sup>/s e che in alcuni periodi dell'anno i deflussi in Ticino sono tali che, soddisfatti i diritti delle concessioni in atto e assicurata la Q minima vitale allo stesso fiume, è possibile immettere nel canale indu-

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

striali portate eccedenti i 120 m<sup>3</sup>/s e sino a 138 m<sup>3</sup>/s. Dedotta quindi la competenza della Roggia Gora Molinara (stabilita in 1,5 m<sup>3</sup>/s, vettoriata nel canale industriale sino al bacino di carico di Vizzola dal quale tramite condotta viene derivata prima del salto motore e fatta defluire nel vecchio alveo) rimangono utilizzabili per la produzione di energia elettrica 136,5 m<sup>3</sup>/s;

2. per l'impianto di Tornavento, di poter derivare dallo scarico della centrale di Vizzola la portata massima di 136,5 m<sup>3</sup>/s e media di 120,15 m<sup>3</sup>/s, così come calcolata in base al ventennio 1973-1992, per produrre sul salto di m 7,12 una PNM di 8.387 kW invece di 7.434 kW;
3. per l'impianto di Turbigio Superiore, di poter derivare dallo scarico della centrale di Tornavento la portata massima di 136,5 m<sup>3</sup>/s e media di 120,15 m<sup>3</sup>/s, così come calcolata in base al ventennio 1973-1992, per produrre sul salto di m 9,20 una PNM media di 10.837 kW invece di 9.605,88 kW.

Viste le istanze datate 15 settembre 1999, acquisite al protocollo del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Lombardia in data 20 settembre 1999 n. 11836/III C6 per l'impianto di Vizzola Ticino, n. 11840/III C6 per l'impianto di Tornavento e n. 11842/III C6 per l'impianto di Turbigio Superiore, con le quali Enel s.p.a. ha chiesto, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 1775/1933, di poter aumentare la portata massima fino a 140 m<sup>3</sup>/s (in luogo dei 120 m<sup>3</sup>/s in concessione), mantenendo invariata la portata media di concessione, restando quindi confermate le relative potenze nominali di concessione. Le domande sono corredate da uno specifico studio denominato «Contributo Enel alla definizione del minimo deflusso costante vitale a valle della traversa di Panperduto sul Ticino» a firma Ing. Ambrogio Piatti.

Visti gli atti delle istruttorie esperite sulle anzidette istanze, in particolare:

- in relazione all'istruttoria svolta dal Ministero dei LL.PP. - tramite il Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia - relativamente all'istanza 15 giugno 1994:
  - le note Prof. n. 8281, 8283 e 8279 del 5 giugno 1996 con la quale il Magistrato del Po ha rilasciato, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 luglio 1956, n. 735, il proprio nulla osta all'ammissione ad istruttoria delle istanze;
  - le delibere del Consiglio Direttivo n. 164, n. 162 e n. 163 del 12 maggio 1997, integrate con delibere n. 298, n. 296 e n. 297 del 13 ottobre 1997, con le quali il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino ha espresso parere favorevole alle istanze in oggetto, subordinato ad alcune condizioni/prescrizioni in materia di deflusso minimo vitale e tutela dell'ittiofauna;
  - la nota 2958/MG del 1 luglio 1997 con la quale l'Autorità di Bacino del fiume Po ha riferito che in relazione alle integrazioni finora pervenute, non può essere espresso parere favorevole e che un eventuale parere favorevole potrà essere fornito ad una variante alle concessioni attuali che prevede una limitazione altrettanto significativa dei periodi in cui le concessioni in atto esauriscono totalmente la risorsa disponibile;
  - le delibere n. 319, 320 e 321 del 7 ottobre 1997, trasmesse con nota Prof. 14116/III C6 del 10 novembre 1997, con le quali l'Ente di Gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino (piemontese) ha espresso parere favorevole alle istanze in oggetto, subordinato ad alcune prescrizioni in materia di deflusso minimo vitale e tutela dell'ittiofauna del tutto analoghe a quanto già prescritto dal Parco Lombardo;
  - la nota Prof. 5834/III C6 del 6 maggio 1998 con la quale il Consorzio del Ticino ha comunicato che l'influenza di quanto richiesto da ENEL sui livelli del lago non può escludersi a priori e che pertanto il rilascio di un parere sulla materia richiede ulteriori approfondimenti e l'elaborazione di studi più puntuali di quelli sinora condotti.
- in relazione all'istruttoria svolta dal Ministero dei LL.PP. - tramite il Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia - relativamente alle istanze 15 settembre 1999:
  - la nota 5877/99/MG del 26 novembre 1999 con la quale l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere cumulativo favorevole alle istanze e sulle proposte in esse contenute sulla base del documento «Contributo dell'ENEL alla definizione del minimo deflusso costante vitale a valle della traversa di Panperduto sul Ticino», ritenendo superato il parere sfavorevole pronunciato sulle istanze datate 15 giugno 1994;

- la nota Prof. 223/2083/LS/CP/ti del 6 marzo 2000 con la quale il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino ha espresso il proprio assenso, avendo raggiunto un accordo tra il Consorzio stesso ed Enel, al fine di garantire 10 m<sup>3</sup>/s in più nel corso d'acqua nei periodi di crisi idrica in cambio della possibilità di avere un maggiore prelievo nei restanti periodi, quando le situazioni idriche lo consentono.

- la nota Prof. 35.DB. del 28 marzo 2000 con la quale il Consorzio del Ticino, Ente concessionario della regolazione del Lago Maggiore, citando l'assenso del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino come sopra riportato ed in attesa del perfezionamento dei nuovi disciplinari di concessione, ha chiesto di concedere all'Enel s.p.a. in via provvisoria e a titolo sperimentale, la possibilità di operare secondo le nuove regole di utilizzo dell'acqua, che consistono nel rinunciare, durante i periodi di crisi idrica, a 10 m<sup>3</sup>/s a favore di un costante DMV, in cambio di un maggior prelievo nei restanti periodi.

Dato atto che:

- per effetto dell'art. 89 del d.lgs. 112/98 sono state conferite alle Regioni le funzioni relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni d'acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione, delle acque pubbliche nonché alla determinazione dei canoni demaniali e all'introito dei relativi proventi;
- ai sensi del predetto articolo 89 le concessioni che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate;
- dall'entrata in vigore del d.p.c.m. 12 ottobre 2000 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 31 del 21 febbraio 2001) decorre l'effettivo esercizio delle Regioni delle funzioni in materia di gestione del demanio idrico conferite in virtù del d.lgs. 112/1998;
- per effetto della Convenzione approvata con d.g.r. VII/3970 del 23 marzo 2001 e sottoscritta tra Regione Lombardia e Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia, quest'ultimo ha continuato a gestire, transitoriamente, i procedimenti amministrativi di competenza della Lombardia fino al 31 dicembre 2001;
- la documentazione amministrativa riferita al procedimento in essere alla data di cessazione della competenza Statale è stata quindi trasferita nel corso del 2002 agli uffici Regionali, i quali hanno preso in carico il procedimento amministrativo riferito alle istanze 15 giugno 1994 e 15 settembre 1999, nello stato in cui si trovavano con le relative fasi procedurali istruttorie già esperite;
- fino al momento di acquisizione da parte di Regione Lombardia della titolarità del procedimento ed al relativo trasferimento della documentazione e degli atti, riferiti alle istanze 15 giugno 1994 e 15 settembre 1999, l'istruttoria ai sensi di legge era stata compiuta dal Ministero dei LL.PP.

Considerato che gli uffici regionali dopo le dovute integrazioni della documentazione progettuale hanno proceduto a riavviare l'istruttoria sulle istanze 15 settembre 1999 effettuando la pubblicazione delle domande datate 15 settembre 1999 sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 30 aprile 2014 ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933 e dell'art. 26 del regolamento regionale n. 2/2006.

Dato atto che nel termine previsto di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso sul BURL non sono state presentate domande concorrenti e/ o opposizioni.

Vista la nota pervenuta in data 5 giugno 2014 prot. T1.2014.25869 con la quale Comando Militare interpellato sull'istruttoria ha trasmesso il proprio nulla osta.

Dato atto che sui progetti di variante di cui alle istanze 15 settembre 1999 il concessionario ha attivato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale comprensiva della Valutazione di Incidenza nei confronti dei Siti di Importanza Comunitaria (rete natura 2000) presenti nell'area interessata e che tale valutazione si è conclusa con il d.d.s. n. 5973 del 24 giugno 2016 con il quale è stato espresso, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale della variante alla concessione dei tre impianti per aumento della massima derivabile dal canale industriale a servizio degli impianti idroelettrici Vizzola, Tornavento e Turbigio Superiore subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nel capitolo 7 'Valutazioni e prescrizioni' della relazione istruttoria che costituisce parte integrante e sostanziale al citato decreto VIA.

Dato atto che, in esito alla Valutazione di Impatto Ambientale è stato prescritto in particolare che il maggiore prelievo dal fiume Ticino oltre la portata massima attualmente assentita di 120 m<sup>3</sup>/s e fino a 140 m<sup>3</sup>/s possa avvenire a condizione che all'opera di presa sul Ticino sia presente oltre al valore del DMV già prescritto, un ulteriore sfioro di 20 m<sup>3</sup>/s in aggiunta alla portata da rilasciarsi in alveo come DMV, prima di poter derivare l'eccedenza della portata in alveo e di raggiungere i 140 m<sup>3</sup>/s.

Dato atto che il corpo idrico interessato (Fiume Ticino - ITIR-N0080982IR) nel «Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po» di cui alla Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1/2016 del 3 marzo 2016 risulta essere classificato in stato ecologico «buono».

Vista la d.g.r. 12 maggio 2017 - n. X/6585 «Determinazioni conclusive sulla sperimentazione del Deflusso minimo vitale (DMV) nel fiume Ticino» con la quale è stato approvato il «Documento tecnico di valutazione della sperimentazione del deflusso minimo vitale nel Fiume Ticino», approvato anche dalla Regione Piemonte con Determinazione n. 207 del 15 maggio 2017, ed è stata stabilita la portata da lasciar defluire da ciascuna derivazione oggetto di sperimentazione con la modulazione mensile riportata nella d.g.r. summenzionata.

Preso atto che il DMV rilasciato alla sezione del Panperduto in comune di Somma Lombardo, comprensivo delle portate di competenza delle utenze in sponda piemontese Roggia di Oleggio e Roggia Clerici Simonetta, dedotta la portata necessaria per alimentare la scala di risalita dell'ittiofauna presso il bacino di carico del Panperduto (0,5 m<sup>3</sup>/s), è utilizzato ad uso produzione di forza motrice dalla Società Enel Green Power/Villoresi s.r.l. con Atto della Provincia di Varese n. 1842 del 3 agosto 2017.

Ritenuto di dover determinare l'incremento della portata media derivata in relazione ai periodi dell'anno in cui, in base alla disponibilità idrica del Ticino, è possibile utilizzare la maggiore portata di 20 m<sup>3</sup>/s e, conseguentemente, della maggiore forza idraulica producibile sui tre impianti insistenti in serie sul canale industriale per effetto dell'aumento di portata massima.

Dato atto che:

- dalle analisi svolte dall'ufficio emerge che, aumentando la portata massima derivabile dal canale dagli attuali 120 m<sup>3</sup>/s ai 140 m<sup>3</sup>/s richiesti, garantendo comunque l'ulteriore deflusso nel Ticino di 20 m<sup>3</sup>/s all'opera di presa del Panperduto prescritto in sede di VIA, la portata media annua derivabile (calcolata come media mensile delle portate disponibili per il canale) risulta di 9,2 m<sup>3</sup>/s;
- l'incremento della portata media annua derivabile di 9,2 m<sup>3</sup>/s, sommato alla portata media già concessa, restituisce il nuovo valore di portata media annua distinto per ciascuno dei tre impianti considerando altresì che nel contempo la portata della Roggia Gora Molinara è stata rideterminata in 1,0 m<sup>3</sup>/s (invece che 1,5 m<sup>3</sup>/s) con Provvedimento della Provincia di Varese del 22 dicembre 2014 n. 3894 e che conseguentemente la portata utilizzabile dagli impianti di Tornavento e Turbigio Superiore deve essere rettificata in 107,0 m<sup>3</sup>/s in luogo di 106,5 m<sup>3</sup>/s originari;
  - le portate medie annue e le conseguenti potenze nominali medie annue dei tre impianti per effetto della maggiore portata media annua ritraibile in conseguenza dell'incremento della portata massima sono da rideterminarsi come segue:
  - Impianto di Vizzola Ticino:  $(108 + 9,20) \text{ m}^3/\text{s} = 117,20 \text{ m}^3/\text{s}$
  - Impianto di Tornavento:  $(107 + 9,20) \text{ m}^3/\text{s} = 116,20 \text{ m}^3/\text{s}$
  - Impianto di Turbigio Superiore:  $(107 + 9,2) \text{ m}^3/\text{s} = 116,20 \text{ m}^3/\text{s}$ .

Considerato che per effetto degli incrementi anzidetti le caratteristiche principali delle tre utilizzazioni idroelettriche devono intendersi rettificata come segue:

Impianto	Q media (mod)	Salto (m)	Potenza (kW)	
Vizzola Ticino	117,20	29,33	33.700,75	(in luogo dei 31.055,29 kW concessi)
Tornavento	116,20	7,12	8.111,22	(in luogo dei 7.434,12 kW concessi)
Turbigo Superiore	116,20	9,20	10.480,78	(in luogo dei 9.605,88 kW concessi)

e di conseguenza la nuova forza idraulica in termini di potenza nominale media annua da concedersi sarà pari a complessi-

vi 52.292,75 kW invece che 48.095,29 kW con un incremento di 4.197,46 kW rispetto a quanto originariamente concesso.

Dato atto che il canale Industriale alimenta in cascata le tre centrali idroelettriche di Vizzola Ticino, Tornavento e Turbigio Superiore, disposte in serie lungo il suo percorso di 17 km dalla località Maddalena fino allo scarico dell'ultima centrale in comune di Turbigio (MI), da cui si origina il Naviglio Grande e che pertanto, seppur regolati da differenti provvedimenti di concessione e disciplinari succedutisi nel tempo, i tre impianti in cascata risultano idraulicamente connessi ed interdipendenti non risultando possibile, nell'ordinario esercizio, una soluzione di continuità nel funzionamento degli stessi.

Considerato che:

- la derivazione in oggetto assume i caratteri d'interregionalità in quanto l'opera di presa che alimenta il Canale Industriale è collocata in un tratto del fiume Ticino che è confine tra le regioni Lombardia e Piemonte;
- al fine di regolare i procedimenti amministrativi relativi alle derivazioni di interesse interregionale tra Regione Lombardia e Regione Piemonte è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra le 2 regioni, approvato con d.g.r. Lombardia VII/15968 del 30 dicembre 2003 e d.g.r. Piemonte 17-11927 del 8 marzo 2004 e sottoscritto in data 20 luglio 2004 n. Rep. 9376 del 28 luglio 2004;
- con nota prof. n. 00023337/2019 del 17 settembre 2019, pervenuta al prof. VI.2019.0039383 del 17 settembre 2019, la Regione Piemonte ha comunicato la condivisione in linea tecnica sull'istruttoria compiuta e sullo schema di disciplinare, proponendo le seguenti prescrizioni:
  - a) che il concessionario trasmetta anche alla Provincia di Novara entro il 31 marzo di ogni anno la denuncia annuale delle portate derivate, suddivise su base mensile;
  - b) che il canone dovuto alla maggiore potenza nominale ritraibile per effetto della maggiore portata massima sia ripartito tra le due regioni sulla base degli accordi che le regioni medesime stabiliranno.

Visto il d.d.s. 11 marzo 2020, n. 3203 con il quale è stata riconosciuta in favore della società Enel Green Power Italia s.r.l. (C.F. 15416251005) la titolarità delle utenze di grande derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico dal fiume Ticino relative agli impianti Vizzola, Tornavento e Turbigio Superiore.

Considerato che:

- per effetto dell'art. 12, comma 6, del d.lgs. 79/1999, le concessioni di grande derivazione idroelettrica rilasciate all'ENEL, o società di cui l'ENEL è dante causa, scadono il 31 marzo 2029;
- ai sensi dell'art. 53-bis comma 6 della l.r. 26/2003, le variazioni, anche sostanziali di cui all'articolo 49 comma 1 del r.d. 1775/1933 delle grandi derivazioni idroelettriche, non danno luogo a modifiche della scadenza originaria della concessione;
- le concessioni degli impianti idroelettrici oggetto della variazione disposta con il presente atto manterranno pertanto la scadenza del 31 marzo 2029 per poi essere ri-assegnate secondo la disciplina di cui all'art. 12 del d.lgs. 79/1999 e sulla base della l.r. 5/2020.

Ritenuto che, in seguito agli accertamenti compiuti ed all'esito delle istruttorie svolte, si possa concedere alla società Enel Green Power Italia s.r.l. la variante alle concessioni per aumentare la portata massima derivabile a mezzo del canale industriale a servizio delle centrali idroelettriche di Vizzola, Tornavento e Turbigio superiore da 120 m<sup>3</sup>/s originariamente concessi a 140 m<sup>3</sup>/s subordinatamente al rilascio del DMV, al soddisfacimento delle utenze precostituite, e di un ulteriore sfioro di 20 m<sup>3</sup>/s alla sezione del Panperduto.

Visti pareri favorevoli resi, in data 16 ottobre 2019 e 18 dicembre 2019, dall'Unità Tecnica dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia sull'istruttoria compiuta sulle istanze di variante 15 settembre 1999, istruttoria avviata dagli uffici ministeriali e conclusa dagli uffici regionali.

Visto il disciplinare, aggiuntivo e modificativo dei precedenti disciplinari che restano comunque validi per le parti non innovate, sottoscritto per accettazione in data 2 dicembre 2020 mediante firma elettronica digitale apposta secondo le norme vigenti dall'Ing. Giovanni Rocchi e inserito nella raccolta Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia al n. 12657 del 3 dicembre 2020, che viene approvato con il presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la

## Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

maggiore derivazione d'acqua in oggetto nonché gli usi a cui le acque sono destinate.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 789/A1604B/2020 del 22 dicembre 2020, con la quale ai sensi del punto 2.4 del Protocollo d'Intesa 20 luglio 2004 n. Rep. 9376 del 28 luglio 2004, la Regione Piemonte ha reso l'intesa preventiva sul disciplinare già sottoscritto, confermando le prescrizioni già anticipate nel parere in linea tecnica comunicato con la nota prot. n. 00023337/2019 del 17 settembre 2019 confermando le seguenti prescrizioni:

- le somme introitate a titolo di canone demaniale dalla Regione Lombardia, secondo le modalità e quantificazioni vigenti nel territorio lombardo, si intendono comprensive dell'importo che spetterà alla Regione Piemonte per effetto della definizione dell'atto integrativo di cui al paragrafo 3.2 del vigente Protocollo d'Intesa, approvato dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. VII/15968 del 30 dicembre 2003 e dalla Regione Piemonte con d.g.r. n. 22 -12675 del 07 giugno 2004;
- il concessionario è tenuto a trasmettere alla Provincia di Novara entro il 31 marzo di ogni anno le informazioni riguardanti portate prelevate nel corso dell'anno solare precedente, suddivise su base mensile.

Dato atto che alla prescrizione di cui alla lettera b) del precedente periodo si provvede nella parte dispositiva del presente atto, mentre la effettiva ripartizione del canone tra le due amministrazioni potrà avvenire solo in esito a successivi accordi tra le stesse da definirsi ai sensi paragrafo 3.2 del vigente Protocollo d'Intesa.

Dato atto che, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto dell'aumento della portata massima concessa, la società Enel Green Power Italia s.r.l. ha provveduto a depositare, a favore di Regione Lombardia, idonea cauzione mediante la fideiussione n. 2469638 rilasciata da Euler Hermes S.A. (N.V.) (C.F. e PIVA 11584211004) dell'importo di € 137.970,51, tale somma sarà restituita, ove nulla osti, al termine dell'utenza.

Ritenuto che, nel caso in esame, non sia da acquisire la certificazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del d.lgs. 159/2011.

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura ed in particolare il risultato atteso 28 Ter. 9.6 «Regolarizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica e introito dei relativi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di tutela della risorsa».

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Dato atto che il presente provvedimento, a causa dei necessari approfondimenti in merito e della complessità della procedura istruttoria di carattere interregionale, conclude il procedimento tecnico amministrativo oltre i termini previsti dalle norme vigenti.

Richiamati la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», i vigenti provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. XI/1574 del 19 aprile 2019, terzo provvedimento organizzativo 2019.

## DECRETA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti, fatti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità della risorsa idrica:

1. di concedere alla società Enel Green Power s.r.l. (C.F. 15416251005) con sede in viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma, a variante delle concessioni assentite con il r.d. 8 aprile 1939 n. 1143, il r.d. 26 settembre 1941 n. 4555 e il d.i. 07 marzo 1988 n. 352, l'aumento della portata massima derivabile dal fiume Ticino in comune di Somma Lombardo (VA), in località Panperduto, per mezzo del «Canale Industriale», da 120 m<sup>3</sup>/s, oggetto dei precedenti provvedimenti, a 140 m<sup>3</sup>/s per l'alimentazione in serie degli impianti idroelettrici di «Vizzola Ticino», «Tornavento» e «Turbigo superiore»;

2. di subordinare l'esercizio della maggiore derivazione all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto per accettazione, per conto di Enel Green Power Italia s.r.l., dall'Ing. Giovanni Rocchi in data 2 dicembre 2020 e inserito nella raccolta Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia al n. 12657 del 03 dicembre 2020, che viene approvato, allegato parte integrante, dal presente atto;

3. di rideterminare, per effetto dell'incremento della portata massima derivabile, la portata media annua utilizzabile nel canale industriale e, conseguentemente, la potenza nominale media annua ritraibile dai tre impianti idroelettrici, nella misura seguente:

Impianto	Q media (m <sup>3</sup> /s)	Salto (m)	Potenza Nominale (kW)
Vizzola Ticino	117,20	29,33	33.700,75
Tornavento	116,20	7,12	8.111,22
Turbigo Superiore	116,20	9,20	10.480,78

4. di stabilire che per effetto della variazione introdotta la società Enel Green Power Italia s.r.l. dovrà corrispondere anticipatamente alla Regione Lombardia il canone annuo determinato sulla base dei kW indicati al precedente punto 3. Il canone, il cui importo sarà aggiornato automaticamente e periodicamente secondo la disciplina regionale vigente, sarà comunque dovuto anche se l'utente non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della derivazione, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 36 del r.r. n. 2/2006;

5. di dare atto che la effettiva ripartizione del canone tra le due amministrazioni potrà avvenire solo in esito a successivi accordi tra le stesse da definirsi ai sensi paragrafo 3.2 del vigente d'Intesa 20 luglio 2004 n. Rep. 9376 del 28 luglio 2004;

6. di stabilire che la società Enel Green Power Italia s.r.l. dovrà trasmettere alla Provincia di Novara entro il 31 marzo di ogni anno la denuncia annuale delle portate derivate nell'anno precedente, suddivise su base mensile;

7. di dare atto che la società Enel Green Power Italia s.r.l. ha provveduto a prestare una cauzione pari ad € 137.970,51, a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio del presente atto, mediante deposito di fideiussione n. 2469638 rilasciata da Euler Hermes S.A. (N.V.) (C.F./PIVA 115842110049);

8. di dare atto che la derivazione potrà essere praticata fino al 31 marzo 2029, trovando applicazione al termine dell'utenza le disposizioni cui all'art. 25 del r.d. 1775/1933, dell'art. 12 d.lgs. 79/1999 nonché della l.r. 5/2020;

9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

10. di pubblicare il presente atto e il relativo disciplinare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

11. di provvedere alla esecuzione del presente decreto mediante notifica all'interessato ai sensi della normativa vigente;

12. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente  
Elena Colombo

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**REGIONE LOMBARDIA**  
**STRUTTURA GESTIONE INVASI IDROELETTRICI, UTENZE IDRICHE E RETI**  
**ENERGETICHE**

\*\*\*\*

**DISCIPLINARE AGGIUNTIVO E MODIFICATIVO**

**DEI SEGUENTI DISCIPLINARI**

- a) n. rep. 3096 del 09/11/1936, n. rep. 3274 del 19/01/1938 (suppletivo) e n. rep. 3483 del 06/12/1938 (2° suppletivo) regolanti la derivazione dal Fiume Ticino in comune di Somma Lombardo (VA), località Panperduto, tramite il canale industriale 'Vittorio Emanuele III' per produzione di forza motrice nell'impianto di Vizzola Ticino assentita con R.D. n. 1143 del 08/04/1939;
- b) n. rep. 3921 del 21/02/1941 e n. 4319 del 03/02/1943 (suppletivo) regolante la derivazione delle acque del canale di scarico della centrale di Vizzola Ticino per produzione di forza motrice nell'impianto di Tornavento assentita con R.D. n. 4555 del 26/09/1941;
- c) n. 1088 del 04/11/1987 regolante la derivazione delle acque del canale di scarico della centrale di Tornavento per produzione di forza motrice nell'impianto di Turbigio Superiore assentita con D.M. n. 352 del 07/03/1988.

Il presente disciplinare contiene gli obblighi e le condizioni cui devono essere vincolate le grandi derivazioni idroelettriche di cui ai predetti atti per effetto dell'incremento della portata massima derivabile dal Fiume Ticino a mezzo del canale industriale 'Vittorio Emanuele III' (di seguito 'Canale Industriale') e conseguente rideterminazione della portata media, nonché della potenza nominale media annua producibile negli impianti idroelettrici di Vizzola Ticino,

Tornavento e Turbigo Superiore in base all'esito dell'istruttoria condotta sulle seguenti istanze 25/06/1994 e 15/09/1999, presentate dall'Enel S.p.A, allora titolare delle concessioni.

Alla società Enel S.p.A. sono succedute la società Enel Green Power S.p.A. e la società Enel Green Power Italia (attuale titolare), con sede legale in Roma – Viale Regina Margherita, 125 – C.F. 15416251005, giusto D.D.S. n. 3203 in data 11/03/2020.

La rideterminazione della portata media annua disponibile tiene conto delle Determinazioni conclusive sulla sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) nel fiume Ticino di cui alla D.G.R. n. X/6585 del 12/05/2017 e delle prescrizioni emerse nella Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.D.S. n. 5973 del 24/06/2016.

#### **Art. 1 – Richiamo ai precedenti disciplinari**

Restano fermi ed immutati, se non espressamente modificati ed integrati dal presente disciplinare, tutti gli obblighi e le condizioni contenute nei disciplinari sopra citati regolanti le derivazioni a servizio degli impianti idroelettrici di Vizzola Ticino, Tornavento e Turbigo Superiore.

#### **Art. 2 – Quantità ed uso dell'acqua da derivare**

L'art. 1 del disciplinare n. 3096 di rep. del 09/11/1936, l'art. 1 del 1° disciplinare suppletivo n. 3274 di rep. del 19/01/1938 e l'art. 1 del 2° disciplinare suppletivo n. 3483 di rep. del 06/12/1938 (per l'impianto di Vizzola Ticino), l'art. 1 del disciplinare n. 3921 di rep. del 21/02/1941 (per l'impianto di Tornavento); l'art. 1 del disciplinare n. 1088 di rep. del 04/11/1987 (per l'impianto di Turbigo Superiore) sono parzialmente modificati dal presente articolo. La quantità di

acqua pubblica da derivare dal Fiume Ticino a mezzo del 'Canale industriale' viene stabilita in moduli massimi 1.400 corrispondenti a 140 m<sup>3</sup>/s in luogo dei 120 m<sup>3</sup>/s originariamente concessi. L'incremento di portata massima derivata potrà avvenire una volta soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate, secondo il seguente ordine di priorità:

1. rilascio nell'alveo del fiume Ticino, alla sezione del Panperduto, del Deflusso Minimo Vitale (DMV) come quantificato al successivo art. 3;
2. soddisfacimento degli usi in atto e salvaguardia dei diritti di terzi con riferimento all'ordine di priorità di utilizzo delle acque, di cui all'art. 1 del disciplinare n. 3096 del 09/11/1936;
3. presenza in alveo del fiume Ticino, immediatamente a valle dell'opera di presa del Panperduto, di ulteriori 20 m<sup>3</sup>/s in aggiunta al valore del DMV.

La portata aggiuntiva derivata sarà utilizzata per la produzione di forza motrice, da trasformarsi in energia elettrica, negli impianti idroelettrici disposti in serie di Vizzola Ticino, Tornavento e Turbigio Superiore. Per effetto dell'aumento della portata massima derivabile la portata media annua aggiuntiva disponibile alla sezione di presa è determinata in 9,2 m<sup>3</sup>/s (9.200 l/s); tale portata media, sommata alla portata media già concessa con i decreti summenzionati, tenuto conto della rideterminazione della portata di competenza della Roggia Gora Molinara in 1,0 m<sup>3</sup>/s (in luogo dei 1,5 m<sup>3</sup>/s precedentemente assentiti di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Varese n. 3894 del 22/12/2014), ridetermina il nuovo valore di portata media annua derivabile da ciascuno dei 3 impianti come di seguito riportato:

- per l'impianto di Vizzola Ticino:  $(108 + 9,2) \text{ m}^3/\text{s} = 117,20 \text{ m}^3/\text{s}$ ;
- per l'impianto di Tornavento:  $(107 + 9,2) \text{ m}^3/\text{s} = 116,20 \text{ m}^3/\text{s}$ ;
- per l'impianto di Turbigio Sup.:  $(107 + 9,2) \text{ m}^3/\text{s} = 116,20 \text{ m}^3/\text{s}$ .

### **Art. 3 – Dislivello e potenza in base alla quale è stabilito il canone**

I dislivelli medi tra i peli morti dei canali a monte e quelli a valle dei meccanismi motori rimangono invariati, rispetto a quanto già concesso per ciascun impianto:

- per l'impianto di Vizzola Ticino: 29,33 m
- per l'impianto di Tornavento: 7,12 m
- per l'impianto di Turbigio Sup.: 9,20 m.

In conseguenza della maggiore portata derivabile di cui all'art. 2 la potenza nominale media annua in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a complessivi 52.292,75 kW, così distinta per ciascun impianto:

- Impianto di Vizzola Ticino:  $117.200 \text{ l/s} * 29,33 / 102 = 33.700,75 \text{ kW}$  (in luogo dei 31.055,29 kW originariamente concessi) comprendendo in tale potenza nominale quella ottenuta tramite l'impianto idroelettrico realizzato presso lo spillamento delle portate per l'alimentazione della Roggia Gora Molinara;
- Impianto di Tornavento:  $116.200 \text{ l/s} * 7,12 / 102 = 8.111,22 \text{ kW}$  (in luogo dei 7.434,12 kW originariamente concessi);
- Impianto di Turbigio Sup.:  $116.200 \text{ l/s} * 9,20 / 102 = 10.480,78 \text{ kW}$  (in luogo dei 9.605,88 kW originariamente concessi).

### **Art. 4 – Deflusso Minimo Vitale**

Per effetto delle determinazioni conclusive sulla sperimentazione del Deflusso



Minimo Vitale nel Fiume Ticino, di cui alla D.G.R. n. X/6585 del 12/05/2017, il Deflusso Minimo Vitale (DMV) da rilasciarsi in corrispondenza della traversa di Panperduto è stabilito secondo una modulazione mensile, riportata nella tabella Allegato A. Il rilascio del DMV avviene attualmente tramite l'impianto idroelettrico per uso produzione di forza motrice assentito alla società Enel Green Power-Villoresi S.r.l., sulla base della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Varese n. 1842 del 03/08/2017. Al DMV come sopra determinato, rilasciato alla sezione del Panperduto, devono aggiungersi le competenze spettanti alle utenze di sponda piemontese e deve essere dedotta la portata necessaria per alimentare la scala di risalita dell'ittiofauna presso il bacino di carico del Panperduto (pari a 0,5 m<sup>3</sup>/s). L'autorità concedente si riserva, ai sensi dell'art. 15 del R.R. 2/2006 e secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 7 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela ed Usi delle Acque, la facoltà di revisione dei valori del DMV stabiliti all'esito della sperimentazione.

**Art. 5 – Obblighi e condizioni particolari cui è vincolato l'esercizio della concessione**

La società concessionaria dovrà altresì ottemperare e sottostare, al fine dell'utilizzo della maggiore portata massima, alle prescrizioni ed alle condizioni di seguito riportate:

- a) Dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni emerse in sede di giudizio di compatibilità ambientale e contenute nel D.D.S. n. 5973 del 24/06/2016 a cui si rimanda integralmente.
- b) Dovrà installare alla sezione del Panperduto, un sistema per misurare la

presenza in alveo del fiume Ticino, immediatamente a valle dell'opera di presa del Panperduto, di ulteriori 20 m<sup>3</sup>/s aggiuntiva al valore del DMV, in aderenza alla specifica prescrizione definita in sede di VIA, come condizione necessaria per poter prelevare la maggiore portata eccedente 120 m<sup>3</sup>/ e fino a 140 m<sup>3</sup>/s. Il progetto dovrà essere presentato ad ARPA Lombardia e il maggiore prelievo non potrà essere esercitato fino alla sua installazione e all'avvio dell'esercizio del sistema di monitoraggio.

- c) Dovrà installare, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, una stazione di misurazione della portata nel canale di derivazione che alimenta la centrale di Vizzola Ticino sulla base del progetto già autorizzato con nota prot. T1.2012.12738 del 25/06/2012, ovvero sulla base di altro progetto da presentarsi a questa amministrazione concedente previo parere favorevole di ARPA Lombardia.

**Art. 6 – Garanzie e condizioni da osservarsi nell'esercizio della derivazione**

La concessione è consentita unicamente a condizione che l'utilizzazione delle acque oggetto del presente disciplinare non comporti il mancato raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del Fiume Ticino.

L'Autorità concedente, in considerazione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti per i corpi idrici oggetto della derivazione, potrà in qualunque momento procedere alla revisione dei parametri tecnici della concessione senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione d'indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione, ovvero potrà inoltre revocare, in tutto o

in parte, la concessione qualora, a suo insindacabile giudizio, essa fosse incompatibile con superiori ragioni di pubblico interesse o perché in contrasto con gli atti di pianificazione regionale in materia di usi e tutela delle acque o in contrasto con il raggiungimento o il mantenimento dell'obiettivo di qualità ambientale del Fiume Ticino, in attuazione delle indicazioni contenute del Piano di Tutela e Usi delle Acque e nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po per il corpo idrico interessato dalle opere e dalla derivazione.

#### **Art. 7 – Durata**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca l'esercizio della derivazione della maggiore portata potrà essere esercitata, subordinatamente alle condizioni del presente disciplinare, fino al 31/03/2029, data di scadenza delle concessioni principali citate in premessa, ai sensi dell'art. 12 comma 6 del d.lgs. 79/1999. Al termine delle concessioni si applicheranno le disposizioni contenute all' art. 25 del T.U. 1775/1933 e all'art. 12 del d.lgs 79/1999.

#### **Art. 8 – Canone**

In aggiunta al canone già dovuto per effetto delle concessioni principali, di cui ai decreti summenzionati, per effetto dell'aumento della portata massima la società concessionaria corrisponderà alla Regione Lombardia, di anno in anno anticipatamente, il canone demaniale per l'uso idroelettrico determinato sulla base della potenza nominale media di 52.292,75 kW con un incremento di 4.197,46 kW rispetto a quanto originariamente concesso.

La potenza complessiva è così determinata:

1) Per la derivazione dal fiume Ticino afferente all'impianto di Vizzola Ticino:

$$117.200 * 29,33 / 102 = 33.700,75 \text{ kW};$$

2) Per la derivazione dallo scarico della centrale di Vizzola Ticino afferente

all'impianto di Tornavento:  $116.200 * 7,12 / 102 = 8.111,22 \text{ kW};$

3) Per la derivazione dallo scarico della centrale di Tornavento afferente

all'impianto di Turbigo Superiore:  $116.200 * 9,20 / 102 = 10.480,78 \text{ kW}.$

Il canone, aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente, sarà dovuto per intero anche se l'utente non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione concessa, salvo i casi di rinuncia ai sensi dell'art. 36 del R.R. 2/2006.

La maggiore potenza nominale di concessione di 4.197,46 kW determina in ragione di Euro 32,87 per chilowatt, un maggiore canone annuo, riferito all'anno 2020, di euro 137.970,51.

A decorrere dall'anno 2021 al canone come sopra determinato nella sua componente fissa, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 5 dell'8 aprile 2020.

#### **Art. 9 – Versamenti e depositi**

All'atto della firma del presente disciplinare la società concessionaria ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:

- a) Il versamento di Euro 77,47 in data 14/07/2005 per la Centrale di Vizzola Ticino, di Euro 77,47 in data 02/08/2006 per la Centrale di Tornavento e di Euro 77,47 in data 02/08/2006 per la Centrale di Turbigo Superiore, dovute per spese di istruttoria, versate alla Tesoreria della Regione Lombardia;
- b) Il versamento di una somma della somma di Euro 9.401,99 in data

14/07/2005 a titolo di contributo idrografico;

- c) Il versamento della somma di Euro 68.985,26 quale canone anticipato relativo ai 6 mesi residui della prima annualità di canone 2020 sulla maggiore potenza nominale di kW 4.197,46 ritraibile dai 3 impianti;
- d) Il deposito della somma di Euro 137.970,51 pari ad un'annualità del canone per la maggiore potenza nominale di 4.197,46 kW (determinata sull'incremento di potenza ritraibile dai tre impianti) a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere ai sensi dell'art.11 del T.U. 1775/1933 e dell'art.19 comma 4, lettera a) del Regolamento Regionale 2/2006; tale somma sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima; restano a carico della Società concessionaria tutte le spese inerenti la concessione, per registrazioni, copia dei disegni, di atti, di stampe ecc.

#### **Art. 10 – Richiamo a leggi e regolamenti**

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel T.U. 1775/1933 e s.m.i., nel Regolamento Regionale n. 2/2006 nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti la sicurezza degli sbarramenti di ritenuta, dei bacini di accumulo e delle opere e/o manufatti di derivazione, la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

#### **Art. 11 – Termini per l'esecuzione dei lavori e collaudi**

L'incremento della portata derivabile dal Fiume Ticino, viene conseguita senza la realizzazione e/o l'adeguamento di opere o manufatti, per tale motivo non si assegnano termini per l'esecuzione dei lavori e collaudi

#### **Art. 12 – Domicilio legale**

Il presente disciplinare è da subito impegnativo per il Concessionario e lo diverrà per l'autorità concedente dopo le approvazioni di legge. Per ogni effetto di legge, la società concessionaria Enel Green Power Italia s.r.l., con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 – Roma, elegge domicilio in Via Adamello 1 – 23100 Sondrio, e si obbliga a comunicare tempestivamente all'autorità concedente ogni variazione di domicilio che dovesse intervenire nel corso della concessione.

Il concessionario per accettazione

Giovanni Rocchi (1)

Milano, data della firma digitale apposta secondo le norme vigenti

(1) Firma apposta digitalmente secondo le norme vigenti.

Il presente documento è composto da n. 11 (undici) pagine, di cui la presente è la decima e a cui segue una pagina costituente l'allegato A.

Milano, data della firma digitale apposta secondo le norme vigenti

Per Regione Lombardia

il Dirigente

Elena Colombo (2)

(2) Firma apposta digitalmente secondo le norme vigenti.

**Allegato A:** Valori di Deflusso Minimo Vitale di cui alla D.g.r. 12 maggio 2017 - n. X/6585 "Determinazioni conclusive sulla sperimentazione del Deflusso minimo vitale (DMV) nel fiume Ticino alla sezione del Panperduto.

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sezioni di derivazione	m <sup>3</sup> /s	m <sup>3</sup> /s	m <sup>3</sup> /s	m <sup>3</sup> /s	m <sup>3</sup> /s	m <sup>3</sup> /s	m <sup>3</sup> /s	m <sup>3</sup> /s	m <sup>3</sup> /s	m <sup>3</sup> /s	m <sup>3</sup> /s	m <sup>3</sup> /s
Diga Panperduto (*)	29,3	29,3	29,3	31,3	31,3	24,3	24,3	24,3	38,3	36,3	36,3	36,3
Filarola Rogge Novaresi	24	24	24	24	24	17	17	17	31	31	31	31
Filarola Naviglio Langosco (**)	24	24	24	24	24	17	17	17	31	31	31	31

(\*) Valori di portata intesi come sommatoria del DMV e delle competenze di derivazione delle Rogge Novaresi

(\*\*) La parte prevalente delle portate indicate deve essere assicurata nel ramo principale del F. Ticino e la parte rimanente nel ramo Treccione.

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 07 gennaio 2021

## D.G. Territorio e protezione civile

**D.d.s. 24 dicembre 2020 - n. 16472****Attivazione dei moduli specialistici della colonna mobile regionale di protezione civile (ai sensi della dgr X/1123/2013) - Primo provvedimento**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

### PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 «Codice del terzo settore»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della protezione civile», che all'art. 13 elenca le strutture operative del servizio nazionale di protezione civile ed i soggetti concorrenti, tra cui, al comma 1, punto e), è considerato il volontariato organizzato di protezione civile iscritto all'elenco nazionale del volontariato di protezione civile;

Vista la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 e ss.mm.ii. «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile» e, in particolare, l'art. 4 (Funzioni della Regione), che:

- al comma 1, affida alla Regione il coordinamento e l'organizzazione, nonché la cura dell'attuazione degli interventi di protezione civile, mediante lo svolgimento di specifiche attività;
- ai commi 3 e 5, stabilisce che la Regione instauri un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, gli Enti locali e gli enti ed organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito del territorio regionale in materia di protezione civile, anche attraverso convenzioni, per garantire la disponibilità di uomini, mezzi ed attrezzature in caso di necessità;
- ai commi 6 e 8, dispone che la Regione possa partecipare ad iniziative di protezione civile anche al di fuori del territorio regionale e concorrere alle iniziative degli enti locali per la tutela del territorio e delle popolazioni;

Visto il regolamento regionale 22 ottobre 2010, n. 9 «Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile», come modificato dal regolamento regionale 15 febbraio 2018, n. 6;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, recante «Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;

Visti la d.g.r. X/581 del 2 agosto 2013 ed il decreto 12 luglio 2018, n. 10099, con i quali Regione Lombardia ha dato attuazione agli indirizzi contenuti nella Dir. p.c.m. del 9 novembre 2012;

Richiamate le d.g.r.:

- n. VI/47579 del 29 dicembre 1999 «Approvazione delle linee guida sui criteri per l'individuazione e la costituzione dei Centri Polifunzionali di Emergenza, in attuazione dell'art. 21, commi 1, 2 e 3, l.r. 54/1990 e ss.mm. (Attuazione attività di progetto P.R.S. 5.3.3. «Sinergie» - WPC)», in attuazione della quale, con decreto dirigenziale n. 23497 del 30 dicembre 2004, è stata costituita la Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile, quale forza di pronto impiego, in grado di mobilitare rapidamente mezzi ed uomini e fornire adeguata risposta in caso di emergenze, anche di livello internazionale;
- n. X/1123 del 20 dicembre 2013, che ha disposto la ristrutturazione della composizione della Colonna Mobile Regionale, prevedendone, in particolare, la suddivisione in moduli autonomi, attivabili a seconda delle specifiche esigenze di intervento;

Ritenuto di individuare, ai sensi della DGR XI/1123 del 20 dicembre 2013 i primi tre moduli specialistici di cui è composta la Colonna Mobile Regionale di protezione civile, la cui composizione è dettagliata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alle seguenti tipologie di intervento:

- logistica
- telecomunicazioni (TLC)
- supporto all'allestimento di posti medici avanzati (PMA);

Considerato che, alla luce della continua implementazione di mezzi ed attrezzature in dotazione al sistema regionale di protezione civile, comprendente enti di area vasta, enti locali, enti del terzo settore ed altri soggetti operanti in ambito di protezione civile, iscritti nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, ai sensi della d.g.r. X/581 del 2 agosto 2013, il numero e la composizione dei moduli specialistici potrà

variare nel tempo e sarà aggiornata alla necessità con decreto del dirigente della competente struttura regionale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il dettaglio della composizione dei primi tre moduli specialistici che compongono la colonna mobile regionale di protezione civile, relativi alle seguenti tipologie di intervento:

- logistica
- telecomunicazioni (TLC)
- supporto all'allestimento di posti medici avanzati (PMA);

2. che, a fronte dell'implementazione di mezzi ed attrezzature in dotazione al sistema regionale di protezione civile, comprendente enti di area vasta, enti locali, enti del terzo settore ed altri soggetti operanti in ambito di protezione civile, iscritti nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, ai sensi della d.g.r. X/581 del 2 agosto 2013, il numero e la composizione dei moduli specialistici potrà variare nel tempo e sarà aggiornata alla necessità con decreto del dirigente della competente struttura regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL

Il dirigente  
Massimo Noris

— • —



**Allegato 1****COMPOSIZIONE DEI MODULI SPECIALISTICI****DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA LOMBARDIA****MODULO LOGISTICA***Attività:*

- Trasporto di materiali in occasione di emergenze sul territorio regionale, nazionale ed all'estero
- Allestimento di campi di accoglienza in occasione di emergenze sul territorio regionale, nazionale ed all'estero, comprensivi, tra l'altro, di accoglienza della popolazione e produzione e distribuzione di pasti freddi e caldi
- Allestimento di impianti tecnologici (elettrico, idrico, gas, ...) in occasione di emergenze sul territorio regionale, nazionale ed all'estero, presso i campi di accoglienza allestiti ed a supporto dei gestori delle reti tecnologiche nelle aree colpite
- Gestione dei materiali di proprietà regionale per lo svolgimento delle attività di soccorso alla popolazione e mantenimento in efficienza degli stessi presso i centri logistici di stoccaggio degli stessi
- Supporto alla gestione di centri logistici attivati in caso di emergenza, nelle aree colpite o sul territorio regionale

*Aderenti:*

- Associazione Nazionale Alpini – Fondazione ANA Onlus – Milano (MI)
- Associazione Volontari di Protezione Civile del Gruppo A2A – Milano (MI)
- Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile del Parco del Ticino – Magenta (MI)

**MODULO TLC***Attività:*

- Supporto al personale di Regione Lombardia nella gestione ordinaria e straordinaria della rete radio regionale di protezione civile
- Gestione ordinaria, mantenimento in efficienza e manutenzione ordinaria dei mezzi TLC assegnati in comodato d'uso da Regione Lombardia
- Movimentazione dei mezzi TLC assegnati in comodato d'uso, su richiesta di Regione Lombardia, in caso di emergenze, esercitazioni ed attività formative, in territorio regionale, nazionale o all'estero
- Movimentazione dei mezzi TLC assegnati in comodato d'uso, su richiesta di Regione Lombardia, per attività connesse alla gestione ordinaria e straordinaria della rete radio regionale
- Gestione e coordinamento della rete radio locale (3° livello) e degli apparati radio palmari e veicolari utilizzati dagli operatori della colonna mobile regionale, impegnati in missione di soccorso o in esercitazione, anche tra diverse aree di intervento nell'area di competenza interessata dagli eventi
- Collegamento con i "Centri di Comando e Controllo" attivati sul territorio regionale e nazionale (collegamenti di 1° e 2° livello), a supporto della CMR e durante gli spostamenti della stessa, in caso di emergenza ed esercitazioni
- Gestione di reti di telecomunicazioni alternative di proprietà
- Gestione di collegamenti analogici e digitali tramite la gateway satellitare mobile dedicata

*Aderenti:*

- Associazione di volontari di protezione civile di Cesano Maderno (MB)
- Associazione di volontari di protezione civile Orobie Soccorso – Endine Gaiano (BG)

- Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) - Comitato Regionale Lombardia – Milano (MI)
- Corpo Volontari Protezione Civile Milano (MI)
- Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen's Band FIR-CB - Struttura Regionale Lombardia – Brembio (LO)
- Gruppo volontari per la protezione civile e l'antincendio boschivo di Sondrio (SO)

#### **MODULO SUPPORTO AI POSTI MEDICI AVANZATI**

##### *Attività:*

- Mantenimento in efficienza, movimentazione ed allestimento di posti medici avanzati (PMA) di 1° livello in dotazione all'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, in occasione di emergenze sul territorio regionale, nazionale o all'estero
- Allestimento e gestione di strutture campali di accoglienza per il personale medico operante presso i PMA attivati

##### *Aderenti:*

- Volontariato organizzato della Provincia di Como che ha sottoscritto il "MODELLO ORGANIZZATIVO E DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE", approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Como n. 45 del 23/10/2018

**Le modalità operative di attivazione dei moduli specialistici saranno concordate direttamente tra Regione Lombardia – Unità Organizzativa Protezione Civile, le Province ed il volontariato organizzato di protezione civile e potranno fare riferimento ad ulteriori atti o documenti di dettaglio esistenti.**

**D.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4025**

**Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico per le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette. Modifica ed integrazione dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313**

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera l) che stabilisce che le Regioni definiscano i criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 8 della legge medesima;

Visti:

- il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13, come modificato dalla legge regionale 8 luglio 2014, n. 19, che stabilisce che la Giunta regionale definisce le modalità ed i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'articolo 8 della legge 447/95 e inoltre che sono definiti, con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, casi tipo per i quali la documentazione è resa in forma semplificata di autocertificazione;
- il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13, che stabilisce che la documentazione di previsione di impatto acustico debba essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente;
- la deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 e, in particolare, l'allegato recante «Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico» come modificato dalle deliberazioni di Giunta regionale X/1217 del 10 gennaio 2014 e X/7477 del 4 dicembre 2017;

Vista la deliberazione di Giunta regionale XI/2686 del 23 dicembre 2019 «PROGRAMMA STRATEGICO PER LA SEMPLIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE - XI LEGISLATURA - INTERVENTI PER IL 2020» ed in particolare la scheda dell'intervento 32 «Semplificazione della documentazione di previsione di impatto acustico mediante sviluppo di casi tipo ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 13/01»;

Visto il decreto del Direttore Generale Ambiente e Clima n. 7404 del 24 giugno 2020 «COSTITUZIONE DI GRUPPO DI LAVORO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO MEDIANTE SVILUPPO DI CASI TIPO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. 13/01»;

Dato atto che nel Gruppo di Lavoro suddetto erano rappresentate la Direzione Generale Ambiente e Clima ed ARPA Lombardia;

Visto il documento che definisce i casi tipo semplificati per la documentazione di previsione di impatto acustico, elaborato con il supporto di ARPA nell'ambito dell'attività del Gruppo di Lavoro, licenziato in forma definitiva nella riunione conclusiva del Gruppo di Lavoro del 13 novembre 2020 ed intitolato:

- APPENDICE RELATIVA A CRITERI E MODALITÀ PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, CICLOMOTORI E BICICLETTE;

Valutato che detto documento prevede semplificazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 13/01, delle modalità e criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico in forma di autocertificazione oltre che indicazioni utili ai tecnici competenti in acustica per la redazione della documentazione medesima;

Ritenuto di fare proprio ed approvare il suddetto documento, di cui all'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, e di integrarlo di conseguenza nell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 recante «Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico» come modificato dalle deliberazioni di Giunta regionale X/1217 del 10 gennaio 2014 e X/7477 del 4 dicembre 2017;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il PRS della XI Legislatura e in particolare il risultato atteso TER.0908.220 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni);

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1 «APPENDICE RELATIVA A CRITERI E MODALITÀ PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, CICLOMOTORI E BICICLETTE» quale parte integrante della presente deliberazione;

2. di inserire nel documento allegato alla deliberazione di Giunta regionale VII/8313 del 8 marzo 2002 recante «Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico», come modificato dalle deliberazioni di Giunta regionale X/1217 del 10 gennaio 2014 e X/7477 del 4 dicembre 2017, dopo il comma 4 dell'articolo 4 il seguente:

- «5. Criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico per le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette sono definiti nella allegata «APPENDICE RELATIVA A CRITERI E MODALITÀ PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, CICLOMOTORI E BICICLETTE» parte integrante del presente documento»;

3. di integrare il documento allegato alla deliberazione di Giunta regionale VII/8313 del 8 marzo 2002 recante «Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico», come modificato dalle deliberazioni di Giunta regionale X/1217 del 10 gennaio 2014 e X/7477 del 4 dicembre 2017, con l'Allegato 1 contenente «APPENDICE RELATIVA A CRITERI E MODALITÀ PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, CICLOMOTORI E BICICLETTE»;

4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione e del testo dell'allegato alla d.g.r. 8 marzo 2002 n. VII/8313 coordinato con le modifiche ed integrazioni disposte dalla presente deliberazione.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

## **Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO e di VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO**

### **Modalità e criteri di carattere generale**

1. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della legge n. 447/1995, artt. 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della l.r. n. 13/2001, deve consentire:

a) per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività;

b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla legge 447/95, art. 8, comma 2.

2. Per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività artigianali, le strade di tipo E ed F, i nuovi circoli privati e pubblici esercizi di cui al successivo art. 5, comma 4, possono essere fornite, per la descrizione della situazione acustica preesistente alla realizzazione dell'opera o attività, solo informazioni di carattere qualitativo e descrittivo.

3. Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico, riguardanti in particolare:

- la programmazione, l'esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche;
- la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratteristiche acustiche degli edifici e dei materiali impiegati;
- le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali;

devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dalla Regione ai sensi della legge 447/95 art. 2, commi 6 e 7.

4. Sono fatti salvi modalità e criteri di redazione degli Studi di Impatto Ambientale stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.

I contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto, attività sono riportati nei successivi articoli.

### **ARTICOLO 1**

#### **(Aeroporti, Aviosuperfici)**

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo e per le nuove aviosuperfici di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera a), al d.m. 31 ottobre 1997, all'art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:

a) L'indicazione della Circostrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura, dei dati identificativi della proprietà dei suoli e del gestore;

b) La descrizione particolareggiata del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche della pista o elisuperficie, alle mappe territoriali (comprese le cartografie digitalizzate), agli ausili per la navigazione, alle modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), agli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura. Le cartografie devono riportare gli usi del suolo per le aree dei territori comunali che potrebbero essere interessati all'impatto acustico;

c) Le diverse alternative nelle procedure di salita iniziale (initial climb procedures) prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto acustico. d) L'indicazione delle infrastrutture stradali o 2

ferroviarie che, in seguito alla costruzione della nuova opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.

2. Per la redazione della documentazione di cui al comma 1, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio per l'aeroporto o aviosuperficie in progetto:

- a) almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni dopo l'entrata in esercizio;
- b) i dati di traffico usati per le stime previsionali: nelle simulazioni occorre considerare anche il giorno più trafficato (busy day) e le condizioni peggiori di traffico. Deve essere riportata la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico (tipologia, stage, carico al decollo, destinazione) nei due periodi della giornata e durante la settimana;
- c) la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input. La descrizione deve riportare il dettaglio dei dati di input, le procedure di decollo ed atterraggio, le rotte utilizzate nel modello previsionale di calcolo per la stima del rumore misurabile al suolo;
- d) ove calcolabili, vanno individuate le curve di isolivello di 60, 65, 75 LVA sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, oppure in alternativa, ove vi fossero pochi movimenti nel busy day, l'indicazione dei livelli di rumore, prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero significativo di punti (almeno uno per ogni centro abitato o frazione) interessati dai sorvoli;
- e) le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore durante singoli sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali, il rumore residuo, il rumore ambientale;
- f) le eventuali ipotesi valutate dal Comune/Comuni interessato/i relativamente alle modifiche nelle regolamentazioni urbanistiche ed edilizie e, comunque, le eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico previste e i tempi della loro realizzazione;
- g) l'elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione.

## ARTICOLO 2

### (Infrastrutture stradali)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera b), e all'art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono richiesti i dati di cui al comma 1, lettere e), f), g), e comma 2 del presente articolo.

- a) Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal d.lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall'infrastruttura;
- b) Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all'infrastruttura, delle zone urbanistiche e delle zone acustiche di appartenenza (queste ultime stabilite ai sensi della tabella A del d.p.c.m. 14 novembre 1997 o dedotte dal piano regolatore generale ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 1 marzo 1991). Devono essere fornite una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna e relative ad un raggio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell'arteria stradale, con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, ospedale, industria, ferrovia, etc.);
- c) Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all'infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall'infrastruttura: occorre specificare i valori limite, per le singole aree, desumibili dalla classificazione acustica comunale o dal P.R.G. 3

Occorre evidenziare su apposite mappe in scala la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto tracciato stradale e quelli posti all'interno delle eventuali fasce di pertinenza;

d) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Occorrono i dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio giornaliero previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli, riferita alle fasce orarie più significative;

e) Indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di lungo termine, per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, causate dalla nuova infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in esercizio;

f) Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate, fotografie o altro materiale ritenuto idoneo, di un numero di punti, adeguati allo scopo di descrivere l'impatto acustico dell'opera, posti nell'ambiente esterno e da individuarsi prima dell'approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono individuati in accordo con il/i Comuni e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione sonora derivanti da calcoli. Per gli stessi punti verranno valutati, dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessato, i dati ottenuti da misurazioni dei livelli sonori;

g) Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per le posizioni significative di cui alla lettera f) che precede. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno l'area prevedibilmente interessata dal rumore derivante dall'infrastruttura, la caratterizzazione del rumore ambientale e la determinazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti fisse già esistenti prima della costruzione dell'infrastruttura. I dati fonometrici stimati per le singole posizioni devono comunque specificare sia i livelli sonori generati dall'infrastruttura in progetto che i livelli dovuti al rumore derivante da altre sorgenti sonore. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative e necessarie dall'A.R.P.A., serviranno a verificare la conformità della rumorosità immessa con i limiti stabiliti dalla normativa vigente;

h) Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Tali dati devono in particolare riguardare i punti significativi individuati come descritto ai punti f) e g) precedenti.

2. Per la stima previsionale dell'impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo reperibili sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere riportata la descrizione, anche al fine di poter valutare l'accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, del modello di calcolo

e dei dati di input utilizzati oltre che riportare l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale. Occorre riportare dati relativi a scenari previsionali riferiti ad uno e a cinque anni dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessata. Devono essere inoltre forniti i valori previsti in singoli punti o anche da isolinee, ove queste ultime sono corredate da dati e notizie adeguate a valutare l'affidabilità del metodo di calcolo seguito, relative a valori significativi dei descrittori acustici.

### ARTICOLO 3

#### (Infrastrutture ferroviarie)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera f), e all'art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- a) Indicazione della tipologia di linea ferroviaria ai sensi del d.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dall'infrastruttura;
- b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire ad una infrastruttura ferroviaria anziché stradale, specificate all'art. 2 comma 1, lettere b), c), e), f), g), h); e comma 2 del medesimo art. 2 che precede;
- c) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato della linea ferroviaria, delle quote relative al piano del ferro, delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura, del numero e della tipologia dei treni o materiale rotabile previsti (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni riferita alle fasce orarie più significative). I dati forniti devono riguardare il traffico giornaliero previsto al momento dell'entrata in esercizio del tratto ferroviario interessato e quello stimato dopo 1 e 5 anni;
- d) I dati e le informazioni, in particolare per le aree comprese nelle fasce di pertinenza, necessarie all'applicazione del d.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998.

#### ARTICOLO 4

(Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
  - a) Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
  - b) Indicazione, per l'area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di appartenenza del piano regolatore generale;
  - c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura adibita ad attività produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente;
  - d) Nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto o attività;
  - e) Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione di livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti industriali deve inoltre:
  - a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al d.m. 11 dicembre 1996;
  - b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti;
  - c) descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;

- d) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
- e) specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti);
- f) riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i Comune/i e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) descrivere i metodi di calcolo previsionali e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori.
3. Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per le quali si avranno tali riduzioni nei livelli sonori.
4. La documentazione deve riportare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna, comunque, a far rientrare i livelli sonori causati nell'ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell'avvio dell'impianto, dovessero essere non conformi ai suddetti limiti e alle stime contenute nella documentazione di previsione di impatto acustico.
5. Criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico per le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette sono definiti nella allegata "APPENDICE RELATIVA A CRITERI E MODALITÀ PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, CICLOMOTORI E BICICLETTE" parte integrante del presente documento.

#### ARTICOLO 5

(Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi centri commerciali polifunzionali di cui alla legge 447/95, art. 8 comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
- a) Dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante. Si deve anche indicare la tipologia e le caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale e che possono avere emissioni sonore con effetti nell'ambiente esterno o abitativo;
- b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede;
- c) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste al precedente art. 4, commi 1, 3, 4, per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissioni di rumore nell'ambiente esterno o abitativo. Tali dati devono in particolare riguardare gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.



2. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera c) e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
- b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di Immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede;
- c) Dati particolareggiati relativamente all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone;
- d) Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto, e per quelli di condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, con i dettagli tecnici riferibili alle sorgenti della discoteca, indicate nel precedente art. 4, nel comma 1, lettere b), c), d), e), nel comma 2 lettera f), nei commi 3 e 4, del medesimo art. 4;
- e) Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.

3. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti sportivi e ricreativi i cui alla legge 447/95, art. 8 comma 2 lettera e) e art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
- b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche previste nei volumi di traffico e le stime delle variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali dei livelli di rumore vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede. Devono essere forniti dati e notizie in merito all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone;
- c) Per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire in particolare alle sorgenti sonore previste per l'impianto sportivo, specificate al precedente art. 4, commi 1, 3 e 4;
- d) Per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo dell'impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti dall'entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono descrivere le variazioni che si prevede di causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi.

4. Fatte salve le disposizioni della legge 26 ottobre 1995 n.447, del DPR 19 ottobre 2011 n.227 e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222, Tabella A, sezione I, punto 3, criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico per i circoli privati ed i pubblici esercizi, quando dovuta ai sensi della vigente normativa, sono definiti nella allegata "Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi" parte integrante del presente documento.

## ARTICOLO 6

(Valutazione previsionale di clima acustico)

1. La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3, della legge 447/95 e art. 5, comma 2, della l.r. 13/2001 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8, comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:

- a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in

corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della legge 447/95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996;

b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell'insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;

d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;

e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

**APPENDICE RELATIVA A CRITERI E MODALITÀ PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DEI CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI*****A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare /gestore del circolo privato o pubblico esercizio***

La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso.

***Caso 1)***

- a) Orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 6:00 e le ore 22:00
- b) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
- c) Non viene effettuato DJ Set
- d) Non viene effettuata musica dal vivo

***Caso 2)***

- a) Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale.
- b) Situato a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale.
- c) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
- d) Non viene effettuato DJ Set
- e) Non viene effettuata musica dal vivo

***Caso 3)***

- a) Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva (non computando i televisori nel calcolo) superiore a 100 watt RMS e assenza di subwoofer.
- b) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
- c) Non viene effettuato DJ Set.
- d) Non viene effettuata musica dal vivo.
- e) Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno o di impianto centralizzato non ad uso esclusivo del pubblico esercizio.
- f) Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con presenza al massimo di 12 posti a sedere e fruibile esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 24.00.

***B) Documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale***

Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada nei casi di cui alla lettera A), la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta da tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere almeno le informazioni riportate di seguito. Per facilitare la redazione della documentazione, sono anche 9

indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico competente non è comunque vincolato a seguire. L'adozione di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi cautelative deve essere però motivata, documentata e richiede valutazioni di dettaglio da parte del tecnico estensore della documentazione.

a. Orari di apertura al pubblico e numero massimo di avventori all'interno del pubblico esercizio o utenti del circolo privato. Sulla base di questo numero dovrà essere valutato per l'interno il livello massimo di emissione relativo al contributo antropico.

Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritiene cautelativa l'ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza.

b. Eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto), orari di fruizione al pubblico o agli utenti e indicazione del numero massimo di avventori/utilizzatori per le suddette aree, come indicato nell'autorizzazione.

Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritengono cautelative le ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza e attenuazioni, ad esempio dovute a tendoni, tensostrutture, materiali fonoassorbenti, non superiori a 3 dB(A).

c. Eventuale concessione di aree di parcheggio di pertinenza e valutazione del loro impatto.

d. Individuazione degli impianti di diffusione sonora, sia in ambiente interno che in esterno, e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora; in particolare dovrà essere indicata la presenza di subwoofer. Dovranno essere indicate le impostazioni e le caratteristiche di settaggio degli impianti di diffusione sonora utilizzate nelle valutazioni. Tali impostazioni e settaggi dovranno essere resi noti al gestore per un corretto utilizzo degli impianti al fine di mantenere le caratteristiche di emissione entro i valori previsti nelle valutazioni. Dovrà essere indicata la presenza di eventuali limitatori acustici sia per musica diffusa che per esibizioni di musica live. Nel caso di installazione di limitatore acustico ne dovrà essere indicato la tipologia, i dati di settaggio e i sistemi atti a prevenirne la manomissione. Nel caso di esibizione di musica live, dovrà essere fatta una previsione degli strumenti di cui si ipotizza l'utilizzo, una stima complessiva dell'emissione che comprenda i singoli elementi acustici e l'impianto di diffusione sonora comprensivo delle casse spia dei musicisti.

e. Individuazione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature rumorose (es. cappe di aspirazione, motori di condizionatori e frigoriferi) e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora. In particolare dovranno essere individuati e descritti gli impianti ubicati in ambiente esterno.

f. Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di fonoisolamento dovranno essere valutate ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pareti, soffitti ed eventuali controsoffitti. Le valutazioni dovranno prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei serramenti che possono influire sulle loro proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte). Per la descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio ci si potrà avvalere anche di misure, che dovranno essere adeguatamente rappresentative delle caratteristiche del pubblico esercizio o circolo privato e dell'edificio.

g. In caso di pubblico esercizio o circolo privato strutturalmente connesso con edifici a destinazione d'uso residenziale dovrà essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di supporto e/o appoggio fonoisolanti o di dispositivi antivibranti per le casse acustiche e gli impianti tecnologici dovranno essere riportati i dati tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di manutenzione/sostituzione e dovranno esserne valutate le proprietà di abbattimento.

Ipotesi cautelativa: La valutazione della trasmissione per via strutturale può essere omessa nel caso in cui le proprietà dei suddetti dispositivi garantiscano un abbattimento tale da renderla trascurabile.

h. La documentazione dovrà contenere le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa. In queste valutazioni sarà considerato il contributo complessivo di tutte le sorgenti del pubblico esercizio o circolo privato (impianti di diffusione sonora e tecnologici, rumore antropico, plateatico, ecc.) che si prevedono attive contemporaneamente e ogni cammino di propagazione, ivi compreso quello per via strutturale qualora questo non risulti trascurabile. Tutte le valutazioni o i risultati di eventuali misure dovranno essere riferiti ai ricettori residenziali (comprese le strutture socio sanitarie ed assistenziali a carattere residenziale) più esposti e alle condizioni di massimo disturbo ipotizzabili.

i. Al fine di produrre stime cautelative, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del rispetto dei valori limite differenziali di immissione, dovranno essere effettuate in una situazione in cui tale rumore, all'interno dell'orario di apertura o attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la caratterizzazione della situazione acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell'ambito della valutazione previsionale dovranno essere corredate da tutte le informazioni richieste dal DM 16/03/1998, e comprensive delle time history.

j. Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche

k. Al termine della valutazione previsionale di impatto acustico il tecnico competente dovrà predisporre una tabella conclusiva che evidenzi il rispetto in via previsionale da parte delle diverse sorgenti sonore del pubblico esercizio dei limiti di rumore previsti dalla normativa presso i recettori. In caso di plateatico esterno dovrà essere presentata una tabella conclusiva specifica per la pertinenza esterna

**APPENDICE RELATIVA A CRITERI E MODALITÀ PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, CICLOMOTORI E BICICLETTE****A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal responsabile legale della attività**

La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale della attività se rientra in uno dei seguenti casi. La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente gli elementi che caratterizzano il caso.

Le condizioni elencate per ciascun caso devono essere tutte rispettate.

**Caso A.1**

- a. Attività svolta esclusivamente in orario diurno (06:00-22:00).
- b. L'attività non effettua servizi di riparazione/sostituzione pneumatici (escludendo le biciclette), servizi di autolavaggio, di revisione veicoli, di riparazione di carrozzerie (a meno di piccole riparazioni che non implicano l'utilizzo di utensili o attrezzature rumorose), di soccorso stradale e non è collegata ad attività di commercio di autoveicoli (es. concessionaria).
- c. Impianti tecnologici e macchinari collocati all'interno dell'ambiente di lavoro o in ambiente chiuso.
- d. Attività svolte esclusivamente in ambienti chiusi.

**Caso A.2**

- a. Attività NON strutturalmente connessa con edifici con destinazione d'uso residenziale.
- b. Attività svolta esclusivamente in orario diurno (06:00-22:00).
- c. Distanza da edifici residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo di almeno 50 m.
- d. L'attività non effettua servizi di autolavaggio, di revisione veicoli, di riparazione di carrozzerie (a meno di piccole riparazioni che non implicano l'utilizzo di utensili o attrezzature rumorose), di soccorso stradale e non è collegata ad attività di commercio di autoveicoli (es. concessionaria).
- e. Impianti tecnologici e macchinari collocati all'interno dell'ambiente di lavoro o in ambiente chiuso o dotati di sistemi di insonorizzazione con dato tecnico di abbattimento di almeno 15 dB(A).
- f. Attività svolte esclusivamente in ambienti chiusi.

**Caso A.3**

- a. Attività NON strutturalmente connessa con edifici con destinazione d'uso residenziale.
- b. Attività svolta esclusivamente in orario diurno (06:00-22:00).
- c. Distanza da edifici residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo di almeno 75 m.
- d. L'attività non effettua servizi di revisione veicoli, di riparazione di carrozzerie (a meno di piccole riparazioni che non implicano l'utilizzo di utensili o attrezzature rumorose), di soccorso stradale e non è collegata ad attività di commercio di autoveicoli (es. concessionaria).
- e. Impianti tecnologici e macchinari collocati all'interno dell'ambiente di lavoro o in ambiente chiuso o dotati di sistemi di insonorizzazione con dato tecnico di abbattimento di almeno 15 dB(A).

**Caso A.4**

- a. Attività NON strutturalmente connessa con edifici con destinazione d'uso residenziale.
- b. Distanza da edifici residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo di almeno 150 m.
- c. Impianti tecnologici e macchinari collocati all'interno dell'ambiente di lavoro o in ambiente chiuso o dotati di sistemi di insonorizzazione con dato tecnico di abbattimento di almeno 15 dB(A).

Nei casi precedenti, le distanze indicate devono intendersi la minima distanza tra l'edificio sede dell'attività, comprese le aree esterne, e il l'edificio residenziale, scuola, ospedale, casa di cura e di riposo più vicino.

Nei casi precedenti dagli *edifici con destinazione d'uso residenziale* può essere esclusa l'abitazione del titolare.

#### **B) Documentazione redatta da tecnico competente in acustica**

Qualora la tipologia dell'attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette non rientri tra i casi di cui alla lettera A), la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica e deve contenere, quantomeno, le informazioni indicate nell'art.4 della DGR 8313/2002. Per facilitare la redazione della suddetta documentazione, sono proposte alcune ipotesi semplificative a carattere cautelativo, che comunque il tecnico competente non è vincolato a seguire.

L'adozione di ipotesi differenti da quelle indicate nei punti seguenti deve però essere adeguatamente motivata e documentata.

- a. Quando siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del Caso A.2 ma non risultino verificate le altre del caso, qualora, tuttavia, le sorgenti rumorose siano tali da determinare, complessivamente, un livello di emissione sonora inferiore a 55 dB(A) a 10 m, è necessario, quale requisito minimo di adeguatezza della documentazione, verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 25 m. Qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 60 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 50 m. Qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 65 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 100 m.
- b. Quando siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del Caso A.3 ma non risultino verificate le altre del caso, qualora, tuttavia, le sorgenti rumorose siano tali da determinare, complessivamente, un livello di emissione sonora inferiore a 55 dB(A) a 10 m, è necessario, quale requisito minimo di adeguatezza della documentazione, verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 25 m. Qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 60 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 50 m. Qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 65 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 100 m. Analogamente, qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 70 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 150 m.
- c. Quando sia rispettata la condizione di cui alla lettera a) del Caso A.4 ma non risultino verificate le altre del caso, qualora le sorgenti rumorose siano tali da determinare, complessivamente, un livello di emissione sonora inferiore a 60 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 100 m. Qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 65 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 150 m. Analogamente, qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare

complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 70 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 250 m.

Le distanze dei ricettori di cui sopra sono da intendersi:

- riferite a ciascuna sorgente rumorosa e a ciascun ricettore e
- per ogni sorgente rumorosa e ricettore, alla distanza minima tra i due.

Con riferimento ai punti precedenti, si fa presente che *i ricettori più esposti* potrebbero essere più di uno, a seconda del numero, delle caratteristiche emissive e della dislocazione delle sorgenti rumorose all'interno dell'attività e delle caratteristiche del territorio in cui l'attività si colloca (sviluppo altimetrico, distribuzione e densità dell'edificato, presenza di ostacoli) che influiscono sulla propagazione del rumore.